Anno LII

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 7 del 16.2.2022 **Supplemento n. 23**

mercoledì, 16 febbraio 2022 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2022, **n. 106**

L.R. 10/2010 art. 56. Istanza di modifica della prescrizione VIA n. 14 a pag. 100 e 42 a pag. 104 dell'Allegato 1 del provvedimento conclusivo del procedimento coordinato VIA-AIA relativo al Progetto di Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: Scapigliato S.p.A. Provvedimento conclusivo. *pag. 3*

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2022, **n. 107**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore", comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie, proposto da AGSM AIM S.p.A. Provvedimento conclusivo. *" 36*

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2022, **n. 108**

VIA postuma ex L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019, impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A. Provvedimento conclusivo. *" 170*

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2022, **n. 106**

L.R. 10/2010 art. 56. Istanza di modifica della prescrizione VIA n. 14 a pag. 100 e 42 a pag. 104 dell'Allegato 1 del provvedimento conclusivo del procedimento coordinato VIA-AIA relativo al Progetto di Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: Scapigliato S.p.A. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/02/2022 *(punto N 14)*

Delibera *N 106* *del 07/02/2022*

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*

Dirigente Responsabile *Carla CHIODINI*

Direttore *Non applicabile (Art x.y Nuovo disciplinare)*

Oggetto:

L.R. 10/2010 art. 56. Istanza di modifica della prescrizione VIA n. 14 a pag. 100 e 42 a pag. 104 dell'Allegato 1 del provvedimento conclusivo del procedimento coordinato VIA-AIA relativo al Progetto di Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) -Proponente: Scapigliato SpA – Provvedimento conclusivo

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Verbale CdS 20-09-21
B	Si	Verbale CdS 18-01-22

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 2

A *Verbale CdS 20-09-21*
06526ccefb8f42dbd2bcc01eed79c313149905b3d7b66e00387e7dc38b6ddc5b

B *Verbale CdS 18-01-22*
7dd393ba312687ef50f686f06992fe7d938322eaf87d943c587e80abd726679e

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";

- la L.R. n. 40/2009- "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";

- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";

RICHIAMATA
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

PREMESSO che
con Deliberazione della Giunta Regionale n.160 del 11/02/19 è stata espressa pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e rilasciata la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto *"Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)"*, presentato dalla Soc. REA Impianti S.r.l. Unipersonale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni indicate nel verbale della Conferenza di Servizi, Allegato 1 alla DGRT 160/2019, facente parte integrale e sostanziale del medesimo atto;

a seguito della variazione della denominazione sociale di REA Impianti S.r.l. Unipersonale, in "SCAPIGLIATO SRL" (cfr. comunicazione prot 0122208 del 30/03/2020) quanto deliberato dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 160 del 11/02/2019 nei confronti del Proponente REA Impianti S.r.l. Unipersonale, è da intendersi efficace nei confronti della società SCAPIGLIATO SRL;

RILEVATO che, fra le prescrizioni di VIA riportate nel suddetto Allegato 1 alla DGRT 160/2019, sono di interesse del presente procedimento:
il punto 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO testualmente riporta:
"Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)";
il punto 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO testualmente riporta:
"Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)";

DATO ATTO che le suddette prescrizioni sono state definite in esito all'iter valutativo e autorizzativo (rif e considerazioni di cui a pag 65 e 66 dell'Allegato 1 alla DGRT 160/2019), con la specifica finalità di mitigare l'impatto attribuito alla maggior produzione di percolato conseguente al progressivo estendersi dell'area di gestione dei rifiuti in considerazione dell'ampliamento di Fase 2 e Fase 3;

VISTA l'istanza del Proponente Scapigliato S.r.l., pervenuta al protocollo regionale n. 0238594 del 04/06/2021, con cui è stata richiesta la modifica delle sopra citate prescrizioni 14 e 42 riguardanti la tempistica per la realizzazione dell'impianto di percolato e di tre serbatoi da 200 m^3 cadauno, corredata da un elaborato tecnico a supporto della medesima, nominato *"Relazione tecnica comunicazione modifica prescrizione VIA n. 14 e n. 42 proroga tempistiche realizzazione impianto di trattamento percolato*";

VISTO in particolare l'art. 56 della suindicata L.R. n. 10/10 riguardante la *"Modifica delle prescrizioni"* dei provvedimenti di VIA;

DATO ATTO che:
in data 03/06/2021 il Proponente ha provveduto a versare la somma complessiva di € 5.287,78 come da nota accertamento 22590 del 02/08/2021;

con nota prot. 0265342 del 23/06/2021 il Settore VIA-VAS procedente (Settore VIA) ha comunicato, al proponente ed a tutti i Soggetti interessati, l'avvio del procedimento di modifica della prescrizione ed ha contestualmente richiesto un contributo tecnico istruttorio, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010;

in esito a detta richiesta sono pervenuti i contributi istruttori di Azienda ASL Toscana Nord Ovest (prot. 0275846 del 02/07/2021), Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot. 0311246 del 29/07/2021), Settore Programmazione e Viabilità (prot. 0267723 del 28/06/2021, prot. 0340146 del 31/08/20210), Arpat (prot. 0361352 del 16/09/2021);

con nota prot. 0332903 del 20/08/2021, il Settore VIA, visti i contributi istruttori pervenuti, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di modifica di prescrizione, ha indetto, ai sensi della L.241/1990 e della L. R. 40/2009, una Conferenza dei Servizi istruttoria e convocato la prima riunione per il giorno 20/09/2021;

dell'indizione della Conferenza dei Servizi è stato dato avviso sul sito Web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25 comma 3bis della L.R. 40/09 e, a seguito di detta pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

in data 20/09/2021 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, come documentato nel verbale di seduta allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); la medesima si è conclusa con la decisione "*di sospendere i lavori della Conferenza, aggiornandoli ad una nuova riunione da convocare a cura del Settore VIA procedente, successivamente al deposito della documentazione di chiarimento da parte del Proponente*";

con successiva nota prot.0408020 del 20/10/2021 il Settore VIA ha richiesto contributi tecnici istruttori in relazione alla documentazione di chiarimento pervenuta da Scapigliato s.r.l. il 06/10/2021 (ns prot. 0386820) con riferimento a quanto convenuto nel corso della prima riunione di CDS del 20/09/2021;

il Settore VIA, con nota prot.0452771 del 22/11/2021, ha trasmesso al Proponente i seguenti contributi acquisiti: Settore programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale (prot.18054 del 27/10/2021), Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot.425469 del 02/11/2021) e ARPAT (prot.0444726 del 16/11/2021); a riscontro di suddetti contributi il Proponente, con nota 0463509 del 30/11/2021, ha depositato ulteriore documentazione integrativa;

con nota prot.0475126 del 07/12/2021, il Settore VIA ha richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio in relazione agli aspetti di competenza con particolare riferimento alle integrazioni/chiarimenti depositati in data 30/11/2021, con la medesima nota, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di modifica di prescrizione, ha convocato la seconda riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 18/01/2022;

in esito alla suddetta richiesta sono pervenuti al Settore VIA i seguenti contributi istruttori: Azienda ASL Toscana Nord Ovest (prot.0504954 del 30/12/2021), ARPAT (prot.0505042 del 30/12/2021), Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot.0506367 del 31/12/2021), Settore logistica e Cave (prot.0496521 del 22/12/2021), Settore Program. Grandi Strutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot.0492464 del 20/12/2021);

con nota prot.0003395 del 05/01/2022, il Settore VIA ha dato seguito all'istanza di accesso ai contributi istruttori avanzata dal Proponente (prot. 0002250 del 04/01/2022);

con nota prot.0014972 del 17/01/2022 Scapigliato ha depositato ulteriore documentazione integrativa, quale

riscontro ai contributi ricevuti a seguito di accesso agli atti.

successivamente alla riunione conclusiva di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/01/2022, è pervenuto al protocollo regionale prot.0018545, il parere del Comune di Rosignano Marittimo già anticipato per mail nel corso dei lavori della Conferenza;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal Proponente a supporto della richiesta di modifica delle prescrizioni come di seguito sintetizzate:
- tempi necessari agli adempimenti formali connessi al carattere pubblicistico dell'affidamento che non dipendono da inerzia o da condizioni comunque imputabili al proponente medesimo;
- unicità dell'intervento: difficoltà a scorporare la realizzazione dei serbatoi dal resto dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato per esigenze connesse sia alla materia degli affidamenti pubblici che per coerenza tecnica e logistica (dal punto di vista elettro-meccanico, le logiche di controllo e comunicazione, tra la sezione di accumulo esistente, quella aggiuntiva ed il nuovo impianto di trattamento sono necessariamente interferenti tra di loro e pertanto non possono essere frazionate);
- evitare, in pendenza dell'adempimento a quanto prescritto, interruzioni delle attività di conferimento rifiuti e la connessa pianificazione dei conferimenti stessi;

VISTO il Verbale della seconda riunione conclusiva della seduta della Conferenza dei Servizi del 18/01/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B), dal quale si evince l'istruttoria svolta, in esito alla quale la Conferenza propone una nuova formulazione delle prescrizioni di cui trattasi, dettando al contempo prescrizioni aggiuntive circa le modalità di coltivazione e copertura della discarica e di gestione del percolato per la fase transitoria, fino alla messa in esercizio del nuovo impianto per il trattamento del percolato e dei serbatoi di accumulo, finalizzate al contenimento di eventuali maggiori impatti derivanti dalla stessa modifica di prescrizioni;

RITENUTO di condividere le valutazioni e le conclusioni espresse nel verbale della prima riunione (All. A) e della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 18/01/2022 (All. B) parti integranti e sostanziali del presente atto

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e in conformità a quanto verificato e documentato nei Verbali della riunioni di Conferenza dei Servizi del 20/09/2021 e 18/01/2022, allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A e All. B), la prescrizione di cui al punto 14 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO e la prescrizione di cui al punto - 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO dettate con DGRT 160/2019 (riportate in Allegato 1 alla medesima) avente ad oggetto *"Parte II D. Lgs. 152/06; L.R.10/2010 art. 73 bis. Procedimento coordinato VIA-AIA Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: REA Impianti S.r.l. Unipersonale. Pronuncia di VIA e di adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi*:
secondo la seguente nuova formulazione che sostituisce integralmente la precedente:
- 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO *"Entro il 30 settembre 2022 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Autorizzazioni Rifiuti)";*
- 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO *Entro il 30 settembre 2022 dovrà essere conclusa l'installazione dei nuovi serbatoi di progetto da 200 m3/cadauno, per una capacità complessiva di accumulo pari a 3200 mc. (Soggetto competente al controllo: Settore Autorizzazioni Rifiuti)"*

fermo restando l'obbligo del rispetto di tutte le altre prescrizioni di cui alla DGRT 160/2019 oltre che delle seguenti prescrizioni aggiuntive:

a) prima dell'avvio del conferimento di rifiuti nei moduli di Fase 2, il Gestore dovrà realizzare l'impermeabilizzazione di tutta la superficie di Fase 1, tramite la messa in opera di una copertura anche di tipo provvisorio, in modo da poter ridurre/eliminare l'infiltrazione di acque meteoriche e di conseguenza

ridurre il quantitativo di percolato prodotto; a tal fine le modalità di realizzazione della copertura devono essere come minimo quelle riportate nel progetto autorizzato, che prevedono l'accoppiamento di terreno di spessore pari a 0,3 m con un telo in LDPE da 0,5 mm posato con modalità tali da garantirne la continuità e lo zavorraggio; la copertura dovrà essere seguita dalla realizzazione di adeguate opere secondarie, anche provvisorie, di regimazione delle acque meteoriche dilavanti al canale perimetrale, evitandone la dispersione incontrollata sui fianchi della discarica, al fine di evitare fenomeni erosivi delle coperture in terra esistenti sui fianchi della discarica;

b) il gestore dovrà adeguare il piano di coltivazione di Fase 2, in modo da portare rapidamente a quota del pdc le superfici interessate dai rifiuti, così da poter realizzare la copertura provvisoria di cui al precedente punto a) e di conseguenza regimare le acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di lotti già coltivati, all'esterno del corpo della discarica evitandone il contatto con i rifiuti e il percolato; il piano di coltivazione dovrà tenere conto della capacità di accumulo residua dei serbatoi, che fungono da accumulo per tutti i corpi di discarica presenti nel sito;

c) il gestore dovrà massimizzare lo smaltimento giornaliero del percolato presso terzi, garantendo lo svuotamento in continuo dei serbatoi di accumulo. A tal fine il gestore dovrà:
- prorogare la validità del contratto esistente fino a coprire il periodo di proroga;
- utilizzare al massimo la possibilità di conferimento contrattualizzata, pari a 1000 mc/settimana;

2) di confermare il Settore Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizione con il presente atto modificate oltre che di quelle aggiuntive di cui al punto 1 lettere a), b) e c). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al richiedente Scapigliato s.r.l.;

4) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli altri Uffici regionali ed ai Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore VIA – VAS

CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 20/09/2021

L.R. 10/2010 art. 56. Istanza di modifica della prescrizione VIA n. 14 a pag. 100 e 42 a pag. 104 dell'Allegato 1 del provvedimento conclusivo del procedimento coordinato VIA-AIA relativo al Progetto di Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)--Proponente: Scapigliato SpA -

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,* modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il Dlgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;
- la L.R. n.10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;
- la Legge n. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- la Legge n. 40/2009- *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";*

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Premesso che:

con D.G.R.T. n.160 del 11.02.19, la Regione Toscana ha espresso pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e ha autorizzato la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto di "Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)" presentato dalla società REA Impianti S.r.l. Unipersonale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni di cui al verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 21, 26 e 27 Novembre e 4, 12 e 18 Dicembre 2018 (Allegato 1 alla DGRT 160/19), ivi indicate e facente parte integrale e sostanziale del medesimo atto;

fra le prescrizioni di VIA previste in Allegato A alla DGRT 160/19, al punto 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO è riportato *"Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)"* e al punto 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO è riportato "*Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica. (Soggetto competente al controllo:Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)"*

a seguito della variazione della denominazione sociale in "SCAPIGLIATO SRL" (cfr. comunicazione prot 0122208 del 30/03/2020) quanto deliberato dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 160 del 11/02/2019 circa il procedimento in oggetto nei confronti del Proponente REA Impianti S.r.l. Unipersonale, è da intendersi efficace nei confronti della società SCAPIGLIATO SRL;

DATO ATTO che

la proponente Scapigliato S.r.l. con nota prot. n. 0238594 del 04/06/2021 ha chiesto la modifica delle sopra citate prescrizioni 14 e 42 riguardanti rispettivamente la tempistica di realizzazione dell'impianto di percolato e di tre serbatoi da 200 m^3 cadauno;

all'istanza ha allegato un elaborato tecnico a supporto della medesima, nominato *"Relazione tecnica comunicazione modifica prescrizione via n.14 – 42 proroga tempistiche realizzazione impianto di trattamento percolato*" oltre a dare evidenza di pagamento degli oneri istruttori e adempimenti marche da bollo;

con nota prot. 0265342 del 23/06/2021 il Settore VIA ha richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio in relazione agli aspetti di competenza al fine di verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, nonché la perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto (comma 2 art. 56 della L.R.10/2010);

in esito alla suddetta richiesta sono pervenuti i seguenti contributi istruttori,
- Azienda ASL Toscana Nord Ovest prot. n. 0275846 del 02/07/2021
- Settore Autorizzazioni Rifiuti prot. 0311246 del 29/07/2021
- Settore Programmazione e Viabilità prot. n. 0267723 del 28/06/2021 e successivo prot. 0340146 del 31/08/20210
- Arpat prot. 0361352 del 16/09/2021

con nota del nota prot 0332903 del 20/08/2021, il Settore VIA procedente, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di modifica di prescrizione, ha indetto, ai sensi della L.241/1990 e della L. R. 40/2009, una Conferenza dei Servizi istruttoria e convocato la prima riunione nella modalità della videoconferenza per il giorno 21/09/2021 (successivamente anticipata al 20/09/2021 per esigenza di servizio , con nota prot. 0348351 del 07/09/2021), invitando i seguenti soggetti alla partecipazione: Scapigliato S.r.l., Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, ARPAT - Dipartimento di Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest (ex USL 6),-Dipartimento della Prevenzione,, Settore "Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti", Settore "Logistica e Cave" e Settore "Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale";

con la medesima nota venivano trasmessi per opportuna conoscenza in allegato i contributi pervenuti;

DATO ATTO che

l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data **20.09.2021** sulla piattaforma spaces.avayacloud (link https://rtoscana.whereby.com/settore-via-vas), è stata aperta alle ore 09.30 e sono state verificate le presenze, e deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Azienda USL Toscana Nord Ovest (ex USL 6), Dipartimento della Prevenzione	Roberto Bertani	Delegato
Settore "Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti"	Lucia Lazzarini	Delegato

Sono presenti in rappresentanza del proponente l'Ing. Matteo Giovannetti procuratore dell'Azienda e responsabile area gestione impianti, l'Ing. Stefano Soncini e la Dott. ssa Dunia Del Seppia, accompagnati dal consulente Avv. Attilio Balestrieri.

Sono altresì presenti i funzionari regionali: Ing. Anna Maria De Bernardinis e Ing. Silvia Spadi del Settore VIA.

Le funzionarie del Settore VIA dopo aver aperto la seduta, procedono ad inquadrare le caratteristiche del procedimento relativo alla richiesta avanzata dal proponente ai sensi dell'art. 56 della L.R.10/2010 di modifica delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla DGRT 160/19, al punto 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO *"Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)"* e al punto 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO è riportato "*Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)"*

Ricordano che l'istruttoria è volta a verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, nonché la perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto (comma 2 art. 56 della L.R.10/2010);

Il Settore VIA richiama le considerazioni di cui a pag 65 e 66 del all'Allegato 1 alla Dgrt. 160/2019 da cui si evincono le motivazioni che hanno portato all'inserimento delle due prescrizioni richiamate:

Impianto trattamento del percolato
La stima di produzione del percolato si attesta a c.ca 100.000 t/a, il sistema di stoccaggio prevede attualmente una capacità pari a 1.800 mc, ossia 9 cisterne in vetroresina da 200 mc ciascuna.
L'impianto di percolato esistente ha una capacità di 35.000 t/anno.
Considerato che in tutta la documentazione presentata si prospetta la possibilità di trattare il percolato in loco, ponendo come alternativa e per la parte eccedente, lo smaltimento all'esterno, tramite ditte autorizzate, e considerato viceversa che l'impianto di trattamento del percolato è fermo dalla fine di marzo 2017 (rif. Relazione 2° semestre 2017), durante i lavori della conferenza è stato chiesto di chiarire in che modo il proponente ritiene di gestire il percolato della discarica, nell'ambito del progetto di ampliamento.
Il proponente riporta che nel 2017, nell'impianto di trattamento del percolato è stato riscontrato un danneggiamento strutturale della colonna di strippaggio dell'ammoniaca, dovuta alla vetustà dell'impianto.
Alla luce dello stato generale di logoramento dei componenti, dopo oltre 15 anni di servizio, e di una potenzialità comunque insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni della discarica, è stato deciso di non procedere alla sua riparazione ma di progettare uno nuovo, dotato di una maggiore potenzialità di trattamento (si prevedono circa 50.000 t/anno, come valutazione provvisoria), che sarà oggetto di un successivo procedimento autorizzativo. Il proponente segnala di essere impegnato nella ricerca delle tecnologie che permettano di produrre un refluo direttamente utilizzabile per scopi agronomici presso le strutture florovivaistiche, delle quali si prevede in futuro l'insediamento sull'esterno del sito.
Attualmente il percolato è interamente inviato presso impianti terzi.
La programmazione delle richieste di conferimento presso impianti terzi avviene su base settimanale, in base alla quantità stoccata nei serbatoi ed alle previsioni di produzione legate alle condizioni meteo.
La gestione dell'attuale parco serbatoi di stoccaggio, è tesa a garantire: la disponibilità di adeguata capienza residua, in caso di evento meteorico eccezionale e di contemporanea indisponibilità di impianti terzi e dell'impianto interno, garantendo al contempo, lo stoccaggio di una volumetria minima sufficiente a consentire la continuità di esercizio dell'impianto stesso e ad evitare che i mezzi dei vari trasportatori subiscono ritardi per assenza di percolato stoccato.
Il progetto prevede l'installazione, prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica, di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno.
Nel corso dei lavori è stata richiesta la verifica delle valutazioni relative alla produzione di percolato.
Il proponente, per il dimensionamento del sistema di stoccaggio del percolato, ha preso in considerazione un evento meteo intenso di breve durata (5 giorni), con valore massimo nella serie storica e tempo di ritorno cinquantennale, per il modulo in coltivazione, ed un evento meteorico riferito alla piovosità dell'intero anno per il resto della discarica.
In particolare sono stati utilizzati i dati delle precipitazioni meteoriche forniti dal Settore Idrologico Regionale (SIR) relativamente a due stazioni di misura Montecatini VC (Pi) e Riparbella (PI). Tali stazione di misura sono state scelte in quanto maggiormente prossime al sito di discarica e complete dei dati degli ultimi 10 anni di dati e dei parametri "a" ed "n" della curva di possibilità pluviometrica.
In merito alla superficie di discarica interessata dall'evento meteorico è stata studiata la configurazione in cui l'area oggetto di coltivazione risulta massima (anni 2022-2023). Per quanto concerne il tasso di

infiltrazione è stato assunto pari al 100% per l'area in coltivazione (2.500 mq), 50% per la copertura giornaliera (3.500 mq), 20% per la copertura provvisoria (128.627 mq) e 10% per la copertura definitiva (335.000 mq). Facendo riferimento ai dati progettuali, la copertura provvisoria è intesa come somma delle varie tipologie di copertura provvisoria e la sottrazione tra la voce "coltivazione ampliamento" (131.127 mq) e l'effettiva area in con copertura giornaliera (6.000 mq). Per quanto concerne la copertura definitiva è stato fatto riferimento alla somma delle restanti voci.
Da dette valutazioni, risulta, necessario un volume pari a 2.982 mc per lo stoccaggio del percolato prodotto, per cui risulta che il sistema di stoccaggio del percolato necessità di cisterne per una totalità di circa 3.000 mc.
Quindi, oltre agli attuali 9 serbatoi (1800 mc) ed i già previsti 3 serbatoi di progetto (600 mc) che portano la capacità ricettiva a 2400 mc; sono necessari ulteriori 3 serbatoi da 200 mc più 1 opzionale.
L'installazione dei 6 serbatoi aggiuntivi avverrà dalla FASE 2 in considerazione della maggior produzione di percolato dovuto al progressivo estendersi dell'area di gestione dei rifiuti.
Ai fini del traffico indotto si evidenzia che i transiti giornalieri legati alla movimentazione del percolato, passeranno da 18 a 40 transiti al giorno.
Tale pressione è ritenuta importante e si ritiene pertanto che debba essere attivato quanto prima un nuovo impianto di trattamento del percolato. A tal proposito la Conferenza ritiene di inserire specifica prescrizione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate la Conferenza di Servizi ha formulato specifiche prescrizioni al riguardo. In particolare le citate prescrizioni n.14 e n. 42 prescrivono la realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato nonché l'installazione degli ulteriori serbatoi di stoccaggio del percolato prima dell'avvio dell'esercizio della fase due, ciò in considerazione del fatto che la coltivazione della fase due determinerà l'aumento del percolato prodotto fino alla massima produzione prevista:

- 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO *"Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)";*

- 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO è riportato "*Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica. (Soggetto competente al controllo:Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)"*

Il settore VIA ricorda che, successivamente alla DGRT 160/2019, la Società Scapigliato, tra le altre cose, ha richiesto alla Regione Toscana anche alcune modifiche.
In particolare:
- in data 30 marzo 2020, la soc. Scapigliato ha avanzato richiesta di modifica non sostanziale (pervenuta al protocollo regionale n. 0126312 il 010420) su molteplici tematiche fra cui, al punto 1, la modifica per la realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato;
- su richiesta del Settore Autorizzante (nota prot 0147936 del 22/04/2020), il Settore VIA si è espresso con nota PEC 0174390 del 15/05/2020 circa la non sostanzialità della modifica ritenendo che "... *quanto proposto al punto 1 costituisca attuazione del quadro prescrittivo e pertanto ai sensi Art. 11 punto b del d.p.g. r. 19/R/2017 Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti ..... interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori , fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006." e che pertanto costituisca modifica non sostanziale.*"
Nella medesima nota rimaneva quale refuso evidenziato in giallo la frase: "*Controllare se 300 mc/giorno è in categoria Verifica o VIA*"
Da approfondimento condotto con l'ufficio autorizzante era infatti emerso che l'impianto fosse da considerarsi un presidio ambientale previsto dalla normativa tecnica di riferimento, parte integrante della discarica e gestito in linea senza soluzioni di continuità, e quindi non identificabile quale impianto di trattamento rifiuti a sé stante, anche in considerazione del fatto che il proponente non prevede il trattamento

di rifiuti liquidi provenienti da terzi.
Conseguentemente non essendo associata all'impianto nessuna delle operazioni di quelle di cui in allegato B e C della Parte IV del D.Lgs. 152/06, l'impianto non ricade in nessuna delle categorie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte II del D.Lgs.152/06. L'impianto non necessitando di alcuna autorizzazione specifica verrà autorizzato con modifica all'autorizzazione in essere;
- nell'ambito della modifica non sostanziale il settore Autorizzazioni ha ritenuto di dover sentire anche ARPAT e ASL. ARPAT si è espressa con nota prot 0206712 del 15.06.2020 chiedendo integrazioni. Il settore autorizzante avanza quindi richiesta di integrazioni a Scapigliato in data 02/07/2020 subordinando la realizzazione degli interventi alle valutazioni definitive di ARPAT ed alla validazione del PMeC;
- la Scapigliato, completati gli approfondimenti tecnici dettati dalle integrazioni richieste e dalla necessità aziendale di aggiornare la potenzialità nominale della sezione impiantistica con conseguente aggiornamento del progetto definitivo, in data 5 novembre 2020, ha trasmesso le integrazioni richieste, pervenute al protocollo regionale 0383597 il 06/11/2020. Quali principali modifiche rispetto al progetto presentato a marzo 2020 risulta che la potenzialità di impianto passa da 300 mc/die a 150 mc/die
- il 20/11/2020 con nota prot 0405404, il Settore Autorizzante ha richiesto un contributo tecnico ad ARPAT sulla documentazione integrativa pervenuta;
- ARPAT con nota prot. 0452771 del 24/12/2020 rilevava che "*Analizzate le integrazioni fornite, si ritiene necessario un ulteriore approfondimento…..... laddove le risposte fornite non risultano complete o hanno introdotto modifiche rilevanti e non sufficientemente motivate rispetto al progetto presentato*." fra cui non riteneva sufficienti le motivazioni riportate in merito alla riduzione della capacità dell'impianto. Il Settore autorizzante in data 12 gennaio 2021, nota prot. 0009528 ha chiesto a Scapigliato ulteriori integrazioni trasmettendo il contributo di ARPAT;
- in data 11 febbraio 2021, con suo PROT. 66/21/U, la Società ha trasmesso una nota in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dagli Enti preposti al controllo;
- il 19/02/2021, prot.0074085, il Settore Autorizzante chiede ulteriore contributo ad ARPAT sulla documentazione pervenuta dalla Società;
- in data 6 marzo 2021, con nota prot. 0100991, la Regione Toscana settore Autorizzazioni rifiuti ha trasmesso le ulteriori valutazioni di ARPAT pervenute il 4 marzo (prot. 97851) in cui venivano formulate talune osservazioni di carattere generale in merito alla documentazione prodotta evidenziando *" non è comprensibile come la Società abbia evidenziato, ma non motivato la riduzione della potenzialità*"…. E *"prendendo atto dei chiarimenti prodotti dalla Società in relazione alle osservazioni avanzate da ARPAT, a giudizio di questa Agenzia si ritiene utile rimandare le valutazioni definitive alla conclusione degli accertamenti in corso.*", in assenza delle valutazioni conclusive di ARPAT, Regione Toscana ha concluso indicando *"si COMUNICA che ... l'aggiornamento dell'AIA vigente e l'avvio dei lavori rimangono subordinati all'acquisizione delle valutazioni conclusive di ARPAT"*;
- con successiva nota 0190805 del 30/04/2021 il Settore Autorizzante evidenziava che "*.... la potenzialità progettata dell'impianto risulta conforme alla prescrizione di AIA n. 31 di AIA laddove si prescrive che "...il nuovo impianto di trattamento del percolato dovrà essere realizzato prima dell'avvio dei conferimenti nella FASE 2 e dovrà garantire almeno il trattamento del 50% del percolato prodotto, stimato su base annua, nelle condizioni più cautelative;...*". In merito evidenzia che *"...il progetto approvato (documento C.A Relazione di progetto-REV.03 novembre 2018- Cap. 11), riporta la stima di produzione di percolato valutata applicando il modello HELP, le cui produzione previste riportate in tab. 26, raggiungeranno un massimo nel 2022 per un quantitativo di produzione stimata di 72.564 t/a, corrispondente a un massimo cautelativamente stimato in 97.848 t/a. La potenzialità dell'impianto proposto è pari a 150 t/g, che corrispondono, considerato il funzionamento in continuo, a 54.750 t/a e quindi superiore al 50% delle stime di produzione nelle condizioni più cautelative. In ogni caso potranno essere prescritte modalità di gestione delle fermate per le manutenzioni tali da ridurre al minimo i periodi di ferma e, qualora dalle verifiche di codesto dipartimento, dovessero risultare fabbisogni di trattamento maggiori a quelli stimati, potrà essere prescritto l'adeguamento impiantistico*". Il settore autorizzante chiede ad ARPAT, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA *"... di trasmettere a breve giro di posta le valutazioni conclusive comprensive della validazione del PMC, in quanto la realizzazione del presidio da parte del gestore, risulta necessaria ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni di VIA e AIA, nonché opportuna ai sensi dei quanto previsto al paragrafo 2.3 dell'Allegato 1 al Dlgs 36/2003 e smi e comunque di maggior tutela ambientale rispetto a un rinvio della sua realizzazione*."
- ARPAT con nota prot 34621 del 06/05/2021 inviava le proprie valutazioni conclusive, che il settore Autorizzazioni Rifiuti in data 7 maggio 2021 con protocollo 0202713 inoltrava indicando *"al fine di*

procedere all'aggiornamento dell'AIA, si chiede al proponente di presentare il PMC in revisione recependo quanto osservato da ARPAT nel parere"
- in data 17 maggio 2021, con nota prot. 0214564 Scapigliato ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dalla Regione Toscana;
- la Regione Toscana in data 24/05/2021 con nota prot. n.39944 chiede ad ARPAT un contributo sull'ultima documentazione pervenuta. Con nota n. 0251597 del 11/06/2021 il Settore Autorizzante trasmette a Scapigliato la nota di valutazioni conclusive rispetto alle modifiche apportate al progetto dell'impianto di trattamento del percolato a servizio della discarica, con particolare riferimento all'aggiornamento del PMC rilasciato da ARPAT (0043477 del 07/06/2021);
- in riferimento al procedimento oggetto della presente conferenza, si ricorda che data 04/06/2021 prot n. 0238594 il Proponente ha chiesto la modifica delle sopra citate prescrizioni 14 e 42 riguardanti rispettivamente la tempistica di realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato e di tre serbatoi da 200 m^3 cadauno;

dalla documentazione presentata dal Proponente in allegato all'istanza, risulta che:

la modifica della prescrizione che la Società richiede riguarda la possibilità di "slegare" la realizzazione dell'impianto in maniera anticipata rispetto alla coltivazione della FASE 2 di ampliamento chiedendo che il termine sia posto entro 9 mesi dall'inizio della coltivazione della stessa. Analogamente per gli ulteriori 3 serbatoi aggiuntivi oltre ai precedenti tre previsti dal progetto.

Il Proponente in particolare dichiara che *"Ad oggi, ... non è possibile per la scrivente,.... dar corso alla realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato e dei presidi connessi (tra cui i serbatoi di accumulo) in attesa del completamento del percorso autorizzativo. Considerato che, ... la realizzazione dell'impianto richiede un periodo stimabile in 9 mesi (considerati anche gli adempimenti formali necessari connessi al carattere pubblicistico dell'affidamento) ciò comporterebbe, sulla base delle prescrizioni di cui si chiede la modifica, uno slittamento dell'avvio di FASE 2 della coltivazione della discarica con la conseguente sospensione (o comunque drastica riduzione) dei conferimenti a far data dal novembre 2021 (data in cui si stima, sulla base delle previsioni di conferimento attuali, di avviare i conferimenti di FASE 2).".*
Ritenendo il ritardo non dovuto a inerzia della società, propone la seguente modifica della prescrizione VIA n.14:
"14. *Entro 9 mesi dall'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto.*"
e la seguente modifica della prescrizione VIA n. 42:
"42. *Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n. 3 serbatoi da 200 m3/cadauno e la stessa sarà conclusa entro 9 mesi dall'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica"*

Il Settore VIA informa poi dei contributi istruttori pervenuti di seguito riportati e procede a darne lettura:

l'**Azienda ASL Toscana Nord Ovest** nella nota prot. n. 0275846 del 02/07/2021 "*...dalla valutazione della relazione tecnica presentata dal proponente, a parere di questa struttura ASL, si ritiene che l'istanza non appaia sollevare criticità di nostra pertinenza relativamente ad un possibile, significativo aggravio dell'impatto sanitario sulla popolazione connesso con la approvazione delle modifiche al provvedimento autorizzativo in vigenza."*

Il Settore Autorizzazioni rifiuti nella nota prot. n. 0311246 del 29/07/2021 esprime *"1) parere favorevole alla richiesta di proroga inoltrata dal gestore relativa alla modifica della prescrizione n. 14, recepita in AIA con la prescrizione n. 31 dell'allegato tecnico parte discarica della DGRT 160/2016, a condizione che il gestore mantenga idonei sistemi di contrattualizzazione per lo smaltimento con continuità presso impianti terzi di tutto il percolato prodotto, soprattutto in condizioni di criticità atmosferiche.*
2) parere contrario alla proroga dei tempi di cui alla prescrizione n. 42, recepita in AIA con la prescrizione n. 30, in quanto il procedimento di modifica non sostanziale, che ha subito i ritardi segnalati dal gestore a giustificazione della richiesta di proroga, necessari comunque alla verifica del recepimento delle prescrizioni impartite dal dipartimento ARPAT di Livorno, riguardava l'impianto di trattamento del percolato e non la sezione di accumulo e quindi, nell'evidenziare che non si rilevano motivazioni che giustifichino ritardi nell'ampliamento della volumetria del parco serbatoi, si ribadisce la necessità che la

discarica disponga di adeguate volumetrie di accumulo esterne al corpo della discarica";

Il **Settore Programmazione e Viabilità** prot. n. 0267723 del 28/06/2021 "*Vista la nota di codesto Settore richiamata in oggetto, dalla localizzazione delle opere in questione in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza. Tuttavia si ricorda che nella fase dei lavori, nel caso di particolari esigenze di trasporto, potrebbero rendersi necessarie opportune comunicazioni preventive all'ente gestore della SR 206. Si ricorda altresì che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia anche al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di competenza*" e del successivo prot. 0340146 del 31/08/2021 di conferma del precedente.

ARPAT nella nota prot. n. 0361352 del 17/09/2021 riporta dopo le premesse: *" Ciò detto ad oggi si esprime quanto segue :*

REALIZZAZIONE IMPIANTO PERCOLATO

In merito alla motivazione dei ritardi descritti il percorso dell'iter amministrativo va valutato nel suo complesso; allo scopo si evidenzia che il Gestore ha avuto necessità di oltre 4 mesi per rispondere al primo contributo istruttorio di ARPAT. In ogni caso è opportuno ribadire in questa sede che le successive richieste di chiarimenti emergevano non tanto dalla necessità di mera integrazione documentale dell'Agenzia, bensì dal contesto delle gravi criticità gestionali emerse a seguito della gestione condotta dalla Società emersa a partire dalla data del 07/08/2020 riscontrata dalla GdF in collaborazione con questo Dipartimento e i successivi eventi accaduti nonché i primi esiti delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Firenze con il procedimento penale aperto a carico della Scapigliato. Allo scopo si richiama quanto segue:

• Comunicazione agli atti ARPAT prot. n. 16392 del 04/03/2021 in cui si specifica che ulteriori accertamenti compiuti da questo Dipartimento sia di iniziativa che in ambito del procedimento penale (Procura della Repubblica di Firenze i cui esiti sono stati comunicati al Settore Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana con relazione di sintesi del 29/04/2021 prot.32520) rilevavano che l'attuale gestione del percolato evidenziava una serie di criticità relative alla efficacia del sistema di estrazione del percolato e alla poca attendibilità del sistema di contabilizzazione del medesimo; si riteneva quindi di non poter avallare i dati previsionali di produzione forniti dal gestore ne i dati relativi alle quantità dei rifiuti prodotti dal trattamento

forniti con la documentazione relativa alla istanza di modifica non sostanziale di AIA per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento del percolato.

• la comunicazione agli atti ARPAT prot. 34621 del 06/05/2021, in cui questa Agenzia prende atto della nota della settore Autorizzazione rifiuti della Regione Toscana con cui comunica che "la potenzialità progettata dell'impianto risulta conforme alla prescrizione di AIA n. 31 di AIA laddove si prescrive che "...il nuovo impianto di trattamento del percolato dovrà essere realizzato prima dell'avvio dei conferimenti nella FASE 2 e dovrà garantire almeno il trattamento del 50% del percolato prodotto, stimato su base annua, nelle condizioni più cautelative;..."

• Comunicazione del Settore Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana agli atti ARPAT prot.n. 45459 del 11/06/2021 in cui l' Autorità Competente richiamata la propria nota prot. 22942 del 02/07/2020 (in atti ARPAT prot.44190 stessa data) dove comunica al gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29- nonies del Dlgs. 152/2006 e smi, la valutazione di non sostanzialità relativamente alla modifica progettata per la realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica, conformemente a quanto prescritto nell'AIA in vigore (rif. Prescrizione VIA n.24 pag.112 All.to 1 DGRTn.160 11.02.19 e Prescrizione n.31 pag. 46 Par. C9 – dell'All.to Tecnico PARTE DISCARICA All.to 2 DGRTn.160 11.02.19); comunica inoltre che, "come riportato nella succitata nota della scrivente Autorità Competente, codesto gestore può procedere all'avvio dei relativi lavori."

Considerato il D.lgs 36/03 All.1 punto 2.3 che recita:" Per quanto riguarda il percolato prodotto deve essere preferibilmente trattato in loco, ma qualora impedimenti tecniche impediscono o non rendono ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad impianto terzo."

Si prende atto che:

1. Il Settore Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana agli atti ARPAT rif. prot. n. 64073 del 20/08/2021) esprime :" Parere favorevole alla richiesta di proroga di cui alla prescrizione 14 recepita in AIA con prescrizione 31 DGRT 160/19 ," a condizione che il gestore mantenga idonei sistemi di contrattualizzazione per lo smaltimento con continuità presso impianti terzi di tutto il percolato prodotto, soprattutto in

condizioni di criticità atmosferiche";
2. L'Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione ritiene che : " l'istanza non appaia sollevare criticità di nostra pertinenza relativamente ad un possibile, significativo aggravio dell'impatto sanitario sulla popolazione connesso con la approvazione delle modifiche al provvedimento autorizzativo in vigenza."(in atti ARPAT prot.n.64073 del 20/08/2021);
Questo Dipartimento esprime nulla osta all'accoglimento della istanza, non avendo da aggiungere valutazioni sull'impatto ambientale a quelle già proposte in sede autorizzativa, auspicando tuttavia che la realizzazione dell'impianto di trattamento avvenga quanto prima tecnicamente possibile e comunque non oltre i tempi richiesti .

AMPLIAMENTO PARCO SERBATOI

Si prende atto:
• del parere contrario espresso dal Settore Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana" alla proroga dei tempi di cui alla prescrizione n. 42, recepita in AIA con la prescrizione n.30, DGRT 160/19 in quanto " non si rilevano motivazioni che giustifichino ritardi nell'ampliamento della volumetria del parco serbatoi , si ribadisce la necessità che la discarica disponga di adeguate volumetrie di accumulo esterne al corpo della discarica.
Questo Dipartimento condivide la posizione di non accogliere la richiesta di proroga, ritenendo inoltre opportuno in riferimento al D.lgs 36 /03 ribadire la necessità che il proponente ottemperi e dia evidenza di quanto previsto dalla normativa in particolare in riferimento a :
• All.1 punto 2.2 " Protezione delle matrici ambientali" in cui, tra i requisiti tecnici previsti al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, prevede l'esistenza dell' impianto di raccolta e gestione del percolato e di garantire il controllo dell'integrità ed efficienza del sistema di raccolta;
• All.1 punto p 2.3 il sistema di raccolta deve essere progettato e gestito in modo da:
1. minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica
2. prevenire intasamenti e/o occlusioni a tal fine tra i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale sintetico e/o naturale, con funzione filtrante, di conducibilità idraulica e porosità inferiori a quella del letto drenante
3. resistere all'attacco chimico dell'ambiente discarica
4. sopportate carichi previsti
5. garantire ispezionabilità del sistema
Infine al fine della massima trasparenza e per facilitare i controlli di competenza di questa Agenzia si evidenzia alla CDS la necessità, a conclusione della valutazione dell'istanza, di indicare con atto formale di modifica AIA la variazione della prescrizioni e quant'altro ritenuto opportuno disporre a Scapigliato srl."

Viene lasciata la parola ai presenti.

L'avv. Balestrieri precisa che i riferimenti di ARPAT ai procedimenti giudiziari in corso, da intendersi contestati, non attengono al presente procedimento né a quello di modifica dell'impianto di trattamento del percolato. Prendendo atto della sostanziale condivisione della proroga della realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato rispetto all'avvio di FASE 2, evidenzia tuttavia le criticità connesse alla ipotesi di mancata concessione della proroga rispetto alla realizzazione dei serbatoi, progettati sin qui - come peraltro evidenziato nelle istanze presentate - come presidio unitario rispetto all'impianto di trattamento. Evidenzia, in ultimo, che i riferimenti ai ritardi del procedimento evidenziati nei documenti supportavano l'istanza di proroga in quanto, in mancanza di autorizzazione, non risultava possibile dare corso alle procedure di affidamento per la realizzazione degli impianti.

L'Ing. Giovannetti, in relazione all'indipendenza tra i serbatoi e l'impianto di trattamento precisa che il progetto di richiesta di modifica AIA di cui all'art. 29 nonies ha sempre contenuto i serbatoi. Ritiene tuttavia che sia possibile anticiparne la realizzazione con qualche intervento integrativo del progetto.

L'Ing. Spadi chiede un chiarimento sui tempi tecnici di realizzazione dell'impianto e un chiarimento sui serbatoi da realizzare, se relativi ai 3 di progetto e ai tre riferiti alla prescrizione 42.

L'Ing. Soncini chiarisce che serbatoi e l'impianto di trattamento del percolato costituiscono un unico impianto. Il cronoprogramma del progetto prevede che all'ottavo mese dalla consegna dei lavori, vengano

installati i 7 serbatoi in oggetto. Informa di aver già preso contatti con l'appaltatore il quale è disponibile a modificare il cronoprogramma, anticipando la realizzazione dei serbatoi addizionali. E' prevista la consegna dell'area all'appaltatore nei prossimi giorni. Esprime altresì la problematica degli approvvigionamenti necessari. Indica come necessari 4 mesi per l'approvvigionamento e 1 per l'installazione. Vanno inoltre considerati i tempi necessari per la pratica al Genio Civile.

Lazzarini rileva che l'autorizzazione vigente prescriveva l'attivazione di una procedura di modifica non sostanziale esclusivamente per la sezione di trattamento del percolato e non per la sezione relativa ai serbatoi di accumulo. Quindi le motivazioni addotte per i ritardi non possono essere estese all'installazione dei serbatoi destinati al completamento dei volumi di accumulo del percolato. La scelta di progettazione unitaria dei due interventi è frutto di una decisione autonoma del proponente, in quanto a far data dal rilascio della nuova AIA di cui alla DGRT 160/2019 l'intervento di ampliamento del parco serbatoi avrebbe potuto essere realizzato, in quanto già contemplato dal progetto approvato con la medesima autorizzazione. Pertanto, al fine di poter valutare da parte di questo settore autorizzante la possibilità di prorogare i tempi relativi alla prescrizione n. 42 della pronuncia di VIA, recepita in AIA con la prescrizione n. 30, il proponente dovrà fornire specifiche motivazioni, supportate dai necessari dati tecnici e gestionali, che motivino in maniera specifica i ritardi nell'installazione dei serbatoi aggiuntivi.

I presenti per il settore VIA riportano l'attenzione sul fatto che le prescrizioni di VIA sono state inserite al fine del rilascio della compatibilità ambientale dopo analisi e valutazioni condotte del procedimento coordinato di VIA e AIA conclusosi nel 2019 con la DGRT 160/2019. La modifica di una prescrizione di VIA è pertanto una questione molto delicata e, come dice la norma, art. 56 della L.R.10/2010, deve essere subordinata all'accertamento della perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto. Invitano pertanto il proponente a porre attenzione ai maggiori impatti prodotti dalla modifica della prescrizione e in particolare agli impatti prodotti nella fase transitoria e a proporre le necessarie misure di mitigazione da mettere in atto. Invita inoltre a valutare con attenzione il periodo di proroga richiesto ad oggi indicato in 9 mesi, per la realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato, proprio in virtù della delicatezza del procedimento in corso che si conclude con una delibera di giunta e che mal si concilia con eventuali modifiche successive e ripetute.

L'Avv. Balestrieri manifesta la disponibilità a fornire tutte le evidenze tecniche a supporto della richiesta avanzata.

L'Ing. Giovannetti ritiene di poter inviare la documentazione di chiarimento entro il 10 ottobre p.v. ;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

DECIDE

di sospendere i lavori della Conferenza, aggiornandoli ad una nuova riunione da convocare a cura del Settore VIA procedente, successivamente al deposito della documentazione di chiarimento da parte del Proponente

Del presente verbale viene data lettura da parte del settore VIA ai presenti che lo confermano e viene inviato via email per l'acquisizione della firma digitale.

La presente riunione di Conferenza si chiude alle ore 11:45.

I Partecipanti	***Firma***
Lucia Lazzarini	*Firmato digitalmente*
Roberto Bertani	*Firmato digitalmente*

La Presidente
Carla Chiodini
Firmato digitalmente

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore VIA – VAS

CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 18/01/2022

L.R. 10/2010 art. 56. Istanza di modifica della prescrizione VIA n. 14 a pag. 100 e 42 a pag. 104 dell'Allegato 1 del provvedimento conclusivo del procedimento coordinato VIA-AIA relativo al Progetto di Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)--Proponente: Scapigliato SpA -

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,* modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il Dlgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017;
- la L.R. n.10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;
- la Legge n. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- la Legge n. 40/2009- *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";*

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Richiamato integralmente
il verbale della prima riunione del 20/09/2021 che in conclusione riporta la decisione "*di sospendere i lavori della Conferenza, aggiornandoli ad una nuova riunione da convocare a cura del Settore VIA procedente, successivamente al deposito della documentazione di chiarimento da parte del Proponente"*

Dato atto che successivamente alla sopra richiamata riunione del 20/09/2021:
il Settore VIA con nota 0383260 del 04/10/2021 ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 20/09/2021;

il Settore VIA con nota 0408020 del 20/10/2021 ha richiesto contributi tecnici istruttori in relazione alla documentazione di chiarimento pervenuta da Scapigliato s.r.l. il 06/10/2021 (ns prot. n. 0386820) a quanto convenuto durante la prima riunione di CDS del 20/09/2021;

il Settore VIA con nota 0452771 del 22/11/2021 ha trasmesso al Proponente i seguenti contributi pervenuti Settore programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale (prot. 18054 del 27/10/2021), Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot. 425469 del 02/11/2021) e ARPAT (prot. 0444726 del 16/11/2021);
il Proponente con nota 0463509 del 30/11/2021 deposita ulteriore documentazione integrativa;

il Settore VIA con nota 0475126 del 07/12/2021 ha richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio in relazione agli aspetti di competenza con particolare riferimento alle integrazioni/chiarimenti depositati in data 30/11/2021, al fine di verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, nonché la perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto (comma 2 art. 56 della L.R.10/2010), con la medesima nota al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di modifica di prescrizione, ha convocato la seconda riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria nella modalità della videoconferenza per il giorno 18/01/2022;, invitando i seguenti soggetti alla partecipazione: Scapigliato S.r.l., Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, ARPAT - Dipartimento di Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest (ex USL 6),- Dipartimento della Prevenzione,, Settore "Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti", Settore "Logistica e Cave" e Settore "Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale";

la Società con nota prot n. 2916 del 21/12/2021 acquisita al prot. Reg. n. 0500762 del 27/12/2021, comunica che le volumetrie dell'attuale lotto di conferimento sono in fase di esaurimento e, non potendo attivare in continuità i conferimenti nel nuovo lotto in ampliamento, sarà sospesa l'attività della discarica a partire dal 01/01/2022

Il Settore VIA con nota 0003395 del 05/01/2022 ha dato seguito all'istanza di accesso ai contributi istruttori avanzata dal Proponente (prot. 0002250 del 04/01/2022)

in esito alla suddetta richiesta sono pervenuti i seguenti contributi istruttori,
- Azienda ASL Toscana Nord Ovest , prot 0504954 del 30/12/2021;
- ARPAT prot. 0505042 del 30/12/2021;
- Settore Autorizzazioni Rifiuti prot. 0506367 del 31/12/2021;
- Settore logistica e Cave 0496521 del 22/12/2021;
- Settore Program. Grandi Strutture di Trasporto e Viabilità Regionale prot. 0492464 del 20/12/2021;

Con nota Prot. 0014972 del 17/01/2022 Scapigliato ha depositato ulteriore documentazione integrativa, quale riscontro ai contributi ricevuti a seguito di accesso agli atti.

DATO ATTO che

l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data **18.01.2021** sulla piattaforma spaces.avayacloud (link https://spaces.avayacloud.com/spaces/6167d330919a73290314829c), è stata aperta alle ore 10.00 e sono state verificate le presenze, e deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore "Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti"	Sandro Garro	Responsabile
ARPAT	Lucia Rocchi	Responsabile
Comune di Rosignano Marittimo	Susanna Berti	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza del proponente l'Ing. Matteo Giovannetti procuratore dell'Azienda e responsabile area gestione impianti, l'Ing. Stefano Soncini e la Dott. ssa Dunia Del Seppia, accompagnati dal consulente Avv. Attilio Balestrieri.

Sono altresì presenti i funzionari regionali: Anna Maria De Bernardinis e Silvia Spadi del Settore VIA, Lucia Lazzarini, Marina Cervelli, Paola Peccianti e Antonella Rosaria Palombi del Settore Autorizzazioni Rifiuti.

Per il Comune di Rosignano Marittimo: Ing. Monica Ceccanti e Dott. Leonardo Garro

I presenti per il Settore VIA dopo aver aperto la seduta, richiamano brevemente l'inquadramento e le caratteristiche del procedimento relativo alla richiesta avanzata dal proponente ai sensi dell'art. 56 della L.R.10/2010 di modifica delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla DGRT 160/19, al punto 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO *"Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni*

Rifiuti)" e al punto 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO è riportato "*Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)"*

Ricordano che l'istruttoria è volta a verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, nonché la perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto (comma 2 art. 56 della L.R.10/2010);

Il Settore VIA richiama le considerazioni di cui a pag 65 e 66 del all'Allegato 1 alla Dgrt. 160/2019 da cui si evincono le motivazioni che hanno portato all'inserimento delle due prescrizioni richiamate:

Alla luce delle considerazioni sopra riportate la Conferenza di Servizi ha formulato specifiche prescrizioni al riguardo. In particolare le citate prescrizioni n.14 e n. 42 prescrivono la realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato nonché l'installazione degli ulteriori serbatoi di stoccaggio del percolato prima dell'avvio dell'esercizio della fase due, ciò in considerazione del fatto che la coltivazione della fase due determinerà l'aumento del percolato prodotto fino alla massima produzione prevista:

- 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO *"Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)";*

- 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO è riportato "*Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)"*

I presenti per il Settore VIA ricordano che nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 20/09/2021 sono emersi:
- la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di modifica della prescrizione n. 14, subordinatamente all'introduzione di prescrizioni aggiuntive quali la garanzia da parte del gestore dello smaltimento con continuità presso impianti terzi di tutto il percolato tramite idonei sistemi di contrattualizzazione, soprattutto in condizioni di criticità atmosferiche.
- il parere contrario di ARPAT e Settore Autorizzazioni rifiuti alla modifica della prescrizione proroga dei tempi di cui alla prescrizione n. 42, non rilevando motivazioni che giustifichino ritardi nell'ampliamento della volumetria del parco serbatoi e la conseguente richiesta di fornire specifiche motivazioni, supportate dai necessari dati tecnici e gestionali, a giustificazione dei ritardi nell'installazione dei serbatoi aggiuntivi.
In conclusione quindi la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di richiedere i suddetti chiarimenti al Proponente.

La documentazione integrativa a tal fine depositata dalla Società in data 06/10/2021 consisteva in un approfondimento tecnico in merito alle motivazioni circa l'adeguatezza dei 9 serbatoi attualmente presenti presso il polo impiantistico anche nel periodo transitorio di 9 mesi per cui è stata richiesta la modifica della prescrizione 42 e un ALLEGATO 1 contenente "Simulazione produzione massima percolato stima volumetrie accumulo necessarie".

Alla luce delle osservazioni contenute nei contributi tecnici rimessi da ARPAT e Settore Autorizzazioni Rifiuti suddetta documentazione, la Società con nota del 30/11/2021 ha depositato ulteriore documentazione integrativa, recante alcuni approfondimenti sulla verifica delle condizioni impiegate nel modello di calcolo dell'evento meteorico intenso impiegato per la stima della produzione del percolato. Nella documentazione sono riportate le risposte alle osservazioni avanzate dagli Enti sulla capacità del servizio di ritiro del percolato.
Alla documentazione sono allegati i seguenti elaborati:
Allegato 1: rilievo aggiornato riportante la distinzione delle aree dotate delle coperture indicate nel modello la loro evoluzione tra lo Stato Attuale e lo Stato Finale nel tempo interessato dalla proroga richiesta.
Allegato 2: il diagramma GANNT, contenente gli interventi previsti di attivazione dei nuovi lotti di coltivazione e di realizzazione degli interventi di copertura della discarica.
Allegato 3: Piano di Coltivazione dei Moduli 2-3 dell'ampliamento di FASE 2.

In ultimo con nota Prot. 0014972 del 17/01/2022 è pervenuta la documentazione depositata da Scapigliato contenente ulteriore documentazione integrativa, quale riscontro ai contributi ricevuti a seguito di accesso agli atti.
La documentazione riporta in
Allegato 1: il cronoprogramma degli interventi previsti relativi all'impermeabilizzazione di FASE 1 ed all'ipotesi di attivazione dei conferimenti di FASE 2 decorrente dall'inizio febbraio 2022.
Allegato 2: la planimetria stato finale del capping provvisorio, contenente l'evidenza delle diverse tipologie di copertura provvisoria e del sistema di regimazione delle acque meteoriche dilavanti in corso di realizzazione.
Allegato 3 - Piano di Coltivazione FASE 2 Moduli 2-3 rev. gen.22, documento necessario per la richiesta di nulla osta all'esercizio della Fase 2.

I presenti per il Settore VIA procedono quindi ad informare dei contributi istruttori pervenuti e di seguito riportati.

Il **Settore Programmazione e Viabilità** prot. n. 0492464 del 20/12/2021 "*Vista la nota di codesto Settore richiamata in oggetto, dalla localizzazione delle opere in questione in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, si conferma quanto indicato con nostra precedente nota protocollo n. 0267723 del 28/06/2021 di cui si allega copia.*
Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie"

Il **Settore Logistica e Cave** prot. n 0496521 del 22/12/2021 *"In riferimento alla documentazione inviata dal proponente, acquisita con prot. 463509 del 30/11/2021, e in risposta alla Vs richiesta di partecipazione alla conferenza in oggetto, ricevuta con prot. 475126 del 7/10/2021, si evidenzia che l'impianto in oggetto, denominato Lo Scapigliato, ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo, risulta ricadere in area priva di interferenze con le previsioni inerenti le attività estrattive di cava di competenza di questo settore"*

L'**Azienda ASL Toscana Nord Ovest** prot. n. 0504954 del 30/12/2021 *"in relazione alla Vs. richiesta – pari oggetto – del 7 dicembre u.s., in base alla valutazione della documentazione integrativa presentata dal proponente, a parere di questa struttura ASL, si ritiene che le informazioni prodotte non determinino le condizioni per le quali sia possibile modificare i contributi di nostra pertinenza già espressi nei precedenti pronunciamenti."*

Viene quindi lasciata la parola ai presenti per il Settore Autorizzazioni rifiuti ed ARPAT per l'illustrazione dei contributi tecnici inviati.

I presenti per il **Settore Autorizzazioni rifiuti** procedono ad illustrare i contenuti dei contributi inviati e di seguito in sintesi riportati;

nella nota prot 0425469 del 02/11/2021 rileva "*Con riferimento alla richiesta di contributo in oggetto, si riportano di seguito le valutazioni richieste sulle integrazioni trasmesse da codesto Settore con nota prot. 0408020 del 20.10.2021, per gli aspetti di competenza:*
***Motivazioni**: rispetto alle motivazioni riportate nella nota del proponente si osserva quanto segue, in relazione ai rispettivi punti:*
punto 1)
• il progetto definitivo dell'impianto di trattamento del percolato denominato "Allegato 1 – Relazione Tecnica realizzazione nuovo impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica" è stato trasmesso in allegato alla comunicazione di modifiche ai sensi dell'art. 29-nonies del dlgs 152/2006 e smi, presentata con nota Prot. 781/20/U avente ad oggetto: "Delibera della Giunta Regionale Toscana n.160 del 11.02.19 Procedimento coordinato VIA-AIA –Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Comunicazione di Modifica Non

Sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica – Attivazione temporanea trasferenza per Rifiuti Urbani Indifferenziati cod. EER 200301 per Revamping sezione di selezione del RSU – Richiesta deroghe su alcuni codici EER autorizzati per parametri DOC e Metalli in discarica", acquisita al protocollo regionale n.0122627 del 31.3.2020;

• la succitata comunicazione nella descrizione delle modifiche proposte riportava:

"1. La realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica conformemente a quanto prescritto nell'AIA in vigore (rif. Prescrizione VIA n.24 pag.112 All.to 1 DGRT n.160 11.02.19 e Prescrizione n.31 pag. 46 Par. C9 – dell'All.to Tecnico PARTE DISCARICA All.to 2 DGRT n.160 11.02.19) - Vedi Allegati 1 e 2 e i relativi n.3 Sub-allegati nell'ambito dei quali sono anche dettagliati i nuovi serbatoi di stoccaggio del percolato;"

• la prescrizione di VIA n. 24 e la prescrizione di AIA n. 31 a cui faceva riferimento la comunicazione riguardavano esclusivamente il nuovo impianto di trattamento del percolato;

pertanto si rigetta quanto asserito dal proponente e si ribadisce, come già chiarito nel corso della prima riunione della CdS, che il progetto e la relativa istanza si riferivano esclusivamente all'impianto di trattamento del percolato e, anche se negli elaborati di progetto erano state riportate le strutture di accumulo del percolato sia esistenti che da realizzare, tali opere risultavano già autorizzate con l'AIA rilasciata con la DGRT 160/2019 anche per la parte in ampliamento e non avendo il gestore segnalato né modifiche né criticità connesse alla realizzazione di tali strutture, rispetto al progetto approvato, questa AC non aveva motivi ed elementi per rivalutare tale sezione impiantistica e avanzare osservazioni al proponente;

punto 2)

al paragrafo C3.5.3 - DRENAGGIO, ESTRAZIONE E RACCOLTA DEL PERCOLATO dell'allegato 2 alla DGRT 160/2016, per quanto riguarda il sistema di accumulo del percolato, fase di progetto, è riportato che: "Attualmente la sezione di accumulo, che ospita 9 serbatoi per un totale di 1800 m3, e già predisposta per l'installazione di ulteriori 3 serbatoi da 200 m3 ognuno che porteranno la capacita ricettiva a 2400 m3. Il progetto prevede l'ampliamento del bacino di contenimento al fine di installare ulteriori tre serbatoi da 200 m3 e un quarto 1 opzionale, completando la configurazione a 3.000 m3".

L'attuale sezione di accumulo risultava già predisposta per l'installazione di ulteriori 3 serbatoi e inoltre, dalla planimetria riportata in allegato 1.1 all'allegato 1, non erano segnalate le interferenze al quale il proponente si riferisce genericamente nella nota integrativa trasmessa; dalle tavole grafiche inoltre l'ampliamento della platea per l'installazione degli ulteriori serbatoi risulta previsto su un'area posta su un lato diverso rispetto a quello dove sarà realizzato l'impianto di trattamento, senza evidenti interferenze che peraltro il gestore non aveva mai segnalato fino a ora;

punto 3)

l'unicità dell'appalto è stata una scelta del gestore, rispetto alla quale questa AC non era tenuta a pronunciarsi e rispetto alla quale non era fino a ora informata;

punto 4)

le interconnessioni richiamate tra le opere elettromeccaniche delle due sezioni impiantistiche sono troppo generiche e non circostanziate per poter effettuare una valutazione e comunque non appare plausibile che il gestore non potesse adottare soluzioni tecniche transitorie; anche in questo caso il gestore non ha mai segnalato interferenze prima d'ora;

Allegato 1 - Integrazioni stima percolato/dimensionamento sezione accumulo

Rispetto alle valutazioni del proponente riportate nel documento in allegato alla nota, fatto salvo il contributo istruttorio di ARPAT, si segnala quanto segue:

rispetto a quanto riportato nella relazione: "l'estensione del fronte attivo di coltivazione, come prescritto dalla DGRT n.160 11.02.19, risulta di norma non superiore a 3.000 m2, superficie quindi inferiore a quella di 6.000 m2 considerata nello sviluppo numerico dell'ottobre 2018" si evidenzia che la prescrizione n. 49 dell'AIA riporta che: "la superficie del sub lotto in coltivazione, eccedente i 3000 m2, non interessata dalla coltivazione giornaliera, deve essere dotata di copertura temporanea/gestionale da realizzare con almeno 20 cm di materiale inerte, materiali sintetici o MPS che favoriscano il contenimento delle emissioni odorigene e che costituiscano presidio contro la propagazione degli incendi;".

Pertanto il gestore, ai fini della valutazione dell'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica per la stima della produzione del percolato, deve distinguere tra le seguenti superfici non dotate di copertura definitiva:

• aree interessate dal fronte di scarico;

• aree dotate di copertura gestionale;
• aree interessate dalla copertura provvisoria le cui modalità realizzative devono essere quelle definite al paragrafo C4.7 - COPERTURA SUPERFICIALE FINALE dell'allegato tecnico all'AIA, parte discarica.
Si precisa inoltre che possono essere considerate acque meteoriche dilavanti non contaminate, esclusivamente quelle ricadenti su superfici della discarica dotate di copertura provvisoria/definitiva, come indicato nella tab. 7 del succitato allegato tecnico AIA e che pertanto le acque ricadenti sulle aree dotate di copertura gestionale devono essere gestite come percolato.
Quindi il gestore deve ripetere la stima della produzione di percolato distinguendo le superfici in relazione alle seguenti tipologie di coperture:
a) fronte in coltivazione giornaliera (100%);
b) superfici con copertura temporanea/gestionale (100%);
c) superfici con copertura provvisoria (25%);
d) superfici con copertura definitiva (10%).
Per l'individuazione delle aree di cui ai punti c) e d) si deve fare riferimento alle modalità di copertura definite nell'AIA sulla base del progetto approvato.
Il calcolo delle superfici dovrà essere accompagnato da:
• un rilievo aggiornato dello stato attuale che riporti la distinzione delle aree dotate delle coperture indicate dai precedenti punti da 1 a 4 e dell'evoluzione delle stesse prevista nel periodo di tempo interessato dalla proroga richiesta, che tenga conto di quanto riportato alla prescrizione AIA n. 68;
• un diagramma GANNT degli interventi previsti di attivazione di nuovi lotti di coltivazione di fase 2 e di realizzazione degli interventi di copertura dell'intera discarica.

nella nota Prot. 0506367 del 31/12/2021 viene riportato "[...] *Osservazioni*
In merito alle integrazioni di cui alla comunicazione della Scapigliato srl prot.2676/21/U del 29/11/2021, si precisa quanto segue:
1. al secondo rigo di pag.2 della nota integrativa del 30 novembre, si richiamano non meglio specificate "attività di ingegneria necessarie alla modifica del progetto approvato"; il gestore deve chiarire a quali modifiche si riferisce; si ricorda che le modifiche al progetto approvato sono soggette, in ragione della loro consistenza, a quanto previsto dall'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e smi o a quanto previsto dall'art 143 della lr 65/2014 e smi;
2. relativamente a quanto riportato al pag. 3 "Riscontro 1.1", si precisa che:
a) i criteri richiesti e adottati in sede di autorizzazione per il dimensionamento dei sistemi di accumulo del percolato, si fondavano su principi di massima cautela ritenuti necessari in relazione ai tempi gestionali previsti (a seguito dell'approvazione del progetto di ampliamento, l'orizzonte temporale di gestione operativa della discarica, è stato prorogato per ulteriori 11 anni; dalla chiusura sono poi normativamente previsti almeno 30 anni di gestione post operativa);
b) si ritiene accoglibile, limitatamente alla richiesta di proroga in esame, la richiesta del gestore di prendere in considerazione tempi di ritorno inferiori per definire il dato di piovosità, dato che la proroga consisterà in soli 9 mesi di gestione operativa; si ritiene quindi possibile, limitatamente alle valutazioni inerenti la proroga, utilizzare i tempi di ritorno indicati dal Dlgs 36/2003 e smi per il dimensionamento delle opere di regimazione delle acque meteoriche, riportati al paragrafo 2.3 dell'allegato 1 (10 anni maggiorati del 30%) e utilizzare il dato di piovosità nelle 24 h, come previsto dalle linee guida EPA/625/R-94/008, par. 4.4.4;
c) i tempi di raggiungimento del dreno di fondo da parte delle acque meteoriche dipendono da molti fattori che variano nel tempo con la coltivazione della discarica e quindi difficilmente quantificabili e utilizzabili per il dimensionamento di strutture permanenti con funzione di presidio, come i serbatoi di accumulo; inoltre non si tiene conto del criterio di continuità temporale, in quanto la coltivazione della Fase 1 è stata realizzata sopra il corpo di discarica esistente del precedente ampliamento (moduli da 1 a 7);
d) il valore di carico idraulico pari a 0,3 m riportato al par. 2.4.2 dell'allegato 1 al Dlgs 36/2003, come novellato dal Dlgs 121/2020, non è definito quale condizione di esercizio ma solo ai fini del calcolo dell'equivalenza nel caso in cui debba essere completata la barriera geologica; è infatti improbabile che sia possibile mantenere in discarica un battente inferiore a 0,3 m per tutto il tempo della gestione, in quanto tale condizione risulta poco compatibile con i limiti di operabilità dei sistemi di estrazione del percolato; il paragrafo 2.3 dell'allegato 1, relativo al controllo delle acque e gestione del percolato, non riporta valori di battenti in fase di esercizio, ma richiede modalità gestionali finalizzate alla loro minimizzazione; peraltro dai dati forniti da codesto gestore, in risposta alla diffida di cui al decreto dirigenziale n.2237 del

15.02.2021, è sempre riscontrato un livello di percolato significativamente superiore agli 0,3 m;
3. riguardo il paragrafo "Riscontro 1.2", in merito alla possibilità di garantire il servizio di smaltimento del percolato, quanto evidenziato nel parere di ARPAT, costituisce una reale criticità, in quanto ancorché gli operatori terzi siano vincolati a contratti, possono comunque presentarsi situazioni di emergenza nel sistema depurativo, anche se il gestore non ha riscontrato emergenze negli ultimi anni.
Proprio per evitare criticità per la discarica, in fase di autorizzazione è stata richiesta una diversificata capacità di gestione del percolato, tramite i sistemi di accumulo e trattamento previsti e ancora non realizzati; in sede di sopralluogo è stata acquisita copia dell'allegato 5 al contratto relativo al servizio di trasporto e smaltimento del percolato (CIG 7444475F19), nella quale si legge che il servizio potrà essere richiesto da lunedì a sabato, fino a 6 viaggi/giorno di autocisterne da 28 mc, per un quantitativo di circa 1000 t/settimana. Il contratto è stato sottoscritto da REA Impianti srl (ora Scapigliato srl) con Waste Recigling SPA (ora Herambiente Spa) in data 19/7/2018 e valido sino al 18/07/2022;
4. riguardo il paragrafo 2 di riscontro alle integrazioni di questo settore, si precisa quanto segue:
a) nelle osservazioni relative alle motivazioni, il gestore non ha sostanzialmente risposto, limitandosi a ribadire quanto riportato nella prima comunicazione di ottobre e quindi rimane valido quanto già espresso nel precedente parere;
b) "riscontro 2.1"
Il gestore con la nota di novembre ha aggiornato le superfici delle aree di discarica, distinte secondo le modalità di copertura, sia nello stato attuale che nello stato finale, allegando il diagramma GANTT, da cui risulta che la copertura provvisoria della fase 1 sarà avviata a dicembre 2021 e sarà completata a fine maggio 2022.
Per quanto riguarda le superfici esposte della discarica riportate nella tabella di pag. 6, si evidenzia che:
Area in coltivazione: non può essere considerata di 3000 mq, in quanto:
- al punto 3 di pag. 6 della nota di Scapigliato prot.2265/21/U del 4.10.2021, si riporta che la superficie di Fase 2 approntata per la coltivazione sarà di 23.000 mq;
- dal piano di coltivazione riportato in allegato 3 alla nota prot.2676/27/U del 29.11.2021, risulta che le superfici dei moduli 1 e 2 di fase 2 saranno interessate entrambe dall'abbancamento dei rifiuti prima del raggiungimento della quota 55,00 m slm, ovvero la quota di testa dell'argine strutturale.
Pertanto secondo le modalità gestionali indicate, fino al raggiungimento della quota di pdc, tutte le acque meteoriche dovranno essere gestite come percolato, data la conformazione in fossa.
Area in copertura gestionale: risulta una discrepanza tra il dato di superficie riportato nella tabella a pag. 6 della nota del 30 novembre con il dato riportato nella tavola grafica (97.468 mq rispetto ai 119.176 mq).
Dal sopralluogo effettuato si è accertato che tutta la superficie di Fase 1 interna all'arginatura perimetrale, anche laddove non più interessata dalla coltivazione per raggiungimento delle quote di progetto, presenta solo una copertura con 20-30 cm di terreno, non sempre omogenea, tant'è che in alcune zone affiorano i rifiuti. Il gestore, ritenendo che la copertura con terreno sia in grado di drenare le acque meteoriche, fa in modo che le stesse defluiscano senza alcuna regimazione secondaria, al canale perimetrale della discarica che a sua volta le convoglia alle vasche di prima pioggia poste nella zona limitrofa ai serbatoi dei raccolta del percolato, prospiciente il versante EST,
dalle quali sono periodicamente scaricate, previa verifica analitica e comunicazione ad ARPAT.
A parere di questo settore tale tipo di copertura non è in grado di ridurre l'infiltrazione di acque meteoriche nei termini indicati dal gestore, ma è invece verosimile che una parte rilevante di tali acque si infiltrino nel corpo della discarica, contribuendo in maniera significativa alla produzione di percolato, data l'estensione delle superfici coinvolte (circa 100.000 mq, come dichiarato dallo stesso gestore). Inoltre si ritiene che con una copertura di 20-30 cm di terreno permanga un rischio di contatto tra le acque di ruscellamento e il percolato e in alcuni punti, dove le coperture sono meno omogenee, anche direttamente con i rifiuti.
Visto quanto riportato nel progetto approvato e nell'allegato tecnico AIA, parte discarica, si ritiene che possono essere considerate acque meteoriche non contaminate esclusivamente quelle ricadenti su superfici dotate di copertura provvisoria, anche di tipo gestionale, realizzata secondo le modalità illustrate dei particolari riportati nell'elaborato di progetto C.I.50. Tali coperture prevedono di accoppiare a uno strato di terreno di 0,3 m un telo in LDPE da 0,5 mm.
A pagina 7 della nota prot.2676/21/U del 29/11/2021 il proponente riporta che il rapporto tra il dato di produzione di percolato stimato e quello effettivamente smaltito dimostra un sovradimensionamento della stima di produzione, dovuta a ai coefficienti di infiltrazione imposti. A tal proposito si rileva che non è corretto assumere che il dato del percolato smaltito corrisponda a quello effettivamente prodotto a seguito delle precipitazioni e accumulatosi in discarica, a meno che il gestore sia in grado di dimostrare che la

discarica sia completamente drenata. Infatti la quantità del percolato smaltito dipende esclusivamente dalla funzionalità del sistema di drenaggio ed estrazione e dalla capacità di allontanamento. Il quantitativo di percolato estratto e smaltito corrisponde con maggiore certezza a
quello prodotto, solo qualora il battente nel corpo della discarica è mantenuto al minimo, cosa che allo stato attuale, non è verificata. La stima effettuata sulla base dei coefficienti di infiltrazione, tenuto conto dell'evapotraspirazione, risulta inoltre allineata con i dati di progetto stimati dal modello Help (vedi tabella 27 della relazione di progetto). In ogni caso tali considerazioni attengono al bilancio idrico e non al dimensionamento dei sistemi di accumulo.
Per quanto riguarda le successive argomentazioni del proponente, anche ammettendo che alcune tipologie di rifiuti possano mostrare una certa capacità di campo, questa sarebbe comunque limitata ai rifiuti di recente conferimento, dopodiché dovrebbe potersi considerare esaurita. Nel caso in esame, la maggior parte dei rifiuti costituenti l'ammasso presente nei lotti sottostanti la Fase 1, in coltivazione da quasi 20 anni, dovrebbe aver praticamente esaurito la capacità di campo, o mantenerla comunque in modo residuale (tutto ciò puramente a livello sempre teorico, come del resto quanto riportato dal proponente, in quanto non sono state fornite prove sperimentali per attestare quanto dichiarato).
Appare inoltre plausibile ritenere, sempre a livello teorico, che sia presente una componente di acqua meteorica che si sottrae alla tensione matriciale, il cui tempo di attraversamento è assimilabile a quello di acque gravifiche di percolazione, libere di circolare nei rifiuti. Inoltre, laddove si trovano opere di drenaggio che si trovano esposte alla superficie, esse convogliano rapidamente le acque di percolazione ai sistemi si estrazione. Ciò vale in particolare per la Fase 2, al cui avvio tutte le acque meteoriche ricadenti sul lotto saranno immediatamente corrivate ai serbatoi. Inoltre, anche
ammettendo che il corpo della discarica del primo ampliamento, sulla cui superficie è stata realizzata in sopralzo la Fase I, possa fungere da elemento di laminazione rispetto alla ricarica dei serbatoi e che ci possa essere un tempo di corrivazione tra l'evento meteorico e il riempimento dei serbatoi di accumulo, si deve comunque tener conto della continuità temporale della coltivazione.
Inoltre non si concorda con il proponente laddove ritiene che la produzione di percolato sia svincolata dagli eventi pluviometrici. La produzione di percolato si ritiene svincolata dalla pluviomentria solo nei casi in cui la superficie della discarica sia dotata di una significativa copertura in grado di limitare in maniera considerevole l'infiltrazione, altrimenti ne segue l'andamento. Il proponente, a supporto delle proprie considerazioni, utilizza sempre l'andamento dei quantitativi di percolato smaltito, che come già detto, se la discarica non è completamente drenata, non possono essere assunti, con assoluta certezza, come rappresentativi dell'effettiva produzione di percolato;
5. nell'allegato 3 pagg 15 e 16 è data corretta rappresentazione di come deve essere realizzata la copertura provvisoria, dal gestore denominata temporanea, delle porzioni a ridotta pendenza e in sponda. Si segnala un refuso circa la struttura della copertura provvisoria, descritta ai punti 1 e 2 di pag 14 con quanto illustrato nella figure 6, in quanto nell'elenco numerato non è indicata la geomembrana in LDPE da 0,5 mm;
6. visto quanto osservato ai punti precedenti, non si ritiene di poter superare l'effettuazione di calcoli per la verifica che la capacità di accumulo attualmente installata; tuttavia, come sopra accennato, si ritiene possibile, limitatamente al periodo di proroga richiesto, adottare criteri meno gravosi di quelli assunti in sede di autorizzazione, ancorché sufficientemente cautelativi. Pertanto il gestore potrà effettuare i calcoli sotto le seguenti condizioni:
• stazione di riferimento: S. Luce (PI);
• tempo di ritorno 10 anni+30% (come da Dlgs 36/2003 e smi);
• durata piogge 24 h (come da linea guida EPA/625/R-94/008, par. 4.4.4).
Il gestore dovrà in ogni caso rivedere il piano di coltivazione della Fase 2, al fine di limitare le superfici interessate dalla presenza di rifiuti che originano percolato a un areale compatibile con i sistemi di accumulo installati; infatti la superficie dei moduli 1 e 2, nel caso fosse completamente utilizzata, come riportato nel piano di coltivazione attuale, produrrebbe già da sé (utilizzando i criteri sopra esposti) un quantitativo di percolato superiore alla capacità di stoccaggio installata (senza contare il percolato prodotto dal resto della discarica, che confluisce agli stessi sistemi di accumulo).
in conclusione riporta
"*Conclusioni*
Sulla base delle motivazioni riportate nelle osservazioni che precedono, la richiesta del gestore di proroga dei tempi di ampliamento delle volumetrie dei serbatoi di accumulo del percolato, può essere accolta esclusivamente sotto le seguenti ***condizioni***:

• sia massimizzata l'estrazione del percolato e operata una puntuale regimazione delle acque meteoriche al fine di ridurre al minimo l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo dei rifiuti;
• siano realizzate tutte le coperture, provvisorie e definitive, delle superfici della discarica non interessate dallo scarico attivo, secondo le modalità definite nell'autorizzazione vigente;
Pertanto si ritiene che la proroga richiesta possa essere concessa esclusivamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. *prima dell'avvio del conferimento di rifiuti nei moduli di Fase 2, il gestore dovrà realizzare l'impermeabilizzazione di tutta la superficie di Fase 1, tramite la messa in opera di una copertura anche di tipo provvisorio, in modo da poter ridurre/eliminare l'infiltrazione di acque meteoriche e di conseguenza ridurre il quantitativo di percolato prodotto; a tal fine le modalità di realizzazione della copertura devono essere come minimo quelle riportate nel progetto autorizzato, che prevedono l'accoppiamento di terreno di spessore pari a 0,3 m con un telo in LDPE da 0,5 mm posato con modalità tali da garantirne la continuità e lo zavorraggio; la copertura dovrà essere seguita dalla realizzazione di adeguate opere secondarie, anche provvisorie, di regimazione delle acque meteoriche dilavanti al canale perimetrale, evitandone la dispersione incontrollata sui fianchi della discarica, al fine di evitare fenomeni erosivi delle coperture in terra esistenti sui fianchi della discarica;*
2. *il gestore dovrà modificare il piano di coltivazione di Fase 2, in modo da portare rapidamente a quota del pdc le superfici interessate dai rifiuti, così da poter realizzare la copertura provvisoria di cui al precedente punto 1 e di conseguenza regimare le acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di lotti già coltivati, all'esterno del corpo della discarica evitandone il contatto con i rifiuti e il percolato; il piano di coltivazione dovrà tenere conto della capacità di accumulo residua dei serbatoi, che fungono da accumulo per tutti i corpi di discarica presenti nel sito;*
3. *il gestore dovrà massimizzare lo smaltimento giornaliero del percolato presso terzi, garantendo lo svuotamento in continuo dei serbatoi di accumulo. A tal fine il gestore dovrà:*
- prorogare la validità del contratto esistente fino a coprire il periodo di proroga;
- utilizzare al massimo la possibilità di conferimento contrattualizzata, pari a 1000 mc/settimana;
La verifica dell'adempimento delle succitate prescrizioni dovrà essere documentata nella richiesta di nulla osta di esercizio della Fase 2. Nel caso in cui si rendesse necessario garantire la continuità dell'esercizio della discarica, il completamento della copertura delle superfici in coltivazione della Fase 1, potrà avvenire entro i 15 gg successivi dall'avvio di Fase 2, pena la sospensione dell'esercizio fino alla realizzazione di quanto indicato.
Considerato che:
• la proroga chiesta dal gestore per la realizzazione dell'impianto di gestione del percolato e per l'ampliamento del parco serbatoi è di 9 mesi dall'avvio della coltivazione di fase 2;
• dal diagramma GANTT presentato, il gestore aveva previsto l'avvio dei conferimenti di Fase 2 dal 31/12/2021;
si ritiene che la proroga richiesta possa essere concessa sino al 30/9/2022.
Si prescrive inoltre che al 30/9/2022:
• lo stato delle coperture delle superficie e le aree di coltivazione dovranno rispettare i dati di progetto assunti per il dimensionamento della capacità dei serbatoi, effettuato sulla base dei criteri stabiliti in sede di autorizzazione e riportati nel progetto approvato;
• il parco serbatoi dovrà essere in esercizio nella sua configurazione definitiva, di capacità pari a 3000 mc (15 serbatoi da 200 mc l'uno);
• dovrà essere avviato l'esercizio dell'impianto di depurazione per la capacità prevista pari a 50.000t/anno."

Lazzarini riferisce che il diniego espresso nell'ambito della prima riunione della conferenza dei servizi, lo stesso può essere superato solo alle condizioni e prescrizioni riportate nel contributo istruttorio del 31/12/2021.

Informa di aver preso visione dell'ultima documentazione presentata dal proponente in data 17/01/2022 e tuttavia ritiene che questa non sia la sede per una loro valutazione in quanto la documentazione di dettaglio sarà esaminata in sede autorizzativa.

Chiede quindi al Gestore di riferire sullo stato dei conferimenti. Chiede inoltre se ci siano interferenze tra i lavori dell'impianto e la situazione di dissesto.

Chiede se il deposito del progetto alla sismica sia già avvenuto e se gli elaborati contengono informazioni in relazione ai movimenti che si stanno registrando fra argine Est e area retrostante i serbatoi dove sarà realizzato l'impianto.

Scapigliato informa che dal 01/01/2022 sono stati sospesi i conferimenti da conferenti esterni. E' stata lasciata una disponibilità di ca 6000 mc destinati prevalentemente alla FOS per i flussi prodotti internamente dall'impianto TMB e per la gestione delle verifiche in loco in fase di conclusione.
Sono già in corso le attività di regolarizzazione e di capping provvisorio della sommità di Fase 1.

L'Arch. Chiodini informa che anche il Settore VIA è venuto a conoscenza della problematica dei dissesti segnalati e chiede di capire se per la realizzazione degli impianti in questione (impianto di trattamento del percolato e serbatoi di stoccaggio) vi siano elementi di interconnessione o interferenza.

Il Settore Autorizzazioni rifiuti informa che potrebbe essere disponibile a concedere 15 gg di concomitanza fra esercizio fase due e fermata completa dei conferimenti in Fase 1.

Interviene Soncini il quale informa che la presentazione del progetto al Settore Sismica delle strutture in cls è prevista per la prossima settimana. Il contratto di appalto prevede la progettazione esecutiva delle opere e l'esecuzione delle medesime. Attualmente si trova nella fase di progettazione esecutiva.
I nuovi serbatoi saranno realizzati su pali di sottofondazione (n.43). Le fondazioni dei nuovi sili sono completamente indipendenti dalle altre strutture rigide.

Lazzarini, alla luce delle informazioni ricevute, chiede al Proponente di rispondere formalmente alla nota prot. 459445 del 25/11/2021 rispetto agli approfondimenti di indagine effettuati, al fine di ponderare possibili interferenze tra la realizzazione oggetto del presente procedimento e i movimenti deformativi in corso.

Soncini informa che le opere di stabilizzazione del fronte est si sono concluse a luglio 2021. Procede poi a dare illustrazione degli interventi di stabilizzazione del fronte realizzati per risolvere le problematiche di dissesto.

Precisa che lo scopo degli interventi è anche quello di rendere indipendente l'area sulla quale dovranno essere realizzate le opere in esame, rispetto alle opere di stabilizzazione del fronte, con l'obiettivo di rendere completamente sicura l'area a valle delle infrastrutture realizzate per la stabilizzazione del fronte est.

L'Ing. Berti del Comune di Rosignano Marittimo informa di aver inviato in data odierna il proprio parere che anticipa per mail e procede ad illustrarne i contenuti:

"[...]
- fra le prescrizioni di VIA previste in Allegato A alla DGRT 160/19, al punto 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO è riportato "Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)" e al punto 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO è riportato "Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica. (Soggetto competente al controllo:Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)";
- che il Gestore dell'impianto ha richiesto una proroga temporale di 9 mesi per l 'adempimento di cui al punto 42;
- che l'impianto è da considerarsi un presidio ambientale previsto dalla normativa tecnica di riferimento, parte integrante della discarica e gestito in linea senza soluzioni di continuità non necessita di alcuna autorizzazione specifica verrà e verrà autorizzato con modifica all'autorizzazione regionale in essere;
- che la prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/09/2021, si è chiusa sospendendo i lavori della Conferenza alla luce del contraddittorio con l'azienda relativo alle posizioni espresse dagli enti tecnici competenti (ARPAT, Settore Rifiuti regione Toscana;

Pertanto, in relazione all'istanza in oggetto ci rimettiamo alle valutazioni di compatibilità ambientale che esprimeranno i soggetti tecnici competenti in materia.
Preme altresì sottolineare gli esiti delle informative dei Vigili del Fuoco (ns. prot. 722/2022) e della Regione Toscana (ns. prot. 2270/2022) rilevando che le situazioni rappresentate non sono conformi a quanto dichiarato sulla situazione del dissesto arginale dalla Società nella nota inviata a luglio 2021 (ns. prot. 39263/2021).
Il Comune con nota nostro protocollo n. 2446 del 13 gennaio 2022, ha invitato la Società a mettere urgentemente in atto interventi correttivi per il ripristino delle condizioni di stabilità, al fine di prevenire l'aggravarsi della situazione comunicando tutti gli interventi previsti e i relativi tempi di realizzazione.
Si chiede infine di valutare le eventuali interferenze tra dissesto e il realizzando impianto di trattamento del percolato, e a porre in essere tutti i dovuti accorgimenti affinché l'impianto sia realizzato in completa sicurezza.
Si riterrebbe opportuno, per il futuro, un maggiore coordinamento tra Comune e Regione per le azioni da intraprendere nei confronti della Società in situazioni similari al fine di intervenire in modo più organico ed efficace per quei procedimenti che afferiscono alle competenze di entrambi gli Enti".

La Dott. ssa Rocchi di ARPAT procede ad illustrare i contenuti dei contributi tecnici inviati e di seguito riportati.

nella nota prot. 0444726 del 16/11/2021, esaminata la documentazione: Nota inviata dalla Società riferimento protocollo ARPAT n° 0080756 del 20/10/2021, rileva tra le altre cose che :
1. Il gestore dichiara di non poter garantire che i nuovi serbatoi potranno essere in esercizio prima dell'avvio dei conferimenti di FASE 2 e conferma la richiesta di modificare la prescrizione di VIA n.42 contenuta nella istanza di modifica posticipando di 9 mesi, dall'avvio dei conferimenti di FASE 2, anche la realizzazione dei nuovi serbatoi aggiuntivi . Il gestore motiva la richiesta argomentando come segue:
• Il Progetto Definitivo dell'impianto di trattamento del percolato contenuto nell'istanza originaria, sottoposta agli Enti nel marzo 2020, conteneva l'indicazione di un intervento unico che comprendeva le opere civili per la posa in opera dei n.7 serbatoi aggiuntivi, ciò sia per esigenze connesse alla struttura degli affidamenti pubblici (anche in ragione della rilevanza economica ed operativa delle opere di cui si tratta) sia per coerenza tecnica e logistica con la configurazione di modifica progettuale (onde evitare la realizzazione di presidi non efficacemente connessi).
• da punto di vista prettamente tecnico, realizzare le opere civili in grado di ospitare i serbatoi senza tener conto dell'ingombro, del carico strutturale e del posizionamento del nuovo impianto, non sarebbe risultato possibile, ed è per questo che la progettazione ha seguito un percorso unificato.
• In conseguenza dei punti precedenti, l'Appalto predisposto per l'esecuzione dei lavori, pubblicato nei primi mesi del 2021, è risultato pertanto unico per i lavori di realizzazione delle opere civili (piazzali) comuni sia all'impianto che alla nuova sezione di accumulo.
• Dal punto di vista elettro-meccanico, le logiche di controllo e comunicazione, contenute nel progetto approvato, tra la sezione di accumulo esistente, quella aggiuntiva (nuovi serbatoi) ed il nuovo impianto di trattamento, sono necessariamente interferenti tra di loro e pertanto non possono essere frazionate al bisogno in assenza di importanti interventi di modifica progettuale.
2. In merito ai contenuti della relazione dal titolo "Simulazione produzione massima di percolato – Stima volumetrie accumulo necessarie" si rappresenta quanto segue:
• il sistema di stoccaggio del percolato presente attualmente in discarica è composto da n. 9 serbatoi da 200m^3;
• per la verifica dell'idoneità di tale volumetria il proponente ha calcolato il quantitativo di percolato prodotto considerando, per il fronte di coltivazione un evento meteorico intenso della durata di 5 giorni, con tempo di ritorno 50 anni e, per le restanti parti della discarica, i dati medi della precipitazione annuale e del numero di giorni piovosi nel decennio 2007-2017 (dati del Settore idrologico Regionale SIR);
• nel calcolo è stato considerato che il 100% della pioggia diventi percolato nella parte di discarica in coltivazione, nelle aree con copertura provvisoria e definitiva il 25% e il 10% rispettivamente;
• da tali valutazioni risulta che sarebbero necessari 1747,1 m3 per far fronte agli eventi meteorici così ipotizzati.
In merito a quanto rappresentato si osserva quanto segue.
Relativamente ai calcoli eseguiti per la stima del quantitativo di percolato prodotto sono necessari i seguenti chiarimenti:

• è necessario motivare la scelta di un evento meteorico intenso della durata di 5 giorni come riferimento per il calcolo del percolato prodotto dalla parte di discarica in coltivazione;
• considerato che la curva di possibilità pluviometria utilizzata dal proponente è riferibile ad eventi della durata massima di 24 ore e che per tali eventi, consultando il Settore Idrologico Regionale, sono disponibili i coefficienti "a" ed "n" per il calcolo dell'altezza di pioggia, non è chiaro se è accettabile l'utilizzo della medesima curva per eventi di durata di 120 ore (durata significativamente superiore) e come il proponente abbia ottenuto l'altezza di pioggia riportata nel calcolo. Il chiarimento è dovuto in quanto, applicando la formula richiamata dallo stesso proponente, i valori che si ottengono sono diversi.
*H= a*tn = 62,369*1200,27808 = 236 mm e non 379 mm come riportato dal proponente per il caso di utilizzo dei dati della stazione meteo di Riparbella.*
• nella tabella 4 il proponente ha riportato erroneamente il valore della precipitazione media sull'area in coltivazione pari a 317,5 mm anziché 371,5 mm (presumibilmente per un mero errore di trascrizione) e pertanto il quantitativo complessivamente stimato risulta sottodimensionato;
• non è chiaro se il valore riportato nell'ultima colonna della tabella 4 per tutti i casi considerati è riferito all'unità temporale "1 giorno" oppure a "5 giorni".
In ogni caso si evidenzia che:
1. la capacità geometrica totale dei serbatoi del sistema di stoccaggio del percolato presente attualmente in discarica è pari a 1800 m3; date le caratteristiche del percolato (rifiuto pericoloso), non è ipotizzabile l'utilizzo dei serbatoi alla massima capacità geometrica. Deve infatti essere sempre garantito un riempimento pari al massimo al 90% della capacità stessa di ogni serbatoio, come salvaguardia contro problematiche di sovra riempimento.
2. Il proponente informa di avere attivato un contratto per il servizio di ritiro del percolato per una quantità pari a 360 m3/g su 6 giorni lavorativi. Durante eventi meteorici intensi come quello ipotizzato dal proponente potrebbe però non essere possibile garantire il servizio stesso e pertanto si ritiene che la capacità di stoccaggio del percolato debba essere essa stessa la garanzia della gestione in sicurezza del percolato prodotto.

nella nota prot. n. 0505042 del 30/12/2021 (relativamente alle integrazioni/chiarimenti depositati dal proponente in data 29/11/2021) riporta "*Premesso che trattasi di:*
Documentazione integrativa fornita a seguito di richiesta di proroga dei tempi di attuazione di cui alle prescrizione di VIA:
• n.14 Impianto di trattamento del percolato - "Prima dell'inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto.
• n. 42 componente ambiente idrico ,suolo e sottosuolo - "Il progetto prevede l'installazione di ulteriori n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno e che la stessa sia conclusa prima dell'avvio dell'esercizio della fase 2 della discarica .
Elenco della documentazione esaminata:
Nota inviata dalla Società Scapigliato Srl, protocollo n. 2676/21/u del 29/11/2021, acquisita da ARPAT al prot. n. 92545 del 30/11/2021, e allegati 1-3.
La nota è stata trasmessa dalla Società in risposta alle richieste di chiarimenti di cui al parere ARPAT n. 88004 del 05/11/2021, riportate di seguito in corsivo:
• Relativamente ai calcoli eseguiti per la stima del quantitativo di percolato prodotto sono necessari i seguenti chiarimenti
- è necessario motivare la scelta di un evento meteorico intenso della durata di 5 giorni come riferimento per il calcolo del percolato prodotto dalla parte di discarica in coltivazione;
A questa prima richiesta di chiarimento la Società risponde che, nelle fasi progettuali di ampliamento della discarica (concluse con l'autorizzazione AIA DGRT 160/2019), la modellazione del fenomeno che caratterizza la risposta idrologica di una discarica in gestione operativa venne riferita ad un evento meteorico intenso della durata di 5 giorni.
Si prende atto di quanto affermato.
- considerato che la curva di possibilità pluviometria utilizzata dal proponente è riferibile ad eventi della durata massima di 24 ore e che per tali eventi, consultando il Settore Idrologico Regionale, sono disponibili i coefficienti "a" ed "n" per il calcolo dell'altezza di pioggia, non è chiaro se è accettabile l'utilizzo della medesima curva per eventi di durata di 120 ore (durata significativamente superiore) e come il proponente abbia ottenuto l'altezza di pioggia riportata nel calcolo. Il chiarimento è dovuto in quanto, applicando la

formula richiamata dallo stesso proponente, i valori che si ottengono sono diversi

*H= a*tn = 62,369*1200,27808 = 236 mm*

e non 379 mm come riportato dal proponente per il caso di utilizzo dei dati della stazione meteo di Riparbella.

- nella tabella 4 il proponente ha riportato erroneamente il valore della precipitazione media sull'area in coltivazione pari a 317,5 mm anziché 371,5 mm (presumibilmente per un mero errore di trascrizione) e pertanto il quantitativo complessivamente stimato risulta sottodimensionato;

- non è chiaro se il valore riportato nell'ultima colonna della tabella 4 per tutti i casi considerati è riferito all'unità temporale "1 giorno" oppure a "5 giorni"

La Società non fornisce chiarimenti in merito a quanto richiesto poiché presenta nuove considerazioni sulla produzione del percolato e sulla gestione, in risposta anche alle osservazioni della Regione Tos cana (Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti) di cui al parere prot. n. 452771 del 22/11/2021 (acquisito da ARPAT al prot. n. 90207, stessa data). In particolare, in tale parere la Regione Toscana chiedeva di ripetere la stima della produzione di percolato distinguendo le superfici in relazione alle seguenti tipologie di coperture e relativo coefficiente di infiltrazione:

a) fronte in coltivazione giornaliera (100%);

b) superfici con copertura temporanea/gestionale (100%);

c) superfici con copertura provvisoria (25%);

d) superfici con copertura definitiva (10%).

e di effettuare un rilievo aggiornato dello stato attuale delle superfici della discarica e dell'evoluzione delle stesse prevista nel periodo di tempo interessato dalla proroga richiesta per la realizzazione dell'ampliamento dei serbatoi di accumulo del percolato.

La Società fornisce il rilievo delle superfici della discarica dello stato attuale e dello stato finale, quest'ultimo relativo ai conferimenti di Fase 2 nella sezione in ampliamento (si vedano figura 1 e 2); inoltre, in relazione alla stima di produzione di percolato viene considerato un evento meteorico della durata di 24 ore, con tempo di ritorno decennale, incrementato del 30%, e dati pluviometrici della stazione di Santa Luce

.

L'applicazione del criterio di adottare un coefficiente di infiltrazione del 100% per le superfici con copertura gestionale temporanea sembra determinare una produzione di percolato superiore alla capacità di stoccaggio dei serbatoi esistenti in entrambi i casi (stato attuale e stato finale).
D'altronde, durante i sopralluoghi effettuati da questa Agenzia nel corso del 2021 (ultimo sopralluogo 22/12/2021) è stato osservato che la situazione delle coperture gestionali temporanee della parte sommitale della discarica in coltivazione (Fase 1) risulta poter determinare una infiltrazione superiore al 50% (coefficiente considerato dalla Società per l'effettuazione del bilancio idrologico) per due motivi:
•caratteristiche morfologiche della sommità della discarica, in continua evoluzione in relazione alla coltivazione ma prevalentemente subpianeggiante, dove la componente di ruscellamento superficiale risulta ridotta o addirittura mancante per la presenza di aree di ristagno e, in alcune fasi di coltivazione, presenza di argini perimetrali;
•caratteristiche della copertura gestionale temporanea, costituita da spessori di argilla discontinui e disomogenei, di circa 20 cm,con affioramento di rifiuti in alcune zone (situazione segnalata da parte di questo Dipartimento nel corso degli accertamenti 2021); da considerare che alla data del 30/11/21 la superficie della discarica con copertura gestionale risultava elevata (97468 mq).

•la capacità geometrica totale dei serbatoi del sistema di stoccaggio del percolato presente attualmente in discarica è pari a 1800 m3; date le caratteristiche del percolato (rifiuto pericoloso), non è ipotizzabile l'utilizzo dei serbatoi alla massima capacità geometrica. Deve infatti essere sempre garantito un riempimento pari al massimo al 90% della capacità stessa di ogni serbatoio, come salvaguardia contro problematiche di sovrariempimento.
•Il proponente informa di avere attivato un contratto per il servizio di ritiro del percolato per una quantità pari a 360 m3/g su 6 giorni lavorativi. Durante eventi meteorici intensi come quello ipotizzato dal proponente potrebbe però non essere possibile garantire il servizio stesso e pertanto si ritiene che la capacità di stoccaggio del percolato debba essere essa stessa la garanzia della gestione in sicurezza del percolato prodotto.
La Società prende atto della condizione di riempimento massimo pari al 90% della capienza geometrica dei serbatoi. Per quanto attiene l'eventuale impossibilità di garantire il servizio di caricamento, ritiro, trasporto ed avvio a smaltimento del percolato durante eventi meteorici intensi, la Società segnala che negli ultimi 10 anni non si è mai verificata una condizione catastrofica tale da rendere impraticabile il servizio

In ogni caso, considerato che proprio per evitare criticità per la discarica, in fase di autorizzazione è stata richiesta una diversificata capacità di gestione del percolato, si ritiene necessario porre in atto un sistema di verifica preventiva delle condizioni meteorologiche in modo da attivare il servizio di ritiro del percolato con il dovuto anticipo.

CONCLUSIONI

Sulla base dell'esame della documentazione integrativa, considerato che:
•la Società Scapigliato Srl chiede di poter realizzare i serbatoi di accumulo successivamente all'inizio della coltivazione della fase 2, e comunque entro nove mesi dall'inizio dei conferimenti;
•la Società con nota prot n. 2916 del 21/12/2021 acquisita da ARPAT al prot. n. 0098871, stessa data, comunica che le volumetrie dell'attuale lotto di conferimento sono in fase di esaurimento e, non potendo attivare in continuità i conferimenti nel nuovo lotto in ampliamento, sarà sospesa l'attività della discarica a partire dal 01/01/2022;

questo Dipartimento ritiene che l'eventuale modifica della prescrizione di VIA con proroga di 9 mesi alla realizzazione dei nuovi serbatoi debba tenere conto delle seguenti prescrizioni:
• per la parte sommitale della discarica attualmente in fase di ultimazione della coltivazione di Fase 1, ***si dovrà procedere alla realizzazione di coperture tali da minimizzare l'infiltrazione e ad una adeguata regimazione delle acque meteoriche;***
• per la nuova discarica in ampliamento di fase 2 sia attuata una coltivazione per moduli tale che solo le acque di precipitazione sul relativo modulo in coltivazione si trasformino in percolato mente le acque di precipitazione sulle restanti parti della vasca non entrino in contatto con i rifiuti e siano trattabili come acque meteoriche non contaminate. *Si evidenzia infatti che da quanto riportato dalla Società nella Figura 2 sembra ci sia una continuità tra l'area in coltivazione e la restante area indicata in copertura gestionale, senza una separazione che possa consentire una gestione distinta delle acque di precipitazione sulle relative aree;*
• sia massimizzata l'attività di svuotamento dei serbatoi esistenti con conferimento del percolato a terzi e sia attuato un sistema di verifica preventiva delle condizioni meteorologiche in modo da attivare il servizio di ritiro del percolato con il dovuto anticipo.".

Alle ore 12:00 l'Ing. Berti del Comune di Rosignano Marittimo lascia la seduta;

L'Avv. Balestrieri rispetto al percolato espone i chiarimenti contenuti nella nota già inviata in data 14/01/2022 (pervenuta al protocollo regionale in data 17/01/2022).

Interviene l'Ing. Giovannetti che illustra gli ulteriori contenuti della nota del 14/01/2022 (pervenuta al prot. regionale il 17/01/2022).

In relazione alla data del 30/09/2022 indicata dal Settore Autorizzazioni rifiuti quale termine ultimo per la realizzazione delle opere, l'Arch. Chiodini chiede al Proponente se abbia qualcosa da osservare.

L'Avv. Balestrieri, prendendo atto delle tempistiche indicate, chiede se, nelle more dell'emanazione del provvedimento finale del presente procedimento, possa essere presentata e valutata la documentazione ai fini del rilascio del nulla osta all'avvio dei conferimenti di Fase 2.

Il dott. Garro fa presente che può esser fatto il deposito dell'istanza, quindi la medesima risulta ricevibile. Il procedimento però è attivabile solo dopo la pubblicazione della Delibera di Giunta sul BURT.

Conclusi gli interventi i presenti per il settore VIA riportano l'attenzione sul fatto che le prescrizioni di VIA sono state inserite al fine del rilascio della compatibilità ambientale dopo analisi e valutazioni condotte del procedimento coordinato di VIA e AIA conclusosi nel 2019 con la DGRT 160/2019. La modifica di una prescrizione di VIA è pertanto una questione molto delicata e, come dice la norma, art. 56 della L.R.10/2010, deve essere subordinata all'accertamento della perdurante sussistenza della compatibilità ambientale del progetto.

Alla luce di tutte le informazioni acquisite all'esito dell'istruttoria tecnica espletata nell'ambito della presente Conferenza di servizi, viste motivazioni addotte dal Proponente a supporto della richiesta di modifica delle prescrizioni in esame (istanza prot. n. 0238594 del 04/06/2021)

LA CONFERENZA

ritiene che la richiesta del gestore di prorogare di 9 mesi i tempi di realizzazione dell'impianto di trattamento

del percolato e di ampliamento delle volumetrie dei serbatoi di accumulo del percolato, possa essere accolta alle seguenti condizioni:
• che sia massimizzata l'estrazione del percolato e operata una puntuale regimazione delle acque meteoriche al fine di ridurre al minimo l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo dei rifiuti;
• che siano realizzate tutte le coperture, provvisorie e definitive, delle superfici della discarica non interessate dallo scarico attivo, secondo le modalità definite nell'autorizzazione vigente;

pertanto, dando atto delle risultanze istruttorie di cui sopra e delle motivazioni ivi indicate

PROPONE

la seguente nuova formulazione delle prescrizioni n. 14 e n. 42 riportate nell'Allegato A alla DGRT 160/19:

- 14 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO *"Entro il 30 settembre 2022 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto. (Soggetto competente al controllo: Settore Autorizzazioni Rifiuti)";*

- 42 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO *Entro il 30 settembre 2022 dovrà essere conclusa l'installazione dei nuovi serbatoi di progetto da 200 m3/cadauno, per una capacità complessiva di accumulo pari a 3200 mc. (Soggetto competente al controllo: Settore Autorizzazioni Rifiuti)"*

con le seguenti prescrizioni aggiuntive:

a) prima dell'avvio del conferimento di rifiuti nei moduli di Fase 2, il Gestore dovrà realizzare l'impermeabilizzazione di tutta la superficie di Fase 1, tramite la messa in opera di una copertura anche di tipo provvisorio, in modo da poter ridurre/eliminare l'infiltrazione di acque meteoriche e di conseguenza ridurre il quantitativo di percolato prodotto; a tal fine le modalità di realizzazione della copertura devono essere come minimo quelle riportate nel progetto autorizzato, che prevedono l'accoppiamento di terreno di spessore pari a 0,3 m con un telo in LDPE da 0,5 mm posato con modalità tali da garantirne la continuità e lo zavorraggio; la copertura dovrà essere seguita dalla realizzazione di adeguate opere secondarie, anche provvisorie, di regimazione delle acque meteoriche dilavanti al canale perimetrale, evitandone la dispersione incontrollata sui fianchi della discarica, al fine di evitare fenomeni erosivi delle coperture in terra esistenti sui fianchi della discarica;
(Soggetto competente al controllo: Settore Autorizzazioni Rifiuti)

b) il gestore dovrà adeguare il piano di coltivazione di Fase 2, in modo da portare rapidamente a quota del pdc le superfici interessate dai rifiuti, così da poter realizzare la copertura provvisoria di cui al precedente punto a) e di conseguenza regimare le acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di lotti già coltivati, all'esterno del corpo della discarica evitandone il contatto con i rifiuti e il percolato; il piano di coltivazione dovrà tenere conto della capacità di accumulo residua dei serbatoi, che fungono da accumulo per tutti i corpi di discarica presenti nel sito;
(Soggetto competente al controllo: Settore Autorizzazioni Rifiuti)

c) il gestore dovrà massimizzare lo smaltimento giornaliero del percolato presso terzi, garantendo lo svuotamento in continuo dei serbatoi di accumulo. A tal fine il gestore dovrà:
- prorogare la validità del contratto esistente fino a coprire il periodo di proroga;
- utilizzare al massimo la possibilità di conferimento contrattualizzata, pari a 1000 mc/settimana;
(Soggetto competente al controllo: Settore Autorizzazioni Rifiuti)

La verifica dell'adempimento delle succitate prescrizioni aggiuntive dovrà essere documentata nella richiesta di nulla osta di esercizio della Fase 2. Nel caso in cui si rendesse necessario garantire la continuità dell'esercizio della discarica, il completamento della copertura delle superfici in coltivazione della Fase 1, potrà avvenire entro i 15 gg successivi dall'avvio di Fase 2, pena la sospensione dell'esercizio fino alla realizzazione di quanto indicato.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Responsabile ai presenti che lo confermano e viene

inviato via email per l'acquisizione della firma digitale.

La presente riunione di Conferenza dei Servizi si chiude alle ore 13:10.

I Partecipanti	***Firma***
Susanna Berti	*Firmato digitalmente*
Sandro Garro	*Firmato digitalmente*
Lucia Rocchi	*Firmato digitalmente*

La Presidente
Carla Chiodini
Firmato digitalmente

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2022, **n. 107**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore", comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie, proposto da AGSM AIM S.p.A. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/02/2022 *(punto N 15)*

Delibera *N 107* *del 07/02/2022*

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Carla CHIODINI*
Direttore *Edo BERNINI*
Oggetto:

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore", comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie, proposto da AGSM AIM S.p.A. Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	verbale Conferenza Interna 03/09/2021
B	Si	Verbale riunione conclusiva Conferenza dei Servizi

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 2

A *verbale Conferenza Interna 03/09/2021*
f60120e2039d738de4820e87114fc55c5bc083629772fe7c8ff7eb5001161ede

B *Verbale riunione conclusiva Conferenza dei Servizi*
23b0af68720619e261d2be0205f27e55c55e2a6b128560fb4bf0383c3c4767be

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il Regolamento 2021/1119/UE – "*Quadro per il conseguimento della neutralità climatica - Normativa europea sul clima*";
- la Legge n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il D.P.R. 327/2001 – "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";
- il D.P.R. 120/2017 – "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*";
- il D.Lgs. 387/2003 - "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- il D.Lgs. 28/2011 - "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- il D.Lgs. 199/2021 - "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";
- il D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010 - "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la L.R. 39/2005 "*Disposizioni in materia di energia*";
- la L.R. 40/2009- "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- la L.R. 30/2015 - "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*";
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";

PREMESSO che
- la Società AGSM Verona S.p.A. (con C.F. VR00215120239, P.IVA 0277013023 e sede legale in Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona - di seguito proponente) ha depositato in data 31/12/2019 (al protocollo regionale n. 0481473) l'istanza per l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010 presso il Settore "Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica" (di seguito Settore VIA) in relazione al progetto *"Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore, comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie"*, corredata degli elaborati progettuali ed ambientali depositati in data 23/12/2019 al protocollo regionale n. 477587;

- con nota Prot. 0184563 del 27/04/2021, il proponente ha comunicato il cambio della propria denominazione in AGSM AIM S.p.A. (con C.F. e R.I. 00215120239, P.IVA 02770130231 e sede legale in Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona);

DATO ATTO che
- il progetto, nella sua configurazione finale, in esito ai lavori della Conferenza dei Servizi, prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico denominato *"Monte Giogo di Villore"* costituito da n. 7 aerogeneratori di altezza massima all'hub pari a 99 metri e potenza complessiva pari a 29,6 MW, comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per quanto riguarda l'impianto eolico e nei Comuni di San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per quanto riguarda le opere accessorie;

- l'intervento è finalizzato alla produzione di energia elettrica tramite conversione da fonte eolica, perseguendo quindi gli obiettivi nazionali e regionali di riduzione delle emissioni climalteranti di CO2;

VERIFICATO che
- il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto, seppure rientri nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera d), denominata: *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW "*, di nuova realizzazione, ricade per opere accessorie in Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7, del D.Lgs. 152/2006);

- il procedimento comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito VIncA) sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 localizzati nel territorio toscano: ZSC IT5140005 Muraglione Acquacheta, ZSC IT514004 Giogo-Colla di Casaglia e ZSC IT5180002 Foreste Alto Bacino dell'Arno (ricadenti nella città metropolitana di Firenze) e sui seguenti Siti localizzati in Emilia Romagna: ZSC-ZPS IT408002 Acquacheta e SIC-ZPS IT408003 Monte Gemelli – Monte Guffone (ricadenti nella provincia di Forlì-Cesena);

- il procedimento comprende altresì anche la verifica del Piano preliminare di utilizzo, presentato dal proponente in conformità all'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

- il progetto ricade territorialmente nei Comuni di: Vicchio (FI) e Dicomano (FI), per l'impianto eolico; San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI), per le opere accessorie; Barberino del Mugello (FI) e Scarperia e San Piero (FI), per lavorazioni; ed interessa a livello di impatti anche i Comuni di: Borgo San Lorenzo (FI) per il traffico dei mezzi pesanti; Marradi (FI) e Portico e San Benedetto (FC), per potenziale impatto paesaggistico;

- nell'ambito del PAUR, il proponente ha richiesto, oltre al provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001, oltre che di variante agli strumenti urbanistici, con l'esclusione dell'Autorizzazione Sismica;

- il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti per l'importo di 17.506,00 Euro, come da nota di accertamento n. 18559 del 14/01/2020;

- con nota del 08/01/2020, il Settore VIA ha comunicato, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza e, a seguito della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, con nota del 07/02/2020 ha chiesto al proponente integrazioni a completamento formale, che sono state depositate in data 09/03/2020 e 10/03/2020;

- all'esito positivo della verifica di completezza documentale svolta, il procedimento è stato avviato in data 23/03/2020, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

- con nota del 23/03/2020, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 04/08/2020 ha formulato al proponente una richiesta di integrazioni;

- con nota del 02/09/2020, il proponente, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, che è stata accolta dal Settore VIA con nota del 03/09/2020;

- in data 18/11/2020, il proponente ha trasmesso una documentazione contenente alcune specifiche inviate ad Enac e, in data 30/12/2020, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta, in merito alla quale, con nota del 07/01/2020, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati;

- con nota del 08/01/2021, il Settore VIA ha indetto la Conferenza dei Servizi in applicazione dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, convocando la prima riunione per il giorno 16/03/2021;

- il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa volontaria e di chiarimento nelle date 16/04/2021, 28/05/2021, 17/06/2021, 09/07/2021, 14/09/2021, 08/10/2021, 25/10/2021, 27/10/2021, 15/11/2021, 13/12/2021 e 17/12/2021;

- in data 09/07/2021, in considerazione della sostanzialità e rilevanza delle integrazioni depositate nella medesima data, la documentazione è stata pubblicata ai fini delle consultazioni sul sito web regionale unitamente a nuovo avviso al pubblico, per un periodo di 15 giorni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

- in data 20/10/2021, il proponente ha trasmesso l'Avviso ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e, in data 27/10/2021, ha depositato il piano particellare di esproprio aggiornato ai fini dell'attivazione della procedura espropriativa. Il suddetto Avviso pubblico, contenente l'elenco particellare, è stato pubblicato in data 29/10/2021 sul sito regionale, sugli Albi Pretori a cura dei Comuni interessati e su due quotidiani nazionali a cura del proponente;

- in data 15/11/2021, il proponente ha depositato il Piano Particellare revisionato e un nuovo Avviso pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001, avendo riscontrato alcune incongruenze, inesattezze e incompletezze nel Piano Particellare e nell'Avviso precedentemente trasmessi. Il nuovo Avviso pubblico contenente l'elenco particellare revisionato è stato pubblicato in data 17/11/2021, in sostituzione del precedente, sul sito regionale, sugli Albi Pretori a cura dei Comuni interessati e su due quotidiani nazionali a cura del proponente;

- la Conferenza dei Servizi ha svolto i propri lavori nelle riunioni del 16/03/2021, 05/05/2021, 17/06/2021 e 26/07/2021, come risulta dai rispettivi verbali conservati agli atti;

- nell'ambito dei lavori della Conferenza sono stati preliminarmente acquisiti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, gli esiti della VIncA sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000 interessati, come di seguito sintetizzato:
a) per quanto riguarda i siti ricadenti nel territorio toscano, con particolare riferimento alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Muraglione Acquacheta" (codice IT5140005), sito più prossimo all'area di intervento, sono stati acquisiti gli esiti da parte del competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", che, pur prendendo atto del parere sfavorevole pervenuto con nota Prot. 0032755 del 27/01/2021 da parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ai sensi dell'art. 88 comma 5 della L.R. 30/2015, ha ritenuto di poter concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni, così come riportato nei documenti valutativi espressi nella nota Prot. 0196355 del 04/05/2021, confermati con nota Prot. 0304906 del 23/07/2021 e aggiornati dal medesimo Settore nel corso delle successive riunioni della Conferenza;

b) per quanto riguarda i siti ricadenti nel territorio emiliano, sono stati acquisiti gli esiti favorevoli da parte della competente Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, espressi nella nota pervenuta al Prot. n. 0046996 del 04/02/2021;

- in data 03/09/2021 si è riunita la Conferenza Interna ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2019 alla sola presenza degli Uffici e delle Agenzie regionali ai fini della formazione della posizione unica regionale per la compatibilità ambientale dell'opera, la quale è stata espressa dal Rappresentante Unico Regionale, di cui all'articolo 14-ter, comma 5 della L. 241/1990, nella successiva riunione di Conferenza dei Servizi del 11/10/2021; viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il verbale della riunione della Conferenza Interna del 03/09/2021 (Allegato A) contenente gli elementi di valutazione per la pronuncia di compatibilità ambientale;

- la Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori, con l'acquisizione delle determinazioni delle Amministrazioni competenti al rilascio dei vari titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005, nella riunione che si è tenuta nei giorni 10/01/2022 e 12/01/2022; viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale anche il verbale della suddetta riunione conclusiva (Allegato B), contenente la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

- tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i contributi tecnici istruttori e i pareri acquisiti e le osservazioni e le controdeduzioni pervenute, privi dei dati sensibili e degli elaborati progettuali per i quali è stata chiesta la riservatezza dal proponente per ragioni di segreto industriale, sono stati pubblicati sul sito web regionale ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che il suddetto verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi è stato sottoscritto dal rappresentante dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve con la seguente riserva/precisazione comunicata con nota Prot. 0021299 del 20/01/2022: "*il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000) di competenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è definito dal documento e relativi allegati inviati il 3/1/2022 alla Regione Toscana con Prot. in partenza n. 146. La firma al verbale della conferenza dei servizi in oggetto viene apposta unicamente per le parti relative alla giornata in cui si è effettivamente presenziato (seduta del 10/1/22) e non costituisce implicita validazione degli atti allegati al verbale di esclusiva competenza della Regione Toscana*";

RILEVATO altresì
- l'esigenza di garantire un'ampia partecipazione da parte del pubblico, anche in considerazione del numero delle osservazioni pervenute, per cui è stato disposto con D.G.R. n. 473 del 14/04/2020 lo svolgimento di una Inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24-bis e dell'art. 27-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e secondo le modalità di cui all'art. 53 della L.R. 10/2010, in aggiunta alle ordinarie forme di consultazione del pubblico, per il procedimento di cui trattasi; detta Inchiesta Pubblica si è conclusa in data 24/08/2020, come risulta dalla relazione conclusiva redatta dal Presidente, conservata agli atti del Settore VIA e pubblicata sul sito web regionale;

- che nel corso del procedimento sono pervenute complessivamente n. 54 osservazioni da parte del pubblico, i cui contenuti sono stati esaminati dalla Conferenza unitamente agli esiti dell'Inchiesta Pubblica, come riepilogato nell'elaborato "*Sintesi delle osservazioni pervenute e dell'Inchiesta Pubblica svoltasi e considerazioni conclusive della Conferenza di Servizi*", riportato come Allegato 1) nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021 - Allegato A alla presente deliberazione, e nei verbali delle successive riunioni della Conferenza dei Servizi;

- che a seguito della pubblicazione dell'Avviso ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, sono pervenute ulteriori n. 7 osservazioni, in aggiunta a n. 2 precedenti osservazioni riguardanti anche gli espropri e già esaminate nei lavori dell'Inchiesta Pubblica svoltasi, come riepilogato nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

RICHIAMATO il verbale della riunione della Conferenza Interna del 03/09/2021 (All.A) riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di pronuncia positiva di compatibilità ambientale

relativamente al progetto di cui trattasi nella configurazione progettuale depositata dal proponente in data 09/07/2021, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni nello stesso riportate;

RICHIAMATO altresì il verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi (All.B) riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, il quadro prescrittivo che sostituisce integralmente quello formulato nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021, e riportante la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 alla realizzazione e l'esercizio dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate (All. C dell'All.B);

DATO ATTO che oggetto di rilascio del PAUR è il progetto completo, aggiornato e reso coerente alla configurazione progettuale depositata dal proponente in data 09/07/2021, ivi compresi gli elaborati relativi alla variante urbanistica e la soluzione progettuale presentata in via preliminare per il ponte sul torrente Moscia, depositato in data 13/12/2021 e perfezionato in data 17/12/2021; l'elenco degli elaborati progettuali riferiti alla soluzione in esito al procedimento svolto è allegato al verbale (All. A dell'All.B) della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

RILEVATO che nell'Autorizzazione Unica ricompresa nel PAUR sono a loro volta ricompresi, nel rispetto dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* emanate con D.M. 10/09/2010, anche le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, ad eccezione dell'Autorizzazione Sismica come richiesto dal proponente:
- Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla L.R. n. 39/2000;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
- Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada;
- Nulla osta per la sicurezza del volo ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione;
- Parere obbligatorio per l'interferenza con il gasdotto esistente;
- Nulla osta per la connessione alla rete elettrica;
- Pareri su interferenze con i sottoservizi;
- Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;
- Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/1995;
- Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998;
- Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995;
- Nulla-osta dell'Ispettorato regionale del MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;
- Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota;
- Parere di coerenza degli interventi con le finalità del PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale;
- Parere sugli aspetti di igiene sui luoghi di lavoro;
- Parere di competenza della Regione Emilia Romagna (anche ai sensi del punto 10.6 del D.M. 10/09/2010);
- Autorizzazione idraulica ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 e Concessione Demaniale a titolo oneroso ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.G.R. 60/R/2016;
- Autorizzazione agli scarichi per il cantiere ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della L. 64/1974 e successivi decreti attuativi;

RILEVATA, nel richiamato verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi (All.B) e per effetto delle prescrizioni n. 1 e 2 contenute nell'Autorizzazione Unica (All. C dell'All.B), la condizione posta dalla Conferenza circa il rilascio del PAUR subordinatamente all'avvenuto pagamento degli oneri ivi indicati per i rimboschimenti compensativi e le concessioni demaniali, da effettuarsi a cura del proponente entro 20 giorni dalla trasmissione del verbale, pena l'archiviazione del procedimento;

PRESO ATTO che con nota Prot. 0032295 del 27/01/2022 il proponente ha comunicato al Settore VIA l'avvenuto pagamento dei suddetti oneri;

PRESO ATTO altresì che
- tutti i Soggetti competenti in materia ambientale hanno espresso parere favorevole sul progetto, con adozione di prescrizioni e raccomandazioni, fatta eccezione del dissenso espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia e dall'Amministrazione comunale di San Godenzo;

- in particolare, la sopra citata Soprintendenza ha espresso parere contrario al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e il Comune di San Godenzo ha espresso parere contrario relativamente alle proprie competenze edilizie, urbanistiche e paesaggistiche, compreso il rilascio dell'Autorizzazione per l'attraversamento e uso delle strade comunali ex D.Lgs. n. 285/1990;

RICHIAMATA, in relazione ai rilievi avanzati dalla Soprintendenza e dal Comune di San Godenzo circa gli impatti paesaggistici, l'istruttoria regionale sulla compatibilità ambientale del progetto riportata nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021 (All.A) relativamente alla componente Paesaggio e beni culturali e viste altresì le ulteriori considerazioni riportate nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi (All.B), unitamente alle prescrizioni introdotte per quanto in argomento;

PRESO ATTO che l'istruttoria regionale ha concluso ritenendo migliorativa, in termini di generale riduzione degli impatti, la revisione del progetto proposta dal proponente nelle integrazioni del 09/07/2021, mediante l'eliminazione di un aerogeneratore, della cabina impianto prossima agli aerogeneratori e delle opere connesse, la riduzione dell'area di betonaggio e soluzioni di ripristino ambientale e mitigazione nella realizzazione della strada di accesso al sito eolico;

VERIFICATO che, a seguito dell'attività istruttoria svolta e come sopra descritta e del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera in considerazione degli impatti che da esso derivano e con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla sopra citata Soprintendenza e dal Comune di San Godenzo riguardo agli aspetti paesaggistici, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di cui al verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, sono da ritenersi idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame e l'esercizio della relativa attività con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati e in considerazione degli interessi prevalenti tenuti in considerazione;

CONSIDERATO, in particolare, il quadro di riferimento normativo e programmatico di livello Comunitario, Statale e Regionale in materia di riduzione delle emissioni climalteranti e lotta ai cambiamenti climatici e rilevato che:
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) si colloca nell'alveo di un'ambiziosa politica energetica e ambientale di cambiamento ed è stato adottato in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE; quest'ultimo, tra l'altro, ha fissato l'obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990;

- lo stesso piano attribuisce ruolo prevalente per l'aumento delle rinnovabili al solare e all'eolico; per quest'ultimo, in particolare, prevede al 2030 il raddoppio degli obiettivi posti al 2020: 19.300 MW di produzione di energia da eolico per una produzione di 41,5 TWH/anno. I suddetti obiettivi sono fissati al 2020 e 2030 come step minimi per il raggiungimento dell'obiettivo al 2050 della completa sostituzione delle fossili con le rinnovabili;

- il PNIEC è in fase di revisione, in particolare, gli obiettivi delineati in esso al 2030 sono destinati ad essere, in sede europea, rivisti ulteriormente al rialzo in conseguenza dei mutamenti climatici che nel frattempo imperversano: il "*Green Deal Europeo*" ha infatti delineato una nuova strategia di crescita, fissando il target intermedio di riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 (innalzandolo rispetto al precedente 40%) e prevedendo, nel medio lungo termine, la transizione ad un'Unione europea che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra;

- la *Legge europea sul clima* (*Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n.401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»*) ha recepito tali nuovi target, ciò comporta un'intensificazione e una crescita delle fonti rinnovabili, finora poco sfruttate, tra le quali l'eolico e il solare fotovoltaico;

- la *neutralità climatica nell'UE entro il 2050* e l'obiettivo intermedio di *riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030* si profilano, dunque, come punti di riferimento per l'elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza;

- anche il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ricorda che, per Regolamento UE, la *"Transizione verde"* è uno dei pilastri sui quali i PNRR si dovranno focalizzare, anzi il più importante a livello di riparto degli investimenti. La *"rivoluzione verde e transizione ecologica"* è una delle Missioni del PNNR: *"La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo"*;

- per quanto riguarda i target numerici sull'eolico, il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) cita il D.M. *"burden sharing"* che indica, per la Toscana al 2020, una potenzialità di 358 Gwh per la produzione elettrica da fonte eolica, equivalenti a 31 ktep. Al 2019 sono stati raggiunti 258,5 GWh, equivalenti a circa 20 ktep;

CONSIDERATO altresì che l'intervento progettuale di cui trattasi si colloca in coerenza con le suddette indicazioni programmatiche del PNIEC, del PNRR e del PAER e che l'impianto in questione risulta direttamente funzionale al perseguimento dei target per quanto afferente alle politiche di lotta ai cambiamenti climatici, in particolare:
- l'impianto in esame genererà almeno 80.000.000 kWh annui e una produzione in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica ad uso civile di circa 100.000 persone, ossia più di tutto il comprensorio del Mugello (64.000 persone);

- la produzione di energia elettrica da FER, senza emissioni climalteranti o inquinanti, consentirà una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 40.000 tonnellate, che rappresenta circa il 5% del taglio delle emissioni che la Toscana deve ottenere in ciascuno dei prossimi 10 anni;

- la produzione in questione è ottenuta con un parco eolico dal numero di aerogeneratori decisamente limitato (n.7 nella configurazione finale): questo deriva dall'alta producibilità degli aerogeneratori proposti, resa possibile dal progresso tecnologico del settore;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. 241/1990, art. 14-quater, comma 3 ha assunto le proprie determinazioni sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti, in conseguenza del dissenso qualificato in materia di tutela paesaggistica espresso nell'ambito della Conferenza medesima dalla sopra citata Soprintendenza e dal Comune di San Godenzo relativamente alle proprie competenze edilizie, urbanistiche e paesaggistiche, compreso il rilascio dell'Autorizzazione per l'attraversamento e uso delle strade comunali ex D.Lgs. n. 285/1990;

VISTO quanto disposto all'art 14-quinquies della L. 241/1990 circa le conseguenze e i rimedi inerenti il dissenso espresso in Conferenza dei Servizi;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nei sopra richiamati verbali della Conferenza Interna del 03/09/2021 e della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, riportati rispettivamente negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al *"Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore"*, comprese le

relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie, proposto da AGSM AIM S.p.A. (C.F. e R.I. 00215120239 – P.IVA 02770130231, con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona), nella configurazione progettuale aggiornata in esito ai lavori della Conferenza dei Servizi, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi (Allegato B), paragrafo *B) Valutazione di Compatibilità Ambientale* e con l'indicazione delle raccomandazioni ivi riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale sui siti della Rete Natura 2000:
a) ubicati nel territorio toscano, con particolare riferimento alla ZSC IT5140005 "Muraglione Acquacheta", sito più prossimo all'area di intervento, così come acquisiti nei documenti valutativi espressi da parte del competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare" nella nota Prot. 0196355 del 04/05/2021, confermata con nota Prot. 0304906 del 23/07/2021 e aggiornati dal medesimo Settore nel corso delle successive riunioni della Conferenza dei Servizi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel paragrafo *A) Valutazione di Incidenza Ambientale* del verbale della riunione conclusiva della CdS (All. B);
b) ubicati nel territorio emiliano, così come acquisiti nei documenti valutativi espressi da parte della competente Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale nella nota Prot. regionale n. 0046996 del 04/02/2021;

3) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche ai Settori regionali VIA e Tutela della Natura e del Mare; sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

4) di stabilire la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale in 5 (cinque) anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del PAUR, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1);

5) di dare atto che il presente provvedimento comprende anche la verifica del Piano preliminare di utilizzo, presentato dal proponente, in conformità all'art. 24 del D.P.R. 120/2017, come riportato nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021 (All. A);

6) di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 – quater, Legge 241/1990 e pertanto di rilasciare a favore di AGSM AIM S.p.A, per le motivazioni espresse nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (All. B), l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 alla realizzazione e l'esercizio dell'intervento in oggetto (Allegato C dell'All. B), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

7) di dare atto che l'Autorizzazione Unica ricomprende le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, riepilogati in premessa e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e le opere connesse, variante agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27–bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Unica di cui al punto 6), sono rinnovate, riesaminate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni. Per le autorizzazioni e nulla osta ricompresi nell'Autorizzazione Unica permangono le funzioni di vigilanza e controllo che la normativa vigente assegna alla competenza delle specifiche amministrazioni, compreso il controllo sull'adempimento delle prescrizioni di cui alla stessa Autorizzazione Unica, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle stesse prescrizioni. Eventuali inadempienze dovranno essere comunicate alla struttura regionale competente per l'Autorizzazione Unica, per le misure conseguenti;

9) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Proponente AGSM AIM S.p.A.;

10) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

11) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

12) di dare atto che, per effetto del dissenso espresso nell'ambito della Conferenza dei Servizi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia e dal Comune di San Godenzo:
- la presente deliberazione assume efficacia decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto 10), in caso di mancate opposizioni ai sensi del comma 1 ex art.14-quinquies della legge 241/1990;
- ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, in caso di proposizione di opposizione, l'efficacia rimane sospesa fino agli esiti del procedimento di cui al citato ex art 14-quinquies.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. L' Allegato 1) all'Allegato A alla presente deliberazione viene pubblicato in versione emendata dei dati personali, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA
(ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009)

Seduta del 03/09/2021

Oggetto: **PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "*Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore*", ubicato nei Comuni di Vicchio e Dicomano (FI), proposto da AGSM AIM S.p.A.**

LA CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, svoltasi nelle date 16/03/2021, 05/05/2021, 17/06/2021 e 26/07/2021 (conservati agli atti del Settore VIA regionale), unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri acquisiti per le stesse;

Visto che

i lavori dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, svoltasi in data 26/07/2021, sono stati sospesi vista la necessità di proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto, preliminare alla fase di eventuale rilascio dell'Autorizzazione Unica; pertanto sono proseguiti nella sessione pomeridiana alla sola presenza degli uffici e delle agenzie regionali ai fini della formazione della posizione unica regionale per la compatibilità ambientale dell'opera, ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009;

i lavori della suddetta Conferenza interna sono stati aggiornati alla data odierna al fine di definire la formazione della posizione unica regionale relativa alla compatibilità ambientale dell'opera;

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata riunione del 26/07/2021:

con nota prot. n. 0313501 del 02/08/2021, il Settore VIA ha trasmesso il verbale della riunione del 26/07/2021 ai partecipanti e per opportuna conoscenza anche agli altri Enti ed Uffici interessati, raccomandando al proponente di tenere conto di quanto riportato nel verbale stesso per la redazione della documentazione integrativa che si rende ancora necessaria ai fini dell'eventuale rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR. Inoltre con la stessa comunicazione è stata inviata a tutti i Soggetti in indirizzo la nota in cui AGSM VERONA SPA ha comunicato il cambio di denominazione, così come annunciato in sede di

Conferenza del 26/07/2021. Infine sono state trasmesse al proponente le ulteriori osservazioni pervenute al 26/07/2021, affinché possa fornire le proprie eventuali controdeduzioni;

con nota prot. n. 0313741 del 02/08/2021, è stata convocata in data odierna, alle ore 12:00 la Conferenza di Servizi Interna, in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009, alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti, al fine di definire la formazione della posizione unica regionale in merito al rilascio della compatibilità ambientale, che il Rappresentante Unico Regionale, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante: ARPAT – Settore VIA/VAS, Azienda Usl Toscana Centro – Zona Mugello, IRPET e i seguenti Settori regionali:
- Tutela della Natura e del Mare
- Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
- Genio Civile Valdarno superiore
- Miniere e Autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche
- Autorizzazioni Ambientali
- Sismica
- Tutela acqua territorio e costa
- Idrologico e geologico regionale
- Sistema informativo e Pianificazione del territorio
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Forestazione. Agroambiente
- Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole
- Attività faunistica venatoria, Pesca dilettantistica e pesca in mare e rapporti con i gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)
- Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale
- Gestione e Manutenzione del Patrimonio immobiliare regionale. Lavori pubblici in ambito sportivo, culturale,scolastico, ecc;

successivamente alla suddetta convocazione, sono pervenuti gli ulteriori contributi istruttori dei seguenti Soggetti:
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. 0318023 Data 05/08/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0331973 Data 19/08/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole (Prot. 0332308 Data 20/08/2021);
- Legione Carabinieri Toscana Comando Provinciale Di Firenze - Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica (Prot. 0312904 del 02/08/2021);
- Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Per Le Attività Territoriali Divisione XVI – Ispettorato Territoriale Toscana – Unità Organizzativa Iii Reti E Servizi Di Comunicazione Elettronica nel Settore Telefonico (Prot. 0336502 del 26/08/2021);

Dato Atto che

l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data **03/09/2021** in modalità di videoconferenza, è stata aperta alle ore 12:10 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che la presiede, verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT - Settore "VIA/VAS"	Antongiulio Barbaro	Responsabile
Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche	Riccardo Guardi	Delegato
Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Piero Paliotta	Delegato
Settore Tutela della Natura e del Mare	Gilda Ruberti	Responsabile

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	Cecilia Berengo	Delegata
Settore Forestazione. Agroambiente	Elisabetta Gravano	Delegata

sono altresì presenti i funzionari regionali:
- Valentina Gentili e Alessandra Veroni per il Settore VIA;
- Monica Maurri per il Genio Civile Valdarno Superiore;
- Laura Bizzi per il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
- Leonardo Petri per il Settore Tutela della Natura e del Mare;

la Presidente ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e che i lavori della Conferenza Interna ex art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2019 prevedono la valutazione della compatibilità del progetto in esame degli Uffici e delle Agenzie regionali per la formazione della posizione unica regionale in merito al rilascio della compatibilità ambientale, che il Rappresentante Unico Regionale, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della L. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante nella Conferenza di Servizi ex art. 14-ter della L. 241/1990, la cui successiva riunione sarà convocata a cura del Settore VIA in esito all'odierna riunione.
In caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, nell'ambito della successiva riunione di Conferenza di Servizi ex art. 14-ter della L. 241/1990, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, si procederà anche all'acquisizione delle determinazioni da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio dei vari titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005;

la Presidente informa i presenti degli ulteriori contributi istruttori pervenuti successivamente alla riunione del 26/07/2021:
- il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale conferma i precedenti pareri;
- il Settore regionale Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole conferma i precedenti pareri;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nella nota del 19/08/2021 ns. Prot. 0331973, riporta quanto segue:

"*in seguito alla seduta di Conferenza dei Servizi del 16/03/2021 questa Autorità di bacino ha curato di esaminare la documentazione integrativa trasmessa in relazione a possibili aspetti di competenza rispetto al parere positivo, con prescrizioni per la fase esecutiva, espresso con nota nostro prot. n.1096 del 08.02.2021. Non rilevando aspetti d'interesse non sono stati formulati nuovi contributi in occasione delle sedute della Conferenza del 05.05.2021 e 26.07.2021.*
Con la ricezione del verbale della seduta del 26.07.2021 (vs prot. n. 313501 del 02.08.2021), è stata tuttavia rilevata una possibile modifica d'interesse (modifica configurazione accesso 18) ed è stato constatato che nel verbale del 16.03.2021 sembra sia riportato – erroneamente - il testo della nostra nota prot. n.4443 del 15.06.2020 contenente richiesta integrazioni e non il testo del parere positivo con prescrizioni nostro prot. n. 1096 del 08.02.2021.
Si ritiene pertanto opportuno puntualizzare quanto segue.
Esaminate le integrazioni trasmesse successivamente alla seduta di CdS del 16/03/2021 si conferma interamente il nostro parere n. 1096 del 08.02.2021 che ad ogni buon conto si allega in copia.
Si ricorda che il parere è positivo con prescrizioni che devono essere attuate entro l'avvio dei lavori e che sono di natura e tipologia tale da non poter variare nella sostanza il parere di compatibilità con il PAI ad oggi espresso, fatta salva la realizzazione secondo progetto nel rispetto della normativa vigente sulle costruzioni.
In merito alla variazione progettuale che riguarda il punto di accesso n. 18 (AC18), si rileva che l'intervento, a partire dal 5 luglio 2021, ricade in area P3/PF3 del PAI (modificato con Decreto del Segretario Generale n. 56 del 05.07.2021), pertanto dal punto di vista meramente formale non vi è l'obbligo di acquisire parere di questa Autorità.

Quale contributo istruttorio si ritiene comunque opportuno esplicitare la posizione di questa Autorità: l'intervento in questione è sicuramente migliorativo dato che supera le criticità legate alla parte di strada su riporto ed è dimostrata la stabilità dello scavo di monte, tramite un'analisi analoga a quanto valutato positivamente da questa Autorità per altre aree PF3 e PF4 interessate dall'intervento";
- la Legione Carabinieri Toscana Comando Provinciale Di Firenze - Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica e il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Per Le Attività Territoriali Divisione XVI – Ispettorato Territoriale Toscana – Unità Organizzativa IIII Reti E Servizi Di Comunicazione Elettronica nel Settore Telefonico hanno inviato pareri finalizzati al rilascio dei propri nulla osta, che non rilevano ai fini della compatibilità ambientale;

in riferimento alla segnalazione iniziale riportata nella sopra citata nota dell'Autorità di Bacino, il Settore VIA precisa che nel verbale della riunione del 16/03/2021 (a pagina 30) è stato riportato il parere del 08/02/2021 (Protocollo regionale n. 0051373) indicando, per mero errore materiale *"nota Prot. 0051373 del 08/02/20"*;

Dopo ampia discussione, i rappresentanti degli Uffici e delle Agenzie regionali procedono a svolgere le considerazioni riguardo alla compatibilità ambientale del progetto presentato, come di seguito riportate;

Dato Atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:
- documentazione iniziale depositata in data 23/12/2019 ed acquisita al protocollo regionale 477587;
- documentazione a completamento formale depositata in data 09/03/2020 acquisita ai prot.lli regionali 0097412 – 0097411 – 0097410 – 0097255 e in data 10/03/2020 acquisita al protocollo regionale 0100395;
- documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 30/12/2020 acquisita al protocollo regionale 045669;
- nota Prot. 0400684 del 18/11/2020 contenente alcune specifiche inviate ad Enac;
- nota Prot. 0104339 del 09/03/2021 in merito ai pareri del Parco Nazionale Foreste Casentinesi;
- documentazione integrativa volontaria depositata in data 16/04/2021 acquisita al protocollo regionale 0170452;
- documentazione integrativa depositata in data 28/05/2021 acquisita al protocollo regionale 0231747;
- documento denominato "Indicazioni per le varianti urbanistiche" depositato in sede di CdS del 17 giugno 2021;
- documentazione integrativa depositata in data 09/07/2021 acquisita al protocollo regionale 0286070;

Preso atto che, con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti fino alla data odierna ed espressi nel corso delle riunioni della Conferenza svoltesi da parte degli uffici e delle agenzie regionali, risulta che ai fini della compatibilità ambientale dell'opera:
- ARPAT – Settore VIA/VAS: esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti il rumore e l'impatto elettromagnetico;
- Azienda Usl Toscana Centro – Zona Mugello: esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la componente atmosfera, il rumore e l'impatto elettromagnetico;
- IRPET: ritiene che l'intervento, più che avere impatti significativi dal punto di vista occupazionale, si collochi nel contesto favorevole dei meccanismi economici incentivanti legati al ricorso di fonti di energia rinnovabili fra le quali è inserita l'energia eolica;
- il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare: riporta l'esito favorevole con prescrizioni della Valutazione di Incidenza Ambientale, ricompresa nella VIA regionale, e esprime una posizione favorevole con prescrizioni anche ai fini della VIA;
- il Settore regionale Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche: esprime una posizione favorevole;
- il Settore regionale Genio Civile Valdarno superiore: esprime una posizione favorevole con prescrizioni;
- il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali: non si esprime sulla VIA e chiede integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di propria competenza;

- il Settore regionale Sismica: esprime un parere di massima favorevole con prescrizioni ai fini del rilascio della successiva Autorizzazione sismica di propria competenza, attinente il livello di progettazione esecutivo;
- il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: esprime una posizione favorevole con prescrizioni;
- il Settore regionale Forestazione. Agroambiente: esprime una posizione favorevole, evidenziando la necessità di chiarire alcuni aspetti che riguardano l'entità degli interventi di trasformazione boschiva;
- il Settore regionale Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole: esprime una posizione favorevole;
- il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale: esprime una posizione favorevole;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, nonché in merito ai pareri, ai contributi tecnici istruttori, alle osservazioni e alle controdeduzioni pervenuti:

Aspetti programmatici

Si premette che il piano regionale in materia di energia - PAER – individua obiettivi di portata generale, declinandoli però in target numerici solo fino al 2020 e non al 2030: in attesa di un aggiornamento è quindi fondamentale relazionarsi anche al piano nazionale al 2030 (PNIEC) a cui il PAER dovrà comunque adeguarsi.
Costituisce "Obiettivo generale" del PAER "contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili". L'Obiettivo in questione si declina in tre obiettivi specifici:
A. 1 Ridurre le emissioni di gas serra;
A. 2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici;
A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Per quanto concerne la programmazione nazionale la "Strategia Energetica Nazionale" (DM 8/03/2013 e DM 10/11/2017) è stata aggiornata dal succitato Piano Nazionale Energia e Clima 2020 (PNIEC), che fissa 5 "dimensioni" di intervento e sviluppo: decarbonizzazione - efficienza energetica - sicurezza energetica - mercato interno dell'energia - ricerca, innovazione e competitività.
Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, coincidente con l'obiettivo A3 del PAER, contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 e con la Dimensione "decarbonizzazione" del PNIEC, nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni "sicurezza energetica" e "ricerca, innovazione e competitività".
Per quanto riguarda la necessità di contemperare "realizzazione degli impianti eolici" e "tutela del territorio" si richiama che il PAER individua a tal scopo nell'Allegato 1 alla scheda A3 le "Aree non idonee agli Impianti Eolici".
Si ricorda inoltre che i criteri ivi contenuti sono ripresi nell'Allegato 1b "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici" del PIT – Piano Paesaggistico.
Il proponente nello Studio di impatto ambientale – parte seconda – ha proceduto alla analisi e verifica dei sunnominati criteri.
Per quanto riguarda i target numerici sull'eolico il PAER citava il DM "burden sharing" che indicava per la Toscana al 2020 una potenzialità di 358 GWh - 31 ktep (realizzabili con 200 MW di installato se di discreta producibilità: 1800 ore l'anno).
Al 2018 si riscontravano 123,5 MW per 223,0 GWH – circa 19 ktep.
Al 2019 si riscontravano 143,3 MW per 258,5 GWH – circa 20 ktep.
Per il PNIEC l'aumento delle rinnovabili passa soprattutto dal solare e dall'eolico. Sull'eolico al 2030 prevede il raddoppio delle cifre al 2020: 19.300 MW di eolico per una produzione di 41,5 TWH/anno.
Va ricordato che i numeri al 2020 e 2030 sono solo step minimi per arrivare almeno al 2050 alla completa sostituzione delle fossili con le rinnovabili.
Va altresì segnalato che il PNIEC succitato (con i relativi target) è in fase di revisione: il Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021 sul "conseguimento della neutralità climatica" ha rialzato dal 40% al 55% l'obbligo di riduzione, da conseguire entro il 2030, delle emissioni di gas ad effetto serra, e ciò comporta (anche) il rialzo della quantità di produzione da rinnovabili, compreso l'eolico, che dovrà essere conseguito

entro tale data (vedi audizione 13 luglio 2021 del MITE al Senato).
Anche il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ricorda che, per Regolamento UE, la "Transizione verde" è uno dei pilastri sui quali i PNRR si dovranno focalizzare, anzi il più importante a livello di riparto degli investimenti.
Conseguentemente la "rivoluzione verde e transizione ecologica" è una delle Missioni del PNNR: "*La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo*".
IL PNRR ricorda che gli obiettivi di rinnovabili del PNIEC sono in fase di rialzo e precisa che per impiantistiche tradizionali già oggi competitive (eolico e solare onshore) la linea è operare sulle complessità autorizzative.

Per quanto sopra delineato, si tratta quindi di raggiungere una producibilità e un installato considerevoli, ancora di più, a seguito del Regolamento UE 2021/1119, rispetto a quanto valutabile alla data di presentazione della istanza, con tempistiche maggiormente ravvicinate.
Per l'eolico un apporto fondamentale è dato dall'aumento di producibilità degli aerogeneratori nel tempo: le taglie degli aerogeneratori più performanti che pochi anni fa raggiungevano i 2 MW sono già oggi intorno ai 3-4 MW e aumentano continuamente.
Tutto ciò premesso, si osserva che l'impianto in esame risulta direttamente funzionale al perseguimento dei target, in particolare in materia di decarbonizzazione e rinnovabili, della programmazione energetica nazionale e regionale e non emergono elementi di incompatibilità con il "PAER - parte energia" (al riguardo il proponente nello Studio di impatto ambientale – parte seconda – ha proceduto alla analisi e verifica di quanto previsto all'Allegato 1 alla scheda A3 "Aree non idonee agli Impianti Eolici" del PAER).
Per singolo impianto si tratta di un contributo sicuramente ragguardevole: per dare una indicazione di massima sulle dimensioni di tale contributo si ricorda, seguendo i dati forniti dal proponente, che pur nella configurazione a 7 aerogeneratori, anziché 8:
- l'impianto genererà comunque almeno 80.000.000 kWh annui;
- è una produzione in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica ad uso civile di circa 100.000 persone, ossia più di tutto il comprensorio del Mugello (64.000 persone): "La produzione da FER, senza emissioni climalteranti o inquinanti, consentirà 40.000 Tonnellate di CO2 di mancate emissioni. Ciò rappresenta circa il 5% del taglio delle emissioni che la Toscana deve ottenere in ciascuno dei prossimi 10 anni".
E' da evidenziare inoltre che la produzione in questione è realizzata con un parco eolico dal numero di aerogeneratori decisamente limitato (solo 7 nella configurazione di cui alle integrazioni del 09/07/2021): questo deriva dall'alta producibilità degli aerogeneratori proposti, resa possibile dal progresso tecnologico del settore.
Nella documentazione presentata in data 09/07/2021, il Proponente ha mostrato che applicando le misure di mitigazione di eliminazione della cabina impianto e dell'aerogeneratore n. 8 la riduzione di producibilità rimarrebbe contenuta: l'eliminazione della cabina d'impianto comporta ad una perdita, stimata su base statistica pari a circa 1 Gwh/anno, mentre l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 8 comporta una perdita stimata a circa -4,964 Gwh/anno. La producibilità dell'impianto stimata anche in tale configurazione si attesterebbe su circa 80 Gwh/anno.
Va infine segnalato l'apporto aggiuntivo, sugli stessi obiettivi, derivanti dalla "Azione partecipativa: cofinanziamento interventi Efficienza e FV" che, secondo il proponente favorirà la realizzazione, in 20 anni (cautelativi) di esercizio, di circa 400 impianti FV domestici e la realizzazione di cappotti per circa 400 appartamenti civili, nonchè di una quantità affine di interventi nel patrimonio pubblico, riqualificando in questo modo il 10% circa del del patrimonio edilizio dei Comuni di Vicchio e Dicomano.

Aspetti progettuali

nella documentazione iniziale, il proponente ha preso in esame le alternative progettuali evidenziando l'alternativa "Zero" ed i criteri con cui si è giunti ad individuare il sito di Monte Giogo di Villore tra cui l'analisi delle caratteristiche Anemologiche, Ambientali, Orografiche, Geologiche e Geotecniche della zona di intervento, la tecnologia utilizzata (scelta degli aerogeneratori: in numero contenuto ma di grande taglia,

non superando l'altezza di 99 metri all'asse di rotazione, in quanto ciò consente l'installazione utilizzando gru telescopiche che necessitano di una sola piazzola di dimensioni contenute), nonché la connettività alla rete e viabilità di accesso, tutte scelte volte all'intento di minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici dell'opera. Con riferimento al numero di aerogeneratori ed alla loro producibilità anche il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti ha evidenziato che *la produzione in questione è realizzata con un parco eolico dal numero di aerogeneratori limitato, meno di una decina: questo deriva dall'alta producibilità degli aerogeneratori proposti, resa possibile dal progresso tecnologico del settore;*

in riscontro alla richiesta di integrazioni del Settore VIA di integrare l'analisi delle alternative condotta prendendo in esame anche le alternative di localizzazione e di layout delle torri eoliche considerate e la cosiddetta "alternativa zero", con l'indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta e prendendo in considerazione anche i relativi impatti ambientali, in conformità a quanto richiesto nell'art. 22 e nell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e di chiarire se ha preso in considerazione anche l'alternativa del trasporto aereo degli aerogeneratori, oltre alle alternative già riportate nel SIA relative alla viabilità di accesso al sito, nella documentazione integrativa di dicembre 2020 il proponente riporta quanto segue:

in riferimento all'alternativa "Zero" approfondisce gli obiettivi della pianificazione energetica sia nazionale che regionale mettendo in evidenza che in Regione Toscana non sono stati ancora raggiunti gli obiettivi fissati al 2020 e il progetto potrà concorrere al loro raggiungimento, considerando anche che gli obiettivi al 2030 non potranno che essere considerevolmente più alti;

per quanto riguarda le alternative di localizzazione, il proponente sottolinea che è necessario individuare siti che presentino ventosità molto elevate, per consentire la sostenibilità economica dell'investimento, totalmente affidato ai capitali propri delle società proponenti, per chiara scelta del legislatore, ampiamente confermate da diverse sentenze. Con questo vincolo è chiaro che la ricerca deve essere molto attenta.
Il proponente dispone di alcune stazioni anemometriche in regione Toscana, ed in particolare di stazioni anemometriche sull'appennino tosco emiliano, di qua e di là del confine. A partire da questi dati anemometrici, integrati con modelli digitali del terreno di area vasta e con anemometri storici nonché con "mesodata di rianalisi" dei principali modelli meteorologici oggi disponibili, utilizzando specifici modelli di simulazione specifici è possibile ricostruire le "mappe di risorsa eolica" di ampie superfici del territorio, ed in particolare dei crinali appenninici che sono caratterizzati da sufficiente risorsa eolica. Questo è esattamente quanto ha fatto Agsm per una prima localizzazione del sito di Progetto.
A partire da queste mappe occorre scendere nello specifico di altre valutazioni, quali ad esempio:
-l'esclusione delle aree definite "non idonee" negli strumenti di pianificazione della Regione Toscana;
-l'esclusione di aree soggette a vincoli o tutele che rendano sconsigliabile la localizzazione dell'impianto;
-l'esclusione dei crinali contraddistinti da terreni con scarse caratteristiche geotecniche e/o da fenomeni di instabilità dei pendii;
-la valutazione attenta delle possibilità di connessione dell'impianto alla RTN nazionale per poter dispacciare la energia generata;
-la valutazione attenta della logistica ed in particolare delle possibilità di accesso al sito specifico con mezzi di cantiere e mezzi per i trasporti eccezionali.
A valle di questa analisi, il proponente ha individuato il sito di Progetto come rispondente a tutte le caratteristiche indicate.
Scendendo ad una scala più ristretta, oltre a quanto descritto nelle Relazioni di Progetto e nel SIA, in sede di Inchiesta Pubblica, il Proponente ha illustrato sinteticamente i criteri di localizzazione generale dell'impianto, riportati nella Relazione Finale;

in merito alle alternative di layout, il proponente ha tenuto conto delle alternative di tracciato per la viabilità di accesso al Sito (4 alternative) e per la connessione Elettrica dell'impianto alla RTN (3 alternative).
Il layout è stato poi modificato nelle ultime integrazioni del 9/7/2021 con l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 8 e le relative opere connesse;

in merito all'alternativa richiesta del trasporto con elicottero, il proponente fa presente che anche qualora fosse possibile ridurre le componenti degli aerogeneratori a dimensioni e pesi tali da renderle trasportabili con elicotteri, la gru necessaria per installare gli aerogeneratori di quella taglia non sarebbe comunque trasportabile con elicotteri;

in relazione al rischio di incidenti, nella documentazione integrativa del dicembre 2020 il proponente ha trattato la massima gittata degli elementi rotanti o di loro frammenti in caso di rottura accidentale, la proiezione di ghiaccio da parte delle pale del rotore, con particolare riferimento al momento del riavvio dopo un periodo di fermo, compatibilità del progetto con la sicurezza della navigazione aerea, adottando le necessarie misure di mitigazione, la possibilità di formazione di ghiaccio sulle strade a seguito dell'ombreggiamento da parte degli aerogeneratori e gli accorgimenti per evitare l'innesco di incendi da parte dei cantieri e da parte dell'impianto, nonché per proteggere l'impianto da incendi verificatisi al suo esterno e da fulmini.
In particolare, dal contesto circostante all'impianto il proponente ritiene il rischio di incendi trascurabile, in quanto la distanza dei boschi dai singoli aerogeneratori è sufficiente a limitare tale rischio. In ogni caso, ai fini di minimizzare ulteriormente i rischi in fase di esercizio, prevede di mantenere pulite le aree immediatamente circostanti gli aerogeneratori da arbusti che possano propagare eventuali incendi che si dovessero generare.

Aspetti ambientali

Aspetti positivi:

nella richiesta di integrazioni di agosto 2020 è stato chiesto al proponente di approfondire gli impatti positivi del progetto calcolando, a fronte dell'energia prodotta annualmente dall'impianto, le emissioni in atmosfera evitate, relativamente agli inquinanti atmosferici ed alla CO2, assumendo quali fattori di emissione quelli relativi al mix di combustibili fossili mediamente usato per il parco di produzione elettrico italiano (citando la fonte). E' stato inoltre chiesto di approfondire eventuali ulteriori impatti positivi dell'impianto.
Il proponente ha fornito una stima delle emissioni climalteranti e inquinanti atmosferiche evitate a fronte della immissione in rete di circa 80 GWh / anno di energia elettrica prodotta da fonte eolica (che ne sostituiranno altrettanti prodotti tramite combustione di fonti fossili), utilizzando i fattori di emissione elaborati da ISPRA su fonte dati TERNA (Rapporto mensile sul sistema elettrico, dicembre 2018), SNAM per distribuzione del gas naturale alle centrali termoelettriche, MSE per il carbone importato, concludendo che le emissioni evitate di CO2 risultano essere pari a 39.504 tonn./anno.
Inoltre il proponente ritiene che il Progetto possa essere un tassello del più grande progetto approvato dalla UE e dall'Italia, che viene riassunto nel termine "Transizione Energetica" e che è uno dei pilastri del "Green Deal" Europeo. Conclude sostenendo che, considerato anche la fortissima concentrazione di impianti fotovoltaici nel Sud dell'Italia e la maggior facilità di reperimento di superfici atte alla installazione di fotovoltaico (anche su tetto e su aree marginali), il ruolo, l'importanza ed il beneficio che apporta un impianto eolico collocato nel Centro-Nord Italia è di gran lunga superiore al suo contributo in termini di diminuzione delle emissioni.

Cantierizzazione:

Per la realizzazione del progetto il Proponente nella documentazione depositata in fase di avvio ha stimato necessari circa 290 giorni, pari a quasi 10 mesi; il cronoprogramma risulta invariato alla luce delle modifiche introdotte nelle integrazioni del 9/7/2021, da quanto dichiarato dal proponente nella riunione del 26/7/2021;

il cantiere per il montaggio degli aerogeneratori sarà organizzato in ogni singola piazzola; saranno inoltre allestite lungo l'asse viario A1, nel tratto tra il bivio per la ex piazzola 8 e la piazzola 5, due aree di cantiere, dove sarà collocato l'impianto di betonaggio ed il frantumatore che verrà utilizzato per recuperare il materiale di scavo utile alla formazione dei tratti di viabilità di accesso all'impianto e sul sito d'impianto. Entrambe le aree serviranno anche per lo stoccaggio del materiale di scavo; a tal proposito l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 8 determina una riduzione del volume di materiale di scavo e di conseguenza la

riduzione di volumi utili per costituire l'area di betonaggio; ciò determina una consistente riduzione della superficie dell'area di cantiere "area betonaggio" che è stata riprogettata.
L'eliminazione dell'aerogeneratore n. 8 e relative opere connesse ha determinato la necessità di riprogettare l'area di cantiere nella quale si prevede l'installazione dell'impianto di betonaggio.
La riduzione di superficie dell'area di betonaggio comporta la modifica del tracciato della pista di sito, e la necessità quindi di riposizionarla più vicino al pendio esistente, anche modificandone di conseguenza il tracciato, che da rettilineo diventa più sinuoso, più lungo e più aderente all'attuale morfologia.
L'allungamento di questo tratto di tracciato consente l'eliminazione della superficie in cls drenante.
L'effetto combinato di quanto sopra porta a riconfigurare l'area di cantiere e la disposizione delle diverse attrezzature.
La diminuzione di superficie di questa area, e la sua diversa forma, ha comportato anche l'aggiornamento del documento "Ripristino area betonaggio".

Il tema della gestione delle acque viene affrontato dal punto di vista idraulico: vengono esplicitate le modalità costruttive finalizzate alla regimazione delle acque di versante ed il loro conferimento alla rete idrografica esistente, nonché, ad esempio, l'utilizzo di conglomerato drenante sulle piste per evitare di modificare i sistemi di deflusso;

il Proponente riporta i *layout* dei cantieri principali e le aree occupate per la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, prendendo atto della necessità di salvaguardare la risorsa idrica attraverso il trattamento delle acque meteoriche dilavanti delle aree potenzialmente contaminate ed il trattamento delle acque di processo del betonaggio e degli impianti lavaruote;

il Proponente, ha quindi predisposto accorgimenti volti a salvaguardare la risorsa idrica dagli impatti derivanti dalle acque meteoriche contaminate dilavanti le aree di cantiere, nonchè delle acque di lavorazione derivanti dall'impianto di betonaggio, lavaggio mezzi e lavaruote;

per quanto riguarda le AMDC e le acque reflue industriali:
il Proponente, citando la L.R. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" ed il relativo regolamento attuativo D.P.G.R.T. 46/R/2008, riconosce la necessità di prevedere degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia in corrispondenza delle aree di cantiere in cui sono presenti l'impianto di betonaggio ed il frantumatore che verrà utilizzato per recuperare il materiale di scavo;

nei casi degli impianti di betonaggio e dell'impianto lavaruote si producono anche acque reflue industriali, il cui scarico e soggetto ad autorizzazione;

non è prevista la presenza di scarichi di acque nere civili, in quanto il cantiere sarà attrezzato con bagno chimico, dotato di propria cisterna periodicamente svuotata;

riguardo all'individuazione dei recapiti delle acque reflue, inizialmente il Proponente prevedeva uno scarico su suolo, in particolare dichiarava che "*Visto il contesto in cui ci si trova ad operare anche se lo scarico potrà avvenire in un ipotetico corso d'acqua del reticolo idrico locale, esso andrà trattato come scarico sul suolo, visto che è impossibile garantire la presenza d'acqua all'interno dei fossi locali. Di conseguenza tutti gli scarichi dovranno rispettare i limiti di emissione dettati dalla tabella 4 dell'Allegato n. 5 del D.Lgs 152/06*".

A tal proposito ARPAT non riteneva corretta l'individuazione a priori dello scarico sul suolo dei reflui, supportata da tale motivazione: infatti, come previsto dal par. 2 "Scarichi al suolo", Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, "*Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema ... [omissis] ... Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo*".

Nelle integrazioni di dicembre 2020, il Proponente nella relazione "RTC 300-02" ha indicato che tutte le aree

di cantiere hanno nei loro pressi uno scolo facente parte del reticolo idrografico, così come definito dalla L.R. 79/2012, ove sarà possibile andare a scaricare il refluo depurato proveniente dagli impianti di trattamento. Di conseguenza tutti gli scarichi dovranno rispettare i limiti di emissione dettati dalla tabella 3 dell'Allegato n. 5 del D.Lgs. 152/06.

ARPAT ritiene che con la documentazione integrativa fornita il Proponente abbia tenuto conto della necessità di salvaguardare la risorsa idrica attraverso il trattamento delle acque meteoriche dilavanti aree potenzialmente contaminate ed il trattamento delle acque di processo del betonaggio e degli impianti lavaruote. Per quanto riguarda invece le emissioni di particolato, durante la fase di cantiere, sia nell'area d'impianto sia nelle aree interessate dalle singole opere (interventi sulla viabilità esistente, realizzazione ex novo di tratti viari, realizzazione della sottostazione elettrica e posa del cavidotto), verranno adottate le misure di mitigazione previste dalle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (gennaio 2018); ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera di altri inquinanti, i veicoli a servizio dei cantieri saranno omologati con emissioni rispettose delle normative europee.

Nella documentazione presentata in data 09/07/2021, il Proponente ha:
- stralciato dalle attività di cantiere soggette ad autorizzazione allo scarico quelle che producono reflui di tipo industriale (impianto di betonaggio ed impianti di lavaggio ruote e mezzi), prevedendo la gestione a ciclo chiuso dell'acqua di processo, senza produrre reflui;
- individuato quali sono le attività di cantiere che producono Acque Meteoriche Dilavanti Contaminate ai sensi della Legge e del Regolamento Regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (aree di cantiere che ospitano gli impianti di frantumazione e cantiere di superficie superiore ai 5.000 mq) che necessitano di trattamento propedeutico allo scarico;
- individuato quali siano le aree di cantiere che producono Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate, non soggette ad autorizzazione allo scarico. Le acque meteoriche dilavanti tali aree, diversamente da quanto previsto nella precedente previsione progettuale, non saranno sottoposte a trattamento; sono previsti accorgimenti finalizzati al contenimento di eventuali sversamenti accidentali;
- chiarito che i fossi individuati quali recettori degli scarichi sono tutti rappresentati nella Carta Tecnica Regionale e pertanto idonei a ricevere i reflui, i quali dovranno rispettare i limiti di Tabella 3 dell'allegato n. 5 del del D.Lgs 152/06 per scarichi in acque superficiali.
Nel corso dell'istruttoria è emersa la necessità di chiarire ulteriori aspetti da approfondire ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, riferendosi a un livello di maggior dettaglio progettuale rispetto a quanto necessario ai fini della VIA. Si prende quindi atto delle richieste di integrazioni formulate dal Settore regionale Autorizzazioni Ambientali nel contributo del 26/7/2021, anche con il supporto di ARPAT, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di propria competenza;

si prende atto della richiesta avanzata dal Comune di Dicomano fin dal contributo del 16/03/2021 di "*prevedere il rifacimento complessivo del manto in asfalto e della segnaletica orizzontale della strada comunale di Corella con anche la revisione complessiva delle cunette laterali, chiaviche e quant'altro necessario alla buona regimazione delle acque e l'installazione ove necessario di barriere di sicurezza conformi al codice della strada, in quanto ciò garantirebbe una migliore fruibilità*".
Nelle integrazioni di dicembre 2020, il proponente evidenzia che gli interventi progettati di adeguamento della viabilità di accesso sono in gran parte migliorativi della funzionalità e sicurezza stradale; in particolare in tutti i tratti dove prevede di intervenire sulla strada per adeguarla ha posto particolare riguardo a prevedere: interventi di stabilizzazione dei pendii, interventi di regimazione acque, rifacimenti di alcuni sicurvia, manutenzione o rifacimenti delle cunette stradali.
Parimenti nei tratti oggetto di interventi di adeguamento importanti, dove viene interessata la più parte del sedime stradale attuale, il proponente dichiara che procederà al rifacimento completo del manto stradale e al conseguente rifacimento segnaletica orizzontale.
Alla luce anche della discussione avvenuta nella riunione del 26/07/2021, si ritiene opportuno prescrivere che il proponente provveda al corretto ripristino della strada comunale di Corella nel tratto utilizzato per la realizzazione dell'opera.

Ambiente idrico:

Gli interventi in progetto interferiscono con corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 approvato con DCRT 57/2013 ed aggiornato con DCRT 20/2019 ed in particolare:

- in relazione alla viabilità di sito gli interventi di progetto interferiscono in 14 aree di pertinenza di corsi d'acqua, per cui sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento, nel caso della realizzazione di tombini per dare continuità al corso d'acqua.
Il Proponente ha effettuato le verifiche di dimensionamento dei tombini per Tr 200 anni secondo quanto indicato dal Genio Civile, così come riportato nella Relazione Allegata "RTC300-02-Relazione di verifica di compatibilità idraulica" che va considerata come sostitutiva della precedente RTC300-01, già depositata. Anche le tavole progettuali TPP016-03,TPP016C-01, TPP016D-01, TPP016E-01, TPP019-02, TPP020-02 e TPP021-02 sono state modificate in congruenza a quanto riportato nella relazione.
Come riportato nel precedente verbale, il Genio Civile ritiene che gli approfondimenti presentati soddisfano le richieste del Settore, con la precisazione che nel presente procedimento sono soggette ad autorizzazione tutte le aree appartenenti al reticolo a prescindere dalla rappresentazione catastale.

Con riferimento alla possibilità di trasformare tombini con guadi a raso, il Proponente conferma che gli attraversamenti "a raso" già indicati nella tavola TPP016-02 di progetto, siano i soli realizzabili con questa tipologia di attraversamento. Il Proponente pertanto non propone alcuna modifica;

- in relazione alle linee elettriche sono state individuati n. 29 attraversamenti di corsi d'acqua, il Genio Civile ritiene necessario prescrivere che le linee elettriche in sub-alveo del Torrente Moscia in loc. Contea dovranno essere posate ad una distanza non inferiore a 1,50 ml al di sotto della linea di talweg del corso d'acqua;

- in relazione alla viabilità di accesso esistente gli interventi in progetto interferiscono in n. 4 aree di pertinenze di corsi d'acqua; in questo caso o viene prolungato il manufatto idraulico esistente o sostituito l'attraversamento idraulico esistente con nuovo tombino in cls o con tubo in corrugato;

- in relazione alla viabilità di avvicinamento sono stati individuati n. 2 interventi che interferiscono con i corsi d'acqua per cui verranno realizzati un prolungamento del manufatto esistente con tubazione in cls del diametro di D1500 e D1400 rispettivamente, come da verifica idraulica prodotta. Il Genio civile ritiene necessario prescrivere che detti prolungamenti abbiano sezione non inferiore a quella dei manufatti esistenti;

- in relazione agli scarichi sono stati individuati n. 27 scarichi per acque meteoriche;

- in merito agli aspetti urbanistici (DPGR 5R/2020), il Genio civile esprime una posizione favorevole con la prescrizione che, per quanto riguarda l'intervento ACC 9 il progetto esecutivo dovrà approfondire gli aspetti, già qui trattati ma basati sull'analisi geotecnica di soli due campioni indisturbati, relativi alla stabilità del pendio nella configurazione di progetto, attraverso l'acquisizione di ulteriori dati geotecnici. Si raccomanda in ogni caso di ridurre l'inclinazione delle scarpate di monte, anche attraverso gradonature e, se del caso, procedere alla realizzazione opportune opere di drenaggio ipogeo (dreni suborizzontali o trincee drenanti) per garantire che i livelli superficiali del terreno si trovino costantemente in condizione insatura;

- in relazione agli aspetti di tutela di cui al R.D. 523/1904, della L. 37/94, dell'art. 3 della L.R. 41/2018 e del DPGR 60/R del 12/08/2016, visti gli elaborati trasmessi nel suo complesso, il Genio Civile esprime in linea tecnica parere positivo all'intervento, purché gli vengano trasmessi gli elaborati integrativi riportati nel proprio parere del 26/7/2021 ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni demaniali di propria competenza;

- in merito a quanto riportato nelle integrazioni del 09/07/2021 in riscontro alla richiesta di attestare la fattibilità dell'intervento sulla viabilità ACC18 dal punto di vista della stabilità dei versanti, per il quale il Proponente ha presentato, anche a seguito del sopralluogo con la Soprintendenza ed i Comuni del maggio

2021, una diversa soluzione che risulta meno percepibile sotto il profilo visivo (vedi tavola 038-TPP038-02) e la relazione "Valutazione_GEO_18" per valutare la fattibilità geologica della eventuale variante progettuale. In merito a questa soluzione, il Proponente fa presente che, se la soluzione venisse ritenuta preferibile, ci sarà la necessità di integrare il piano particellare con l'inserimento di 1 mappale non previsto nella soluzione originale.

Il Genio Civile ritiene che il Proponente abbia presentato adeguata documentazione atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Inoltre, in merito al suddetto intervento ACC18, nel parere del 19/8/2021 l'Autorità di Bacino Distrettuale rileva che l'intervento, a partire dal 5 luglio 2021, ricade in area P3/PF3 del PAI (modificato con Decreto del Segretario Generale n. 56 del 05/07/2021), pertanto dal punto di vista meramente formale non vi è l'obbligo di acquisire parere da parte dell'Autorità stessa.
Quale contributo istruttorio, l'Autorità di Bacino ha comunque esplicitato la propria posizione: "*l'intervento in questione è sicuramente migliorativo dato che supera le criticità legate alla parte di strada su riporto ed è dimostrata la stabilità dello scavo di monte, tramite un'analisi analoga a quanto valutato positivamente da questa Autorità per altre aree PF3 e PF4 interessate dall'intervento*".

Alla luce di quanto sopra pertanto si ritiene di prescrivere al proponente di effettuare l'intervento sulla viabilità ACC18 e quindi di trasmettere entro 7 giorni a seguito di specifica richiesta a cura del Settore VIA la relativa modifica al piano particellare di esproprio ai fini dell'informativa agli interessati prevista da DPR 327/2001;

- in relazione al nuovo ponte sul Torrente Moscia, che è stato presentato dal Proponente a livello preliminare quale opera compensativa, dichiarando che solo successivamente alle determinazioni della Conferenza dei Servizi avrebbe sviluppato il progetto esecutivo, si prende atto di quanto emerso nella discussione della CdS del 26/07/2021: il Comune di Rufina ricorda che l'area nella quale sarebbero previsti tutti gli interventi da eseguire nel proprio territorio comunale, allo stato attuale, è raggiungibile, dalla SP 556, esclusivamente tramite un esistente guado carrabile a ruota asciutta che consente il deflusso delle sole portate di magra; valori di portata superiori provocano il sormonto del manufatto con conseguente impossibilità di transito sia carrabile che pedonale. Il Comune ritiene pertanto che l'intervento, presentato dal Proponente come opera compensativa, sia viceversa strettamente necessario e funzionale non solo nella fase di realizzazione ma anche per la successiva manutenzione delle opere, nonché per garantire l'esecuzione di eventuali interventi urgenti e indifferibili. Anche il Comune di Dicomano, interessato dall'intervento visto che il torrente Moscia rappresenta il confine tra i due territori comunali, concorda con quanto riportato dal Comune di Rufina ed esprime una posizione favorevole alla realizzazione del ponte, pur comportando la necessità di una variante urbanistica.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei tempi necessari all'acquisizione delle suddette autorizzazioni e del cronoprogramma dei lavori, si ritiene di dover prescrivere la realizzazione e il collaudo di tale opera entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto eolico; a tal fine il proponente dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori la necessaria documentazione a livello esecutivo al Settore regionale Sismica e al competente Genio Civile Valdarno Superiore ai fini del rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. A tal proposito, si ricorda che il nuovo ponte sul Torrente Moscia dovrà essere conforme alla normativa tecnica NTC 2018 e relativa Circolare ed in particolare al p.to 5.1.2.3 e che pertanto "*il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati la sezione del corso d'acqua interessata dalla piena di progetto e, se arginata, i corpi arginali*"; dovrà altresì essere garantita la percorrenza in continuità delle pertinenze idrauliche ai mezzi di manutenzione e sorveglianza del corso d'acqua.
La realizzazione del nuovo ponte a cura del proponente dovrà essere oggetto di Autorizzazione e Concessione Demaniale rilasciate dal competente Genio Civile, previa presentazione del progetto esecutivo della nuova opera, fatta salva la possibilità di successiva voltura ad altro soggetto, secondo le modalità previste dal DPGR 60R del 12/08/2016.

Per quanto riguarda la sottostazione elettrica posta nelle pertinenze del Torrente Moscia, come già riportato nel verbale della seduta del 17/06/2021, il competente Genio Civile ritiene esaustivo quanto trasmesso dal

Proponente negli approfondimenti prodotti in merito.

Suolo e sottosuolo:

Nella documentazione presentata il Proponente evidenzia che il reticolo idrografico superficiale esistente e nella configurazione finale, fa in modo che le acque saranno raccolte e poi distribuite puntualmente nella rete naturale di raccolta delle acque. Le piazzole in particolare non prevedono superfici impermeabilizzate e quindi non ci saranno variazioni significative del regime idrologico. Le lavorazioni in progetto, visto il contesto geologico strutturale e litologico sono tali da non alterare il sistema di ricarica delle falde.

Il Proponente conclude che l'impianto eolico in progetto non altera in alcun modo l'attuale regime idrogeologico dell'area. A tal proposito si rimanda a quanto sopra esposto per la fase di cantierizzazione.

Il Proponente nella documentazione depositata in fase di avvio ha presentato la relazione geologica e caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni per definire appunto le condizioni geologiche, litologiche, morfologiche geotecniche/geomeccaniche e sismiche dell'area d'intervento attraverso le seguenti fasi:
- realizzazione di un rilevamento geologico e morfologico di dettaglio dell'area oggetto di intervento;
- esecuzione di una campagna di indagini basata sulla realizzazione di prove penetrometriche dinamiche super pesanti (D.P.S.H.);
- realizzazione di un'indagine sismica a rifrazione;
- analisi geomeccanica degli ammassi rocciosi.
- analisi della cartografia specialistica di settore.

Con riferimento alla porzione Nord Occidentale del comune di Vicchio dove sono rappresentati il maggior numero di interventi, la Formazione di base che costituisce il substrato è la "Formazione Marnosa-arenacea" ed in particolare il "Membro di Premilcuore il Proponente, in riferimento all'assetto stratigrafico indica che nel settore dove è prevista l'installazione degli aerogeneratori, non sono presenti criticità e il settore non è interessato da fenomeni gravitativi in atto e/o potenziale evoluzione così come confermato anche dai rilevamenti effettuati in sito.
Per la definizione delle caratteristiche litologiche geotecniche e geomeccaniche, in considerazione sia del contesto geologico presente sia dell'accessibilità del sito, si è partiti dapprima da un rilevamento geologico e morfologico di dettaglio a cui sono seguite indagini geognostiche e geofisiche costituite da:
- N. 31 prove penetrometriche super pesanti DPHS;
- N .11 basi sismiche a rifrazione;
- N. 23 Stazioni di rilevamento puntuale dell'ammasso roccioso.
Le indagini hanno permesso di fornire ai progettisti strutturali tutte le informazioni necessarie per la definizione delle opere (fondazioni, profili di scavo, opere a protezione delle piazzole ecc.). Per implementare le indagini penetrometriche ed acquisire ulteriori dati propedeutici alla progettazione sono state effettuate delle prospezioni sismiche finalizzate sia alla ulteriore caratterizzazione della successione stratigrafica sia per ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018 ed al DPGR 36/r/09 e relativo documento esplicativo applicativo della Regione Toscana.
Le scelte progettuali al fine di ridurre il più possibile gli impatti senza però incidere negativamente sulla sicurezza hanno previsto, dopo approfondite analisi, le seguenti soluzioni tecniche:
- le piste e le piazzole saranno realizzate parte in scavo e parte in rilevato, ma con predominanza - della parte in scavo;
- le piazzole saranno poste a quote tali da limitare il più possibile le opere di sostegno del piede;
- le pendenze delle scarpate e dei rilevati saranno il più possibile coerenti con le pendenze naturali del sito al fine di renderle più facilmente rinaturizzabili.

Con riferimento alle indagini geologiche e sulle verifiche di stabilità, il Proponente sottolinea che sono state raccolte il maggior numero possibile di informazioni sul contesto geologico locale, tenendo conto della difficile accessibilità del sito. Lo studio geologico ha evidenziato come nel sito di progetto il substrato geologico sia costituito da una singola unità litostratigrafica nota come Formazione Marnoso Arenacea. La stabilità dei versanti è essenzialmente condizionata dall'assetto stratigrafico (stratificazione), dalla tettonica

(fratture e faglie) e dalla presenza di coltri detritiche di degradazione.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi denominati ACC1 – ACC9 il Genio Civile Valdarno Superiore rileva quanto segue.

La procedura utilizzata per ottenere i parametri geotecnici da utilizzare nelle verifiche di stabilità in roccia con il metodo dell'equilibrio limite appare condivisibile (i parametri sono ottenuti col metodo Hoek e Brown rigoroso sulla base dei rilievi effettuati sull'affioramento più scadente individuato lungo la viabilità).
Si considera inoltre che:
- sugli affioramenti oggetto di intervento significativo la quasi totalità delle sezioni indica un avanzamento verso monte del fronte-scavo, quindi con la possibilità di un controllo visivo del materiale da asportare. Come si evince anche dalla documentazione pervenuta, l'esame visivo delle pareti rocciose, nelle condizioni attuali, non porta a riconoscere materiale sciolto in spessori rilevanti. Si rileva che, correttamente, è stata effettuata una analisi geostrutturale che ha escluso instabilità a livello globale;
- su tutti gli interventi che prevedono significative modifiche del profilo del versante è previsto "un rafforzamento corticale". In realtà, a scopo cautelativo e in modo del tutto condivisibile, si tratta di opere di consolidamento dei fronti con ancoraggi, piastre di ancoraggio, funi in acciaio e rete a doppia torsione.
Si ritiene opportuno prescrivere, come già previsto dalle due Unioni dei Comuni interessate dalle opere ai fini del rilascio delle rispettive Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, un controllo di dettaglio ante e in corso d'opera sulle condizioni strutturali degli ammassi, con obbligo di comunicazione alle suddette Unioni dei Comuni sia delle variazioni riscontrate rispetto al modello elaborato sia delle conseguenti modifiche progettuali.

In merito all'intervento ACC9, il prelievo di campioni è stato effettuato sulla base della richiesta del Genio Civile, alla quale, fra l'altro, dovevasi rispondere in tempi rapidi. Oltre a ciò il Genio Civile ha ritenuto necessario prescrivere per la fase esecutiva l'approfondimento della campagna geognostica e, a scopo cautelativo, la diminuzione dell'inclinazione lato monte del profilo di progetto, oltre alla realizzazione di dreni ipogei per garantire che la parte superficiale del terreno, interessata dalle modifiche del profilo, sia sempre in condizioni insature, a garanzia della stabilità locale nella nuova configurazione di progetto.

Detto quanto sopra si ritiene che il progetto, per quanto di competenza del Genio Civile ed allo stato delle attuali conoscenze, sia sufficientemente esaustivo in termini di approfondimenti eseguiti ed in termini di interventi di messa in sicurezza esperiti.

Nel parere del 08/02/2021 espresso sulla documentazione integrativa depositata a dicembre 2020, l'Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso quanto segue relativamente alla propria pianificazione:

- in riferimento al PGRA, l'area ove ricade l'impianto in progetto non ricade tra le aree a pericolosità da alluvione. Non è prevista l'espressione del parere dell'Autorità di Bacino;

- in riferimento al PAI, parte dell'impianto in progetto (adeguamento della viabilità esistente, realizzazione di nuova viabilità e realizzazione di uno degli aereo generatori) interferisce con aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana elevata (PF3) e molto elevata (PF4). Si applica pertanto, trattandosi di opera di interesse pubblico, quanto previsto all'art. 10 della normativa PAI alla lettera a) e alla lettera h). Si precisa che nel caso l'intervento sulla viabilità si configuri come "ristrutturazione" della stessa tutti gli interventi di sistemazione e protezione di versante sono comunque ricompresi nel dettame della lettera a). Quindi per tutte le opere e gli interventi che interferiscono con le aree PF3 e PF4 è obbligatorio acquisire il parere vincolante dell'Autorità che si esprime sulla coerenza degli interventi con le finalità del PAI.
A tal proposito si richiamano i punti indicati nell'elaborato "Mappa delle Richieste e delle Risposte o Integrazioni" identificato dal file "30-12-2020_Mappa delle Richieste e delle Risposte o Integrazioni.pdf".
I Punti 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020 e 1030 richiamano direttamente le richieste del parere di questa Autorità e in loro risposta viene indicato come riferimento l'elaborato RTG004-REV02 (file RTG004-REV02.pdf) a cui sono allegati 5 elaborati.

Il primo punto (970) è una considerazione di ordine generale che viene trattata ai punti seguenti.
Al punto 980 è dato seguito integrando gli allegati alla relazione (allegato 2). La richiesta è pertanto ottemperata. Nel fascicolo allegato è riportata integralmente anche la perimetrazione delle aree PF4/P3 e PF3/P3a della bozza di banca dati geografica del PAI esaminata in via tecnica ma ancora non approvata dall'Autorità di bacino e quindi priva, allo stato attuale, di vigenza.
In riferimento al punto 990 è stato redatto l'allegato 3 in cui sono sviluppate le sezioni geomorfologicamente significative richieste, pertanto per quanto riguarda la ricostruzione del modello geologico del sottosuolo quanto indicato della nota di questa Autorità è da intendersi ottemperato.
Nella relazione RTG004-REV02, nell'allegato 3 e nell'allegato 6 sono riportate le verifiche di stabilità globali di versante richieste, per quanto riguarda gli ammassi rocciosi le verifiche sono sviluppate quando risultano necessarie in base ad un'analisi preliminare dei possibili cinematismi. Per le verifiche si rimanda alla trattazione del punto 1020.
Per il punto 1000 si prende atto di quanto esplicitato al paragrafo 12.3 dell'elaborato RTG004-REV02, evidenziando che ogni possibile interferenza negativa con le aree a pericolosità del PAI dovrà essere opportunamente valutata in corso d'opera da tecnici specialisti secondo il criterio del metodo osservazionale.
Per il punto 1010 si rileva che i tratti relativi agli interventi segnalati dal parere dell'Autorità di Bacino sono stati tutti oggetto di approfondimenti conoscitivi incentrati su rilievi geomeccanici sito specifici che hanno portato ad un'analisi cinematica dedicata secondo parametri geomeccanici cautelativi. Fa eccezione il sito ACC9 (interessato da terreni su substrato alterato) per cui è stata eseguita un indagine penetrometrica. In ragione della particolare condizione dell'area si ritiene opportuno che il modello geologico del sottosuolo descritto sia oggetto di verifica tramite indagine diretta (sondaggio a carotaggio continuo) a conferma dei parametri dedotti per via indiretta con particolare riferimento alle condizioni di saturazione dei terreni in condizioni limite.
In riferimento al punto 1020 si evidenzia come nella documentazione trasmessa non si trova pieno riscontro alla specifica indicazione dettata da questa Autorità ovvero "*è indispensabile definire il regime di saturazione dei terreni nelle condizioni più gravose, motivando eventuali condizioni in cui le pressioni neutre non agiscono (terreno insaturo, acquicludi). Si ritiene opportuno utilizzare metodi di verifica rigorosi secondo superfici generiche anche diverse da archi di cerchi*o."
Nella relazione non risulta del tutto approfondita la trattazione delle condizioni di saturazione dei terreni e degli ammassi al fine di ritenere ammissibile l'ipotesi in cui nel pendio le pressioni neutre non agiscono su alcuna parte del profilo. In particolare appare necessario integrare la relazione geologica con un riferimento esplicito a quanto osservato rispetto alle condizioni meteo del periodo di osservazione, unitamente ad una valutazione delle condizioni di permeabilità dei terreni (acquicludi piuttosto che condizioni di permeabilità elevata degli ammassi). A tal proposito l'Autorità di Bacino evidenzia che il periodo ottobre 2020 – gennaio 2021 è risultato tra i più piovosi degli ultimi decenni e appare significativo per il tipo di valutazioni richieste dall'Autorità.
In relazione alle metodiche di verifica, si rileva che il criterio generale applicato (diagramma di flusso a pag. 4 della relazione RTG004-REV02) fornisce un chiaro schema di riferimento per la metodica applicata evidenziando come il metodo adottato per la verifica globale di versante secondo il criterio di rottura di Mohr-Coulomb debba essere considerato come la fase finale di un processo che risulta tecnicamente robusto e condivisibile. In tale senso la richiesta di questa Autorità di applicare metodi rigorosi secondo superfici generiche è da considerarsi come un affinamento utile alla fase di perfezionamento esecutivo dell'intervento.
Per quanto riguarda, infine, il punto 1030, ricordando che il PAI vigente non prevede ad oggi specifiche norme d'uso per l'intervento che si sviluppa dal punto ACC24 all'areogeneratore WTG01, si evidenzia come gli elaborati integrativi (in particolare l'allegato 5 e l'allegato 6 alla relazione RTG004-REV02) riportano gli approfondimenti raccomandati dall'Autorità di Bacino. In particolare l'approfondimento del rilievo geologico lungo il tratto interessato dalla nuova viabilità ha permesso di evidenziare come in generale il substrato lapideo sia sub-affiorante e che la coltre di copertura sia in generale di limitato spessore e interessata da processi erosivi incanalati dovuti al diffuso disordine idraulico legato alla mancata manutenzione della pista di servizio della SNAM esistente. Il Proponente lungo il tratto interessato dalla nuova viabilità non ha rilevato situazioni di dissesto geomorfologico in atto, tale valutazione ha trovato sostanziale riscontro nel sopralluogo congiunto effettuato in presenza dei colleghi dell'Ufficio del Genio Civile di Firenze.

Di tale aspetto questa Autorità terrà conto nell'attività di riesame della pericolosità del PAI nell'ambito dei procedimenti previsti dal progetto di Piano PAI "dissesti geomorfologici".
Il quadro rilevato e le verifiche di stabilità eseguite indicano che, anche in presenza di eventuali situazioni di dissesto superficiale in atto o potenziale, gli interventi in progetto possono essere realizzati garantendo la stabilità degli scavi e dei riporti agendo localmente con opere di sostegno e lungo l'intera tratta con adeguate opere di regimazione della acque superficiali. Si rileva per inciso che l'obbiettivo funzionale della viabilità sia per la costruzione degli aereogeneratori che per l'esercizio degli stessi richiede di per se un sistema efficace ed efficiente di regimazione delle acque e un controllo persistente della stabilità del tracciato stradale.
Tutto ciò premesso, per quanto di competenza per i tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 del PAI, l'Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere positivo all'intervento a condizione che, nelle successive fasi progettuali, sia dato seguito alle prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo finale;

- in riferimento al PGA, si segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dall'intervento sono i seguenti:
corpo idrico superficiale "Torrente Botena", con stato ecologico ELEVATO e stato chimico BUONO, con obiettivo del mantenimento di tali stati ecologico e chimico;
corpo idrico sotterraneo delle "Arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale – Zona dorsale appenninica", con stato quantitativo BUONO e stato chimico BUONO, con obiettivo del mantenimento dello stato buono per entrambi gli stati.
La normativa del PGA non prevede l'espressione di parere da parte dell'Autorità di Bacino ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

In riferimento agli ultimi approfondimenti prodotti dal Proponente (depositati in data 09/07/2021) nel documento GEO_ver_VU_PF3 finalizzato alla definizione dei contenuti in materia di geologia ed indagini, a corredo della variante urbanistica dei vigenti Regolamenti Urbanistici dei Comuni di Dicomano e San Godenzo. L'elaborato geologico, predisposto ai sensi del DPGR 20 5-R-2020 delibera n.31 del 20/01/2020 della Regione Toscana, nello specifico il presente studio prende in esame gli interventi ricadenti all'interno delle aree classificate con le sigle PF3 e P4 del Piano dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
Lo studio ha portato alla definizione delle condizioni geologiche, litologiche, morfologiche geotecniche/geomeccaniche e sismiche dell'area d'intervento attraverso le seguenti fasi:
- realizzazione di un rilevamento geologico e morfologico di dettaglio dell'area di intervento;
- esecuzione di una campagna di indagini basata sulla realizzazione di prove penetrometriche dinamiche super pesanti (D.P.S.H.);
- realizzazione di indagini sismica con tromografo digitale;
- analisi geomeccanica degli ammassi rocciosi;
- analisi geotecniche con prove di laboratorio;
- analisi della cartografia specialistica di settore (quali ad esempio Piani Strutturali Comuni di Dicomano, San Godenzo; Piano Strutturale Intercomunale del Mugello; - Piano Strutturale Intercomunale Valdarno e Valdisieve; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; DataBase Geologico Geoscopio della Regione Toscana; Quadro conoscitivo PAI disponibile sul sito www.appenninosettentrionale.it; Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI); - Comune di San Godenzo: Indagini geologico tecniche di supporto al Piano Strutturale).
Il Proponente ha concluso lo studio sottolineando che dall'analisi di quanto esposto, in armonia con i disposti progettuali e di Variante di Piano, di cui l'elaborato è parte integrante, gli interventi in progetto e la relativa Variante Urbanistica sono dal punto di vista geologico pienamente fattibili, inoltre valutati tutti gli aspetti inerenti le problematiche da rischio da frana, le opere che si andranno a realizzare sono coerenti alle normative in vigore sia in materia di PAI. Infine, tutte le analisi sono state realizzate in modo conforme alle NTC 2018.

Con riferimento alla sismicità il Proponente ha effettuato l'esame delle informazioni storiche e dei dati sismici strumentali disponibili. La progettazione ha tenuto conto della classificazione sismica dell'area e si è basata sulle norme tecniche delle costruzioni attualmente vigenti (NTC2018).

Il competente Settore regionale Sismica considerato che il progetto presentato risulta presentato come "definitivo", non ancora quindi ad un livello di progettazione strutturale esecutiva, ricorda che potrà esprimersi solo sulla progettazione esecutiva, completa degli elaborati di carattere strutturale e di dettaglio delle opere da realizzare.
Sulla documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento, evidenzia in particolare quanto segue:
1) l'impianto eolico di cui all'oggetto, essendo caratterizzato da infrastrutture di altezza maggiore di 40 metri, rientra nell'Elencazione degli "Interventi rilevanti (articolo 94bis, comma 1, lettera a)" di cui al paragrafo 3.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2019, e quindi è soggetto ad autorizzazione sismica preventiva ai sensi del d.p.r. 380/2001;
2) per quanto riguarda le indagini geologiche, geotecniche e sismiche in sito di supporto alla progettazione ai sensi delle NTC 2018 data l'importanza e complessità dell'intervento, esse dovranno risultare adeguatamente approfondite per gli interventi in previsione, secondo la normativa e le disposizioni vigenti in materia.
Ricorda pertanto che, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, prima della realizzazione dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95, e ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182; il progetto esecutivo degli interventi dovrà naturalmente essere supportato anche da adeguate indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018, e del Regolamento regionale 36/R/2009.
Il Proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento ha comunicato che la relazione geologica - "RTG004-rev2"- di supporto al progetto definitivo, in sostituzione di quella già presente nella documentazione originale, è stata aggiornata anche in relazione a quanto indicato, sottolineando che l'autorizzazione sismica verrà richiesta dopo il rilascio della Autorizzazione Unica.
Successivamente alla Autorizzazione Unica, verrà scelto, tramite gara o procedura competitiva, il modello di Aerogeneratore che verrà acquistato; sulla base delle specifiche caratteristiche dell'Aerogeneratore scelto si potrà procedere, in fase di Progettazione esecutiva, a riverificare i calcoli delle Fondazioni e delle strutture degli Aerogeneratori, calcoli già sviluppati nel Progetto Definitivo sulla base delle caratteristiche dell'Aerogeneratore di Progetto.

Terre e rocce da scavo:

È prevista l'esecuzione di diverse tipologie di scavo per le fondazioni e per la posa dei cavi elettrici. Gli scavi saranno effettuati con mezzi meccanici, evitando scoscendimenti, franamenti, ed in modo tale che le acque scorrenti alla superficie del terreno non abbiano a riversarsi nei cavi. I riempimenti degli scavi saranno dove possibile realizzati mediante il riutilizzo del materiale di sito.
La realizzazione delle opere in progetto comporterà un volume di scavo complessivo pari a 263.704 m^3 che sarà quasi completamente riutilizzato in situ per i rinterri e rilevati, sia delle viabilità che dei piazzali (260.766 m^3). Gli esuberi di materiale da scavo, da portare a discarica autorizzata risultano circa 3.000 m^3.
Il terreno vegetale sarà stoccato ed utilizzato per favorire una rapida ripresa della vegetazione spontanea, il tutto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

Il Proponente fornisce i contenuti del Piano preliminare di utilizzo richiesti dal comma 3, art. 24 del D.P.R. 120/2017. In particolare, preventivamente l'inizio delle attività di cantiere, saranno effettuati prelievi e campionamenti dei terreni; qualora per tutti i campioni analizzati i parametri risulteranno conformi alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, il materiale potrà essere riutilizzato ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.
Per il sito e la nuova viabilità di accesso saranno effettuati 25 punti di indagine mediante scavi esplorativi

(pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio; per la linea elettrica (da valvola Snam o sottostazione) saranno effettuati 33 pozzetti esplorativi ambientali ubicati ogni 500 m lungo il tracciato che sarà interessato dalla posa del cavidotto ed avrà un'estensione totale di circa 16.500 m.
Il Proponente dichiara inoltre che non sarà effettuata alcuna operazione rientrante tra le normali pratiche industriali in quanto il terreno sarà riutilizzato tal quale.
Prevedendo l'assenza di fonti di inquinamento nell'area vasta, saranno effettuate le analisi per la ricerca degli analiti di seguito indicati (Tabella 4.1, Allegato 4 al D.P.R. 120/2017): Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto.
Dal momento che l'area è esente da qualunque tipologia di impianti che possano provocare inquinamenti, dove non sono presenti infrastrutture viarie di grande comunicazione o insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera, non verranno analizzati IPA e BTEX (eventualità prevista dal D.P.R. 120/2017).
In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dichiara che predisporrà un piano di riutilizzo, nel quale saranno indicate le aree di riutilizzo del materiale ed i risultati delle caratterizzazione effettuate per dimostrare l'idoneità del materiale.

ARPAT osserva che i contenuti del Piano rispondono a quanto richiesto dal D.P.R. 120/2017; ricorda che la documentazione e le caratterizzazioni eseguite dovranno essere rese disponibili a Regione Toscana ed ARPAT prima dell'avvio dei lavori (comma 5, art. 24 del D.P.R. 120/2017).

In riferimento alla documentazione integrativa depositata il 09/07/2021, ARPAT prende atto che le modifiche progettuali apportate, in particolar modo l'eliminazione della piazzola per l'aerogeneratore n. 8, comportano una minor produzione di materiale di scavo; complessivamente nella nuova configurazione, si stima un surplus di materiale pari a circa 556 m^3. In merito alla gestione del materiale di scavo ARPAT rimanda a quanto sopra richiamato.

Atmosfera:

L'impatto prodotto durante la fase di cantiere è dovuto principalmente alla sospensione di polveri realizzata in corrispondenza degli adeguamenti morfologici per la realizzazione delle piazzole di montaggio, la collocazione dei materiali per le fondazioni degli aerogeneratori, l'installazione delle apparecchiature, l'adeguamento della rete di viabilità, la posa del cavidotto interrato e la realizzazione della sottostazione elettrica. Durante la fase di esercizio non sono previsti impatti sulla qualità dell'aria, salvo quella che può derivare dall'occasionale transito di veicoli per realizzare le operazioni di manutenzione.
Per le emissioni di particolato, durante la fase di cantiere, sia nell'area d'impianto sia nelle aree interessate dalle singole opere (interventi sulla viabilità esistente, realizzazione ex novo di tratti viari, realizzazione della sottostazione elettrica e posa del cavidotto), verranno adottate le misure di mitigazione previste dalle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018); ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera di altri inquinanti, i veicoli a servizio dei cantieri saranno omologati con emissioni rispettose delle normative europee.
Il traffico pesante viene quantificato in 13+13 viaggi di camion al giorno. A questi si sommano 9 mezzi leggeri in entrata e uscita. L'unione comuni Valdarno Valdisieve a tal proposito ritiene che tale numero di viaggi, in particolare durante la fase di trasporto delle pale degli aerogeneratori, potrebbe aggravare il traffico sulla viabilità provinciale e comunale dei Comuni di Rufina e San Godenzo.
Nella documentazione integrativa, il Proponente ha specificato che intende adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. In particolare comunica che:
- effettuerà una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non, in prossimità di edifici o fabbricati. Le bagnature non provocheranno fenomeni di dilavamento da parte delle acque, dovuti a dispersione o dilavamento incontrollati poiché saranno eseguiti con idonei mezzi;
- provvederà alla pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria; bagnerà e coprirà con teloni i materiali polverulenti trasportati;attuerà idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
- dove previsto dal progetto, procederà al rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già

terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto.

Rumore:

Il parco eolico si colloca sul territorio Comunale di Vicchio e Dicomano, in un'area naturale ad oggi totalmente priva di antropizzazioni le cui uniche attività umane sono quelle connesse con l'attività agricola boschiva, di caccia, escursionistica e ricreativa, modificando l'assetto di tale luogo per un periodo medio-lungo e pertanto risultano opportune valutazioni riguardo la sua trasformazione.
La sua realizzazione coinvolge quindi oltre al sito in questione anche i comuni di Vicchio e Dicomano, oltre ai comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e S. Piero, Borgo S. Lorenzo, e anche Vicchio e Dicomano per quanto riguarda le emissioni rumorose temporanee dovute ad attività di cantiere.
La valutazione degli impatti acustici attesi è stata svolta in modo previsionale, utilizzando il software SounPlan v. 8.1, con il metodo di calcolo ISO 9613-2:1996; per il traffico veicolare indotto dai cantieri viene invece utilizzato il codice NMPB-Routes-2008. Relativamente alla fase di esercizio, la documentazione individua undici ricettori/edifici - incluso quelli che potranno essere abitati a seguito di opere di ristrutturazione - ubicati a quote inferiori a 1000 m (R1÷R11).
Relativamente alla fase di esercizio, la documentazione depositata dal Proponente individua undici ricettori/edifici - inclusi quelli che potranno essere abitati a seguito di opere di ristrutturazione - ubicati a quote inferiori a 1000 m s.l.m. (R1÷R11). La Figura 2 mostra la loro collocazione e, con retino colorato, la classe acustica del territorio, in base ai Piani comunali di classificazione acustica (PCCA) di Vicchio, Dicomano e San Godenzo. Il ricettore più vicino ad un aerogeneratore (R1) dista da questo (WG08) poco meno di 1300 m. Oltre ai suddetti ricettori, ne vengono considerati altri nove, relativamente alla fase di realizzazione delle opere (cantieri e traffico indotto), collocati lungo la viabilità (C1÷C4, chiesa, D6, D7, F8, G5).
La valutazione degli impatti acustici attesi è svolta in modo previsionale, utilizzando il software SounPlan v. 8.1, con il metodo di calcolo ISO 9613-2:1996; per il traffico veicolare indotto dai cantieri viene invece utilizzato il codice NMPB-Routes-2008.
Relativamente alla fase di esercizio, viene utilizzato un livello di potenza sonora massima, per il singolo aerogeneratore, pari a 107.8 dBA - con velocità del vento maggiore o uguale a 10 m/s -; le simulazioni sono eseguite con gli otto aerogeneratori tutti in funzione.
Riguardo alla fase di realizzazione delle opere, vengono ipotizzate quattro aree di lavoro: il sito dell'impianto, la nuova strada per raggiungerlo, la cosiddetta viabilità di accesso e l'area della SSE di Contea. Per ciascuna sono ipotizzate lavorazioni diverse, con l'impiego di macchinari distribuiti all'interno dell'area, simulati contemporaneamente – nel caso della viabilità di accesso, le sorgenti di rumore sono concentrate in corrispondenza del solo ricettore C1 e sono relative ai soli lavori di posa delle linee elettriche. Le attività nelle suddette aree sono supposte simultanee, insieme con il traffico indotto sulla viabilità.
Per quanto riguarda la fase di esercizio, vengono presi in considerazione i valori limite di immissione assoluta e differenziale, concludendo che questi saranno rispettati.
Durante la realizzazione delle opere non è invece escluso il superamento dei valori limite di immissione assoluta, a seguito delle lavorazioni, senza peraltro prevedere al momento interventi/azioni di mitigazione degli impatti.

ARPAT nel proprio contributo ritiene che nella fase di esercizio è possibile prevedere - sulla base di quanto dichiarato e riportato nella documentazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto, la sua distanza dagli edifici più vicini, il contesto ambientale e l'attuale classificazione acustica del territorio - che presso i ricettori individuati non si verificheranno superamenti dei limiti di legge (fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997), sottolineando comunque che le caratteristiche e l'estensione della nuova installazione e i livelli di rumore stimati nei pressi dell'impianto risultano incompatibili con la classificazione acustica attuale del sito (I classe).
Sempre ARPAT anche a seguito del deposito della documentazione integrativa e di chiarimento riferisce che seppure tale documentazione fornisca qualche elemento ulteriore- di cui si prende atto - rispetto a quella esaminata in precedenza, in particolare una sintetica valutazione di impatto acustico dell'area utente di progetto, in affiancamento della Sottostazione elettrica (SSE) di e-distribuzione, esistente in località Contea

nel Comune di Rufina, le carenze e le criticità già evidenziate per la fase di cantiere dell'opera rimangono in gran parte non superate e pertanto si conferma integralmente quanto già espresso al riguardo nel precedente contributo istruttorio prot. ARPAT n. 51125 del 29/07/2020 proponendo l'adozione di una serie di prescrizioni, che sono state recepite nel quadro prescrittivo finale.
In merito alle richieste di deroghe acustiche, viene recepito nel quadro prescrittivo finale anche quanto richiesto dall'Unione dei Comuni del Mugello.

Con la documentazione integrativa depositata in data 09/07/2021, il Proponente ha stralciato dal progetto iniziale l'aerogeneratore n. 8 e le opere connesse alla sua realizzazione pertanto ARPAT tenuto conto della modifica apportata al progetto, e della stima previsionale d'impatto acustico determinato dalle emissioni sonore associate all'esercizio di sette aerogeneratori, così come rielaborata dal Proponente ha evidenziato che complessivamente il contributo dell'impianto eolico chiaramente non varia anche se si riduce il layout a sole 7 macchine, rimanendo pari a 46 dB(A) per una velocità del vento pari a 3 m/s (condizione di minima potenza sonora) e 57 dB(A) per velocità del vento pari e superiori a 10 m/s (condizioni di massima potenza sonora), sia nel periodo diurno che notturno. Varia tuttavia l'area d'influenza del contributo dell'impianto (circa -16% della superficie totale oggetto di revisione dalla classe acustica) e quindi l'area oggetto di modifica delle classi acustiche, confermando in conclusione che tale modifica non altera le valutazioni precedentemente espresse dall'Agenzia.
Riguardo il procedimento di modifica del PCCA, ARPAT ribadisce che, qualora il progetto venga autorizzato, prima della sua messa in funzione le Amministrazioni comunali interessate provvedano a predisporre idonee varianti ai propri PCCA, secondo criteri conformi alla D.P.G.R.T. n. 2/R/2014, al fine di adeguare i suddetti piani ai nuovi impatti acustici e al cambio di destinazione d'uso del sito.

Riguardo al bivacco per escursionisti proposto dal proponente in località Pian dei Laghi nel Comune di Vicchio, considerata la previsione di impatto acustico fornita dal Proponente nonché la posizione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e quanto espresso da ARPAT sulla possibilità di delocalizzarlo, si ricorda quanto espresso nella seduta di CdS del 05/05/2021: *il Proponente non è contrario ad un'ipotesi di spostamento, ma fa presente che necessiterebbe di tempo per individuare la nuova posizione e contrattualizzare i terreni relativi; il rappresentante di ARPAT ritiene ragionevoli le considerazioni riportate dal Proponente; eventualmente potrebbe essere raccomandato di individuare localizzazioni alternative oppure di predisporre una verifica fonometrica in situ per garantire il rispetto della norma una volta realizzato il manufatto, prevedendo se necessarie eventuali misure di mitigazione.*
Alla luce della discussione della riunione di CdS del 26/07/2021, si ritiene opportuno prescrivere al proponente di effettuare, entro un mese dall'entrata in esercizio dell'impianto, un'apposita rilevazione fonometrica nel sito previsto per la realizzazione del bivacco al fine di verificare che i livelli di rumore (dovuti al solo impianto di progetto) siano inferiori a 45 dBA, condizione che può garantire il rispetto del criterio differenziale (ex art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997); se da tale verifica risultasse il superamento di tale riferimento, il proponente dovrà individuare una diversa localizzazione del bivacco per escursionisti, da inviare ad ARPAT per le proprie valutazioni, per poi provvedere all'acquisizione del titolo necessario in base al Regolamento edilizio del Comune interessato e alla sua realizzazione entro un ulteriore anno.

Flora fauna ed ecosistemi:

L'area vasta, definita entro un *buffer* di 10 km da ciascun aerogeneratore, si caratterizza per un alto grado di naturalità, essendo per la maggior parte ricoperta da foreste di latifoglie, che rappresentano il 72,3% dell'uso del suolo, seguite dalle aree agricole non irrigate (6,0%) e da foreste miste (5,8%) che insieme rappresentano l'84% della superficie complessiva dell'area vasta.
L'area - posta ad una quota intorno a quota 1.000 m s.l.m. - è caratterizzata dalla presenza di faggete appenniniche mesotrofiche giovani, in cui la presenza del Faggio (Fagus sylvatica) è ampiamente dominante, e il sottobosco molto povero se non assente, inoltre è caratterizzata dalla presenza di aree aperte occupate da praterie in abbandono.
La componente faunistica è stata indagata attraverso diversi metodi, tra cui anche monitoraggi realizzati tra il 2008 e 2009.

Nessuna opera del progetto ricade all'interno di Aree Protette di cui alla L. 394/91. Nel territorio incluso nell'area d'indagine (raggio di 10 km attorno a ciascun aerogeneratore) risulta ad oggi istituito il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna a una distanza di circa 2,8 km dall'aerogeneratore più vicino.
E' stato presentato uno studio di incidenza in quanto un piccolo tratto della nuova viabilità di accesso all'area di impianto costeggia il sito IT5140005 Muraglione Acquacheta , ricadendo per alcuni metri all'interno della ZSC stessa, inoltre nell'area vasta sono presenti cinque siti Natura 2000: il sito IT5140005 Muraglione Acquacheta risulta essere quello a minor distanza dall'aerogeneratore più vicino, posto a una distanza di circa 2 km dall'aerogeneratore più vicino, mentre quello più lontano risulta essere il IT5180002 Foreste Alto Bacino dell'Arno, distante circa 9,8 Km.
Complessivamente, nell'area d'impianto e in fase di cantiere, la realizzazione della viabilità e delle opere connesse ai singoli aerogeneratori, richiederà una nuova occupazione di circa 83.037 m2 di cui circa 48.477 m2 a faggeta, 15.493 m2 di radure colonizzate da felce e 19.067 m2 di aree aperte.
A conclusione della fase di cantiere, o comunque a seguito del periodo di necessario collaudo dell'impianto, il 65% della superficie verrà recuperata mediante interventi di rinverdimento diventando quindi delle aree aperte.

Come risulta dai precedenti verbali del 5/5/2021 e del 17/6/2021, il Settore regionale competente in materia di biodiversità nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, in relazione alle attività del nuovo impianto in oggetto, e in riferimento alle specifiche richieste derivanti dalle richiamate Linee guida regionali, evidenzia che in generale permangono alcune incertezze circa i possibili impatti:
- sulle specie ornitiche migratrici, protette e rigorosamente protette, per le quali il campionamento è da ritenersi non pienamente soddisfacente, a causa delle lacune illustrate in premessa.
- sulle specie di strigiformi di interesse conservazionistico, come il Gufo reale, per le quali il campionamento non è stato condotto con le più efficaci metodologie dei richiami registrati, mancando peraltro i necessari rilievi di marzo/aprile;
- sulla chirotterofauna, per la quale il campionamento condotto è da ritenersi incompleto, per le ragioni illustrate in premessa;
e ritiene opportuno pertanto indicare le seguenti misure precauzionali di mitigazione, atte a prevenire la portata di tali impatti:

1.Riqualificare una superficie di pascoli di alta quota e/o aree aperte interessati da fenomeni di ricolonizzazione arbustiva, presenti nei Siti Natura 2000 limitrofi, per un'estensione complessiva di 5 ha, proporzionale all'area impattata dalle 8 torri eoliche (non solo direttamente dalle piazzole e dall'area di stoccaggio, ma considerando la proiezione a terra del volume aereo spazzato dalle pale eoliche). Tale scelta presenta il vantaggio di concentrare tali misure di mitigazione in contesti di alto valore naturalistico, nonché ad elevato livello di protezione, in modo da dislocare al di fuori dell'area dell'impianto aree aperte che risultino attrattive per specie diverse di uccelli, in particolare per quei gruppi di specie, come i rapaci, più soggetti a rischi di collisione diretta con le pale (effetto diversivo). Il mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale delle aree aperte (pascoli, prati permanenti, agroecosistemi) per i popolamenti di passeriformi nidificanti e per il foraggiamento di Aquila chrysaetos è uno degli obiettivi a priorità elevata per entrambi i Siti Natura 2000 circostanti ("Muraglione Acquacheta" e "Giogo – Colla di Casaglia") e dovrà essere protratto per tutto il periodo di esercizio dell'impianto;

In merito alla prescrizione n. 1, nella seduta di CdS del 17/6/2021, con riferimento alla riqualificazione di una superficie di pascoli d'alta quota e/o aree aperte interessati da fenomeni di ricolonizzazione arbustiva, presenti nei Siti Natura 2000 limitrofi, per un'estensione complessiva di 5 ha, proporzionale alle 8 WTG, il Proponente si è reso disponibile ad effettuare la misura proposta, e si impegna ad identificare le aree e a darne formale comunicazione entro l'inizio dei lavori di montaggio degli aerogeneratori, e comunque entro maggio 2022.
Nelle integrazioni del 9/7/2021, il Proponente riporta che l'Unione dei Comuni del Mugello ha individuato e messo a disposizione allo scopo diverse aree, nel complesso forestale Giogo-Casaglia, avente le caratteristiche indicate dal Settore TNM e di dimensioni complessive pari a 15 ettari.

Il proponente dichiara quindi che, nel caso risulti possibile ottemperare alla prescrizione 5 sulla colorazione nera delle pale in base al parere definitivo di ENAC, ottempererà alla prescrizione 1 per una superficie di 5 ettari all'interno dell'area individuata e messa a disposizione dall'UCM. Nel caso in cui invece non fosse possibile ottemperare alla prescrizione 5, il proponente propone di ottemperare alla prescrizione alternativa 5.b, aumentando inoltre la superficie prevista nella prescrizione 1 da 5 a 15 ettari, intendendo con ciò mitigare i rischi di impatti sulle popolazioni di specie di avifauna che, per dimensioni e riconoscibilità, non sarebbero mitigate dal solo sistema di rilevamento precoce dell'avifauna tramite telecamera proposto nella prescrizione 5.b.

Nel corso della discussione avvenuta durante la riunione del 26/07/2021, il Proponente ha riferito dell'incontro avvenuto con i tecnici di ENAC, come riportato nel verbale, concludendo che avrebbe trasmesso a breve termine a ENAC i risultati dello studio preliminare già effettuato, ritenendo di avere un'alta probabilità di poter ottemperare alla prescrizione n. 5 originaria.
In caso contrario, rappresenta l'eventualità che ENAC valuti che i risultati dello studio preliminare non siano già sufficienti a modificare la prescrizione della colorazione bianco-rossa delle pale o di voler aspettare lo studio completo, che prevede 90 giorni per lo svolgimento a partire dal 9 luglio 2021 in cui è stato commissionato. Pertanto lo studio sarà completo ai primi di ottobre e le valutazioni di ENAC presumibilmente entro novembre.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si aprono due scenari alternativi:
a) ENAC, visti gli esiti dello studio effettuato, consente di mantenere inalterata la prescrizione sulla colorazione nera (prescrizione 5): in tal caso il proponente ottempererà alla prescrizione 5 ed alla prescrizione 1 per una superficie di 5 ettari all'interno dell'area individuata e messa a disposizione dall'UCM;
b) la prescrizione di ENAC non consente di mantenere inalterata la prescrizione 5, in tal caso vengono proposti metodi di rilevamento precoce tramite telecamere dell'avifauna di interesse conservazionistico (in particolare Aquila e Biancone) che, in caso di possibile collisione, determinano il rallentamento e poi l'arresto delle pale eoliche: in tal caso il proponente propone una riformulazione della prescrizione 5 e si rende contemporaneamente disponibile incrementare a 15 ettari la superficie prevista dalla prescrizione 1, utilizzando le aree individuate messe a disposizione dall'UCM, intendendo con ciò mitigare i rischi di impatti sulle popolazioni di specie di avifauna che, per dimensioni e riconoscibilità, non sono mitigate dalla prescrizione 5 riformulata.

Nel caso di cui alla lettera a), si ritiene quindi che la prescrizione n. 1 possa rimanere come quella sopra riportata. Si ritiene infatti che la superficie indicata di 5 ettari possa essere confermata a livello cautelativo anche se è stato eliminato un aerogeneratore rispetto al progetto iniziale.
Nel caso di cui alla lettera b), come meglio riportato successivamente al punto 5, sarà invece necessario incrementare la superficie riportata nella prescrizione n. 1 da 5 a 15 ettari, prevedendo inoltre che le aree da mantenere aperte, utili quali aree di approvvigionamento trofico per l'avifauna protetta, siano ricomprese all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 o comunque in aree limitrofe, in modo che sia garantito per queste aree un adeguato livello di protezione. Inoltre, qualora tali aree aperte non vengano pascolate, la programmazione delle attività di sfalcio, se effettuata con mezzi meccanici, dovrà possibilmente evitare il periodo che va dal 31 marzo al 15 agosto.
In entrambi i casi il proponente dovrà dare contezza al Settore VIA e al Settore TNM delle determinazioni di ENAC e le conseguenti modalità di rispetto delle prescrizioni, compresa l'esatta individuazione delle aree da mantenere aperte.
Rimane inteso che la realizzazione della prescrizione n. 1 debba avvenire prima dell'entrata di esercizio dell'impianto eolico;

2.Estendere il monitoraggio degli Anfibi individuati nel SIA (Salamandra salamandra, Salamandrina perspicillata, Rana italica) alla fase ante operam, prima che inizino i lavori, in modo da fornire una stima della consistenza e della struttura delle popolazioni di anfibi presenti lungo i fossi del Campaccio, di Solstretto e del Vinco, da proseguire anche nella fase in corso d'opera e in quella post operam per almeno tre anni, adottando cautele per prevenire l'intorbidimento delle acque.

In merito alla prescrizione n. 2, nella seduta di CdS del 17/6/2021 con riferimento al monitoraggio degli Anfibi individuati nel SIA (Salamandra salamandra, Salamandrina perspicillata, Rana italica) per la fase ante operam, prima che inizino i lavori, lungo i fossi del Campaccio, di Solstretto e del Vinco, da proseguire anche nella fase in corso d'opera e in quella post operam per almeno tre anni, adottando cautele per prevenire l'intorbidimento delle acque, il Proponente si è reso disponibile a integrare il Piano di Monitoraggio ante operam come indicato al punto n.2 delle prescrizioni dettate dal Settore TNM, evidenziando che il Progetto Definitivo già prevede tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'intorbidimento delle acque dei fossi Campaccio, Solstretto e Vinco.
Si ritiene inoltre opportuno specificare di proseguire tale monitoraggio annualmente anche nella fase in corso d'opera e in quella *post operam* per almeno tre anni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, adottando cautele per prevenire l'intorbidimento delle acque. Il proponente dovrà fornire gli esiti di tali monitoraggi al Settore regionale TNM;

3.Incrementare nel piano di monitoraggio il numero di punti pochissimo o per niente influenzati dalla futura presenza delle torri eoliche (13 punti), fino a raggiungere il totale (21) dei punti di campionamento che saranno invece influenzati da tale presenza;
In merito alla prescrizione n. 3, nella seduta di CdS del 17/6/2021 con riferimento alla richiesta di incrementare nel piano di monitoraggio il numero di punti pochissimo o per niente influenzati dalla futura presenza delle torri eoliche (13 punti), fino a raggiungere il totale (21) dei punti di campionamento che saranno invece influenzati da tale presenza, il Proponente si è reso disponibile e ha programmato di effettuare l'integrazione richiesta, relativamente all'ante operam, nella prima settimana di Giugno 2021.
Il piano aggiornato dovrà essere inviato dal proponente al Settore regionale TNM prima dell'inizio dei lavori;

4.Nelle aree in cui è stata riscontrata la presenza di specie alloctone invasive in prossimità del Sito "Muraglione Acquacheta", garantire che le attività di cantiere siano effettuate sotto la supervisione di personale esperto in materie naturalistiche/forestali/ambientali affinché sia prevenuta l'ulteriore diffusione, ancorché involontaria, dei propaguli di dette specie;
In merito alla prescrizione n. 4, nella seduta di CdS del 17/6/2021 con riferimento a quanto richiesto per le aree in cui è stata riscontrata la presenza di specie alloctone invasive in prossimità del Sito "Muraglione Acquacheta", di garantire che le attività di cantiere siano effettuate sotto la supervisione di personale esperto in materie naturalistiche/forestali/ambientali affinché sia prevenuta l'ulteriore diffusione, ancorché involontaria, dei propaguli di dette specie, il Proponente nominerà un Supervisore in materia ambientale che seguirà i lavori a stretto contatto con il DL. Il proponente dovrà comunicare prima dell'inizio dei lavori al Settore regionale TNM la figura professionale individuata;

5.Evidenziare almeno un apice delle tre pale con colorazione nera al fine di ridurre la possibilità di collisioni con l'avifauna sia stanziale che migratoria.
Nella nota del 23/7/2021, il Settore TNM conferma la valutazione trasmessa con precedente nota Prot. n. 196355 del 04/05/2021 con tutte le prescrizioni ivi contenute e in particolare, in merito alla prescrizione n. 5, pur ritenendo preferibile la formulazione originaria della prescrizione, che prevedeva di evidenziare con colorazione nera almeno un apice delle tre pale, ritiene in subordine accettabili le alternative proposte, a condizione che le aree da mantenere aperte, utili quali aree di approvvigionamento trofico per l'avifauna protetta, siano ricomprese all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 o comunque in aree limitrofe, in modo che sia garantito per queste aree un adeguato livello di protezione. Il Settore precisa inoltre che, qualora tali aree aperte non vengano pascolate, la programmazione delle attività di sfalcio, se effettuata con mezzi meccanici, dovrà possibilmente evitare il periodo che va dal 31 marzo al 15 agosto, al fine di non interferire con i processi riproduttivi dell'avifauna per le seguenti motivazioni:
il sistema alternativo di rilevamento tramite telecamere presentato, combinato all'incremento fino a 15 ha rispetto ai 5 ha di aree aperte mantenute tali nel corso del periodo di funzionamento dell'impianto, in base alle informazioni disponibili, offre sufficienti garanzie di riduzione del rischio di collisione con l'avifauna di interesse conservazionistico.
Infatti il Biancone compie migrazioni soprattutto in piccoli gruppi, e ciò favorisce la probabilità che essi

vengano avvistati dal sistema automatico di allerta e di arresto delle singole macchine anche in condizioni non ottimali di visibilità atmosferica; inoltre l'ampliamento di 10 ha di aree aperte, rispetto alle prescrizioni originarie, aree alternate a boschi e poste a elevata distanza dall'impianto eolico, consentirà di spostare in modo significativo le aree di caccia delle specie a rischio di collisione, e di deviare le rotte migratorie quel tanto che sia sufficiente da ridurre il rischio di collisione.

Alla luce della discussione avvenuta nella riunione della CdS del 26/07/2021 e della discussione odierna, si ritiene di prescrivere al proponente la condizione n. 5 dettata dal Settore regionale TNM:
"*Evidenziare almeno un apice delle tre pale con colorazione nera al fine di ridurre la possibilità di collisioni con l'avifauna sia stanziale che migratoria*".
In alternativa, nel caso in cui ENAC valutasse sfavorevolmente lo studio commissionato di cui ha riferito il proponente, potrà essere attuata la prescrizione 5.b:
"*Acquisire ed installare un sistema di rilevamento avifauna, che copra a 360° l'intero sito di installazione degli aerogeneratori; il sistema dovrà essere capace di individuare gli esemplari di avifauna in avvicinamento, di riconoscere fra questi in base alla apertura alare l'Aquila Reale e il Biancone, ed inviare un comando alla turbina sulla potenziale rotta d collisione di riduzione della velocità di rotazione e successivamente di fermo. Il sistema dovrà essere coordinato con i sistemi scada dei singoli aerogeneratori*",
a condizione che le aree da mantenere aperte, utili quali aree di approvvigionamento trofico per l'avifauna protetta previste dalla prescrizione n. 1, siano ricomprese all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 o comunque in aree limitrofe, in modo che sia garantito per queste aree un adeguato livello di protezione. Inoltre, qualora tali aree aperte non vengano pascolate, la programmazione delle attività di sfalcio, se effettuata con mezzi meccanici, dovrà possibilmente evitare il periodo che va dal 31 marzo al 15 agosto.
In entrambi i casi il proponente dovrà dare contezza al Settore VIA e al Settore TNM delle determinazioni di ENAC e le conseguenti modalità di rispetto delle prescrizioni, compresa l'esatta individuazione delle aree da mantenere aperte.

In riferimento alla Valutazione di incidenza Ambientale, il Settore Tutela della Natura e del Mare in qualità di autorità competente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'Art.88 della L.R.30/2015 con particolare riferimento alla valutazione delle possibili incidenze negative sul Sito Natura 2000 IT5140005 "Muraglione Acquacheta", più prossimo all'area di progetto, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e quindi dei possibili effetti su specie ed habitat di interesse conservazionistico presenti nel sito stesso, si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite e dei successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate, oltre alle prescrizioni da 1 a 5 sopra elencate, nella sezione del proprio parere relativa alla V.I.A., anche le seguenti prescrizioni, specifiche per la tutela della chirotterofauna presente nei Siti natura 2000 più prossimi:

6. Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba, nei mesi di agosto e settembre;

7.Ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei chirotteri (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto precedente) del periodo di riduzione massima o arresto dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d'opera sulla chirotterofauna, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di:- un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio;- un numero di collisioni dirette di individui delle medesime specie direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni";

In merito alla prescrizione n. 7, come riferito nella seduta di CdS del 17/06/2021, con riferimento alla riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore a i 5 m/s, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba, nei

mesi di agosto e settembre, il Proponente ha verificato che è possibile implementare l'indicazione. Onde evitare fenomeni di pendolazione (accendi/spegni) e in conformità a quanto effettuato nello studio citato in Bibliografia, propone di effettuare l'arresto sui singoli WTG, nelle fasce orarie indicate, quando sui singoli WTG si verifichino, per 10', V medie <5 m/s, con check ogni 10 minuti; con riferimento all'ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei chirotteri del periodo di riduzione massima o arresto dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento < 5 m/s, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d'opera sulla chirotterofauna, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di: un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio; un numero di collisioni dirette di individui delle medesime specie direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni", il Proponente, considerando l'assoluta improbabilità di accadimento delle condizioni indicate, si rende disponibile ad assumersi questo ulteriore rischio di decurtazione della produzione. Propone infine che l'accadimento delle condizioni indicate sia verificato ogni 2 anni, ai fini di riprolungare o rimuovere o rimodulare la eventuale prescrizione sui 2 anni successivi.

Il Settore TNM ritiene accettabile la prima proposta formulata dal proponente, in quanto non modifica sostanzialmente le prescrizioni n. 6 e 7, ma si limita a precisare le modalità di misurazione della soglia di velocità del vento di 5 metri al secondo, al di sotto della quale ridurre o arrestare l'attività degli aerogeneratori.

In merito alla seconda proposta relativa al periodo temporale indicato per il monitoraggio nella prescrizione n. 7, il Settore TNM ritiene di confermare quanto previsto, specificando in modo più puntuale le modalità di verifica delle condizioni indicate da rilevare durante i primi tre anni di esercizio.

Alla luce di quanto esposto, le prescrizioni n. 6 e 7 risultano così riformulate:
6. Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, nei mesi di agosto e settembre, dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba;
7.Ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei chirotteri (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto precedente) del periodo di riduzione massima o arresto dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d'opera sulla chirotterofauna oggetto di tutela, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di:
- un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio, misurato confrontando il valore medio annuo registrato nel primo triennio di esercizio rispetto al valore medio rilevato ante operam;
- un numero individui delle medesime specie rinvenuti a terra in prossimità degli aerogeneratori per effetto di collisioni dirette o barotraumi direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni.
Il proponente dovrà relazionare quanto prescritto nell'ambito degli esiti dei monitoraggi che verranno trasmessi al Settore regionale TNM.

Aspetti forestali:

Dall'istruttoria condotta si rileva nella documentazione prodotta dal proponente la mancanza dell'unità di misura nelle tabelle che quantificano le superfici oggetto di trasformazione boschive e il calcolo totale della superficie trasformata che, come evidenziato nei precedenti pareri del Settore competente in materia di forestazione, ha assunto valori diversi nelle relazioni presentate.
Si ritiene pertanto necessario chiedere al proponente che fornisca, ai fini della successiva riunione di CdS finalizzata al rilascio del PAUR, un approfondimento progettuale del tracciato viario nel quale sia data evidenza delle aree oggetto di trasformazione boschiva e l'esatta quantificazione delle medesime, necessaria

anche al fine dell'esatta corresponsione delle somme per il rimboschimento compensativo.

Elettromagnetismo:

Le sorgenti di campo magnetico indicate nella documentazione iniziale sono: la cabina impianto (poi eliminata nelle ultime integrazioni del 09/07/2021), le linee elettriche di connessione, l'area utente realizzata presso la SSE di Contea - che include la cabina di consegna utente e una piattaforma su cui è posto il trasformatore MT/AT (cabina primaria utente) - e il nuovo stallo in alta tensione (AT) per la connessione tra questa e l'impianto; la valutazione dell'impatto è però effettuata determinando la sola DPA per ciascuna sezione dell'impianto sulla base di normative tecniche e linee guida di riferimento.
Il campo magnetico prodotto dall'impianto è presentato nella relazione specifica (*Relazione specialistica – Calcolo Campi elettromagnetici*, Rev. 0 dicembre 2020) e suddiviso per le varie sezioni che lo compongono (linee interrate, cabina di campo, cabina primaria). Il calcolo è effettuato utilizzando un software specifico (XGSLab) che fornisce in *output* curve di isocampo su piani cartesiani orizzontali e verticali, ma non in forma numerica. Questa rappresentazione e di difficile lettura sia per l'eccessiva schematizzazione utilizzata, specialmente nella modellizzazione delle cabine; sia per la mancanza di una chiara definizione dei dati di *input*, quali la posizione dei conduttori, la distanza reciproca, i valori di intensità di corrente e la direzione dei flussi, solo per citarne alcuni. La relazione riporta in appendice una scheda di validazione del software, non commerciale ma realizzato *in house*.
Inoltre la scelta non adeguatamente giustificata di non accogliere la richiesta di ARPAT di rappresentare le linee isocampo sulle planimetrie degli impianti rende ancora più confusa l'interpretazione dei risultati proposti.
Pertanto con riferimento:
- alla Rete elettrica di connessione aerogeneratori-cabina d'impianto ARPAT ha proceduto alla verifica dei valori di intensità di corrente proposti, trovandoli corretti in riferimento alle potenze dichiarate, così come sostanzialmente corretto risulta il calcolo dell'ampiezza della curva isocampo per le varie tratte.
Quindi, a condizione che tutte le tratte all'interno dell'area dell'impianto siano posate ad una profondità non inferiore a 1 m, come previsto dal progetto, è sempre garantito già al suolo un campo magnetico ovunque inferiore a 3 μT (obiettivo di qualità fissato dal D.P.C.M. 8/7/2003);
- Cabina impianto - La valutazione effettuata non garantisce sia pienamente rispettata la normativa per la tutela della popolazione dai campi elettromagnetici (Legge 36/2001, D.P.C.M. 8/7/2003, D.M. 29/5/2008);
- Rete elettrica di connessione cabina impianto-cabina di consegna utente - Le linee che collegano la cabina d'impianto alla cabina primaria utente presso la SSE di Contea sono tre e poste in cavidotti distinti. La profondità di posa così come la loro disposizione dipende dalla interferenze lungo il tragitto. Di norma la posa e prevista ad 1 m che può diminuire fino a 50 cm nel caso vi sia da oltrepassare delle interferenze con altri impianti tecnologici o con canalizzazione;
- Apparati di nuova realizzazione (cabina utente, punto di connessione AT/MT, nuovo stallo AT).
ARPAT quindi ritiene necessario dettare alcune prescrizioni, che sono state recepite nel quadro prescrittivo finale.
Si prende atto che nelle ultime integrazioni del 09/07/2021, il proponente ha eliminato la cabina impianto, pertanto non si rende più necessario adottare la recinzione proposta da ARPAT al fine della tutela della popolazione dai campi elettromagnetici come sopra rilevato.

Paesaggio:

Richiamati i precedenti verbali di CdS e i pareri e contributi istruttori acquisiti sugli aspetti paesaggistici già discussi nelle precedenti sedute, si riportano di seguito le considerazioni riferite alla soluzione progettuale modificata, contenuta nelle integrazioni del 9/7/2021, ritenuta dal Proponente migliorativa in termini di riduzione dell'impatto paesaggistico.

Il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nella nota del 19/07/2021, esaminata la recente documentazione integrativa depositata il 09/07/21, prende atto delle modifiche apportate consistenti nell'eliminazione dell'aerogeneratore 08, della cabina impianto ed opere connesse, nella riduzione dell'area di betonaggio e nella proposta di soluzioni di ripristino ambientale e mitigazione nella

realizzazione della strada di accesso al sito eolico.
Ritenendo che le soluzioni proposte siano orientate ad una generale riduzione degli impatti, il Settore conferma il parere favorevole già espresso, con le seguenti indicazioni:
- per ciò che attiene alcuni ripristini eseguiti sostituendo alle aree boscate tutelate ex art. 142, c.1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, superfici inerbite da destinare a 'prato pascolo', in considerazione della criticità già sollevata nel contributo istruttorio sull'argomento e visto l'approfondimento proposto per il recupero dell'area di betonaggio mediante un intervento mirato alla ricostituzione dell'area boscata, se ne prescrive l'attuazione, in quanto contribuisce a ricreare in parte la funzionalità ecosistemica;
- per ciò che attiene l'intervento sulla pista SNAM, vista la criticità rilevata nel contributo istruttorio, per i tratti di maggior pendenza in cui sarà utilizzato una pavimentazione in cls armato, si prescrive l'impiego di un cls drenante, nel rispetto delle indicazioni della Prima e Seconda Invariante strutturale del PIT/PPR.
Inoltre il Settore richiama la prescrizione dettata nel precedente contributo del 3/2/2021, in merito all'utilizzo di gabbionate rinverdite o terre armate rinverdite in luogo di semplici gabbionate ad elevato impatto paesaggistico;

si prende atto dei pareri sfavorevoli espressi sugli aspetti paesaggistici da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dell'Unione dei comuni della Romagna Forlivese Unione Montana e del Comune di Portico e San Benedetto, ricadenti nel territorio emiliano, e del Comune di Marradi (FI), coinvolti nel procedimento in quanto potenzialmente interessati dall'impatto visivo;

si prende inoltre atto dei pareri sfavorevoli espressi da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia e del Comune di San Godenzo, interessato per le opere accessorie dell'impianto;

in relazione a quanto emerso nella riunione della CdS del 26/07/2021 sui temi affrontati nel confronto con i partecipanti sulla valutazione dell'impatto dell'opera in relazione alla componente paesaggio, in particolare rispetto alle conclusioni divergenti sull'interpretazione delle norme relative ai Beni paesaggistici, di competenza di SABAP e del Settore regionale competente, si rileva quanto segue:

Le considerazioni circa la riduzione delle aree boscate vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004, sia nel sito di impianto che nelle piste di accesso, rilevate nei pareri della SABAP, è un dato oggettivo che trova la piena adesione del Settore regionale competente in materia di paesaggio, avendo nei propri pareri più volte richiamato le prescrizioni e chiesto misure di mitigazione.
In riferimento al rispetto delle specifiche prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR (prescrizioni a.1 e a.3 art. 12.3), occorre però precisare che in base alla cartografia della Seconda Invariante Strutturale, l'area del sito di impianto, in cui vengono effettuati i tagli più estesi, è caratterizzata dai morfotopi di agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva - all'interno di una vasta area di matrice forestale di connettività - che nell'ecosistema forestale presentano un grado minore di caratterizzazione e complessità vegetazionale, in evoluzione verso morfotipi più maturi, con funzione di ponte per la diffusione di specie animali e vegetali.
Inoltre da una disamina temporale sulla presenza del bosco, a partire dall'anno 1954, 1978, 1988, 2007, 2013 fino ad oggi, emerge la dinamicità della sua consistenza, evidenziata da interventi selvicolturali condotti nel tempo (tagliate), in alternanza con prati pascolo in passato molto più estesi e oggi oggetto di ricolonizzazione vegetazionale a seguito di abbandono colturale. Emerge altresì come l'area più estesa che di fatto presenti maggior valore in termini di formazione boschiva, anche in funzione delle sue prestazioni ecosistemiche, sia proprio rappresentata dalla zona destinata ad area di betonaggio rispetto alla quale il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha prescritto il ripristino del bosco.
Pertanto, in considerazione della lettura per morfotipi, della qualità delle formazioni e per la puntualità degli interventi in progetto, sulla base delle valutazioni del Settore regionale competente in materia di paesaggio non sembra venir meno la continuità vegetazionale e quindi la multifunzionalità del bosco tra cui quella di connessione ecosistemica anche per la grande estensione di area boscata circostante, che continuerà in ogni caso a perpetuare la funzione ecologica per specie vegetali ed animali. Sviluppando la valutazione su scala

territoriale dell'intera area boscata dell'Alto Mugello, in cui il progetto va ad inserirsi, il rispetto del quadro normativo del PIT-PPR risulta comunque garantito dall'estensione delle aree boscate e dalla buona funzionalità ecosistemica d'insieme, in grado di accogliere trasformazioni controllate, se supportate da adeguate misure di riduzione degli impatti.
Per ciò che attiene l'impatto delle modifiche morfologiche del terreno, relativamente alle aree di cantiere 2 e 7, rilevate nel parere conclusivo della SABAP, in cui vengono impiegate gabbionate di sostegno, si precisa che con richiamo ai criteri di inserimento indicati nell'Allegato 1b del PIT-PPR (*Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*), il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha prescritto, come misura di mitigazione, l'inserimento di tasche vegetazionali all'interno delle gabbionate o l'uso di terre armate rinverdite, in linea con quanto riportato al punto 3.6 dell'Allegato 1b.

Beni archeologici:

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato nella nota del 08/02/2021 considerata la VIARCH ritiene che l'intervento debba essere sottoposto alla procedura di archeologia preventiva ex art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Dovrà pertanto essere elaborato un documento con la previsione delle indagini da effettuare, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine. Sondaggi diagnostici dovranno essere concordati con la Soprintendenza e quindi poi essere valutato l'eventuale nulla osta al progetto.

Aspetti igienico-sanitari:

come risulta dal parere dell'Azienda USL del 9/2/2021, nella documentazione integrativa di dicembre 2020 il Proponente ha fornito riscontro ai primi due punti riportati nella richiesta di integrazioni.
Per quanto riguarda il terzo punto, contrariamente a quanto affermato, nell'elaborato "044-TPP044-UTENTE-03" non risulta rappresentata la misura dell'altezza interna dei locali; tale informazione però si ricava dalla lettura di altro elaborato in cui viene dichiarazione che le altezze dei locali dell'edificio sottostazione risultano pari a 3.15 m.
In relazione alla disponibilità di servizi igienici viene dichiarato che - essendo l'edificio (sottostazione) non presidiato ed essendo previsto un tempo di permanenza nei locali tecnici dell'edificio per i soli interventi di manutenzione di breve durata - non viene ravvisata la necessità di servizi igienici interni dell'impianto. Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs n. 81/08 impone che, nei luoghi di lavoro (o nelle loro immediate vicinanze) in cui sia prevista anche la presenza "saltuaria" di lavoratori, sia messo a disposizione degli stessi un servizio igienico con i requisiti di cui al punto 1.13.3 dell'Allegato IV allo stesso Decreto.
Pertanto, l'Azienda USL si esprime favorevolmente a condizione che:
a) siano messi a disposizione servizi igienici anche per gli ambienti di lavoro con permanenza saltuaria degli addetti;
b) sia previsto un monitoraggio delle emissioni polverulente in fase di cantiere, con l'attivazione di immediate misure correttive nel caso siano riscontrate/segnalate criticità;
c) siano effettuate misurazioni fonometriche in fase di cantiere, rappresentative rispetto agli scenari assunti come maggiormente rumorosi, per verificare le stime previsionali svolte ed attivarsi con adeguate azioni correttive in caso di criticità;
d) sia effettuato un monitoraggio in fase di esercizio sul rumore presso i ricettori maggiormente impattati per la verifica del rispetto dei limiti imposti dal PCCA;
e) sia altresì effettuato un monitoraggio sui campi elettromagnetici, sempre in fase esercizio, al fine di verificare l'effettivo rispetto dell'obiettivo di qualità fissato dal DPCM 08/07/2003.
L'Azienda USL non ha fatto pervenire ulteriori contributi istruttori sulla documentazione integrativa che è stata depositata successivamente dal proponente.
Dall'istruttoria condotta da ARPAT, non si rilevano criticità tali sulle componenti atmosfera, rumore in fase di esercizio ed elettromagnetismo, tali da ritenere necessario prescrivere quanto riportato alle lettere b), c), d) ed e) di cui sopra.
Relativamente al monitoraggio dell'impatto acustico riportato alla lettera d), ARPAT ritiene che il

monitoraggio sia necessario limitatamente alla fase di cantiere; pertanto la prescrizione recepita nel quadro prescrittivo finale prevede, al momento della progettazione esecutiva dei cantieri, la predisposizione da parte del Proponente di un piano di monitoraggio acustico degli impatti dovuti alle lavorazioni, con riferimento al documento ISPRA "*Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere*" (2012).

Aspetti socio-economici:

il Proponente ha presentato un elaborato a carattere socio economico nel quale viene utilizzato il modello di valutazione economica più semplice e noto: "DCF (Discounted Cash Flow)", redatto con i 2 scenari di prezzo. L'investimento complessivo per la realizzazione dell'Impianto è stimato pari a 35.011.000 €. I costi di esercizio risultano di circa 1.120 k€/anno Entrambi gli scenari indicano la sostenibilità del progetto, indicando un periodo di Pay Back dell'investimento di circa 15 anni.
I DCF sono stati redatti sull'arco di 20 anni, benché si ritenga che l'impianto possa avere una vita utile di 25 anni.
La realizzazione del progetto porterà alla fruibilità del sito, ed in particolare:
- i sentieri esistenti verranno sistemati grazie alla realizzazione delle nuove piste e piazzole, che per lunghi tratti coincideranno con la sentieristica esistente; i sentieri avranno quindi un fondo più compatto e duraturo, e saranno dotati di nuova segnaletica di riferimento. Anche la manutenzione ne trarrà giovamento, essendo il sito sottoposto a manutenzione periodica e programmata;
- la sentieristica trarrà inoltre giovamento dall'inserimento di un nuovo bivacco, funzionale e moderno, localizzato in un punto panoramico e di facile accesso;
- inoltre la creazione di un nuovo percorso didattico, permetterà di sensibilizzare i visitatori e i "semplici" turisti, sulle tematiche ambientali e sulla sfida ai cambiamenti climatici, fornendo nel contempo utili indicazioni sulla sentieristica presente nella zona e sulle caratteristiche dell'impianto eolico.
Il Proponente ha indicato inoltre che da vari confronti avvenuti sul territorio sono emerse alcune proposte da mettere in atto, così come di seguito indicate:
- compensazione: nuovo guado/ponte sul torrente Moscia;
- partecipazione: sentieristica di crinale, percorso didattico, bivacco;
- partecipazione: fornitura della EE alle famiglie e agli Enti a prezzo di Borsa;
- partecipazione: fornitura EE alle Imprese a prezzo fisso garantito;
- partecipazione: cofinanziamento impianti domestici FV e coibentazione edifici privati;
- partecipazione: cofinanziamento opere dei Comuni volte a efficientamento e rinnovabili;
IRPET ritiene che dalle informazioni desumibili dalla lettura della documentazione progettuale messa a disposizione dal proponente è possibile ritenere che l'intervento, più che avere impatti significativi dal punto di vista occupazionale, si collochi nel contesto favorevole dei meccanismi economici incentivanti legati al ricorso di fonti di energia rinnovabili fra le quali è inserita l'energia eolica;

Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

Rilevato che il Proponente ha risposto puntualmente alle integrazioni richieste dall'Amministrazione procedente;

Dato Atto che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione il progetto e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Dato atto che presso il Settore VIA della Regione Toscana sono pervenute complessivamente n. 51

Osservazioni da parte del pubblico in cui si esprime contrarietà alla realizzazione del progetto, di cui n. 1 pervenuta nell'ultima fase di consultazione del pubblico disposta sulle integrazioni depositate in data 9/7/2021, così come riportato nell'Allegato 1 al presente verbale;

Preso atto delle controdeduzioni presentate dal parte del Proponente:
- nel corso dell'Inchiesta pubblica svoltasi, come risulta dalla Relazione Finale;
- nella documentazione integrativa del 30/12/2020, in riscontro alle ulteriori osservazioni pervenute fino ad allora da parte del pubblico;

Richiamati gli esiti dell'Inchiesta Pubblica svoltasi, riportati Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica e sintetizzati nell'Allegato 1 al presente verbale;

Visto che delle suddette osservazioni e controdeduzioni del Proponente, nonché degli esiti dell'Inchiesta Pubblica svoltasi, si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria svolta;

Richiamati i verbali delle precedenti sedute della Conferenza di Servizi del 16/3/2021, 5/5/2021 e 17/6/2021, conservati agli atti del Settore VIA;

Preso atto degli esiti espressi dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare in qualità di autorità competente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art.88 della L.R.30/2015 con particolare riferimento alla valutazione delle possibili incidenze negative sui Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, e cioè che è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate le prescrizioni, che vengono recepite nel quadro prescrittivo finale;

Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

Per quanto sopra premesso ed esposto

i rappresentati degli Uffici e delle Agenzie regionali formano la posizione del RUR e quindi decidono di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al "*Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore", ubicato nei Comuni di Vicchio e Dicomano (FI), proposto da AGSM AIM S.p.A.*" **nella configurazione progettuale risultante dalle integrazioni depositate in data 09/07/2021**, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e con l'indicazione delle successive raccomandazioni:

A) Valutazione di Incidenza Ambientale:

1. Riqualificare una superficie di pascoli di alta quota e/o aree aperte interessati da fenomeni di ricolonizzazione arbustiva, presenti nei Siti Natura 2000 limitrofi, per un'estensione complessiva di 5 ettari. Il mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale delle aree aperte (pascoli, prati permanenti, agroecosistemi) dovrà essere protratto per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.
Nel caso in cui ENAC non valutasse positivamente lo studio commissionato dal proponente, come meglio riportato successivamente al punto 5, sarà invece necessario incrementare la superficie da 5 a 15 ettari, prevedendo inoltre che le aree da mantenere aperte, utili quali aree di approvvigionamento trofico per l'avifauna protetta, siano ricomprese all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 o comunque in aree limitrofe, in modo che sia garantito per queste aree un adeguato livello di protezione. Inoltre, qualora tali aree aperte non vengano pascolate, la programmazione delle attività di sfalcio, se effettuata con mezzi

meccanici, dovrà possibilmente evitare il periodo che va dal 31 marzo al 15 agosto.
In entrambi i casi il proponente dovrà dare contezza al Settore VIA e al Settore TNM delle determinazioni di ENAC e le conseguenti modalità di rispetto delle prescrizioni, compresa l'esatta individuazione delle aree da mantenere aperte.
Rimane inteso che la realizzazione della prescrizione n. 1 debba avvenire prima dell'entrata di esercizio dell'impianto eolico;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM a livello documentale e dell'UCM per il controllo dell'attuazione degli interventi prescritti*)

2. Estendere il monitoraggio degli Anfibi individuati nel SIA (Salamandra salamandra, Salamandrina perspicillata, Rana italica) alla fase ante operam, prima che inizino i lavori, in modo da fornire una stima della consistenza e della struttura delle popolazioni di anfibi presenti lungo i fossi del Campaccio, di Solstretto e del Vinco, da proseguire annualmente anche nella fase in corso d'opera e in quella *post operam* per almeno tre anni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, adottando cautele per prevenire l'intorbidimento delle acque. Il proponente dovrà fornire gli esiti di tali monitoraggi al Settore regionale TNM;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

3. Incrementare nel piano di monitoraggio il numero di punti pochissimo o per niente influenzati dalla futura presenza delle torri eoliche (13 punti), fino a raggiungere il totale (21) dei punti di campionamento che saranno invece influenzati da tale presenza; a tal fine il piano aggiornato dovrà essere inviato dal proponente al Settore regionale TNM prima dell'inizio dei lavori;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

4. Nelle aree in cui è stata riscontrata la presenza di specie alloctone invasive in prossimità del Sito "Muraglione Acquacheta", garantire che le attività di cantiere siano effettuate sotto la supervisione di personale esperto in materie naturalistiche/forestali/ambientali affinché sia prevenuta l'ulteriore diffusione, ancorché involontaria, dei propaguli di dette specie. A tal fine, il proponente dovrà comunicare prima dell'inizio dei lavori al Settore regionale TNM la figura professionale individuata;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

5. Evidenziare almeno un apice delle tre pale con colorazione nera al fine di ridurre la possibilità di collisioni con l'avifauna sia stanziale che migratoria.
Nel caso in cui ENAC valutasse sfavorevolmente lo studio commissionato di cui ha riferito il proponente nella riunione della CdS del 26/7/2021, potrà essere attuata la seguente prescrizione 5.b:
Acquisire ed installare un sistema di rilevamento avifauna, che copra a 360° l'intero sito di installazione degli aerogeneratori; il sistema dovrà essere capace di individuare gli esemplari di avifauna in avvicinamento, di riconoscere fra questi in base alla apertura alare l'Aquila Reale e il Biancone, ed inviare un comando alla turbina sulla potenziale rotta d collisione di riduzione della velocità di rotazione e successivamente di fermo. Il sistema dovrà essere coordinato con i sistemi scada dei singoli aerogeneratori,
a condizione che le aree da mantenere aperte, utili quali aree di approvvigionamento trofico per l'avifauna protetta previste dalla prescrizione n. 1, siano ricomprese all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 o comunque in aree limitrofe, in modo che sia garantito per queste aree un adeguato livello di protezione. Inoltre, qualora tali aree aperte non vengano pascolate, la programmazione delle attività di sfalcio, se effettuata con mezzi meccanici, dovrà evitare il periodo che va dal 31 marzo al 15 agosto.
In entrambi i casi il proponente dovrà dare contezza al Settore VIA e al Settore TNM delle determinazioni di ENAC e le conseguenti modalità di rispetto delle prescrizioni, compresa l'esatta individuazione delle aree da mantenere aperte;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

6. Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, nei mesi di agosto e settembre, dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba;

(*la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dei Comuni territorialmente interessati*)

7. Ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei chirotteri (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto precedente) del periodo di riduzione massima o arresto dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d'opera sulla chirotterofauna oggetto di tutela, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di:
- un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio, misurato confrontando il valore medio annuo registrato nel primo triennio di esercizio rispetto al valore medio rilevato ante operam;
- un numero individui delle medesime specie rinvenuti a terra in prossimità degli aerogeneratori per effetto di collisioni dirette o barotraumi direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni.

Il proponente dovrà relazione quanto prescritto nell'ambito degli esiti dei monitoraggi che verranno trasmessi al Settore regionale TNM;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

B) Valutazione di Impatto Ambientale:

Cantierizzazione:

1. il proponente dovrà provvedere al corretto ripristino della strada comunale di Corella nel tratto utilizzato per la realizzazione dell'opera;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Comune di Dicomano)

Ambiente idrico suolo e sottosuolo:

2. Con riferimento ai corsi d'acqua interferiti, le linee elettriche in sub-alveo del Torrente Moscia in loc. Contea dovranno essere posate ad una distanza non inferiore a 1,50 ml al di sotto della linea di talweg del corso d'acqua;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Valdarno Superiore*)

3. Con riferimento ai corsi d'acqua interferiti dai n. 2 interventi sulla viabilità di avvicinamento, per i quali è previsto un prolungamento del manufatto esistente con tubazione in cls, detti prolungamenti dovranno avere una sezione non inferiore a quella dei manufatti esistenti;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Valdarno Superiore*)

4. per quanto riguarda l'intervento ACC 9, il progetto esecutivo dovrà approfondire gli aspetti, relativi alla stabilità del pendio nella configurazione di progetto, attraverso l'acquisizione di ulteriori dati geotecnici. Si raccomanda in ogni caso di ridurre l'inclinazione delle scarpate di monte, anche attraverso gradonature e, se del caso, procedere alla realizzazione opportune opere di drenaggio ipogeo (dreni suborizzontali o trincee drenanti) per garantire che i livelli superficiali del terreno si trovino costantemente in condizione insatura;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Valdarno Superiore*)

5. il Proponente dovrà provvedere alla realizzazione e al collaudo del nuovo ponte sul Torrente Moscia proposto entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto eolico; a tal fine il proponente dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori la necessaria documentazione a livello esecutivo al Settore regionale Sismica e al competente Genio Civile Valdarno Superiore ai fini del rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. A tal proposito, si ricorda che il nuovo ponte sul Torrente Moscia dovrà essere conforme alla normativa tecnica NTC 2018 e relativa Circolare ed in particolare al p.to 5.1.2.3 e che pertanto "*il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati la sezione del corso d'acqua interessata dalla piena di progetto e, se*

arginata, i corpi arginali"; dovrà altresì essere garantita la percorrenza in continuità delle pertinenze idrauliche ai mezzi di manutenzione e sorveglianza del corso d'acqua.
La realizzazione del nuovo ponte a cura del proponente dovrà essere oggetto di Autorizzazione e Concessione Demaniale rilasciate dal competente Genio Civile, previa presentazione del progetto esecutivo della nuova opera, fatta salva la possibilità di successiva voltura ad altro soggetto, secondo le modalità previste dal DPGR 60R del 12/08/2016;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale Sismica e del Genio Civile Valdarno Superiore*)

Suolo e sottosuolo

6. In merito agli interventi sulla viabilità previsti, il proponente dovrà effettuare un controllo di dettaglio ante e in corso d'opera sulle condizioni strutturali degli ammassi, con obbligo di comunicazione alle due Unioni dei Comuni competenti sia delle variazioni riscontrate rispetto al modello elaborato sia delle conseguenti modifiche progettuali.
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura delle Unioni dei Comuni territorialmente interessate)

7. Il proponente dovrà realizzare anche l'intervento sulla viabilità ACC18, così come presentato nelle ultime integrazioni del 09/07/2021;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Comune di Dicomano)

8. In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per i tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 del PAI, nelle successive fasi progettuali, il Proponente dovrà:
a) revisionare la relazione geologica integrando il paragrafo dedicato all'analisi delle condizioni di saturazione del pendio nei tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 secondo quanto indicato sopra, in particolare le osservazioni di campagna sullo stato di saturazione dovranno essere riferite alle condizioni pluviometriche del periodo, evidenziando se queste rappresentano una condizione limite per la stabilità, dovrà inoltre essere riferito quali caratteristiche del modello geologico del sottosuolo permettono di escludere l'instaurarsi di un regime di pressioni neutre con effetti sulla stabilità;
b) per le condizioni allo stato di progetto più gravose (valori di coefficienti di sicurezza vicini ai limiti di legge) ripetere le verifiche di stabilità secondo il criterio dell'equilibrio limite applicando metodi rigorosi e superfici generiche non circolari;
c) effettuare un sondaggio a carotaggio continuo per l'area dell'intervento ACC9 al fine di recuperare campioni utili ad esami geotecnici di laboratorio e al fine di verificare l'andamento verticale della stratigrafia ad oggi ipotizzata. Il relativo modello geologico del sottosuolo e le corrispondenti verifiche di stabilità dovranno essere riviste in caso di variazioni significative dei parametri;
d) trasmettere al Servizio "Pianificazione Assetto Idrogeologico e frane" dell'Autorità di Bacino il dettaglio esecutivo di tutte le opere interferenti con le aree PF3 e PF4;
e) comunicare anche al suddetto Servizio dell'Autorità di Bacino ogni variazione significativa nei progetti al fine di verificare la necessità di eventuali atti di competenza;
f) comunicare anche al suddetto Servizio dell'Autorità di Bacino l'inizio effettivo dei lavori per poter programmare eventuali sopralluoghi in corso d'opera finalizzati alla verifica della condizioni di pericolosità indicate dal PAI;
g) comunicare al suddetto Servizio dell'Autorità di Bacino il fine lavori unitamente alla trasmissione di un report del quadro geologico e geomorfologico rilevato in corso d'opera;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale*)

Rumore

9. al momento della progettazione esecutiva dei cantieri, il Proponente dovrà depositare delle valutazioni previsionali di impatto acustico di dettaglio per ciascuna area di lavorazione, con criteri conformi alla D.G.R.T. n. 857/2013; in particolare tale documentazione dovrà dare evidenza di tutte le mitigazioni eventualmente messe in atto al fine di riportare l'impatto acustico entro i limiti di legge - di cui già oggi si

prevede il superamento - e sopperire alle carenze evidenziate nel presente contributo, inoltre tale documentazione dovrà essere disponibile presso il cantiere principale, all'avvio delle attività;

10. in esito alle valutazioni di cui al punto precedente e nel di caso di superamento dei limiti di legge, dopo aver valutato possibili mitigazioni, per il superamento residuo dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga al Comune, ai sensi della D.P.G.R.T. n. 2/R/2014 2, e le lavorazioni non potranno avere inizio fino a che lo stesso Comune non avrà rilasciato la suddetta autorizzazione in deroga.
In particolare, come richiesto dall'Unione dei Comuni del Mugello, almeno 60 gg. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere formulate le richieste di 3 "autorizzazioni in deroga alle emissioni rumorose", così come previsto dal *"Regolamento per la disciplina delle attività rumorose"* approvato con D.C. Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 22 del 29.07.2016, una per ciascuna delle seguenti fasi:
a) opere di cantiere da eseguirsi per la realizzazione della viabilità di avvicinamento dal casello autostradale di Barberino di Mugello fino all'ultimo intervento previsto sulla SS n. 67 nel Comune di Dicomano.
b) opere di cantiere da eseguirsi per viabilità dall'incrocio con la S.S. 67. al sito di destinazione finale;
c) opere di cantiere per la realizzazione degli aerogeneratori ed opere strettamente connesse;

11. al momento della progettazione esecutiva dei cantieri, il Proponente dovrà depositare un piano di monitoraggio acustico degli impatti dovuti alle lavorazioni, con riferimento al documento ISPRA "*Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere*" (2012);

12. relativamente al bivacco per gli escursionisti proposto, il Proponente dovrà effettuare, entro un mese dall'entrata in esercizio dell'impianto, un'apposita rilevazione fonometrica nel sito previsto per la realizzazione del bivacco al fine di verificare che i livelli di rumore (dovuti al solo impianto di progetto) siano inferiori a 45 dBA, condizione che può garantire il rispetto del criterio differenziale (ex art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997); se da tale verifica risultasse il superamento di tale riferimento, il proponente dovrà individuare una diversa localizzazione del bivacco per escursionisti, da inviare ad ARPAT per le proprie valutazioni, per poi provvedere all'acquisizione del titolo necessario in base al Regolamento edilizio del Comune interessato e alla sua realizzazione entro un ulteriore anno;
(*le prescrizioni dalla n. 9 alla n. 12 sono soggette a verifica di ottemperanza da parte dei Comuni territorialmente interessati/Unioni dei Comuni con il supporto tecnico di ARPAT)*

Elettromagnetismo

13. la cabina utente dovrà essere protetta con un cancello, normalmente chiuso, in continuità con la recinzione della SSE Contea;

14. il personale che accederà alla cabina utente dovrà essere classificato come lavoratore esposto ai campi elettrici e magnetici e pertanto soggetto alle tutele previste riguardo alla sorveglianza sanitaria, alla formazione e alla fornitura di dispositivi di protezione;

15. le linee elettriche di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina utente nei tratti di attraversamento di altri impianti tecnologici o canalizzazione dove la quota di posa si abbassa e nell'attraversamento dei ponti, dovranno essere adeguatamente schermate, per ridurre l'impatto magnetico, con riferimento al valore di 3 μT nelle aree a possibile permanenza prolungata ed al valore di 10 μT nella altre aree accessibili;

16. lungo la recinzione della SSE Contea che costeggia la viabilità pubblica nel tratto tra il nuovo stallo e la cabina utente, dovrà essere apposta idonea e ben visibile cartellonistica di segnalazione dell'esposizione ai campi magnetici a bassa frequenza e di divieto alla permanenza nell'area; si dovrà inoltre evitare che in tale area siano realizzate strutture fisse (chioschi, gazebo, posti di sorveglianza, ecc.) per tutta la durata della permanenza in servizio dell'impianto;
(*le prescrizioni dalla n. 13 alla n. 16 sono soggette a verifica di ottemperanza da parte dei Comuni territorialmente interessati/Unioni dei Comuni con il supporto tecnico dell'Azienda USL relativamente alla n. 14 e di ARPAT relativamente alla n. 15)*

Paesaggio

17. si prescrive l'attuazione dei ripristini sostituendo alle aree boscate tutelate ex art. 142, c.1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, superfici inerbite da destinare a 'prato pascolo', proposti nella documentazione del 9/7/2021 per il recupero dell'area di betonaggio mediante un intervento mirato alla ricostituzione dell'area boscata;

18. per ciò che attiene l'intervento sulla pista SNAM, per i tratti di maggior pendenza in cui sarà utilizzato una pavimentazione in cls armato, si prescrive l'impiego di un cls drenante, nel rispetto delle indicazioni della Prima e Seconda Invariante strutturale del PIT/PPR;

19. il Proponente dovrà utilizzare gabbionate rinverdite o terre armate rinverdite in luogo di semplici gabbionate ad elevato impatto paesaggistico;
(*le prescrizioni dalla n. 17 alla n. 19 sono soggette a controllo da parte dei Comuni territorialmente interessati)*

Aspetti igienico-sanitari

20. il Proponente dovrà mettere a disposizione servizi igienici anche per gli ambienti di lavoro con permanenza saltuaria degli addetti;
(*la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dei Comuni territorialmente interessati con il supporto tecnico dell'Azienda USL)*

Raccomandazioni

- in riferimento alla pianificazione di bacino distrettuale:
a) in merito al Piano di Gestione delle Acque (PGA), dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
b) in riferimento al PAI, si raccomanda che in fase di esecuzione dei lavori sulla nuova viabilità (tratto da ACC24 al crinale) sia predisposto un protocollo di intervento incentrato sul metodo osservazionale che permetta di porre in essere opere di stabilizzazione e regimazione, anche dove ad oggi non previsto, nei casi in cui lo stato di fatto si presenta difforme da quanto in progetto;

- per quanto riguarda gli aspetti strutturali, si ricorda che prima della realizzazione dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95, e ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182; il progetto esecutivo degli interventi dovrà naturalmente essere supportato anche da adeguate indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018, e del Regolamento regionale 36/R/2009, come riportato nelle premesse;

- per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, si ricorda che la documentazione e le caratterizzazioni che saranno eseguite dovranno essere rese disponibili agli Enti di controllo prima dell'avvio dei lavori (comma 5, art. 24 del D.P.R. 120/2017);

- si ricorda, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato nella nota del 08/02/2021, che l'intervento dovrà essere sottoposto alla procedura di archeologia preventiva ex art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Dovrà pertanto essere elaborato un documento con la previsione delle indagini da effettuare, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine. I sondaggi diagnostici dovranno essere concordati con la Soprintendenza, ai fini del rilascio dell'eventuale nulla osta al progetto;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire una durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale di **cinque anni** a far data dalla pubblicazione sul BURT.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 15:40 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 3 Settembre 2021

I partecipanti alla Conferenza Interna	**Firma**
Antongiulio Barbaro	Firmato digitalmente
Riccardo Guardi	Firmato digitalmente
Piero Paliotta	Firmato digitalmente
Gilda Ruberti	Firmato digitalmente
Cecilia Berengo	Firmato digitalmente
Elisabetta Gravano	Firmato digitalmente

La Responsabile
Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini

Firmato digitalmente

Allegato 1

Sintesi delle osservazioni pervenute e dell'Inchiesta Pubblica svoltasi

e considerazioni conclusive della Conferenza di Servizi

A) Nella fase di consultazione iniziale sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. ALTURA (Associazione tutela rapaci) nella nota Prot. 0241907 del 13/07/2020 (con allegata la Mappa satellitare percorso aquila Gaia): rileva la presenza di due coppie nidificanti di Aquila reale (*Aquila chrysaetos* - Allegato I della Direttiva Uccelli precedentemente citata il cui Art. 4 raccomanda: "Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione") a una distanza limitata dall'impianto stesso. La coppia , in Provincia di Forlì, dista circa 9,95 km dall'aerogeneratore più vicino, mentre la coppia, in Provincia di Firenze, dista 14,74 km dall'aerogeneratore più vicino. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto appare evidente come la zona interessata dall'impianto eolico in questione sia di fatto zona di caccia per gli individui delle due coppie sopra menzionate sia per le ridotte distanze fra i due siti riproduttivi e gli aerogeneratori e sia per la presenza di ampie radure prive di bosco, favorevole ambiente di caccia per l'Aquila reale. L'Associazione evidenzia che il rischio di collisione con le pale eoliche per l'avifauna è comprovato da anni di studio in diverse parti del mondo e riportato nella letteratura scientifica. Oltre all'Aquila reale il rischio di collisione con gli aerogeneratori incombe su tutta la comunità dei rapaci, soprattutto per i cosiddetti grandi veleggiatori quali il Grifone (*Gyps fulvus*), nidificante nell'Appennino centrale e la cui presenza è osservata lungo l'intero crinale appenninico per opera d'individui in dispersione provenienti anche da altri paesi, il Biancone (*Circaetus gallicus*) e il Nibbio reale (*Milvus milvus*), questi ultimi assidui frequentatori di crinali montani durante la ricerca di prede.

2. CAI Regione Toscana (condiviso dal CAI Regione Emilia Romagna e dal CAI Sezione Firenze) nella nota Prot. 0240195 del 10/07/2020 (con allegati: Osservazioni sullo studio geologico-geotecnico di supporto alla realizzazione dell'impianto...a firma del Gruppo Regionale CAI Toscana Commissione Scientifica Geologo Marco Bastogi e Osservazioni al documento di valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica) osserva: la scelta del sito in contrasto con le prescrizioni di beni vincolati art 136 D.Lgs. 42/2004, PIT e piani urbanistici locali; la lontananza del sito dalla viabilità principale che determina interventi impattanti su viabilità locale; i dubbi sulla produttività del sito; l'azzeramento di molti progetti su turismo sostenibile; un impatto geologico-geotecnico (allega relazione geol); un impatto sul rumore (allega relazione tecnico acustica); un impatto sulla sentieristica; un impatto sul paesaggio; il disturbo della fauna soprattutto in riferimento alla migrazione dell'avifauna; il consumo di suolo in contrasto con goals dell'Agenda2030; ed infine la necessità di rivisitazione della VincA.

3. Eremo Soc Agricola nella nota Prot. 0243534 del 14/07/2020 (a firma di) osserva che il progetto presenta innumerevoli ed oggettive criticità in quanto si pone l'ambizione di realizzare un impianto industriale in un sito di notevole interesse naturalistico, manca una sufficiente analisi dei rischi di incidenti (incendi, sversamento inquinanti); non è stata messa in consultazione del pubblico la documentazione nei comuni impattati per il paesaggio Portico e San Benedetto, Marradi ; manca una sufficiente analisi degli impatti paesaggistici percepiti dalle visuali panoramiche; carente analisi elettromagnetica; impatto acustico limitato solo alle abitazioni vicine; impatto paesaggistico; carente l' analisi alternative , carente su scelte progettuali effettuate; manca ogni riferimento agli impatti sulla salute umana e animale dovuti allo "sfarfallio" della rotazione delle pale; impatto su aree protette; manca analisi impatto cumulativo con il metanodotto SNAM; impatto visivo su beni culturali e paesaggistico; manca analisi rischi di incidenti; nella nota Prot. 0243526 del 14/07/2020 (a

firma di) premette che non è possibile prendere visione di elementi progettuali importantissimi ai fini di una valutazione della sostenibilità delle opere, come ad esempio informazioni minime per la conoscenza delle le perdite elettriche, l'autoconsumo elettrico dell'impianto, il degrado delle prestazioni e l'incidentalità dovuta alla formazione del ghiaccio, le interruzioni dovute al ghiaccio, fulmini, grandine, l'isteresi da vento forte, l'analisi delle conseguenze ed eventuali soluzioni alle problematiche delle raffiche (oltre ad una stima quantitativa delle stesse tutt'altro che trascurabili in Appennino, ecc) e la relazione anemologica, in parte criptata ed allegata solo in una fase avanzata della consultazione, non consente una adeguata comprensione della risorsa rinnovabile in questione. In molti casi poi si fa riferimento a stime assolutamente discrezionali o almeno prive della descrizione del metodo oggettivo di stima utilizzato (p. es. pag 14 rel. Anemologica). Osserva poi sulla relazione generale (RTG001-00) la scelta progettuale, lo studio previsionale di impatto acustico, sugli impatti cumulativi, sulla salute, sulle aree protette, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sull'induzione elettromagnetica.

4. nella nota Prot. 0243570 del 14/07/2020 osservano che il progetto non può essere ritenuto a un livello definitivo come richiesto dall'AU; i criteri di cui al DM 10/9/2010 rendono le aree scelte non idonee alla costruzione dell'impianto; le misure compensative devono essere definite in CdS; la mancanza analisi rischi incidenti; la sovrapposizione finale della viabilità con metanodotto SNAM e mancanza analisi rischio incidenti; la preoccupazione su tenuta al passaggio di mezzi eccezionali del ponte Carbonile gestito da ANAS.

5. Gruppo di cittadini nella nota Prot. 0223635 del 29/06/2020 (con allegato cartografia sorgenti Corella - Villore) osserva che il contesto in cui dovrebbe essere realizzato il parco eolico è caratterizzato da castanicoltura, allevamenti, attività forestale, agriturismi; la sua realizzazione avrebbe quindi un impatto su usi antropici e sulle potenzialità economiche della zona; un impatto sul bosco sottraendolo; un impatto botanico; un impatto paesaggistico sulla morfologia del crinale; un impatto idrologico segnalando la presenza di sorgenti (con allegata cartografia) di cui due vicine all'impianto lavaruote.

6. nella nota Prot. 0243618 del 14/07/2020 in premessa contesta di non essere potuto andare a fare un sopralluogo in periodo di covid , contesta la difficoltosa consultazione degli elaborati per la denominazione dei files ; osserva carenze del bilancio energetico-ambientale; dubbi sulla capacità produttiva; una sovrastima della ventosità fatta dal proponente e l' impatto paesaggistico; contesta inoltre le compensazioni proposte; le lacune sulle analisi alternative e sulla VIncA; dubbi sul bilancio delle terre; nonchè lacune sull'analisi dell'impatto socio-economico e sul turismo.

7. Agae (Associazione Guide Ambientali Europee) - Confesercenti Firenze nella nota Prot. 0239692 del 10/07/2020 ritengono che la realizzazione dell'impianto eolico sarebbe fortemente penalizzante per l'idea di uno sviluppo turistico sostenibile quindi con ripercussioni fortemente negative sull'intero comparto turistico e sul paesaggio.

8. nella nota Prot. 0185470 del 26/05/2020 osserva la nocività delle turbine eoliche sulla salute umana e animale (rumore e vibrazioni).

9. Associazione Idra nella nota Prot.0134434 del 09/04/2020 chiede di sospendere il procedimento per l'emergenza sanitaria covid; rischi di infiltrazione

10. nella nota Prot. 0253551 del 22/07/2020 osservano l'incoerenza col PIT e gli strumenti urbanistici vigenti in Mugello, denunciano un impatto paesaggistico, un consumo di suolo, incidenza sulla biodiversità, un impatto visivo e acustico, l'instabilità dei terreni ove verrà realizzata la viabilità, la compromissione del turismo, e la produzione di enormi quantità di terra.

11. Cafaggiolo srl (Villa Medicea di Cafaggiolo, sito sottoposto a tutela storico – paesaggistica e appartenente al Patrimonio Mondiale dell'UNESCO - codice UNESCO IT-175, anno 2013) nella nota Prot. 0205860 del 12/06/2020 osserva un forte impatto del traffico dovuto al passaggio di mezzi pesanti con l'ampliamento della SS 65 previsto; l'incertezza degli interventi; il contrasto con gli strumenti urbanistici; l'incertezza sulla data di ripristino dei luoghi nonchè impatti dovuti alle vibrazioni causate dal passaggio dei mezzi pesanti.

12. Comune Marradi nella nota Prot. 0243489 del 14/07/2020 osserva che la realizzazione del progetto provocherebbe un impatto visivo sui crinali e sul territorio a vocazione turistica.

13. nelle note Prot. 0235747 del 08/07/2020 e Prot. 0241359 del 13/07/2020 contesta i calcoli di CO2 risparmiata e chiede un approfondimento dei calcoli svolti

14. (delegata della Lipu Odv) nella nota Prot. 0245059 del 14/07/2020 evidenzia l'impatto su rotte migratorie degli uccelli ibis eremita

15. Gruppo consiliare Dicomano che verrà nella nota Prot. 0245323 del 15/07/2020 (Prot. 0128822 del 03/04/2020) vocazione agricola, turistica e culturale del sito prescelto; contrasto col PIT e col Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell'Unione del Mugello; contrasto con le politiche di promozione e tutela del territorio; pareri negativi e richieste di integrazioni pervenute; contestazione su dati anemometrici non pubblicati e previsione di producibilità ottimistica del proponente

16. Federcaccia nella nota Prot. 0239590 del 10/07/2020 presenza rotta migratoria di vari uccelli; carenze del monitoraggio effettuato dal proponente; impatti sull'avifauna di natura diretta (collisioni) e indiretta (perdita di habitat adeguati); impatto delle fasi di arroccamento viario e cantierizzazione

17. Italia Nostra (mail 26 febbraio 2020) alta pericolosità sismica e fragilità geomorfologica dell'area; impatto paesaggistico; contestazione sulla scelta della localizzazione.

18. Italia Nostra (13-07-2020) contestano l'aver pubblicato versione emendata della relazione anemometrica senza giustificazione; contestano varie opere approvate negli ultimi 20 anni nel Mugello; impatto paesaggistico e sul "cammino di Dante" che congiunge San Benedetto in Alpe a San Godenzo; parere sfavorevole UC Forlivese; impegnativi lavori di allargamento strade, con particolare impatto su Cafaggiolo; trasformazione del bosco; contrasto col piano strutturale del mugello; contestazione passaggio classe acustica da I a V; interferenze con la rete idrografica; interferenze archeologiche; interferenze con le aree di interesse naturalistico; ingenti opere per la viabilità

19. nella nota Prot. 0173704 del 15/05/2020 (consigliere dell'Unione dei Comuni del Mugello) osserva il contrasto con la Carta Nazionale del Paesaggio, PIT-PPR, PAER e Piano strutturale intercomunale del Mugello in corso di approvazione; criticità legate alle opere di viabilità previste; zona sismica 2; contestazione su analogie con impianti di Rivoli in Veneto e Carpinaccio a Firenzuola sostenute dal proponente; ingenti opere di scavo consistenti e taglio bosco per raggiungere sottostazione elettrica; contrasto vocazione turistica della zona e sviluppo sostenibile

20. nella nota Prot. 0166915 del 11/05/2020 impatto paesaggistico; coinvolgimento della popolazione/partecipazione; contrasto col PIT; notevoli dimensioni della superficie interessata dal progetto comprese le viabilità; forte cementificazione per le viabilità; cantierizzazione; impatto sulla vegetazione; durata lunga dell'impianto (50 anni se viene sostituito il rotore dopo 25?); lotta all'abbandono dei territori agricoli di collina e marginali in quota; valutazione del danno; incertezza dell'interesse pubblico; dubbi sulla decarbonatizzazione

21. Osservatorio Civico nella nota Prot. 0128652 del 03/04/2020 chiede sospensione delle consultazioni fino al 31/7 cessazione emergenza sanitaria

22. Associazione Valdisieve nella nota Prot. 0232212 del 06/07/2020 aree non idonee; analisi vincolistica dell'area; contrasto con PTCP metropolitano; impatti su SIR e reti ecologiche; impatto visivo; concorda con parere Soprintendenza; notevoli richieste di integrazioni dei pareri pervenuti; parere sfavorevole UC Forlivese

23. nella nota Prot. 0196621 del 05/06/2020 fanno previsioni di impatto in fase di esercizio concludendo di non riconoscere al progetto il carattere di pubblica utilità; contrasto con il PIT-PPR; contestazione su decarbonizzazione e producibilità dell'impianto calcolati dal proponente; allegano un fotoinserimento visto da Vicchio

24. nella nota Prot. 0241809 del 13/07/2020 (Consigliere della Città Metropolitana di Firenze) incompatibilità del progetto con il PTCP

25. nella nota Prot. 0244236 del 14/07/2020 (Comitato per la tutela del crinale mugellano) ontesta i calcoli per la stabilità dei pendii e delle piazzole; per le viabilità non risultano verificate le verifiche di stabilità ai sensi della NTC2018

26. Petizione popolare proposta dal Comitato per la tutela del crinale mugellano Prot. 0245328 del 15/07/2020 chiedono la non approvazione del progetto per evitare, in un territorio fragile dal punto di vista morfologico e idrogeologico, il depauperamento di risorse ambientali come paesaggio,

avifauna stanziale e migratoria, coltivazioni biologiche e il danneggiamento economico di attività a vocazione agrituristica e naturalistica presenti

27. Quelli della notte nella nota Prot. 0244782 del 14/07/2020 (Associazione tutela pipistrello) carenze monitoraggio effettuato dal proponente; impatto dell'impianto eolico sui pipistrelli; carenze dello studio di incidenza

28. nella nota Prot. 234645-P.140.020 del 07/07/2020 mette in evidenza aspetti storico-culturali del crinale di Villore e Corella per la sua difesa

B) Esiti dell'Inchiesta pubblica svoltasi, come risulta dalla Relazione Finale:

Completezza della documentazione del proponente

Durante l'inchiesta pubblica, alcuni partecipanti hanno contestato al proponente il carattere lacunoso e non definitivo del progetto. Controdeduzioni proponente: La documentazione sottoposta alla procedura di VIA e all'autorizzazione unica si configura inequivocabilmente come "progetto definitivo" ai sensi dell'art. 23, c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" in quanto individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla normativa vigente, compresi tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma. Nelle more dell'emanazione del regolamento ministeriale con la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli previsti dall'articolo 23, c. 3 del D.lgs. summenzionato, risulta tuttora vigente il Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 il quale, all'art. 24 definisce l'elenco dei documenti componenti il "progetto definitivo".

Riguardo alle osservazioni formulate sulla completezza delle indagini geologiche, richiama quelli che devono essere i contenuti della "relazione geologica" in un progetto definitivo ai sensi del art. 26 c. a) del DPR summenzionato: essa deve comprendere, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definire il modello geologico del sottosuolo, illustrare e caratterizzare gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica. Tutti questi elementi sono ricompresi nella Relazione geologica che è parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica su tale osservazione riporta, per doverosa informazione, le distinte posizioni dei partecipanti e del proponente, senza particolari commenti, ritenendo che la questione riguardi aspetti procedurali, ricordando che la Regione Toscana dopo aver richiesto integrazione documentale alla Società proponente, il 23 marzo 2020 ha ritenuto procedibile l'istanza di avvio del procedimento autorizzatorio.

Profili progettuali 3.1. Opere e interventi

3.1.1. Progettazione dell'impianto eolico - Verifiche di stabilità globale- Ritenuta insufficiente ed errata la relazione geologica. In particolare è stato evidenziato che le prove penetrometriche non consentono di chiarire le condizioni del terreno su cui si vuole costruire l'impianto. Valutazione rischio di incidenti- Rilevata la mancanza di ogni valutazione sui possibili incidenti originabili dall'impianto: rischio di incendio, soprattutto in estate e il lancio di componenti e ghiaccio in inverno; valutazione gittate, rottura accidentale, sversamenti al suolo, mancata valutazioni sulla sicurezza del transito all'interno del sito (DM 10.9.2010, all. 4 p.to 7); mancanza della verifica sull'effetto cumulativo di incidenti con il metanodotto Snam a sua volta esposto a rischi di incidente. Inoltre sono stati evidenziati possibili problemi di tenuta statica del Ponte in loc. Carbonile (Comune di Dicomano)- Scelta della tipologia di aerogeneratori- Non risulterebbe abbastanza convincente la scelta del profilo degli aerogeneratori in relazione alla lunghezza pala sino a 2/3 dell'altezza torre, soluzione più concentrata sulla redditività dell'impianto che sulla minimizzazione della percezione visiva.

Controdeduzioni proponente: il miglior rapporto benefici/impatti è in generale ottenibile con l'utilizzo di un numero contenuto di aerogeneratori più grandi possibile (espressione anche di competente Settore RT), nel contesto del sito di progetto si è scelto di non superare l'altezza di 99

metri all'asse di rotazione, in quanto ciò consente l'installazione utilizzando gru telescopiche anziché tralicciate quindi con forte contenimento delle modificazioni morfologiche del territorio e delle opere di movimentazione e sostegno terre. Si è trattato quindi di una precisa scelta di "bilanciamento degli interessi" in specie ambientali, così come sono state sviluppate le altre scelte progettuali, tutte volte all'intento di minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici dell'opera. Riguardo alle osservazioni formulate sulle indagini geologiche e sulle verifiche di stabilità, il proponente replica che sono state individuate metodologie di indagine per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sul contesto geologico locale, tenendo conto della difficile accessibilità del sito. Le indagini hanno permesso di ricostruire con sufficiente accuratezza il modello geologico del sottosuolo e di effettuare le necessarie analisi di stabilità delle opere di sostegno e delle piazzole, secondo le norme tecniche delle costruzioni (NTC2018). La caratterizzazione geologica delle zone oggetto degli interventi di adeguamento della viabilità è stata svolta in modo speditivo in questa fase rimandando gli approfondimenti necessari all'eventuale progettazione esecutiva.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica raccomanda l'attenzione dell'Autorità competente sugli aspetti progettuali che sono stati più ampiamente dibattuti nell'ambito dell'inchiesta pubblica, quali i profili geologici e geotecnici, l'adeguatezza delle indagini geologiche rispetto alle necessità progettuali, la scelta della taglia degli aerogeneratori con le relative implicazioni sulla producibilità dell'impianto e sui profili paesaggistici, la questione della sicurezza e della valutazione del rischio di incidenti e di gravi calamità.

3.1.2. Cantierizzazione

Possibili impatti sulla valorizzazione dei beni culturali presenti nell'area, in specie con riferimento alla Villa Medicea Cafaggiolo, sulla viabilità che collega San Godenzo e la Val di Sieve al casello di Barberino, e sulla qualità dell'aria per cui sarebbe necessario integrare il progetto con una valutazione analitica della produzione di PM10 e PM2,5 che il cantiere produrrà con i trasporti, con i lavori di cantiere e con gli interventi di disboscamento. Inoltre si ritiene necessario anche in questa fase valutare gli impatti sulla componente floristica e vegetale nonchè idrologica.

Controdeduzioni proponente: Le problematiche connesse alla possibile formazione di polveri sono state affrontate nell'ambito del SIA e devono essere integrate così come richiesto ad integrazione. Per quanto riguarda l'impatto acustico, il proponente ha illustrato i risultati dello studio previsionale chiarendo che la valutazione è stata effettuata considerando uno scenario di cantiere cautelativo. Riguardo la viabilità di avvicinamento, ha fatto presente che gli interventi previsti da Barberino di Mugello a Ponte alla Corella sono tutti provvisori e reversibili. Uno di questi (n. 4) si colloca in prossimità della Villa Medicea di Cafaggiolo, e prevede la creazione di un allargo esterno alla curva con posa di materiale granulare per renderlo transitabile ai mezzi eccezionali. Anche in questo punto particolare, verrà effettuata una simulazione del transito con ricorso a sagoma, infine ha evidenziato che il traffico indotto dal cantiere dell'impianto eolico non potrà costituire un aggravio significativo della situazione attuale.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica indica che meritano attenzione alcuni aspetti dibattuti nell'inchiesta pubblica, quali ad esempio l'impatto sulla viabilità in fase di cantierizzazione. Su altri aspetti - quali il contenimento delle polveri nella loro interazione con i profili naturalistici e le modalità di gestione delle acque di lavorazione e dilavamento nelle aree di cantiere (betonaggio e frantumazione) - sui quali è mancata l'interazione tra proponente e i partecipanti all'inchiesta pubblica, il Comitato rinvia all'attenzione dell'Autorità competente.

3.1.3. Ripristino dei luoghi- Con riferimento al ripristino e alla rinaturalizzazione dei luoghi al termine della fase di esercizio dell'impianto viene osservato che l'impianto, più probabilmente, resterà in esercizio per almeno 50 anni. Ne conseguirebbe un cambiamento irreversibile della montagna e della collina con la possibilità di apertura alla installazione di simili impianti. La dismissione è stata dunque ritenuta un'ipotesi teorica, tanto più che è stata richiesta l'espropriazione dei terreni.

Controdeduzioni proponente: a riguardo delle modifiche permanenti ai luoghi, ha ricordato che il progetto in sito si compone principalmente della posa di una linea elettrica completamente interrata, della realizzazione delle piste di sito e delle piazzole.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica sottolinea la sensibilità dei partecipanti all'inchiesta

pubblica per il tema del ripristino dei luoghi, tuttavia non si rilevano criticità posto che il proponente si impegna con l'Autorità regionale tramite apposita fideiussione richiamata nella relazione generale di progetto.

3.2. Alternative progettuali- Viene sottolineata l'assenza di alternative al progetto, sia con riferimento alla sua localizzazione sia riguardo ad altre fonti di produzione di energia rinnovabile ed evidenziato che le alternative presentate riguardano soltanto la viabilità.

Controdeduzioni proponente: ricorda che nello Studio di impatto ambientale è considerata fra le alternative progettuali la cosiddetta opzione zero. Come illustrato nei capitoli 2 e 3 della Relazione Generale di progetto, il Monte Giogo di Villore ha tutte queste caratteristiche, e le possiede nel giusto equilibrio reciproco.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica ritiene che sia stato rilevato l'assenza nello studio di impatto ambientale di alternative progettuali e di localizzazione, compresa l'opzione zero. Tuttavia, il punto non è stato puntualmente dibattuto nell'inchiesta pubblica. Il Comitato auspica che il tema sia verificato dall'Autorità competente.

3.2.1. Comunità energetiche – Viene proposto l'attuazione del programma energetico di cui al documento intitolato "Aspetti energetici del territorio" parte del Piano strutturale intercomunale, ricorrendo a "cooperative energetiche di comunità" favorendo il decentramento energetico.

Controdeduzioni proponente: È quindi semplicemente impossibile e inopportuno che cooperative o comuni dispongano di queste competenze e possano assumersi costi e rischi di questa entità.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica rendendo atto della posizione del proponente che ritiene sostenibile l'alternativa delle comunità energetiche solo con riferimento alla fonte fotovoltaica, rimette all'attenzione dell'Autorità competente la valutazione comparativa in termini di producibilità dell'alternativa progettuale prevista nell'allegato "Aspetti energetici del territorio" al Piano strutturale intercomunale del Mugello, vagliandone l'alternatività o la complementarità con il progetto.

3.2.2. Proprietà pubblica vs. proprietà privata - Il crinale della montagna è parte del patrimonio culturale, storico, identitario, naturalistico delle comunità locali e per questo non può essere oggetto di appropriazione e di utilizzo commerciale e industriale; dunque andrebbe conservato nella sua integrità.

Controdeduzioni proponente: L'unico elemento della filiera che è affidato al settore privato è l'investimento necessario a trasformare l'energia del vento in energia elettrica e i rischi relativi agli investimenti stessi. Questa è una precisa scelta dell'UE prescritta agli Stati membri con la Direttiva 96/92/CE, concernente le norme comuni per il mercato interno dell'energia

Il Comitato dell'inchiesta pubblica sottolinea il carattere composito degli interventi dei partecipanti ed evince da ciò una forte esigenza partecipativa di proprietà collettiva. A fronte di questo, rileva la disponibilità del proponente a individuare forme di compartecipazione alla proprietà, che tuttavia non hanno raccolto significative manifestazioni di interesse all'interno dell'inchiesta pubblica.

3.2.3. Crowdfounding - la possibilità di ricorrere a forme alternative di finanziamento e coinvolgimento della popolazione interessata dall'impianto, quale è il crowdfounding.

Controdeduzioni proponente:si è reso disponibile a condividere tale proprietà nella forma di azionariato diffuso, aperto ai cittadini e alle imprese del Mugello sotto determinate condizioni.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica, pur riscontrando che i partecipanti non hanno manifestato un generale interesse verso l'apertura avanzata dal proponente, ritiene che una partecipazione diffusa alla proprietà dell'impianto possa essere utilmente esplorata con più attenzione. Essa potrebbe concretizzarsi attraverso un processo di negoziazione fra il proponente e gruppi di cittadini in forma organizzata (es. cooperative o altri veicoli societari) ove il progetto venisse autorizzato.

3.2.4. Investire su altre fonti rinnovabili e diversificazione delle fonti energetiche - Preferenza per impianti alimentati da altre fonti rinnovabili o ricorrenti ad una diversificazione tra le fonti rinnovabili disponibili sul territorio.

Controdeduzioni proponente:

In relazione a tale aspetto, il Comitato dell'inchiesta pubblica rileva l'importanza, dimostrata

da pressoché tutti gli interventori, del tema della decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, nonché della necessità che la transizione energetica poggi, come previsto dal PNIEC, in un corretto mix fra eolico e fotovoltaico.

4. Profili paesaggistici 4.1. Coerenza con gli strumenti di pianificazione - Il progetto in discussione considera soltanto il fattore visibilità e non anche i suoi aspetti estetico percettivi, come invece richiede la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000). Rilevano l'incompatibilità del progetto con l'art. 136, lett.d) d.lgs. 42/2004 e all. 1b) del Pit-PPR (Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) in quanto ricadente all'interno dei coni e bacini visivi come area di valore estetico percettivo con immagine storicizzata. Ritengono il progetto incompatibile con il PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale) con riferimento a diverse invarianti strutturali del PIT-PPR. Incompatibilità con le Linee guida per l'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio. Incompatibilità con il PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale). Incompatibilità del progetto, anche con il PSIM (Piano strutturale intercomunale del Mugello). Incompatibile perché ricade in area contigua del PNFC, interferisca con aree Natura 2000.

Controdeduzioni proponente: non si individuano situazioni di incoerenza fra impianto di progetto e strumenti di pianificazione: l'impianto eolico non coinvolge nuclei storici o emergenze architettoniche e non richiede nuove urbanizzazioni o espansioni dell'edificato; la viabilità di accesso al sito e sul sito, in larga parte, riprende o si affianca al tracciato delle piste esistenti; le opere danno luogo a una limitata sottrazione di aree a prato (invase da felce aquilina) per incidenza delle superfici trasformate in via permanente, con recupero a prato di alcune aree ora boschive ma in passato aperte; gli interventi di progetto non richiedono infine modifiche della maglia agraria e non determinano ricadute sul disegno strutturale complessivo del paesaggio rurale. La norma del PIT-PPR non esclude la realizzazione d'impianti eolici ma rimanda, per ogni tipo di trasformazione, a una valutazione puntuale.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica rimette la questione all'Autorità competente, rilevando la divergenza tra le posizioni del proponente e quelle di alcuni interventori, con riferimento alle invarianti strutturali del PIT-PPR, al PTCP e alle prescrizioni imposte dall'art. 136 D.lgs. 42/2004 relativamente alle aree di notevole interesse pubblico.

4.2. Localizzazione dell'opera - Localizzazione dell'impianto incompatibile con i criteri previsti dal DM 10.9.2010, perché situato in area all'interno di coni visuali con immagine storicizzata; area di connessione e continuità in prossimità di aree protette Parco Nazionale delle foreste casentinesi, ZpS e Siti natura 2000; in aree agricole interessate da produzione di qualità dop, IGP, etc. in coerenza con le finalità dell'art. 12, c. 7, D.lgs. 387/2003; area di situazioni di dissesto e rischio idrogeologico perimetrato nel PAI. Contrasto tra la localizzazione dell'impianto e il DM 10.9.2010 recepito nell'allegato 1B del PIT-PPR, in particolare ai punti 3.4 e 3.6.

Controdeduzioni proponente: Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale PEAR prevede l'installazione di impianti eolici per 200 MW entro il 2020 (obiettivo non raggiunto, mancano ad oggi 77 MW). Il PIT-PPR e il PEAR, in applicazione del DM 10.9.2010 definiscono e individuano le aree non idonee all'ubicazione degli impianti eolici, rispettivamente nell'Allegato 1b e nel documento A.3 Allegato 1. L'impianto di progetto non è localizzato nelle aree definite non idonee dal PIT-PP e dal PEAR. L'area di ubicazione dell'impianto eolico non ricade in nessuna delle categorie delle aree non idonee.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica rimette la questione all'Autorità competente, rilevando anche la necessità di analizzare le diverse scale di pianificazione in riferimento alla localizzazione dell'opera.

4.3. La comparazione con gli altri impianti realizzati da AGSM Verona S.p.A.

il Comitato dell'inchiesta pubblica ritiene che la buona manutenzione degli impianti realizzati dalla Società scaligera possa essere considerata un parametro per valutare l'affidabilità del proponente e la bontà degli interventi di rinaturalizzazione effettuati in quei contesti. Il Comitato ritiene tuttavia che il sito del Monte Giogo abbia caratteristiche proprie e pertanto non comparabili con i siti degli altri impianti realizzati dal proponente.

4.4. Il valore identitario-culturale del paesaggio - Il paesaggio costituisce patrimonio storico, culturale e identitario in consonanza con l'art. 9 della Costituzione. Il crinale interessato dall'impianto costituisce, un crocevia storicamente documentato di rapporti politici, sociali, economici e religiosi, inserito in una fitta rete di scambi e comunicazioni.
Controdeduzioni proponente: Il paesaggio, anche quale esito di interpretazione culturale, è soggetto a mutare nel tempo, per la diversa percezione e attribuzione di valori e disvalori
Il Comitato dell'inchiesta pubblica prende atto dell'attenzione prestata in numerosi interventi al profilo identitario-culturale del paesaggio e lo rimette all'attenzione della conferenza di servizi.
5. Profili di tutela della natura e della fauna
5.1. Flora e vegetazione- Impatti significativi sulla flora e sulla fauna, determinati anche dal taglio del bosco.
Controdeduzioni proponente: dal punto di vista quantitativo, per realizzare l'impianto eolico (piazzole e piste tra le piazzole), verranno tagliati quasi 5 ettari di bosco. I boschi interessati dalla presenza dell'impianto, non sono boschi centenari. L'area è sempre stata coltivata e l'incremento del bosco a causa dell'abbandono della montagna è un fenomeno diffuso in tutta Italia. I boschi di crinale presentano un tasso di crescita inferiore, ma i boschi dell'area di progetto presentano caratteristiche strutturali e ospitano una comunità ornitica tipica dei boschi giovani, senz'altro non maturi.
Il Comitato, considerato l'elevato livello di qualità della normativa forestale regionale, specie con riferimento al rimboschimento compensativo, e la necessaria ponderazione tra la porzione boschiva interessata dell'impianto e l'area di riferimento, ritiene che il punto possa essere efficacemente risolto in conferenza dei servizi.
5.2. Tutela dell'avifauna – Si critica il monitoraggio faunistico riferito alle specie migratorie, la metodologia a vista, si ritiene l'impianto incompatibile per i valichi montani in una località di alte concentrazioni e corridoi di volo di avifauna migratrice che inciderebbe "in maniera molto pesante sia sulle specie migratrici che su quelle stanziali e avrebbe conseguenze negative anche sulla pianificazione faunistica. Secondo l'elaborato del centro Ornitologico toscano dal titolo "sensibilità dell'avifauna agli impianti eolici in Toscana", il progetto andrebbe a ricadere in un'area considerata critica a causa della concentrazione di migratori sensibili agli impianti eolici e anche per la nidificazione dei rapaci. Lo studio di impatto è insufficiente per valutare l'incidenza del progetto sulle popolazioni di chirotteri: lo studio non rispetterebbe le linee guida della Convenzione internazionale "EUROBATS a cui ha aderito la Repubblica Italiana, la Guidance document della Commissione europea "Wind energy development and Natura 2000", la risoluzione 5.6 del Consiglio d'Europa "Wind Turbines and bat populations" del novembre 2006, le Linee guida Girc – Ministero dell'Ambiente del 2008. Viene richiesta pertanto una valutazione di incidenza più accurata.
Controdeduzioni proponente: Le osservazioni ornitologiche sono state effettuate nel giugno 2019 per rilevare le specie nidificanti, allo scopo di integrare i dati di un precedente studio (2009) finalizzato a monitorare la migrazione primaverile, autunnale e le specie nidificanti. Dal mese di aprile 2020 sono in corso di svolgimento campagne di osservazione sul campo di 4 giorni per ciascun mese, che proseguiranno fino a ottobre 2020, per un monitoraggio esaustivo che permetterà di integrare i dati già raccolti per lo Studio di impatto ambientale e di costituire il monitoraggio ante operam.
I dati raccolti finora (nidificanti e migratori primaverili) confermano che l'area non è importante per la migrazione degli uccelli, specie rapaci.
In relazione a tale aspetto, il Comitato dell'inchiesta pubblica ritiene che la tematica sia controversa e ben presente agli enti che partecipano alla valutazione del progetto, e pertanto chiede di prestare particolare attenzione.
5.3. Le interferenze con le aree di interesse naturalistico - Viene evidenziata la interferenza del progetto con le aree di interesse naturalistico (ZPS) ad elevata protezione, il secondo la sottovalutazione degli effetti sull'avifauna presente nell'area. Ricordato l'interferenza con aree di interesse naturalistico, posto che l'area di progetto confina con siti di interesse comunitario (SIC), protetti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 2009/147/CEE. Sussistenza delle tali interferenze richiamando al rispetto delle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE ed alla delibera n. 11/2010 del Consiglio direttivo del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, contraria alla presenza

nell'area dei parchi eolici, e al parere-contributo negativo dello stesso ente per la incidenza ambientale del progetto.
Controdeduzioni proponente: Nella realizzazione del progetto sono state ovviamente considerate le interferenze con le aree protette ed è stato redatto uno Studio di incidenza ambientale, ai sensi della Direttiva habitat 1992/43/CEE e dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003, che non ha evidenziato impatti incompatibili con la realizzazione del progetto, nelle fasi di cantiere e di esercizio.
Il sito di progetto rappresenta peraltro, come indicato in alcune osservazioni, un'area di connessione tra aree protette.
Il Comitato dell'inchiesta pubblica ritiene che la tematica sia controversa e ben presente agli enti che partecipano alla valutazione del progetto e pertanto chiede di prestare particolare attenzione.
6. Profili idrogeologici
6.1. Impatto sulla rete idrografica – Il progetto potrebbe provocare rischi di dissesto idrogeologico e un impatto sulla rete idrografica. Il sito di impianto reca la presenza di diverse sorgenti per le quali non si possono negare a priori le interferenze. L'area di lavaggio con l'impianto lavaruote è ubicata immediatamente a monte i due sorgenti una delle quali è punto di presa per la fornitura d'acqua potabile della frazione di Corella. Di questo impianto, e di quello di betonaggio, non sarebbe definita la modalità di trattamento e riciclo delle acque, né dello smaltimento dei fanghi come richiesto dalle linee guida della valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici della Regione Toscana.
Controdeduzioni proponente: Le caratteristiche del sito, in relazione alle condizioni litologiche e topografiche, sono tali da consentire un buon drenaggio delle acque superficiali e quindi una buona capacità di allontanamento delle acque meteoriche.
Il reticolo idrografico superficiale esistente è ben organizzato e quello di progetto è stato concepito in modo tale che le acque saranno raccolte e poi distribuite puntualmente nella rete naturale esistente.
Il Comitato dell'inchiesta pubblica rileva che la questione è ben presente agli enti che partecipano alla valutazione del progetto e ritiene che il punto possa essere efficacemente risolto in conferenza dei servizi.
6.2. Franosità del terreno- Carente ed errata la relazione geologica, specie riguardo alla stabilità globale del progetto. I 7 aerogeneratori sono posti su un versante a rischio di instabilità (c.d. franapoggio) e uno di essi (nel comune di Dicomano) si trova sulla testa di una frana riconosciuta come tale dal PAI e da un elaborato del Piano strutturale intercomunale del 2018 (che qualifica l'area a pericolosità elevata), elaborato che la relazione ignora.
Controdeduzioni proponente: Per valutare il grado di franosità dell'area, il proponente ha dichiarato di aver effettuato un rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio in sito e di aver analizzato la cartografia specialistica di settore che al proposito riporta per l'area di studio, classificazioni e rappresentazioni disomogenee e discordanti sulla franosità del territorio, che hanno appunto condotto il proponente a dare una particolare enfasi nella progettazione all'analisi geomorfologica diretta effettuata sul sito. Essendo sopravvenute delle variazioni significative alla cartografia PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale, il progetto verrà corredato delle integrazioni richieste e dei pareri obbligatori necessari ad assicurare la coerenza del progetto con la normativa del PAI. A seguito della revisione del PAI, successiva alla data di presentazione del progetto (settembre 2019), l'area dell'aerogeneratore N.1 è stata riclassificata nella categoria di "elevata pericolosità per frana" (PF3).
Il Comitato dell'inchiesta pubblica rileva l'importanza della tematica dell'instabilità dei versanti e chiede all'Autorità competente di prestare attenzione in generale, e in particolare in relazione all'area interessata dall'aerogeneratore n. 1.
6.3. Rischio sismico - Preoccupazione per i rischi legati alla sismicità dell'area
Controdeduzioni proponente: Per le aree di intervento il proponente ha spiegato di aver effettuato l'esame delle informazioni storiche e dei dati sismici strumentali disponibili. Il quadro delle conoscenze risulta particolarmente dettagliato negli ultimi 200 anni.
La progettazione ha tenuto correttamente conto della classificazione sismica dell'area e si è basata sulle norme tecniche delle costruzioni attualmente vigenti (NTC2018).
Il Comitato dell'inchiesta pubblica, nonostante che il tema della sismicità del territorio sia stato sporadicamente affrontato nell'ambito dell'inchiesta pubblica, ritiene che il punto possa essere

efficacemente risolto in conferenza dei servizi.

7. Profili ambientali

7.1. La transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici - Necessità di osservare i cambiamenti climatici con un orizzonte ampio, provando a dare risposte con riguardo al progetto dell'impianto eolico sul Monte Giogo di Villore.

Controdeduzioni proponente: Necessità di riduzione delle emissioni di CO2 del 7% annuo a partire dal 2020, agli obiettivi europei RED II, al Green Deal europeo, all'impegno per la completa decarbonizzazione al 2050, al PNIEC Italia e alla sua insufficienza a seguito del varo del Green Deal, agli obiettivi del PEAR Regione Toscana al 2020 e al ritardo su tali obiettivi.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica rileva che l'impianto è idoneo a contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali stabiliti a livello regionale e nazionale.

7.2. La questione "ambiente bene comune" - Valore d'uso del crinale per i suoi pregi ambientali, storici, culturali e paesaggistici. Di conseguenza, ha sostenuto che il carattere di bene comune del crinale non consentirebbe una sua gestione a fine di profitto.

Controdeduzioni proponente: Il proponente, nonostante i terreni interessati dal progetto siano di proprietà privata, ha concordato nel ritenere i crinali "beni comuni", perché la risorsa vento, come altre risorse di rilevanza ambientale, si concentra prevalentemente sui crinali ed è quindi comune e collettiva la valutazione che ne deve stabilire le priorità e le compatibilità di utilizzo. L'unico elemento della filiera che è necessariamente delegato al settore privato è la trasformazione dell'energia eolica in energia elettrica con gli investimenti e i rischi connessi, in conformità con la Direttiva 96/92/CE e il D.Lgs. 79/99

Il Comitato dell'inchiesta pubblica rileva che la questione "ambiente bene comune", con particolare riferimento ai crinali, è molto sentita da parte dei partecipanti all'inchiesta pubblica e sottolinea la necessità per l'Autorità competente di prestare attenzione a questa tematica, con particolare riferimento al rispetto del parametro di equità infra e intra-generazionale nella ponderazione tra i vari interessi pubblici alla luce di quanto previsto dall'art. 3-quater del D.lgs. 152/2006 (principio dello sviluppo sostenibile).

7.3. Impatto acustico - L'impatto acustico dell'impianto sull'avifauna è stato stato minimizzato. In merito alla proposta di modifica della classificazione acustica nell'area d'impianto, il proponente ha ribadito che la revisione non si ritiene necessaria, ma poiché la costruzione dell'impianto eolico costituisce comunque una nuova sorgente, è stata ipotizzata una possibile revisione della classificazione acustica con introduzione di una classe V entro 50 m dai singoli aerogeneratori, una classe IV entro 150 m, una classe III entro 300 m, e infine una classe II entro 450 m.

Controdeduzioni proponente: ha illustrato i risultati dello Studio previsionale di impatto acustico, ricompreso nello Studio di impatto ambientale (Parte III, paragrafo 5. Rumore). Il massimo valore che si ha in corrispondenza di ciascuna torre varia tra 46 e 57 dB(A), rispettivamente alla minima e alla massima potenza sonora. E' stata ipotizzata una possibile revisione della classificazione acustica con introduzione di una classe V entro 50 m dai singoli aerogeneratori, una classe IV entro 150 m, una classe III entro 300 m, e infine una classe II entro 450 m.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica evidenzia la necessità di considerare opportunamente tale impatto, con particolare riferimento alla fauna.

7.4. Il bilancio energetico-ambientale del progetto - Il proponente non ha fornito dati riguardo al bilancio energetico ambientale della sua proposta, secondo quanto indicato nelle "linee per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici" (par. 5.2.), della Regione Toscana, con riferimento alla stima del Life cycle assessment (LCA). In esse viene richiesto di calcolare i costi energetici di produzione manutenzione e smaltimento dell'impianto. Dati che invece sono assenti nel progetto.

Controdeduzioni proponente: Il proponente ha quantificato la produzione dell'impianto in circa 80 GWh/anno, pari al consumo medio di 100.000 persone (utenze civili). L'abbattimento atteso delle emissioni di anidride carbonica è pari a 40.000 t CO2/anno: da sola questa quantità corrisponde al 5% dell'obiettivo di riduzione di CO2 che la Regione Toscana si è posta al 2020.

il Comitato dell'inchiesta pubblica, rilevando che non è stata messa in discussione la qualità

tecnologica del progetto, richiama l'attenzione al rispetto delle Linee guida elaborate nel 2012 dalla Regione Toscana per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche eventualmente richiedendo approfondimenti sulla stima del Life Cycle Assessment.

8. Profili economici

8.1. Il contributo al fabbisogno energetico nazionale - Il piano ambientale ed energetico regionale si poneva come obbiettivo 200 MW eolici installati al 2020. Ad oggi siamo a quota 123 megawatt e quindi al 62%; abbiamo quindi, per ora altri 77MW da installare in ritardo.

Controdeduzioni proponente: Il contributo dell'impianto di progetto al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC è dello 0,7% in termini di energia annua del nuovo installato al 2030, ed è pari al 5% di quanto deve essere installato ciascun anno.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica, rilevando che l'impianto potrà fornire un valido contributo al fabbisogno energetico nazionale e alla realizzazione del piano energetico ambientale regionale (che risulta attuato al 62%), rimette all'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio la piena verifica di tale profilo.

8.2. La questione producibilità dell'impianto - producibilità dell'impianto eolico. La secretazione dei dati anemometrici non consente una verifica attendibile sulla producibilità dell'impianto che viene peraltro richiesta dalle linee guida regionali; la riservatezza aziendale, a loro avviso, non può essere invocata per questi dati, tanto più che il progetto richiede la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Controdeduzioni proponente: Il proponente ha stimato in 80 GWh/anno la produzione dell'impianto; per l'esattezza: 74 GWh per rotori di 118-120 metri, 80 per rotori di 128-130 metri, 90 per rotori da 136-138 metri. Il proponente ha illustrato la campagna anemometrica condotta, nonché metodologie, software e calcoli utilizzati per la stima di producibilità.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica rimarca che tale punto debba essere valutato dall'Autorità competente che detiene i dati anemometrici e che potrà dunque valutare le previsioni di producibilità stimate dal proponente.

8.3. L'impatto sull'economia rurale ed agrituristica - Impatto negativo e il contrasto del progetto con le aree agricole destinate a produzioni biologiche a prodotti tipici protetti e alla prossimità con le aree ad elevata protezione. Le frazioni montane stanno conoscendo un ripopolamento e il fiorire di numerose attività turistiche che subirebbero impatti negativi dalla realizzazione dell'impianto. L'impianto eolico avrebbe un impatto negativo poiché svaluterebbe una risorsa ambientale capace di fornire, allo stato attuale e con le prospettive importanti per il futuro, servizi culturali di alto valore.

Controdeduzioni proponente: A fronte delle principali criticità potenziali emerse nel dibattito (modifiche alla sentieristica, perdita di vocazione turistica), il proponente ha affermato che la sentieristica esistente non solo verrà mantenuta nei suoi tracciati originali, ma verrà anche riqualificata nel sedime, creando nel contempo un percorso didattico, con l'inserimento di un nuovo bivacco lungo il tracciato dei sentieri di crinale 00, E1 e GEA (vedi anche il successivo paragrafo 8.2). La creazione dell'impianto quindi, non ostacolerà la fruizione del sito e molto probabilmente porterà dei benefici al turismo lento e all'intero comparto turistico del territorio, accrescendo in modo significativo la vocazione turistica del crinale.

Il Comitato dell'inchiesta pubblica ritiene che tale aspetto debba essere valutato attentamente con riferimento alle varie attività economiche presenti sul territorio, anche alla luce delle politiche regionali già varate e in atto. Il Comitato valuta positivamente l'impegno del Proponente, riportato dai casi di altri impianti dallo stesso realizzati e mostrati in audizione generale, per la cura e manutenzione del sito in modo da favorire le attività economiche e ricettive presenti. Il Comitato apprezza la disponibilità del Proponente a contenere i lavori nello stretto necessario durante i mesi estivi al fine di evitare gli impatti negativi sulle attività turistico-ricettive in fase di cantierizzazione.

9. Compensazioni

9.1. Coerenza con le Linee guida nazionali (DM 10.9.2010) - sulla base del DM 10.9.2010, le compensazioni sono ammesse soltanto per orientare interventi di miglioramento ambientale per mitigazione del progetto, efficienza energetica, diffusione impianti FER, e informazione cittadini.

Controdeduzioni proponente: Tali misure, ha ricordato che verranno decise in conferenza dei servizi

sentite le amministrazioni comunali interessate.
Con questo spirito il proponente ha proposto all'attenzione della conferenza dei servizi:
• la valorizzazione della sentieristica presente sul sito, migliorando i tracciati, realizzando un percorso didattico dedicato alle energie rinnovabili e alle emergenze naturali del sito e costruendo (e manutenendo) un bivacco; il tutto per valorizzare il crinale e favorire la "fruizione lenta del paesaggio";
• la realizzazione di un nuovo ponte o guado sul torrente Moscia, in luogo dell'attuale guado abusivo ed idrologicamente inadeguato; relativamente ad alcune osservazioni avanzate sul fatto che il ponte sul torrente Moscia non sarebbe una opera di compensazione, bensì un manufatto necessario all'impianto principale, il proponente ribadisce la propria posizione e ha invitato a leggere con più attenzione l'Allegato 2 del DM.
• il cofinanziamento di interventi effettuati da privati, famiglie e imprese, e dalla pubblica amministrazione, su edifici nei comuni di Vicchio e Dicomano per l'installazione di impianti fotovoltaici da 3 kW e alla coibentazione finalizzata a un risparmio di almeno il 30% dei consumi.
Quanto sopra sino a un importo equivalente annuo non superiore al 3% dei ricavi dell'impianto. Il tutto in coerenza con il DM 10.9.2010 e con le migliori pratiche a livello nazionale.
Il Comitato dell'inchiesta pubblica ritiene che sia necessario affrontare adeguatamente il tema delle compensazioni ambientali nel rispetto dei parametri normativi previsti.
9.2. La sentieristica - Il progetto è di forte impatto sulla sentieristica: esso si colloca in gran parte sul sentiero 00, spartiacque appenninico, su cui transitano anche la Grande Escursione Appenninica-GEA (con investimenti regionali), il sentiero europeo E1 segnalato dalla Federazione Italiana Escursionismo (con investimenti propri); il sentiero Italia CAI, itinerario con valenza ambientale storica nazionale (con investimenti propri) che collega tutte le regioni italiane (presentato al Presidente della Repubblica); in zona vi sono anche sentieri locali, con investimenti dei comuni del Mugello, manutenuto dal CAI; un accordo fra MIBAC e CAI per la realizzazione del "Cammino dei Parchi" di collegamento tra aree protette di tutta la nazione
Controdeduzioni del proponente: Tra i driver di progetto si è posta la salvaguardia e il miglioramento della sentieristica esistente in sito, con l'intento di accrescerne il valore e l'importanza ai fini escursionistici e turistici (sentieri 00, E1 e GEA).
La sentieristica esistente sul crinale coincide per importanti tratti con le piste del progetto. Infatti, le piste di sito seguono il tracciato delle strade forestali esistenti, le quali verranno regolarizzate e stabilizzate, rendendo conseguentemente molto più agevole e sicuro il fondo del sentiero. Anche la posa del cavidotto consentirà di riqualificare il sedime dei sentieri rendendo questi ultimi più fruibili e meno soggetti alle azioni delle intemperie.
Il Comitato rileva che la tematica è stata molto dibattuta nell'ambito dell'inchiesta pubblica e suggerisce di valutare in sede di procedimento autorizzatorio le misure di compensazione riguardanti la sentieristica, per quanto il punto risulti ben presente agli enti coinvolti nella valutazione del progetto.
9.3. Benefici per la collettività territorialmente interessata – Quali?
Controdeduzioni proponente: ha illustrato le ricadute positive della realizzazione dell'impianto, in fase di costruzione ed esercizio. Si tratta principalmente di due capitoli:
• Le opere di compensazione, stimate in 5.000.000 € durante la vita dell'impianto e costituite da: ponte, valorizzazione sentieristica e bivacco, cofinanziamento di impianti fotovoltaici e coibentazioni, sconti nelle forniture di energia;
• A queste vanno sommate le attività affidate ad esercizi locali, complessivamente stimabili in 20.000.000: di cui 11.000.000 in fase di costruzione (lavori di carattere civile, normalmente appaltati a ditte locali) e 9.000.000 € in fase di esercizio (circa 370.000 €/anno di attività affidate a personale prevalentemente locale).
Sotto il profilo occupazionale, come illustrato alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana con l'integrazione dell'8 marzo, si tratta su scala locale di circa 122 anni/uomo di lavoro in fase di costruzione e 9 anni/uomo per ciascuno dei 25 anni di esercizio, senza contare i corrispondenti 156 e 7 anni/uomo su scala nazionale.
Il Comitato dell'inchiesta pubblica valuta positivamente la disponibilità del Proponente a

impegnarsi con un comitato rappresentativo dei cittadini delle frazioni di Villore e Corella attraverso incontri pubblici e con gli uffici comunali competenti riguardo all'esecuzione delle opere compensative.

C) **Successivamente allo svolgimento dell'Inchiesta Pubblica ed entro le 48 ore precedenti alla riunione della CdS del 16/3/2021**, come previsto dalla L.R. 40/2009, sono state inviate ulteriori n. 11 osservazioni (sebbene le ultime n. 7 siano pervenute al protocollo regionale successivamente), come di seguito riassunte:

29. Mugello in Movimento (acquisita al protocollo regionale n. 0100576 del 05/03/2021), avente ad oggetto una "PETIZIONE DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI CONTRO il progetto di un nuovo impianto eolico denominato "Monte Giogo di Villore", ubicato in località Monte Giogo di Villore": il "Comitato per la tutela del Crinale Mugellano" supportato dalle Associazioni Italia Nostra, Club Alpino Italiano, Dicomano che Verrà e Mugello in Movimento rappresenta il proprio dissenso e la grande preoccupazione destata dagli effetti e dalle conseguenze che porterebbe l'approvazione del progetto;

30. Federcaccia Toscana - sezione provinciale di Firenze (acquisita al protocollo regionale n. 0102915 del 08/03/2021): comunica alcune riflessioni in merito alle osservazioni presentate dal proponente evidenziando come il Giogo di Villore rappresenti uno dei luoghi più importanti in Italia per la rotta migratrice dell'avifauna;

31. CAI (nota acquisita al protocollo regionale n. 0109357 del 11/03/2021): ritiene che anche a seguito delle integrazioni di progetto fornite su richiesta della Regione a AGSM, restino irrisolte fondamentali criticità, ribadendo alcuni aspetti: Mancato rispetto delle leggi e contrasto con la transizione ecologica; Gravi danni all'ambiente e ai progetti di turismo sostenibile, in particolare per due aspetti, ritenuti di grande importanza; Impatto geologico-geotecnico: il supplemento di indagini del territorio è insufficiente (anche nel rispetto della normativa vigente) e, per alcuni aspetti importanti, prevede il rimando a successive valutazioni, addirittura da fare a progetto approvato. Quindi una richiesta di fiducia incondizionata, in contrasto con leggi vigenti e mai accettata nella quotidianità operativa verso i cittadini e le imprese locali. CAI invita ad esaminare la relazione allegata di un geologo; Considerazioni sul rumore prodotto dall'impianto e le conseguenze sulla sentieristica: CAI presenta una ulteriore nota di un tecnico competente in acustica ambientale sulla diffusione del rumore;

32. Italia Nostra Onlus (nota acquisita al protocollo regionale n. 0111028 del 12/03/2021), che riafferma, a seguito dell'esame delle integrazioni richieste al proponente ed esaminata la documentazione successivamente depositata da AGSM, nonché i contributi /pareri pervenuti da parte degli enti, la propria assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto, osservando che l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto contrasta con la normativa vigente – viene citato sia il PIT_PPR che il piano strutturale intercomunale dei comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello - che la visibilità delle pale è elevatissima, così come sono presenti altre criticità;

33. Mugello in Movimento (nota acquisita al protocollo regionale n. 0112780 del 15/03/2021): ritiene che l'applicazione del PAUR sia in parte non corretta, che alcuni pareri/contributi tecnici non abbiano correttamente individuato i possibili impatti o non abbiano potuto esprimersi in questa fase del procedimento, rimandando ad una fase successiva;

34. L'eremo Soc. Agr. s.s. (nota acquisita al protocollo regionale n. 0113108 del 15/03/2021): comunica di aver inviato il contributo per segnalare lacune e/o inesattezze contenute nel progetto iniziale, nelle controdeduzioni e anche in parte delle integrazioni fornite in seguito dal proponente la cui mole di documenti (23 DVD) dimostra chiaramente l'incompletezza degli elaborati progettuali presentati inizialmente. Sottolinea il rischio di danni a cose e persone è reale come pure il rischio di incendi al patrimonio boschivo, le analisi dell'impatto visivo sul paesaggio non rispettano le prescrizioni delle normative vigenti, l'analisi delle alternative secondo le disposizioni di legge non è stata compiuta, non c'è uno studio dell'impatto cumulativo col metanodotto SNAM;

35. Associazione Valdisieve – Associazione Vivere in Val di Sieve (nota acquisita al protocollo regionale n. 0113757 del 15/03/2021): presenta un allegato redatto da un ingegnere geotecnico in cui

vengono segnalate alcune criticità: le verifiche di stabilità globale dove è prevista nello stato di progetto l'unità litostratigrafica "unità R – riporti di progetto" vengono condotte con parametri geotecnici sbagliati;

36. Consigliere Comune di Barberino di Mugello e Città Metropolitana di Firenze (nota acquisita al protocollo regionale n.0114083 del 15/03/2021): premette la disomogeneità del complesso degli elaborati, che così come pubblicati rendono estremamente difficoltoso il loro esame comparato. Manifesta contrarietà all'atteggiamento di AGSM Verona riferendosi per esempio alle non-risposte del Proponente a fornire adeguate integrazioni rinviandole a un momento successivo al rilascio dell'autorizzazione. Sottolinea come il progetto, allo stato attuale di sviluppo, mostra di non rispondere ai criteri minimi di contenuto per il progetto definitivo, nonché altre problematiche relative alla cantierizzazione, alla tecnologia utilizzata, ai possibili impatti sulle componenti ambientali e non ultimo sul turismo;

37. Associazione Ornitologi Dell'Emilia-Romagna Odv (nota acquisita al protocollo regionale n. 0114778 del 16/03/2021): osserva che il quadro conoscitivo su cui si basa la valutazione degli impatti potenziali sull'avifauna è palesemente insufficiente, gli impatti indiretti sull'avifauna in fase di cantiere e di esercizio sono stati scorrettamente valutati come trascurabili, la valutazione della significatività degli impatti potenziali diretti è scorretta, l'installazione di generatori eolici sui crinali aumenta il rischio di collisione da parte dei migratori e conclude esprimendo un parere negativo sul progetto;

38. Quelli della Notte- Associazione tutela pipistrelli (nella nota acquisita al protocollo regionale n. 0114880 del 16/03/2021): osserva che lo Studio continua ad essere del tutto insufficiente per valutare l'incidenza sulla componente faunistica; tali criticità sono evidenti dalle espressioni di Soggetti ritenuti ben più autorevoli, riferendosi alla massima autorità della zona quanto a tale argomento, ossia il Parco Nazionale Foreste Casentinesi; quindi ribadisce che la realizzazione di questo progetto rischia di pregiudicare lo stato di conservazione di specie animali rare e minacciate presenti nell'area e tutelate dall'Unione europea e da Convenzioni internazionali, oltre che dalle norme nazionali e regionali;

39. Sindaco di San Godenzo (nota acquisita al protocollo regionale n. 0114897 del 16/03/2021): condivide pienamente il Manifesto di Camaldoli, ritenendo che valori, risorse e saperi della montagna rappresentano un patrimonio per il futuro del paese; ritiene che il progetto non sia compatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale vigente, che abbia un notevole impatto visivo e possa provocare incidenti, confermando la contrarietà al progetto. Lamenta la mancanza di fotoinserimenti ed analisi riguardo all'impatto visivo generati dall'impianto, come previsto ai paragrafi 7,1,2 e 7,1,3 dalle Linee Guida Regionali, riguardo ai "punti di eccezionalità" e "punti più importanti per la frequentazione del Paesaggio", come ad esempio dal Sentiero 00 e E1, compreso i vari cammini riconosciuti dalla Regione Toscana, nonché dalle Aree Protette, Parchi Nazionali e cime oltre 1200 che tra l'altro sono anche vincolati dalla Soprintendenza (ai sensi dell'art 142 comma 1 lettere d) e f) del D.Lgs. 42/2004);

D) <u>Successivamente alla riunione del 16/3/2021 e entro le 48 ore precedenti alla riunione della CdS del 5/5/2021</u> sono state inviate ulteriori n. 7 osservazioni, come di seguito riassunte:

40. (nota acquisita al protocollo regionale n. 0172698 del 19/04/2021): rileva delle imprecisioni sulle controdeduzioni fatte dal proponente rispetto alla componente paesaggistica sul versante romagnolo, al rischio dei minori ricavi economici a carico del solo proponente; agli aspetti ecologici facendo riferimento alla presenza Salamandrina, alle citazioni a volte generiche (vedi studi effettuati dall'Università di Firenze).

41. Club Alpino Italiano - Regione Toscana (nota acquisita al protocollo regionale n. 0136882 del 29/03/2021) prospetta la distruzione del paesaggio, così com'è oggi, con gravi e incontrollati impatti ambientali, si tratti di una proposta molto negativa per i suoi contenuti e per la disattenzione alle prescrizioni dettate dalle leggi regionali vigenti, nonché da quelle nazionali e, riguardo alla tutela del paesaggio, dalla Costituzione stessa. E' convinzione del CAI che non si debba affrontare la

transizione ecologica privilegiando la necessità di realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili a scapito di un altro obiettivo, sicuramente molto importante (forse più importante), che è quello di potenziare e migliorare le superfici verdi per assorbire la CO2. accettabili, che in questo caso non ci sono. Confidano in decisioni che valorizzino il nostro territorio, che siano orientate a migliorare la qualità dell'ambiente montano, che possano risolvere i gravi problemi idrogeologici, garantire la stabilità dei versanti e agevolare la qualità della vita delle future generazioni.

42. Lettera al presidente Giani (nota acquisita al protocollo regionale n. 0176157 del 21/04/2021) viene espressa la contrarietà alla realizzazione dell'impianto eolico ricordando al presidente Giani la bellezza dei paesaggi toscani e della vegetazione forestale.

43. Associazione ECOLOBBY - Associazione ECOLO (nota acquisita al protocollo regionale n. 0176524 del 21/04/2021) esprime una posizione favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico e che seppure il paesaggio rappresenti un importante aspetto del nostro ecosistema che merita tutela anche se come suggerito anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato 2983/2021, rischia di essere compromesso proprio rimandando investimenti volti a realizzare la transizione energetica: ricorda che in questo progetto si tratta di una energia pulita, che l'Italia è gravemente in ritardo nella realizzazione di impianti di energia rinnovabile nonché la crisi ecologica.

44. L'eremo Società Agricola (nota acquisita al protocollo regionale n. 0194840 del 04/05/2021) esprime delle considerazioni sulla elaborazione della documentazione in quanto dalle date indicate paiono antecedenti al deposito della documentazione per l'avvio del procedimento, nonché delle incongruenze sulla documentazione acquisita il 16/04/21 relativa al Monitoraggio dell'avifauna

45. L'eremo Società Agricola (nota acquisita al protocollo regionale n. 0171964 del 19/04/2021) esprime la contrarietà alla realizzazione dell'impianto eolico evidenziando il rischio di incendi al patrimonio boschivo dovuto a inconvenienti tecnici e/o avverse condizioni ambientali, e quindi un rischio ambientale grave e una minaccia economica insostenibile. Una non corretta valutazione dell'interferenza o meno che l'impianto industriale genera sul paesaggio, sottolineando che il proponente non abbia prodotto una documentazione seria e completa degli impatti rispetto ai Beni tutelati per Legge.

46. (nota acquisita al protocollo regionale n. 0173246 del 19/04/2021) ritiene che le che le competenti Amministrazioni dell'Emilia Romagna abbiano espresso dei pareri incongruenti rispetto alla componente paesaggio, delle incongruenze rispetto a quanto richiesto dalle Linee guida per la valutazione di impatto ambientale sugli impianti eolici, redatte dalla Regione Toscana, circa la rappresentazione dell'AIVAT, nonché pareri favorevoli rilasciati nonostante venga espresso che il progetto risulta carente e non sono state date risposte alla specifica richiesta di integrazioni.

E) <u>Successivamente alla riunione del 5/5/2021 e entro le 48 ore precedenti alla riunione della CdS del 17/6/2021</u> sono state inviate ulteriori n. 2 osservazioni, come di seguito riassunte:

47. (nota acquisita al protocollo regionale n. 0257714 del 17/06/2021) esprime le proprie osservazioni nella propria funzione di Consigliere del Comune di Barberino di Mugello e di Consigliere della Città Metropolitana di Firenze. Lo scrivente non ha trovato alcun concreto riscontro a gran parte delle argomentazioni espresse nella sua precedente osservazione, esprime poi, con specifico riguardo alle integrazioni progettuali prodotte nel mese di maggio 2021, notevoli perplessità.

48. Club Alpino Italiano Regione Toscana (nota acquisita al protocollo regionale n. 0256090 del 16/06/2021) in relazione alla integrazione del maggio 2021 esprime alcune gravi incongruenze che distorcono la realtà delle cose in merito alla documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente oltre che da Enti di controllo per l'intervento progettuale di grosso impatto che viene proposto, in

merito alle condizioni di sicurezza della strada comunale di Corella, soffermandosi sugli interventi più impattanti che più di altri possono mettere in crisi la stabilità già precaria delle scarpate stradali.

F) Successivamente alla riunione del 17/6/2021,

49. Difendiamo il Crinale (nota acquisita al protocollo regionale n. 260021 del 18/6/2021) esprime contrarietà alla realizzazione dell'impianto eolico fra cui la manomissione della morfologia del crinale e della sua componente floristica, faunistica ed ecosistemica.

50. Avvocato (nota acquisita al protocollo regionale n. 0267541 del 25/06/2021): trasmette il seguito alle osservazioni del Signor e riferisce che in relazione alle Osservazioni sui vincoli espropriativi il suo cliente ha investito notevoli somme di denaro per impiantare vigneti, oliveti e alberi da frutta nella zona in cui verrà realizzato l'impianto e che per gli interventi che dovranno essere realizzati nonché per gli espropri avrà notevoli disagi, pertanto si oppone alla realizzazione dell'impianto eolico.

G) Nell'ultima fase di consultazione del pubblico disposta sulle integrazioni depositate il 9/7/2021, sono state inviate ulteriori n. 1 osservazioni, come di seguito riassunte:
51. Club Alpino Italiano Regione Toscana (nota acquisita al protocollo regionale n. 0302615 Data 22/07/2021): facendo riferimento alle ultime integrazioni presentate dal proponente in materia geologica, ritiene che il lavoro fatto sia inadeguato per le esigenze di un progetto di tale importanza. Allega quindi le osservazioni di un proprio consulente geologo. Infine si lamenta del silenzio del comune di Dicomano che, a suo avviso ignora documenti in proprio possesso, citati dal geologo, prodotti in occasione di un intervento di consolidamento e bonifica nella valle di Corella, effettuato dal comune stesso nel 2004. Ritiene ciò inaccettabile da parte di chi ha la responsabilità di tutelare il territorio presidiato e fa porre domande legittime sulla qualità delle sue valutazioni;

H) Considerazioni della Conferenza di Servizi

Si rimanda integralmente a quanto già riportato nelle considerazioni contenute nel verbale della riunione del 03/09/2021 della CdS interna per la formazione della posizione unica regionale relativa alla VIA, con particolare riferimento agli aspetti geotecnici riportati per la componente Suolo e Sottosuolo in riscontro all'osservazione n. 51.

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Seduta del 10/01/2022

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "*Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore*", comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie, proposto da AGSM AIM S.p.A.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi (CdS), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, svolte nelle date del 16/03/2021, 05/05/2021, 17/06/2021, 26/07/2021 e 11/10/2021 (conservati agli atti del Settore VIA-VAS regionale), unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri acquisiti per le stesse;

Premesso che
i lavori della riunione della Conferenza di Servizi del 11/10/2021 sono stati sospesi ed aggiornati a nuova data in quanto i partecipanti alla Conferenza medesima hanno ritenuto necessario acquisire:
1) la seguente documentazione ai fini della successiva riunione della CdS:

- elaborati progettuali completi, aggiornati e resi coerenti alla configurazione progettuale del 09/07/2021 per la quale è stata proposta alla Giunta Regionale la compatibilità dell'opera, ivi compresi gli elaborati relativi alla variante urbanistica e la soluzione progettuale presentata in via preliminare per il ponte sul torrente Moscia;
- elenco elaborati completo ed aggiornato alla suddetta revisione;
- piano particellare di esproprio aggiornato e comprensivo di tutti i dati necessari ai fini dell'attivazione della procedura espropriativa;
- avviso ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 da pubblicare su un quotidiano nazionale ed uno locale a cura del Proponente, sul sito web regionale a cura del Settore SPLEIB e sugli Albi pretori dei Comuni a cura dei Comuni stessi;
- referti di pubblicazione dell'avviso sopra detto sui quotidiani;
- la seguente ulteriore documentazione emersa dalla ricognizione effettuata nella stessa riunione tramite l'ausilio della tabella proiettata a cura del Settore SPLEIB sugli aspetti necessari all'AU ex D.Lgs. 387/2003, consistente in:

a) riscontro alle richieste dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, come emerse nel corso della discussione sviluppatasi nella stessa riunione, con l'eventuale aggiornamento della relazione forestale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
b) riscontro alle richieste di ARPAT e del Settore regionale Autorizzazioni Ambientali con l'aggiornamento della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'Autorizzazione agli scarichi;
c) riscontro alle richieste del Genio Civile finalizzate alla quantificazione degli oneri concessori, consistenti nella sovrapposizione del progetto al reticolo idrografico regionale e nello shape file richiesto;

2) un aggiornamento della posizione finale dei vari Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso da ricomprendere nell'A.U. ex D.Lgs. 387/2003, ai soli fini autorizzativi, stante la posizione unica regionale espressa seduta del 11/10/2021 ai fini della compatibilità ambientale dell'opera subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021, di cui è stata data lettura durante la sopra richiamata seduta del 11/10/202;

Dato atto che, successivamente alla riunione di CdS del 11/10/2021:

con nota Prot. 0400359 del 14/10/2021, il Settore VIA ha trasmesso il verbale della riunione del 11/10/2021 ai partecipanti e per opportuna conoscenza anche agli altri Enti ed Uffici interessati, raccomandando al Proponente di tenere conto di quanto riportato nel verbale stesso per la redazione della documentazione integrativa che si rende ancora necessaria ai fini dell'eventuale rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR;

con nota del 20/10/2021 ns. prot. 0408340 il proponente ha trasmesso l'Avviso ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 sopra richiamato;

con nota del 25/10/2021 ns. prot. 0412238, il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa, sempre in riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, all'Autorizzazione agli scarichi per il cantiere e all'Autorizzazione idraulica con concessione demaniale;

con nota Prot. 0413013 del 25/10/2021, il Settore VIA ha comunicato agli Enti ed Uffici interessati, che il Proponente ha depositato, in data 25/10/2021 la suddetta ulteriore documentazione integrativa;

a seguito della suddetta nota, sono pervenuti ulteriori contributi istruttori dei seguenti Soggetti:
- Istituto Geografico Militare (nota Prot. 0402879 del 18/10/2021);
- Ministero dello Sviluppo Economico *D.G. per le attività territoriali Divisione XVI-Ispettorato territoriale toscana – unità organizzativa III reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico* (nota Prot. 0411777 del 22/10/2021);
- Comune di Portico e San Benedetto (nota Prot. 0418645 del 28/10/2021);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente (nota Prot. 0420623 del 29/10/2021);
- Comune di Barberino di Mugello (nota Prot. 0422996 del 02/11/2021);
- LEGIONE CARABINIERI TOSCANA COMANDO PROVINCIALE DI FIRENZE Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica (nota Prot. 0449503 del 18/11/2021);
- ARPAT (nota Prot. 0468795 del 02/12/2021);
- Telecom Italia S.p.A. (nota Prot. 0475647 del 07/12/2021);

con nota del 27/10/2021 ns. prot. 0416733, il proponente ha depositato il Piano particellare di esproprio aggiornato ai fini dell'attivazione della procedura espropriativa, comunicando inoltre che la pubblicazione dell'Avviso sui giornali sarebbe avvenuta giovedì 28 ottobre 2021;

con nota Prot. 0418134 del 27/10/2021, il Settore VIA ha comunicato ai Comuni di Vicchio, Dicomano San Godenzo, Rufina, Barberino del Mugello e Scarperia e San Piero e per conoscenza agli altri Enti ed Uffici

interessati, che il Proponente in data 20/10/2021 ha trasmesso l'Avviso sopra richiamato ed in data 27/10/2021 ha depositato il piano particellare di esproprio aggiornato come sopra richiamato chiedendo:
- al proponente di comunicare al Settore regionale VIA VAS e al Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti e Bonifiche l'avvenuta pubblicazione del citato Avviso pubblico;
- ai Comuni di Vicchio, Dicomano San Godenzo, Rufina, Barberino del Mugello e Scarperia e San Piero di pubblicare l'Avviso pubblico sull'Albo Pretorio comunale, di comunicare al Settore regionale VIA VAS e al Settore regionale SPLEIB l'inizio della pubblicazione del citato Avviso pubblico e di trasmettere agli stessi Settori regionali la relata a chiusura della pubblicazione stessa.
Nella medesima nota è stato inoltre indicato che l'Avviso sarebbe stato pubblicato a cura del Settore regionale SPLEIB anche sul sito istituzionale della Regione;

il giorno 28/10/2021 il proponente ha provveduto a pubblicare il suddetto Avviso pubblico sui quotidiani; il giorno 29/10/2021 è avvenuta la pubblicazione, a cura del Settore regionale SPLEIB, dello stesso Avviso anche sul sito web regionale ed è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dello stesso Avviso sugli Albi pretori comunali da parte dei Comuni di San Godenzo (in data 28/10/2021), Dicomano (in data 28/10/2021), Barberino di Mugello (in data 29/10/2021) e Scarperia e San Piero (in data 28/10/2021). Non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli altri Comuni;

con nota Prot. 0431349 del 05/11/2021, il Settore regionale SPLEIB ha comunicato al Settore VIA una precisazione sull'aggiornamento del piano particellare di esproprio, rilevando che *"con nota acquisita al prot. R.T. n. 416733 del 27.10.2021, la Società istante ha ritrasmesso, come aggiornamento del piano particellare di esproprio, gli elaborati ACC61-02, TPG062-01, TPG063-01, TPP064-02, TPP065-02, TPP066-01, TPP067-01 e TPP068-01.*
Da una verifica d'ufficio, abbiamo constato che in tale aggiornamento non è stato ritrasmesso l'elaborato TPC041, che riporta alcune occupazioni temporanee dovute per gli interventi sulla viabilità di avvicinamento. Tale elaborato TPC041 rimane pertanto nella sua versione originaria, già pubblicata sul sito (dentro "Elab. Grafici", nella cartella "04 - Viabilità di avvicinamento"), salvo ulteriore comunicazione del Proponente e conseguente ripubblicazione";

con nota acquisita al protocollo regionale n. 0435855 del 09/11/2021, il proponente ha comunicato che erano state riscontrate alcune inesattezze contenute nell'Avviso pubblico pubblicato sui quotidiani in data 28/10/2021 e alcuni errori materiali nel Piano Particellare inviato e, con nota del 15/11/2021 prot. n. 0442892, ha depositato il Piano Particellare revisionato e un nuovo Avviso pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/200;

con nota Prot. 0443608 del 15/11/2021, il Settore VIA ha comunicato:
- al proponente di procedere alla pubblicazione del nuovo Avviso pubblico revisionato su un quotidiano nazionale ed uno locale;
- ai Comuni di Vicchio, Dicomano San Godenzo, Rufina, Barberino del Mugello e Scarperia e San Piero di ritirare dall'affissione all'Albo pretorio l'Avviso precedentemente pubblicato e di procedere alla pubblicazione del nuovo Avviso pubblico revisionato sull'Albo Pretorio comunale;

con nota del 18/11/2021 ns. prot. 0449319, il proponente ha comunicato la pubblicazione dell'Avviso sui quotidiani La Nazione e Repubblica del 17/11/2021; il giorno 17/11/2021 è avvenuta la pubblicazione, a cura del Settore regionale SPLEIB, dello stesso Avviso sul sito web regionale ed è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dello stesso Avviso sugli Albi pretori comunali da parte dei Comuni di Vicchio (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0468050 del 02/12/2021), Dicomano (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0452432 del 22/11/2021), San Godenzo (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0479380 del 10/12/2021), Rufina (in pubblicazione dal 25/11/2021 come da nota prot. reg. 0481145 del 13/12/2021), Scarperia e San Piero (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0453249 del 22/11/2021), Barberino di Mugello (in pubblicazione dal 17/11/2021, come da nota prot. reg. 0479590 del 10/12/2021);

in data 13/12/2021 prot. n. 0480785 il proponente ha depositato gli elaborati progettuali completi, aggiornati e resi coerenti alla configurazione progettuale del 09/07/2021, ivi compresi gli elaborati relativi alla variante urbanistica già presentata il 09/07/2021 e la soluzione progettuale presentata in via preliminare per il ponte sul torrente Moscia, comprensivi di un elenco elaborato completo ed aggiornato alla suddetta revisione, richiesti dalla CdS, che sono stati pubblicati sul sito web regionale;

con nota Prot. 0482077 del 13/12/2021, il Settore VIA ha convocato per il giorno 10/01/2022 la Conferenza di Servizi, chiedendo ai Soggetti interessati di fornire un aggiornamento della propria posizione conclusiva ai soli fini del rilascio degli atti di assenso di propria competenza;

con nota Prot. 0490205 del 17/12/2021, il proponente ha depositato alcuni allegati agli elaborati sopradetti, non ricompresi per mero errore materiale nel precedente invio, integrando l'elenco degli elaborati con l'indicazione dei file di cui sopra;

a seguito della suddetta nota, sono pervenuti ulteriori contributi istruttori dei seguenti Soggetti:
- Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (nota del 15/12/2021 Prot. 0484917);
- Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna (nota del 20/12/2021 Prot. 0492030);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente (nota del 20/12/2021 Prot. 0492506);
- Ministero della Difesa AOO COMANDO 1^ REGIONE AEREA (MILANO) nota del 22/12/2021 Prot. 0495526;
- Comune di Barberino di Mugello (nota del 30/12/2021 Prot. 0504476);
- Comune di San Godenzo (nota del 31/12/2021 Prot. 0506790);
- Unione Montana dei Comuni del Mugello - Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione (nota del 03/01/2022 Prot. 0000083);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (nota del 03/01/2022 Prot. 0000150);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente (nota del 03/01/2022 Prot. 0000635);
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (nota del 03/01/2022 Prot. 0001200);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno superiore (nota del 04/01/2022 Prot. 0001476);
- Settore regionale Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (nota del 05/01/2022 Prot. 0003354);
- Comune di Dicomano (nota del 05/01/2021 Prot. 0003821);
- Comune di Vicchio (nota del 05/01/2021 Prot. 0004263);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato (nota del 10/01/202 Prot. 0005166);
- Comune di Rufina (nota del 10/01/2022 Prot. 0004966);
- Publiacqua (nota del 10/01/2022 Prot. 0005164);

a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001, sono pervenute n. 7 osservazioni (Prot. 0462142 del 29/11/2021, Prot. 0471261 del 03/12/2021, Prot. 0479331 del 10/12/2021, Prot. 0490571 del 17/12/2021, Prot. 0494124 del 21/12/2021, Prot. 0496228 del 22/12/2021 e Prot. 0497110 del 23/12/2021);

le suddette osservazioni sono state trasmesse dal Settore VIA al proponente per fornire le proprie eventuali controdeduzioni con note Prot. 0467313 del 01/12/2021, Prot. 0471724 del 03/12/2021, Prot. 0482708 del 14/12/2021, Prot. 0492064 del 20/12/2021, Prot. 0498441 del 23/12/2021 e Prot. 0003820 del 05/01/2022;

in data 05/01/2022 al prot. n. 0004320, sono pervenute le controdeduzioni del Proponente alle suddette osservazioni;

Dato Atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:
- documentazione iniziale depositata in data 23/12/2019 ed acquisita al protocollo regionale 477587;
- documentazione a completamento formale depositata in data 09/03/2020 acquisita ai prot.lli regionali 0097412 – 0097411 – 0097410 – 0097255 e in data 10/03/2020 acquisita al protocollo regionale 0100395;
- documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 30/12/2020 acquisita al protocollo regionale 045669;
- nota Prot. 0400684 del 18/11/2020 contenente alcune specifiche inviate ad Enac;
- nota Prot. 0104339 del 09/03/2021 in merito ai pareri del Parco Nazionale Foreste Casentinesi;
- documentazione integrativa volontaria depositata in data 16/04/2021 acquisita al protocollo regionale 0170452;
- documentazione integrativa depositata in data 28/05/2021 acquisita al protocollo regionale 0231747;
- documento denominato "Indicazioni per le varianti urbanistiche" depositato in sede di CdS del 17 giugno 2021;
- documentazione integrativa depositata in data 09/07/2021 acquisita al protocollo regionale 0286070;
- documentazione integrativa depositata in data 14/09/2021 acquisita al protocollo regionale n. 035182;
- nota Prot. 0392298 del 08/10/2021 contenente alcuni documenti richiesti dal MiSE;
- nota Prot. 0394030 del 11/10/2021 di trasmissione del parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, ricevuto dal proponente in data 04/02/2021;
- documentazione integrativa depositata in data 25/10/2021 acquisita al protocollo regionale n. 0412238;
- Avviso pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 depositato in data 20/10/2021 acquisito al protocollo regionale n. 0408340;
- Piano Particellare di esproprio aggiornato ai fini dell'attivazione della procedura espropriativa, depositato in data 27/10/2021 acquisito al protocollo regionale n. 0416733;
- Piano Particellare di esproprio revisionato e nuovo Avviso pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/200, depositati in data 15/11/2021 acquisiti al protocollo regionale n. 0442892;
- elaborati progettuali completi, aggiornati e resi coerenti alla configurazione progettuale del 09/07/2021, ivi compresi gli elaborati relativi alla variante urbanistica già presentata il 09/07/2021 e la soluzione progettuale presentata in via preliminare per il ponte sul torrente Moscia depositati in data 13/12/2021 al protocollo regionale n. 0480785 e perfezionati in data 17/12/2021 protocollo regionale n. 0490205;

Dato altresì atto che viene allegato al presente verbale (ALLEGATO A) l'elenco elaborati completo del progetto completo, aggiornato e reso coerente alla configurazione progettuale del 09/07/2021, ivi compresi gli elaborati relativi alla variante urbanistica già presentata il 09/07/2021 e la soluzione progettuale presentata in via preliminare per il ponte sul torrente Moscia depositati in data 13/12/2021 e perfezionati in data 17/12/2021, oggetto di rilascio del PAUR; si precisa che il suddetto elenco elaborati è quello che è stato trasmesso in data 17/12/2021 dal proponente;

Dato atto altresì che:
con la sopra richiamata nota del 13/12/2021, il Settore VIA ha convocato la riunione odierna per il proseguimento dei lavori della Conferenza dei Servizi da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/1990 ed ai sensi della L.R. 40/2009, alla quale sono state invitate le seguenti Amministrazioni per l'esercizio delle rispettive competenze, di seguito specificate:

Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche	Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M.10/09/2010, L.R. 39/2005
Unione Montana dei Comuni del Mugello e Unione Comuni Valdarno e Valdisieve	Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla L.R. n. 39/2000

	Esercizio delle competenze di cui all'art. 44 della L.R. 39/2000 in materia di rimboschimento compensativo
Comune di Vicchio, Dicomano, Rufina, San Godenzo, Barberino del Mugello,Scarperia e San Piero	Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Comunicazione o nulla osta per la Valutazione di Impatto acustico ai sensi dell'art. 8 c.4 o c.6 della L. 447/1995. Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi, nonché parere di competenza sull'eventuale variante urbanistica puntuale (anche tramite i loro organi associati). Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia	Esercizio delle competenze di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e smi per quanto concerne l'Autorizzazione Paesaggistica Autorizzazione ex art. 21 di cui al D.Lgs. n.42/2004 Autorizzazione ex art. 21 di cui al D.Lgs. n. 42/2004
Città metropolitana di Firenze	Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada.
ANAS	Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada.
ENAC - ENAV	Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'Aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione.
SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro di Forlì	Parere obbligatorio per l'interferenza con il gasdotto esistente.
e.distribuzione S.p.A.	Nulla osta per la connessione alla rete elettrica nonché per le interferenze con infrastrutture di competenza.
Autorità idrica Toscana	Parere su interferenze opere di competenza
Publiacqua S.p.A.	Parere su interferenze opere di competenza
Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno	Parere su interferenze opere di competenza
Telecom Italia S.p.A.	Parere su interferenze opere di competenza
Ministero Infrastrutture e Trasporti U.S.T.I.F.	Parere su interferenze opere di competenza
Ministero della Transizione ecologica (ex Ministero della Sviluppo Economico) – Unmig –Divisione III	Nulla osta relativo all'interferenza dell'impianto e delle opere connesse con le attività minerarie (idrocarburi) ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933
Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Firenze	Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995.
Ispettorato regionale del MISE	Nulla-osta per le interferenze con le Linee di telecomunicazione.

Forze Armate	Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota.
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Parere di coerenza degli interventi con le finalità del PAI.
Azienda Usl Toscana Centro – Zona Mugello	Parere sugli aspetti di igiene luoghi di lavoro
Regione Emilia Romagna	Parere di competenza (anche ai sensi del punto 10.6 delle Linee Guida Nazionali sulle Fonti rinnovabili DM 10/09/2010)
Settore regionale Genio Civile Valdarno superiore	Autorizzazione idraulica ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 e Concessione Demaniale a titolo oneroso ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.G.R. 60/ R/2016.
Settore regionale Autorizzazioni Ambientali	Autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.
Settore regionale Tutela della Natura e del Mare	Esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1346/2015.
Settore regionale Sismica	Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi
Settore regionale Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche	Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933.

sono stati altresì convocati i seguenti Soggetti al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in esame, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi dei Soggetti interessati: Comune di Marradi, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Portico e San Benedetto, Regione Emilia Romagna - Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente, Provincia di Forlì-Cesena, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ARPAT – Settore VIA/VAS, Azienda Usl Toscana Centro – Zona Mugello, IRPET, Autorità idrica Toscana - Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, TERNA S.p.A., Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e i seguenti Settori regionali: Assetto idrogeologico, Tutela acqua e costa, Idrologico e geologico regionale, Pianificazione territoriale, Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Forestazione. Usi civici. Agroambiente, Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole, Attività faunistica venatoria, Pesca dilettantistica e pesca in mare, Programmazione Viabilità, Patrimonio e Logistica;

è stato altresì convocato il proponente ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 della L. 241/1990;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana e a seguito di detta pubblicazione sono pervenute n. 2 ulteriori osservazioni da parte del pubblico (prot. n. 0005161 e prot. n. 0005168), di cui viene informata la Conferenza;

Dato Atto che l'odierna riunione della Conferenza di Servizi, avente luogo in data 10/01/2022, è stata aperta alle ore 10:10. Tutti i presenti partecipano alla seduta mediante collegamento in videoconferenza. La Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, in qualità di Presidente della Conferenza, ha verificato

la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetti componenti della Conferenza	**Rappresentante**	**Funzione**
Unione Montana dei Comuni del Mugello	Stefano Roccabianca	Delegato
Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	Manuel Rodolfo Colom	Responsabile
Comune di Vicchio	Mario Lopomo	Responsabile
Comune di Dicomano	Valter Bendoni	Responsabile
Comune di Rufina	Pilade Pinzani	Responsabile
Comune di San Godenzo	Franco Pretolani	Responsabile
Comune di Barberino di Mugello	Nicola Pieri	Delegato
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia	Paola Ricco	Delegata
Settore regionale Servizi Pubblici locali, energia e inquinamento e bonifiche	Renata Laura Caselli	Responsabile
Settore regionale Genio Civile Valdarno superiore	Piero Paliotta	Delegato
Settore regionale Autorizzazioni ambientali	Cristina Capannoli	Delegata
ARPAT - Settore VIA/VAS	Antongiulio Barbaro	Responsabile

in rappresentanza del proponente AGSM AIM SpA è presente Marco Giusti accompagnato dai seguenti consulenti/progettisti: Alberto Rizzi, Alberto Venturi, Elena Vincenzi, Andrea Patuzzo, Mario Miglio, Andrea Pirovano, Luca Monti (Geologo), Marco Signorini (Studio IDEA), Andrea Scala, Adele Rigoni e Pierfrancesco Da Ronco;

sono altresì presenti i funzionari regionali:
- Valentina Gentili e Alessandra Veroni del Settore VIA;
- Riccardo Guardi del Settore SPLEI e Bonifiche;
- Monica Maurri del Genio Civile Valdarno superiore;

sono altresì presenti:
- per il Comune di Vicchio: Assessore Franco Vichi;
- per il Comune di Dicomano: Martina Celoni e il Sindaco Stefano Passiatore;
- per il Comune di Rufina: il Sindaco Vito Maida;

il Settore regionale Forestazione. Agroambiente ha comunicato con nota del 03/01/2022 Prot. 0000635 l'impossibilità di partecipare alla riunione odierna, confermando il precedente contributo del 20/12/2021;

preliminarmente il Settore VIA ricorda che nella precedente seduta del 11/10/2021 è stata espressa alla Conferenza dalla Presidente, in qualità di Rappresentante Unico Regionale, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della L. 241/1990, la posizione unica regionale che si è formata a seguito degli esiti istruttori nella Conferenza Interna ex art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2019 svoltasi in data 03/09/2021, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti, ed è stato comunicato che i lavori della CdS interna si sono conclusi con

la proposta alla Giunta Regionale di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale relativamente al "*Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore*", ubicato nei Comuni di Vicchio e Dicomano (FI), proposto da AGSM AIM S.p.A., nella configurazione progettuale risultante dalle integrazioni depositate in data 09/07/2021, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale della riunione e subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni ivi riportate.
In data 13/12/2021, il proponente ha depositato, come richiesto dalla Conferenza, il progetto completo, aggiornato e reso coerente alla suddetta configurazione progettuale del 09/07/2021, ivi compresi gli elaborati relativi alla variante urbanistica già presentata il 09/07/2021 e la soluzione progettuale presentata in via preliminare per il ponte sul torrente Moscia, oggetto di rilascio del presente PAUR. In data 17/12/2021 il proponente ha definitivamente perfezionato il precedente invio con alcuni allegati, come risultante dall'elenco elaborati aggiornato che viene allegato al presente verbale (ALLEGATO A).
Pertanto, ai fini del rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, nella riunione odierna si procederà all'acquisizione delle determinazioni da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio dei vari titoli abilitativi e pareri obbligatori ricompresi nell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005, di competenza del Settore regionale Servizi Pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche.

Ciò premesso, il Settore VIA riporta di seguito le prescrizioni e le raccomandazioni, concernenti la Valutazione di Incidenza Ambientale e la Valutazione di Impatto Ambientale, aggiornate alla luce della discussione della riunione del 11/10/2021, con l'aggiunta delle precisazioni concordate dalla Conferenza alle prescrizioni n. 1 e 17 relative alla VIA e la rettifica di alcuni refusi. Il successivo quadro prescrittivo sostituisce quindi integralmente quello formulato nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021, allegato al precedente verbale della Conferenza del 11/10/2021:

A) Valutazione di Incidenza Ambientale:
1. Riqualificare una superficie di pascoli di alta quota e/o aree aperte interessati da fenomeni di ricolonizzazione arbustiva, presenti nei Siti Natura 2000 limitrofi, per un'estensione complessiva di 5 ettari.
Il mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale delle aree aperte (pascoli, prati permanenti, agroecosistemi) dovrà essere protratto per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.
Nel caso in cui ENAC non valutasse positivamente lo studio commissionato dal Proponente, come meglio riportato successivamente al punto 5, sarà invece necessario incrementare la superficie da 5 a 15 ettari, prevedendo inoltre che le aree da mantenere aperte, utili quali aree di approvvigionamento trofico per l'avifauna protetta, siano ricomprese all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 o comunque in aree limitrofe, in modo che sia garantito per queste aree un adeguato livello di protezione. Inoltre, qualora tali aree aperte non vengano pascolate, la programmazione delle attività di sfalcio, se effettuata con mezzi meccanici, dovrà possibilmente evitare il periodo che va dal 31 marzo al 15 agosto.
In entrambi i casi il Proponente dovrà dare contezza al Settore VIA e al Settore Tutela della Natura e del Mare (di seguito TNM) delle determinazioni di ENAC e le conseguenti modalità di rispetto delle prescrizioni, compresa l'esatta individuazione delle aree da mantenere aperte.
Rimane inteso che la realizzazione della prescrizione n. 1 debba avvenire prima dell'entrata di esercizio dell'impianto eolico;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM a livello documentale e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello per il controllo degli interventi prescritti)

2. Estendere il monitoraggio degli Anfibi individuati nel SIA (Salamandra salamandra, Salamandrina perspicillata, Rana italica) alla fase *ante operam*, prima che inizino i lavori, in modo da fornire una stima della consistenza e della struttura delle popolazioni di anfibi presenti lungo i fossi del Campaccio, di Solstretto e del Vinco, da proseguire annualmente anche nella fase in corso d'opera e in quella *post operam* per almeno tre anni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, adottando cautele per prevenire l'intorbidimento delle acque. Il Proponente dovrà fornire gli esiti di tali monitoraggi al Settore regionale TNM;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

3. Incrementare nel piano di monitoraggio il numero di punti pochissimo o per niente influenzati dalla futura presenza delle torri eoliche (13 punti), fino a raggiungere il totale (21) dei punti di campionamento che saranno invece influenzati da tale presenza; a tal fine il piano aggiornato dovrà essere inviato dal Proponente al Settore regionale TNM prima dell'inizio dei lavori;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

4. Nelle aree in cui è stata riscontrata la presenza di specie alloctone invasive in prossimità del Sito "Muraglione Acquacheta", garantire che le attività di cantiere siano effettuate sotto la supervisione di personale esperto in materie naturalistiche/forestali/ambientali affinchè sia prevenuta l'ulteriore diffusione, ancorchè involontaria, dei propaguli di dette specie. A tal fine, il Proponente dovrà comunicare prima dell'inizio dei lavori al Settore regionale TNM la figura professionale individuata;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

5. Evidenziare almeno un apice delle tre pale con colorazione nera al fine di ridurre la possibilità di collisioni con l'avifauna sia stanziale che migratoria.
Nel caso in cui ENAC valutasse sfavorevolmente lo studio commissionato di cui ha riferito il Proponente nella riunione della CdS del 26/7/2021, potrà essere attuata la seguente prescrizione 5.b:
Acquisire ed installare un sistema di rilevamento avifauna, che copra a 360° l'intero sito di installazione degli aerogeneratori; il sistema dovrà essere capace di individuare gli esemplari di avifauna in avvicinamento, di riconoscere fra questi in base alla apertura alare l'Aquila Reale e il Biancone, ed inviare un comando alla turbina sulla potenziale rotta di collisione di riduzione della velocità di rotazione e successivamente di fermo.
Il sistema dovrà essere coordinato con i sistemi scada dei singoli aerogeneratori, a condizione che le aree da mantenere aperte, utili quali aree di approvvigionamento trofico per l'avifauna protetta previste dalla prescrizione n. 1, siano ricomprese all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 o comunque in aree limitrofe, in modo che sia garantito per queste aree un adeguato livello di protezione.
Inoltre, qualora tali aree aperte non vengano pascolate, la programmazione delle attività di sfalcio, se effettuata con mezzi meccanici, dovrà evitare il periodo che va dal 31 marzo al 15 agosto.
In entrambi i casi il Proponente dovrà dare contezza al Settore VIA e al Settore TNM delle determinazioni di ENAC e le conseguenti modalità di rispetto delle prescrizioni, compresa l'esatta individuazione delle aree da mantenere aperte;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM*)

6. Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, nei mesi di agosto e settembre, dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba;
(*la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dei Comuni territorialmente interessati*)

7. Ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei Chirotteri (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto precedente) del periodo di riduzione massima o arresto dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d'opera sulla chirotterofauna oggetto di tutela, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di:
- un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio, misurato confrontando il valore medio annuo registrato nel primo triennio di esercizio rispetto al valore medio rilevato ante operam;
- un numero di individui delle medesime specie rinvenuti a terra in prossimità degli aerogeneratori per effetto di collisioni dirette o barotraumi direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni.
Il Proponente dovrà relazione quanto prescritto nell'ambito degli esiti dei monitoraggi che verranno

trasmessi al Settore regionale TNM;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore TNM)

B) Valutazione di Impatto Ambientale:
Cantierizzazione
1. Il Proponente dovrà provvedere al corretto ripristino della strada comunale di Corella nel tratto utilizzato per la realizzazione dell'opera. Le modalità di ripristino della strada dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Comune di Dicomano)

Ambiente idrico suolo e sottosuolo
2. Con riferimento ai corsi d'acqua interferiti, le linee elettriche in sub-alveo del Torrente Moscia in località Contea dovranno essere posate ad una distanza non inferiore a 1,50 ml al di sotto della linea di talweg del corso d'acqua;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Valdarno Superiore*)

3. Con riferimento ai corsi d'acqua interferiti dai n. 2 interventi sulla viabilità di avvicinamento, per i quali è previsto un prolungamento del manufatto esistente con tubazione in cls, detti prolungamenti dovranno avere una sezione non inferiore a quella dei manufatti esistenti;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Valdarno Superiore*)

4. Per quanto riguarda l'intervento ACC 9, il progetto esecutivo dovrà approfondire gli aspetti relativi alla stabilità del pendio nella configurazione di progetto, attraverso l'acquisizione di ulteriori dati geotecnici. Si raccomanda in ogni caso di ridurre l'inclinazione delle scarpate di monte, anche attraverso gradonature e, se del caso, procedere alla realizzazione di opportune opere di drenaggio ipogeo (dreni suborizzontali o trincee drenanti) per garantire che i livelli superficiali del terreno si trovino costantemente in condizione insatura;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Valdarno Superiore*)

5. Il Proponente dovrà provvedere alla realizzazione e al collaudo del nuovo ponte sul Torrente Moscia proposto entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto eolico; a tal fine il Proponente dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori la necessaria documentazione a livello esecutivo al Settore regionale Sismica e al competente Genio Civile Valdarno Superiore ai fini del rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. A tal proposito, si ricorda che il nuovo ponte sul Torrente Moscia dovrà essere conforme alla normativa tecnica NTC 2018 e relativa Circolare ed in particolare al p.to 5.1.2.3 e che pertanto "*il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati la sezione del corso d'acqua interessata dalla piena di progetto e, se arginata, i corpi arginali*"; dovrà altresì essere garantita la percorrenza in continuità delle pertinenze idrauliche ai mezzi di manutenzione e sorveglianza del corso d'acqua. La realizzazione del nuovo ponte a cura del Proponente dovrà essere oggetto di Autorizzazione e Concessione Demaniale rilasciate dal competente Genio Civile, previa presentazione del progetto esecutivo della nuova opera, fatta salva la possibilità di successiva voltura ad altro soggetto, secondo le modalità previste dal DPGR 60/R del 12/08/2016;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale Sismica e del Genio Civile Valdarno Superiore*)

6. In merito agli interventi sulla viabilità previsti, il Proponente dovrà effettuare un controllo di dettaglio *ante operam* e in corso d'opera sulle condizioni strutturali degli ammassi, con obbligo di comunicazione alle due Unioni dei Comuni competenti sia delle variazioni riscontrate rispetto al modello elaborato sia delle conseguenti modifiche progettuali;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura delle Unioni dei Comuni territorialmente interessate)

7. Il Proponente dovrà realizzare anche l'intervento sulla viabilità ACC18, così come presentato nelle integrazioni depositate in data 09/07/2021;

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Comune di Dicomano)

8. In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per i tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 del PAI, nelle successive fasi progettuali, il Proponente dovrà:
a) revisionare la relazione geologica integrando il paragrafo dedicato all'analisi delle condizioni di saturazione del pendio nei tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 secondo quanto indicato dall'Autorità di Bacino, in particolare le osservazioni di campagna sullo stato di saturazione dovranno essere riferite alle condizioni pluviometriche del periodo, evidenziando se queste rappresentano una condizione limite per la stabilità. Dovrà inoltre essere riferito quali caratteristiche del modello geologico del sottosuolo permettono di escludere l'instaurarsi di un regime di pressioni neutre con effetti sulla stabilità;
b) per le condizioni allo stato di progetto più gravose (valori di coefficienti di sicurezza vicini ai limiti di legge) ripetere le verifiche di stabilità secondo il criterio dell'equilibrio limite applicando metodi rigorosi e superfici generiche non circolari;
c) effettuare un sondaggio a carotaggio continuo per l'area dell'intervento ACC9 al fine di recuperare campioni utili ad esami geotecnici di laboratorio e al fine di verificare l'andamento verticale della stratigrafia ad oggi ipotizzata. Il relativo modello geologico del sottosuolo e le corrispondenti verifiche di stabilità dovranno essere riviste in caso di variazioni significative dei parametri;
d) trasmettere al Servizio "Pianificazione Assetto Idrogeologico e frane" dell'Autorità di Bacino il dettaglio esecutivo di tutte le opere interferenti con le aree PF3 e PF4;
e) comunicare anche al suddetto Servizio dell'Autorità di Bacino ogni variazione significativa nei progetti al fine di verificare la necessità di eventuali atti di competenza;
f) comunicare anche al suddetto Servizio dell'Autorità di Bacino l'inizio effettivo dei lavori per poter programmare eventuali sopralluoghi in corso d'opera finalizzati alla verifica della condizioni di pericolosità indicate dal PAI;
g) comunicare al suddetto Servizio dell'Autorità di Bacino la fine dei lavori, unitamente alla trasmissione di un report del quadro geologico e geomorfologico rilevato in corso d'opera;
(*la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale)*

Rumore
9. Al momento della progettazione esecutiva dei cantieri, il Proponente dovrà depositare valutazioni previsionali di impatto acustico di dettaglio per ciascuna area di lavorazione, con criteri conformi alla D.G.R.T. n. 857/2013; in particolare tale documentazione dovrà dare evidenza di tutte le mitigazioni eventualmente messe in atto al fine di riportare l'impatto acustico entro i limiti di legge - di cui già oggi si prevede il superamento - e sopperire alle carenze evidenziate nel contributo istruttorio di ARPAT Prot. regionale n. 0263303 del 29/07/2020. Inoltre tale documentazione dovrà essere disponibile presso il cantiere principale, all'avvio delle attività;

10. In esito alle valutazioni di cui al punto precedente e nel caso di superamento dei limiti di legge, dopo aver valutato possibili mitigazioni, per il superamento residuo dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga al Comune, ai sensi della D.P.G.R.T. n. 2/R/2014 2, e le lavorazioni non potranno avere inizio fino a che lo stesso Comune non avrà rilasciato la suddetta autorizzazione in deroga.
In particolare, come richiesto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori dovranno essere formulate le richieste di n. 3 "autorizzazioni in deroga alle emissioni rumorose", così come previsto dal "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" approvato con D.C. Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 22 del 29.07.2016, una per ciascuna delle seguenti fasi:
a) opere di cantiere da eseguirsi per la realizzazione della viabilità di avvicinamento dal casello autostradale di Barberino di Mugello fino all'ultimo intervento previsto sulla SS n. 67 nel Comune di Dicomano;
b) opere di cantiere da eseguirsi per viabilità dall'incrocio con la S.S. n. 67 al sito di destinazione finale;
c) opere di cantiere per la realizzazione degli aerogeneratori ed opere strettamente connesse;

11. Al momento della progettazione esecutiva dei cantieri, il Proponente dovrà depositare un piano di monitoraggio acustico degli impatti dovuti alle lavorazioni, con riferimento al documento ISPRA "*Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere*" (2012);

12. Relativamente al bivacco per gli escursionisti proposto, il Proponente dovrà effettuare, entro un mese dall'entrata in esercizio dell'impianto, un'apposita rilevazione fonometrica nel sito previsto per la realizzazione del bivacco al fine di verificare che i livelli di rumore (dovuti al solo impianto di progetto) siano inferiori a 45 dBA, condizione che può garantire il rispetto del criterio differenziale (ex art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997); se da tale verifica risultasse il superamento di tale riferimento, il Proponente dovrà individuare una diversa localizzazione del bivacco per escursionisti, da inviare ad ARPAT per le proprie valutazioni, per poi provvedere all'acquisizione del titolo necessario in base al Regolamento edilizio del Comune interessato e alla sua realizzazione entro un ulteriore anno;
(le prescrizioni dalla n. 9 alla n. 12 sono soggette a verifica di ottemperanza da parte dei Comuni territorialmente interessati/Unioni dei Comuni con il supporto tecnico di ARPAT)

Elettromagnetismo
13. La cabina utente dovrà essere protetta con un cancello, normalmente chiuso, in continuità con la recinzione della SSE Contea;

14. Il personale che accederà alla cabina utente dovrà essere classificato come lavoratore esposto ai campi elettrici e magnetici e pertanto soggetto alle tutele previste riguardo alla sorveglianza sanitaria, alla formazione e alla fornitura di dispositivi di protezione;

15. Le linee elettriche di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina utente nei tratti di attraversamento di altri impianti tecnologici o canalizzazione dove la quota di posa si abbassa e nell'attraversamento dei ponti, dovranno essere adeguatamente schermate, per ridurre l'impatto magnetico, con riferimento al valore di 3 μT nelle aree a possibile permanenza prolungata ed al valore di 10 μT nella altre aree accessibili;

16. Lungo la recinzione della SSE Contea che costeggia la viabilità pubblica nel tratto tra il nuovo stallo e la cabina utente, dovrà essere apposta idonea e ben visibile cartellonistica di segnalazione dell'esposizione ai campi magnetici a bassa frequenza e di divieto alla permanenza nell'area; si dovrà inoltre evitare che in tale area siano realizzate strutture fisse (chioschi, gazebo, posti di sorveglianza, ecc.) per tutta la durata della permanenza in servizio dell'impianto;
(le prescrizioni dalla n. 13 alla n. 16 sono soggette a verifica di ottemperanza da parte dei Comuni territorialmente interessati/Unioni dei Comuni con il supporto tecnico dell'Azienda USL relativamente alla n. 14 e di ARPAT relativamente alla n. 15)

Paesaggio
17. Si prescrive l'attuazione dei ripristini proposti nella documentazione del 09/07/2021 sostituendo alle aree boscate tutelate ex art. 142, c.1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 superfici inerbite da destinare a 'prato pascolo'. Il recupero dell'area di betonaggio dovrà avvenire mediante un intervento mirato alla ricostituzione dell'area boscata;

18. Per ciò che attiene l'intervento sulla pista SNAM, per i tratti di maggior pendenza in cui sarà utilizzato una pavimentazione in cls armato, si prescrive l'impiego di un cls drenante, nel rispetto delle indicazioni della Prima e Seconda Invariante strutturale del PIT/PPR;

19. Il Proponente dovrà utilizzare gabbionate rinverdite o terre armate rinverdite in luogo di semplici gabbionate ad elevato impatto paesaggistico;
(le prescrizioni dalla n. 17 alla n. 19 sono soggette a controllo da parte dei Comuni territorialmente interessati)

Aspetti igienico-sanitari
20. Il Proponente dovrà mettere a disposizione servizi igienici anche per gli ambienti di lavoro con permanenza saltuaria degli addetti;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte dei Comuni territorialmente interessati con il supporto tecnico dell'Azienda USL)

Raccomandazioni
- in riferimento alla pianificazione di bacino distrettuale:
a) in merito al Piano di Gestione delle Acque (PGA), dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
b) in riferimento al PAI, si raccomanda che in fase di esecuzione dei lavori sulla nuova viabilità (tratto da ACC24 al crinale) sia predisposto un protocollo di intervento incentrato sul metodo osservazionale che permetta di porre in essere opere di stabilizzazione e regimazione, anche dove ad oggi non previsto, nei casi in cui lo stato di fatto si presenta difforme da quanto in progetto;

- per quanto riguarda gli aspetti strutturali, si ricorda che prima della realizzazione dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95, e ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182. Il progetto esecutivo degli interventi dovrà essere supportato anche da adeguate indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018, e del Regolamento regionale 36/R/2009;

- per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, si ricorda che la documentazione e le caratterizzazioni che saranno eseguite dovranno essere rese disponibili agli Enti di controllo prima dell'avvio dei lavori (comma 5, art. 24 del D.P.R. 120/2017);

- si ricorda, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato nella nota del 08/02/2021, che l'intervento dovrà essere sottoposto alla procedura di archeologia preventiva ex art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Dovrà pertanto essere elaborato un documento con la previsione delle indagini da effettuare, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine. I sondaggi diagnostici dovranno essere concordati con la Soprintendenza, ai fini del rilascio dell'eventuale nulla osta al progetto.

Successivamente il Settore VIA informa i presenti dei contributi istruttori pervenuti successivamente alla riunione del 11/10/2021:
- l'Istituto Geografico Militare, nella nota del 18/10/2021, comunica che "... *Verificato che l'opera in argomento non interferisce, per gli aspetti demaniali, né con le infrastrutture militari né con le attività dell'Esercito Italiano o con altri elementi di pertinenza, si esprime* ***NULLA CONTRO*** *alla sua realizzazione"*;

- il Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. per le attività territoriali Divisione XVI-Ispettorato territoriale toscana – Unità organizzativa III reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, nella nota del 22/10/2021, trasmette il provvedimento nr. 169-AT/2021, relativo al NULLA OSTA all'esecuzione delle opere in oggetto specificate. Inoltre comunica quanto segue:
"... *si richiama l'attenzione sull'obbligo di effettuare gli adempimenti, preliminari e successivi alla realizzazione dell'opera in questione, che si sostanziano nelle comunicazioni di inizio e fine lavori (vedi modelli allegati), le quali dovranno attestare, tra l'altro, la conformità al "progetto tecnico definitivo" presentato da AGSM AIM S.P.A. ed assunto al protocollo con nr. 0120373 del 02.08.2021, sul presupposto del quale è stato emesso il provvedimento di nulla osta in questione. Questo Ispettorato si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà eventualmente rilasciate ai fini istruttori ai sensi dell'art. 47, DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., nonché di verificare direttamente, mediante sopralluogo, ogni altro fatto o situazione rappresentati nel corso del medesimo procedimento amministrativo, con relativa rivalsa delle spese sostenute e calcolate nei modi indicati dall'art. 4, DM 15.02.2006*";

- il Comune di Portico e San Benedetto, nella nota del 28/10/2021, esprime il proprio parere sfavorevole per le seguenti motivazioni: "*deturpamento ambientale con impatto irreversibile sull'ecosistema modifica irreversibile dei crinali e della biodiversità*";

- il Settore regionale "Forestazione. Agroambiente", nelle note del 03/01/2021 e del 20/12/2021 conferma quanto riportato nella precedente nota del 29/10/2021, in cui evidenzia quanto segue in merito alle integrazioni volontarie del 25/10/2021:
"1) si prende atto che non sono presenti piante riferibili a quanto indicato negli art. 55-56 del DPGR 48/R/2003 Regolamento Forestale;
2) si prende atto che relativamente alle supposte difformità indicate si è provveduto ad un ulteriore sopralluogo a valle del quale sono state effettuate piccole correzioni di seguito descritte. Le correzioni riguardano i poligoni 7, 11 e 15.
Il poligono 7 ha assorbito un'area all'interno della curva che nella valutazione precedente era stata considerata banchina, passando da 851 a 940 m2; il poligono 11 riguarda anch'essa una piccola striscia di scarpata al limite dell'attuale viabilità ed è passata da 78 a 125 m2; il poligono 15 è stato esaminato in dettaglio correggendo in ampliamento il limite di intervento sul lato interno dell'area e verificando la non presenza del bosco sulla cuspide dell'area stessa, tra il piazzale e la strada comunale per Corella, verificando quindi una superficie che è passata da 101 a 118 m2.
3) che in conseguenza di tali piccole modifiche il calcolo delle superfici è così mutato:
1) Superfici boscate complessive soggette a trasformazione: 89.294 m2 (8,93 ettari);
2) Superfici boscate soggette a trasformazione riferibili all'area di competenza della Unione Montana Comuni Mugello: 69.769 m2 (6,98 ha);
3) Superfici boscate soggette a trasformazione riferibili all'area di competenza della Unione Comuni Valdarno e Valdisieve: 19.525 m2 (1,95 ha).
In conseguenza a quanto sopra riportato non si evidenziano ulteriori aspetti di criticità per quanto di competenza dello scrivente Settore";

- il Comune di Barberino di Mugello, nella nota del 30/12/2021, comunica la propria posizione favorevole, già riportata nella nota del 02/11/2021, richiamando le prescrizioni già contenute nel contributo tecnico istruttorio trasmesso al Prot. regionale n. 0025649 del 22/01/2021, che di seguito si riportano:
componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:
si rimanda alle valutazioni dell'Ufficio Ambiente Intercomunale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
componente Paesaggio e beni culturali:
gli interventi dovranno ottenere preventivamente la/e Autorizzazioni ai sensi art. 21 e 45 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e/o DPR 31/2017, con modalità e procedure stabilite dalla vigente normativa in materia, dalla competente Soprintendenza di Firenze e dal Comune di Barberino di Mugello.
componente Rumore e vibrazioni:
si rimanda alle valutazioni dell'Ufficio Ambiente Intercomunale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e si richiama il rispetto, in fase di cantiere, di quanto contenuto nel PCCA approvato con delibera C.C. n. 99 del 24.10.2007.
componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:
i materiali di scavo ed i relativi depositi temporanei, nonché i ripristini, dovranno essere gestiti con le modalità e procedure stabilite dalla vigente normativa in materia.
componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.):
gli interventi sulla viabilità e il traffico veicolare dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dall'Ente proprietario della strada e dalla Polizia Municipale – Distretto di Barberino di Mugello.
Inoltre il Comune richiama quanto espresso dalla Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 11.02.2021, allegato allo schema della posizione conclusiva già trasmessa con nota pervenuta al Prot. regionale n. 0110145 del 12/03/2021, in cui "... *riteneva gli interventi proposti, per altro di tipo reversibile, coerenti con il sistema ambientale e paesaggistico di riferimento e in merito alla sostituzione del guard rail per l'intervento AVV5 suggerisce l'utilizzo di guard rail metallico con finitura effetto corten*";

- la Legione Carabinieri Toscana, nella nota del 18/11/2021, comunica il proprio "*Nulla contro, per la parte di competenza*";

- il Settore VIA/VAS dell'ARPAT, nella nota del 02/12/2021, comunica quanto segue relativamente alle integrazioni volontarie depositate dal proponente successivamente alla precedente riunione di CdS del 11/10/2021 in merito all'autorizzazione allo scarico per la fase di cantiere:
"*Si evidenzia che, nonostante le integrazioni fornite dal Proponente in merito alla gestione delle acque reflue, persistono dubbi sulla corretta gestione; pertanto, per i motivi meglio circostanziati nella parte istruttoria del presente contributo, e principalmente per quanto descritto al paragrafo sul sistema di trattamento delle AMPP prodotte dalle aree di cantiere nn. 2, 6 (impianti di frantumazione) e 7 (cantiere di superficie superiore a 5.000 m²), si ritiene che non sia possibile esprimere parere favorevole al rilascio della "Autorizzazione Unica Ambientale AUA per gli scarichi idrici" nell'ambito del PAUR.*
Si evidenzia inoltre che il Proponente, al paragrafo 3.9 "Autorizzazioni", conferma che «Prima dell'avvio dei lavori l'impresa sarà tenuta ad ottenere le autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento che intenderà utilizzare», con ciò confermando la volontà di non ottenere l'autorizzazione allo scarico nella presente fase procedimentale.
***Definizione e tipologie di acque da gestire nella fase di cantiere** [..]*
Reflui prodotti dall'impianto di betonaggio
Si prende atto del fatto che non vi sono scarichi di acqua di processo necessaria alla produzione del calcestruzzo.
Si propone la seguente prescrizione: qualora si rendesse necessario rinnovare le acque di processo, quelle reflue dovranno essere smaltite come rifiuto liquido.
Reflui prodotti dall'impianto di lavaggio ruote e mezzi d'opera
Si prende atto del fatto che non vi sono scarichi di acque reflue derivanti dal lavaggio delle ruote e dei mezzi d'opera, e che periodicamente le acque per il lavaggio dovranno essere reintegrate.
Quanto al riutilizzo delle acque reflue , essendo la pratica del riuso totale delle acque reflue positiva dal punto di vista dell'impatto ambientale, in quanto consente (oltre al risparmio della risorsa idrica) di evitare lo scarico dei reflui in acque superficiali in un contesto caratterizzato da elevato grado di naturalità, si osserva che, pur non essendo al momento regolamentata da punto di vista normativo, non appare vietata.
Pertanto, in assenza di ulteriori osservazioni da parte del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, si esprime parere favorevole.
***Acque meteoriche dilavanti contaminate** [...]*
Per un dimensionamento ottimale dovrebbe essere fatta un'analisi statistica dei dati pluviometrici di eventi intensi (ricavabili dai dati di precipitazione rilevati ogni 15 minuti, disponibili presso il sito internet del Settore Idrologico e Geologico della Regione della Toscana); normalmente da tali analisi si ricavano intensità superiori a 150 l/s per ettaro. Solo a titolo di esempio, si fa notare che in Emilia-Romagna, per il calcolo della portata massima d'ingresso al fine del dimensionamento degli impianti in continuo, viene prescritto di assumere una piovosità di 18 mm su 15 minuti, pari ad una intensità di 200 l/s per ettaro.
Pertanto, qualora il proponente intenda confermare il sistema descritto nell'elaborato 300-RTC300-04 è necessario che sia fornita una proposta di di regimazione, convogliamento e trattamento delle acque meteoriche dilavanti che si basi su un dimensionamento maggiormente cautelativo, al fine di scongiurare frequenti eventi di attivazione del by-pass d'ingresso (e conseguenti recapiti di AMDC direttamente allo scarico senza alcun trattamento).
Qualora il Proponente decida di ricorrere ad una tipologia di impianto diversa da quella già proposta (in particolare con separazione e trattamento delle sole AMPP), questa dovrà essere corredata degli opportuni dettagli tecnici costruttivi.
Fossi Recettori degli Scarichi
Si prende atto che sono stati presentati elaborati cartografici che riportano il reticolo idrografico come richiesto dal Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al quale si demandano ulteriori osservazioni qualora reputate necessarie";

- Telecom Italia S.p.A., nella nota del 07/12/2021 indirizzata al MISE, si è espressa in merito al rilascio del NULLA OSTA ai sensi dell'art. 95, D.lgs 01.08.2003 n. 259 e s.m.i., alla costruzione e esercizio di una

nuova "cabina primaria utente" di trasformazione AT/MT, in località contea, nel comune di Rufina (FI), per la connessione della energia prodotta dal parco eolico denominato "Monte Giogo di Villore", alla RTN a 132 KV in corrispondenza del punto di connessione presso la Cabina primaria esistente (edistribuzione) denominata "CONTEA" e al pronunciamento in merito alla realizzazione delle linee di connessione MT congiungenti gli aereogeneratori al quadro MT della Cabina d'Impianto, da realizzarsi nei comuni di Vicchio (FI), Dicomano (FI), S.Godenzo (FI) e Rufina (FI) - Proponente AGSM AIM S.p.A.
Nella nota riporta quanto segue:
"*In riscontro alla Vs. n. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0130071.25-08-2021 e alla documentazione trasmessa, Vi comunichiamo che, essa attiene esclusivamente a quanto previsto dalla "fase A)" e "fase B)" della "Procedura per il rilascio dei consensi alla costruzione ed esercizio relativi agli elettrodotti di 3° classe" emanata dal Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico – e diffusa con Circolare Ministeriale Prot. n. 70820 del 4 ottobre 2007. Vi comunichiamo altresì che, alla data della presente, i costruendi impianti elettrici di cui all'oggetto NON interferiscono geometricamente con i ns. impianti telefonici nell'area in cui verrà realizzata la cabina primaria d'utente. La documentazione trasmessa infatti risulta idonea alla sola verifica delle interferenze geometriche ("fase B") ma non risulta idonea alla verifica delle interferenze di tipo elettrico e non contiene nessuna valutazione delle protezioni eventualmente necessarie a salvaguardia delle reti di comunicazione interferite, così come prescritto dalla "Fase C" e "Fase D" della Procedura sopra richiamata.*
[...] per ciò che attiene le interferenze elettriche, la Scrivente rileva che non sono ancora state effettuate dal proponente le verifiche necessarie a garantire idonea protezione alle nostre reti in caso di tensioni sopra soglia provocate da guasto dell'impianto in oggetto, non essendo stata prodotta la documentazione necessaria a tale scopo, come previsto dalle Fasi C e D della Procedura sopra richiamata.
[...] La scrivente società prende atto del Vs pronunciamento con parere di massima favorevole alla costruzione ed esercizio delle linee MT di connessione degli aerogeneratori, in osservanza dell'art. 95, comma 2-bis, D.lgs 259/03 e all'attestazione di conformità a Voi presentata, acquisita agli atti in data 10.03.2020 con protocollo 37743, dal gestore AGSM AIM S.p.A. .
[...] Resta inteso che gli oneri derivanti a questa società per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, saranno addebitati all'ente che ne ha motivato la necessità nel rispetto delle normative vigenti; saranno redatti, dopo eventuale determinazione congiunta e puntuale degli interventi da effettuare, opportuni preventivi che una volta accettati permetteranno alla scrivente società di realizzare i lavori.
Rimaniamo quindi in attesa dell'invio del progetto definitivo completo, al fine di poter procedere a quanto di competenza previsto nella " Fase C", "Fase D" e "Fase F" della Procedura vigente per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti di terza classe. Tali informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo PEC interferenze.em@pec.telecomitalia.it";

- il Settore regionale "Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale", nella nota del 15/12/2021, conferma quanto precedentemente indicato nella precedente nota del 26/01/2021, non rilevando elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in merito alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.
Il Settore ricorda altresì che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto rinvia anche al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di competenza;

- l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, nella nota del 20/12/2021, comunica una nuova protocollazione;

- il Ministero della Difesa - COMANDO 1^ REGIONE AEREA (MILANO), nella nota del 22/12/2021, comunica di aver ricevuto la nota del 13/12/2021;

- il Comune di San Godenzo, nella nota del 31/12/2021, rimandando alle precedenti comunicazioni inviate, trasmette la posizione dell'Amministrazione comunale in sede di CdS come di seguito riportato:

"In merito alle autorizzazioni per l'attraversamento e uso delle strade comunali di propria competenza (strada Comunale di Pruneta e Strada Vicinale di Pruneta-Sant'Alvico) ai sensi del D.Lgs.n.285/1990 - Nuovo Codice della Strada, si rileva quanto segue:
"Il progetto prevede l'interessamento della viabilità comunale denominata "Strada Comunale di Pruneta" e "Strada vicinale di Pruneta Sant'Alvico", di competenza del Comune di San Godenzo.
Tale viabilità è interessata dal passaggio della linea elettrica interrata, e nel merito si ritiene che il cavidotto/linea elettrica, debba essere realizzato sulla strada comunale di Corella, già interessata da consistenti interventi e non venga realizzato sulla strada comunale di Pruneta, in modo tale da coinvolgere una sola infrastruttura stradale anche al fine di creare meno disagi al traffico veicolare.
Si rileva inoltre che qualora durante i lavori relativi agli allargamenti temporanei e non, da realizzarsi sulla strada comunale di "Corella" la medesima dovrà essere CHIUSA AL TRAFFICO, e conseguentemente questo (il traffico) dovrà essere convogliato sulla strada comunale e vicinale di Pruneta per raggiungere la località Corella, si ritiene che, in considerazione delle caratteristiche strutturali della strada esistente (divieto di transito a t. 3,5 vigente), debbano essere preventivamente eseguiti interventi di consolidamento dell'infrastruttura stradale esistente al fine di consentire il transito veicolare anche agli automezzi di peso superiore a 3,5 t.
I ripristini stradali sulla strada di Pruneta devono prevedere anche la realizzazione di conglomerato bituminoso "tappeto" spessore cm 3 granulometria 0/10, su tutta la sede stradale.
Nella TAV.043-TPP043-00 in merito ai ripristini stradali sul tracciato della linea elettrica interrata, nella sezione tipo F-F e G-G, il riempimento degli scavi è previsto con materiale di resulta per una altezza di cm 70. Si richiede che il riempimento degli scavi non venga effettuato con materiale di resulta ma con materiale arido di fiume e/o di cava e che il materiale di resulta sia conferito in discarica".
Il Comune di San Godenzo pertanto esprime una posizione sfavorevole, con le prescrizioni sopra riportate in merito alla viabilità comunale di Pruneta e viabilità vicinale di Pruneta Sant'Alvico, per le seguenti motivazioni: *"Il progetto presenta criticità importanti in considerazione del contesto ambientale in cui si opera nonché impatti rilevanti dal punto di vista estetico/percettivo e pertanto si esprime parere sfavorevole e si rimanda alle precedenti comunicazioni sopra elencate";*

- l'Unione Montana dei Comuni del Mugello - Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione, nella nota del 03/01/2022, non rileva la necessità di aggiornamento del proprio parere del 10/03/2021 prot. 4272 (pervenuto al Prot. regionale n. 107228 del 10/03/2021), già agli atti della Conferenza, relativamente alle integrazioni depositate dal proponente in data 13/12/2021;

- il Settore regionale "Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio", nella nota del 03/01/2022 Prot. 0000150, segnala quanto segue: *"Per le prescrizioni n.18 e 19 la documentazione aggiornata depositata in data 13/12/2021 dà risposte esaustive e puntuali e pertanto non modificano il parere positivo espresso in sede della Conferenza interna. Per quello che riguarda la prescrizione n.17, esaminata la documentazione progettuale aggiornata , si fa presente che non si è trovato alcun riscontro che ne abbia dato risposta, ma che per tutte le aree boscate in trasformazione, computate e documentate, si sia proceduto con la determinazione della compensazione ed il ripristino con inerbimento superficiale per le aree coinvolte, tra cui l'area destinata al betonaggio, circa 6.400 mq.*
[...] In considerazione di quanto richiamato e di quanto rilevato dall'esame della documentazione aggiornata 13/12/2021, si conferma pertanto il parere positivo, subordinato all'adempimento della prescrizione n.17, della quale in sede di CdS del 10/01/2022 si chiede al proponente di dare risposta;"

- l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, nella nota del 03/01/2022, richiamando le note precedenti già trasmesse, per quanto concerne le proprie competenze in merito al vincolo idrogeologico e agli aspetti forestali di cui alla L.R. 39/2000 (Legge Forestale) e al DPGR 48/R della Regione Toscana (Regolamento Forestale 48/R) per gli interventi ricadenti nei comuni appartenenti al territorio dell'Ente (Comuni di San Godenzo e Rufina), riporta quanto segue:
DATO ATTO/CONSIDERATO
a. Che il Dott. Geologo incaricato di questo Ente Dott. Marianelli Giampaolo con comunicazione pervenuta con Prot. 25793 del 30/12/2021 (Allegato 1 alla presente) in riferimento al progetto in questione e alle

integrazioni presentate ha evidenziato che:
a. Esaminate le integrazioni trasmesse successivamente alle sedute di CdS intercorse e pubblicate sul sito web regionale all'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/valutazione-impatto-ambientale, in particolare il materiale depositato il 17-12-2021, si conferma il parere già presentato in merito agli aspetti relativi al D.P.G.R. 48/R 08/08/2003 e smi che si riporta in allegato.
b. Che il Dott. For. Bacci Duccio con verbale istruttorio Prot. 0025190 del 22-12-2021 (Allegato 1 alla presente) ha espresso parere positivo per il progetto in questione riguardo alle competenze in materia di vincolo idrogeologico in ambito agricolo forestale, ricordando che l'intervento è soggetto al pagamento delle somme di cui all'art. 81 comma del Regolamento Forestale 48/R.
CONSIDERATO CHE
Nella documentazione integrativa si produce nuova relazione Forestale del Dott. G. Ronconi depositata presso la Regione Toscana con AOOGRT / AD Prot. 0480785 del 13/12/2021, in cui si quantificano le zone oggetto di trasformazione di bosco suddivise tra Unione di Comuni del Mugello e Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve stimando per il territorio di questo Ente una trasformazione complessiva delle aree boscate pari a 19.525 mq ricadenti nei Comuni di Rufina e San Godenzo.
CONCLUSIONI
Per quanto sopra si esprime ai soli fini del vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000) parere favorevole al progetto in oggetto, purché vengano rispettate le seguenti condizioni e disposizioni.
1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni, norme tecniche e disposizioni contenute nel parere del Dott. Geol. Marianelli G. di cui all'allegato 1 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale
2. Come già indicato in premessa e previsto dal parere di cui all'allegato 1 in sede di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori dovrà essere consegnata la documentazione relativa ad ogni stazione che è stata oggetto dei rilievi geomeccanici eseguiti sia lungo la viabilità esistente di accesso sia lungo la nuova viabilità di accesso. Tale documentazione dovrà essere quella prevista dall'ISRM Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses . International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics (si veda allegato 1)
3. Considerato che il progetto in questione è soggetto ad autorizzazione unica il presente parere è condizionato al pagamento, prima del rilascio della stessa autorizzazione, ai sensi dell'art. 81 comma 6 del Regolamento Forestale 48/R e 44 della L.R. 39/2000 della somma di € 29.287,50 a favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quale Ente competente ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 39/2000 per la trasformazione di 19.525 mq (si veda allegato 2) nei Comuni di Rufina e San Godenzo.
4. Gli interventi di trasformazione di bosco/assimilata a bosco dovranno limitarsi a quanto indicato nel progetto come risultante dalle successivi integrazioni, sia in termini di localizzazione che di tipologia/entità degli interventi.
5. Fatte salve le prescrizioni sopra imposte si dovranno rispettare le prescrizioni e norme tecniche generali degli artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78 del Regolamento Forestale 48/R..
6. Fatte salve le prescrizioni sopra imposte si dovranno rispettare le prescrizioni e norme tecniche generali del Regolamento Forestale 48/ R ed in particolare quelle di cui agli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99 del Regolamento Forestale 48/R.
7. Nei terreni oggetto di intervento dovranno essere realizzate idonee sistemazioni idraulico agrarie (superficiali) atte ad intercettare le acque e a convogliarle negli impluvi naturali, nonché mantenute in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico agrarie.
8. Tutte le acque devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi, mantenendo in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico agrarie, di cui è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura.
9. E' vietato nelle aree oggetto di intervento il taglio di piante fuori foresta tutelate ai sensi degli art. 55 56 del Regolamento Forestale 48/R.
Considerato che il progetto in questione è soggetto ad autorizzazione unica si ricorda, ai fini del rilascio della stessa, le disposizioni della normativa regionale riguardo agli interventi di trasformazione di bosco e quanto espresso nei precedenti pareri ed in particolare che:
- L'art. 79 comma 3 del Regolamento Forestale 48/R (D.P.G.R 48/R/2003) stabilisce che la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo

idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.
- l'art. 80 del Regolamento Forestale 48/R (D.P.G.R 48/R/2003) stabilisce che " La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali"
- Per quanto sopra la necessità per il progetto in questione di una variante urbanistica essendo la destinazione dei terreni oggetto di trasformazione di bosco, ricadenti nei Comuni di Rufina e San Godenzo, di tipo agricolo/forestale, e non a destinazione urbanistica;
- L'Art. 42 comma 2 della L.R. 39/2000 stabilisce che la trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del D.lgs 42/2004 a autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.
10. Il presente parere favorevole è condizionato al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra indicate e al progetto esaminato dai tecnici incaricati di questo ente";
Le prescrizioni di cui all'allegato 1 (a firma del dott. geol. Marianelli G.) al sopracitato parere, oltre a quanto già riportato sopra, sono le seguenti:
*"**1.Generali:***
- Le opere di progetto dovranno essere eseguite conformemente agli artt. 74, 76, 77 e 78 del D.P.G.R. 48/R e sarà sempre cura del progettista e del direttore lavori la valutazione della stabilità del versante e dei fronti di scavo in fase realizzativa.
- le modalità realizzative devono essere quelle indicate nel progetto allegato, che costituisce parte integrante alla presente richiesta di rilascio di autorizzazione. Qualora lo stato di fatto dovesse presentare incongruenze con il modello geologico adottato nei vari interventi con conseguenti modifiche alla soluzione progettuale, ogni variazione apportata in fase di progetto esecutivo o durante i lavori) dovrà essere comunicata a questo ufficio per le necessarie valutazioni ed eventuali nuove prescrizioni.
2. Geologiche:
- Richiamando quanto espresso riguardo le verifiche di stabilità, ritenendo valido l'approccio adottato che ha previsto l'esecuzione di test sui cinematismi ammissibili e verifiche analitiche, visto che in alcuni interventi sono previsti sbancamenti fino a 8-10 m all'interno del versante, è possibile che l'assetto geologico visibile in affioramento possa subire variazioni sia per la presenza di elementi strutturali non rilevati sia per variazioni di facies stratigrafiche. In tali casi si dovrà verificare la correttezza della soluzione progettuale aggiornando le verifiche di stabilità e trasmettere i nuovi elaborati a questo ufficio per le necessarie valutazioni. In merito a questo aspetto si dovrà porre particolare attenzione agli interventi ACC4, ACC 5 e ACC6.
- Nei riguardi della nuova viabilità di accesso da ACC24 al sito durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità del versante.
- Negli interventi che prevedono scavi in roccia con la formazione di uno o più ordini di scarpate che modificano in modo sostanziale il profilo attuale si dovranno predisporre sistemi di rafforzamento corticale (es. reti metalliche tirantate).
3. Idrogeologiche:
- Dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario ad assicurare l'ottima regimazione delle acque, particolarmente nel tratto interessato dalla nuova viabilità di accesso al sito, dove sono evidenti i segni dell'erosione incontrollata delle acque;
- E' da evitare ogni forma di ristagno idrico in qualunque parte del cantiere ed in ogni fase di avanzamento dei lavori;
- Realizzare un sistema adeguato di drenaggi e dispositivi di allontanamento delle acque ricadenti nella zona di cantiere. Tali acque dovranno essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso la rete di drenaggio esistente senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
- Dovrà essere garantita la corretta e costante manutenzione delle opere di sistemazione idraulica.
4. Movimento terra:
Nella documentazione progettuale non vengono descritte le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo

prodotte durante la realizzazione delle opere lungo la viabilità esistente e lungo quella di nuova realizzazione. Vista l'impossibilità di fornire un parere in merito a questo aspetto, le prescrizioni si limitano ad aspetti di carattere generale. I volumi di terre e rocce da scavo prodotti in fase di cantiere dovranno essere gestite secondo le seguenti modalità:
- Provvedere ad una immediata stabilizzazione del materiale per evitare l'instaurarsi di processi erosivi;
- Evitare sovraccarichi localizzati in prossimità dei cigli di scarpata;
- Evitare che tali accumuli rallentino od ostruiscano linee di deflusso idrico superficiale.
5. Sicurezza:
a. Effettuare i lavori in periodi a ridotto rischio di pioggia.
b. Qualora i lavori dovessero interrompersi per periodi superiori sufficientemente lunghi, si necessita di una immediata messa in sicurezza dei fronti di scavo, mediante opere di sostegno provvisionali, e di una generale stabilizzazione dei sedimenti sciolti accumulati sui piazzali dei cantieri.
d. Si raccomanda di evitare l'accumulo di terre di scavo in prossimità dei cigli delle pareti di scavo";

- il Settore regionale "Genio Civile Valdarno Superiore", nella nota del 04/01/2022, comunica quanto segue:
Visti gli elaborati integrativi assunti a prot. reg. n. 0414686 del 26/10/2021, effettuata una sovrapposizione fra gli shape files degli interventi di progetto trasmessi dal proponente ed il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 approvato con DCRT 57/2013 ed aggiornato con DCRT 28/2020, constatato che gli interventi in progetto interferiscono con corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico come sopra individuato confermando sostanzialmente quanto già rilevato con la nota prot. 115685 del 16/03/2021 e le tabelle ad essa allegate con esclusione delle interferenze dovute ai lavori necessari per la realizzazione dell'aerogeneratore n. 8, che è stato deciso di escludere dal progetto in esame, ed alcuni scarichi che non sono stati riscontrati negli elaborati grafici TPP16-04 e TPP16B-02; le interferenze sono riportate nelle Tabelle riepilogative modificate (allegato 1) ritenuto di rilasciare eventuale autorizzazione e concessione demaniale per il nuovo ponte sul Torrente Moscia in una fase successiva alla conclusione del presente procedimento previa presentazione di regolare istanza corredata di progetto a livello di dettaglio almeno definitivo;
considerato che dall'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione depositata non è emerso alcun motivo ostativo al rilascio dell'atto richiesto, per la conclusione del procedimento è necessario trasmettere all'indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it, i seguenti pagamenti:
1. attestazione di versamento di complessivi € 14.876,40 a titolo di canone annualità 2022 in ragione di dodici ratei mensili, con una delle seguenti modalità:
- bonifico sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella causale: canone pratica n. 4618/2021, codice fiscale 02770130231
- bollettino c/c postale n. 1031581018 intestato Regione Toscana, indicando nella causale: canone , pratica n. 4618/2021, codice fiscale 02770130231
Considerato che il cronoprogramma dei lavori prevede una durata di complessivi 303 gg per la realizzazione
dell'opera, la Concessione viene rilasciata per una durata prevista di un anno; pertanto, in base all'art. 31 c. 2) del D.P.G.R. 60/R/2016 la cauzione non è dovuta.
2. attestazione del versamento dell'imposta regionale di € 7.438,20 pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971 mediante bonifico sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella causale: "Imposta regionale 2022, pratica n. 4618/2021, codice fiscale 02770130231;
3. attestazione del versamento di € 297,53 a titolo di imposta di registro, calcolata in ragione del 2% del canone complessivo di € 14.876,40 per una durata di 1 anno, da effettuarsi secondo il modulo F24 (allegato 2);
4. acquistare n. 2 marche da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della Autocertificazione allegata (allegato 3) da restituire scansionata, con copia dei contrassegni, in formato pdf;
Si allegano le Tabelle riepilogative delle interferenze per le quali viene rilasciata la Concessione Demaniale n. 1741_1 (allegato1)
L'atto autorizzativo per l'esecuzione dei lavori avrà validità di 3 anni; la Concessione Demaniale n. 1741_1

avrà durata di 1 anno, salvo richiesta di proroga da presentare 30 giorni prima della scadenza.
Al termine dei lavori le varie occupazioni demaniali a carattere permanente verranno mantenute in carico al proponente A.G.S.M. Verona S.p.A. o volturate ai soggetti subentranti, previa presentazione di istanza secondo la modulistica scaricabile dal sito istituzionale.
Qualora in fase di esecuzione venissero rilevate interferenze diverse da quelle individuate nelle tabelle allegate ed inserite nella Concessione Demaniale di cui sopra, si dovrà procedere a modificare/integrare i titoli autorizzativi e concessori ed i relativi oneri.
Si comunica infine che nel caso di mancato invio di quanto sopra richiesto nel termine di 30 giorni, ovvero in assenza di motivate richieste di differimento, la pratica verrà dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del richiedente e l'istanza sarà archiviata senza esito";

- il Settore regionale "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole", nella nota del 05/01/2022, conferma i contenuti dei contributi tecnici trasmessi con note prot. 181707 del 22/05/2020 e prot. 47473 del 04/02/2021, in relazione alle materie agricole di competenza del Settore;

- il Comune di Dicomano, nella nota del 05/01/2021, richiama le competenze comunali nell'ambito del PAUR, che attengono in particolare:
- alla delega di funzioni di cui all' art. 151 della LRT 65/2014, per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che risulta compresa nel PAUR;
- agli aspetti di conformità urbanistica di cui al DPR 380/01 e LRT 65/2014, al parere sulla variante urbanistica e al rilascio del permesso di costruire, che sarà compreso nel PAUR;
- alla sicurezza stradale e all'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada, e in deroga al limite delle 10t, la quale autorizzazione si chiede che sia compresa nel PAUR.
Si riportano di seguito le considerazioni e la posizione espressa dal Comune:
Aspetti Paesaggistici
Considerato che l'Autorizzazione Unica Regionale comprende l'Autorizzazione Paesaggistica con esclusione del Ponte sul Torrente Moscia;
Visti i pareri consultivi favorevoli della Commissione Paesaggistica Comunale, che ha visionato in successive sedute il progetto completo dei successivi adeguamenti e integrazioni, si confermano i contributi tecnici resi e si propone il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
In merito all'alloggiamento dei cavi elettrici lungo le strade vicinali si richiamano le prescrizioni dell'art.85 del Regolamento Urbanistico che tutelano, oltre al tracciato, le sistemazioni laterali del terreno, le opere di raccolta delle acque, i muri di sostegno, le opere votive e i manufatti presenti sulle fasce laterali, l'interferenza con i quali andrà valutata in fase esecutiva in accordo con l'ufficio tecnico.
Conformità Urbanistica (Strumenti Urbanistici - DPR 380/01 – LRT 65/2017)
Dato atto:
che il progetto costituirà variante al Regolamento Urbanistico Comunale per:
- la realizzazione della nuova viabilità di accesso al sito in area boscata in variante di disciplina all' art.86 del Regolamento Urbanistico;
- le modifiche permanenti alla sede stradale comunale in corrispondenza degli allarghi in variante alla disciplina dei suoli (Tav 19.4 scala 1:5000)
e che l'approvazione del progetto produrrà anche l'aggiornamento in corrispondenza dell'areogeneratore WTG1 del Piano di Classificazione Acustica Comunale;
Vista la Delibera di Consiglio n.45 del 20.07.2021 di approvazione della variante urbanistica nelle more del rilascio dell'autorizzazione unica regionale, che costituirà variante automatica in forza di legge.
Rilevata la presenza della documentazione prodotta con riguardo al deposito di cui al DPGR 5R e dell'elaborato per la variante cartografica aggiornato.
Si comunica che il Consiglio Comunale prenderà atto del progetto e della variante automatica a seguito della conclusione della CDS.
VISTO che l'Autorizzazione Unica Regionale dovrà comprendere anche il rilascio del titolo edilizio, sentita la Commissione Edilizia Comunale ai sensi del Regolamento Edilizio vigente, si esprime parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, fermi restando i pareri degli enti competenti per le autorizzazioni e pareri richiamati nelle considerazioni istruttorie premesse.

Si riporta di seguito il parere della commissione edilizia espresso nella seduta del 31.12.2021:
Visto il progetto armonizzato depositato la commissione edilizia, rispetto agli interventi nel territorio di Dicomano, esprime il parere favorevole. Si offrono i seguenti contributi per la fase della progettazione esecutiva:
1.) che le indagini geologico tecniche di supporto alla progettazione esecutiva finale siano adeguate alla NTC2018 vigenti, con particolare riguardo alla completezza delle indagini e delle verifiche geotecniche sulla sicurezza dei versanti e delle opere di fondazione in progetto (WTG01);
2.) le opere di adeguamento della sede stradale dovranno garantire la sicurezza del transito per i mezzi impiegati nella realizzazione dei siti eolici. Inoltre dovrà essere prodotta dai progettisti una documentazione tecnica attestante la sicurezza stradale rispetto al passaggio dei mezzi pesanti a pieno carico sulla strada comunale di Corella per la sua interezza. Ultimati i lavori le sedi stradali interessate dal transito dovranno totalmente essere ripristinate in accordo con l'Amministrazione;
3.) che le barriere stradali previste in rifacimento o in sostituzione siano realizzate in acciaio tipo corten (non zincate, non rivestite in legno);
4.) che il transito dei mezzi pesanti sia pianificato in accordo con la Polizia Locale e con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori in modo da verificare ogni criticità.
Sicurezza e autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada e in deroga al limite delle 10t.
Precisato che anche l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade e in deroga al limite delle 10 t sarà compresa nel PAUR;
Si chiede di acquisire la nota tecnica asseverata, già richiesta in precedenti contributi istruttori, che attesti la stabilità della strada nel momento del passaggio dei mezzi a pieno carico e con impegno della società a risolvere a propria cura e spese secondo la regola dell'arte ogni danno cagionato alla strada di Corella in fase esecutiva. Ad ulteriore garanzia si ritiene necessaria una apposita fideiussione con importo almeno pari a 200.000 €
Si chiede che di tali richieste si tenga conto nel PAUR.
Misure compensative ed azioni partecipative
RILEVATO che
- il progetto depositato con l'avvio del procedimento prevede al cap.7 della Relazione Generale (RTG001) la proposta del seguente insieme di misure compensative ed azioni partecipative:
- realizzazione del ponte sul torrente Moscia;
- bivacco e valorizzazione della sentieristica;
- contributo economico per i Comuni di Vicchio e Dicomano per iniziative finalizzate all'efficientamento energetico;
- offerta PPA alle imprese, vendita EE alle famiglie e agli Enti del territorio;
- nel corso della CDS ed in particolare con le integrazioni del dicembre 2020 (DVD7) la società ha inoltre proposto la realizzazione ulteriore della fibra ottica per la loc. di Corella;

Viste le risultanze dei lavori della CDS e le prescrizioni nell'ambito della VIA, le Amministrazioni comunali di Vicchio e di Dicomano chiedono di precisare nell'ambito del PAUR l'insieme delle misure compensative e delle azioni partecipative.
Quale contributo alla CDS è stato formulato ed approvato (Delibera C.C. n.78 del 23.12.2021) il testo dello schema di convenzione (allegato alla presente) per le misure compensative e le azioni partecipative rispetto alle quali il proponente ha già dichiarato la propria disponibilità. Si chiede che la Conferenza di Servizi tenga conto, per quanto possibile, dello schema di convenzione allegata, recependone i contenuti eventualmente anche mediante idonee prescrizioni.
In sintesi tali misure, dettagliate in convenzione, consistono in:
- un contributo corrispondente al 2,65% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta nell'anno medesimo, da corrispondere con le modalità di cui alla convenzione e da ripartire secondo le proporzioni concordate tra le parti, che risultano essere il 64% in favore del Comune di Vicchio e del restante 36% in favore del Comune di Dicomano;
- la realizzazione della fibra ottica da mettere a disposizione gratis per il servizio di banda ultralarga per l'abitato di Corella come da schema contenuto nelle integrazione del dicembre 2020 (DVD7);

- la vendita di EE al prezzo di borsa (relativamente alla componente energia), senza ricarico economico, a tutte le famiglie, enti pubblici e no profit e attività commerciali e artigianali con contatore installato nei Comuni di Vicchio, Dicomano;
- possibilità per le imprese del territorio di contratti di fornitura nella formula PPA con prezzo fisso per 5 anni;
- il rifacimento complessivo del manto stradale e opere connesse alla sicurezza stradale nel tratto comunale della Strada di Corella così come dettagliatamente definite nell'allegato 1 alla convenzione;
- valorizzazione della sentieristica e nuovo bivacco";

- il Comune di Vicchio, nella nota del 05/01/2022, ricordando che sul proprio territorio il progetto prevede in sintesi le seguenti opere:
- aereogeneratori WTG02, WTG03, WTG04, WTG05, WTG06 e WTG07, oltre alle relative piazzole;
- interventi di adeguamento della viabilità di avvicinamento n. 11,12,13 e 14;
- linee elettriche interrate;
- centro di Bivacco;
e richiamando le competenze comunali nell'ambito del PAUR, che attengono in particolare:
- alla delega di funzioni di cui all'art. 151 della LRT 65/2014, per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che risulta compresa nell'Autorizzazione Unica Regionale;
- alla valutazione di impatto acustico – L. 447/1995
- agli aspetti di conformità urbanistica di cui al DPR 380/01 e LRT 65/2014 e smi nonché il parere di competenza sull'eventuale variante urbanistica puntuale;
- l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada,
esprime la posizione favorevole all'intervento alle condizioni che di seguito si riportano:
1-AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Preso atto del parere favorevole del competente servizio regionale e le prescrizioni espresse nell'ambito della Conferenza di Servizi Interna regionale del 3 settembre 2021 di cui al relativo verbale;
Richiamato il precedente contributo tecnico e il precedente parere favorevole con prescrizioni della Commissione Paesaggistica, trasmessi con nota prot. 1597 del 04.02.2021, si ritiene che le prescrizioni siano superate dagli aggiornamenti progettuali e dalle prescrizioni conclusive del procedimento di VIA, pertanto per quanto di competenza si propone il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica nell'ambito del procedimento di PAUR in oggetto.
2-VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ART. 8 C. 4 O C. 6 L. 447/95
Richiamato il parere dell'UCM del 05/02/2021 prot. 2390 e le prescrizioni ivi contenute;
Preso atto delle conclusioni della conferenza di servizi interna RT e delle prescrizioni da 9-12 riportate nel verbale del 03.09.2021;
per quanto di competenza si esprime parere favorevole.
3-CONFORMITÀ URBANISTICA (STRUMENTI URBANISTICI - DPR 380/01 – LRT 65/2014)
Si ribadisce la conformità urbanistica del progetto con le considerazioni riportate nel parere trasmesso con nota prot. 1597 del 04.02.2021, con le seguenti precisazioni:
• l'adeguamento cartografico del POC con la graficizzazione dell'impianto è da ritenersi non necessario, salvo diverse valutazioni in merito della CDS;
• l'integrazione eventuale delle NTA, sarà valutata soltanto a conclusione definitiva della CDS.
CONSIDERATO inoltre che l'Autorizzazione Unica Regionale dovrà comprendere anche il rilascio del titolo edilizio ed esaminata la documentazione progettuale, si esprime parere favorevole al rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001 e dell'art. 134 della LRT 65/2014) previo rilascio dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni presupposti al rilascio dello stesso.
4-AUTORIZZAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO E ALL'USO DELLE STRADE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA
Precisato che per quanto concerne il Comune di Vicchio, la viabilità interessata dal transito è la S.P. N. 551 di competenza della Città Metropolitana, come da elaborati grafici 039-TPP039-02, 040-TPP040-02 e 041-TPP041-02, si esprime parere favorevole per quanto di competenza con la prescrizione che l'Autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata per motivi d'interesse pubblico sopravvenuti ad oggi non prevedibili.
5-MISURE COMPENSATIVE ED AZIONI PARTECIPATIVE

RILEVATO che:il progetto depositato con l'avvio del procedimento prevede al cap.7 della Relazione Generale (RTG001) la proposta del seguente insieme di misure compensative ed azioni partecipative:
- realizzazione del ponte sul torrente Moscia;
- bivacco e valorizzazione della sentieristica;
- contributo economico per i Comuni di Vicchio e Dicomano per iniziative finalizzate all'efficientamento energetico;
- offerta PPA alle imprese, vendita EE alle famiglie e agli Enti del territorio;
- nel corso della CDS ed in particolare con le integrazioni del dicembre 2020 (DVD7) la società ha inoltre proposto la realizzazione di una ulteriore opera (fibra ottica per la loc. di Corella);

Viste le risultanze dei lavori della CDS per la VIA, le Amministrazioni comunali di Vicchio e di Dicomano chiedono di aggiornare e precisare l'insieme delle misure compensative e delle azioni partecipative.
A questo scopo è stato formulato ed approvato (Delibera C.C. n. 130 del 28.12.2021) il testo dello schema di convenzione (allegato alla presente) per le misure compensative e le azioni partecipative rispetto alle quali il proponente ha dichiarato la propria disponibilità. Si chiede che la Conferenza di Servizi tenga conto, per quanto possibile, dello schema di convenzione allegato recependone i contenuti eventualmente anche mediante idonee prescrizioni.
In sintesi tali misure, dettagliate in convenzione, consistono in:
- un contributo economico corrispondente al 2,65% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta nell'anno medesimo, da corrispondere con le modalità di cui alla convenzione e da ripartire secondo le proporzioni concordate tra le parti, che risultano essere il 64% in favore del Comune di Vicchio e il restante 36% in favore del Comune di Dicomano;
- la realizzazione della fibra ottica da mettere a disposizione gratis per il servizio di banda ultralarga per l'abito di Corella come da schema contenuto nelle integrazione del dicembre 2020;
- la vendita di EE al prezzo di borsa (relativamente alla componente energia), senza ricarico economico, a tutte le famiglie, enti pubblici e no profit e attività commerciali e artigianali con contatore installato nei Comuni di Vicchio, Dicomano;
- possibilità per le imprese del territorio di contratti di fornitura nella formula PPA con prezzo fisso per 5 anni;
- il rifacimento complessivo del manto del manto stradale e opere connesse alla sicurezza stradale nel tratto comunale della strada di Corella;
- valorizzazione della sentieristica e nuovo bivacco";

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, nella nota del 07/01/2022, riporta quanto segue:
"*Si richiamano puntualmente le precedenti valutazioni di questa Soprintendenza trasmesse con prot. 3190 del 05/02/2021 per la compatibilità ambientale e con prot. 6558 del 15/03/2021 per il parere di competenza in merito all'esecuzione delle opere, nonché il parere prot. n. 15427 del 16/06/2021 espresso a seguito di deposito di documentazione integrativa da parte del proponente in data 28/05/2021 (protocollo regionale n. 231747), e infine il parere prot. 19174 del 26/7/2021.*
Le suddette note costituiscono parte integrante e sostanziale della valutazione complessiva che questa Soprintendenza intende esprimere nell'ambito della conferenza di servizi per il procedimento di autorizzazione unica regionale sull'impianto eolico Monte Giogo di Villore. Tutto ciò premesso, si esprimono le seguenti valutazioni di competenza.
Patrimonio archeologico
Per quanto riguarda la tutela archeologica, questa Soprintendenza non ha ancora ricevuto gli elaborati progettuali relativi alla proposta di posizionamento dei saggi archeologici, richiesti con nota prot. n. 6558 del 15/03/2021. In mancanza del piano saggi, e dei risultati delle relative indagini conoscitive, questa Soprintendenza non può esprimere il proprio parere di competenza.
Patrimonio architettonico
Per quanto riguarda il patrimonio architettonico, si richiama quanto espresso con nota prot. n. 6558 del 15/03/2021.
Il "Progetto di nuovo impianto eolico" propone alcune opere di compensazione da effettuarsi, dopo gli

interventi temporanei funzionali al transito dei componenti gli aerogeneratori, lungo la viabilità di avvicinamento (Avv. 4, Avv. 5 e Avv. A3) presso la Villa Medicea di Cafaggiolo, nel comune di Barberino di Mugello, e la Villa de Le Mozzete, nel comune di Scarperia e San Piero. Tali opere consistono:
1. nella sostituzione dell'attuale guard-rail metallico con uno in metallo e legno, in corrispondenza della curva della SR65 presso la Villa di Cafaggiolo;
2. nella sistemazione a prato della piazzola prossima all'accesso carrabile alla Villa de Le Mozzete e nella realizzazione di una viabilità inghiaiata frontalmente al cancello esistente, con asportazione di tutto l'asfalto presente anche su superfici non oggetto dell'intervento temporaneo.
Visto che le ville sono tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 con DDR 24/08/2012, DDR 14/08/2013 (Villa Medicea di Cafaggiolo) e DM 03/03/1999 (Villa de Le Mozzete) e che l'intervento contrassegnato con la sigla Avv. 5 si colloca in area tutelata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, DDR 14/08/2013, e ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) dello stesso decreto; considerato inoltre il parere della Commissione comunale per il Paesaggio del comune di Barberino di Mugello (ns. prot. 5249 del 02/03/2021), questa Soprintendenza ritiene che detti interventi, siano compatibili con le esigenze di tutela dei due monumenti, e pertanto, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, autorizza la loro esecuzione, con le seguenti prescrizioni:
1. l'attuale guard-rail posto sulla curva della SR65 sia sostituito con un manufatto in corten e la sostituzione sia il più estesa possibile;
2. presso la Villa de Le Mozzete, il ripristino sia attuato non solo nella porzione oggetto di intervento ma sia esteso a tutta l'area antistante l'ingresso della villa, così come descritto nell'elaborato di progetto (intervento AVV A3); pertanto sia prevista la messa in opera di superficie a verde, mantenendo in ghiaia solo una fascia di passaggio in corrispondenza del cancello di accesso per il transito dei mezzi; il progetto esecutivo sia concordato con questo Ufficio.
Beni paesaggistici
Per quanto di competenza paesaggistica, si richiama integralmente il contenuto della nota prot. 19174 del 26/7/2021. Considerato che nel prosieguo della conferenza in oggetto non sono emersi elementi tali da superare il dissenso già comunicato da questo Ufficio, si conferma integralmente il parere negativo espresso nella suddetta nota";

- il Comune di Rufina, nella nota del 10/01/2022, riporta quanto segue:
Si richiama quanto contenuto nei contributi tecnici istruttori già formulati in data 10.07.2020 – 08.02.2021 – 16.04.2021 nonché nel parere della Commissione Comunale per il Paesaggio in data 03.02.2021
Ai fini delle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il Consiglio Comunale con Delibera n.42 del 30.06.2021 ha preso atto e condiviso la formazione della variante urbanistica da costituirsi ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 387/2003, con riferimento alla disciplina pianificatoria del Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Rufina.
Posizione conclusiva dell'Amministrazione espressa in sede di Conferenza di Servizi
In riferimento ai pareri già espressi da questo Ufficio e sopra richiamati, si riscontra quanto segue:
1) Le previsioni progettuali non appaiono coerenti con la disciplina normativa del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, rilevando le disposizioni dell'Art. 20 e Art. 26 della Disciplina e Statuto Dei Luoghi del Piano Strutturale Comunale nonché dell'Art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale, e pertanto necessaria la formazione di Variante allo Strumento Urbanistico Comunale;
2) Nelle successive fasi progettuali, la documentazione relativa a seguenti interventi, dovrà essere così integrata:
Intervento n. 2 (realizzazione di un nuovo Impianto di Utente con posa delle apparecchiature in aria per l'allacciamento aereo): - documentazione tecnicografica e relazione con tipologia, caratteristiche e dimensioni dei manufatti; - documentazione tecnicografica con dimensioni e quantità relativa agli scavi previsti e modalità di gestione delle terre da scavo;
Intervento n. 3 (realizzazione di un edificio Cabina Utente per dispositivi elettrici, con recinzione di delimitazione): - tipologia dei materiali e delle finiture da utilizzare sia in merito al manufatto che sull'area a verde; - documentazione tecnicografica e relazione con tipologia, caratteristiche, dimensioni e cromie della nuova recinzione; - documentazione tecnicografica con dimensioni e quantità relativa agli scavi

previsti e modalità di gestione delle terre da scavo; - rendering o foto inserimento cabina e recinzione; - verifiche del rispetto del DM 37/2008; elaborati e documentazione prevista dal DPGR 75/R/2013;
Dovranno essere rispettate le prescrizioni del parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta n. 2 del 03.02.2021. Dovranno essere verificate le condizioni di fattibilità degli interventi ai sensi della L.R. 41/2018 rilevando che nel PGRA gli interventi previsti risultano ubicati in area a Pericolosità Idraulica P3, conformemente alle indagini di supporto al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico;
3) Nuovo Ponte sul Torrente Moscia: l'intervento è presentato dal Proponente come opera compensativa, ma appare viceversa strettamente necessario e funzionale non solo nella fase di realizzazione ma anche per la successiva manutenzione delle opere nonché per garantire l' esecuzione di eventuali interventi urgenti e non differibili. L'opera dovrà comunque essere oggetto di specifica progettazione esecutiva con caratteristiche tecniche e sistemazione delle aree e raccordi con la viabilità esistente, e che contenga anche con gli elementi per la valutazione paesaggistica dell'intervento sulla base della disciplina del D.Lgs. 42/2004. La proprietà e la manutenzione del manufatto dovrà far carico esclusivamente al Proponente e ad E-Distribuzione. Si rileva inoltre, quale opera compensativa, l'esecuzione di opere di sistemazione dell'area a verde attrezzato già presente nella frazione di Contea, anche con la realizzazione in tale area di un intervento di ampliamento ed efficientamento della pubblica illuminazione.
In considerazione di quanto rilevato e valutato, si riscontra la sostanziale posizione favorevole di questa Amministrazione circa le opere ricadenti nel territorio comunale, rilevando le condizioni e prescrizioni come sopra descritte;

- Publiacqua, nella nota del 10/01/2022, conferma *"il precedente parere espresso con nota n. 40677/21 che alleghiamo alla presente per una rapida consultazione. Pertanto come già precedentemente ricordato Publiacqua resta in attesa della trasmissione del progetto per la risoluzione delle interferenze segnalate. Alle condizioni sopra indicate si conferma il parere favorevole per quanto di competenza al procedimento in oggetto. Conclusi i lavori della conferenza in oggetto si chiede l'inoltro del relativo verbale".*

Terminata l'illustrazione dei pareri pervenuti, interviene il Comune di Rufina per precisare che la documentazione integrativa richiesta al punto 2) nel parere sopra riportato possono essere acquisite prima dell'inizio dei lavori, pertanto possono essere inserite come prescrizioni nell'Autorizzazione Unica che verrà rilasciata nell'ambito del PAUR;

la Conferenza inoltre dà atto che le verifiche delle condizioni di fattibilità degli interventi ai sensi della L.R. 41/2018 richiamate nel suddetto parere sono state effettuate dal competente Genio Civile nel corso dell'istruttoria ai fini della compatibilità ambientale dell'opera;

interviene il proponente per chiedere al Comune di Barberino a quale Ente si riferisca nel parere sopra riportato come proprietario della strada;

il Comune chiarisce che la prescrizione si riferisce non tanto all'autorizzazione per la realizzazione degli interventi quanto piuttosto agli atti di regolazione del traffico in relazione al proprietario della strada, che in questo caso è l'ANAS subentrata alla Regione;

interviene anche il Settore SPLEIB per rilevare quanto segue in relazione alla nota 30/12/2021 del Comune di Barberino di Mugello, che peraltro conferma precedenti pareri:
- una parte delle prescrizioni richieste sono in realtà richiami di normativa vigente;
- per quanto riguarda gli aspetti procedurali valgono le specifiche norme del PAUR;
- per quanto riguarda la componente Rumore essa è stata già valutata e ha formato oggetto di prescrizioni nel l'ambito della VIA;
- fermo restando che gli interventi sono autorizzati con il PAUR la necessità di coordinamento, per gli aspetti esecutivi e di svolgimento lavori, con l'ente proprietario o gestore della strada riguarda certo il Comune di Barberino, e comunque l'insieme degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali;
- la richiesta relativa agli aspetti paesaggistici dell'intervento AVV5 è similare a quanto richiesto al riguardo dalla Soprintendenza;

in merito al contributo istruttorio di ARPAT, il proponente precisa di aver dimensionato l'impianto con i tempi di ritorno per la pioggia previsti da altre normative e ritiene che le indicazioni di ARPAT possano essere prescritte per dimensionare nuovamente l'impianto prima dell'inizio dei lavori; ritiene infatti che il contributo di ARPAT indichi un criterio di dimensionamento più cautelativo ma non obbligatorio per legge e, stante le prime verifiche, ritiene che il criterio indicato possa essere soddisfatto e quindi possa essere prescritto nell'Autorizzazione Unica;

dopo ampia discussione, il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali, rilevato quanto dichiarato dal proponente e viste le valutazioni di ARPAT, ritiene che possa essere rilasciata l'Autorizzazione allo scarico per il cantiere prescrivendo nell'Autorizzazione Unica al proponente una portata massima di ingresso per il dimensionamento degli impianti di trattamento in continuo pari ad un'intensità di 200 l/sec per ettaro;

il proponente dovrà presentare tramite il SUAP la documentazione relativa all'adeguamento dell'impianto di trattamento in base alla prescrizione sopra riportata al Settore regionale Autorizzazioni Ambientali e ad ARPAT almeno 90 giorni prima della costituzione dei cantieri oggetto degli scarichi stessi;

alle 13:10 vengono sospesi i lavori della Conferenza, che riprendono alle ore 13:45;

in merito alle richieste sollevate dalla Telecom Italia SpA, il proponente fa presente di aver già ottenuto il nulla osta dal competente MISE senza condizioni e che tali richieste appaiono comunque inappropriate in quanto riferite a una classe di elettrodotti diversa da quella di progetto;
il Settore SPLEIB conferma la competenza dell'Ispettorato del MISE, fermo restando i successivi adempimenti a cui il proponente è tenuto ad assolvere;

la Conferenza prende atto che il suddetto parere di Telecom Italia SpA, pur essendo pervenuto al protocollo regionale in data 07/12/2021, è stato emesso in data 06/09/2021 ed è stato indirizzato al MISE come comunicazione endoprocedimentale al fine del rilascio del nulla-osta, che è stato successivamente trasmesso dal Ministero in data 22/10/2021; pertanto gli elementi ivi inclusi si considerano già istruiti nell'ambito dell'istruttoria di competenza del Ministero;

alle ore 14:00 si scollega il rappresentante dell'Unione dei Comuni Montana del Mugello;

in merito al parere del Comune di San Godenzo sopra riportato, preso atto del parere sfavorevole all'intervento, la Conferenza procede comunque ad analizzare le prescrizioni proposte;

in merito alle modalità di ripristino dei percorsi del cavidotto, il proponente ricorda quanto già previsto nel progetto con test e campionamenti per verificare la qualità dei terreni da reimpiegare.
Relativamente alla richiesta di spostamento del tracciato del cavidotto, il proponente fa presente che comporterebbe un aumento del costo di investimento ed un aumento sensibile delle perdite energetiche.
Relativamente alla richiesta di consolidamento della "Strada Comunale di Pruneta" e della "Strada vicinale di Pruneta Sant'Alvico" al fine di consentire il transito agli automezzi di peso superiore a 3,5 t., il Proponente dichiara che gli interventi che necessiteranno dell'interruzione del traffico lungo la strada di Corella sono i 4 più significativi e necessiteranno di qualche giorno cadauno; in questi giorni non sarà possibile far transitare i mezzi compresi tra le 3,5 e le 10 t né su questa strada, né su quella di Pruneta stante gli attuali limiti. Il proponente propone quindi, come alternativa, di programmare tali transiti ed i lavori, concordando con i Comuni interessati un'analisi di necessità dei trasporti agli eventuali fini edilizi privati e delle aziende agricole, in modo da organizzare un contingentamento di tali transiti in determinate giornate;

si ricorda che ARPAT ha valutato positivamente la documentazione presentata dal proponente come Piano preliminare di caratterizzazione ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, come riportato nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021;

la Conferenza, visto anche quanto esposto dal proponente, reputa quanto segue rispetto alle ultime richieste

del Comune di San Godenzo:
1) relativamente alla richiesta di spostamento del tracciato del cavidotto, si ritiene quello già individuato come più idoneo data la necessità di contenere uno sviluppo metrico che si presenta già assai ampio;
2) relativamente alla richiesta di consolidamento delle due strade (comunale e vicinale) di Pruneta al fine di consentire il transito agli automezzi di peso superiore a 3,5 t., data la chiusura della strada di Corella, si condivide la proposta del proponente; pertanto verrà impartita una specifica prescrizione nell'Autorizzazione Unica;
3) relativamente alle modalità di ripristino dei percorsi del cavidotto, si ritiene che si possa prescrivere al Proponente nel contesto delle caratterizzazioni del Piano già presentato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 di verificare anche le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo da reimpiegare nelle viabilità, ai fini anche di un eventuale aggiornamento dello stesso Piano e della sostituzione del materiale;

in merito alla prescrizione dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve sulla sicurezza di effettuare i lavori in periodi a ridotto rischio di pioggia, il proponente, vista la durata del cantiere di 18 mesi, conferma che farà il possibile per concentrare i movimenti terra nei periodi più propizi;

l'Unione dei Comuni prende atto di quanto dichiarato dal proponente, tuttavia spiega che si tratta di una norma tecnica generale fissata dal regolamento forestale nell'art. 76 comma 2;

alle ore 16 si scollegano i rappresentanti di Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, ARPAT, Comune di San Godenzo e Settore Autorizzazioni Ambientali;

in relazione alla nota 05/01/2021 del Comune di Dicomano, il Settore SPLEIB rileva che:
a) per quanto concerne il richiamo per gli aspetti paesaggistici all'art.85 del Regolamento Urbanistico di Dicomano sulle strade vicinali, si segnala che esso contiene elementi anche incoerenti con il progetto in oggetto. Quindi si potrà tenerne conto nella progettazione esecutiva nel rispetto del progetto eventualmente approvato;
b) per quanto concerne la richiesta che l'autorizzazione all'utilizzo della strada in deroga al limite delle 10t sia ricompresa nel PAUR, si segnala che per le autorizzazioni sugli aspetti esecutivi, sia in AU che in PAUR, si può definire un quadro prescrittivo esaustivo che porti, come automatismo, al perfezionamento successivo dell'autorizzazione suddetta; le prescrizioni richieste dal Comune a tal fine possono quindi rientrare nel quadro prescrittivo dell'AU come percorso definito per l'autorizzazione in deroga sopradetta;
c) si prende atto delle richieste della Commissione edilizia, nonché della richiesta di alcuni aggiustamenti sull'insieme di misure compensative e azioni partecipative, come riportate nello schema di convenzione allegata;

in merito al punto a), il Comune di Dicomano spiega che con il riferimento all'art. 85 del Regolamento Urbanistico si intende trattare le opere elettriche previste lungo le strade vicinali e le possibili interferenze con i manufatti eventualmente presenti a lato delle vicinali, per quanto non già richiesto nell'ambito del PAUR; in conformità al comma 3 dell'art. 85 sopra citato, propone pertanto di raccomandare il mantenimento delle opere d'arte e dei segnali di viaggio, i tabernacoli, le croci votive presenti lungo il tracciato, le opere di sistemazione e contenimento del terreno, le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, le opere di raccolta e convogliamento delle acque quando abbiano rilevanza storica o paesaggistica;

in merito al punto b), il Comune concorda con quanto proposto dal Settore SPLEIB nel quadro prescrittivo dell'AU;

in merito al punto c), il Comune precisa che i punti da 1 a 4 della Commissione Edilizia riportati nel parere sono stati forniti come contributo consultivo e quindi raccomandazioni per la fase della progettazione esecutiva, visto anche che alcuni argomenti sono già stati trattati nell'ambito dei lavori della Conferenza;

la Conferenza concorda che i contributi forniti dalla commissione edilizia comunale riguardano argomenti

che sono già stati trattati nell'ambito dei lavori, ad eccezione del punto 3) che sarà oggetto di nuova specifica prescrizione da ricomprendere nell'AU;

alle ore 16:20 si scollega anche la responsabile del Settore SPLEIB, lasciando il funzionario Riccardo Guardi ai fini istruttori;

interviene la Soprintendenza per sottolineare che, in riferimento all'art. 85 del Regolamento Urbanistico comunale di Dicomano, eventuali interventi ricadenti su tabernacoli in relazione alla proprietà degli stessi potrebbero interessare beni culturali. Chiede quindi al proponente di confermare se sono previsti o meno interventi su detti manufatti;

il proponente conferma che non sarà fatto alcun tipo di intervento sui tabernacoli presenti lungo le strade vicinali;

la Soprintendenza invita la Conferenza a considerare la raccomandazione della Commissione Edilizia "*3.) che le barriere stradali previste in rifacimento o in sostituzione siano realizzate in acciaio tipo corten (non zincate, non rivestite in legno)*" come una prescrizione utile a una maggiore integrazione paesaggistica in alcuni specifici contesti;

a tal proposito, il proponente ricorda che i punti 1, 2 e 4 delle raccomandazioni della Commissione Edilizia sono stati ampiamente trattati dai lavori della Conferenza; relativamente al punto 3, pur rimettendosi alle decisioni della Conferenza, fa presente che la disomogeneità che verrebbe a crearsi lungo la strada probabilmente non comporterebbe il miglioramento paesaggistico auspicato;

in relazione alla nota 05/01/2022 del Comune di Vicchio, il Settore SPLEIB segnala che:
- per quanto riguardante gli aspetti procedurali, anche del titolo edilizio, valgono le specifiche norme del PAUR e della Autorizzazione Unica;
- sull'utilizzo delle strade emerge la necessità di una prescrizione generale sulla concordanza con l'ente gestore della strada. D'altronde la S.P. N. 551 citata nella stessa nota risulterebbe non di competenza comunale ma della Città Metropolitana;
- si prende atto della richiesta di alcuni aggiustamenti sull'insieme di misure compensative e azioni partecipative, congiunta con quella del Comune di Dicomano;
- si richiede se il Comune di Vicchio conferma la richiesta di cui al punto 1 della nota 04/02/2021 prot. 0046774 *(Nel territorio comunale di Vicchio evitare per il ripristino ambientale l'utilizzo del vetiver (Chrysopogonzizanioides) o di altre specie erbacee non coerenti al contesto vegetale dell'area);*

interviene il Comune di Vicchio per precisare che il proprio parere è favorevole per quanto di competenza; pertanto rinvia alla Città Metropolitana le valutazioni di competenza sulla S.P. anche per quanto riguarda la prescrizione proposta nel proprio parere che *"l'Autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata per motivi d'interesse pubblico sopravvenuti ad oggi non prevedibili"*.
Il Comune ritiene superato il suddetto punto 1 della nota 04/02/2021 prot. 0046774, in quanto i ripristini vegetali sono da realizzare con specie autoctone;

il settore SPLEIB segnala che il Comune di Rufina ha aggiornato la sua posizione con nota datata 07/01/2022, sostanzialmente confermando quanto già espresso con la nota 20/04/2021 prot. 0174049, con cui veniva richiesta la realizzazione a spese del proponente, come ipotizzato nel progetto, di un ponte sul torrente Moscia, la sistemazione a verde attrezzato (con intervento di miglioramento della pubblica illuminazione) di un'area in frazione di Contea, nonché la produzione di un dettaglio sulle soluzioni relative a materiali e cromie relative al nuovo manufatto "stazione elettrica" e alle eventuali opere accessorie correlate, con eventuali interventi a verde compensativo laddove e per quanto si verificasse perdita di vegetazione arborea e arbustiva. Il quadro prescrittivo della VIA ha già definito nel dettaglio le modalità e tempistiche per la realizzazione del ponte richiesto dal Comune di Rufina.
Per quanto riguarda la richiesta come ulteriore opera compensativa, della "*esecuzione di opere di*

sistemazione dell'area a verde attrezzato già presente nella frazione di Contea, anche con la realizzazione in tale area di un intervento di ampliamento ed efficientamento della pubblica illuminazione", si ricorda che il proponente nelle integrazioni presentate in data 30/12/2020 aveva già espresso che "*Il punto .... appare generico e fuori contesto: non si ravvisa, sinceramente, la logica della richiesta in quanto il Progetto non interferisce in alcun modo con l'Area attrezzata indicata*".
A tal proposito, il Settore chiede di esprimere le proprie considerazioni al proponente.
Il Comune ha chiesto anche maggiori dettagli sulla realizzazione della nuova stazione utente nella fase esecutiva, che si ritengono recepibili nell'AU;

la Conferenza ricorda che l'esame delle due ultime suddette richieste, non essendo riferibili ad opere di mitigazione ambientale e/o funzionali alla realizzazione dell'impianto, è stato rimandato alla fase per il rilascio dell'AU;

in riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla realizzazione della nuova stazione utente nella fase esecutiva, il Comune di Rufina spiega di riferirsi alla rappresentazione di maggior dettagli di carattere architettonico;

il Settore SPLEIB ricorda che ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010, *l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto;*

alle ore 17:30 si scollega anche il rappresentante del Genio Civile Valdarno Superiore e prosegue la discussione della Conferenza;

Vista la necessità di proseguire la discussione per valutare le condizioni per il rilascio dell'AU, alle ore 18:15 vengono aggiornati i lavori della Conferenza e viene deciso di aggiornarli a mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 9:30. La data di aggiornamento è stata concordata anche con coloro che si sono scollegati alle ore 16:00; saranno avvisati anche gli altri partecipanti con separata nota a cura del Settore VIA.

*****

Seduta del 12/01/2022

Dato Atto che, come comunicato con note prot. 0006935 del 11/01/2022 e 0007228 del 11/01/2022, i lavori della riunione della Conferenza di Servizi vengono nuovamente aperti, in data 12/01/2022, alle ore 09:30. Tutti i presenti partecipano alla seduta mediante collegamento in videoconferenza. La Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, in qualità di Presidente della Conferenza, ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetti componenti della Conferenza	**Rappresentante**	**Funzione**
Comune di Vicchio	Mario Lopomo	Responsabile
Comune di Dicomano	Valter Bendoni	Responsabile
Comune di Rufina	Pilade Pinzani	Responsabile
Comune di San Godenzo	Franco Pretolani	Responsabile
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia	Paola Ricco	Delegata

Settore regionale Servizi Pubblici locali, energia e inquinamento e bonifiche	Renata Laura Caselli	Responsabile
Settore regionale Genio Civile Valdarno superiore	Piero Paliotta	Delegato
Settore regionale Tutela, Valorizzazione e riqualificazione del Paesaggio	Manuela Germani	Delegata
ARPAT - Settore VIA/VAS	Antongiulio Barbaro	Responsabile

il Comune di Barberino di Mugello e le Unioni dei Comuni montana del Mugello e di Valdarno Valdisieve hanno comunicato per le vie brevi l'impossibilità di partecipare alla riunione odierna;

in rappresentanza del proponente AGSM AIM SpA è presente Marco Giusti accompagnato dai seguenti consulenti/progettisti: Alberto Rizzi, Alberto Venturi, Elena Vincenzi, Andrea Patuzzo, Luca Monti (Geologo), Marco Signorini (Studio IDEA), Andrea Scala, Adele Rigoni e Pierfrancesco Da Ronco;

sono altresì presenti i funzionari regionali:
- Valentina Gentili e Alessandra Veroni del Settore VIA;
- Riccardo Guardi e Gianni Porcellotti del Settore SPLEI e Bonifiche;
- Monica Maurri del Genio Civile Valdarno superiore;
- Laura Bizzi e Cecilia Berengo del Settore Tutela, Valorizzazione e riqualificazione del Paesaggio;

sono altresì presenti:
- per il Comune di Vicchio: il Sindaco Filippo Carlà Campa e Assessore Franco Vichi;
- per il Comune di Dicomano: Martina Celoni e il Sindaco Stefano Passiatore;
- per il Comune di Rufina: il Sindaco Vito Maida;

interviene il proponente chiedendo ai presenti, in considerazione del fatto che molte prescrizioni comporteranno attività da completarsi prima dell'inizio dei lavori, di focalizzare l'attenzione a quali attività si riferiscano. Ad esempio nel caso dei sondaggi in corrispondenza dei plinti, dovranno essere eseguiti e inviati all'UC del Mugello prima dei lavori di realizzazione dei plinti, tuttavia per rendere possibile effettuare i carotaggi (così come i saggi archeologici) sarà prima necessario portare a uno stato di realizzazione significativo le strade di accesso; chiede perciò che sulle singole prescrizioni sia indicata precisamente la fase dei lavori a cui si riferiscono.
In merito all'art. 76 del Regolamento forestale citato dall'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, fa presente che tale norma si riferisce agli scavi e chiede di circoscrivere pertanto agli scavi e al territorio dell'Unione stessa la prescrizione a) contenuta nel paragrafo *5. Sicurezza* nel parere sopra riportato;

interviene il Settore SPLEIB per precisare che laddove nell'AU si parla di "inizio lavori" per prescrizioni relative a autorizzazioni settoriali, si intende l'inizio delle specifiche lavorazioni a cui le prescrizioni si riferiscono;

la Conferenza dà atto che il citato art. 76 del Regolamento forestale regionale riguarda le attività di scavo;

in merito a quanto segnalato dal Settore regionale competente in materia di paesaggio sul fatto che il proponente abbia computato anche l'area destinata al betonaggio, di circa 6.400 mq, nelle aree boscate oggetto di trasformazione, sentito per le vie brevi il Settore regionale "Forestazione. Agroambiente", il Settore VIA precisa che il rimboschimento compensativo è sempre dovuto in caso di trasformazione boschiva con le deroghe previste dall'art. 44 della legge forestale e che il suddetto rimboschimento non può essere surrogato da interventi di ripristino ambientale finale dell'area oggetto di intervento, così come disposto dall'art. 81 comma 4 del regolamento forestale (dpgr 48/R/2003);

pertanto la Conferenza prende atto che il proponente ha correttamente inserito l'area di betonaggio nella

determinazione delle aree boscate oggetto di trasformazione;

in merito al parere del Comune di Rufina, il proponente sottolinea che la documentazione consegnata inizialmente e aggiornata nelle integrazioni risulta comprensiva di tutto ciò che occorre per il rilascio delle autorizzazioni e in particolare del Permesso a Costruire.
Il proponente è disponibile a recepire eventuali prescrizioni da parte del Comune nella fase esecutiva relativamente ai dettagli architettonici. A tal proposito, in merito al colore, il proponente propone per il manufatto della cabina elettrica lo stesso colore del manufatto esistente di e-distribuzione.
Relativamente al ponte sul torrente Moscia, il proponente propone la costituzione di un consorzio con quote maggioritarie di AGSM e e-distribuzione e una quota minoritaria del Comune a tutela delle proprietà private servite dal ponte e quindi si rende disponibile a trasferire gratuitamente la proprietà a tale consorzio;

in relazione agli elaborati richiesti dal Comune di Rufina ai punti 2 e 3 del parere sopra riportato, la Conferenza ritiene di prescrivere che in fase di progettazione esecutiva il proponente fornisca tali elaborati, se non già presentati nell'ambito del presente procedimento;

interviene il Comune di Rufina per confermare che l'Amministrazione comunale entrerà a far parte del suddetto consorzio con una quota minoritaria e successivamente la proprietà del ponte sarà ceduta interamente al consorzio.
In relazione all'area a verde attrezzato, il Comune ribadisce la necessità che ci siano opere di compensazione di sistemazione a verde a beneficio della frazione, che non possono essere inferiori ad un importo di 40.000 Euro;

il Settore SPLEIB chiede al Comune maggiori dettagli sull'opera di compensazione richiesta e di motivare la congruità dell'opera stessa rispetto alle lavorazioni specifiche sul comune previste dal progetto dell'impianto eolico; sottolinea che nel corso della Conferenza sono già state fatte opportune valutazioni sulle misure di mitigazione e di compensazione necessarie ai fini dell'opera. Il Settore inoltre chiede al proponente di esprimere le proprie considerazioni in merito;

interviene nuovamente il Comune di Rufina per precisare che gli interventi proposti non riguardano nuove realizzazioni, ma si riferiscono ad opere di manutenzione e di riqualificazione di un'area a verde già esistente nella frazione di Contea (sul proprio territorio comunale), mediante ad esempio il ripristino di camminamenti, l'introduzione di attrezzature ricreative a gioco, dotazioni impiantistiche di illuminazione, al fine di migliorare la fruizione dell'area a verde stessa. Questo comporterebbe una ricaduta positiva per gli abitanti vicini al ponte, ma anche per la collettività residente nella frazione.
Il Comune inoltre ricorda che questa richiesta era già stata avanzata nei primi pareri rimessi;

il Settore SPLEIB chiede maggiori dettagli sulla localizzazione specifica dell'area a verde menzionata e di precisare il collegamento con il progetto rispetto agli impatti;

il Comune risponde che non vi è un collegamento diretto con l'impatto visivo del progetto, essendo il proprio territorio interessato solo dalla cabina che verrà realizzata e non essendo percepibili le torri dal territorio comunale. Tuttavia ritiene che vi possa essere una ricaduta più ampia;

il proponente condivide quanto dichiarato dal Settore SPLEIB, evidenziando che i benefici delle eventuali misure di compensazione devono essere strettamente legati agli impatti provocati dall'impianto e comunque devono mirare alla transizione energetica; si rimette alle decisioni della Conferenza dei Servizi, tuttavia sottolinea che gli impatti sono stati ampiamente analizzati nel SIA depositato agli atti.
Precisa inoltre che le opere previste sul territorio di Rufina ammontano a circa 1.200.000 Euro su un totale di 35 milioni, pertanto sono dell'ordine del 4%. Ritiene che l'opera di compensazione di cui il comune godrà in primis sia il ponte sul torrente Moscia, il cui costo è stimato in 350.000 Euro, che grossomodo corrisponde al 10% delle opere di compensazione globali in corso di definizione; questa misura ha le caratteristiche della specificità, è stata ritenuta utile dalla CdS e pare commisurata alle parti di opere ricadenti nel territorio

comunale di Rufina. Se l'opera ulteriormente proposta dal Comune fosse individuata in maniera definita, limitata e attinente allo spirito del DM del 2010, si renderebbe disponibile a realizzarla, ma al momento non sembra sufficientemente delineata;

il Settore SPLEIB ritiene che la cifra proposta dal Comune di Rufina sia elevata e non appaia congrua all'importo delle lavorazioni previste dal progetto nel territorio comunale; pertanto, anche alla luce delle valutazioni già effettuate in termini di compensazioni con gli altri Comuni più direttamente interessati dal progetto, ritiene che nella modalità proposta non sia accoglibile. Inoltre fa presente che la richiesta, riferendosi alla manutenzione di un'area a verde, sembra riferirsi ad un'attività continuativa e non una tantum;

il Comune precisa che si tratta di un intervento una tantum, che ritiene ben individuabile e consistente nella risistemazione dell'area a verde che attualmente presenta uno stato di conservazione non ottimale;

il Settore SPLEIB ritiene che sulla congruità del dimensionamento dell'opera in relazione agli impatti dell'opera, il proponente abbia già fornito sufficienti elementi; aggiunge che il 3% pari al tetto previsto per le opere di compensazione dalle LLGG sulle fonti rinnovabili dovrebbe ammontare, in relazione a tutta la vita dell'impianto, intorno ai 3-4 milioni di Euro, pertanto l'importo richiesto dal Comune di Rufina appare non proporzionato. Il Settore ricorda inoltre che le prescrizioni dell'AU devono riferirsi a opere fattibili, precise e ben delineate anche in termini di tempistiche;

il Settore regionale competente in materia di paesaggio aggiunge come ulteriore elemento di valutazione che qualsiasi intervento di riqualificazione dell'area debba essere coerente con i contenuti del Piano Paesaggistico regionale, richiamando il ruolo attivo delle Amministrazioni comunali in tale verifica;

interviene anche la Soprintendenza, condividendo quanto dichiarato dal Settore competente in materia di paesaggio;

dopo ampia discussione, il proponente si rende disponibile a cofinanziare un'opera che sarà realizzata dal Comune di Rufina fino ad un importo pari a 20.000 Euro, purché sia nell'ambito delle finalità indicate dal DM, come al momento peraltro suggerito dal Comune individuando un'opera relativa all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e/o della limitrofa area a verde attrezzata;

il Comune concorda con il proponente;

la Conferenza prende atto di quanto concordato dal Comune e dal proponente; pertanto nell'AU sarà prescritto al proponente di cofinanziare per un importo pari a 20.000 Euro un intervento che dovrà essere individuato dal Comune di Rufina in conformità alle LLGG sulle fonti rinnovabili relativo all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e/o alla riqualificazione della limitrofa area a verde attrezzata, da realizzarsi nell'arco temporale di realizzazione dell'opera;

interviene la Soprintendenza per sollecitare alla Conferenza una riflessione sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento ai due interventi sulla viabilità di avvicinamento denominati Avv 13 e Avv 14 che ricadono nella fascia di rispetto fluviale, richiamando i pareri già espressi su questo tema;

il Settore regionale competente in materia di paesaggio evidenzia che nell'istruttoria condotta sono stati valutati anche gli interventi citati sulla viabilità di avvicinamento, che ricadono al limite della buffer zone della fascia di rispetto fluviale. In riferimento alla lettera c), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, vale la prescrizione relativa al punto n. 4 dell'art. 8.3 dell'Elaborato 8B del Piano Paesaggistico regionale; il Settore ritiene tali interventi ammissibili, pur raccomandando che vengano effettuati i rimodellamenti previsti e ripiantumazioni di arbusti per le fallanze che potrebbero crearsi durante i lavori. Il progetto infatti prevede già il ripristino dello stato originale per gli interventi richiamati;

prendendo spunto dalla raccomandazione della Commissione Edilizia del Comune di Dicomano "*3.) che le barriere stradali previste in rifacimento o in sostituzione siano realizzate in acciaio tipo corten (non zincate, non rivestite in legno)*", la Soprintendenza ritiene che debba essere rivolta dalla Conferenza un'attenzione più ampia alla possibilità per i Comuni di affinare il dettaglio architettonico nelle opere edilizie previste e a tal proposito ritiene che tali indicazioni dovrebbero avere un carattere prescrittivo e non solo di raccomandazione;

il Comune di Dicomano ricorda che la Commissione edilizia ha inteso offrire un proprio contributo a carattere non prescrittivo, fermi restando gli esiti dei lavori della Conferenza dei Servizi; a seguito della riunione del 10/01/2022 riferisce di aver verificato che le barriere previste nel progetto sono di acciaio zincato nelle rappresentazioni degli interventi di allargo della viabilità;

il Settore regionale competente in materia di paesaggio ritiene che, in generale, le barriere in corten possano essere una misura di mitigazione dell'impatto visivo se non vi è discontinuità nei materiali;

dopo ampia discussione, la Conferenza ritiene di prescrivere al proponente che, in fase di progettazione esecutiva, il proponente debba produrre al Comune di Dicomano un dettaglio sui previsti rifacimenti e/o sostituzioni delle barriere stradali al fine di valutare ove sia opportuno l'utilizzo di acciaio tipo corten;

la Soprintendenza concorda sulla suddetta prescrizione, ritenendo che potrebbe essere estesa anche al bivacco per escursionisti;

la Conferenza concorda di prescrivere al proponente che, in fase di progettazione esecutiva, per il bivacco per escursionisti e per i previsti rifacimenti e/o sostituzioni delle barriere stradali, sia prodotto ai Comuni interessati un progetto esecutivo a carattere architettonico al fine di operare le scelte di dettaglio circa le finiture e i materiali da utilizzare;

si procede a dare lettura delle prescrizioni dettate dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nel parere del 10/03/2021 ai fini del vincolo idrogeologico, che sono state confermate dall'ente:
[...] 1. CONDIZIONI: da ottemperare in sede di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori. La documentazione dovrà essere inviata a questo Ufficio al fine di una verifica. Lo stesso ufficio potrà richiedere eventuali chiarimenti ed i lavori potranno iniziare solo dopo che questo ufficio avrà inviato il relativo nulla osta che potrà contenere ulteriori prescrizioni in aggiunta quelle riportate successivamente:
a. Nel sedime di imposta delle fondazioni di ciascun aerogeneratore dovrà essere eseguito almeno n. 1 sondaggio a carotaggio continuo che dovrà raggiungere ed interessare il substrato roccioso relativamente al "Volume significativo", nel quale, oltre alla definizione della litostratigrafia e della circolazione idrica, dovrà essere eseguito quanto segue:
- *Per i terreni dovrà essere prelevato almeno n. 1 campione indisturbato ed eseguite indagini di laboratorio atte alla definizioni delle caratteristiche di "Prove di classificazione" e "Prove meccaniche di resistenza e comprimibilità". Nel caso in cui l'intervento rientri all'interno di aree che per le cartografia ufficiale abbia verificato la presenza forme geomorfologiche legate a movimenti di massa le caratteristiche di resistenze dovranno riferirsi alla condizioni residuali e non di picco;*
- *Per la parte "litoide" eseguire l'RQD e definire le caratteristiche dell'ammasso roccioso.*

b. A seguito della modellazione geotecnica derivante dalla indagini sopra indicate, dovranno essere rielaborare le verifiche di stabilità sia per gli aerogeneratori sia per le sezioni di cui alla "viabilità di sito" secondo i dettami delle NTC 2018 considerando tutte le opere presenti. Per ciascuna sezione dovrà essere chiaramente definita la modalità di calcolo della categoria topografica;
c. Per i rilievi geomeccanici eseguiti sia lungo la strada esistente di accesso sia per la parte degli aerogeneratori (es: WTG07) dovrà essere consegnata la documentazione prevista dall'I.S.R.M. (Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses: International Society for Rock Mechanics);

d. Verifiche di stabilità per gli interventi ACC17, ACC18, ACC20 e ACC21 con relativo studio geomeccanico di cui alla lettera precedente;
e. Definizione e descrizione della modalità di realizzazione oltre che delle indagini da eseguire in sede di realizzazione dell'Unità R al fine di rispettare i valori definiti in sede progettuale;
f. Viabilità di sito, nuova viabilità (da Valvola Snam): Per ciascuna delle sezioni dovrà essere riportato:
• Stato attuale;
• Stato di progetto;
• Stato sovrapposto;
• Individuazione di scavi e di riporti (in campitura rossa il riporto ed in giallo lo scavo);
• Relativamente al tratto delle sezioni riportate in planimetria le stesse dovranno riportare l'effettiva estensione delle stesse e comprendere quote, distanze parziali e progressive di tutti punti e non solo delle zone modificate per gli stati considerati;
g. Fascicolo elaborati piazzole
• Dovrà essere riportato, su elaborati separati quanto segue: Stato attuale, Stato di progetto, Stato sovrapposto, Stato ripristinato con relativa gestione delle acque meteoritiche superficiali. Per ciascun stato dovrà essere riportato l'effettivo piano quotato che identifichi nel dettaglio la quota di ciascuno degli interventi previsti;
• In ciascuno degli elaborati sopra indicati dovranno essere riportate le tracce di sezione le quali dovranno essere chiaramente individuabili e nelle quali dovrà essere indicata la direzione di redazione della stessa.
• Per ciascun stato, di cui al punto precedente dovrà essere riportato l'effettivo piano quotato che identifichi nel dettaglio la quota di ciascuno degli interventi previsti;
• Le sezioni dovranno comprendere:
◦ Stato attuale
◦ Stato di progetto
◦ Stato di progetto con litotecnica
◦ Stato ripristinato
◦ Stato sovrapposto (attuale – progetto)
◦ Individuazione di scavi e di riporti
◦ Stato sovrapposto (progetto – ripristino)
◦ Relativamente al tratto delle sezioni riportate in planimetria le stesse dovranno riportare l'effettiva estensione delle stesse e comprendere quote, distanze parziali e progressive di tutti punti e non solo delle zone modificate per gli stati considerati.
g) Carta delle Pendenze: Gli interventi previsti dovranno essere riportati su specifica carta delle pendenze.
h) Tavola Vincolo Idrogeologico: Riportare nella cartografia anche le aree sottoposto a Vincolo Idrogeologico ex. art .377 della legge forestale Toscana.
2. PRESCRIZIONI: dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 73, 74, 76, 77 e 78 del "Regolamento Forestale della Toscana" (D.P.G.R. 48/R/2003 e ss.mm.ii..) oltre che:
a. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità degli stessi e la regimazione delle acque;
b. Tutte le acque dovranno essere raccolte, canalizzate e smaltite senza determinare fenomeni di erosione del terreno o di ristagno, con particolare attenzione nelle fasi in cui risultano parti gli scavi. Dovrà essere garantita una costante manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, in moda da prevenire eventuali movimenti di terreno superficiali e/o profondi;
1. Si ritiene comunque che laddove vengano eseguiti scavi in roccia (superiore ai 2 metri) vi debbano essere predisposte opportune opere di rafforzamento corticale tramite adeguate reti metalliche opportunamente tirantate e chiodate. Al fine di un miglior ripristino delle condizioni vegetative si prescrive di inserire, a contatto tra la rete metallica e la rate della roccia "nuda" opportuni teli di juta ed eseguire specifica idrosemina. Le operazioni di scavo dovranno essere dirette da personale con specifiche e comprovate competenze circa le verifiche delle condizioni geomeccanici al fine accertare la corrispondenza delle ipotesi iniziali con l'effettivo stato di fratturazione della roccia. Nel caso in cui le ipotesi iniziali non siano confermate i lavori dovranno essere interrotte eseguendo le opportune verifiche e nel caso provvedere alla

modifica del progetto comunicando il tutto a questo ufficio al fine di poter predisporre le opportune verifiche e nel caso quindi di impartire ulteriori prescrizioni.
c. Nel caso in cui, ai fini del rispetto delle condizioni di cui ai punti a e b, sia necessario realizzare interventi aggiuntivi e/o diversi da quelli autorizzati, dovrà essere seguito il seguente iter:
1. Invio, tramite PEC all'indirizzo uc-mugello@postacert.toscana.it della documentazione riportante una relazione tecnica indicante la motivazione della modifica e le tavole indicanti lo stato autorizzato, quello di progetto ed il sovrapposto oltre a specifica relazione geologica;
2. L'ufficio valuterà la documentazione, nel caso chiederà integrazioni, e predisporrà specifica nota finale di variante impartendo eventuali nuove prescrizioni";

il settore VIA informa che è pervenuta un'ulteriore nota da parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (Prot. 0008600 del 12/01/2022), che riporta quanto segue:
"Come comunicato con mail del 11/01/2022 con la presente sono ad inviare il contributo richiesto in quanto impossibilitati a partecipare alla riunione odierna:
1) Si richiede di riportare completamente le richieste e le prescrizioni di cui alla nostra nota del 10/03/2021;
2) Dall'esame della Relazione specialistica forestale "Rel_spec_forest" del 20 ottobre 2021 e dei relativi allegati, risulta che la superficie totale soggetta a trasformazione è stata individuata in 89.294 metri quadrati dei quali 69.769 di competenza dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Il pagamento degli oneri della compensazione in favore dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello dovrà essere eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, mediante il pagamento di € 150,00 ogni 100 metri quadrati di superficie trasformata, per un totale di € 104.653,50. Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Borgo San Lorenzo, intestato a Unione Montana dei Comuni del Mugello, codice IBAN: IT 41 F 03069 37751 100000300010 (per pagamenti dall'estero: codice BIC/SWIFT: BCITITMM). Nella causale, oltre ai dati del richiedente e al progetto di riferimento, andrà riportata la dicitura "D.P.G.R. n. 48/R del 08.08/03, art. 81, comma 6";

relativamente a quanto prescritto dall'Unione dei Comuni del Mugello sull'inizio dei lavori, il proponente richiama quanto già dichiarato in precedenza e in merito al passaggio che "*i lavori potranno iniziare solo dopo che questo ufficio avrà inviato il relativo nulla osta che potrà contenere ulteriori prescrizioni in aggiunta quelle riportate successivamente*", fa presente che la risposta dell'Ente dovrebbe essere rilasciata in tempi congrui, per non rischiare di sospendere l'efficacia dell'AU; la documentazione verrà inviata in diversi stralci a seconda dell'inizio dei lavori delle singole parti dell'opera;

la Conferenza ricorda che tale prescrizione è stata dettata per la progettazione esecutiva e comunque l'Unione dei Comuni è tenuta a rispettare i termini dei procedimenti ai sensi di norma;

il Settore VIA informa che è pervenuta un'ulteriore nota da parte del Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 0008962 del 12/01/2022), che viene illustrata ai presenti:
"Visti gli elaborati integrativi assunti a prot. reg. n. 0414686 del 26/10/2021, effettuata una sovrapposizione fra gli shape files degli interventi di progetto trasmessi dal proponente ed il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 approvato con DCRT 57/2013 ed aggiornato con DCRT 28/2020, constatato che gli interventi in progetto interferiscono con corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico come sopra individuato confermando sostanzialmente quanto già rilevato con la nota prot. 115685 del 16/03/2021 e le tabelle ad essa allegate con esclusione delle interferenze dovute ai lavori necessari per la realizzazione dell'aerogeneratore n. 8, che è stato deciso di escludere dal progetto in esame, ed alcuni scarichi che non sono stati riscontrati negli elaborati grafici TPP16-04 e TPP16B-02; le interferenze sono riportate nelle Tabelle riepilogative modificate (allegato 1) ritenuto di rilasciare l'autorizzazione e concessione demaniale per il nuovo ponte sul Torrente Moscia in una fase successiva alla conclusione del presente procedimento previa presentazione di regolare istanza corredata di progetto a livello di dettaglio almeno definitivo;
considerato che dall'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione depositata non è emerso alcun motivo ostativo al rilascio dell'atto richiesto, per la conclusione del procedimento è necessario che il

Proponente trasmetta all'indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it, i seguenti pagamenti:
1. attestazione di versamento di complessivi € 14.876,40 a titolo di canone annualità 2022 in ragione di dodici ratei mensili, con una delle seguenti modalità:
- bonifico sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella causale: canone pratica n. 4618/2021, codice fiscale 02770130231
2. Considerato che il cronoprogramma dei lavori aggiornato all'ultima versione prevede una durata di complessivi 631 gg per la realizzazione dell'opera, la Concessione viene rilasciata per una durata prevista di due anni;
pertanto, in base all'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 è dovuta una cauzione pari ad una annualità del canone e pertanto di € 14.876,40 da corrispondere con una delle seguenti modalità: - bonifico sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella causale: cauzione pratica n. 4618/2021, codice fiscale 02770130231;
- la cauzione può essere costituita mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall' articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. attestazione del versamento dell'imposta regionale di € 7.438,20 pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971 mediante bonifico sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella causale: "Imposta regionale 2022, pratica n. 4618/2021, codice fiscale 02770130231;
4. attestazione del versamento di € 595,06 a titolo di imposta di registro, calcolata in ragione del 2% del canone complessivo di € 14.876,40 per una durata di 2 anni, da effettuarsi secondo il modulo F24 (allegato 2);
5. acquistare n. 2 marche da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della Autocertificazione allegata (allegato 3) da restituire scansionata, con copia dei contrassegni, in formato pdf;
Si allegano le Tabelle riepilogative delle interferenze per le quali viene rilasciata la Concessione Demaniale n. 1741_1 (allegato1)
Al termine dei lavori le varie occupazioni demaniali a carattere permanente verranno mantenute in carico al proponente A.G.S.M. Verona S.p.A. o volturate ai soggetti subentranti, previa presentazione di istanza secondo la modulistica scaricabile dal sito istituzionale.
Qualora in fase di esecuzione venissero rilevate interferenze diverse da quelle individuate nelle tabelle allegate ed inserite nella Concessione Demaniale di cui sopra, si dovrà procedere a modificare/integrare i titoli autorizzativi e concessori ed i relativi oneri".
L'Allegato 1 citato nella nota sopra riportata del Genio Civile viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (vedi ALLEGATO B);

relativamente ai pagamenti da parte del proponente richiesti dalle due Unioni dei Comuni per i rimboschimenti compensativi e dal Genio Civile per le concessioni demaniali, visto che si tratta di adempimenti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni, la Conferenza chiede al proponente di provvedere ai suddetti pagamenti entro 20 giorni dalla trasmissione del presente verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, ai fini dell'iscrizione della proposta di deliberazione del provvedimento conclusivo alla Giunta Regionale, pena l'archiviazione del procedimento;

in merito alla richiesta del Comune di San Godenzo sui ripristini stradali sulla strada di Pruneta, che "*devono prevedere anche la realizzazione di conglomerato bituminoso "tappeto" spessore cm 3 granulometria 0/10, su tutta la sede stradale*", il Comune precisa che è relativa ai ripristini degli scavi per la posa dei cavidotti e ritiene la richiesta consona alla tipologia di strada, che risulta di dimensioni estremamente ridotte;

il proponente ritiene tale richiesta eccessiva e ritiene di dover effettuare tale ripristino solo nel caso in cui

avanzasse la richiesta di deroga da 3,5 a 10 tonnellate per il transito dei mezzi pesanti a seguito dell'analisi statistica riportata nella precedente riunione del 10/01/2022;

il Settore SPLEIB ritiene ridondante allargare *in toto* gli interventi di ripristino all'intera larghezza stradale e ritiene di dover prescrivere il ripristino limitatamente alla localizzazione degli scavi per la posa dei cavidotti e a regola d'arte, con particolare attenzione alle caratteristiche della strada, assicurando una corretta funzionalità delle condizioni per la circolazione;

relativamente all'insieme di misure compensative e azioni partecipative, il Settore SPLEIB richiama che:
a) il proponente aveva presentato nella Relazione Generale di Progetto (elaborato RTG001) al capitolo 7 una serie di iniziative definite come "compensazioni e proposte di azioni partecipative" e che aveva integrato tali contenuti con nota del 29/12/2020 ed il relativo allegato DVD 7;
b) in sede di definizione della Pronuncia di VIA è stato individuato e prescritto, ai fini della compatibilità ambientale del progetto e della miglior sistematizzazione ambientale successiva alla sua realizzazione, l'esecuzione di specifiche opere, fra cui i ripristini stradali sulla strada comunale di Corella, nonché alcuni interventi già proposti dal proponente nella Relazione Generale di Progetto (elaborato RTG001) capitolo 7:
• realizzazione di Ponte sul Torrente Moscia in corrispondenza della stazione elettrica;
• realizzazione di un bivacco in vicinanza all'impianto e relativa messa a punto della sentieristica;
c) nei sopra citati capitolo 7 e DVD 7 erano altresì previsti come compensazioni e azioni partecipative:
- un contributo economico a favore degli enti locali per iniziative finalizzate all'efficientamento energetico;
- fibra ottica per la località Corella;
- ulteriori azioni a natura partecipativa (offerta PPA alle imprese, vendita di EE alle famiglie e agli Enti del territorio);
d) i Comuni di Vicchio e Dicomano con l'assenso del proponente richiedono alla Conferenza alcune modifiche e specifiche sull'insieme delle compensazioni e azioni partecipative proposte nel progetto.

Visto quanto sopra e tenuto conto delle richieste sopracitate dei Comuni e di quanto emerso nella discussione odierna per quanto riguarda il Comune di Rufina, il quadro delle misure compensative e azioni partecipative risulta individuato come di seguito, fermo restando quanto già prescritto ai fini della compatibilità ambientale:
1) Il proponente comunque provvede a quanto segue:
1.1) Il proponente si impegna al rifacimento complessivo del manto stradale, ed opere connesse, nel tratto comunale della strada di Corella, a garanzia della piena funzionalità della stessa a valle della realizzazione dell'impianto eolico;
1.2) Il proponente comunque provvede, come proposto nel progetto, alla realizzazione del percorso didattico dedicato alle energie rinnovabili mediante valorizzazione della sentieristica, l'installazione di segnaletica e cartellonistica e con la costruzione del nuovo bivacco;
2) A modifica di quanto dettagliato al sopradetto punto c):
2.1) Nei confronti dei comuni ove sono installati gli aerogeneratori il proponente contribuisce a misure compensative individuate nel rispetto delle disposizioni statali in materia (Linee Guida DM 10/09/2010); i contributi per tali misure saranno, come valore economico, pari al 2,65% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta nell'anno medesimo, e verranno ripartiti tra tali Comuni secondo la proporzione proposta nelle loro note datate 05/01/2022, proporzione modificabile con decisione congiunta degli stessi Comuni;
2.2) Il proponente provvede alla posa in opera di fibra ottica da mettere gratis a disposizione di operatori per il servizio di banda ultralarga, per l'abitato di Corella;
2.3) Il proponente si impegna ad offrire la possibilità di acquistare EE dalla società al prezzo (relativamente alla componente energia) di borsa, senza alcun ricarico economico, a tutte le famiglie e agli enti pubblici o no profit e attività commerciali e artigianali se il contatore è installato all'interno dei Comuni di Vicchio o di Dicomano o di San Godenzo e ha potenza nominale sino a 3,3 kW. Per le utenze intestate ai comuni di Vicchio e Dicomano anche nel caso di contatori con potenza nominale superiore a 3,3 kW;
2.4) Il proponente si impegna ad offrire la possibilità alle imprese del territorio di aderire ad un contratto di fornitura di Energia Elettrica, pluriennale, a prezzo fisso, nella forma di PPA (Power Purchase Agreement)

con fissazione del prezzo per un periodo di 5 anni. L'offerta avverrà almeno per le imprese di Vicchio, Dicomano, San Godenzo e Rufina, fermo restando la libertà della società di allargare l'offerta ad altre imprese delle Provincie di Forlì e Firenze;
2.5) Il proponente contribuisce, tramite cofinanziamento per un importo pari a 20.000 Euro, a un intervento individuato dal Comune di Rufina in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/9/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" relativo all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e/o alla riqualificazione della limitrofa area a verde attrezzata, da realizzarsi nell'arco temporale di realizzazione dell'opera;
3) Per l'applicazione ed eventuale ulteriore definizione delle misure ai punti 1) e 2) si potrà provvedere con specifiche convenzioni fra Comuni interessati e il proponente;

il Comune di San Godenzo chiede se possibile inserire al punto 1.1) un intervento di pubblica illuminazione con alcuni punti luce da collocare al bivio tra la strada comunale di Corella e la SS n. 67 Tosco-Romagnola, finalizzato a migliorare la sicurezza;

alle ore 13:20 vengono aggiornati i lavori, che riprenderanno alle ore 14:15;

il proponente condivide la finalità dell'intervento di pubblica illuminazione richiesto dal Comune di San Godenzo, tuttavia fa presente che l'allargamento dell'incrocio in progetto è finalizzato a consentire la curva agli elementi più lunghi delle pale delle torri e quindi l'intervento non sarebbe fattibile durante i lavori; per un'eventuale realizzazione successiva alla fine dei lavori sarebbe necessario verificarne la fattibilità tecnica e patrimoniale;

il Settore SPLEIB ritiene che tale intervento possa essere già ricompreso nella prescrizione n. 1.1) sopra riportata, oltre che nella prescrizione n. 1 relativa alla Cantieristica del quadro prescrittivo dettato ai fini della compatibilità ambientale;

il Comune di Dicomano, in qualità di Ente gestore della strada, dichiara di impegnarsi a verificare in collaborazione con il Comune di San Godenzo la fattibilità dell'opera nell'ambito di quanto prescritto al punto 1.1);

alle ore 15 si scollega il rappresentante del Genio Civile Valdarno Superiore;

per quanto riguarda la richiesta della Soprintendenza, riportata nella nota 07/01/2022, in merito alla tutela archeologica che richiama quanto contenuto nella precedente nota prot. n. 6558 del 15/03/2021, il Settore SPLEIB ricorda che il D.Lgs. 50/2016 (richiamato nella nota 15/03/2021) riguarda i contratti di appalto o di concessione pubblici degli appalti pubblici; l'art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 (richiamato nella stessa nota) recita: "*In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico... il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente*".
Il Settore precisa che in questa sede non siamo in una fase di affidamento di appalto pubblico, né in una fase di realizzazione di lavori pubblici: siamo in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003, prevista per impianti, a fonti rinnovabili, privati di interesse pubblico.
Al riguardo le norme non prevedono che il rilascio dell'Autorizzazione Unica avvenga solo dopo i saggi archeologici preventivi: anzi poiché l'AU è data per legge su un progetto definitivo (e non esecutivo) l'effettuazione di una campagna archeologica è fra le prescrizioni che, laddove ritenuto opportuno, vengono dettate nel quadro autorizzativo ai fini della realizzazione dell'opera.
Quanto ricordato e premesso, il Settore ricorda che la Conferenza ha già concordato sulla opportunità di una campagna di saggi archeologici, preventiva appunto alla realizzazione dei lavori;

il Settore VIA ricorda che della suddetta richiesta è stato tenuto già conto ai fini della compatibilità dell'opera, prevedendo un'apposita raccomandazione;

il proponente precisa che l'opera non è soggetta al Codice degli Appalti; riferisce di aver effettuato un sopralluogo preventivo ed alcuni incontri interlocutori con la Soprintendenza al fine di sviluppare successivamente il piano dei saggi preventivi da sottoporre alla Soprintendenza stessa;

la Conferenza prende atto delle richieste di prescrizioni della stessa Soprintendenza relative alla Villa Medicea di Cafaggiolo e alla Villa de Le Mozzete;

in merito al parere sfavorevole rilasciato dalla Soprintendenza per gli aspetti paesaggistici, la Conferenza richiama le considerazioni istruttorie riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi interna svolta in data 03/09/2021 relativamente alla componente *Paesaggio e beni culturali*, oltre alle considerazioni espresse nel presente verbale;

*****

Terminata l'analisi degli ultimi contributi istruttori e pareri pervenuti, il Settore VIA mette a conoscenza i presenti delle **osservazioni pervenute ai fini espropriativi**, a seguito della pubblicazione avvenuta dell'Avviso pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001, che di seguito si riepilogano nei contenuti riportando anche le controdeduzioni del proponente e le valutazioni della Conferenza:

1) osservazione del 29/11/2021 Prot. 0462142: Area Interessata nel Comune di Vicchio - FG. 89 - P.LLA 115 per occupazione temporanea.
Sintesi dei contenuti:
Si osserva che nelle particelle di proprietà interessate per l'allargamento della strada per il transito dei mezzi è posizionato il deposito GPL (fonte di riscaldamento e gas per uso domestico e igienico - sanitario dell'abitazione), un pozzo artesiano (unico rifornimento di acqua dell'abitazione), nonché tubi idrici, condotto GPL e cavi dell'elettricità. Si chiede come sarà gestito l'accesso alle proprietà e quindi una revisione del progetto per evitare disagi e danni;
Controdeduzioni del proponente:
- non comporta problema la presenza di tubazioni se esse sono posate con profondità da norma;
- si ritiene che le opere di Progetto NON interferiscano con il pozzo, che potrà quindi rimanere in esercizio ed accessibile;
- relativamente al Bombolone di GPL: premesso che va innanzitutto verificato se la posizione ove attualmente è posato sia o meno a NORMA (sembrerebbe essere troppo vicino alla strada e perciò non a norma), il Proponente si dichiara disponibile a posizionarlo preventivamente a propria cura e carico 15-20 metri più a Est (all'interno del medesimo mappale), in modo che non interferisca con le Opere; tale spostamento potrà essere definitivo (se la attuale posizione Non è a norma) o provvisorio se l'attuale posizione è a norma (ed in questo caso il proponente si farebbe carico anche di riposizionarlo nella attuale posizione); si richiede, per effettuare lo spostamento, che il bombolone medesimo sia semivuoto ai tempi dello spostamento (previsto a fine aprile 2023).
La strada di accesso rimarrà disponibile e transitabile comunque anche nel periodo di realizzazione dell'intervento di allargamento e di transito dei mezzi eccezionali;
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente. Si ritiene importante assicurare i servizi al condominio in oggetto: si raccomanda quindi al proponente una particolare attenzione sia nella progettazione esecutiva sia nelle modalità di gestione dei lavori per ridurre i disagi ed escludere o minimizzare eventuali interruzioni nei sopradetti servizi;

2) osservazione del 03/12/2021 Prot. 0471261: Area Interessata nel Comune di Dicomano - FG. 54 - P.LLA 147-149 - 150 per esproprio di terreni.
Sintesi dei contenuti:

In merito al passaggio della linea elettrica, si chiede fideiussione, aggiornamenti sul progetto, sopralluogo con esplicitazione motivazioni tracciato e relativa verbalizzazione con avvocati. Si chiede altresì che gli olivi siano espiantati e ripiantumati, e che la legna ricavata sia restituita o in mancanza un risarcimento di un danno di 10 mila €. Si obietta su scelte di percorso del cavo (transitare su strada Consortile e non su campi), e si chiede che gli ampliamenti della strada di Frascole siano autorizzati dal relativo consorzio;
Controdeduzioni del proponente:
- Non trattasi di esproprio bensì di servitù coattiva. Il proponente NON è disponibile a discutere con singoli privati in questa fase dell'iter le scelte progettuali effettuate, in quanto il Progetto è già stato oggetto di esposizione e discussione con i cittadini con lo strumento apposito della Inchiesta Pubblica, e in quanto le valutazioni delle eventuali alternative progettuali sono state oggetto dell'iter nella sua fase di Valutazione di Impatto ambientale; non sono previsti aggiornamenti del Progetto Definitivo; relativamente ad eventuali contradditori questi sono previsti nell'iter espropriativo e precisamente nel sopralluogo per la immissione in possesso; si ritiene quindi al riguardo di doversi attenere alle procedure previste per questi casi; infine, anche sul tema fideiussione, si ricorda che eventuali danni saranno quantificati e pagati nell'ambito di quanto già previsto dalle norme che regolano l'iter espropriativo. Non occorre pertanto prevedere ruoli o funzioni di avvocati di parte in quanto il procedimento è già gestito da funzionari pubblici;
- Il proponente, in teoria ed in astratto, sarebbe disponibile a discutere ed eventualmente accordarsi per un tentativo di espianto e successiva piantumazione degli olivi secolari in altre particelle; ma NON ci risulta che vi sia necessità di taglio alberi alcuno, in quanto il tracciato delle linee risulta, da Progetto, sul sedime della attuale strada vicinale;
- Il proponente si rende disponibile, in teoria ed in astratto, a consegnare la legna. Ma da Progetto le linee sono previste sul tracciato della strada vicinale, e non si ravvisa perciò necessità di taglio piante. In ogni caso eventuali danni saranno stabiliti e quantificati dagli Uffici competenti sulla procedura espropriativa senza quantificazione alcuna preventiva;
- Da Progetto le linee sono GIA' previste sul tracciato della strada vicinale;
- L'iter autorizzativo 387/2003 di rilascio della Autorizzazione Unica prevede che la medesima AU sia l'atto Autorizzativo Unico, non certamente subordinato a successive autorizzazioni da parte di Privati o consorzi;
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente sui vari elementi della osservazione presentata;

3) osservazione del 10/12/2021 Prot. 0479331: Area Interessata nel Comune di Dicomano - FG 54 particella 142 FG 58 particella 5 per esproprio di terreni.
Sintesi dei contenuti:
In merito al passaggio del cavo interrato in Loc. Frascole, per quanto riguarda le particelle 142 del mappale 54 e 5 del mappale 58 vicine alle abitazioni degli osservanti, si chiede che i cavi siano posizionati il più possibile lontani dalle dette abitazioni ed a quale profondità vengono interrati;
Controdeduzioni del proponente:
- Il n. tavola per i dettagli è 068-TPP068-01. Il tracciato del cavo è già previsto a più di 10 metri dalle abitazioni; si tenga presente che cavi analoghi sono posati nella maggior parte delle vie cittadine, e che la distanza di rispetto di norma dalle abitazioni è di meno di 1 metro (85 cm). La profondità di posa dei cavi è pari a circa 1 metro;
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente, che risulta esaustivo rispetto alla osservazione presentata;

4) osservazione del 17/12/2021 Prot. 0490571: Area Interessata nel Comune di Dicomano - FG 54 particella 696 da servitù.
Sintesi dei contenuti:
Si segnala la presenza di una pensione per cani e gatti (associazione "Antichi Etruschi") e chiede che i lavori tengano conto della presenza di animali riducendo al minimo rumori e molestie;
Controdeduzioni del proponente:
- Il proponente si rende disponibile ad incontrare i gestori della pensione cani e gatti per capire meglio le esigenze espresse di minimizzazione del disturbo ed applicare le attenzioni possibili in fase di lavoro.

Comunque sin da ora può garantire che in questo tratto saranno usati escavatori senza martellone demolitore. La Linea EE è su strada vicinale; il tratto interessato è di circa 100 metri di lunghezza, pertanto le lavorazioni e i conseguenti disturbi, possono essere limitati a circa 2 giorni + 1 eventuale per la realizzazione dei giunti;
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente. In relazione alla situazione specifica segnalata si raccomanda al proponente un sopralluogo congiunto con la proprietà per approfondire le possibili criticità e individuare le migliori modalità di svolgimento dei lavori;

5) osservazione del 21/12/2021 Prot. 0494124: Area Interessata nel Comune di Dicomano - Strada vicinale consortile di Frascole - località Frascole
Sintesi dei contenuti:
Chiede che siano inviate ulteriori documentazioni e specifiche tecniche dell'intervento che interesserà la strada consortile di Frascole, a tutela dei consorziati e per verificare che le opere siano effettuate a regola d'arte, rispettando normative vigenti, e che non alterino la viabilità in essere;
Controdeduzioni del proponente:
- Il proponente si rende disponibile ad incontrare il Presidente del Consorzio per fornire tutte le possibili documentazioni e specifiche tecniche al fine di garantire il lavoro a regola d'arte. I lavori non modificheranno comunque e non andranno ad alterare le caratteristiche della viabilità attuale.
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente. Il progetto, come comunicato anche agli osservanti dal Settore VIA, è già pubblicato sul sito regionale. Si concorda comunque che in fase esecutiva sia importante il confronto con i consorzi delle strade vicinali interessate;

6) osservazione del 22/12/2021 Prot. 0496228: Area Interessata nel Comune di San Godenzo - FG17 particelle 13 e 85 da esproprio.
Sintesi dei contenuti:
Segnala l'importanza delle aree interessate per l'azienda agricola, nonché la vicinanza di un immobile e chiede quindi modificazioni al progetto e al piano di esproprio.
Sollecita un sopralluogo sulle aree, con la presenza di un professionista di fiducia degli esponenti, volto all'individuazione di aree di asservimento alternative e/o che preveda la ricollocazione o la piantumazione di nuove essenze arboree, in sostituzione di quelle da asportarsi. Chiede di quantificare l'indennizzo tenendo conto delle circostanze esposte;
Controdeduzioni del proponente:
- Il proponente conferma che non è possibile rivedere il progetto in quel tratto. L'immobile del proprietario risulterà accessibile per la maggior parte del tempo dei lavori. Il proponente è disponibile ad un incontro di approfondimento delle tematiche esposte, con la finalità di concordare modalità che consentano di limitare quanto possibile i disturbi e i disagi causati dai lavori. Il proponente è disponibile a valutare le possibilità di riallocazione e/o ripiantumazione delle essenze arboree asportate. E' assolutamente plausibile discutere di un indennizzo, per via bonaria ovvero all'interno della procedura di esproprio/servitù, per i danni e i disagi causati alla proprietà e alle attività agricole;
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente. Si raccomanda quindi al proponente un sopralluogo congiunto con la proprietà al fine di individuare modalità di svolgimento dei lavori che minimizzino i disagi;

7) osservazione del 23/12/2021 Prot. 0497110: Area Interessata nel Comune di Dicomano - FG 6 particelle 12-87-89, FG 9 particelle 52; FG 11 particelle 217 FG 12 particelle 62 86, FG 14 particelle 131-138-140 interessate da servitù
Sintesi dei contenuti:
Chiede di essere messi al corrente di procedimenti che riguardino i terreni di proprietà, polizza fidejussoria, sopralluogo anche per valutare proposte alternative nonché lo stato dei luoghi. Chiede che gli alberi da frutto espiantati siano reimpiantati in aree dagli stessi indicate e la consegna del legname espiantato delle aree

boscate. Viene allegata una relazione redatta da un agronomo sulla quantificazione del danno economico nel caso di asservimento e/o occupazione temporanea o di esproprio;
Controdeduzioni del proponente:
- Il proponente NON è disponibile a discutere con singoli privati in questa fase dell'iter le scelte progettuali effettuate, in quanto il Progetto è già stato oggetto di esposizione e discussione con i cittadini con lo strumento apposito della Inchiesta Pubblica, e in quanto le valutazioni delle eventuali alternative progettuali sono state oggetto dell'iter nella sua fase di Valutazione di Impatto ambientale; lo stato dei luoghi viene rilevato in contradditorio e verbalizzato durante l'iter espropriativo nella fase di "immissione in possesso", fase gestita dai funzionari pubblici preposti. Anche le comunicazioni che riguardano i terreni e l'iter espropriativo sono regolati dalla Legge e gestiti da funzionari pubblici secondo le procedure.
Il proponente segnala che la mail PEC indicata nella comunicazione risulta inesistente;
Il Proponente si rende disponibile a discutere ed eventualmente accordarsi per un tentativo di espianto e successiva piantumazione di piante in altre particelle.
Rileva che la relazione allegata prende a riferimento NON le superfici interessate dalle servitù, ma le intere superfici dei mappali interessati, anche solo marginalmente; sempre la relazione di stima prende in considerazione non i valori di servitù, ma quelli di esproprio. La quantificazione proposta è quindi esorbitante rispetto alla parte interessata dal progetto, di 2 ordini di grandezza. La quantificazione sarà comunque verificata dai funzionari preposti all'iter espropriativo;
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente. Si ricorda che sia la procedura di pubblica utilità, sia quella specifica di imposizione di provvedimenti coattivi sulle proprietà, sono dettagliate dal D.P.R. 327/2001. All'interno di tale procedura sono possibili e auspicati accordi per gli espropri, le servitù e le occupazioni;

con riferimento alle osservazioni pervenute ai fini espropriativi, si ricordano inoltre le seguenti, esaminate e controdedotte anche durante l'inchiesta pubblica "Monte Giogo di Villore" indetta con DGR n. 473 del 14 aprile 2020:
1) osservazione Prot. 0205860 del 12/06/2020: Area interessata nel Comune di Barberino di Mugello - da parte dei proprietari delle particelle individuate con i numeri 107 e 108 nell'avviso per espropri.
Sintesi dei contenuti:
Evidenzia l'incertezza e l'indeterminatezza della previsione di interventi temporanei e osserva che nel progetto è prevista l'esecuzione di lavorazioni accessorie – allargamenti stradali su aree di proprietà dell'osservante, che richiederebbero l'esproprio, l'asseverimento e/o l'occupazione temporanea delle stesse, in contrasto con le scelte urbanistiche già adottate dai comuni di di Barberino di Mugello e di Scarperia – San Piero per la zona in questione;
Controdeduzioni del proponente:
Il proponente aveva già presentato le proprie controdeduzioni nel documento "*elementi note di controdeduzione alle osservazioni depositate in VIA*" trasmesso con la nota prot. 0456693 del 30/12/2020, specificando che l'intervento risulta temporaneo e anche di brevissima durata: trattasi di un lavoro di allargamento stradale provvisorio di modestissima rilevanza necessario a consentire il transito dei mezzi eccezionali, il sedime stradale potrà essere riportato allo stato ex-ante. Trattasi quindi di un lavoro di adeguamento temporaneo della durata massima (e "lorda") di 4-5 mesi scarsi. Non è quindi previsto un intervento definitivo sulla SS65 "in contrasto con le scelte già adottate dall'Amministrazione a tutela della Tenuta Medicea di Cafaggiolo";
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto a suo tempo controdedotto dal proponente, che risulta esaustivo rispetto all'osservazione presentata;

2) osservazione Prot. 0207621 del 15/06/2020: Area interessata nel Comune di Dicomano e San Godenzo relativa alle ditte riportate ai numeri 19 e 28 dell'avviso pubblico - esproprio.
Sintesi dei contenuti:
In qualità di proprietari di particelle interessate dal progetto, si osserva che devono essere definite preventivamente anche le proprietà comunali rimaste vacanti ad oggi sulla strada e che serve una maggior

chiarezza/identificazione, relativamente alle particelle interessate dalla viabilità, per quanto concerne le "aree per servitù" e le "aree di esproprio"; quindi una valutazione degli asservimenti definendo le esatte tipologie fra espropri ed asservimenti e la garanzia di pagamenti equi per espropri e servitù.
Controdeduzioni del proponente:
Il proponente aveva già presentato le proprie controdeduzioni nel documento "*elementi note di controdeduzione alle osservazioni depositate in VIA*" trasmesso con la nota prot. 0456693 del 30/12/2020, rimarcando che non spetta all'intervento un riordino generale di carattere patrimoniale sull'intero tracciato stradale, specificava poi che nel tratto indicato dall'osservante (porzione di strada successiva al cimitero di Corella) è previsto l'utilizzo della strada esistente senza necessità di allargamento. In conseguenza di ciò sulle planimetrie non sono evidenziate aree di allargamento, mentre nell'elenco ditte vengono chiaramente indicate le superfici dell'attuale strada che vengono assoggettate a servitù di passo. Sulla non coincidenza dei tracciati, le particelle sono indicate in planimetria ed il colore indica che trattasi di servitù di passo; le superfici necessarie stimate sono rappresentate nell'elaborato ACC061, ma il risarcimento sarà applicato alle reali superfici come consuntivate al termine dei lavori, e risulteranno, nella generalità dei casi, inferiori a quelle stimate (per i temi di non esatta sovrapponibilità fra catastali e CTR e esistente è buona prassi progettuale stimare le superfici con un "franco" di tolleranza);
Considerazioni della Conferenza:
Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente sui vari elementi della osservazione presentata. Si ricorda che sia la procedura di pubblica utilità, sia quella specifica di imposizione di provvedimenti coattivi sulle proprietà, sono dettagliate dal D.P.R. 327/2001. All'interno di tale procedura sono possibili e auspicati accordi per gli espropri, le servitù e le occupazioni. Si concorda che non spetta alla presente procedura un riassetto e una risoluzione su tutte le possibili incongruità relative agli attuali assetti proprietari della strada in oggetto;

In merito alle ulteriori n. 2 osservazioni da parte del pubblico pervenute in data 10/01/2022 (prot. n. 0005161 e prot. n. 0005168) a seguito della pubblicazione dell'avviso della riunione odierna della CdS, si riepilogano brevemente i contenuti e le relative considerazioni della Conferenza:

1) osservazione Prot. n. 0005161 del 10/01/2022:
Sintesi dei contenuti:
l'Associazione Italia Nostra allega tre allegati riferiti a: Valutazioni di un Geologo in qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo di Italia Nostra, aspetti chirotterologici e il documento "*Guidelines for consideration of bats in wind farm projects Revision 2014*";
Controdeduzioni del proponente:
Ritiene le critiche avanzate dal punto di vista geologico risibili, in quanto aspecifiche.
Relativamente al tema dei chirotteri, osserva che non sono state prese in considerazione le importanti misure di mitigazione imposte dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare;
Considerazioni della Conferenza:
Il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare, sentito per le vie brevi, ha comunicato che i contenuti dell'osservazione di Italia Nostra riferite ai chirotteri, non modificano in alcun modo le valutazioni già espresse e, infatti, nelle prescrizioni dettate dal Settore medesimo, si tiene conto del rischio di collisione paventato dallo studio e si prevedono (se necessarie in base al monitoraggio chirotterologico) misure correttive.
Per quanto riguarda gli aspetti geologici sollevati, si rimanda alle considerazioni già effettuate nell'Allegato 1 al verbale della Conferenza dei Servizi Interna del 03/09/2021 in base alle valutazioni del Genio Civile;

2) osservazione Prot. n. 0005168 del 10/01/2022:
Sintesi dei contenuti:
Le Associazioni Dicomanocheverrà- Mugello in Movimento presentano osservazioni in merito alla convenzione per la definizione delle misure compensative proposte in sede di CdS da parte dei Comuni di Vicchio e Dicomano conseguenti alla realizzazione del progetto;
Considerazioni della Conferenza:

La CdS prende atto dei contenuti dell'osservazione nella discussione svolta sulle misure compensative proposte dai Comuni e rimanda alle valutazioni finali della CdS per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, sopra riportate.
Il Settore SPLEIB in particolare segnala quanto segue: concorda con gli osservanti che l'autorizzazione, e non una convenzione, definisce il quadro delle misure compensative. Questo non significa che l'autorizzazione approva ogni progetto di misura compensativa: nel quadro complessivo di compensazioni vi saranno alcune misure ampiamente dettagliate, altre di definizione inferiore, anche da approfondire successivamente: nell'autorizzazione vi sarà comunque però la definizione di prescrizioni e modalità da seguire.
Permane ovviamente, anche in presenza di qualsiasi accordo fra Comuni e proponente, l'obbligo da parte dei comuni di svolgere tutte le funzioni di controllo che sono loro assegnate dalle norme e dal presente PAUR.
Il Settore VIA evidenzia che non rientra nel procedimento di PAUR l'approvazione di uno schema di convenzione fra Comuni e proponente e quindi neanche l'eventuale rigetto.
Il Comune di Dicomano ritiene che gli osservanti abbiano fornito una lettura strumentale della bozza di convenzione e, come già rappresentato nel Consiglio Comunale, i Comuni non intendono certamente esulare dalle proprie funzioni di controllo; resta salva la facoltà dei comuni di stabilire convenzioni con i soggetti proponenti in merito agli aspetti delle compensazioni previste all'interno dell'AU al fine di stabilire eventuali altre misure che riguardano i territori.
Il Comune di Vicchio ritiene di aver agito nella massima trasparenza e rimarca come sia nella facoltà dei comuni stabilire convenzioni per dettagliare le misure compensative e la ripartizione tra i territori interessati;

*****

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

A conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, dato atto delle posizioni espresse da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio dei vari titoli abilitativi e pareri obbligatori richiamati nella tabella sopra riportata e ricompresi nell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005, si procede all'acquisizione delle determinazioni di competenza del Settore regionale Servizi Pubblici locali, energia e inquinamento e bonifiche, ai fini del rilascio dell'AU ricompresa nel PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il Settore SPLEIB ricorda che con l'approvazione della Variante i Comuni sono tenuti a aggiornare, ove necessario, gli elaborati relativi agli strumenti urbanistici di competenza. Ricorda altresì che l'autorizzazione costituisce variante del Piano di Classificazione Acustica in relazione all'inserimento delle infrastrutture in oggetto e quindi i Comuni interessati dovranno procedere al tempestivo aggiornamento degli elaborati relativi al Piano di Classificazione Acustica.
Il Settore SPLEIB richiama le richieste di prescrizioni contenute nelle posizioni finali pervenute o espresse dalle amministrazioni e dai soggetti intervenuti in Conferenza e dà lettura del quadro di prescrizioni e raccomandazioni risultante, per quanto eccedente l'insieme di prescrizioni e raccomandazioni individuate ai fini della compatibilità ambientale.
In particolare, in relazione alla fideiussione richiesta per il ripristino, visto il computo presentato dal proponente, considerato le numerose variabili possibili, il Settore SPLEIB ritiene di fissare una cifra complessiva di € 700.000 (settecentomila euro) in quanto maggiormente cautelativa;

a seguito di approfondita discussione viene quindi condiviso il quadro delle prescrizioni e raccomandazioni suddette che viene allegato alla Autorizzazione unica come parte integrante;

il Settore SPLEIB esprime quindi parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento in oggetto, con valore di variante agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni sopradette, come dettagliato nello specifico Allegato al presente verbale;

Alla luce della discussione svolta;

Vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto formata nel corso dell'istruttoria e rappresentata dal Rappresentante Unico Regionale, Arch. Carla Chiodini, nella precedente riunione della Conferenza dei Servizi del 11/10/2021 e richiamata in questa sede;

Viste le posizioni espresse dai Soggetti competenti al rilascio delle Autorizzazioni;

Preso atto che

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia ha espresso parere contrario al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per le motivazioni espresse nei pareri trasmessi nel corso del procedimento e confermate nell'ultimo parere trasmesso in data 07/01/2022 e acquisito al Protocollo regionale n. 0005166 del 10/01/2022;

- ai fini della decisione finale, la rappresentante presente all'odierna riunione esprime il dissenso della Soprintendenza;

Preso atto che

- il Comune di San Godenzo ha espresso parere contrario relativamente alle proprie competenze edilizie, urbanistiche e paesaggistiche, compreso il rilascio dell'Autorizzazione per l'attraversamento e uso delle strade comunali di propria competenza ex D.Lgs. n. 285/1990 - Nuovo Codice della Strada per le motivazioni riportate nei pareri trasmessi nel corso del procedimento e confermate nell'ultimo parere acquisito al Prot. regionale n. 0506790 del 31/12/2021;

- ai fini della decisione finale, il rappresentante presente all'odierna riunione esprime il dissenso del Comune di San Godenzo;

Richiamate le considerazioni istruttorie riportate nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021 relativamente alla componente *Paesaggio e beni culturali* e le ulteriori considerazioni riportate nel presente verbale, unitamente alle prescrizioni introdotte per quanto in argomento;

Per quanto sopra premesso ed esposto, esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna e delle precedenti riunioni della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti e preso atto del dissenso qualificato espresso ai sensi della L. 241/1990 da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, in materia di tutela paesaggistica, e del Comune di San Godenzo, per quanto attiene le competenze edilizie, urbanistiche e paesaggistiche, compreso il rilascio dell'Autorizzazione per l'attraversamento e uso delle strade comunali di propria competenza;

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al "*Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore*", comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie, proposto da AGSM AIM S.p.A. (C.F. e R.I. 00215120239 – P.IVA

02770130231, con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona), nella configurazione progettuale aggiornata, consistente negli elaborati e nella documentazione il cui elenco viene allegato al presente verbale (ALLEGATO A), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa e nei verbali delle precedenti riunioni della Conferenza dei Servizi svolte nelle date del 16/03/2021, 05/05/2021, 17/06/2021, 26/07/2021 e 11/10/2021, **subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo *B) Valutazione di Compatibilità Ambientale* e con l'indicazione delle raccomandazioni, riportate dalla pagina 11 alla pagina 14 del presente verbale**, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli **esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale** sui siti della Rete Natura 2000:
a) ubicati nel territorio toscano, con particolare riferimento alla ZSC IT5140005 "Muraglione Acquacheta", sito più prossimo all'area di intervento, così come acquisiti nei documenti valutativi espressi da parte del competente Settore regionale Tutela della Natura e del Mare nella nota Prot. 0196355 del 04/05/2021, confermata con nota Prot. 0304906 del 23/07/2021, e aggiornati dal medesimo Settore nel corso delle successive riunioni della Conferenza dei Servizi, come risulta dai relativi verbali conservati agli atti, **subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo *A) Valutazione di Incidenza Ambientale* riportato dalla pagina 9 alla pagina 11 del presente verbale**;
b) ubicati nel territorio emiliano, così come acquisiti nei documenti valutativi espressi da parte della competente Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale nella nota Prot. regionale n. 0046996 del 04/02/2021;

3) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche ai Settori regionali VIA e Tutela della Natura e del Mare. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

4) di stabilire la **durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale in cinque (5) anni** a far data dalla pubblicazione sul BURT del PAUR, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1);
5) di dare atto che la presente valutazione comprende anche la verifica del Piano preliminare di utilizzo, presentato dal proponente, in conformità all'art. 24 del D.P.R. 120/2017, come riportato nel verbale della Conferenza Interna del 03/09/2021;

6) **di adottare la presente determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 – quater, Legge 241/1990 e pertanto di rilasciare** a favore di AGSM AIM S.p.A., per le motivazioni espresse nel presente verbale, **l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 alla realizzazione e l'esercizio dell'intervento** in oggetto (ALLEGATO C), **subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate**;

7) per effetto delle prescrizioni n. 1 e 2 contenute nell'Autorizzazione di cui al punto 6), l'atto per il rilascio del PAUR potrà essere proposto alla Giunta Regionale subordinatamente all'avvenuto pagamento degli oneri ivi indicati, da effettuarsi a cura del proponente entro 20 giorni dalla trasmissione del presente verbale, pena l'archiviazione del procedimento. L'assolvimento di quanto dovuto dovrà essere comunicato dal proponente al Settore VIA regionale;

8) di dare atto che l'Autorizzazione Unica ricomprende le autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e le opere connesse, variante agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27–bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Unica di cui al punto 6), sono rinnovate, riesaminate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni. Per le autorizzazioni e nulla osta ricompresi nella Autorizzazione Unica permangono le funzioni di vigilanza e controllo che la normativa vigente assegna alla competenza delle specifiche amministrazioni, compreso il controllo sull'adempimento delle prescrizioni di cui alla stessa Autorizzazione Unica, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle stesse prescrizioni. Eventuali inadempienze dovranno essere comunicate alla struttura regionale competente per l'Autorizzazione Unica, per le misure conseguenti;

10) di dare atto che la presente decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti e pertanto:
- il PAUR assumerà efficacia decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'atto alle Amministrazioni dissenzienti, in caso di mancate opposizioni ai sensi del comma 1 dell'art. 14-quinquies della L. 241/1990;
- ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, in caso di proposizione di opposizione, l'efficacia rimarrà sospesa fino agli esiti del procedimento di cui al citato art 14-quinquies.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 18:20 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza nelle riunioni del 10 e 12 gennaio 2022, per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale, relativamente alle parti in cui sono stati presenti.

Allegati:
- ALLEGATO A: Elenco elaborati completo del progetto oggetto di rilascio del PAUR;
- ALLEGATO B: Allegato 1 alla nota del Genio Civile Prot. 0008962 del 12/01/2022;
- ALLEGATO C: Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 alla realizzazione e l'esercizio dell'intervento.

Firenze, 12 gennaio 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Stefano Roccabianca	Firmato digitalmente
Manuel Rodolfo Colom	Firmato digitalmente
Mario Lo Pomo	Firmato digitalmente
Valter Bendoni	Firmato digitalmente
Pilade Pinzani	Firmato digitalmente
Franco Pretolani	Firmato digitalmente
Paola Ricco	Firmato digitalmente
Antongiulio Barbaro	Firmato digitalmente
Renata Laura Caselli	Firmato digitalmente
Piero Paliotta	Firmato digitalmente
Nicola Pieri	Firmato digitalmente
Cristina Capannoli	Firmato digitalmente
Manuela Germani	Firmato digitalmente

La Responsabile
Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini

Firmato digitalmente

ALLEGATO C

AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
ai sensi della L.R. 39/2005 e del D.Lgs. 387/2003

Il Dirigente del Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche

Visti:

- il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 12 che detta norme sull'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

- il D.M. 10/09/2010 con cui sono state emanate le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.lgs. 387/2003;

- il D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";

- il D.Lgs. 8/11/2021, n. 199 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";

- la Legge regionale 24/02/2005, n. 39 "*Disposizioni in materia di energia*";

- il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

- la Legge regionale 18/02/2005, n. 30 "*Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

- il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/2010 in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);

Visto il Piano Ambientale Energetico Regionale PAER, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 10 del 11 febbraio 2015;

Premesso che:

- con l'istanza di avvio del procedimento di PAUR presentata con nota PEC n. 2573 del 24.12.2019 (acquisita al protocollo regionale con n. 481473 del 31.12.2019) e relativa documentazione depositata in data 23.12.2019 (acquisita al protocollo regionale con n. 477587 del 23.12.2019), la Società AGSM Verona S.p.A. (C.F. e R.I. 00215120239 – P.IVA 02770130231), con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (di seguito proponente), ha presentato contestuale richiesta di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza complessiva di 29,6 MW, denominato "Monte Giogo di Villore" e delle relative opere ed infrastrutture accessorie, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005;

- il progetto ricade territorialmente nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San

Godenzo (FI) e Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie, Barberino del Mugello (FI) e Scarperia e San Piero (FI) per lavorazioni. A livello di impatti sono interessati anche i Comuni di Borgo San Lorenzo (FI) per il traffico dei mezzi pesanti e Marradi (FI) e Portico e San Benedetto (FC) per potenziale impatto paesaggistico;

- con la succitata istanza la Società proponente ha chiesto che l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005, sia comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e che abbia effetto di variante agli strumenti urbanistici;

- nella stessa istanza il proponente, ai sensi dell'art. 73 bis della LR 10/2010, ha elencato le autorizzazioni richieste e da acquisirsi tramite lo stesso PAUR;

Preso atto che:

- a seguito del deposito delle integrazioni a completamento formale dell'istanza è stato pubblicato in data 23/03/2020 sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 commi 3 e 4 della L. 241/90. Il procedimento di PAUR è stato, pertanto, avviato in data 23/03/2020 con nota prot. n. 115427 del Settore Valutazione Impatto Ambientale;

- della medesima istanza è stata data evidenza pubblica sul sito internet della Regione Toscana e sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 01.04.2020 n. 14 parte II, permettendo la libera visione al pubblico del progetto;

- un primo avviso pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e variante urbanistica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.P.R. 327/2001, è stato pubblicato sul sito internet regionale, è stato affisso all'Albo Pretorio dei Comuni interessati nonché pubblicato dalla Società proponente in data 05 aprile 2020 sul quotidiano a tiratura locale "La Nazione QN" e sul quotidiano a tiratura nazionale "La Repubblica", così come risulta dalla nota acquisita al protocollo regionale n. 147705 del 22.04.2020;

Visto che:

- la documentazione presentata dal proponente in occasione dell'istanza è stata successivamente integrata e modificata, per essere infine aggiornata alla configurazione progettuale risultante dalle integrazioni depositate in data 09/07/2021, come da elencazione contenuta nell'ALLEGATO A al verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del procedimento di PAUR;

- come da aggiornamento progettuale finale l'intervento, da iniziali n. 8 aerogeneratori, è passato a n. 7 aerogeneratori;

- il proponente ha comunicato la modifica della propria denominazione da AGSM VERONA S.p.A. in AGSM AIM S.p.A.;

Preso atto che:

- le integrazioni e modifiche progettuali sono state pubblicate sul sito web regionale, nella sezione dedicata ai procedimenti di PAUR, permettendo visione e osservazioni da parte del pubblico;

- a seguito dell'aggiornamento finale del piano particellare di esproprio si è proceduto a pubblicazione dell'avviso rettificato sul sito web regionale a cura del Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche", ad affissione di nuovo avviso pubblico all'Albo Pretorio a cura dei Comuni di

Vicchio (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0468050 del 02/12/2021), Dicomano (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0452432 del 22/11/2021), San Godenzo (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0479380 del 10/12/2021), Rufina (in pubblicazione dal 25/11/2021 come da nota prot. reg. 0481145 del 13/12/2021), Scarperia e San Piero (in pubblicazione dal 16/11/2021 come da nota prot. reg. 0453249 del 22/11/2021), Barberino di Mugello (in pubblicazione dal 17/11/2021, come da nota prot. reg. 0479590 del 10/12/2021), nonché a ripubblicazione di nuovo avviso a cura della Società proponente in data 17.11.2021 sul quotidiano a tiratura locale "La Nazione QN" e sul quotidiano a tiratura nazionale "La Repubblica", così come risulta dalla nota acquisita al protocollo regionale n. 456434 del 24.11.2021;

Dato atto che sono pervenute osservazioni da parte di privati o soggetti terzi, alcune specificatamente per la variante urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza per le opere in oggetto. Le osservazioni da parte di privati o soggetti terzi, sono state esaminate e valutate come da verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del procedimento di PAUR;

Preso atto che:

- in sede di definizione dei contenuti della pronuncia di valutazione di impatto ambientale, l'opera in oggetto è stata ritenuta realizzabile nella configurazione progettuale risultante dalle integrazioni depositate in data 09/07/2021, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del procedimento di PAUR;

- nel rispetto delle norme procedurali sul PAUR l'Autorizzazione Sismica sarà conclusa, come da richiesta del proponente, in fase di progetto esecutivo, secondo le modalità richiamate nelle Raccomandazioni ai fini della compatibilità ambientale;

- l'intervento in oggetto dovrà essere sottoposto a procedura di archeologia preventiva secondo le modalità richiamate nel quadro prescrittivo definito ai fini della Compatibilità Ambientale;

Richiamati:

- i nulla osta, i pareri, le posizioni e osservazioni pervenuti, espressi e/o richiamati in sede di Conferenza dei servizi per il procedimento di PAUR;

- l'articolo 14-ter comma 7 della L. 241/1990 per cui si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni "*il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*";

- le risultanze istruttorie emerse nello stesso procedimento di PAUR e in particolare le prescrizioni derivanti, attinenti l'autorizzazione ex D.Lgs. 387/2003, riportate nel "quadro prescrittivo" allegato al presente atto;

- gli esiti della Conferenza dei Servizi, di cui ai relativi verbali, la quale ritiene l'opera in oggetto autorizzabile con prescrizioni;

Rilevato che la determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi, anche sulla base delle posizioni prevalenti, costituisce, oltre che proposta alla Giunta Regionale di pronuncia positiva di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006, rilascio degli atti oggetto dello stesso PAUR compresa l'Autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003, e che vi è ricompresa anche l'Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23;

Considerato che permangono per gli atti acquisiti all'interno del procedimento unico le funzioni di vigilanza e controllo che la normativa vigente assegna alla competenza di specifiche amministrazioni;

Accertata quindi la rispondenza generale dell'istanza alle finalità di cui all'articolo 2 della L.R. 39/2005, ed agli strumenti di programmazione di cui al capo II della stessa legge regionale (PAER sopradetto), nonché di pianificazione territoriale di cui alla L.R. 65/2014, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio;

Ritenuto per quanto sopra premesso, richiamato e accertato, di poter rilasciare l'Autorizzazione Inica alla costruzione ed esercizio richiesta, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e variante urbanistica, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato "quadro prescrittivo" derivanti dall'istruttoria del PAUR;

DISPONE

A) di rilasciare alla società AGSM AIM S.p.A. (C.F. e R.I. 00215120239) Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, a costruire ed esercire l'impianto eolico denominato "Monte Giogo di Villore", comprese le relative opere ed infrastrutture accessorie, di potenza complessiva di 29,6 MW - localizzato nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI) per l'impianto eolico, San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI) per le opere accessorie - in conformità, fermo restando le prescrizioni di cui ai successivi punti, al progetto definitivo aggiornato, consistente negli elaborati e nella documentazione il cui elenco è allegato al verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del PAUR inerente l'istanza in oggetto.

B) Fatte salve le raccomandazioni e prescrizioni dettate ai fini della Compatibilità Ambientale e dagli esiti della Valutazione di Incidenza, la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto è subordinata al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato "quadro prescrittivo" al presente atto, attinenti l'Autorizzazione Unica prevista dal D.Lgs. 387/2003.

C) La presente Autorizzazione costituisce, per l'impianto e le opere ad esso connesse, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e apposizione, per le aree interessate dagli stessi, di vincolo preordinato all'esproprio.

D) La presente Autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, atta a permettere la realizzabilità dell'impianto, come da documentazione agli atti della Conferenza di Servizi di PAUR, nonché variante del Piano di Classificazione Acustica in relazione all'inserimento delle infrastrutture in oggetto. La variante di cui trattasi acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione di PAUR, con allegato il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, o, nel caso di cui all'art. 14-quater comma 3 della Legge 241/1990, dalla data determinata ai sensi dell'art. 14-quinquies della stessa Legge.

I Comuni interessati dalla variante urbanistica provvederanno ad assicurare conoscibilità anche in via telematica della variante in questione, anche con l'aggiornamento, ove necessario, degli elaborati dei propri strumenti urbanistici. I Comuni interessati dalla variante al Piano di Classificazione Acustica procederanno al tempestivo aggiornamento degli propri elaborati relativi allo stesso piano.

E) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di efficacia della deliberazione di PAUR; il termine di ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Per comprovate motivazioni, indipendenti dalla volontà del richiedente, il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato. Il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare al Comune, e alla struttura regionale competente per la presente autorizzazione, le date di inizio e di fine lavori.

F) Si ricorda che in fase di realizzazione devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia. Gli obblighi previsti di nomina del direttore dei lavori, comunicazione di inizio e fine lavori, di deposito di dichiarazioni di conformità e/o certificazioni di collaudo, di deposito di progetti di eventuali modifiche di variante o in corso d'opera, sussistono, oltre che verso gli enti specificatamente interessati, anche verso l'autorità competente al

rilascio del presente titolo.

G) Permangono le funzioni di vigilanza e controllo che la normativa vigente assegna alla competenza delle specifiche amministrazioni, compreso il controllo sull'adempimento delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle stesse prescrizioni. Eventuali inadempienze dovranno essere comunicate alla struttura regionale competente per la presente autorizzazione, per le misure conseguenti.

H) Si ricorda che l'eventuale inadempimento alle prescrizioni sopra indicate, potrà determinare, a seguito di contestazione, oltre al sanzionamento amministrativo, la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 28/2011 e degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 39/2005.

Il dirigente del Settore
Renata Laura Caselli

Firmato digitalmente

Allegato "Quadro prescrittivo relativo all'Autorizzazione Unica ex DLGS 387/2003"

Fatte salve le raccomandazioni e prescrizioni imposte ai fini della Compatibilità Ambientale e dagli esiti della Valutazione di Incidenza, la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni. Sono altresì dettate le seguenti raccomandazioni.

Laddove per prescrizioni relative ad autorizzazioni settoriali si richiede che l'adempimento sia effettuato prima dell'inizio dei lavori, per "inizio lavori" si intende l'inizio delle specifiche lavorazioni a cui le prescrizioni si riferiscono.

1) Il pagamento degli oneri di rimboschimento compensativo in favore degli enti competenti, come da quantificazione di progetto in base ai metri quadrati di superficie trasformata, nonché da nota prot. 0008600 del 12/01/2022 dell'Unione dei Comuni del Mugello e da nota prot. 0001200 del 03/01/2022 dell'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve, dovrà essere eseguito prima del rilascio del PAUR entro 20 giorni dalla trasmissione del verbale della seduta conclusiva di conferenza di servizi, pena l'archiviazione del procedimento in oggetto.

2) Le autorizzazioni e concessioni demaniali per le occupazioni temporanee e permanenti di cui alla nota prot. 0008962 del 12/01/2022 del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, riportata nel verbale della seduta conclusiva di conferenza di servizi, hanno le modalità e caratteristiche ivi definite.
Ai fini del loro perfezionamento dovranno essere eseguiti i pagamenti dei canoni, delle cauzioni e di ogni altro onere così come previsto dal DPGR 60R del 12/08/2016 e dall'allegato A della D.G.R. 888/17 e s.m.i., nelle modalità individuate dalla stessa nota sopracitata.
I pagamenti dovranno essere eseguiti prima del rilascio del PAUR entro 20 giorni dalla trasmissione del verbale della seduta conclusiva di conferenza di servizi, pena l'archiviazione del procedimento in oggetto.

3) Qualora l'impianto risulti non operativo per più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il titolare dell'autorizzazione provvede alla sua dismissione e al ripristino come stabilito dall'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003. A tale obbligo non è soggetto l'impianto di connessione, parte "rete", all'interno dell'area e-distribuzione.

4) Prima dell'inizio lavori, obbligo del titolare dell'autorizzazione di stipulare, ai fini della corretta dismissione dell'impianto, fideiussione di importo pari a € 700.000 (settecentomila euro), da rinnovarsi ogni cinque anni con adeguamento dell'importo iniziale secondo la variazione ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta nel periodo, per tutta la durata di esercizio del parco eolico, a favore della Regione; a tali fini il periodo di esercizio comprende anche la durata temporale per la dismissione dell'impianto.
La garanzia dovrà prevedere il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del beneficiario, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche nei casi di mancato pagamento del premio, di opposizione proposta dalla Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la Contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione; dovrà prevedere la rinuncia formale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., restando il garante obbligato in solido con la Contraente e la rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c..

5) In relazione alle aree soggette a vincolo idrogeologico ed alle specifiche lavorazioni soggette a tale normativa:

a) Per il territorio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, rispetto, nelle successive fasi di progettazione e di realizzazione dell'opera, delle condizioni/prescrizioni di cui alla nota prot. 107228 del 10/03/2021 dello stesso ente, riportate nel verbale della Conferenza.

b) Per il territorio dell'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve, rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. 0001200 del 03/01/2022 dello stesso ente, come riportate nel verbale conclusivo della conferenza di Servizi, con la precisazione, relativa alla prescrizione 5A di cui all'allegato alla stessa nota, che la stessa prescrizione concerne le attività di scavo.

6) Fermo restando che anche gli interventi sulla viabilità e il traffico veicolare sono autorizzati nel PAUR, gli stessi interventi dovranno essere preventivamente concordati, per gli aspetti esecutivi e di svolgimento lavori, con gli Enti proprietari e/o gestori delle strade.

7) Trasmissione a e-distribuzione S.p.A., come da sua nota prot. 0070115 del 18/02/2021, degli elaborati di Progetto esecutivo del cavidotto relativi alla risoluzione delle interferenze con infrastrutture di competenza.

8) Trasmissione a Publiacqua, come da sua nota prot. 0005164 del 10/01/2022, degli stralci del Progetto esecutivo di risoluzione delle due interferenze riscontrate anche ai fini della redazione dell'eventuale preventivo delle opere da realizzarsi a cura Publiacqua e a carico del proponente.

9) Rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 116083 del 16/03/2021 di Snam Rete Gas ai fini risoluzione dell'interferenza con l'infrastruttura di competenza:
"- l'inizio dei lavori nei tratti interferenti i ns. gasdotti e le rispettive fasce asservite degli stessi, dovrà essere sempre preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0543- 720788), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte, qualora necessario, ed alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- dovrà comunque essere sempre garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di modifica e/o recupero su tali tratti dei metanodotti;
- dovrà sempre essere garantita la possibilità di poter ispezionare a vista i tracciati dei ns. metanodotti ricadenti all'interno dell'area del campo eolico;
- l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità delle ns. condotte potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia fino ad una distanza di 0,90 m dal metanodotto interessato, la restante parte dello scavo, qualora tassativamente necessaria, dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei ns. metanodotti;
- nei tratti dove assolutamente necessario, potranno essere messa in opera, in attraversamento delle ns. condotte, delle platee in cls permeabile, atte a garantire e permettere una migliore percorrenza dei tratti in forte dislivello; tali platee in cls, qualora non più necessarie e funzionali all'utilizzo descritto nella documentazione progettuale, dovranno essere rimosse, previo accordo e presenza sui lavori del ns. personale, il quale fornirà le prescrizioni del caso;
- qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti dei metanodotti, gli eventuali danni causati alle opere autorizzate con la presente e/o ad eventuali mezzi e/o materiali depositati all'interno della fascia asservita, che costituiscano ostacolo per il personale ed i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento a nessun titolo, da parte Vs. e/o della Ditta proprietaria e/o di eventuali successori e/o aventi causa;
- a parte la nuova viabilità, nessuna altra opera e/o costruzione di qualsivoglia tipologia, anche se amovibile, parcheggi, canalizzazioni chiuse, ecc., potrà essere realizzata all'interno delle fasce asservite delle nostre condotte".

10) Relativamente alle interferenze con linee di telecomunicazione rispetto delle prescrizioni individuate dai nullaosta del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana di cui alle note prot. 0125292 del 01/04/2020 e prot. 411777 del 22/10/2021, che si sostanziano nelle comunicazioni di inizio e fine lavori (secondo i modelli ivi allegati), le quali dovranno attestare, tra l'altro, la conformità al "progetto

tecnico definitivo" presentato.

11) Nelle fasi di progettazione esecutiva nonché di realizzazione e gestione dell'opera, ai fini della sicurezza del volo e dell'attività aeronautica, dovranno essere rispettate:

a) le prescrizioni dettate da ENAV per la sicurezza del volo (da acquisirsi, in modifica alla nota ENAC 3/12/2020, sul progetto aggiornato di cui al verbale conclusivo di Conferenza di Servizi);

b) le prescrizioni di cui alla nota prot. 161130 del 05/05/2020 della Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea:
"*3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si precisa quanto segue:*
a. si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.
(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it);
b. si rimarca infine, l'opportunità di interessare in proposito, qualora non già provvedutovi, anche l'E.N.A.C. e l'E.N.A.V. per gli aspetti di relativa competenza.
4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare".

12) Ai fini antincendio dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla nota 04/02/2021 del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, trasmessa dal proponente con nota prot. 0394030 del 11/10/2021:
"1. la parete resistente al fuoco dell'edificio di sottostazione dovrà essere estesa almeno fino alla sommità del serbatoio di espansione dell'olio (punto 2 del Capo II);
2. l'installazione dovrà essere completamente sorvegliata dall'impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio, in quanto non permanentemente presidiata (punto 4 del Capo IV);
3. per quanto non espressamente indicato nella relazione tecnica e sugli elaborati grafici dovranno essere osservati la normativa vigente e le norme di buona tecnica applicabili.
Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.
La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio".

13) Ai fini dell'autorizzazione agli scarichi per la fase di cantiere, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e tempistiche:

a) assumere una portata massima d'ingresso al fine del dimensionamento degli impianti di trattamento pari ad una intensità di 200 l/s per ettaro;

b) il proponente dovrà presentare tramite il SUAP la documentazione relativa all'adeguamento dell'impianto di trattamento in base alla prescrizione sopra riportata al Settore regionale Autorizzazioni Ambientali e ad ARPAT almeno 90 giorni prima della costituzione dei cantieri oggetto degli scarichi stessi.

14) Ai fini dell'inserimento paesaggistico e territoriale oltre a quanto già prescritto ai fini della compatibilità ambientale, si indica quanto segue:

a) Il proponente dovrà produrre, in fase di progettazione esecutiva, per il bivacco per escursionisti e per i previsti rifacimenti e/o sostituzioni delle barriere stradali, ai Comuni interessati un esecutivo a carattere architettonico al fine di operare le scelte di dettaglio circa le finiture e i materiali da utilizzare (punto soggetto al controllo del comune interessato).

b) In merito all'alloggiamento dei cavi elettrici lungo le strade vicinali in territorio di Dicomano in conformità all'art. 85 comma 3 del Regolamento Urbanistico dello stesso Comune, si raccomanda il mantenimento delle opere d'arte e dei segnali di viaggio, i tabernacoli, le croci votive presenti lungo il tracciato, le opere di sistemazione e contenimento del terreno, le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, le opere di raccolta e convogliamento delle acque quando abbiano rilevanza storica o paesaggistica (punto soggetto al controllo del comune interessato).

c) In fase di progettazione esecutiva deve essere prodotto un dettaglio in merito alla sostituzione, in territorio del Comune di Barberino di M., del guardrail per l'intervento AVV5, con un utilizzo esteso di guardrail metallico con finiture effetto corten (punto soggetto al controllo del comune interessato e alla Soprintendenza A.B.A.P.).

d) In fase di progettazione esecutiva deve essere prodotto un dettaglio in merito alla sistemazione finale dell'accesso carrabile alla Villa de Le Mozzete, localizzata nel Comune di Scarperia e San Piero presso la Villa de Le Mozzete: il ripristino sia attuato non solo nella porzione oggetto di intervento ma sia esteso a tutta l'area antistante l'ingresso della villa, così come descritto nell'elaborato di progetto (intervento AVV A3); pertanto sia prevista la messa in opera di superficie a verde, mantenendo in ghiaia solo una fascia di passaggio in corrispondenza del cancello di accesso per il transito dei mezzi (punto soggetto al controllo del comune interessato e alla Soprintendenza A.B.A.P.).

15) vista la nota prot. 0506790 datato 31/12/2021 del Comune di San Godenzo e le risultanze del suo esame in conferenza, per il territorio di San Godenzo è dettato quanto segue:

a) Considerando che gli interventi che necessiteranno dell'interruzione del traffico lungo la strada di Corella sono i 4 più significativi e necessiteranno di qualche giorno cadauno, e che in quei giorni non sarà possibile far transitare i mezzi compresi tra le 3,5 e le 10 t né su tale strada, né su quella di Pruneta stante gli attuali limiti, il proponente dovrà programmare tali transiti ed i lavori, concordando con i Comuni interessati un'analisi di necessità dei trasporti agli eventuali fini edilizi privati e delle aziende agricole, in modo da organizzare un contingentamento di tali transiti in determinate giornate.

b) Relativamente alle modalità di ripristino dei percorsi del cavidotto, il proponente, nel contesto delle caratterizzazioni del Piano già presentato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, dovrà verificare anche le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo da reimpiegare nelle viabilità, ai fini anche di un eventuale aggiornamento dello stesso Piano e della sostituzione del materiale.

c) Si prescrive il ripristino relativamente alla localizzazione degli scavi per la posa dei cavidotti a regola d'arte, con particolare attenzione alle caratteristiche della strada, assicurando una corretta funzionalità delle condizioni per la circolazione.

16) Vista la nota prot. 0003821 del 05/01/2022 del Comune di Dicomano e le risultanze del suo esame in conferenza, per il territorio di Dicomano si prescrive che l'autorizzazione all'uso delle strade con la deroga al limite delle 10t (relativa alla fase esecutiva), sia perfezionata dal Comune di Dicomano, prima dell'inizio lavori, a seguito di presentazione di nota tecnica asseverata che attesti la stabilità della strada nel momento del passaggio dei mezzi a pieno carico, di impegno della società a risolvere a propria cura e spese secondo la regola dell'arte ogni danno cagionato alla strada di Corella in fase esecutiva, nonché di presentazione di relativa apposita fideiussione con importo almeno pari a 200.000 €.

17) In relazione alla nota 10/01/2022 prot. 0004966 del Comune di Rufina e alle risultanze del suo esame in conferenza, per il territorio dello stesso Comune è prescritto quanto segue.
Prima dell'inizio lavori, la documentazione relativa a seguenti interventi, dovrà essere integrata dagli elaborati sotto specificati, per quanto non già presentato nell'ambito del presente procedimento:
"*Intervento n. 2 (realizzazione di un nuovo Impianto di Utente con posa delle apparecchiature in aria per l'allacciamento aereo): - documentazione tecnicografica e relazione con tipologia, caratteristiche e dimensioni dei manufatti; - documentazione tecnicografica con dimensioni e quantità relativa agli scavi previsti e modalità di gestione delle terre da scavo;*
Intervento n. 3 (realizzazione di un edificio Cabina Utente per dispositivi elettrici, con recinzione di delimitazione): - tipologia dei materiali e delle finiture da utilizzare sia in merito al manufatto che sull'area a verde; - documentazione tecnicografica e relazione con tipologia, caratteristiche, dimensioni e cromie della nuova recinzione; - documentazione tecnicografica con dimensioni e quantità relativa agli scavi previsti e modalità di gestione delle terre da scavo; - rendering o foto inserimento cabina e recinzione; - verifiche del rispetto del DM 37/2008; elaborati e documentazione prevista dal DPGR 75/R/2013".
In fase di progettazione esecutiva deve essere prodotto un dettaglio sulle soluzioni relative a materiali e cromie relative al nuovo manufatto (cabina media tensione elettrica all'interno della stazione utente) e alle eventuali opere accessorie correlate, con eventuali interventi a verde compensativo laddove e per quanto si verificasse perdita di vegetazione arborea e arbustiva (punto soggetto al controllo del comune interessato).

18) Visto le risultanze della conferenza di servizi, è individuato il seguente quadro di misure compensative e di azioni partecipative, ad integrazione di quanto già prescritto ai fini della compatibilità ambientale:

a.1) Il proponente si impegna al rifacimento complessivo del manto stradale, ed opere connesse, nel tratto comunale della strada di Corella, a garanzia della piena funzionalità della stessa a valle della realizzazione dell'impianto eolico.

a.2) Il proponente comunque provvede, come proposto nel progetto, alla realizzazione del percorso didattico dedicato alle energie rinnovabili mediante valorizzazione della sentieristica, l'installazione di segnaletica e cartellonistica e con la costruzione del nuovo bivacco.

b.1) Nei confronti dei comuni ove sono installati gli aerogeneratori il proponente contribuisce a misure compensative individuate nel rispetto delle disposizioni statali in materia (Linee Guida DM 10/09/2010); i contributi per tali misure saranno, come valore economico, pari al 2,65% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta nell'anno medesimo, e verranno ripartiti tra tali Comuni secondo la proporzione proposta nelle loro note datate 05/01/2022, proporzione modificabile con decisione congiunta degli stessi Comuni.

b.2) Il proponente provvede alla posa in opera di fibra ottica da mettere gratis a disposizione di operatori per il servizio di banda ultralarga, per l'abitato di Corella.

b.3) Il proponente si impegna ad offrire la possibilità di acquistare EE dalla società al prezzo (relativamente alla componente energia) di borsa, senza alcun ricarico economico, a tutte le famiglie e agli enti pubblici o no profit e attività commerciali e artigianali se il contatore è installato all'interno dei Comuni di Vicchio o di Dicomano o di San Godenzo e ha potenza nominale sino a 3,3 kW. Per le utenze intestate ai comuni di Vicchio e Dicomano anche nel caso di contatori con potenza nominale superiore a 3,3 kW.

b.4) Il proponente si impegna ad offrire la possibilità alle imprese del territorio di aderire ad un contratto di fornitura di Energia Elettrica, pluriennale, a prezzo fisso, nella forma di PPA (Power Purchase Agreement) con fissazione del prezzo per un periodo di 5 anni. L'offerta avverrà almeno per le imprese di Vicchio, Dicomano, San Godenzo e Rufina, fermo restando la libertà della società di allargare l'offerta ad altre imprese delle Provincie di Forlì e Firenze.

b.5) Il proponente contribuisce, tramite cofinanziamento per un importo pari a 20.000 Euro, a un intervento

individuato dal Comune di Rufina in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" relativo all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e/o alla riqualificazione della limitrofa area a verde attrezzata, da realizzarsi nell'arco temporale di realizzazione dell'opera.

c) Per l'applicazione ed eventuale ulteriore definizione delle misure ai punti a) e b) si potrà provvedere con specifiche convenzioni fra Comuni interessati e il proponente.

19) Relativamente alle aree ricomprese nella dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio si raccomanda al proponente quanto segue:

a) ricercare e privilegiare la formula degli accordi bonari con i proprietari dei beni interessati al fine di individuare modalità di effettuazione lavori che minimizzino i disagi e favorire la quantificazione delle indennità;

b) prima della cantierizzazione svolgere sopralluoghi congiunti con le proprietà di cui alle note 17/12/2021 prot. 0490571 e 22/12/2021 prot. 0496228, riassunte nel verbale conclusivo della conferenza di servizi;

c) in fase esecutiva svolgere un confronto con i consorzi delle strade vicinali interessate;

d) in relazione alle possibili criticità di cui alla nota 29/11/2021 prot. 0462142, riassunta nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, tenere particolare attenzione sia nella progettazione esecutiva sia nelle modalità di gestione dei lavori al fine di ridurre i disagi ed escludere o minimizzare eventuali interruzioni nei servizi.

	AGSM Verona S.p.a.		
	IMPIANTO EOLICO "MONTE GIOGO DI VILLORE"		
	COMUNE DI VICCHIO E DI DICOMANO - PROVINCIA FIRENZE		
	REGIONE TOSCANA		
	PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI		
Tavola			**Oggetto**
Codifica	**Num. Progr.**	**Versione**	
RTG	000	03	ELENCO ELABORATI
RTG	001	01	RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO
RTG	002	02	RELAZIONE ANEMOLOGICA e calcolo Producibilità Impianto
RTG	003	01	RELAZIONE OPERE ELETTRICHE: Scelte tecniche, dimensionamenti e verifiche
RTG	004	02	RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E SISMICA DEI TERRENI
RTG	004	allegati	n. 6 ALLEGATI TECNICI ALLA RELAZIONE GEOLOGICA
GEO_ver_VU_PF34		02	STUDIO GEOLOGICO VARIANTI URBANISTICHE COMUNI DI DICOMANO E SAN GODENZO
Valutazione_GEO_18		02	NUOVA SOLUZIONE PROGETTUALE - VIABILITA' DI ACCESSO AL SITO - INTERVENTO 18
RTC	005	02	RELAZIONE DI CALCOLO: Opere di sostegno e verifica stabilità pendii
RTC	006	01	RELAZIONE DI CALCOLO: Fondazioni degli Aerogeneratori
RTC	007	01	PIANO TERRE E ROCCE DA SCAVO
RTG	008	02	RELAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTESTO: Informativi, Didattici, Ambientali
ACM	009	01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ACP	012	01	CRONOPROGRAMMA LAVORI
SPS	013	01	PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E RELAZIONE V.B.R. (Valutazione del rischio bellico)
			03_01 - COROGRAFIE
TPG	014	01	COROGRAFIA GENERALE D'IMPIANTO
TPG	015	01	PLANIMETRIA GENERALE DI SITO
TPP	016	04	PLANIMETRIA DELLA RETE IDROGRAFICA DI SITO
TPP	016B	02	PLANIMETRIA DELLA RETE IDROGRAFICA - NUOVA VIABILITA'
TPP	016C	02	PLANIMETRIA DELLA RETE IDROGRAFICA - VIABILITA' D'ACCESSO ESISTENTE - TAV. 1/3
TPP	016D	02	PLANIMETRIA DELLA RETE IDROGRAFICA - VIABILITA' D'ACCESSO ESISTENTE - TAV. 2/3
TPP	016E	02	PLANIMETRIA DELLA RETE IDROGRAFICA - VIABILITA' D'ACCESSO ESISTENTE - TAV. 3/3
TPG	017	01	QUADRO D'UNIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
			03_02 - SITO
TPP	018	03	PLANIMETRIA PROGETTO IN SITO - TAV. 1/4
TPP	019	04	PLANIMETRIA PROGETTO IN SITO - TAV. 2/4
TPP	020	04	PLANIMETRIA PROGETTO IN SITO - TAV. 3/4
TPP	021	04	PLANIMETRIA PROGETTO IN SITO - TAV. 4/4
TPL	022	01	PROFILI LONGITUDINALI VIABILITA' DI SITO - TAV. 1/4
TPL	023	01	PROFILI LONGITUDINALI VIABILITA' DI SITO - TAV. 2/4
TPL	024	01	PROFILI LONGITUDINALI VIABILITA' DI SITO - TAV. 3/4
TPL	025	02	PROFILI LONGITUDINALI VIABILITA' DI SITO - TAV. 4/4
TPC	027	02	FASCICOLO SEZIONI TRASVERSALI DELLA VIABILITA' DI SITO
			03_03 - VIABILITA' DI ACCESSO AL SITO
			03_03_01 - NUOVA VIABILITA'
TPP	028	02	PLANIMETRIA - TAV. 1/3
TPP	029	02	PLANIMETRIA - TAV. 2/3
TPP	030	02	PLANIMETRIA - TAV. 3/3
TPL	031	01	PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 1/3
TPL	032	01	PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 2/3
TPL	033	01	PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 3/3
TPC	034	01	FASCICOLO SEZIONI TRASVERSALI
			03_03_02 - INTERVENTI SU VIABILITA' ESISTENTE
TPG	035	01	PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI
TPL	036	01	PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 1/2

AOOGRT / AD Prot. 0490205 Data 17/12/2021 ore 15:09 Classifica P.140.050.

	AGSM Verona S.p.a.		
	IMPIANTO EOLICO "MONTE GIOGO DI VILLORE"		
	COMUNE DI VICCHIO E DI DICOMANO - PROVINCIA FIRENZE		
	REGIONE TOSCANA		
	PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI		
Tavola			**Oggetto**
Codifica	**Num. Progr.**	**Versione**	
TPL	037	01	PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 2/2
TPP	038	03	FASCICOLO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
TPP	038A	00	FASCICOLO VARIANTE URBANISTICA
			03_04 - VIABILITA' DI AVVICINAMENTO
TPP	039	02	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TEMPORANEI - PLANIMETRIA - TAV. 1/2
TPP	040	02	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TEMPORANEI - PLANIMETRIA - TAV. 2/2
TPC	041	02	FASCICOLO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TEMPORANEI
			03_05 - OPERE ELETTRICHE
TPP	042	01	PLANIMETRIA DELLE LINEE ELETTRICHE - TAV. 1/2
TPP	043	01	PLANIMETRIA DELLE LINEE ELETTRICHE - TAV. 2/2
TPP	044-UTENTE	04	OPERE CIVILI SOTTOSTAZIONE DI CONNESSIONE: Prospetti e Sezioni - OPERE UTENTE
TPP	044-RETE	03	OPERE CIVILI SOTTOSTAZIONE DI CONNESSIONE: Prospetti e Sezioni - OPERE DI RETE
TPC	045	01	OPERE ELETTRICHE SOTTOSTAZIONE DI CONNESSIONE: Schema unifilare
TPC	046	03	FASCICOLO PARTICOLARI COSTRUTTIVI LINEE ELETTRICHE
TPC	047	02	INGRESSO LINEE ELETTRICHE IN SOTTOSTAZIONE
			03_06 - GENERALI
TPC	048	02	PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI TIPO
TPC	049	01	FONDAZIONI AEROGENERATORI: CARPENTERIE PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI
TPP	050	01	PLANIMETRIA INTERVENTI INFORMATIVI - DIDATTICI - AMBIENTALI
TPP	051	02	ELABORATI GRAFICI BIVACCO
TPP	052	02	PLANIMETRIA V.B.R. (Valutazione del rischio bellico)

AOOGRT / AD ProL 0490205 Data 17/12/2021 ore 15:09 Classifica P.140.050.

	AGSM Verona S.p.a.		
	IMPIANTO EOLICO "MONTE GIOGO DI VILLORE"		
	COMUNE DI VICCHIO E DI DICOMANO - PROVINCIA FIRENZE		
	REGIONE TOSCANA		
	PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI		
Tavola			Oggetto
Codifica	Num. Progr.	Versione	
			04_01 - WTG01
TPC	053	02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TPC	053	02	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TPC	053	02	PROFILO LONGITUDINALE
TPC	053	02	SEZIONI TRASVERSALI
TPC	053	02	PLANIMETRIA RETE IDROGRAFICA DI PROGETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO
			04_02 - WTG02
TPC	054	02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TPC	054	02	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TPC	054	02	PROFILO LONGITUDINALE
TPC	054	02	SEZIONI TRASVERSALI
TPC	054	02	PLANIMETRIA RETE IDROGRAFICA DI PROGETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO
			04_03 - WTG03
TPC	055	02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TPC	055	02	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TPC	055	02	PROFILO LONGITUDINALE
TPC	055	02	SEZIONI TRASVERSALI
TPC	055	02	PLANIMETRIA RETE IDROGRAFICA DI PROGETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO
			04_04 - WTG04
TPC	056	02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TPC	056	02	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TPC	056	02	PROFILO LONGITUDINALE PISTA P
TPC	056	02	SEZIONI TRASVERSALI PISTA P
TPC	056	02	PROFILO LONGITUDINALE PISTA R
TPC	056	02	SEZIONI TRASVERSALI PISTA R
TPC	056	02	PLANIMETRIA RETE IDROGRAFICA DI PROGETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO
			04_05 - WTG05
TPC	057	02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TPC	057	02	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TPC	057	02	PROFILO LONGITUDINALE
TPC	057	02	SEZIONI TRASVERSALI
TPC	057	02	PLANIMETRIA RETE IDROGRAFICA DI PROGETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO
			04_06 - WTG06
TPC	058	02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TPC	058	02	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TPC	058	02	PROFILO LONGITUDINALE
TPC	058	02	SEZIONI TRASVERSALI
TPC	058	02	PLANIMETRIA RETE IDROGRAFICA DI PROGETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO
			04_07 - WTG07
TPC	059	02	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TPC	059	02	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TPC	059	02	PROFILO LONGITUDINALE
TPC	059	02	SEZIONI TRASVERSALI
TPC	059	02	PLANIMETRIA RETE IDROGRAFICA DI PROGETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO
ACC	061	02	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO: Elenco ditte
TPG	062	01	PLANIMETRIA CATASTALE: di Sito - TAV. 1/2
TPG	063	01	PLANIMETRIA CATASTALE: di Sito - TAV. 2/2
TPP	064	02	PLANIMETRIA CATASTALE. Linee elettriche e viabilità d'accesso - TAV. 1/5

ADOGRT / AD ProL 0490205 Data 17/12/2021 ore 15.09 Classifica P.140.050.

	AGSM Verona S.p.a.		
	IMPIANTO EOLICO "MONTE GIOGO DI VILLORE"		
	COMUNE DI VICCHIO E DI DICOMANO - PROVINCIA FIRENZE		
	REGIONE TOSCANA		
	PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI		
Tavola			**Oggetto**
Codifica	**Num. Progr.**	**Versione**	
TPP	065	02	PLANIMETRIA CATASTALE. Linee elettriche e viabilità d'accesso - TAV. 2/5
TPP	066	01	PLANIMETRIA CATASTALE. Linee elettriche e viabilità d'accesso - TAV. 3/5
TPP	067	01	PLANIMETRIA CATASTALE. Linee elettriche e viabilità d'accesso - TAV. 4/5
TPP	068	01	PLANIMETRIA CATASTALE. Linee elettriche e viabilità d'accesso - TAV. 5/5
TPP	100	01	ELABORATO ARCHITETTONICO - ANDAMENTO ALTIMETRICO
TPP	101	01	COROGRAFIA
TPP	102	01	FOTO AEREA
			07_01 - SNAM
RTC	200	02	INTERFERENZE VIABILITA' CON TUBAZIONI SNAM - RELAZIONE TECNICA
TPG	201	01	PLANIMETRIA GENERALE DELLE INTERFERENZE CON TUBAZIONI SNAM
TPC	202	01	FASCICOLO DELLE INTERFERENZE CON TUBAZIONI SNAM
			07_02 - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
RTC	300	04	INTERFERENZE TRA OPERE DI PROGETTO E RETICOLO IDROGRAFICO - RELAZIONE DI VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA
TPC	301	04	FASCICOLO PIANO DI CANTIERIZZAZIONE
			07_03 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
TPP	400	02	PLANIMETRIA DELLE OPERE DI RIPRISTINO SU AREA SOTTOPOSTA A TUTELA - TAV. 1/6
TPP	401	02	PLANIMETRIA DELLE OPERE DI RIPRISTINO SU AREA SOTTOPOSTA A TUTELA - TAV. 2/6
TPP	402	02	PLANIMETRIA DELLE OPERE DI RIPRISTINO SU AREA SOTTOPOSTA A TUTELA - TAV. 3/6
TPP	403	02	PLANIMETRIA DELLE OPERE DI RIPRISTINO SU AREA SOTTOPOSTA A TUTELA - TAV. 4/6
TPP	404	02	PLANIMETRIA DELLE OPERE DI RIPRISTINO SU AREA SOTTOPOSTA A TUTELA - TAV. 5/6
TPP	405	02	PLANIMETRIA DELLE OPERE DI RIPRISTINO SU AREA SOTTOPOSTA A TUTELA - TAV. 6/6
			07_04 - REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AMBINETE ED ENERGIA
ACM	500	01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PIANO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E DI RIPRISTINO DEI LUOGHI
TPP	501	01	PLANIMETRIA DELLE LINEE ELETTRICHE SU VIABILITA' ESISTENTE - TAV. 1/2
TPP	502	01	PLANIMETRIA DELLE LINEE ELETTRICHE SU VIABILITA' ESISTENTE - TAV. 2/2
TPP	600	01	TIPOLOGICO MANUFATTI DI CONTINUITA' RETICOLO IDRICO ESISTENTE
RTC	601	01	RELAZIONE DI CALCOLO DELLA GITTATA
TPC	602	01	GABBIONATE E PALIFICATA A PARETE DOPPIA - TIPOLOGICI UBICATI
RTG	700	00	STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO
RTG	701	00	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO
TPP	702	00	PONTE SUL TORRENTE MOSCIA - PLANIMETRIE, SEZIONI

AOOGRT / AD Prot. 0490205 Data 17/12/2021 ore 15:09 Classifica P.140.050.

TABELLA A - viabilità di sito							
N.	IDRETLR79	Coord_x	Coord_y	Segnalazioni	Intervento	all A Del 888	importo
1	MV16127 – MV16322	1706311,42	4873324,9	A	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – tombino DN 1200	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive	€ 303,60
2	MV16500	1706665,28	4873246,33	B	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – tombino DN 1000 e nuovo fosso Bmin=0,6m H=0,7m e n=1	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive	€ 303,60
3	MV17165 – MV17158 – MV17125	1707570,85	4872461,34	C	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – tombino DN 1200	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive	€ 303,60
4	MV17337	1707478,67	4872336,4	D	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – e la realizzazione di un guado in massi cementati	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive – guado	€ 303,60
5	MV17321	1707834,16	4872348,35	E1	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – e la realizzazione di un guado in massi cementati	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive – guado	€ 303,60
6	MV17391	1707785,69	4872308,81	E2	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – e la realizzazione di un guado in massi cementati	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive – guado	€ 303,60
7	MV18723	1708163,73	4872353,66	F1	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – e la realizzazione di un guado in massi cementati	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive – guado	€ 303,60
8	MV17406	1708263,42	4872279,53	F2	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – e la realizzazione di un guado in massi cementati	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive – guado	€ 303,60
9	MV16053	1706518,85	4873356,52	NR1- Non riport – G1	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive	€ 303,60
10	MV16284	1706524,97	4873339,12	NR1- Non riport – G2	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive	€ 303,60
11	MV16500	1706733,26	4873104,15	NR2 – Non riport – H	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive	€ 303,60
NR3	MV17095	1707485,04	4872612,34	NR3 – Non riport – I	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – e la realizzazione di un guado in massi cementati	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive – guado	€ 303,60
NR4	MV17710	1707420,51	4872188,93	NR4 – Non riport – L	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento – e la realizzazione di un guado in massi cementati	4.2 – attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive – guado	€ 303,60
TOTALE							€ 3.946,80

AOOGRT / AD Prot. 0008962 Data 12/01/2022 ore 11:42 Classifica P.080.075.

TABELLA B – linea elettrica							
N.	IDRETLR79	Coord_x	Coord_y	Segnalazioni	Descrizione	all A Del 888	importo
1	MV19451	1707837,05	4870647,54	5	Tubo acciaio corrugato	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
2	MV19381	1707800,33	4870686,52	6	Tubazione CLS D800	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
3	MV20312	1706768,95	4869891,77	12	Tubazione CLS	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
4	MV23383	1705943,38	4866358	25	Tubo acciaio corrugato D600	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
5	MV23831	1706107,39	4865857	28	Staffaggio a ponte lato valle	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
6	MV23846	1705989,5	4865790,6	29	Staffaggio a ponte lato valle	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
7	MV23974	1705758,4	4865602,91	31	Staffaggio a ponte lato valle	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
8	MV24438	1705415,31	4864989,5	39	Staffaggio a ponte lato valle	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
9	MV24673	1705316,76	4864815,62	43	Staffaggio a ponte lato valle	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
10	MV25014	1705177,68	4864609,25	44	Staffaggio a ponte lato monte	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
11	MV25291	1705084,18	4864322,14	46	Staffaggio a ponte lato valle	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
12	MV25357	1704924,63	4864016,31	49	Staffaggio a ponte lato monte	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
13	MV26115	1704854,73	4863600,8	50	Tubazione CLS	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
14	MV26157	1704852,51	4863545,44	50a	Tubazione CLS	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
15	MV26421	1704736,34	4862986,94	50b	Tubazione CLS	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
16	MV26392	1704635,42	4862976,12	50c	Tubazione CLS	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
17	MV27125	1704404,8 8	4861991.74	56	Attraversamento in muratura	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
18	MV27441	1704471,41	4861762,41	59	Attraversamento in muratura	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
19	MV27915	1704387,77	4861200,33	59a	Attraversamento in muratura	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
20	MV29132	1704232,28	4860096,54	62	Tubazione CLS D500	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
21	MV29132	1704197,75	4860034,87	63	Tubazione CLS D600	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
22	MV29131	1704364,88	4859875,19	Subalveo(047-TPC047)	Attraversamento subalveo	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	€ 303,60
23	MV16500	1706672,56	4873240,64	B	Coincide con attraversamento intervento B	11- attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	eliminato causa esclusione aerogeneratore 8
TOTALE							€ 6.679,20

AOOGRT / AD Prot. 0008962 Data 12/01/2022 ore 11:42 Classifica P.080.075.

TABELLA C – viabilità accesso esistente								
N.	Tratto	IDRETLR79	CATASTO	Coord_x	Coord_y		all A Del 888	importo
1	Int 6 – Accesso esistente	MV22795	San Godenzo FG 52	1705211,24	4867045,33	prolungamento attraversamento idraulico esistente con tombino D 1400 in cls (Tav. 016C)	4.2 – attraversamenti attività poduttive	€ 303,60
2	Int 18 – Accesso esistente	MV20312	dicomano fg 8 mp 202/203	1706769,12	4869891,73	Continuità idraulica con tombino in cls D1000 (Tav. 016D)	4.2 – attraversamenti attività poduttive	€ 303,60
3	Int22a – Accesso esistente	MV19451	dicomano fg 6 mp 86	1707837,11	4870647,58	continuità idraulica con scatolare in cls 2,00x2,00 (Tav. 016E)	4.2 – attraversamenti attività poduttive	€ 303,60
4	Int 22b – Accesso esistente	MV19381	dicomano fg 6 mp 85	1707800,35	4870686,6	continuità idraulica con tombino in cls D 1200 (Tav. 016E)	4.2 – attraversamenti attività poduttive	€ 303,60
TOTALE								€ 1.214,40

AOOGRT / AD Prot. 0008962 Data 12/01/2022 ore 11:42 Classifica P.060.075.

TABELLA D – viabilità di avvicinamento								
N.	Tratto	IDRETLR79	CATASTO	Coord_x	Coord_y		all A Del 888	importo
1	Area di Trasbordo	MV24342	Dicomano FG 26 – MP 88	1701324,17	4865101,59	nessuna interferenza definitiva continuità idraulica con fosso di gronda temporaneo e con tombinatura temporanea del fosso di guardia SP 551 (Tav. 040 TPP040-01)	no a seguito chiarimenti – comunque da verificare in corso d'opera	€ 0,00
2	Int 13 - Non segnalata	MV22643	Vicchio FG 89 MP 133-159	1700452,7	4867226,37	prolungamento del manufatto esistente con tubo in cls D1500 (Tav. 040 TPP040-01)	4.2 – attraversamenti attività produttive	€ 303,60
3	Int 14 - Non segnalata	MV22830	Vicchio FG 89 MP 164-169-168	1700659,96	4867005,64	prolungamento del manufatto esistente con tubo in cls D1400 (Tav. 040 – TPP040-01)	4.2 – attraversamenti attività produttive	€ 303,60
TOTALE								€ 607,20

AOOGRT / AD Prot. 0008962 Data 12/01/2022 ore 11:42 Classifica P.080.075.

TABELLA E – aree di cantiere								
N.	Tratto	IDRETLR79	Coord_x	Coord_y	Descrizione		all A Del 888	importo
1	Area 7-Impianto di betonaggio(Tav TPC301-00 pag 4)	MV16127	1706315,45	4873335,59	Coincidente con interferenza A		-	-
		MV16232	1706274,42	4873221,47				
		MV16127	1706311,42	4873324,9				
		MV16127	1706303,27	4873311,24				
2	Area 2-Area di frantumazione (Tav TPC301-00 pag 2)	MV17158	1707535,43	4872473,97	coincidente con interferenza C		-	-
		MV17165	1707568,37	4872462,31				
		MV17265	1707565,93	4872459,7				
		MV17165	1707629,58	4872471				
		MV17265	1707577,19	4872442,19				
		MV17165	1707570,85	4872461,34				
		MV17265	1707567,14	4872457,89				
		MV17165	1707575,9	4872461,09				
		MV17265	1707569,36	4872454,54				
3	Area 6-Area di frantumazione (Tav TPC301-00 pag 4)	MV16053	1706475,47	4873395,89	coincidente con NR1		-	-
		MV16053	1706489,74	4873388,73				
		MV16053	1706518,85	4873356,52				
		MV16284	1706524,97	4873339,12				
		MV16500	1706540,85	4873323,41				
4	Area 4-Deposito temporaneo (Tav TPC301-00 pag 4)	MV16500	1706741,11	4873005,81	Non segnalata – M	sarà garantita la continuità idraulica mediante la nuova rete di raccolta e conferimento	13 – uso cantieristico	€ 202,40
TOTALE								€ 202,40

AOOGRT / AD Prot. 0008962 Data 12/01/2022 ore 11:42 Classifica P.080.075.

TABELLA F – scarichi						
id	Riferimento Tavola	Comune	Foglio	Particella	all A Del 888	importo
1	TPP016B-02	Dicomano	5	17	6.1 scarichi acque piovane	non riscontrato
2	TPP016B-02	Dicomano	6	1	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
3	TPP016B-02	Dicomano	6	1	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
4	TPP016B-02	Dicomano	6	99	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
5	TPP016B-02	Dicomano	6	15	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
6	TPP016B-02	Dicomano	6	50	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
7	TPP016B-02	Dicomano	6	50	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
8	TPP016B-02	San Godenzo	17	2	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
9	TPP016B-02	Dicomano	6	86	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
10	TPP016B-02	San Godenzo	17	78	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
11	TPP016-04	Vicchio	55	40	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
12	TPP016-04	Vicchio	55	40	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
13	TPP016-04	Vicchio	55	36	6.1 scarichi acque piovane	non riscontrato
14	TPP016-04	Vicchio	55	22	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
15	TPP016-04	Vicchio	54	22	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
16	TPP016-04	Vicchio	55	2	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
17	TPP016-04	Vicchio	38	11	6.1 scarichi acque piovane	non riscontrato
18	TPP016-04	Vicchio	37	21	6.1 scarichi acque piovane	non riscontrato
19	TPP016-04	Vicchio	37	28	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
20	TPP016-04	Vicchio	37	19	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
21	TPP016-04	Vicchio	37	29	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
22	TPP016-04	Vicchio	37	29	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
23	TPP016-04	Vicchio	37	27	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
24	TPP016-04	Vicchio	33	45	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
25	TPP016-04	Vicchio	33	22	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
26	TPP016-04	Vicchio	33	15	6.1 scarichi acque piovane	€ 101,20
27	TPP016-04	Vicchio	37	12	6.1 scarichi acque piovane	eliminato causa esclusione aerogeneratore 8
TOTALE						€ 2.226,40

AOOGRT / AD Prot. 0008962 Data 12/01/2022 ore 11:42 Classifica P.080.075.

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2022, **n. 108**

VIA postuma ex L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019, impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/02/2022 *(punto N 16)*

Delibera *N 108* *del 07/02/2022*

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Carla CHIODINI*
Direttore *Edo BERNINI*
Oggetto:

VIA postuma ex L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019, impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A. Provvedimento conclusivo

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
1	Si	Verbale Conferenza dei Servizi del 30/09/2021
2	Si	Verbale Conferenza dei Servizi del 10/12/2021
3	Si	Verbale Conferenza dei Servizi del 13/01/2022

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 3

1 *Verbale Conferenza dei Servizi del 30/09/2021*
75ca73fc05f4b6101a59712575ac1f268d1243ba5ee958356cbd4991c04712e7

2 *Verbale Conferenza dei Servizi del 10/12/2021*
b9b3b6e63b46c2a1acd1389b05881ecb5b28dc169063e271f119fe17a79ba2b4

3 *Verbale Conferenza dei Servizi del 13/01/2022*
ba0980b75aec4327179052ec5bdc94154e33cb5336268215a652c28cf246911a

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,* modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- la L. n. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";

- la L.R. n. 40/2009- *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";*

- la L.R. n.10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";

PREMESSO che

il proponente KME Italy S.p.A. con sede legale in via Giorgio Saviane n. 6 nel Comune di Firenze (FI) C.F. e P.Iva IT0452811048 (di seguito Proponente) con istanza acquisita al protocollo regionale n. 488934 del 23/10/2018 ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti - l'avvio del procedimento relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativamente al *"Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica"* da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU) e in data 25/10/2018 prot. 494837 ha depositato su supporto informatico la prevista documentazione (elaborati progettuali e ambientali);

l'istanza è stata presentata anche in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010 per la parte di impianto esistente;

con nota del Direttore dell'Area Ambiente e Energia del 14/01/2019 prot 16561, il Settore VIA-VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) è stato individuato quale Ufficio procedente per l'istanza in oggetto dal direttore della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana al fine di assicurare l'unitarietà ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex art. 27 bis D.Lgs. 152/06);

il settore VIA procedente, verificato il completamento formale dell'istanza, in data 15.01.2019 ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale, l'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs 152/06. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 commi 3 e 4 della L. 241/90;

sulla documentazione depositata sono stati acquisiti i pareri e contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati e con nota prot. n. 0165366 del 15/04/19, il Settore VIA, sulla base dei pareri e contributi acquisti,

ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti al Proponente, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

con nota prot. 0232115 del 07/06/2019 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha avviato e contestualmente sospeso in attesa degli esiti della VIA Postuma il procedimento per il riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29- octies, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 2 febbraio 2010;

con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1062 del 05/08/2019 è stata disposta l'indizione dell'inchiesta pubblica, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/10 e, con Delibera di Giunta Regionale n. 1613 del 23/12/2019, è stato indicato il nome del Presidente dell'inchiesta pubblica di cui alla D.G.R.T. n.1062/2019 sopra riportata, nella persona dell'avvocato Giovanni Iacopetti; i lavori della inchiesta pubblica hanno visto lo svolgimento di 6 audizioni pubbliche convocate tramite avviso pubblicato, a cura dell'Autorità competente, sul sito internet della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via nonché, a cura dei Comuni di Barga e di Gallicano, nell'Albo Pretorio dei comuni medesimi e comunicato agli osservanti a cura della Regione Toscana. I lavori dell'Inchiesta Pubblica si sono conclusi con l'invio al settore VIA della relazione finale (prot. 0247654 del 16/07/2020) redatta a cura del Presidente nominato;

il Proponente nelle date 08/11/2019, 11/11/2019, 12/11/2019, 13/11/2019 ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta, sulla quale è stata effettuata una nuova fase di consultazione del pubblico ai sensi dall'art 27-bis comma 5 del D.Lgs 152/06;

con nota del 31/12/2019 (prot. 0481383), ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/06, il Settore VIA procedente ha indetto una Conferenza dei Servizi da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge 241/1990;

la Conferenza ha svolto i propri lavori in due riunioni svoltesi rispettivamente in data 11/02/2020 e in data 08/07/2020 conclusasi quest'ultima rilevando la non sussistenza delle *condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame...*";

il settore VIA con nota pec prot. 0240640 del 10/07/2020, ha comunicato a KME, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della Legge 241/1990, che dall'attività istruttoria espletata nell'ambito delle sedute di Conferenza dei Servizi del 11/02/2020 e del 08/07/2020, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri espressi dagli Enti interessati, dei contributi tecnici degli uffici di competenza, la Conferenza dei Servizi, come emerge da verbale della seduta del 08/07/2020, ha rilevato che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame in considerazione degli elementi ostativi ivi indicati, segnalando inoltre alcuni *"elementi, non ancora definitivamente chiariti, che tuttavia potrebbero dare origine alla sussistenza di ulteriori elementi ostativi"* e alcune "criticità" ed assegnando il termine di 10 gg. a far data dalla medesima, per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

il Proponente, in data 20/07/2020 (ns. prot n. 0250412) ha inviato una nota recante *"Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990*", con la quale fra l'altro, fa presente che "*... al fine di rispondere compiutamente a buona parte dei rilievi sollevati [...] reputa necessario ottenere da parte di codesta Spett.le Regione la concessione di un'estensione dei termini previsti dal preavviso stesso...*" che individua, per le motivazioni argomentate nella nota stessa, alla data del 30 novembre 2020;

con nota prot 0269619 del 03/08/2020 il Settore VIA ha preso atto, della richiesta avanzata da KME e, con nota 0434831 del 11/12/2020, di quanto comunicato con ulteriore nota del proponente pec 0417456 del 30/11/2020 circa "*...un'ulteriore estensione del termine necessario a presentare osservazioni al Preavviso di rigetto, sino al 30 giugno 2021*";

con nota pervenuta in data 30/06/2021 prot. 0271929, il Proponente, ha richiesto *"di stralciare dall'istanza quanto relativo alla realizzazione della Piattaforma, unitamente alle richieste di ottenimento dei provvedimenti di VIA e AIA a ciò connessi"* in riferimento alla piattaforma di nuova progettazione per la realizzazione di un gassificatore di rifiuti speciali non pericolosi, per fornire, in autoproduzione, energia

elettrica allo stabilimento metallurgico; nella medesima nota ha espresso altresì di mantenere interesse *"... per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla corretta prosecuzione delle attività esercitate all'interno dello Stabilimento già esistente e quindi all'ottenimento, inter alia, del provvedimento di VIA postuma",* allegando a tal fine documentazione integrativa e di chiarimento;

in esito a detta richiesta, con D.D. n.14245 del 13/08/2021:
"[...] *Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010" e ritenuto di dover concludere il procedimento secondo le modalità organizzative e gli indirizzi operativi definiti dalla medesima;*

Preso atto dell'iter svolto fino ad oggi nell'ambito del procedimento, relativamente alla VIA postuma (art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010) dello stabilimento esistente, alla luce di quanto stabilito con la richiamata DGR n. 931 del 22/07/2019, Allegato A alla medesima deliberazione, e rilevato che:
• risultano già espletate le fasi di cui agli artt. 1-5 dell'allegato A della DGRT 931/2019;
• la documentazione integrativa e di chiarimento, allegata alla nota prot 0271929 del 30/06/2021 sopra citata, è da ritenersi sostanziale e rilevante per il pubblico e pertanto viene disposta nuova fase di pubblicazione e consultazione, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A della DGRT 931/2019;
• in relazione a dette integrazioni viene applicato il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
• i termini del procedimento sono fissati al punto 9 dell'allegato A alla DGRT 931/2019"

è stato decretato *di "disporre la parziale archiviazione dell'istanza depositata in data 23/10/2018 da KME spa per quanto al al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativo al progetto "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica" da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU)" per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;"*

con il medesimo D.D. n.14245 del 13/08/2021 è stato altresì dato atto *che il procedimento di VIA postuma dell'impianto esistente richiesto ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010 sarà concluso secondo le modalità organizzative e gli indirizzi operativi definiti con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010"*;

RILEVATO che:

l'impianto esistente rientra nelle categorie progettuali di cui ai punti:
- punto 3.e) "*Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.*"
- punto 3.f) "*Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m^3*"
dell'allegato IV "*Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano"* della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;

la valutazione postuma dell'impianto esistente, ancorché da espletare nell'ambito di una procedura di verifica di assoggettabilità postuma, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 della L. 241/90, è stata inizialmente ricondotta nell'ambito del procedimento di PAUR e costituisce, ai sensi dell'art. 43, comma 6, LRT 10/2010, presupposto per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA vigente;

l'impianto interessa territorialmente il Comune di Barga (LU) ed il suo esercizio a livello di impatti interessa anche il Comune di Gallicano (LU);

in data 28/12/2018 il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della

L.R.10/2010, come da nota di accertamento n. 15857 del 10/01/2019;

il proponente in data 27/07/2021 (prot. 0307097) ha provveduto a depositare un nuovo avviso al pubblico relativo alla sola VIA postuma come richiesto dal settore VIA con nota prot. 0271929 del 30/06/2021;

il nuovo avviso al pubblico e la documentazione integrativa presentata dal proponente, priva dei dati sensibili, sono stati pubblicati in data 19/08/2021 sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via;

in esito alla nuova fase di consultazione, è pervenuta n. 1 osservazione da parte del pubblico;

il Settore VIA con nota prot. 0332243 del 19/08/2021 ha chiesto i contributi istruttori ai Soggetti interessati e contestualmente ha indetto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990, una Conferenza di Servizi istruttoria finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e per l'acquisizione di elementi informativi nonché delle valutazioni dei Soggetti competenti per gli argomenti in esame.

nelle date del 29/10/2021 (perfezionata in data 05/11/2021), del 09/11/2021, 09/12/2021 del 05/01/2022 e del 12/01/2022 il proponente ha presentato ulteriori integrazioni volontarie e chiarimenti ai fini dei lavori della Conferenza;

in esito alla pubblicazione ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-*bis* dell'avviso della seconda riunione della Conferenza di Servizi sul sito *web* della Regione Toscana, è pervenuta una ulteriore osservazione da parte del pubblico;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi istruttoria ha svolto i propri lavori nelle riunioni del 30/09/2021, del 10/12/2021 e in quella conclusiva del 13/01/2022, come risulta dai rispettivi verbali conservati agli atti, allegati alla presente deliberazione (Verbale della riunione del 30/09/2021- Allegato 1; Verbale della riunione del 10/12/2021- Allegato 2; Verbale della riunione del 13/01/2022- Allegato 3);

RICHIAMATO in particolare il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 13/01/2022 (Allegato 3), contenente, a fronte dell'istruttoria svolta e documentata, la proposta di esprimere, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni nello stesso verbale elencate, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU);

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 13/01/2022, così come riportato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO altresì per quanto attiene la prescrizione n.2 riportata nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 13/01/2022 (Allegato 3) sopra citato, di demandare al Settore VIA la valutazione, su richiesta motivata del proponente, di concedere eventuale proroga per l'adempimento delle stessa prescrizione;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU) proposto da KME Italy S.p.A (cod. fisc. e P.Iva IT04528110481, sede legale in Firenze (FI), via Giorgio Saviane 6), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 13/01/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3); sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare i soggetti indicati nelle singole prescrizioni riportate nell'Allegato 3 al presente atto, quali soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle stesse prescrizioni di cui al precedente punto 1). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di individuare il Settore VIA, quale soggetto competente alla valutazione e autorizzazione, su richiesta motivata del proponente, di eventuale proroga per l'adempimento della prescrizione n. 2 del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 13/01/2022 (Allegato 3);

4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla società KME Italy S.p.A;

5) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

6) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 30/09/2021

Oggetto: VIA postuma ex Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,* modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";

- la L. n. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

- la L.R. n. 40/2009 - *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";*

- la L.R. n. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;

- il d.p.g.r. 19/R/2017, regolamento in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Premesso che
l'impianto della società KME S.p.A. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 587 del 02/02/2010, da ultimo aggiornata con decreto dirigenziale n. 4553 del 3.4.2018 della Regione Toscana e con validità fino al 10/04/2020;

L'installazione ricade nell'ambito di applicazione della normativa AIA in quanto le attività produttive svolte nello stabilimento rientrano nelle categorie IPPC 2.5 b) e 2.6. dell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

• 2.5b) "*fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con capacità di fusione superiore a 4 Mg(t) al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg(t) al giorno per tutti gli altri metalli" per una potenzialità di 1340 t/giorno";*

• 2.6 "*Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc" per una volumetria complessiva di 42,4 mc ed una potenzialità complessiva di 654 t/giorno".*

L'autorizzazione AIA, riguarda inoltre le seguenti attività non IPPC svolte nel medesimo stabilimento: Laminazione, Linee di taglio e collaudo, Produzione di estrusi, Produzione di lingottiere, Produzione di cavi ad isolamento minerale, Impianto di depurazione acque Hager, Nuovo impianto di depurazione "600", Nuovo impianto di depurazione "200", Nuovo impianto a resine selettive "area Fonderia Rame", Servizi generali di stabilimento, attività di recupero R13 e R4 di rifiuti metallici non pericolosi (ex certificato ai sensi art. 216 del D. Lgs. 152/2006).

La Produzione di lingottiere a far data dal 17/06/2016 è un'attività svolta da EM Moulds SpA, controllata da KME Germany Gmbh & CO, che utilizza i terreni e gli edifici di proprietà di KME Italy SpA in locazione. Tali attività , sebbene sianoattivività non IPPC, sono ricomprese in un unico provvedimento AIA intestato a KME Italy SpA.

Premesso inoltre che

il proponente KME Italy S.p.A. (sede legale in via Giorgio Saviane 6 a Firenze C.F./P. IVA 00881250153) con istanza acquisita al protocollo regionale n. 488934 del 23/10/2018 ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti - l'avvio del procedimento relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativamente al "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica" da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU)" e in data 25/10/2018 prot. 494837 ha depositato su sopporto informatico la prevista documentazione (elaborati progettuali e ambientali). L'istanza è stata presentata anche in applicazione all'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010,

con nota del Direttore dell'Area Ambiente e Energia del 14/01/2019 prot 16561, il Settore VIA-VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) è stato individuato quale Ufficio procedente per l'istanza in oggetto dal direttore della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana al fine di assicurare l'unitarietà ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex 27 bis D.Lgs. 152/06);

l'istanza presentata era relativa sia al rilascio del PAUR ex art 27 bis Dlgs 152/2006 e art e art. 73-bis della L.R. 10/2010, che alla VIA postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010 per la parte di impianto esistente;

l'impianto esistente è situato nel territorio del Comune di Barga (LU) e la sua attività interessa a livello di impatti anche il comune di Gallicano (LU);

il Proponente ha presentato uno Studio di incidenza, in considerazione della vicinanza al Sito di importanza regionale (SIR) SIR B 06 Monte Palodina ricadente all'interno del Parco Regionale Alpi Apuane;

con nota prot 510460 del 07/11/2018 il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto ai Soggetti interessati di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata in allegato all'istanza ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste e con nota prot. n. 551710 del 04/12/2018 ha comunicato al Proponente gli esiti della verifica di completezza formale richiedendo integrazioni a completamento formale dell'istanza;

a seguito della richiesta del 07/11/2018 sopra citata sono pervenuti le seguenti comunicazioni:
Comune di Barga (prot 545457 del 30/11/2019), Unione dei comuni Mediavalle del Serchio (prot 537708 del

26/11/2018), Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 536267 del 26/11/2018), GAIA spa (prot.541460 del 28/11/2018), Vigili del Fuoco (prot. 534500 del 23/11/2018), Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio Province di Lucca Massa Carrara (prot. 531425), Autorità Idrica Toscana (prot. 528758 del 21/11/2018), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 529679 del 20/11/2018), Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamenti (prot. 534959 del 23/11/2018), Settore Genio Civile Toscana nord (prot. 539210 del 27/11/2018), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 533772 del 22/11/2018) , Settore VIA (prot. 527065 del 19/11/2018) ;

in data 03/01/2019 è pervenuta al protocollo regionale n. 1951 la documentazione integrativa richiesta a completamento dell'istanza. La medesima è stata successivamente perfezionata con nota del 04/01/2019 (prot 8346 del 08/01/2019) di trasmissione dell'attestazione del pagamento degli oneri istruttori della VIA postuma. In data 07/01/2019 (prot. 4193), sono infine pervenuti su supporto informatico gli elaborati progettuali non allegati alla PEC del 03/01/2019 (in considerazione delle notevoli dimensioni dei files);

con nota del Direttore dell'Area Ambiente e Energia del 14/01/2019 prot 16561, il Settore VIA-VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) è stato individuato quale Ufficio procedente per l'istanza in oggetto dal direttore della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana al fine di assicurare l'unitarietà ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex 27 bis D.Lgs. 152/06);

il Settore VIA procedente ha verificato l'avvenuto versamento da parte del proponente degli oneri istruttori dicui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, in data 22/10/2018, pari a € 43.017,00 come da nota di accertamento n. 15572 del 07/12/2018 per la parte relativa al PAUR e in data 28/12/2018 pari a 8.000,00€ come da successiva nota di accertamento 15857 del 10/01/2019 per la parte relativa alla VIA postuma;

verificato il completamento formale dell'istanza, in data 15.01.2019 il settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale, l'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs 152/06. Detta forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 commi 3 e 4 della L. 241/90;

a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al capoverso precedente sono pervenute da parte del pubblico n. 15 osservazioni da parte di: Lega Italiana Fibrosi Cistica (prot. 544676 del 29/11/2018, prot.548504 del 03/12/2018), La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 73041 del 25/02/2019, prot. 73061 del 25/02/2019, prot. 73069 del 25/02/2019, prot. 108304 del 07/03/2019, prot. 0154757 del 08/04/2019), Coldiretti Lucca (prot. 105780 del 06/03/19), Bertoncini Moroni (prot. 109149 del 07/03/2019), Geologo Balatri (prot. 115895 del 13/03/2019), Libellula (prot. 115621 del 13/03/2019), Osservatorio della Sanità Valle del Serchio -Barga (prot. 118462 del 14/03/2019), Libellula e Medicina Democratica (prot. 119324 del 15/03/2019), Zero Waste Italy, Zero Waste Europe, Ambiente e Futuro (prot. 118220 del 14/03/2019), Studio legale Avv. Amante Enrico per il Comitato Insieme per la Libellula (prot. 121398 del 15/03/2019), Comitato Insieme per la Libellula (prot. 118514 del 14/03/2019);

sulla documentazione depositata sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana (prot. 31761 del 23/01/2019), Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 122388 del18/03/2019), Comune di Barga (121738 del 18/03/2019 e prot. 0157686 del 10/04/2019, Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 09.04.2019 avente per oggetto "Interpretazione autentica dell'art. 31 del Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2010", prot. 0186641 del 06/05/2019); Comune di Gallicano (prot. 121739 del 18/03/2019), ENEL Distribuzione (prot. 99934 del 01/03/2019), GAIA spa (prot.84097 del 20/02/2019), Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara (prot. 0117953 del 14/03/2019 e prot. 0138792 del 28/03/2019 e prot. 0158558 del 11/04/2019 ha effettuato comunicazioni alla Procura della Repubblica di Lucca di violazioni urbanistico edilizie effettuate in assenza di autorizzazione paesaggistica), Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (prot. 0119438 del 15/03/2019), Unione Comuni Garfagnana (prot. 39106 del 28/01/2019), Vigili del Fuoco (prot. 0125902 del 20/03/2019), ARPAT (prot. 121983 del 18/03/2019, prot. 0134076 del 26/03/2019 e prot. 0140747 del 29/03/2019), Azienda USL (prot. 0139011 del 28/03/2019), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0121519 del 15/03/2019), Settore Forestazione Usi civici Agroambiente (prot. 69682 del 13/02/2019 e prot. 0163405 del 15/04/2019), Settore Genio Civile Toscana nord (prot. 29144 del 21/01/2019), Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti (prot. 0135312 del 26/03/2019), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0124762 del 19/03/2019), Settore Autorità di gestione Feasr Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot.

0119810 del 15/03/2019), Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0130958 del 22/03/2019), Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti (prot. 0144773 del 01/04/2019), Settore Programmazione viabilità (prot. 0123714 del 18/03/2019);

con nota prot. n. 0165366 del 15/04/19, il Settore VIA, sulla base dei pareri e contributi acquisti, ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti al Proponente, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

con nota del 13/05/2019 (prot. 0195048), il Settore VIA ha accolto la richiesta del Proponente, pervenuta con note del 0186701 del 06/05/19, di sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo di 180 giorni, stabilendo quindi, come termine ultimo per il deposito delle integrazioni la data del 11/11/2019;

con nota prot. 0232115 del 07/06/2019 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha avviato il procedimento per il riesame dell'installazione, contestualmente sospeso in attesa degli esiti della VIA Postuma;

con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1062 del 05/08/2019 è stata disposta l'indizione dell'inchiesta pubblica, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/10 e, con Delibera di Giunta Regionale n. 1613 del 23/12/2019, è stato indicato il nome del Presidente dell'inchiesta pubblica di cui alla D.G.R.T. n.1062/2019 sopra riportata, nella persona dell'avvocato Giovanni Iacopetti; i lavori della inchiesta pubblica hanno visto lo svolgimento di 6 audizioni pubbliche convocate tramite avviso pubblicato, a cura dell'Autorità competente, sul sito internet della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via nonché, a cura dei Comuni di Barga e di Gallicano, nell'Albo Pretorio dei comuni medesimi e comunicato agli osservanti a cura della Regione Toscana. I lavori dell'Inchiesta Pubblica si sono conclusi con l'invio al settore VIA della relazione finale (prot. 0247654 del 16/07/2020) redatta a cura del Presidente nominato;

il proponente ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento come di seguito riportato:
- in data 08/11/2019 (prot. AOOGRT/0415503) è stata depositata di Istanza integrazioni, nuovo Avviso, Elenco della documentazione trasmessa separatamente su supporto informatico e un documento (All_15.3.7A_ACB_R008 1667080PPI_[RISERVATO].pdf) Analisi costi benefici) per il quale il Proponente ha richiesto la riservatezza dei dati;
- in data 11/11/2019 è pervenuto (prot. AOOGRT/418253) supporto informativo contenente i dati di input del modello CALPUF relativi alla modellistica diffusionale;
- in data 12/11/2019 è pervenuto (prot. AOOGRT/41541) il DVD contenente i documenti elencati nel file "Elenco documentazione" richiamato nella nota del 08/11/2019;
- in data 13/11/2019 (prot. AOOGRT/421392) è pervenuto il file "Allegato 1.2.1B - Integrazioni alla relazione Geologica ed Idrogeologica" su supporto informatico;

in data 22/11/2019 la documentazione integrativa e di chiarimento di cui al capoverso precedente, fatta eccezione del documento per cui è stata richiesta la riservatezza, è stata pubblicata sul sito web regionale unitamente a nuovo avviso; dalla medesima data sono decorsi i 30 giorni per la consultazione al pubblico ai sensi dall'art 27-bis comma 5 del D.Lgs 152/06;

nella stessa data (prot. 0435915) il Settore VIA ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione di integrazione e di chiarimento presentata;

a seguito della pubblicazione del nuovo avviso di cui al capoverso precedente sono pervenute da parte del pubblico n. 7 osservazioni: Zero Waste Italy, Zero Waste Europe, Ambiente e Futuro – Rossano Ercolini presidente (prot. 0475158 del 20/12/2019), Studio legale avv. Giacomo Muraca per il Comitato Insieme per la Libellula (prot. 0475628 del 20/12/2019); La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 0475764 del 20/12/2019), Medicina Democratica (prot. 0478859 del 24/12/2019), Patrizia Gentilini (prot. 0478866 del 24/12/2019), Geologo Balatri (prot. 0479184 del 24/12/2019), Antonio Moroni (prot. 0479191 del 24/12/2019);

riguardo alla documentazione integrativa depositata sono pervenuti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Settore Sismica (prot. 0436567 del 22/11/2019 e prot. 0011645 del 13/01/2020), Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0465913 del 16/12/2019), Settore Forestazione Usi civici

Agroambiente (prot. 0468814 del 17/12/2019), Settore Autorità di gestione Feasr Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0473275 del 19/12/2019 e prot. 0050461 del 10/02/2020), Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara (prot. 0474564 del 20/12/2019), Comune di Gallicano (prot. 0477412 del 23/12/2019), Comune di Barga (prot. 0477539 del 23/1272019 e prot. 0051162 del 10/02/2020), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0478666 del 23/12/2019), Provincia di Lucca (prot. 0479020 del 24/12/2019), ARPAT (prot. 0041061 del 03/02/2020. prot. 0051599 del 10/02/2020, prot. 0052843 del 11/02/2019), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0050975 del 10/02/2020), Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti (prot. 0051929 del 10/02/2020);

con nota del 31/12/2019 (prot. 0481383), ai sensi dell'art. 27bis, comma 7, del D.Lgs. 152/06, il Settore VIA procedente ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990;

la prima riunione della Conferenza si è tenuta in data 11/02/2020 e, come da verbale trasmesso ai soggetti in indirizzo con nota del 14/02/2020 (prot. n. 0059082), si è conclusa come segue "*L'Arch. Chiodini, ribadiscel'importanza da parte del proponente di chiarire in maniera univoca e preventivamente rispetto agli altri approfondimenti richiesti, il persistere o meno dei criteri escludenti del PRB, elemento che comporterebbe l'improcedibilità dell'istanza. Sulla base di quanto sopra esposto e discusso KME Italy si impegna a fornire, entro il giorno 31 marzo 2020, la documentazione di chiarimento e di dettaglio in riferimento ai rilievi emersi nel corso dell'odierna seduta e dettagliatamente riportati nei pareri allegati*". Nella stessa riunione è stato acquisito agli atti il contributo Vigili del Fuoco, Comune di Barga e Soprintendenza;

successivamente alla sopra richiamata seduta del 11/02/2020, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: RFI (prot. 0062438 del 18/02/2020), ARPAT (prot. 0127267 del 02/04/2020);

il proponente in applicazione dell'art. 103 del d.l. n.18/2020 e successivamente e dell'art.37 del d.l. 23/2020 recante la *"sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*" ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione di chiarimento e di dettaglio sopra indicata (nota pec 0122761 del 30/03/2020 e successiva nota pec 0178608 del 20/05/2020); dette richieste sono state accolte rispettivamente con nota pec 0131869 del 07/04/2020 e nota pec. 0192852 del 03/06/2020. In considerazione delle sospensioni di cui sopra, il termine ultimo per il deposito della documentazione di chiarimento e di dettaglio è stato differito al 21/06/2020;

il proponente in data 19/06/2020 ha depositato la documentazione di chiarimento e di dettaglio sopra indicata;

il 23/06/2020 (prot. 0218810) il Settore VIA procedente ha convocato per giorno 08/07/2020 la seconda riunione della conferenza dei servizi, a seguito della pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 40/09, dell'avviso della convocazione della seconda riunione conferenza dei servizi sul sito web della Regione Toscana sono pervenute da parte del pubblico n. 2 osservazioni da parte: Comitato Insieme per la Libellula (prot. 0052159 del 10/02/2020), La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 0052161 del 10/02/2020);

successivamente alla convocazione della seconda riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 08.07.2020 sono pervenuti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Settore Programmazione viabilità (prot. 0223584 del 29/06/2020), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0225627 del 30/06/2020), Comune di Barga (prot. 0230683 del 03/07/2020 e prot. 0235701 del 08/07/2020), Settore Autorità di gestione Feasr Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0232908 del 06/07/2020), Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0232901 del 06/07/2020), Settore Genio civile Toscana nord (prot. 0233503 del 06/07/2020), Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti (prot. 0234047 del 07/07/2020), Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamenti (prot. 0235164 del 07/07/2020), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0235201 del 07/07/2020), ARPAT (prot. 0235776 del 08/07/2020 e prot. 0236168 del 08/07/2020), Azienda USL (prot. 0235793 del 08/07/2020), VVF (prot. 0235699 del 08/07/2020), Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio Province di Lucca e Massa Carrara (prot. 0236458 del 08/07/2020), RFI (prot. 0236330 del 08/07/2020);

la seconda riunione di Conferenza si è svolta in data 08/07/2020 e, come emerge dal Verbale della seduta, la

Conferenza stessa ha rilevato che *"non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame, in considerazione dei seguenti elementi ostativi: • la realizzazione del gassificatore e delle opere ad esso funzionali interferisce fisicamente con l'area in cui deve essere ricostruito l'immobile denominato Casa Buglia così come dettagliatamente motivato nel parere conclusivo del Comune di Barga del 08/07/2020; • incompatibilità del progetto in esame in rapporto al seguente criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 "Impianti di incenerimento e di co-incenerimento" dell'allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): "3. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005." • esito negativo della Valutazione di incidenza sul sito Natura 2000, SIR B06 IT 5120104 "Monte Palodina" come da nota rimessa dal competente settore regionale Tutela della Natura e del Mare in data 07/07/2020;• parere negativo in relazione alla componente salute pubblica rimesso dalla Azienda USL in data 08/07/2020; • parere negativo del Comune di Barga e della Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara in relazione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come da motivazioni rimesse dai medesimi soggetti nei parere espressi nel corso del procedimento e confermati nel corso dell'odierna seduta. Si segnalano inoltre i seguenti elementi, non ancora definitivamente chiariti, che tuttavia potrebbero dare origine alla sussistenza di ulteriori elementi ostativi: • esatto inquadramento autorizzativo del gassificatore in progetto, quale impianto di smaltimento (D) o recupero (R). In caso di inquadramento come impianto di smaltimento: ◦ trova applicazione il criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 "Impianti di incenerimento e di co-incenerimento" dell'allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): "2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana"; ◦ la realizzazione dell'impianto si configurerebbe in contrasto alle prescrizioni di cui all'art. 8.3 dell'Elaborato 8b al PIT/PPR. • conclusione del procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06. In caso di conclusione del procedimento con la necessità di procedere alla bonifica e/o messa in sicurezza dell'area trova applicazione il criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 "Impianti di incenerimento e di co incenerimento" dell'allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): "18. Area inserita nel PRB ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n.25/1998 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa Legge Regionale n. 25/98". Si ricorda comunque che, per le previsioni di legge il procedimento di bonifica sopra citato deve essere completato prima di ogni uso dell'area. Si segnalano inoltre le seguenti criticità:*
• documentazione carente ai fini del rilascio del permesso a costruire;
• necessità di chiarimenti ed integrazioni come riportato nel parere di competenza dei VV.F.;
• necessità di chiarimenti così come riportati nei pareri e contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento e ai quali si rimanda integralmente;
rinviando al Settore VIA di procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90;

Successivamente alla seconda riunione di CdS sono pervenuti i contributi di Terna (prot. 0243153 del 13/07/2020 e prot. 0257409 del 24/07/2020), Soprintendenza (prot. 0450758 del 23/12/2020);

il settore VIA con nota pec prot. 0240640 del 10/07/2020, ha comunicato a KME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, che dall'attività istruttoria espletata nell'ambito delle sedute di Conferenza dei Servizi del 11/02/2020 e del 08/07/2020, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri espressi dagli Enti interessati, dei contributi tecnici degli uffici di competenza, la Conferenza dei Servizi, come emerge da verbale della seduta del 08/07/2020, ha rilevato che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame in considerazione degli elementi ostativi ivi indicati, segnalando inoltre alcuni "elementi, non ancora definitivamente chiariti, che tuttavia potrebbero dare origine alla sussistenza di ulteriori elementi ostativi" e alcune "criticità" ed assegnando il termine di 10 gg. a far data dalla medesima, per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

KME Italy Spa, in data 20/07/2020 (ns. prot n. 0250412) ha inviato nota recante *"Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990"*, con la quale fra l'altro, fa presente che *"... al fine di rispondere*

compiutamente a buona parte dei rilievi sollevati [...] reputa necessario ottenere da parte di codesta Spett.le Regione la concessione di un'estensione dei termini previsti dal preavviso stesso..." che individua, per le motivazioni argomentate nella nota stessa, alla data del 30 novembre 2020;

con nota prot 0269619 del 03/08/2020 il Settore VIA ha preso atto della richiesta avanzata da KME e, con nota 0434831 del 11/12/2020, di quanto comunicato con ulteriore nota del proponete pec 0417456 del 30/11/2020 circa "*…un'ulteriore estensione del termine necessario a presentare osservazioni al Preavviso di rigetto, sino al 30 giugno 2021*";

il proponente KME Italy SpA, con nota pervenuta in data 30/06/2021 prot 0271929, ha chiesto alla Regione Toscana *"di stralciare dall'istanza quanto relativo alla realizzazione della Piattaforma, unitamente alle richieste di ottenimento dei provvedimenti di VIA e AIA a ciò connessi*"; nella medesima nota esprime di mantenere interesse "*... per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla corretta prosecuzione delle attività esercitate all'interno dello Stabilimento già esistente e quindi all'ottenimento, inter alia, del provvedimento di VIA postuma",* a tal fine allega documentazione integrativa e di chiarimento.

il Settore VIA con nota prot. 0271929 del 30/06/2021 ha preso atto delle seguenti richieste del proponente:
"*1. di stralciare dall'istanza di PAUR quanto relativo alla realizzazione del progetto della piattaforma energetica, unitamente alle richieste di ottenimento dei provvedimenti di VIA e AIA a ciò connessi;*
2. di proseguire l'istruttoria del procedimento unicamente in relazione alle autorizzazioni necessarie all'esercizio dello stabilimento esistente e, in particolare, in relazione al provvedimento di VIA postuma e al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.
3. che la documentazione relativa al procedimento di VIA postuma di cui al punto precedente è:
documentazione già agli atti del PAUR
1. Studio di impatto ambientale Postumo (All_01.2A_SIA Postumo_finale_R003 1667080PPI V01);
2. Sintesi dei dati periodo 2010-2018 (All_01.2A_Ann_1.2A_01 - Bilancio ambientale 2010-2018);
3. Sintesi adempimenti prescrizioni AIA vigente (All_01.2A_Ann_1.2A_02 - prescrizioni AIA);
4. Stato attuale della qualità dell'aria e modellazione della dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate (All_01.2A_Ann_1.2A_03 - Stato attuale QA e modellazione);
5. Valutazione di Impatto Acustico dello Stabilimento (All_01.2A_Ann_1.2A_04_VIACKME_attuale_R004 1667080LMA);
6. Procedura di Sorveglianza Radiometrica (All_01.2A_Ann_1.2A_05_Sorv_Radiometrica);
7. Censimento Amianto (All_01.2A_Ann_1.2A_06_Cens_Amianto);
8. Paesaggio (All_01.2A_Ann_1.2A_07 Paesaggio);
9. Piano della caratterizzazione suolo e sottosuolo (All_01.2A_Ann_01.2A_08 - PdC suolo e sottosuolo
10. Gap Analysis Vs BAT Conclusions - Assetto Attuale (All_01.2A_Ann_1.2A_09 - GA vs BAT_attuale);
11. Approfondimenti sulla salute della popolazione di Barga e Gallicano e della Valle del Serchio per il sito di KME Fornaci di Barga (All_01.2A_Ann_1.2A_10_Impatti sanitari attuali);
12. Sintesi non tecnica SIA Postumo (All_01.2B_SNT_SIA Postumo_R010 1667080PPI V01).
documentazione integrativa e di chiarimento allegata alla stessa nota prot 0271929 del 30/06/2021
Allegato 1 - Documento aggiornato dell'All_01.2A_Ann_1.2A_05 – Procedura di Sorveglianza Radiometrica;
Allegato 2 - Studio aggiornato per Valutazione di Incidenza;
Allegato 3 Documento aggiornato dell'All. 1.2A/10 – impatti sanitari attuali;
Allegato 4 Relazione socio-economica.";
e ha comunicato al proponente quanto segue:
"- per quanto richiesto al punto 1. si prende atto di quanto richiesto e questo Settore procederà pertanto all'assunzione di atto di archiviazione del procedimento di PAUR per quanto al progetto di realizzazione di una piattaforma energetica da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU), proponente KME Italy S.p.A.";
- per quanto richiesto al punto 2. considerato l'iter svolto fino ad oggi nell'ambito del procedimento di PAUR, relativo alla VIA postuma (art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010) dello stabilimento esistente, alla luce di quanto stabilito con D.G.R.T. n. 931 del 22/07/2019, Allegato A, si fa presente che:
- il Settore Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 0232115 del 07/06/2019 ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29- octies, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'AIA dell'installazione rilasciata dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 2 febbraio 2010, in attesa degli esiti del procedimento di VIA postuma;
- le fasi di cui agli artt. 1-5 dell'allegato A della DGRT 931/2019 si possono ritenere già espletate

nell'ambito del procedimento di PAUR;
- la documentazione integrativa e di chiarimento, allegata alla nota prot 0271929 del 30/06/2021 sopra citata, è da ritenersi sostanziale e rilevante per il pubblico e pertanto dovrà essere disposta nuova fase di pubblicazione e consultazione, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A della DGRT 931/2019; si chiede quindi al proponente di inviare , entro quindici giorni dalla ricezione presente , un nuovo avviso al pubblico , predisposto in conformità al comma 2 dell'articolo 24 del D. Lgs. 152/06, da pubblicare sul sito web della Regione Toscana;
- detto avviso, unitamente alla documentazione depositata, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/via nella sezione "procedimenti in corso e conclusi – valutazione di impatto ambientale";
- in relazione a dette integrazioni sarà applicato il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
- il procedimento sarà concluso nei modi e nei termini di cui all'allegato A della DGRT 931/2019.";

con decreto 14245 del 13/08/2021 è stata disposta *la parziale archiviazione dell'istanza depositata in data 23/10/2018 da KME spa per quanto al al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativo al progetto* "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga *con la realizzazione di una piattaforma energetica" da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU)" per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;*
E' stato altresì dato atto *che l'archiviazione di cui al punto 1) non riguarda la parte dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010, relativa alla VIA postuma dell'impianto esistente;*
e *che il procedimento di VIA postuma dell'impianto esistente richiesto ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010 sarà concluso secondo le modalità organizzative e gli indirizzi operativi definiti con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010";*

conseguentemente il procedimento in corso è relativo alla sola richiesta di VIA postuma avanzata nell'istanza iniziale in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (per la quale in data 28/12/2018 il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, come da nota di accertamento n. 15857 del 10/01/2019);

l'impianto esistente rientra al
- punto 3.e) "*Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.*"
- punto 3.f) "*Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m^3*"
dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

la prosecuzione del procedimento concernente la VIA postuma per l'impianto esistente - come richiesto dal proponente - costituisce valutazione necessaria al fine del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art. 43, comma 6, LRT 10/2010;

l'art. 29-octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilisce che, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'Autorità Competente deve procedere ad un riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA dell'installazione stessa;

il 30 giugno 2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1032 del 13 giugno 2016 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;

l'art. 43, c. 6, della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i. stabilisce che "*le domande di rinnovo di autorizzazione ... relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia*

di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge...".

il Settore Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 0232115 del 07/06/2019 ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29- octies, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'AIA dell'installazione rilasciata dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 2 febbraio 2010, in attesa degli esiti del procedimento di VIA postuma;

Visto che

il proponente in data 27/07/2021 (prot. 0307097) come richiesto dal settore VIA con nota prot. 0271929 del 30/06/2021 ha provveduto a depositare un nuovo avviso al pubblico relativo alla sola VIA postuma;

il Settore VIA con nota prot. 0332243 del 19/08/2021 ha, tra le altre cose, richiesta dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessate e convocato per il giorno giovedì 30/09/2021, una riunione della Conferenza dei servizi finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto e per l'acquisizione di elementi informativi nonché delle valutazioni dei Soggetti competenti per gli argomenti in esame

a seguito alla richiesta di contributi di cui sopra, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:
- Genio Civile Toscana nord (prot. 0342382 del 01/09/2021);
- ENAV (prot. 0334189 del 24/08/2021);
- Settore Sismica (prot. 0346575 del 06/09/2021);
- Settore Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0351775 del 09/09/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0351778 del 09/09/2021);
- Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale (prot. 0357950 del 15/09/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0359308 del 15/09/2021);
- Settore Settore Autorità di gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0362031 del 17/09/2021);
- ARPAT (prot. 0365140 del 21/09/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0367779 del 22/09/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0368620 del 22/09/2021);
- Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0373047 del 27/09/2021);
- Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0377371 del 29/09/2021);
- Comune di Barga (prot. 0377784 del 29/09/2021);
- Azienda ULS Toscana nor ovest (prot. 0378350 del 30/09/2021);
- VVF di Lucca Uff. prevenzione Incendi(Prot. 0378708 del 30/09/2021)

in esito alla fase di consultazione a seguito della nota prot. 0332243 del 19/08/2021 sopra richiamata è pervenuta una osservazione da parte del pubblico:
- Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021)

Rilevato che dalla documentazione depositata dal Proponente risulta quanto segue:

Descrizione dell'impianto
Trattasi di impianto metallurgico sito a Fornaci di Barga, in Garfagnana, provincia di Lucca, tra l'abitato di Fornaci di Barga e il corso del fiume Serchio.
L'area interessata dello stabilimento è destinata dal Regolamento Urbanistico del Comune di Barga ad attività industriali.
Lo stabilimento è dotato di buoni collegamenti viabilistici:
• La SRT 445 della Garfagnana, in destra orografica, che ha origine presso l'abitato di Chifenti, dove si dirama dalla SS 12 dell'Abetone e del Brennero;
• La SP 20, in sinistra orografica, che ha origine dalla SRT 445 a Calavorno, a nord di Lucca, fino a Campia, dove si reinnesta sulla SRT 445.

Attivo fin dal 1915 per attività bellica, poi convertita negli anni 50 in industria civile per la produzione di laminati fili, tubi condensatori e negli anni 60 furono introdotte nuove produzioni quali cavi ad isolamento minerale e lingottiere.

Attualmente lo stabilimento metallurgico KME Italy di Fornaci di Barga è attivo nella produzione di rame e leghe sotto forma di semilavorati; in particolare nel sito si producono laminati (nastri, lastre e dischi) di Rame e Ottone.
Risulta attiva anche una produzione di prodotti finiti: lingottiere per la colata continua dell'acciaio e cavi ad isolamento minerale.
All'interno dello Stabilimento sono operative due fonderie:
• Fonderia Rame;
• Fonderia Ottone.
Le suddette fonderie alimentano i Reparti di produzione, quali il laminatoio e il centro Servizi, nonchè effettuano produzioni per lo Stabilimento KME Brass Italy di Serravalle Scrivia.

Nel triennio 2015-2017 la produzione dello stabilimento nella sua totalità si è ridotta a circa il 55-60% della produzione relativa agli anni 2011 e 2012.

Ciclo produttivo
Fonderia Rame
Tutta la materia prima ed il rottame in ingresso allo Stabilimento viene sottoposta a controllo radiometrico (portale posto in corrispondenza della pesa all'ingresso dello stabilimento), viene stoccata in cumuli, sottoposta ad opportuni controlli, prima di essere immessa nel ciclo produttivo,
La maggior parte del rottame, viene compattato, sia per ridurlo alle dimensioni adatte per essere infornato, sia perché un maggior peso specifico apparente aumenta la capacità produttiva dei forni di fusione. La fusione della carica avviene ad una temperatura pari a 1083°C, all'interno di forni fusori equipaggiati con bruciatori alimentati da gas naturale ed aria comburente.
I principali impianti di fonderia rame sono i due forni di fusione, denominati Forno ASARCO e Forno PROPERZI: il primo è un forno fusorio verticale, mentre il secondo è un forno di raffinazione. Al momento della presentazione dell'istanza il proponente riferiva che per motivi produttivi legati ad esigenze di mercato, entrambi i forni avevano temporaneamente sospeso la produzione (forno Properzi fermo per motivi produttivi dal 13/04/2013. forno Asarco fermo per motivi produttivi dall'ottobre 2015).
La Fonderia Rame lavora normalmente su 3 turni giornalieri per 5 giorni alla settimana, in funzione della produzione richiesta
Fonderia Ottone
Il ciclo produttivo della Fonderia Ottone prevede la trasformazione di metalli primari (rame, zinco) con leghe di rame secondario in placche (parallelepipedi) e barre (cilindri) mediante fusione e
successiva colata semicontinua verticale.
I prodotti sono essenzialmente: Ottoni binari (leghe di rame e zinco) e Rame.
Le materie prime sono: Materie Prime Vergini; Catodi di Rame (Cu>99,9%); Zinco elettrolitico, sotto forma di panetti (Zn>99%), Prolega CuP.
La fusione della carica solida avviene all'interno di forni elettrici, denominati LOMA1 e LOMA2, una volta liquefatto, il metallo viene trasferito, mediante canalette, in forni d'attesa ed infine viene solidificato sotto forma di placche e/o barre in una macchina di colata verticale, costituita essenzialmente da una lingottiera (un tubo di rame di grosso spessore) raffreddata esternamente con acqua dentro la quale il metallo passa dallo stato liquido a quello solido.
Il semilavorato in uscita dalla lingottiera viene investito da getti d'acqua, che ne completano la solidificazione.
L'impianto LOMA 2, adibito alla produzione di ottoni, lavora normalmente su 3 turni giornalieri per 5 giorni alla settimana; l'impianto LOMA 1, adibito alla produzione di rame, lavora 3 turni giornalieri per 7 giorni alla settimana
Laminatoio
Il processo di laminazione, consiste in una deformazione plastica bidimensionale del materiale, che porta ad una riduzione di spessore ed un conseguente allungamento
Lingottiere
Al reparto lingottiere arrivano i pezzi estrusi provenienti da altri Stabilimenti del Gruppo. Prima di iniziare le varie fasi di lavoro, il pezzo viene sottoposto a trattamento di decapaggio. Successivamente viene effettuata la punta al pezzo che poi viene trafilato. La trafilatura consente di ridurre il diametro e di aumentare di lunghezza del pezzo. Per arrivare alla forma finale sono necessari vari passaggi di trafila alternati ai quali si effettuano trattamenti termici di ricottura e decapaggio.
A questo punto il pezzo è pronto per essere rifinito superficialmente attraverso operazioni di smerigliatura interna e di brillantatura. Il pezzo viene poi sagomato e portato a misura come da richiesta del cliente e

quindi viene inviato al trattamento di cromatura; successivamente si procede al collaudo e al confezionamento prima della spedizione.

La capacità produttiva è circa 1.346,7 t/giorno.

il Proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al all'impianto in oggetto;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali legati all'impianto esistente, in particolare:

per quanto riguarda la *componente atmosfera*, il proponente ha effettuato uno studio condotto, mediante l'applicazione di simulazioni modellistiche, per la stima delle emissioni convogliate di polveri totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, cadmio, cromo, nichel, piombo, rame, stagno, diossine e furani, emesse dai camini di stabilimento nei seguenti due scenari: Scenario 1 (stato attuale misurato) e Scenario 2 (stato attuale autorizzato). Inoltre ha effettuato uno studio condotto per una valutazione della dispersione in atmosfera delle emissioni originate dal traffico autoveicolare connesso con le attività svolte nel sito KME di Fornaci di Barga. La modellazione ha riguardato gli inquinanti "tipici" delle emissioni di autoveicoli: Particolato (assimilato a PM10), Ossidi di Azoto (assimilati a NOx) e Monossido di Carbonio (CO).
La stima delle ricadute, sia in termini di concentrazioni in aria che di deposizioni al suolo, con riferimento alle emissioni dei camini di stabilimento misurate nel 2018 (sono stati utilizzati i valori massimi emissivi dell'anno 2018, anno in cui il flusso di massa emesso in atmosfera è il massimo del periodo 2011-2018) ha mostrato dei risultati significativamente inferiori a tutti i limiti/valori obiettivo imposti dall'attuale normativa di qualità dell'aria D.Lgs. 155/2006 e/o ai valori di riferimento applicabili. I valori stimati sono risultati essere anche abbondantemente inferiori ai valori misurati in aria ambiente da ARPAT, nell'anno 2018, durante i monitoraggi svolti nell'area abitata di Fornaci di Barga. In particolare per le le deposizioni di PCDD/F risultano per tutti i ricettori individuati inferiori al valore soglia di 14 pg TEQ/m2 giorno proposto dall'Agenzia di tutela ambientale delle Fiandre. Tuttavia, il valore massimo stimato nel dominio (pari a 21,72 pgTEQ/m2 giorno) risulta superiore al valore soglia di 14 pg TEQ/m2. Tale valore massimo risulta localizzato sul confine Nord di Stabilimento. Il proponente fa notare inoltre che i valori all'interno del dominio per i quali si stimano deposizioni di PCDD/F superiori al valore soglia di 14 pg TEQ/m2 giorno sono solamente due entrambi localizzati nelle prossimità del confine Nord di stabilimento. Il valore massimo stimato delle deposizioni di PCDD/F, pari a 21,72 pgTEQ/m2 giorno, risulta essere praticamente equivalente a quello che era stato riportato nel documento "Risultati della simulazione della dispersione di PCDD/F" predisposto da Ramboll (pari a 21,4 pgTEQ/m2 giorno2) nell'ambito del rinnovo dell'AIA dello stabilimento KME (Atto SUAP del Comune di Barga n. 41/2017 del 22.02.2017 - Valutazione tecnica).
Anche le simulazioni condotte per le emissioni da traffico hanno mostrato risultati di gran lunga inferiori ai limiti di qualità dell'aria fissati dal D.Lgs 155/2010.
Per quanto concerne la conformità dei camini E22 e E85 ai requisiti del Piano Regionale di Qualità dell'Aria, le altezze non sono risultate conformi e pertanto prevede un innalzamento ad una quota finale di 25 m dal piano campagna. I limiti emissivi attualmente autorizzati per i parametri Polveri e COT dall'AIA vigente (DD n. 4553 del 3/4/2018) sono inferiori o uguali per tutti i camini E1, E2, E8 e E9 ai limiti proposti dal PRQA (Tabella "Fonderie (Tipologia di impianti N.10)"), mentre i limiti attualmente autorizzati per i suddetti camini per il parametro PCDD/F risultano superiori ai limiti proposti dal PRQA per tale parametro.
Ai fini dell'adeguamento alle BAT Conclusions prevede:
- per i forni combustione a gas naturale Properzi (E1) e Asarco (E2), temporaneamente fermi, alla ripresa della loro produzione (come già indicato nell'AIA vigente) dovrà essere valutata la necessità di installare sistemi di minimizzazione delle emissioni di NOx, dovrà essere verificata la messa in atto di eventuali azioni al fine di assicurare il rispetto dei BAT-AEL per polveri, COT e PCDD/F e dovrà essere effettuata una caratterizzazione delle emissioni di Hg e SO2 finalizzate quindi alla valutazione della necessità di effettuare interventi/tecniche per la riduzione di tali emissioni;
- per i forni elettrici ad induzione LOMA 1 (E8) e LOMA 2 (E9), il forno LOMA1 risulta conforme alle BAT-Conclusions, mentre per il forno LOMA 2 KME dovrà garantire il rispetto del BAT-AEL per il parametro PCDD/F, dapprima attraverso la predisposizione di un nuovo sistema di additivazione in linea di calce e carboni attivi per la riduzione delle concentrazioni emesse di polveri e microinquinanti. Successivamente, nel caso di ulteriore necessità, dovrà essere valutata l'eventualità di installare un nuovo sistema filtrante del camino E9 come ulteriore attività di miglioramento;
- successivamente al rilascio del rinnovo AIA, alla formalizzazione di un piano di azione per le emissioni

diffuse in un documento aderente agli standard EN (ad esempio lo standard EN 15445);

per quanto riguarda la *componente ambiente idrico*, il proponente fa presente che gli scarichi dello stabilimento sono sottoposti a trattamenti depurativi prima dello scarico nel fiume Serchio. L'efficienza dei trattamenti e il rispetto dei limiti allo scarico sono comprovati dai dati del monitoraggio ambientale condotto all'interno del PMC dell'AIA. L'assenza di pressioni significative dello stabilimento sull'ambiente idrico è comprovata dai dati di monitoraggio raccolti da ARPAT presso le stazioni i monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee prossime al sito dello stabilimento, che non evidenziano alcuna criticità.
Ai fini dell'adeguamento alle BAT Conclusions:
- in adempimento alla BAT 16, conseguentemente al rilascio dell'autorizzazione il proponente prevede di effettuare il monitoraggio di tutti i parametri con frequenza mensile applicando le più recenti metodiche di analisi previste dalla BAT 16;
- raccomanda la separazione del flusso delle acque reflue provenienti dall'abitato di Fornaci di Barga e ancora recapitanti nella rete di stabilimento fino allo scarico S6;

per quanto riguarda la *componente suolo e sottosuolo e bonifiche* il proponente ricorda che la storia del sito annovera episodi di contaminazione di alcune porzioni di stabilimento derivanti dalle attività produttive esercite. Ad oggi i fenomeni di contaminazione puntuale di cui ai procedimenti attivi in bonifica hanno riguardato di fatto solo aree inerenti il perimetro dell'attività industriale. Al fine di avere un quadro completo dello stato di qualità del suolo e del sottosuolo, è stato presentato (elaborato All_01.2A_Ann_1.2A_08 - PdC suolo e sottosuolo) un piano di indagini dell'intero sito KME, che tiene conto degli impianti, dei processi esistenti e della storia del sito. Fa presente che tale piano potrà essere realizzato per complessità e lunghezza delle operazioni (date le dimensioni del sito) solo a valle dell'ottenimento del rinnovo di AIA;

relativamente alla componente *flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi* il proponente evidenzia che le analisi condotte hanno evidenziato la sostanziale qualità delle componenti naturalistiche della zona, sulla quale la presenza dello stabilimento non pare influire. Come molti altri territori analoghi la maggior pressione deriva dall'abbandono del territorio montano e dall'avanzata di specie invasive alloctone nelle aree abbandonate e soggette a frequente rinnovamento, come le aree perifluviali: lo studio rileva come si assista alla diffusione di specie invasive alloctone come la robinia e l'ailanto che confinano e limitano la diffusione di specie ripariali come il pioppo e il salice lungo le sponde del Serchio.
Il proponente presenta VINCA Postuma sul sito SIR "SIR B06 "Monte Palodina" che conclude:
"Pertanto, rispetto al sito SIR considerato (con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione), il presente progetto non può provocare effetti nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito stesso", in riferimento all'identificazione degli effetti sinergici e cumulativi, non individua in modo ragionevole effetti sinergici e cumulativi con altre eventuali pressioni ambientali indotte sul SIR M. Palodina. Data l'assenza di qualsiasi incidenza dello stabilimento e delle attività in esso condotte sul SIR M. Palodina non ravvisa la necessita di misure di mitigazione e di compensazione;

per quanto riguarda la *componente paesaggio e beni culturali* il proponente fa presente che lo stabilimento è interessato nella sua porzione meridionale, più prossima al Serchio, da vincoli paesaggistici relativi alle fasce di rispetto fluviale e ai boschi. Lo stabilimento, la cui attività iniziò nel 1916, è oramai inserito nel paesaggio della valle e con le sue espansioni esterne, le case dei lavoratori, la scuola, il teatro, l'albergo, le strutture sanitarie, la stazione ferroviaria, i negozi costituisce un elemento di unitarietà formale e stilistica per l'abitato di Fornaci di Barga. Il suo ruolo strutturante il paesaggio insediativo di questo tratto di valle è riconosciuto dagli strumenti urbanistici che ne affermano il carattere di invariante nel sistema insediativo locale;

per quanto riguarda la *componente rumore e vibrazioni*, il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale si evince che le valutazioni effettuate, mediante misure fonometriche presso i ricettori a ridosso dello stabilimento e la viabilità di accesso hanno evidenziato il completo rispetto da parte dello stabilimento dei limiti acustici applicabili contenuti nelle zonizzazioni acustiche dei comuni di Barga e di Gallicano;

relativamente alla *componente salute pubblica* il proponente ha presentato un documento "Allegato_Impatti sanitariGiugno21". Il proponente evidenzia che la stima degli effetti sanitari è stata condotta su dati aggregati per cinque cause di morte (effetti cronici) e due cause di ricoveri ospedalieri (effetti acuti, solo per la Valle del Serchio), con riferimento alla popolazione di Barga e Gallicano e a quella della Valle del Serchio, nel suo complesso, e sulla base delle stime delle ricadute di inquinanti provenienti dalle emissioni (sia misurate che

autorizzate) dai camini di stabilimento. I livelli delle ricadute di stabilimento, sia per lo scenario attuale autorizzato che per le condizioni emissive attuali misurate, sono estremamente bassi e non consentono, di per sé, di ottenere delle stime apprezzabili degli indicatori sanitari. Generalmente gli effetti sanitari si riescono a quantificare a partire da livelli emissivi di qualche microgrammo per metro cubo di aria, con riferimento ai principali inquinanti dell'aria che sono NOx e PM10. Conseguentemente, al fine di ottenere degli effetti quantificabili per gli indicatori sanitari, sono state adottate delle scelte altamente conservative che seppure portino ad una sovrastima, consentono di quantificare degli effetti negativi sulla salute, se presenti. I risultati indicano degli effetti molto modesti delle emissioni attuali misurate dello stabilimento sugli indicatori sanitari scelti, che potrebbero anche essere sovrastimati conseguentemente alle scelte conservative effettuate durante i calcoli in ragione di evidenziare, come sopra detto, un possibile effetto negativo. I risultati basati sulle stime dei livelli di inquinanti provenienti dalle emissioni misurate dai camini di stabilimento indicano effetti oltre un ordine di grandezza inferiori a quelli basati sui valori autorizzati che non sono rappresentativi delle condizioni reali emissive dello stabilimento. Tale evidenza è anche avvalora dai dati di qualità dell'aria misurati nel 2018 da ARPAT presso il comune di Fornaci di Barga che mostrano un'incidenza delle emissioni dello stabilimento molto ridotta rispetto al livello assoluto di inquinanti nell'aria. Questi stessi risultati sono infatti coerenti con quelli stimati nell'ambito del presente studio per i possibili effetti sanitari delle emissioni;

in riferimento alla *componente beni materiali (infrastrutture e circolazione veicolare)* il proponente ha condotto delle analisi del traffico che hanno permesso di evidenziare che il traffico generato dello stabilimento non costituisce un elemento di criticità per la rete stradale della valle. L'analisi dei dati di traffico disponibili, sebbene non recenti, hanno permesso di evidenziare che nemmeno nel passato, quando la produzione dello stabilimento era maggiore di oggi, il traffico attivato dallo stabilimento, prossimo alla massima capacità produttiva, costituiva un aggravio delle condizioni di servizio delle infrastrutture stradali;

in relazione alla *componente aspetti socio economici* il proponente specifica che lo stabilimento di Fornaci di Barga ha oltre cento anni e la sua realtà produttiva si è intrecciata fortemente con la storia del Paese ed in particolare con la vita economica e sociale della valle del Serchio in cui si trova. La sua presenza ha generato benefici economici ed occupazionali, è stata parte integrante del tessuto sociale e culturale ed ha contribuito alla realizzazione di infrastrutture ed iniziative per la comunità locale. Attualmente nello stabilimento di Fornaci di Barga operano in stretta sinergia due unità produttive, KME Italy S.p.A ed EM Moulds S.p.A. controllate rispettivamente da KME SE e da KME Germany GmbH che contano 550 dipendenti diretti. Il totale della produzione complessiva annua ammonta a circa 55.000 tonnellate di prodotti venduti. Entrambe le società operano in sinergia con l'ausilio di un Centro Ricerche interno. Più precisamente, nello stabilimento di Fornaci di Barga vengono prodotti, attraverso processi di fusione e lavorazione plastica, semilavorati in rame e sue leghe (principalmente ottone) partendo da rame secondario, sia sottoforma di materia prima che di rottami. La produzione dello stabilimento si inserisce pertanto nella filiera del rame, un materiale che ha già insite nelle sue proprietà caratteristiche di circolarità basate principalmente sulla riciclabilità (che consente una riduzione del consumo energetico), la riduzione di CO_2 e la salvaguardia di fonti non rinnovabili;

In riferimento alla *dismissione dello stabilimento*, il proponente riporta che gli interventi previsti per il decommissioning dello stabilimento a fine vita sono sintetizzabili nelle due seguenti fasi:
• smontaggio e bonifica degli impianti e degli equipaggiamenti;
• demolizione delle opere civili e meccaniche.
E che prima di procedere alla demolizione saranno comunque esperite le necessarie autorizzazioni presso l'autorità competente AIA nell'ambito delle quali sarà presentato il Piano di Dismissione dettagliato.

Dato atto che

con nota del 19/08/2021 (prot. 0332243), il Settore VIA è stata convocata l'odierna riunione della Conferenza dei Servizi al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:
Provincia di Lucca
Comune di Barga
Comune di Gallicano
Unione Comuni della Garfagnana

Unione dei comuni Mediavalle del Serchio
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
ARPAT – Dipartimento di Lucca
Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.to prevenzione di Lucca
Autorità Idrica Toscana
GAIA S.p.A.
IRPET
Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara
Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana Settore III via Pellicceria 3 50123 Firenze pec: dgat.div02.isptsc@pec.mise.gov.it
ENAV
ENAC
RFI – Direzione territoriale Produzione Firenze – S.O. Ingegneria – Tecnologie viale F.lli Rosselli 5 50144 Firenze pec: rfi-dpr-dpt.fi@pec.rfi.it
VVF - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Lucca
ENEL Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro Distribuzione territoriale rete Toscana Umbra
TERNA spa
Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Autorizzazioni rifiuti
Settore Servizi pubblici locali Energia inquinamento Bonifiche
Settore Sismica
Settore Tutela della natura e del mare
Settore Genio Civile Toscana nord
Settore Tutela Acqua Territorio Costa
Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno Sviluppo delle Attività Agricole
Settore Forestazione. Agroambiente

ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente KME Italy S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-*bis*, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 03/09/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 11:00 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Barga	Francesca Francesconi	Responsabile
ARPAT	Maria Letizia Franchi	Responsabile
ASL Toscana Nord Ovest	Gregorio Lopriero	Responsabile
Settore Autorizzazioni Ambientali	Edoardo Decanini	Delegato

che in rappresentanza della Società proponente KME Italy S.p.A.: sono presenti Ernesta Grilli, Michele Manfredi (legale rappresentante) accompagnati dai consulenti Emiliano Micalizio, Alessia Toma, Paolo Picozzi, Prof. Paolo Boffetta;

che sono altresì presenti:

per il Comune di Barga, l'Arch. Michela Ceccarelli;

i funzionari regionali: Ing. Anna Maria De Bernardinis, Ing. Silvia Spadi, Dott. Paolo Dall'Antonia del Settore VIA;

è inoltre presente per ARPAT il Dott. Lucarotti;

la Responsabile del Settore VIA apre la seduta ricordando brevemente i principali passaggi procedimentali che si sono succeduti dalla data della presentazione dell'istanza di PAUR ad oggi (riportati dettagliatamente nelle premesse del presente verbale) e che hanno portato all'archiviazione dell'istanza fatta eccezione per la richiesta di valutazione postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.10/10 necessaria ai fini della conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso;

in particolare ricorda che tra i motivi ostativi che hanno portato al comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/1990 vi era anche il parere negativo rimesso dalla Azienda USL in data 08/07/2020 relativo alla componente salute pubblica nel quale in conclusione è riportato:
" ...
Conclusioni
Sulla base della documentazione presentata dal proponente e delle informazioni raccolte si conclude quanto segue:
Le informazioni sanitarie a disposizione relative al territorio interessato dall'opera proposta da KME comuni di Gallicano e Barga, e più in generale per gli ambiti della Media Valle e della Garfagnana, indicano la presenza di criticità per alcuni indicatori che possono essere attribuite a cause di natura ambientale ed antropica.
L'assenza di un registro di patologia e dei tumori per l'area interessata e la relativa scarsa numerosità del campione di popolazione pongono a tutt'oggi delle difficoltà nella corretta interpretazione degli eccessi riscontrati in alcune patologie a seguito degli studi epidemiologici.
Egualmente non si dispone dati e serie storiche su diverse matrici, in grado di chiarire lo stato di salute del suolo, dell'acqua e dell'aria in relazione alla attività industriale nelle aree vicine all'impianto e nei recettori più vicini.
In assenza di studi specifici e mirati non è quindi al momento possibile definire con ragionevole certezza quanto possa influenzare in termini di salute l'attività dell'impianto siderurgico di Fornaci di Barga, né sulla base dei dati presentati è egualmente possibile stimare la futura sostenibilità sanitaria della nuova opera di termovalorizzazione in aggiunta all'impianto esistente, in questo specifico contesto."

Evidenzia quindi che il fine della seduta di Conferenza di Servizi è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU) proposto da KME Italy S.p.A., nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

ricorda che, ai sensi dell'art. 17 bis del D.P.G.R. 19/R/2017, la procedura di VIA postuma:
- per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;
- per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto

ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.
- prende in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.
- tiene conto:
a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;
b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

Procede poi a informare i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

il Genio Civile Toscana nord, nel proprio contributo del 01/09/2021, fa presente che lo stabilimento KME, "*è dotato di una vasta rete di raccolta delle acque. Gli scarichi civili sono addotti a fosse biologiche, mentre tutte le acque reflue trattate e non trattate vengono scaricate nel Fiume Serchio, come viene riportato nella "planimetria scarichi idrici" nel PdC suolo e sottosuolo*" e ricordato che il settore è competente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di opere previste dagli art. 97 e 98 del R.D. 523/1904 "*A tal proposito per gli scarichi esistenti nel Fiume Serchio occorre attivare il procedimento di concessione idraulica ai sensi della L.R. 80/2015. Le modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o concessione sono disciplinate dal regolamento 60R approvato con DGRT n°812 del 01/08/2016.*";

ENAV, nel proprio contributo del 24/08/2021, fa presente le proprie competenze e la procedura contenente le informazioni utili per l'identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all'iter autorizzativo dell'ENAC e le modalità di presentazione delle istanze di valutazione; invita a dare indicazioni affinché gli interessati seguano la summenzionata procedura disciplinante l'iter valutativo dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;

il Settore Sismica, nel proprio contributo del 06/09/2021, fa presente le proprie competenze e che il Comune di Barga, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica. Ricorda, infine, che, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositato, attraverso il portale web regionale PORTOS, il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche;

il Settore Forestazione Agroambiente, nel proprio contributo del 09/09/2021, rileva che il progetto in questione, così come presentato dal Proponente, non attiene materie di propria competenza;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 09/09/2021, inquadrato l'impianto esistente all'interno della disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PRGA) e del Piano di Gestione delle Acque (PGA) vigenti evidenzia quanto segue:
"*- In riferimento al PGRA, la porzione dello stabilimento KME Italy occupata dagli edifici ricade al di fuori delle aree a pericolosità da alluvione. Non è necessario acquisire il parere di questa Autorità di Bacino distrettuale.*
- In riferimento al PAI, l'area in esame ricade prevalentemente in zona G – "Aree di fondovalle e/o pianeggianti", disciplinate dall'art. 15 delle norme di piano; l'edificabilità è condizionata ai vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico. Non è necessaria l'espressione del parere di questa Autorità di Bacino distrettuale.
Solo il margine meridionale dell'area di proprietà interessa parzialmente una fascia definita dal PAI come "Area al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collassi o frane" (C6) inclusa tra le aree a pericolosità di frana molto elevata (P4), disciplinate dall'art. 12 delle norme di piano.
- in riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici che interessano l'area in esame sono i seguenti:
– corpo idrico superficiale "FIUME SERCHIO MEDIO SUPERIORE", classificato in stato ecologico SUFFICIENTE ed in stato chimico BUONO.
-- corpo idrico sotterraneo denominato "CORPO IDRICO DELL'ALTA E MEDIA VALLE DEL

SERCHIO", classificato in stato quantitativo BUONO e stato chimico NON BUONO.
Si precisa che la normativa del PGA non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.";

il Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale, nel proprio contributo del 15/09/2021, fa presente di non rilevare elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

il Settore Autorità di gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nel proprio contributo del 17/09/2021 rileva dall'esame della documentazione messa a disposizione non sono presenti elementi direttamente connessi agli aspetti agricoli di competenza; circa la garanzia dell'assenza di rilevanti impatti sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento all'esercizio delle attività agricole ed alla salubrità e qualità e dei prodotti agroalimentari, rinvia alle valutazioni delle Autorità Ambientali e Sanitarie a tale riguardo. In particolare nell'ambito delle eventuali modifiche al piano di monitoraggio e controllo in sede di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con le relative determinazioni e prescrizioni connesse;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 22/09/2021, fa presente che dagli elaborati del PIT/PPR risulta che l'impianto esistente, è pertinente alla Scheda d'ambito n.3 -Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima e segnalate le criticità indicate per l'ambito di paesaggio conclude che "*Trattandosi di un impianto produttivo esistente, consolidato all'interno di un tessuto urbano, riconosciuto come identitario di un modello di insediamento antropico ('città-fabbrica'), non si ravvisa un contrasto con i contenuti del PIT-PPR, purché il sito migliori l'integrazione tra abitato e funzionalità ecosistemiche, sulla scorta delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici interessati (art. 142, comma 1, lettera c) (fiumi) e lettera g) aree boscate, del DLgs 42/2004) e delle indicazioni scaturite dall'analisi dei contenuti del PIT/PPR per l'ambito di paesaggio n.03- Garfagnana-Valle del Serchio, richiamati nel contributo, con l'obiettivo di riqualificazione dei contesti fluviali.*
Si chiede pertanto di migliorare le dotazioni vegetali all'interno dell'area, che possano contribuire al miglioramento di funzionalità ecosistemiche, in special modo lungo il margine sud verso il Fiume Serchio, e verso il Rio della Giuvicchia, affluente, con specie idoenee e autoctone (dallo studio proposto sulle caratteristiche vegetazionali dell'area, emerge la prevalenza di specie invasive di robinie e ailanto, ma anche di querce, olmi, pioppi e salici).";

il Settore Tutela della natura e del mare, nel proprio contributo del 22/09/2021, preliminarmente fa presente che non sussistono le condizioni normative e giuridiche per il rilascio di un provvedimento di VINCA "postuma" e di seguito esprime il proprio contributo tecnico relativo alle specifiche competenze in materia di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, ai sensi della L.R. 30/2015;
"*[...]*
Prendendo in esame l'area vasta limitrofa allo stabilimento, che include il SIR B06 "Monte Palodina, nonché un'ampia porzione del corridoio ecologico fluviale rappresentato dal Fiume Serchio, oltre alla "area contigua", che garantisce un collegamento ecologico-funzionale tra il fiume e il SIR, in base alle caratteristiche del progetto, alle basi conoscitive ad oggi disponibili ed alle informazioni contenute nella documentazione trasmessa , si rappresenta quanto segue.
In relazione alle componenti naturalistico - ambientali di cui al Titolo III della LR 30/2015, nonché agli elementi di cui alla rete ecologica regionale, individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, al fine di una riqualificazione degli ambienti alterati, della riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia e del recupero di sufficienti livelli di i naturalità e di permeabilità ecologica, si individuano le seguenti prescrizioni, che prevedono il supporto di tecnici esperti:
- Compatibilmente con gli spazi disponibili, dovranno essere poste in opera fasce vegetazionali dense lungo il perimetro dell'area dello stabilimento con funzione fonoassorbente e quale filtro per emissioni in atmosfera, nonché barriera per l'inquinamento luminoso, oltre che con valenza di connessione ecologica. Tra le specie da utilizzare si suggeriscono le seguenti: Laurus nobilis, Sambucus nigra, Cytisus scoparius, Ficus carica, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Populus nigra, Populus alba, Salix alba, Salix purpurea, Salix eleagnos, Acer campestre, Acer pseudoplatanus,
Dovranno essere previste adeguate cure colturali per garantirne l'attecchimento, con l'eventuale sostituzione delle fallanze per almeno quattro stagioni vegetative successive all'impianto;

- prevedere, laddove possibile, la messa a dimora di specie autoctone, tipiche del luogo, che dovranno con gradualità andare a sostituire le specie alloctone presenti (Ailanthus altissima, Buddleja davidii, Robinia pseudacacia, Solidago gigantea);
- provvedere all'installazione di apposite strutture (cassette nido, bat box, mangiatoie, ecc.) atte a offrire rifugio o sito di nidificazione ad alcune specie ornitiche, tra cui, ad esempio, rondini, balestrucci, rondoni oppure mammiferi come chirotteri;
- per i sistemi di illuminazione artificiale esterna, dovrà essere fatto riferimento alle Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna - Attuazione D.G.R.T. n.815 del 27/08/2004 – Delibera Consiglio Regionale n.29/04–Scheda n.17 Programma per il finanziamento progetti in tema di ecoefficienza energetica e alla L.R. 21 marzo 2000, n°37 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso". In particolare, dovranno essere utilizzati lampioni a led con lampade a basso consumo energetico e a bassa emissione luminosa, orientando la luce verso il basso.";

il Settore Forestazione Agroambiente, nel proprio contributo del 27/09/2021, comunica di non poter partecipare alla conferenza dei servizi e conferma il precedente parere nel quale faceva presente di non rilevare proprie competenze;

il Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel proprio contributo del 29/09/2021, richiamata la normativa vigente in merito alla qualità dell'aria (D. Lgs. n. 155/2010; L.R. 9/2010; DD.GG.RR.T. n. 964/2015; n. 1182/2015 e 814/2016; Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente – PRQA (Delibera CR 18 luglio 2018, n. 72); DGR 1413/2020; DGR 1626/2020) e in particolare che "*Con la dgr n. 964/2015 è stata effettuata la zonizzazione del territorio e con la successiva dgr n. 1182/2015 e n. 814/2016 sono state identificate le "Aree di superamento" che ricomprendono i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e che, per tale motivo tenuti all'elaborazione dei Piani di Azione Comunale (PAC). Con deliberazione 18 luglio 2018 n. 72, pubblicata sul BURT del 01.08.2018, il Consiglio regionale ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) previsto dalla L.R.9/2010. Nell'ottica di un mantenimento della qualità dell'aria nella zone non critiche il PRQA ha individuato, nello specifico Allegato 2, valori limite da applicare alle emissioni in atmosfera degli stabilimenti. Il comune di Barga non è ricompreso in nessuna delle Aree di Superamento identificata dalla dgr 1182/2015.*", esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni per componente qualità dell'aria "... *si propone che, nell'ambito della procedura autorizzatoria, vengano applicati valori limite di emissione previsti dalle BATc di settore, qualora presenti. In assenza BATc si dovrà fare riferimento ai valori limite previsti nello specifico Allegato 2 del PRQA; allo stesso documento dovrà essere fatto riferimento anche qualora le BATc non prevedano valori specifici per inquinanti emessi dallo stabilimento.*";

prende la parola l'Ing. Decanini che procede ad illustrare il contributo del Settore Autorizzazioni ambientali del 15/09/2021 nel quale, ricordato che:
- aveva già formulato con nota prot. 225627 del 30/06/2020 il proprio contributo basato sulla documentazione fino ad allora disponibile ed a cui rimanda per ogni ulteriore dettaglio;
- l'esercizio dell'installazione, nella sua configurazione attuale, è autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 587 del 18.2.2010. L'installazione ricade nell'ambito di applicazione della normativa AIA in quanto vi vengono esercitate le attività previste ai punti 2.5 b) e 2.6 dell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (oltre ad altre attività tecnicamente connesse, come illustrato nel decreto allegato alla presente).
- l'AIA ha naturale scadenza a febbraio 2020 (ovvero dieci anni dal rilascio) e, di conseguenza, la Regione dovrà provvedere all'istruttoria del riesame di tale provvedimento ai sensi dell'art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si ricorda altresì, d'altra parte, che, sempre in relazione all'installazione nella sua configurazione attuale, la Regione dovrà istruire il riesame dell'AIA dell'installazione anche per quanto stabilito dall'art. 29-octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 21, co. 3, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, nei termini ivi indicati (ovvero entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. delle "BAT Conclusions" di Settore corrispondenti alla scadenza del 30.6.2020);
fa presente che nell'ambito del suddetto Riesame si provvederà anche ad una verifica circa gli eventuali obblighi di adeguamento dell'installazione ai disposti del PRQA e relativamente al nuovo documento recante modalità di esecuzione della Sorveglianza Radiometrica se ne terrà conto, per quanto eventualmente necessario;
Nel contributo prot. 225627 del 30/06/2020 il settore autorizzante *esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza,* all'installazione esistente e con riferimento alle materie disciplinate dall'AIA, alla

conclusione positiva della VIA "Postuma".

L'Ing. Francesconi del Comune di Barga procede ad illustrare i contenuti del proprio parere del 29/09/2021, nel quale viene fatto presente quanto segue:

"*[...]*

Aspetto urbanistico – Paesaggio

- il Piano Strutturale Intercomunale riconosce la presenza all'interno della area KME di edificato di impianto storico ricompresi nel Patrimonio Territoriale (edifici puntuali di matrice antica), per cui la disciplina prevede la tutela e la valorizzazione al fine di assicurare la permanenza dei valori storico-testimoniale; come sostenuto nelle note che la Soprintendenza ha depositato nel corso del procedimento di PAUR in parte archiviato.

Si precisa che il Piano Strutturale Intercomunale demanda al Piano Operativo l'individuazione dei contesti fluviali di cui all'art 16 c. 3 del PIT come riportato all'art. 17.1.

Poiché l'area in cui ricade parte dello stabilimento è oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. c, i disposti di cui all'art. 16 della disciplina di Piano del PIT-PPR (fascia di 150 m) sono direttamente applicabili alla fascia che ricade all'interno di detto vincolo e pertanto il PSI individua le seguenti azioni:

- conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale e delle aree di pertinenza fluviale;

- tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico insediativi, percettivi ed identitari dei contesti fluviali;

- conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali;

- evitare processi di artificializzazione dei corsi d'acqua e di urbanizzazione delle aree adiacenti, garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi;

- salvaguardare l'identità dei paesaggi fluviali e la qualità degli ecosistemi.

Considerato che nei documenti depositati, l'Azienda prevede al punto "3.5 Decommissioning dello stabilimento" la demolizione delle opere civili e meccaniche, si richiedono chiarimenti in merito alla coerenza con gli strumenti urbanistici sopra richiamati che individuano nell'area edifici di valore storico testimoniale da tutelare e valorizzare nel rispetto dei caratteri tipologici – tradizionali.

Quanto sopra (limitatamente alla parte vincolata ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. c), appare in chiaro contrasto anche con le prescrizioni dell'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR,con particolare riferimento alla lettera c: Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: (...) 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario.

Per quanto riguarda l'adozione del Piano di Azione Comunale il PSI (art. 14 punto f) lett. c) prevede l'applicazione delle misure predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area (PAC), per la tutela della qualità dell'aria relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, all'intero territorio della Media Valle del Serchio, pertanto KME dovrà verificare la rispondenza a tali misure.

Nell'ottica di quanto sopra riportato e in coerenza con i disposti dell'articolo 43 comma 6 della Legge Regionale 10/2010 che prevede, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, "l'individuazione di eventuali misure di mitigazione idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente", questo ufficio ritiene necessario inserire tra gli interventi di mitigazione, la manutenzione dei fabbricati in disuso individuati di valore storico nel PSI e la introduzione/reintroduzione di alberature che migliorino la qualità degli ecosistemi e le connessioni ecologiche nelle aree poste lungo il fiume Serchio e lungo il Rio Giuvicchia e contrastino così l'artificializzazione del contesto fluviale.

In particolare il reimpianto dovrà avvenire nei luoghi in cui fino a pochi anni fa erano già presenti alberature e nelle aree soggette a vincolo ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. g, c. Dovranno essere introdotte specie autoctone ed idonee al contesto fluviale.

Quanto sopra, fermo restando il fatto che i fabbricati in corso di utilizzo debbano essere mantenuti in idoneo stato di manutenzione per garantire oltre al decoro anche la sicurezza.

Per meglio definire le prescrizioni si chiede di individuare le aree effettivamente oggetto di vincolo D.lgs.42/04 art. 142 lett. G, tramite apposita relazione agronomica che tenga conto dell'evoluzione del bosco secondo quanto previsto nell'elaborato 7B del PIT-PPR.

Si chiede inoltre di individuare i fabbricati dismessi che necessitano opere di manutenzione per garantirne la tutela e la stabilità.

Di seguito si riportano due estratti di foto aeree (tratte dal sito regionale geoscopio) da cui si può vedere la riduzione delle superfici alberate tra il 2007 e il 2019 con individuate le macroaree che appaiono necessitare di integrazione. Tali aree costituiscono importanti collegamenti ecologici/ direttrici di connettività che partono dal fiume e si inseriscono nell'abitato/urbanizzato.

……

Aspetto edilizio

- con nota prot. n. 19673 del 17.12.2020, in relazione alla regolarizzazione dell'istanza di sanatoria e accertamento di conformità paesaggistica, delle opere eseguite sugli edifici distinti al Foglio n. 54 mappale n. 608 parte consistenti nella demolizione completa delle coperture, comprensiva delle parti strutturali, opere di rimozione delle finiture degli edifici (lattonerie, infissi etc) - ordinanza n. 147 del 09.11.2020 – l'ufficio ha invitato la Società a presentare la pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica, indicando le modalità e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ad oggi non è stato dato riscontro a quanto richiesto;

- nello SIA viene indicata la necessità di innalzare i camini E22 e E85 fino a 25 mt dal piano di campagna, si chiede di produrre apposita planimetria con individuazione dei camini e con il loro inserimento nel contesto edificato.

Per quanto il Procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06, con determina n. 614 del 10.05.2021 è stato approvato, con osservazioni e prescrizioni, il documento Analisi di Rischio relativa all'area di progetto del nuovo gassificatore ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152 /06 - KME Italy S.p.A stabilimento di Fornaci di Barga.

In particolare è stato prescritto che il materiale di riporto non conforme al test di cessione secondo quanto previsto dal DM 05/02/98 con riferimento ai limiti individuati dalla tabella 2 All. 5 Parte 4a del Dlgs 152/06, costituisce fonte di contaminazione (art. 3 del DL 2/2012 convertito con L. 28/2012) e come tale deve essere rimosso o sottoposto a messa in sicurezza permanente o reso conforme mediante trattamento, indipendentemente dalla realizzazione o meno del pirogassificatore. In base ai dati ARPAT, anche il campione PZS10 0,1-1,1 m risulta non conforme al test di cessione. Dovranno inoltre essere rimossi i rifiuti rilevati nei pressi del sondaggio S22.

La Ditta ha presentato il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area, l'Ufficio indirà a breve la Conferenza Servizi per l'approvazione coinvolgendo gli Enti competenti.";

Prende la parola il Dott. Loprieno dell'Azienda ULS Toscana nord ovest il quale procede ad illustrare i contenuti del contributo del 30/09/2021, esprime alcuni considerazioni sul documento presentato dal proponente "Approfondimenti sulla salute della popolazione di Barga e Gallicano e della Valle del Serchio per il sito di KME Fornaci di Barga, Versione 24 giugno 2021" e fa presente quanto segue:

"*[…]*

Valutazione

La valutazione di VIA postuma della KME è relativa ad un impianto industriale che ha operato all'interno di un territorio in condizioni estremamente diverse per alcuni decenni e rappresenta un quesito molto complesso in termini ambientali ed ancora di più in termini sanitari. Le maggiori difficoltà derivano dall'incompletezza dei dati a disposizione e dalla loro rappresentatività numerica, che non permettono analisi approfondite nel tempo (es. serie storiche di analisi delle emissioni) e confronti adeguati (es. limiti di confidenza e tassi dei dati sanitari). Nel caso in oggetto tali limiti sono particolarmente evidenti e le conclusioni che si possono ottenere possono divergere a seconda dei parametri e dei metodi utilizzati. Vi sono però degli elementi che non possono essere trascurati:

1) Lo stabilimento ha iniziato la produzione nei primi anni del secolo scorso e quindi ha immesso nell'ambiente inquinanti in concentrazioni diverse sino ai limiti attualmente vigenti. La prossimità dell'abitato di Fornaci di Barga e dei comuni di Barga e Gallicano, ha fatto sì che la popolazione di tali zone siano state esposte alla loro azione nel tempo;

2) Ad oggi i segni ambientali di tale situazione sono presenti nel suolo dell'area dell'impianto, testimoniati dai livelli di contaminati nel terreno, ma per quanto riguarda l'esterno sono solo al momento indicativi di una diffusione storica più ampia, vicina ai limiti consentiti dalla normativa vigente;

3) Da un punto di vista sanitario vi sono comunque delle indicazioni che non possono essere ignorate quali gli incrementi per alcune patologie già a suo tempo menzionati, quali:

a) Per quanto riguarda Barga si hanno eccessi i) per mortalità cardiologica ambosessi;

b) Per quanto riguarda Gallicano i) per tutte le cause di morte; ii) per tutti i tumori: iii) per il tumore del polmone uomini e donne iv)per malattie dell'apparato respiratorio;

4) Le numerosità osservate sono maggiori relativamente a quelle della Regione Toscana, del ASL Toscana Nord Ovest e della zona Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana assieme) e questo incrementa la

peculiarità di tali indici considerato che alcuni fattori di confondimento potrebbero pesare in egual modo negli stessi ambiti territoriali (es. abitudine al fumo comune in tutta la Valle del Serchio) ed essere meno rilevanti. L'insieme di queste considerazioni non può che spingere verso la massima attenzione così come esplicitato dal Principio di Prevenzione, ovvero in presenza di una condizione di vulnerabilità della salute pubblica in un contesto legata direttamente e/o indirettamente ad una causa specifica, devono essere messi in campo tutti quelli interventi tesi a minimizzare il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla popolazione interessata.

Conclusioni

Si ritiene che la KME possa continuare la propria attività solo adottando le migliori tecnologie disponibili per migliorare la propria sostenibilità ambientale. In merito alle emissioni dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili per al loro riduzione con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine. Si ritiene inoltre necessario che siano messi in campo sistemi di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili, e conseguentemente i modelli di diffusione basati prevalentemente su stime.";

Prende la parola la Dott. ssa Franchi di ARPAT la quale procede ad illustrare il proprio contributo del 21/09/2021, nel quale viene fatto presente quanto segue per le seguenti matrici ambientali:

radioattività

"*Le integrazioni pervenute sono successive alla modifica della normativa avvenuta con l'entrata in vigore del D.Lgs.101/2020, che ha abrogato il precedente riferimento normativo costituito dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., sul quale si basa il documento integrativo esaminato.*

Per questa ragione, oltre agli aspetti emersi con il parere espresso in data 06/07/2020, sono stati valutati anche aspetti introdotti dal nuovo testo, nonché all'esame dei nuovi elementi presenti nel testo non precedentemente esaminati.

Alla luce di quanto sopra si chiede, per poter esprimere il proprio parere, che siano forniti i seguenti chiarimenti e integrazioni:

• il documento presentato, e tutti quelli facenti parte del sistema di sorveglianza radiometrica, deve essere aggiornato tenendo conto del D.Lgs. 101/2020;

• deve essere chiarito in che modo viene verificato il mantenimento dei requisiti di sensibilità del portale, previsti dalla norma UNI 10897:2016, in sede di verifica annuale effettuata a cura del fornitore del portale stesso;

• deve essere migliorata la gestione dei NORM, in modo da chiarire come si distingue la presenza nel carico di radio-226 di provenienza industriale/artificiale (sorgenti, vernici radio-luminescenti, etc), rispetto allo stesso radioisotopo naturalmente contenuto in materie naturali (refrattari, terreno, altro), e da rispettare quanto previsto all'Allegato II del D.Lgs. 101/20 riguardo l'allontanamento;

• le indicazioni operative fornite agli operatori per distinguere il caso di falso allarme dovuto a disomogeneità del carico devono essere rese coerenti con la garanzia di escludere la presenza di materiali radioattivi nel carico.

Inoltre, si ravvisa la necessità che la documentazione sia modificata e integrata come segue:

• in considerazione del criterio di adeguatezza della soglia impostata sul portale radiometrico (almeno 0.1% di falsi positivi), la documentazione deve essere integrata con la definizione di "falso positivo", così come compare nella norma UNI 10897:2016, prevedendone la registrazione;

• data la permanenza di perplessità su come viene confermata l'anomalia radiometrica mediante passaggi ripetuti, si modifichi la procedura affinché l'allarme radiometrico segnalato dal portale durante il primo passaggio del mezzo attraverso lo stesso sia ritenuto confermato se, ripetendo il passaggio del mezzo attraverso il portale per altre due volte, sia segnalato almeno un secondo allarme dal portale (ovvero, almeno 2 allarmi su un totale di 3 passaggi);

• sia aggiunta l'indicazione che i materiali radioattivi rinvenuti vengano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo a una anomalia radiometrica;

• data la possibilità che l'eventuale ricerca dei materiali radioattivi presenti nel carico avvenga in assenza degli enti di controllo, ma con la supervisione dell'esperto di radioprotezione, va previsto che, in presenza di materiali radioattivi di origine non medicale, si provveda a realizzare numerose e dettagliate fotografie dell'intervento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell'oggetto che ha determinato l'anomalia. Inoltre per disporre l'allontanamento dei materiali radioattivi isolati deve essere inviata la comunicazione prevista dall'art. 204, comma 5, del D.Lgs. 101/20.

In considerazione dell'adeguamento alla nuova normativa, in particolare per quanto per quanto riguarda la gestione dei NORM, si resta disponibili oltre che per i chiarimenti necessari anche per un confronto diretto."
siti in bonifica
"*Dalla documentazione esaminata risulta quanto segue:*
• procedimento per il sito LU1021: è ancora da concludere in quanto nei piezometri interni risulta superato il VL del parametro Cadmio;
• procedimento per il sito LU213: non ci risultano agli atti i report relativi ad attività di monitoraggio e controllo;
• procedimento per il sito LU214: non siamo a conoscenza dell'esecuzione del Progetto di bonifica approvato; inoltre per il nuovo procedimento, all'interno del sito LU214, indicato con "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" deve essere revisionata da parte della Ditta l'Analisi di Rischio (del nov. 2013), mai approvata perché necessitava di indagini integrative (poi presentate a sett. 2015);
• procedimento per il sito LU1183: con l'approvazione dell'AdR il sito è risultato non contaminato chiudendosi il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 c. 5 DLgs 152/06. Gli interventi che devono essere effettuati sul materiale di riporto non conforme al test di cessione e sui rifiuti sono al di fuori del procedimento di bonifica. Vista l'attuale situazione normativa (il DL 77/2021 convertito con L. 108 del 29/07/2021 modifica l'approccio sul materiale di riporto non conforme al test di cessione), la questione procedurale dovrà essere risolta dagli organi competenti in sede di specifico procedimento.";
per le altre matrici ambientali rimanda ai seguenti contributi:
"*Protocollo ARPAT n° 0007095 del 31/01/2020 in cui si conclude positivamente l'istruttoria per gli agenti fisici, atmosfera e amianto;*
Protocollo ARPAT n° 0045372 del 08/07/2020 in cui si conclude positivamente l'istruttoria per suolo e sottosuolo con il piano di indagine approvato e la richiesta di un cronoprogramma per le dismissioni e per l'ambiente idrico.";

Aggiunge la necessità di un chiarimento circa lo stato realizzativo dell'innalzamento dal suolo fino a 25 metri dei due camini E22 e E 85

I VVF di Lucca Uff. prevenzione Incendi nel proprio contributo del 30/09/2021, comunica "*..che l'Azienda ha presentato un progetto di adeguamento alla prevenzione incendi dell'intero insediamento suddividendolo in "Inquadramento Generale (servizi comuni) e negli "stralci" A (fonderia rame), B (fonderia Leghe), C (laminatoio e CIM), D (Reparto Lingottiere), e E (Servizi comuni e Uffici).*
Al momento – da quanto in atti risulta la SCIA ex art. 4 del DPR 151/11 prot. 1325 del 27/01/2018 relativa alle reti di distribuzione dei servizi generali soggette alla prevenzione incendi (antincendio, rete metano, e idrogeno). A seguito di verifica, la Società ha comunicato di aver presentato al SUAP del Comune di Barga anche le SCIA relativa agli stralci B, C, D ed E con ricevuta prot. 15239 del 2/10/2020 del Comune di Barga.
Il Comando ha avviato controlli volti a acquisire la suddetta documentazione, che al momento non risulta agli atti del Comando. Nel merito seguiranno ulteriori informazioni."

Viene data sintetica lettura dell'Osservazione pervenuta da parte del Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021). L'osservazione richiama le precedenti osservazioni depositate nel procedimento di PAUR
- La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 73061 del 25/02/2019);
- Coldiretti Lucca (prot. 105780 del 06/03/19);
- Libellula e Medicina Democratica (prot. 119324 del 15/03/2019);

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, nonchè dell'osservazione pervenuta il presidente invita il Proponente ad intervenire.

Prende la parola il Dott. Manfredi di KME il quale chiede che venga stralciata la parte delle richieste avanzate dal Comune di Barga riguardo agli aspetti edilizi e urbanistici in quanto non attinenti al presente procedimento e oggetto di contenzioso.
Al riguardo il Comune ribadisce che gli aspetti edilizi citati sono necessari al fine di arrivare ad una valutazione completa e determinare eventualmente richieste di mitigazione al fine della conclusione favorevole della VIA Postuma.

Continua il Proponente: per l'innalzamento dei camini sottolinea che Kme ritiene che attenga allo scenario futuro e non inserito nel presente procedimento e che dovrà essere fatto per adeguamento al PRQA. Lo stabilimento nella situazione attuale non presenta criticità per rispetto dei valori di Qualità dell'aria.
Per la bonifica ricorda che l'AdR conclude senza la necessità di bonifica per quanto attiene alle matrici naturali. Rimane la necessità di MSP per i terreni di riporto che come richiesto da ARPAT dovrà essere ripresentato in osservanza della nuova normativa, che prevede che i terreni di riporto siano trattati di fatto come i suoli ai fini della bonifica

L'Ing. Micalizio precisa che in base alla norma modificata i materiali di riporto devono ancora essere sottoposti al test di cessione, ma solo "*ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee*". Anche se non conformi al test di cessione, potranno comunque restare in loco se rispettino le CSC / CSR, esattamente come i suoli.

Riguardo agli altri procedimenti di bonifica nello stabilimento riportati nella nota di ARPAT, ritiene di dover fornire documentazione al fine di attualizzare la situazione che non riscontra aggiornata nel contributo rimesso da ARPAT.

Riguardo al Contributo del Settore Tutela della natura e del Mare, il dott. Picozzi chiede un chiarimento circa l'affermazione che non sussistono le condizioni normative e giuridiche per il rilascio di un provvedimento di VINCA "postuma" e il Settore Natura si esprime relativamente alle specifiche competenze in materia di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, ai sensi della L.R. 30/2015;

Viene chiarito che il settore si esprimerà rispetto alla VINCA in caso di modifiche allo stato attuale (Es: inserimento dei due camini). Il settore VIA approfondirà comunque l'aspetto il Settore Tutela della Natura e del mare.

L'Arch. Chiodini ricorda che la VIA Postuma non si limita a verificare il mero rispetto dei limiti emissivi di legge, ma va oltre e valuta l'impianto e il suo esercizio nel contesto in cui è inserito. Va verificato se con gli adeguamenti alle norme l'impatto sia già accettabile oppure sia necessario, in ogni caso, che vengano previsti interventi di mitigazione ulteriori rispetto a quelli già attuati, affinché l'impatto possa essere ridotto.

L'arch. Chiodini richiama il parere della ASL e chiede che venga preso in considerazione con attenzione perché è in linea con lo spirito della VIA Postuma.

Riguardo al monitoraggio richiesto da ASL, KME si rende disponibile a fare una proposta all'interno della documentazione integrativa.
Il Settore VIA invita il proponente a fornire le proprie controdeduzioni all'osservazione del Comitato Insieme per La Libellula, pervenuta in data 19/08/2021 e pubblicata sul sito web.

Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza nonché riportati nei pareri/contributi pervenuti ai fini dell'odierna seduta nonché le controdeduzioni del Proponente all'osservazione del Comitato Insieme per la La Libellula pervenuta in data 17/09/2021.

Il proponente si rende disponibile a fornire quanto richiesto entro 30 giorni.

I presenti concordano sulla necessità di predisporre una richiesta puntuale circa i chiarimenti e gli approfondimenti da presentare a cura del Proponente.
La Conferenza dà quindi mandato al Settore VIA per la predisposizione della suddetta nota.
I termini per la presentazione della documentazione integrativa da parte del Proponente decorreranno dal ricevimento della nota stessa.

Alle ore 13:20 la Conferenza dei Servizi aggiorna i lavori ad una nuova riunione da convocare, a cura del Settore VIA procedente, successivamente alla ricezione della documentazione medesima.

Del presente verbale viene data lettura da parte dell'Arch. Chiodini ai presenti che lo confermano e viene inviato tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale.

Rappresentante	**Firma**
Ing. Francesca Francesconi	Firmato digitalmente
Dott. ssa Maria Letizia Franchi	Firmato digitalmente
Dott. Gregorio Loprieno	Firmato digitalmente
Ing. Edoardo Decanini	Firmato digitalmente

La Presidente,
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

Firenze, 30/09/2021

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 10/12/2021

Oggetto: VIA postuma ex Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,* modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";

- la L. n. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

- la L.R. n. 40/2009 - *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";*

- la L.R. n. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;

- il d.p.g.r. 19/R/2017, regolamento in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamate le delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamato integralmente il verbale della precedente riunione del 30/09/2021 che in conclusione riporta "*Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti*

emersi in sede di conferenza nonché riportati nei pareri/contributi pervenuti ai fini dell'odierna seduta nonché le controdeduzioni del Proponente all'osservazione del Comitato Insieme per la La Libellula pervenuta in data 17/09/2021.
Il proponente si rende disponibile a fornire quanto richiesto entro 30 giorni.
I presenti concordano sulla necessità di predisporre una richiesta puntuale circa i chiarimenti e gli approfondimenti da presentare a cura del Proponente.
La Conferenza dà quindi mandato al Settore VIA per la predisposizione della suddetta nota.
I termini per la presentazione della documentazione integrativa da parte del Proponente decorreranno dal ricevimento della nota stessa.";

Dato atto che successivamente alla sopra richiamata riunione del 30/09/2021:

il Settore VIA con nota del 04/10/2021 (prot. 0384359) ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2021 e, sentiti anche i soggetti competenti per ogni materia, ha chiesto al proponente la seguente documentazione di chiarimento: "*1. Aspetti urbanistici e paesaggistici*
• Considerato che nei documenti depositati, l'Azienda prevede al punto "3.5 Decommissioning dello stabilimento" la demolizione delle opere civili e meccaniche, si richiedono chiarimenti in merito all a coerenza di dette previsioni con gli strumenti urbanistici richiamati nel parere del Comune di Barga (nota prot. 0377784 del 29/09/2021) che individuano nell'area edifici di valore storico testimoniale da tutelare e valorizzare nel rispetto dei caratteri tipologici – tradizionali.
Quanto sopra (limitatamente alla parte vincolata ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. c), appare in chiaro contrasto anche con le prescrizioni dell'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR,con particolare riferimento alla lettera c: Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: (...) 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario.
• Il Piano Strutturale Intercomunale (art. 14 punto f) lett. c) prevede l'applicazione delle misure predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area (PAC), per la tutela della qualità dell'aria relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, all'intero territorio della Media Valle del Serchio, pertanto KME dovrà verificare e fornire documentazione circa la rispondenza del proprio quadro emissivo a tali misure
• Si chiede di individuare le aree effettivamente oggetto di vincolo D.lgs.42/04 art. 142 lett. G, tramite apposita relazione agronomica che tenga conto dell'evoluzione del bosco secondo quanto previsto nell'elaborato 7B del PIT-PPR
• Si chiede di individuare i fabbricati dismessi in disuso individuati di valore storico nel PSI e di proporre un piano/programma di manutenzione degli stessi.
• Si chiede di formulare una proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area, con introduzione/reintroduzione di alberature al fine di contribuire al miglioramento di funzionalità ecosistemiche, in special modo lungo il margine sud verso il Fiume Serchio, e verso il Rio della Giuvicchia, affluente, con specie idonee e autoctone (dallo studio proposto sulle caratteristiche vegetazionali dell'area, emerge la prevalenza di specie invasive di robinie e ailanto, ma anche di querce, olmi, pioppi e salici) e che contrastino così l'artificializzazione del contesto fluviale.
2. Aspetti edilizi
• Nello SIA viene indicata la necessità di innalzare i camini E22 e E85 fino a 25 mt dal piano di campagna, si chiede di produrre apposita planimetria con individuazione dei camini e relativo inserimento nel contesto edificato.
3. Aspetti ambientali
Radioattività
• il documento presentato, e tutti quelli facenti parte del sistema di sorveglianza radiometrica, deve essere aggiornato tenendo conto del D.Lgs. 101/2020;
• deve essere chiarito in che modo viene verificato il mantenimento dei requisiti di sensibilità del portale, previsti dalla norma UNI 10897:2016, in sede di verifica annuale effettuata a cura del fornitore del portale stesso;
• deve essere migliorata la gestione dei NORM, in modo da chiarire come si distingue la presenza nel carico di radio-226 di provenienza industriale/artificiale (sorgenti, vernici radio-luminescenti, etc), rispetto allo stesso radioisotopo naturalmente contenuto in materie naturali (refrattari, terreno, altro), e da rispettare quanto previsto all'Allegato II del D.Lgs. 101/20 riguardo l'allontanamento;
• le indicazioni operative fornite agli operatori per distinguere il caso di falso allarme dovuto a

disomogeneità del carico devono essere rese coerenti con la garanzia di escludere la presenza di materiali radioattivi nel carico.
Inoltre, si ravvisa la necessità che la documentazione sia modificata e integrata come segue:
• in considerazione del criterio di adeguatezza della soglia impostata sul portale radiometrico (almeno 0.1% di falsi positivi), la documentazione deve essere integrata con la definizione di "falso positivo", così come compare nella norma UNI 10897:2016, prevedendone la registrazione;
• data la permanenza di perplessità su come viene confermata l'anomalia radiometrica mediante passaggi ripetuti, si modifichi la procedura affinché l'allarme radiometrico segnalato dal portale durante il primo passaggio del mezzo attraverso lo stesso sia ritenuto confermato se, ripetendo il passaggio del mezzo attraverso il portale per altre due volte, sia segnalato almeno un secondo allarme dal portale (ovvero, almeno 2 allarmi su un totale di 3 passaggi);
• sia aggiunta l'indicazione che i materiali radioattivi rinvenuti vengano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo a una anomalia radiometrica;
• data la possibilità che l'eventuale ricerca dei materiali radioattivi presenti nel carico avvenga in assenza degli enti di controllo, ma con la supervisione dell'esperto di radioprotezione, va previsto che, in presenza di materiali radioattivi di origine non medicale, si provveda a realizzare numerose e dettagliate fotografie dell'intervento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell'oggetto che ha determinato l'anomalia. Inoltre per disporre l'allontanamento dei materiali radioattivi isolati deve essere inviata la comunicazione prevista dall'art. 204, comma 5, del D.Lgs. 101/20.
In considerazione dell'adeguamento alla nuova normativa, in particolare per quanto per quanto riguarda la gestione dei NORM, si resta disponibili oltre che per i chiarimenti necessari anche per un confronto diretto.
<u>Siti in bonifica</u>
Si richiede un aggiornamento dello stato del procedimento dei siti presenti all'interno di KME, al fine di individuare con le A.C. Gli step per arrivare alla chiusura dei procedimenti, quando possibile.
<u>Emissioni in atmosfera/ricadute al suolo</u>
Considerato quanto indicato nelle parere della USL di cui alla nota prot 0378350 del 30/09/2021 nel quale, vista la presenza di una condizione di vulnerabilità della salute pubblica in un contesto legata direttamente e/o indirettamente ad una causa specifica e richiamando il Principio di Prevenzione, la stessa USL ritiene che debbano in ogni caso essere messi in campo tutti gli interventi tesi a minimizzare il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla popolazione interessata. Viste in particolare le conclusioni del parere, nelle quali "...ritiene che la KME possa continuare la propria attività solo adottando le migliori tecnologie disponibili per migliorare la propria sostenibilità ambientale. In merito alle emissioni dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili per al loro riduzione con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine. Si ritiene inoltre necessario che siano messi in campo sistemi di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili, e conseguentemente i modelli di diffusione basati prevalentemente su stime.", si chiede al Proponente di dare evidenza dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine e di presentare una proposta di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili.
<u>4. Osservazioni</u>
• Si chiede al Proponente di presentare le proprie controdeduzioni all'osservazione pervenuta da parte del Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021).";

il Proponente con nota del 29/10/2021 (prot. 0425984 del 03/11/2021), come perfezionata in data 05/11/2021 (prot. 0434902 del 09/11/2021) ha depositato la documentazione di chiarimento richiesta;

il Settore VIA con nota prot. 0437897 del 10/11/2021 ha richiesto i contributi tecnici istruttori sui chiarimenti del 29/10/2021, alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati ed ha altresì convocato una nuova riunione della Conferenza dei Servizi per il 10/12/2021 al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti interessati: Provincia di Lucca, Comune di Barga, Comune di Gallicano, Unione Comuni della Garfagnana, Unione dei comuni Mediavalle del Serchio, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, ARPAT – Dipartimento di Lucca, Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.to prevenzione di Lucca, Autorità Idrica Toscana, GAIA Spa, IRPET, Autorità di

Bacino distrettuale Appennino Settentrionale, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara , Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, ENAV, ENAC, RFI – Direzione territoriale Produzione Firenze – S.O. Ingegneria, VVF - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Lucca, ENEL Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro Distribuzione territoriale rete Toscana Umbra, TERNA spa, Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; e dei seguenti settori regionali: Settore Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche, Settore Autorizzazioni ambientali, Settore Autorizzazioni rifiuti, Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento Bonifiche, Settore Sismica, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Genio Civile Toscana nord, Settore Tutela Acqua Territorio Costa, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno Sviluppo delle Attività Agricole, Settore Forestazione. Agroambiente;

ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente KME Italy S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-*bis*, della riunione del 10/12/2021 della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana ed a seguito di detta pubblicazione è pervenuta una osservazioni da parte del pubblico con nota prot. 0477065 del 09/12/2021;

a seguito della richiesta di contributi di cui sopra, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:
- Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale (prot. 0443719 del 15/11/2021);
- Settore Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0458706 del 25/11/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0458974 del 25/11/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0467397 del 01/12/2021);
- ARPAT (prot. 0472959 del 06/12/2021 e prot. 0475254 Data 07/12/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0474165 del 06/12/2021);
- Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0476650 del 09/12/2021);
- Comune di Barga (prot. 0477062 del 09/12/2021);

il Proponente in data 09/12/2021 (prot. 0476695) ha trasmesso una nota volta a fornire chiarimenti/aggiornamenti sui seguenti aspetti:
- edificato di valore storico e all'esistenza del vincolo paesaggistico "imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice;
- invariante strutturale con valenza ambientale sull'area sull'area D7-3;
- la vicenda Casa Buglia;

tutta la documentazione presentata dal proponente inerente la VIA postuma, fatte salve le esigenze di riservatezza, il previsto avviso al pubblico, una scheda informativa relativa al procedimento, l'osservazione e i pareri e contributi tecnici pervenuti nell'ambito dell'istruttoria sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana, in applicazione del punto n. 3, dell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 931 del 22.07.2019.

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 10/12/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:00 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara	Teresa Ferraro	Delegata
Comune di Barga	Francesca Francesconi	Responsabile
ARPAT	Maria Letizia Franchi	Responsabile

ASL Toscana Nord Ovest	Gregorio Loprieno	Responsabile
Settore Autorizzazioni Ambientali	Edoardo Decanini	Delegato (nota prot 0476091 del 07/12/2021)

che in rappresentanza della Società proponente KME Italy S.p.A.: sono presenti Ernesta Grilli, Michele Manfredi (legale rappresentante), Ivano Sabatini, Stefano Finetti accompagnati dai consulenti Emiliano Micalizio, Alessia Toma, Paolo Picozzi, Barbara Pisani, Federica De Luca;

che sono altresì presenti:

per il Comune di Barga, l'Arch. Michela Ceccarelli;

i funzionari regionali: Ing. Anna Maria De Bernardinis, Ing. Silvia Spadi, Dott. Paolo Dall'Antonia del Settore VIA e Dott. ssa Fulvia Galletti.

la Responsabile del Settore VIA apre la seduta ricordando brevemente i principali passaggi procedimentali che si sono succeduti dalla data della presentazione dell'istanza di PAUR ad oggi (riportati dettagliatamente nelle premesse del presente verbale) e che hanno portato all'archiviazione dell'istanza fatta eccezione per la richiesta di valutazione postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.10/10 necessaria ai fini della conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso;

ricorda quindi gli esiti della precedente riunione della Conferenza dei Servizi del 30/09/2021 in conclusione della quale è emersa la necessità di acquisire documentazione di chiarimento da parte del proponente;

informa che in data 29/10/2021 il Proponente ha trasmesso la documentazione di chiarimento richiesta e che sulla medesima sono stati richiesti i contributi istruttori dei Soggetti interessati;

fa presente che con riferimento alla nota del Proponente inviata in data 09/12/2021 recante ulteriori chiarimenti, sono riportate considerazioni su aspetti edilizi e urbanistici relativi all'area dove era prevista la realizzazione del nuovo gassificatore (oggetto del procedimento di PAUR archiviato con D.D. 14245 del 13/08/2021), che sono stati oggetto di ricorsi da parte dello stesso Proponente con relative sentenze del TAR e del Consiglio di Stato; tali aspetti non potranno essere oggetto di discussione della presente riunione in quanto non pertinenti al presente procedimento di VIA Postuma.

I presenti per KME ritengono invece che la nota tratti di aspetti molto pertinenti alla VIA postuma in corso. In primo luogo in relazione alle coperture che sono state demolite in seguito al maltempo e per cui il TAR Toscana con recente sentenza ha accertato la non necessità di autorizzazione paesaggistica.
L'altro tema è quello legato al valore storico degli edifici e alla presenza di vincoli nell'area.

Interviene l'Ing. Francesconi del Comune di Barga, la quale concorda con l'Arch. Chiodini nel ritenere che gli aspetti trattati nella nota del 9/12/2021 di KME non sono pertinenti al procedimento di VIA postuma.

Interviene l'Arch. Ferraro che riassume i vincoli presenti quali: paesaggistico e boschivo e informa che non ci sono nuove richieste della Soprintendenza in merito a nuova apposizione di vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04.
Gli edifici con valenza storica-identitaria che il PIT prescrive vadano mantenuti e tutelati sotto il profilo paesaggistico (All. 8B). Nel caso in specie questi edifici hanno valore identitario.
Per il vincolo diretto, informa che è stato fatto un sopralluogo e che è in corso l'istruttoria per definire quali siano gli edifici da tutelare.
Concorda con il fatto che questi argomenti non sono attinenti alla VIA postuma e concorda con quanto assunto dalla dott.ssa Chiodini

KME riferisce che ad oggi non è stata notificata nessuna comunicazione di avvio del procedimento apposizione di vincolo diretto. Deve essere ad oggi dimostrato che gli immobili abbiano carattere identitario.

L'Arch. Ferraro precisa che c'è un'istruttoria e non un procedimento.

L'Arch. Chiodini, ricorda infine informa i presenti dei contributi istruttori rimessi sulla documentazione di chiarimento del 29/10/2021 (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) di seguito in sintesi riportati:

il Settore Forestazione Agroambiente, nel proprio contributo del 09/12/2021, rileva che il progetto in questione, così come presentato dal Proponente, non attiene materie di propria competenza;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 25/11/2021 richiamate indicazioni riportate nel contributo del 22/09/2021 fa presente che "*l'analisi sull'evoluzione e la consistenza delle aree boscate riportate nell'elaborato disposto a chiarimento e le misure di mitigazione proposte, ottemperano alla richiesta di miglioramento delle funzionalità ecosistemiche, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 142, comma 1, lettere c) e g) del Codice e dei contenuti del PIT-PPR e si ritiene pertanto che tali misure riducano l'impatto paesaggistico.*";

il Settore Tutela della natura e del mare
- nel proprio contributo del 01/12/2021, esaminata la documentazione di chiarimento del 03/11/2021, prende atto che il proponente ha recepito quanto richiesto in merito alla messa in opera di fasce vegetazionali lungo il perimetro dello stabilimento e alla messa a dimora, laddove possibile, di specie autoctone tipiche del luogo che dovranno con gradualità andare a sostituire le specie alloctone presenti. Al riguardo fa presente che "*dal momento che la Strategia Nazionale per la Biodiversità riconosce tra le principali criticità per la quali ad esempio la Robinia pseudoacacia, a scapito di boschi di origine naturale, si ritiene necessario che siano adottate le dovute precauzioni al fine di impedire l'ingressione della robinia nei popolamenti boschivi contermini, dove tra l'altro è presente il corridoio fluviale rappresentato dal Fiume Serchio. Data l'estrema facilita della Robinia a rinnovarsi agamicamente tramite polloni di ceppaie e ancor più per polloni radicali, oltre che da seme, si ritiene opportuno che gli interventi di controllo siano attuati per almeno tre anni dall'inizio degli interventi di riqualificazione. A tal fine si segnala che la Regione Toscana ha redatto il supporto tecnico alla L.R. Forestale n. 7 "La robinia in Toscana" nel quale vengono individuati metodi diretti ed indiretti per il controllo di questa specie.*
Si ricorda infine, come riportato nella ns. suddetta nota, di provvedere all'installazione di apposite strutture (cassette nido, bat box, mangiatoie, ecc.) atte a offrire rifugio o sito di nidificazione a specie ornitiche e ai chirotteri, ed inoltre di utilizzare, nell'illuminazione esterna, lampioni a led con lampade a bassa emissione luminosa, orientate verso il basso.";

ed invita quindi i presenti ad illustrare i propri.

Prende la parola l'Ing. Decanini che procede ad illustrare il contributo del Settore Autorizzazioni ambientali del 06/12/2021 nel quale, ricordato che:
- aveva già formulato con nota prot. 225627 del 30/06/2020 e prot. 0474165 15/09/2021 i propri contributi basato sulla documentazione fino ad allora disponibile ed a cui rimanda per ogni ulteriore dettaglio;
- l'esercizio dell'installazione, nella sua configurazione attuale, è autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 587 del 18.2.2010. L'installazione ricade nell'ambito di applicazione della normativa AIA in quanto vi vengono esercitate le attività previste ai punti 2.5 b) e 2.6 dell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
- l'AIA ha naturale scadenza a febbraio 2020 (ovvero dieci anni dal rilascio) e, di conseguenza, la Regione dovrà provvedere all'istruttoria del riesame di tale provvedimento ai sensi dell'art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si ricorda altresì, d'altra parte, che, sempre in relazione all'installazione nella sua configurazione attuale, la Regione dovrà istruire il riesame dell'AIA dell'installazione anche per quanto stabilito dall'art. 29-octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 21, co. 3, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, nei termini ivi indicati (ovvero entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. delle "BAT Conclusions" di Settore corrispondenti alla scadenza del 30.6.2020);
Con riferimento i chiarimenti depositati dal proponente in data 03/11/2021 per quanto riguarda:
- gli aspetti urbanistici e paesaggistici fa presente che il settore non ha competenze in materia;

- l'intenzione manifestata dal proponente di innalzare i camini delle emissioni E22 ed E85 onde adeguarle ai disposti del PRQA, ne prende atto precisando che ne sarà tenuto conto nell'ambito del procedimento di riesame AIA;
- l'aggiornamento del documento relativo alla sorveglianza radiometrica precisa che se ne terrà conto, per quanto eventualmente necessario, nell'ambito del procedimento di riesame AIA;
- l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei vari procedimenti di bonifica che hanno interessato lo stabilimento fa presente che il settore non ha competenze in materia;
- la risposta alle osservazioni dell'Azienda USL relativamente all'impatto delle emissioni dello stabilimento, prende atto della proposta di monitoraggio delle relative ricadute precisando che ne sarà tenuto conto nell'ambito del procedimento di riesame AIA; ricorda che l'AIA già prevede il monitoraggio al camino delle emissioni e nel riesame AIA sarà anche valutato quanto proposto dal proponente in merito alle emissioni diffuse.

Per quanto sopra ribadisce il parere favorevole del Settore, per gli aspetti attinenti con le materie di competenza, alla conclusione favorevole del procedimento di VIA postuma;

In relazione all'attività di recupero rifiuti svolta da KME all'interno dello stabilimento ed autorizzata ai sensi dell'art. 216 e adesso ex art. 208. Chiede se sia stata effettuata la verifica dei criteri localizzativi in relazione al fatto che KME fra le attività che svolge fa recupero di rifiuti di rame.

Interviene KME che informa che la verifica non è stata effettuata in quanto nei criteri localizzativi del PRB si parla di nuovi impianti e pertanto ad avviso della Società la valutazione non è dovuta.

L'Arch. Chiodini sul punto ritiene di dover acquisire il parere del competente Settore SPELIB.

Prende la parola la Dott. ssa Franchi di ARPAT la quale ricorda che nel precedente contributo dell'Agenzia del 21/09/2021 era stata rilevata la necessità che il Proponente fornisse integrazioni in relazione agli aspetti della radioattività e delle bonifiche.

Procede quindi ad illustrare i contenuti degli ultimi due contributi inviati e di seguito in sintesi riportati:

il relazione al contributo istruttorio del 06/12/2021 fa presente che:

<u>Sorveglianza radiometrica</u>

Le integrazioni pervenute hanno recepito gli aspetti osservati con il precedente esame della procedura, anche se la nuova documentazione prodotta contiene un' ambiguità riguardo ai falsi positivi e falsi allarmi. Restando inteso che le definizioni corrette di falso positivo e falso allarme sono riportate nella norma tecnica UNI 10897:2016 al par. 3.2, si esprime parere positivo sulla documentazione presentata.";

<u>Siti in bonifica</u>

Lo stato amministrativo dei procedimenti di bonifica a carico di KME è già a conoscenza degli Enti coinvolti (in primis Comune e RT), in quanto è stato relazionato da ARPAT con i pareri già rilasciati in ambito di VIA postuma (ns. prot. n. 20926 del 18/03/2019 e prot. n. 71528 del 20/09/2021). Si concorda con la sintesi fornita dalla Ditta e per quanto riguarda i procedimenti di bonifica si esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- *per il sito LU213 la Ditta deve relazionare annualmente i controlli relativi agli interventi di MISO del sito inerenti sia la pavimentazione che le acque superficiali;*
- *per il sito LU214 si ritiene che il Comune debba dire quali sono le CSC da applicare all'area e conseguentemente, se necessario, emetta un atto formale di approvazione del progetto di bonifica;*
- *per il sito "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" siano chiariti i limiti di accettabilità (CSC o CSR);*
- *per il sito LU1183 area pirogassificatore sia chiarito se su un procedimento concluso in cui era già stata presentata una relazione ed un cronoprogramma dei lavori necessari al raggiungimento di quanto prescritto sul materiale di riporto non conforme al test di cessione, è possibile applicare retroattivamente il DL 77/2021 (convertito con L. 108 del 29/07/2021) e quindi riaprire il procedimento di bonifica;*
- *per il sito LU071A, discarica di inerti, siano inviati gli atti dell'avvenuto ripristino ambientale.*

in relazione al successivo contributo del 07/12/2021, elaborato dal <u>Settore specialistico di ARPAT</u> di modellistica previsionale relativamente agli impatti sulla componente atmosfera, fa presente che il Settore Specialistico, esaminata la documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente e l'osservazione pervenuta, sviluppa una serie di osservazioni e considerazioni di seguito riportate in sintesi:

- per quanto riguarda l'adeguamento alle BAT-C della configurazione emissiva oggetto ricorda che per le emissioni di microinquinanti organici l'adeguamento comporta una concentrazione limite di PCDD/F alle

emissioni (E1, E2, E8 ed E9) pari a 0.1 ngTE/Nm³. Pertanto i livelli di impatto associati a tali inquinanti per la configurazione autorizzata (emissioni ai valori limite) risulteranno ridotti al 35% di quanto stimato dalle simulazioni presentate nello "Studio VIA postuma" (ovvero ridotti del 65% passando ad un valore complessivo del flusso di massa da 0.2 gTE/anno a circa 0.07 gTE/anno);

- relativamente al monitoraggio richiesto dalla Azienda USL su cui il proponente ha fornito una serie di indicazioni si deve rilevare che:
  - per quanto riguarda le posizioni di massima e minima ricaduta indicate dal proponente ricorda i limiti e le incertezze segnalate nei precedenti contributi circa l'attendibilità delle distribuzioni dei venti utilizzate nelle simulazioni;
  - osserva inoltre che viene ipotizzato un monitoraggio delle concentrazioni in aria ambiente mentre i livelli di impatto più rilevanti appaiono associati alle deposizioni al suolo; sarebbe pertanto necessario affiancare al monitoraggio proposto quello delle deposizioni. Ciò consentirebbe anche di soddisfare le richieste presenti nella osservazione pervenuta;
- effettuata un confronto dettagliato tra le posizioni riportate nell'osservazione pervenuta e le controdeduzioni del proponente in merito ai livelli di dose accettabile (TDI) di PCDD/F (e PCB-DL) indicati dall'EFSA come riferimento per la deposizione al suolo; considerando che non si tratta di valori limite di legge o standard di qualità dell'aria ed anche che - nel caso specifico - si riferiscono principalmente ad una situazione potenziale (configurazione emissiva di autorizzazione) che può essere anche molto diversa da quella reale, in mancanza di nuove indicazioni e valutazioni può essere opportuno attestarsi su una richiesta finalizzata a soddisfare i valori di soglia minimi attualmente definiti: cioè livelli dell'ordine di 3.4 pgTE/m²/day per la deposizione di PCDD/F e di 4 pgTE/m²/day per la somma di PCDD/F e PCB-DL. Ritiene infine di osservare che l'impiego di soglie di accettabilità per le concentrazioni e deposizioni dei vari inquinanti è sostanzialmente una semplificazione: se correttamente eseguita infatti (almeno per questa tipologia di sostanze) l'analisi del rischio sanitario può fornire le necessarie indicazioni sulla compatibilità o meno dei livelli di emissione;
- per quanto attiene gli interventi migliorativi previsti nel PAUR anche per le emissioni E8 ed E9 (tra i quali ad esempio l'innalzamento a 25 m dal suolo) ritiene che possano essere richiesti al proponente in presenza di criticità ambientali e qualora ne possano costituire un'attenuazione o risoluzione;
- ricorda che nel precedente contributo di questo Settore (datato 29/1/2020) relativamente alla documentazione per la VIA postuma era stato evidenziato che i risultati relativi allo scenario attuale autorizzato tendono ad indicare la presenza di impatti potenzialmente rilevanti almeno per alcuni inquinanti specifici dell'attività metallurgica:
  - relativamente a PCDD/F concludeva: «*L'impatto potenziale evidenziato per PCDD/F dovrebbe essere sostanzialmente moderato entro il 2021 con l'adeguamento alle BAT Conclusions di settore*». Anche alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene di evidenziare che riducendo del 65% le emissioni massime complessive di PCDD/F solo sul recettore R3 si manterrebbero delle stime di deposizione al suolo superiori a 3.4 pgTE/m²/day. Conseguentemente con emissioni reali (in genere piuttosto inferiori ai valori limite) non dovrebbero presentarsi condizioni di criticità . In ogni caso concorda con la Azienda USL nel ritenere necessario un monitoraggio che tenga sotto controllo l'immissione sul territorio di tali inquinanti;
  - per rimuovere invece le criticità riscontrate per i metalli sono richieste riduzioni anche significative delle emissioni dei vari inquinanti rispetto ai ratei impiegati nelle simulazioni dello scenario autorizzato; per riportare le deposizioni al suolo dei vari metalli entro i livelli di riferimento occorre che il rateo di emissione di stabilimento venga ridotto di un fattore circa 2.7 per il Cadmio, di un fattore 3.6 per Nichel, di un fattore 2.7 per il Piombo e di un fattore 1.9 per il Rame; nessuna riduzione risulta invece necessaria per il Cromo. Di conseguenza per assicurare questo obiettivo appare necessario che il gestore individui per ciascuna emissione dei valori soglia o livelli di attenzione da non superare (con relativa procedura di intervento/gestione dei casi) per ciascuno degli inquinanti sopra indicati.

Procede quindi a dare lettura delle valutazioni conclusive

"*Le precedenti osservazioni e considerazioni possono essere così sintetizzate:*

• *riprendendo quanto già espresso nei precedenti contributi istruttori del Settore Modellistica previsionale (5/3/2019 e 29/1/2020) relativamente agli impatti associati alle condizioni emissive di autorizzazione (considerate aggiornate a quanto richiesto dalle BAT-C di settore) si ritiene che:*

- *sia necessario limitare le emissioni potenziali di Ni dello stabilimento imponendo alle varie sorgenti valori limite specifici da aggiungere a quelli eventualmente presenti relativi ai gruppi di metalli. Il livello ammesso di emissioni di Ni derivante da questi limiti non può essere superiore al rateo emissivo di Ni impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.25;*
- *per i metalli Cd, Ni, Pb e Cu, si suggerisce che venga richiesto al gestore nell'ambito del procedimento per il rilascio/rinnovo dell'AIA di definire e proporre all'Autorità competente e all'Ente di controllo:*

1. per ciascuna sorgente emissiva livelli di soglia/attenzione da non superare, tali da garantire che il rateo emissivo d'impianto risulti inferiore a quello impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.7 per Cd, 3.6 per Ni, 2.7 per Pb e 1.9 per Cu;

2. le corrispondenti procedure di controllo e di verifica di tali livelli e quelle di intervento qualora si verifichi il loro superamento.

• Quanto al documento "Osservazioni del Comitato":

◦ *è stato preso atto delle informazioni presentate sui livelli tollerabili di assunzione dei PCDD/F e della loro eventuale incidenza sui valori di riferimento per le deposizioni al suolo, in genere suggeriti da ARPAT; sull'accettabilità o meno dei livelli di impatto stimati dalle applicazioni modellistiche si ritiene pertanto necessario che sia l'Autorità sanitaria ad esprimersi. In assenza di tale valutazione e/o in attesa che siano disponibili valutazioni aggiornate da parte degli Enti preposti (ISS e/o ISPRA) si suggerisce di attestare i livelli di accettabilità derivanti dalle applicazioni modellistiche sulle soglie più cautelative attualmente disponibili, ovvero 3.4 pgTE/m²/day per PCDD/F e 4 pgTE/m²/day per PCDD/F+PCB-DL;*

◦ *con tale posizione si rileva che l'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dalle BAT-C produce livelli di impatto per lo stabilimento KME che dovrebbero rientrare sostanzialmente entro tali soglie. Tuttavia le criticità (ad esempio la presenza di aree abitate in prossimità dello stabilimento) ed incertezze sopra evidenziate (sia sullo studio di dispersione con strumenti modellistici depositato da KME, sia sulle soglia di valutazione per le deposizioni di PCDD/F e PCB-DL) fanno ritenere opportuno che la presenza di questi inquinanti nell'area sia adeguatamente monitorata;*

◦ *si ritiene che in tale situazione i miglioramenti impiantistici e tecnologici precedentemente prospettati nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR riferiti ai camini E8 ed E9 (oggetto dell'osservazione 3 del Comitato) contribuirebbero a ridurre e rendere maggiormente affidabili i livelli di impatto stimati.*

• *Come indicato dalla AUSL, come richiesto dal Comitato e come emerge da quanto precedentemente riportato, si ritiene opportuno che sia approntato un adeguato livello di monitoraggio sull'area riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo.*";

Interviene KME che in relazione a quanto osservato da ARPAT per il sito LU214 per l'area acquisita da KME e su cui è stata richiesta il cambio di destinazione d'uso, che è adesso industriale.

Manca una presa d'atto ai fini del procedimento di bonifica.

il Comune informa che sovrapponendo l'area individuata su Sisbon con i propri strumenti urbanistici risulta che gran parte dell'area dove sono stati eseguiti i sondaggi è area industriale. Residua una fascia (scarpata) che non rientra in area industriale.Viene chiesto se è possibile modificare su SISBON il perimetro escludendo dalla bonifica la scarpata e ad avviso del comune anche una piccola parte che ricade in area a parcheggio.

KME in relazione alle "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" ricorda che e l'area è stata oggetto nel tempo di scarichi dell'abitato di Fornaci di Barga insieme a quelle dello stabilimento
Ai fini della determinazione finale che deve esser presa dal Comune che dovrà indire una Conferenza di Servizi

ARPAT ricorda che nel caso fosse approvata l'Analisi di Rischio e le relative CSR si concluderebbe il procedimento di bonifica.
Il Comune al riguardo informa che procederà a rivedere tutti gli atti del procedimento ed in caso a concludere il procedimento con l'approvazione dell'AdR.

Riguardo all'area LU1183 (area "ex Gassificatore") il Comune e ARPAT chiedono se sia possibile applicare retroattivamente la norma L.108/2021 che ha recepito il DL 77/2021 che ridurrebbe molto l'intervento di bonifica.

Il Comune ritiene vada acquisita la posizione dell'ufficio regionale competente in materia di bonifiche.

Occorre pertanto acquisire nell'ambito del presente procedimento il parere del competente Settore regionale in materia di bonifiche, circa applicazione della L. 108/2021.

In relazione alla componente aria, KME informa che riguardo alle richieste indicate nel contributo ed in particolare ai ratei di riduzione delle emissioni richiesti per i metalli, con particolare riferimento al rateo indicato per il Cu, quale elemento caratteristico dell'attività, da un calcolo speditivo risulterebbero inferiori ai livelli emissivi stabiliti dalle BATc, per cui è necessaria una valutazione tecnica della fattibilità che sarà inclusa nella proposta come richiesta da ARPAT.

Interviene KME che ricorda che dagli studi effettuati era emersa una sola criticità in relazione al Ni e che KME in sede di documentazione integrativa ha già avanzato una proposta di monitoraggio dei metalli e delle diossine.

ARPAT ritiene che la proposta possa essere fatta da KME e valutata in fase di procedimento riesame dell'AIA e che in questa sede venga formulata specifica prescrizione al riguardo.

Prende la parola il Dott. Loprieno dell'Azienda USL Toscana nord ovest il quale in riferimento alla documentazione integrativa depositata da KME, esprime alcuni considerazioni e fa presente quanto segue:

ASL ritiene importante avere dei monitoraggi di ricaduta al suolo nei punti di massima e laddove la ricaduta non c'è.
Riguardo ai dati della modellistica presentati da KME, ASL vuole chiarire se i dati inseriti nel modello siano attendibili o meno, alla luce delle considerazioni riportate a pag. 3 del contributo specialistico di ARPAT.

La Dott. ssa Franchi si impegna a girare la richiesta al Dott. Barbaro del Settore specialistico di ARPAT di modellistica previsionale.

Alle ore 12:00 la Dott. ssa Franchi lascia la seduta.

KME ritiene che in relazione al monitoraggio della deposizione al suolo è necessaria una metodica condivisa per la realizzazione del monitoraggio.
KME richiama il contributo di ARPAT del 29/03/2019 laddove riporta: "*ATMOSFERA Sorgenti fisse In termini generali l'applicazione modellistica descritta nello "Studio di dispersione" può essere considerata adeguata per la stima degli impatti attesi nella configurazione emissiva del progetto.*
Il modello di dispersione impiegato è senz'altro adeguato alla complessità dell'area d'interesse; i dati meteorologici con i quali è alimentato il processore CALMET, derivando esclusivamente da stime ottenute con un modello meteorologico, presentano indubbiamente livelli di incertezza rilevanti in merito alla loro corrispondenza con la realtà del territorio; tuttavia questa incertezza è in parte ineliminabile in quanto la scelta di dati provenienti da modello meteorologico è sostanzialmente obbligata per quelli profilometrici, stante la totale mancanza di misure disponibili. L'esclusione dei dati di misura disponibili della stazione di rilevamento di Barga sembra più dettata da cautele non pienamente condivisibili: CALMET è in grado di trattare correttamente le condizioni di calma di vento, anche tenendo conto dell'altezza di misura dell'anemometro; inoltre permette di delimitare l'area di influenza delle misure sui campi meteorologici previsti. Si deve comunque considerare che l'inserimento di questi dati in ingresso al processore meteorologico richiede un loro adattamento e trattamento che può introdurre bias. In ogni caso, diversamente da quanto sembrano ipotizzare gli estensori dello studio, non si ritiene che l'impiego o meno di questi dati possa produrre sostanziali variazioni negli ordini di grandezza degli impatti attesi; più probabile che possa introdurre variazioni nella loro distribuzione spaziale. Si ricorda che dati meteorologici adeguati per l'area saranno presto disponibili in quanto è in corso la messa in funzione di una specifica stazione meteorologica a seguito di prescrizione dell'AIA vigente".

Sul medesimo il settore VIA evidenzia altresì che nel medesimo contributo viene chiesta la verifica sui dati di input e pertanto non pare conclusivo. Risulta necessario un chiarimento complessivo di ARPAT.
Viene raggiunto telefonicamente il Dott. Giovannini del Settore specialistico di ARPAT il quale chiarisce che i dubbi richiamati nel contributo istruttorio non sono relativi all'applicazione modellistica nel suo complesso, ed infatti i risultati sono stati ritenuti accettabili e utilizzati da ARPAT per arrivare alle proprie conclusioni. I dubbi erano relativi alla ricostruzione meteorologica ottenuta nell'applicazione modellistica per i suoi riflessi sulla distribuzione spaziale degli impatti, quindi non per quanto riguarda i loro livelli assoluti.
Di conseguenza la posizione dei punti di massimo impatto ottenuta nell'applicazione di KME risulta indicativa, per cui si ritiene di suggerire che l'esatta individuazione dei punti sui quali eseguire il monitoraggio debba essere definita in accordo con il Dipartimento ARPAT di Lucca, ASL e con la Società

KME, magari scegliando punti che siano adeguati a valutare l'esposizione della popolazione. Eventualmente sentendo anche i comitati/osservanti.

KME è disponibile e condivide la proposta metodologica di ARPAT.

L'Ing. Francesconi del Comune di Barga ricorda che nel precedente parere del 29/09/2021 era stata evidenziata la necessità che KME fornisse integrazioni in relazione all'Aspetto urbanistico – Paesaggio e all' Aspetto edilizio e procede poi ad illustrare i contenuti dell'ultimo parere inviato (nota del 09/12/2021) nel quale in riscontro a quanto richiesto, vista la documentazione depositata dal proponente, è specificato quanto segue:
- in relazione al punto "3.5 Decommissioning dello stabilimento" che prevede la demolizione delle opere civili e meccaniche, si richiedevano chiarimenti in merito alla coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti che individuano nell'area edifici di valore storico e testimoniale da tutelare e valorizzare.
La Ditta non si è espressa in merito alla coerenza sopra richiesta asserendo di non avere al momento programmato interventi e precisando che si tratta di sole indicazioni generali.
Gli interventi di Decommissioning dello stabilimento, non essendo definiti nel dettaglio, non possono essere al momento valutati e pertanto non è possibile esprimere un parere in merito.
Verrà messa una prescrizione per evitare la demolizione al momento del decommisionionig.
Analogamente il Comune rileva che non è stata individuata la manutenzione di edifici di valore richiesta nel precedente contributo

KME non condivide la prescrizione indicata dal comune di Barga perché allo stato attuale la normativa non individua edifici di valore storico.

Nel parere del Comune è inoltre riportato: *in relazione alla richiesta di individuazione delle aree effettivamente oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. G, si prende atto che non è stata prodotta alcuna relazione agronomica che tenga conto dell'evoluzione del bosco secondo quanto previsto nell'elaborato 7B del PIT-PPR;*
- in relazione alla richiesta di formulare una proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area si prende atto della proposta di miglioramento presentata e si prescrive di estendere le piantumazioni a tutte le altre aree dove erano presenti aree verdi alberate nell'immagine satellitare del 2014, con particolare riferimento a quelle comprese tra la ferrovia e il Serchio e a quelle vincolate ai sensi del D.Lgs.42/04 art.142, lett. c) e g) allo scopo di ripristinare e migliorare la connettività ecologica con il fiume Serchio (evitando l'inserimento di Robinia pseudo-acacia e ricorrendo a specie autoctone).

Non risulta quindi sufficiente la proposta presentata da KME nella documentazione integrativa

KME non concorda con la richiesta laddove è al di fuori del vincolo paesaggistico boschivo e il riferimento non può essere il 2014 ritenuto un anno arbitrario.
Inoltre fa presente che la Società ha una richiesta costante da parte di RFI di interventi di pulizia e taglio nelle aree circostanti.

Alla luce della discussione il Comune di Barga, prima di formalizzare la richiesta di prescrizione, chiede a KME di valutare la possibilità di estendere le piantumazioni a tutte le altre aree dove erano presenti aree verdi alberate nell'immagine satellitare del 2014.

La Soprintendenza si riserva di fare un approfondimento istruttorio in merito.

Alle ore 13:10 il dott. Loprieno lascia la riunione.

L'Arch. Chiodini ricorda che nel corso della riunione del 30/09/2021 è stata data sintetica lettura dell'Osservazione pervenuta da parte del Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021). L'osservazione richiama le precedenti osservazioni depositate nel procedimento di PAUR:
– La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 73061 del 25/02/2019);
– Coldiretti Lucca (prot. 105780 del 06/03/19);
– Libellula e Medicina Democratica (prot. 119324 del 15/03/2019);

Procede quindi ad informare i presenti dell'ulteriore osservazione pervenuta in data 09/12/2021 da parte del

Comitato Libellula ed invita il Proponente a prenderne visione ed eventualmente a predisporre le proprie controdeduzioni al riguardo.

Alla luce dell'odierna discussione, rilevata la necessità di:

1. richiedere parere per interpretazione normativa al settore competente per le Bonifiche sulla applicazione retroattiva della L.108/2021,
2. richiedere il parere al settore SPLEIB riguardo alla verifica dei criteri localizzativi,
3. acquisire l'approfondimento della Soprintendenza circa gli aspetti vegetazionali.
4. da parte di KME una eventuale ulteriore proposta di estensione volontaria delle piantumazioni.

la Conferenza dei Servizi aggiorna i propri lavori ad una nuova riunione fissata per il 13/01/2021 da convocare, a cura del Settore VIA procedente.

Del presente verbale viene data lettura da parte dell'Arch. Chiodini ai presenti che lo confermano e viene inviato tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 14:25.

Rappresentante	**Firma**
Ing. Francesca Francesconi	*Firmato digitalmente*
Dott. ssa Maria Letizia Franchi	*Firmato digitalmente*
Dott. Gregorio Loprieno	*Firmato digitalmente*
Ing. Edoardo Decanini	*Firmato digitalmente*
Arch. Teresa Ferraro	*Firmato digitalmente*

La Presidente,
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

Firenze, 10/12/2021

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 13/01/2022

Oggetto: VIA postuma ex Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,* modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";

- la L. n. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

- la L.R. n. 40/2009 - *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";*

- la L.R. n. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;

- il d.p.g.r. 19/R/2017, regolamento in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamate le delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamati integralmente

- il verbale della prima riunione del 30/09/2021 che in conclusione riporta "*Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza nonché riportati nei pareri/contributi pervenuti ai fini dell'odierna seduta nonché le controdeduzioni del Proponente all'osservazione del Comitato Insieme per la La Libellula pervenuta in data 17/09/2021.*
Il proponente si rende disponibile a fornire quanto richiesto entro 30 giorni.
I presenti concordano sulla necessità di predisporre una richiesta puntuale circa i chiarimenti e gli approfondimenti da presentare a cura del Proponente.
La Conferenza dà quindi mandato al Settore VIA per la predisposizione della suddetta nota.
I termini per la presentazione della documentazione integrativa da parte del Proponente decorreranno dal ricevimento della nota stessa.";

- il verbale della seconda riunione del 10/12/2021 che in conclusione riporta "*Alla luce dell'odierna discussione, rilevata la necessità di:*

1. *richiedere parere per interpretazione normativa al settore competente per le Bonifiche sulla applicazione retroattiva della L.108/2021,*
2. *richiedere il parere al settore SPLEIB riguardo alla verifica dei criteri localizzativi,*
3. *acquisire l'approfondimento della Soprintendenza circa gli aspetti vegetazionali.*
4. *da parte di KME una eventuale ulteriore proposta di estensione volontaria delle piantumazioni.*

la Conferenza dei Servizi aggiorna i propri lavori ad una nuova riunione fissata per il 13/01/2021 da convocare, a cura del Settore VIA procedente.";

Dato atto che successivamente alla sopra richiamata riunione del 10/12/2021:

il Settore VIA con nota del 0498372 del 23/12/2021 ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 10/12/2021 ed ha contestualmente convocato la terza riunione di Conferenza per il giorno 13/01/2022 e richiesto specifici contributi al Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamenti Bonifiche (SPLEIB), al Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e bonifiche, un parere alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara ed alcuni chiarimenti al proponente;

alla Conferenza dei Servizi, oltre al proponente, sono stati i seguenti Soggetti: Provincia di Lucca, Comune di Barga, Comune di Gallicano, Unione Comuni della Garfagnana, Unione dei comuni Mediavalle del Serchio, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, ARPAT – Dipartimento di Lucca, Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.to prevenzione di Lucca, Autorità Idrica Toscana, GAIA Spa, IRPET, Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara , Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, ENAV, ENAC, RFI – Direzione territoriale Produzione Firenze – S.O. Ingegneria, VVF - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Lucca, ENEL Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro Distribuzione territoriale rete Toscana Umbra, TERNA spa, Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; e dei seguenti settori regionali: Settore Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche, Settore Autorizzazioni ambientali, Settore Autorizzazioni rifiuti, Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento Bonifiche, Settore Sismica, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Genio Civile Toscana nord, Settore Tutela Acqua Territorio Costa, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno Sviluppo delle Attività Agricole, Settore Forestazione. Agroambiente;

il Proponente con nota del 05/01/2022 (prot. 0004173 del 05/01/2022), ha depositato documentazione di chiarimento solo in relazione alle attività di stoccaggio e recupero di rottami di rame classificati come rifiuti, autorizzate (ex art. 208 del D.Lgs 152/2006) nell'ambito dell'AIA vigente;

il Settore SPLEIB con nota prot. 0007892 del 11/01/2022 ha trasmesso il contributo istruttorio richiesto;

con nota prot. 0008032 del 11/01/2022 il Settore VIA ha:
- comunicato a tutti i soggetti interessati l'avvenuto deposito della documentazione volontaria da parte di KME;
- trasmesso a KME il contributo istruttorio del Settore SPLEIB, richiedendo la presentazione degli

approfondimenti ivi indicati;
- ribadito la richiesta di contributo al Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e bonifiche, un parere alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara ed alcuni chiarimenti al proponente;

in data 12/01/2022 con nota prot. 0008927 KME ha inviato una proposta di estensione volontaria delle piantumazioni;

in data 13.01/2022 il medesimo (prot. 0009942) deposita documentazione relativa all'analisi dei criteri localizzativi rif .par 3.5 dell'all.4 al PRB, così come richiesto dal settore SPLEIB nella nota del 11/01/2022;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-*bis*, della riunione del 13/01/2022 della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana;

a seguito della convocazione della terza riunione della CdS, sono stati acquisiti i contributi istruttori dei seguenti Soggetti:
- Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale (prot. 0500529 del 27/12/2021);
- Settore Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0004709 del 10/01/2022);
- Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento Bonifiche (prot. 0007892 del 11/01/2022);
- Settore Miniere ed Autorizzazioni in materia di geotermia, Bonifiche (prot. 0008276 del 12/01/2022);
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara (0010017 del 12/01/2022)
- Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0010668 del 13/01/2021)

tutta la documentazione presentata dal proponente inerente la VIA postuma, fatte salve le esigenze di riservatezza, il previsto avviso al pubblico, una scheda informativa relativa al procedimento, l'osservazione e i pareri e contributi tecnici pervenuti nell'ambito dell'istruttoria sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana, in applicazione del punto n. 3, dell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 931 del 22.07.2019.

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 13/01/2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:00 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara	Teresa Ferraro	Delegata (nota prot. 0007685 del 11/01/2022)
Comune di Barga	Francesca Francesconi	Responsabile
ARPAT	Maria Letizia Franchi	Responsabile
ASL Toscana Nord Ovest	Gregorio Loprieno	Responsabile
Settore Servizi Pubblici locali Energia Inquinamenti e Bonifiche	Elisabetta Lenzi	Delegata
Settore Autorizzazioni Ambientali	Edoardo Decanini	Delegato (nota prot 0008581 del 12/01/2022)

che in rappresentanza della Società proponente KME Italy S.p.A.: sono presenti Ernesta Grilli, Michele

Manfredi (legale rappresentante), Ivano Sabatini, Stefano Finetti accompagnati dai consulenti Emiliano Micalizio, Alessia Toma, Paolo Picozzi, Barbara Pisani, Federica De Luca;

che sono altresì presenti:

per il Comune di Barga, l'Arch. Michela Ceccarelli;

per ARPAT il Dott. Franco Giovannini;

i funzionari regionali: Anna Maria De Bernardinis, Silvia Spadi, Paolo Dall'Antonia del Settore VIA e Fulvia Galletti del Settore Autorizzazioni ambientali, Laura Pampaloni del Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e Bonifiche, Manuela Germani e Laura Bizzi Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio,

la Responsabile del Settore VIA apre la seduta ricordando gli esiti delle due precedenti riunioni della Conferenza dei Servizi svoltesi rispettivamente in data 30/09/2021, in conclusione della quale è emersa la necessità di acquisire documentazione di chiarimento da parte del proponente, e in data 10/12/2021, nel corso della quale è stata discussa la documentazione di chiarimento presentata dal proponente ed è emersa la necessità di acquisire: un parere per interpretazione normativa da parte del settore regionale competente per le Bonifiche sulla applicazione retroattiva della L.108/2021, un parere da parte del settore Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento Bonifiche (SPLEIB) riguardo alla verifica dei criteri localizzativi, l'approfondimento della Soprintendenza circa gli aspetti vegetazionali nonché una eventuale ulteriore proposta di estensione volontaria delle piantumazioni da parte del Proponente;

informa che in date 05/01/2022 e 12/01/2022 il Proponente ha trasmesso la documentazione di chiarimento richiesta relativamente all'attività di recupero rifiuti, agli aspetti vegetazionali ed alla verifica dei criteri localizzativi e che la medesima è stata pubblicata sul sito della Regione Toscana;

Invita quindi il proponente ad illustrare sinteticamente i contenuti dell'ultima documentazione inviata.

I presenti per KME procedono ad illustrare i contenuti dei documenti inviati.

Picozzi procede ad illustrare i contenuti del documento elaborato per la verifica dei criteri localizzativi del PRB. Informa che è stato precisato che gran parte dei rottami provenienti dal territorio nazionale arrivano con qualifica di sottoprodotti. Gli unici rottami che arrivano con la qualifica di rifiuto arrivano dall'estero e rappresentano una percentuale bassa del totale e sono stoccati in aree dedicate indicate nella planimetria inviata.
Precisa che i rottami classificati come rifiuti hanno in ogni caso le medesime caratteristiche degli altri rottami gestiti all'interno dello stabilimento.
La verifica effettuata rispetto ai criteri escludenti (Paragrafo 3.5, Allegato 4 alla Parte Prima del PRB).) ha mostrato una parziale interferenza degli stoccaggi con le aree indicate al:
punto 14. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi Interferenza parziale: le aree di stoccaggio R13/R4 n. 12 si trovano a meno di 200 dal centro abitato di Fornaci di Barga. In figura 1a è riportato il buffer di 200 m dal centro abitato, misurato assumendo come limite dell'area residenziale di Fornaci di Barga il confine settentrionale dello Stabilimento KME.
Si precisa che i rifiuti in parola sono rottami di rame, non pericolosi e non polverulenti, stoccati su superfici pavimentate e allacciate alla fognatura di stabilimento.
punto 15. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti. Interferenza parziale: le aree di stoccaggio R13 n. 10 e n. 13 sono in parziale interferenza con fascia di rispetto di 30 m della ferrovia Lucca – Aulla. In figura 1a è riportato il buffer di 30 m dal limite della linea ferroviaria, misurato assumendo come limite il confine della proprietà RFI.
Precisa che i rifiuti in parola sono rottami di rame, non pericolosi e non polverulenti e stoccati su superfici pavimentate e allacciate alla fognatura di stabilimento.

La verifica effettuata rispetto ai criteri penalizzanti (Paragrafo 3.5, Allegato 4 alla Parte Prima del PRB) ha mostrato una parziale interferenza degli stoccaggi con le aree indicate ai punti:
punto 9. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso. Interferenza: tutte le aree di stoccaggio e di recupero dei rottami di rame classificati come rifiuti presenti all'interno dello stabilimento KME si trovano a una distanza inferiore a 500 m da aree ricadenti all'interno dell'abitato di fornaci di Barga. Si precisa che la totalità dello stabilimento KME ricade all'interno di tale distanza.
punto 10. Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007. Interferenza: il comune di Barga ricade in classe sismica 2

Sono poi stati analizzati i criteri preferenziali (Paragrafo 3.5, Allegato 4 alla Parte Prima del PRB). Sussistono anche criteri preferenziali quali ai punti: 1. Dotazione di infrastrutture, 4. Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale, 5. Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati, 7. Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossi, 9. Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti

Conclude sottolineando che l'attribuzione della natura giuridica di rifiuto al rottame è del tutto indipendente dalle sue caratteristiche qualitative e dipende piuttosto da ragioni commerciali, logistiche, di prassi e provenienza geografica.
Si ritiene pertanto che le interferenze parziali evidenziate non costituiscano alcuna criticità ambientale e che le modalità gestionali già adottate e previste nell'AIA vigente, siano sufficienti a garantire un adeguato controllo di tutti i fattori ambientali e sanitari.

Pisani procede quindi ad esporre i contenuti della ulteriore proposta di piantumazione volontaria presentata ad integrazione della proposta di miglioramento delle dotazioni vegetazionali all'interno dell'area già presentata nel documento prot. 0434902 del 09/11/2021 (capitolo 2.5 - Formulazione di una proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area), corredata da n. 3 tavole grafiche che rappresentano:
01- stato attuale delle dotazioni vegetali,
02- proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali,
03- ipotesi di ulteriore estensione volontaria delle piantumazioni.

nella tavola 01- stato attuale delle dotazioni vegetali, si tratta della rappresentazione dello stato attuale attraverso immagine satellitare, con sovrapposizione degli areali di aree boscate in cui effettuare piantumazioni integrative (ABC), già individuati nelle precedenti integrazioni per la CdS 2;
nella tavola 02 - proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali, rappresentazione di dettaglio delle aree ABC con localizzazione delle nuove piantumazioni;
nella tavola 03 - ipotesi di ulteriore estensione volontaria delle piantumazioni. Si tratta di una proposta volontaria da sottoporre a studio di fattibilità tecnico economica da parte della Società al fine di pianificarne tempi e modi di realizzazione.
Precisa che è una prima ipotesi che potrebbe subire variazioni in virtù del fatto che l'impianto è in attività.
Conclude riferendo che in ogni caso, le piantumazioni saranno effettuate nel rispetto dei vincoli infrastrutturali (fasce di rispetto della linea ferroviaria, della rete del gas metano, ecc.) e delle distanze di legge da confini, impianti e fabbricati.
Precisa che l'ulteriore integrazione volontaria del verde esterna alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera g), costituisce un ulteriore miglioramento ambientale e paesaggistico che la Società KME Italy Spa intende perseguire, ma potrà subire modifiche in funzione delle esigenze produttive e ritiene che non debba costituire un ulteriore vincolo all'interno dello stabilimento industriale.

Conclusa l'illustrazione da parte del Proponente si passa la parola ai partecipanti.

Prende la parola la Dott.ssa Lenzi del Settore SPLEIB competente ad esprimersi sulla verifica dei criteri localizzativi del PRB, la quale ricorda che trattandosi di impianto esistente la verifica delle aree dello

stabilimento interessate dall'attività di gestione rifiuti in rapporto ai criteri di localizzazione definiti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati(Prb), ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti.
Kme ha prodotto l'analisi delle predette aree con riferimento ai criteri contenuti al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. I risultati sono stati riassunti in una tabella, nella quale si evidenzia:
1) che le predette aree si trovano a meno di 200 dal centro abitato di Fornaci di Barga e sono in parziale interferenza con la fascia di rispetto di 30 m della ferrovia Lucca – Aulla; condizioni che il piano regionale riconduce a due criteri escludenti;
2) sono presenti tre criteri penalizzanti in quanto il comune di Barga ricade in classe sismica 2, e l'area di stoccaggio n. 9 è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto di 150 m apposta alle sponde del fiume Serchio, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) decreto legislativo 42/2004;
3) sono presenti alcuni criteri preferenziali.
Viste le finalità della verifica già ricordate, si prende atto dell'analisi svolta da Kme, dalla quale emergono alcuni aspetti che è necessario prendere in considerazione nel procedimento in esame.
Si rinvia pertanto ai soggetti competenti sugli specifici aspetti, la valutazione della necessità di adottare misure di mitigazione degli impatti stessi, eventuali ed ulteriori rispetto alla situazione in essere e in particolare:
- alla Soprintendenza per quanto riguarda il vincolo paesaggistico,
- al Comune e Arpat in relazione alla vicinanza di insediamenti residenziali, per una valutazione degli interventi di mitigazione adottati verso tali ricettori.

Con riferimento alla classificazione sismica e all'interferenza con la fascia di rispetto della ferrovia, non essendo previste nuove opere sulle aree interessate dall'attività di gestione rifiuti, si rimanda alle autorità competenti in materia.

I presenti per il Settore VIA fanno presente che tutti Soggetti competenti per materia compresi il Settore Sismica e RFI sono stati coinvolti nel procedimento e non hanno evidenziato elementi di criticità né hanno manifestato la necessità di misure di mitigazione.

Picozzi precisa che le misure di mitigazione sono già state adottate nell'ambito dell'autorizzazione AIA del 2018 che ha previsto il deposito di rottami su aree pavimentate e collettate al sistema di smaltimento delle acque.

I presenti per il Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio procedono ad illustrare i contenuti del contributo istruttorio inviato in data odierna (prot. 0010668 del 13/01/2022) che riporta: "*In relazione alla richiesta di parere pervenuta con nota AOOGRT/0498372/P.140.020 del 23/12/2021 dal Settore VIA/VAS, visto il verbale della CdS del 10/12/2021, esaminata la nuova la documentazione depositata dal proponente, propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi n.3 per il giorno 13/01/2022, per gli aspetti di competenza del Settore scrivente, si rappresenta quanto segue.*

In aggiunta a quanto già valutato, per gli aspetti del miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area, rispetto ai cui contenuti il Settore scrivente si era già espresso in modo favorevole, si prende atto delle ulteriori proposte indicate nelle seguenti tavole:
TAVOLA 02 – proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali, nella quale vengono localizzate le aree di intervento già valutate, ed il layout dello stato di progetto del verde, con le indicazioni delle specie individuate come idonee a ricostituire la dotazione vegetazionale all'interno dell'area e prevenire la diffusione di specie invasive e alloctone, anche queste già valutate, ma in questa fase meglio specificate:
area A: farnia, cerro e ciliegio selvatico, in parte saranno lasciate le piante di robinia esistenti in buono stato vegetativo ed in parte lasciato il terreno inerbito per presenza di scarpate e rocce affioranti;
area B: pioppo lungo il sentiero parallelo alla recinzione;
area C: diradamento della robinia e integrazione di nuove piante di pioppo bianco e ontano, lasciando alcune parti libere per l'efficacia dell'impianto di sorveglianza;

Assieme al diradamento delle specie infestanti e nuove piantumazioni indicate, vengono altresì indicate operazioni di manutenzione periodiche con sfalci e irrigazioni di soccorso, per le parti indicate in progetto A-B-C.
TAVOLA 03 – ipotesi di ulteriore estensione volontaria delle piantumazione, che rappresenta una progettazione di massima volta alla valorizzazione delle parti verdi disponibili all'interno del sito produttivo, unite agli interventi aggiuntivi già definiti per le aree A-B-C , ma non contiene alcuna quantificazione dell'intervento di riqualificazione ovvero non viene specificato se perle aree verdi esistenti

siano previste modifiche rispetto allo stato attuale, in cosa consistano e quali siano le specie impiegate, né viene indicato un piano di manutenzione.

CONCLUSIONI

In considerazione che la nuova proposta indicata in Tav. 03 risponde all'obiettivo di riqualificazione delle aree produttive indicate dalla Terza Invariante strutturale del PIT-PPR (morfotipo T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive –commerciali –direzionali, nella tipologia del tessuto della città produttiva), alle indicazioni per le aree critiche per processi di artificializzazione indicate dalla Seconda Invariante strutturale, ed alla valorizzazione di un sito produttivo consolidato all'interno di un tessuto urbano, riconosciuto come identitario di un modello di insediamento antropico ('città-fabbrica'), si auspica un successivo approfondimento progettuale che ne dia attuazione, impiegando, se previste implementazioni del verde esistente, specie vegetali autoctone.

Per gli interventi già definiti nelle aree A-B-C, rispondendo alla salvaguardia e valorizzazione di aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c.1 lettere c) e g) del Codice, si conferma il parere favorevole precedentemente espresso.".

Prende la parola l'Arch. Ferraro della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara la quale informa che la Soprintendenza valuta positivamente l'incremento di piantumazioni. Informa poi che in data 12/01/2022 è stato già inviato un parere scritto che risulta favorevole con alcuni prescrizioni, di seguito riportato

" In riscontro alla nota in oggetto, preso atto della documentazione pervenuta dalla KME PEC del 10/01/2022 prot. 2 MM/SF - Proposta di estensione volontaria delle piantumazioni -, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza si è riservata di fare un approfondimento istruttorio per valutare e aggiornare gli impatti ambientali prodotti nell'ottica di mitigarli e di seguito comunica il proprio contributo e parere condizionato con le mitigazioni da realizzare per contenere gli impatti paesaggistici.

Si premette che le valutazioni degli Enti preposti alla tutela del Paesaggio sono espressione di giudizi non basati sulla ponderazione di interessi ma solo sull'analisi dei fatti al fine di preservare l'interesse pubblico alla salvaguardia dei valori paesistici tutelati

Nel caso in esame ci si esprime "ora per allora", ovverosia rispetto ad un progetto che è stato già compiutamente realizzato.

Questa Soprintendenza esprime il Parere e contributo tecnico istruttorio conclusivo favorevole con le seguenti prescrizioni in merito agli aspetti ambientali relativi alla componente Paesaggio e beni culturali.

Si richiede di stralciare tutto quanto compete il punto relativo alle demolizioni da prevedersi nel momento della dismissione dello stabilimento, perché oggi non si è in grado di valutarlo per mancanza di documentazione, quindi è inutile citarlo e mantenerlo nella richiesta in oggetto, perchè lasciando tale punto si potrebbe equivocare considerando le demolizioni autorizzate, situazione nettamente contraria all' intenzione di questo Ufficio, considerato che all'interno della KME ci sono edifici con valore anche storico-monumentale-identitario, pertanto è necessario cancellare questo punto dalla istanza in oggetto.

In merito alla datazione delle mappe catastali, che viene disquisito dalla KME, il Foglio 54 mappale 608 risulta certo nell'anno 1925, come da mappa reperibile nell' Archivio di Stato di Lucca.

(omissis tavola)

Pertanto se gli edifici con valore identitario si definiscono tali in base alla datazione, certamente quelli nel foglio 54 mappale 608, lo sono certificati da tale mappa catastale.

Si condiziona il presente parere, alla ripiantumazione dello stesso numero o maggiore degli esemplari che erano esistenti prima dell'anno 2018 in tutto il sito della KME oggetto di questa istanza. Alberi schiantati a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, da collocarsi nel sito originario con medesima essenza e avendone cura sino a completo affrancamento, ovviamente in caso di non attecchimento si dovrà procedere a nuova piantumazione con altro elemento in buone condizioni, con particolare attenzione alla vegetazione del Foglio 54 mappale 608.

Considerato che purtroppo a causa di un "fortunale" la vegetazione si schiantò sul selciato distruggendo pure la "Casa Buglia" e rovinosamente distrusse la copertura degli edifici, si prescrive quindi di ripristinare tutti gli edifici del Foglio 54 mappale 608, con medesima tipologia, materiali e tecnica costruttiva dei preesistenti originari.

In merito alla "Casa Buglia" si condiziona il presente parere con la prescrizione che sul sedime della Casa Buglia sia costruito,,una struttura a memoria della stessa da valutarsi nelle forme nella quale collocare l'effige della Madonna col Bambino, in pregevole bassorilievo in terracotta policroma invetriata, di scuola 'Della Robbia', con il classico colore bianco-celeste e, la bellissima lumiera in ferro battuto. Tali manufatti

erano parte integrante della "Casa Buglia", la cui memoria, a giudizio di questo Ufficio, deve essere preservata al fine di preservarne la memoria per l'elevato valore storico identitario che ricoprivano per la stessa tradizione della KME."
(omissis Foglio 54 mappale 608-stralcio A11_02.4.2A redatto dalla KME e stralcio All_02.4.2A con inseriti gli edifici)
Riporta un articolo sulla testata locale che molto bene ne illustra il valore identitario. "il giornale di Barga "
https://m.facebook.com/groups/fornacidibarga/permalink/2645535132366412/?comment_id=2646558078930784 Fornaci di Barga racconta: i Buglia e la "pala robbiana" - 18 Agosto 2020
(omissis articolo)
(omissis effige madonnina)
"In conclusione, considerato che conservare la memoria è un dovere civile così come lasciarne testimonianza nel Paesaggio, che risulta altresì doveroso preservare l'area della KME da interventi che possano comprometterne il valore testimoniale nonché limitare danni ulteriori, e proteggere quanto rimasto dell'originario valore paesaggistico, questa Soprintendenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni
• Escludere, al fine di evitare equivoci, il punto relativo alla demolizione di edifici da eseguirsi al momento della dismissione dello stabilimento;
• prevedere la realizzazione di un manufatto come "simbolo" della Casa Buglia, sul suo sedime, da concordarsi con la Soprintendenza.
• ripristinare gli altri edifici;
• provvedere alla piantumazione degli alberi in egual o maggior numero rispetto a quelli presenti prima del fortunale con particolare attenzione agli esemplari del foglio 54 mappale 608.
In merito alla Proposta di estensione volontaria delle piantumazioni, documentazione pervenuta dalla KME con PEC del 10/01/2022 prot. 2 MM/SF — assunta agli atti con prot. n 483 del 11/01/2022, questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza esprime sulla compatibilità paesaggistica parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica e autorizza quanto indicato nella Tav 3 ipotesi estensione piantumazioni.
Quanto sopra in applicazione delle leggi vigenti in materia di Tutela Paesaggistica, delle sovraordinate esigenze di tutela espressamente richiamate nel D.Lgs. 42/2004 incardinato nell'Art. 9 della Costituzione."

Interviene Manfredi il quale rileva che le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza vincolano fortemente lo sviluppo del sito industriale.
Interviene l'avv. De Luca che ricorda che, come già detto alla precedente riunione, la questione "casa Buglia" deve restare fuori dal presente procedimento, come deve restare fuori la questione delle eventuali demolizioni al momento della dismissione.
Dichiara che le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza non possono essere ritenute ammissibili dalla soc. KME per le seguenti ragioni:

- relativamente alla questione di Casa Buglia nonché del ripristino degli edifici, si rammenta che sul punto vi sono state due sentenze una del TAR e una del Consiglio di Stato le quali hanno rilevato la correttezza dell'operato di KME e sostenuto che in merito agli edifici appena menzionati non vi fosse alcun intervento da porre in essere,
- in merito al ripristino della vegetazione, KME ha presentato un piano nel quale si è resa disponibile sia a ripristinare il verde laddove esistente il vincolo boschivo, sia a incrementare di propria volontà ulteriori ambiti vegetativi.
- per quanto concerne il divieto di demolizione degli edifici, anche al momento della chiusura dello stabilimento, si ricorda che ad oggi, su tutti gli edifici di KME non è presente alcun vincolo, né tantomeno alcun procedimento in corso.

Manfredi ritiene che alcune parti del parere della Soprintendenza non siano attinenti al procedimento in corso e chiede che le medesime siano stralciate e non prese in considerazione ai fini della decisione odierna. Si riserva comunque ulteriori valutazioni a seguito di una lettura più approfondita del parere.

La Soprintendenza ritiene che quanto scritto nel parere sia attinente al procedimento in corso. Ribadisce che in riferimento a Casa Buglia viene chiesta la costruzione di un manufatto al fine di mantenere il ricordo della stessa Casa Buglia. Il ripristino degli altri edifici è attinente alla via postuma in quanto mantenerli così costituisce un impatto ambientale e paesaggistico (visivo).
In merito alla vegetazione evidenzia che nella fascia di rispetto del fiume di 150 m vanno ripristinati gli

alberi che sono "caduti".

Con riferimento alla prima prescrizione indicata dalla Soprintendenza "• *Escludere, al fine di evitare equivoci, il punto relativo alla demolizione di edifici da eseguirsi al momento della dismissione dello stabilimento;"*
La Soprintendenza chiarisce che il senso della medesima è quello di rinviare al momento opportuno la valutazione e l'autorizzazione delle eventuali demolizioni.
KME esprime disaccordo.
Il Settore VIA chiarisce che il procedimento di VIA postuma è un procedimento che non rilascia alcuna autorizzazione e pertanto è chiaro che al momento opportuno Kme dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni.

Con riferimento alla seconda prescrizione *"• prevedere la realizzazione di un manufatto come "simbolo" della Casa Buglia, sul suo sedime, da concordarsi con la Soprintendenza."* l'arch Chiodini spiega che l'impegno richiesto a KME non è la ricostruzione della Casa Biglia, ma un manufatto su cui c'è apertura da parte della Soprintendenza rispetto alla destinazione d'uso ai materiali ecc…

Interviene Finetti il quale, ricordando l'importanza del bassorilievo della Madonnina di scuola robbiana per la fonderia, fa presente che è intenzione di Kme individuare un luogo all'interno della nuova fonderia, e/o presso l'archivio storico presente all'interno dello stabilimento, ove riposizionarla;

KME ritiene che la soluzione da loro individuata risulti maggiormente accessibile anche dai cittadini, dato che l'area di ex-Casa Buglia non è accessibile se non dai lavoratori di KME se non seguendo previste misure di sicurezza e accompagnati dal personale dell'azienda.
Non è comunque intenzione di KME costruire un nuovo manufatto laddove prima era situata Casa Buglia.

La Soprintendenza ribadisce che il luogo ottimale è dove prima era presente Casa Buglia.

Con riferimento alla terza prescrizione indicata dalla Soprintendenza "• *ripristinare gli altri edifici;" si* riferisce agli edifici per cui sono state tolte le coperture a seguito degli eventi metereologici del 2018-2019.
KME non dà nessuna disponibilità riguardo a questo tema e ricorda che si è espresso il Consiglio di Stato che ha definito che non c'è necessità di ripristinare tali manufatti, ricorda inoltre che nella precedente conferenza di servizi era stato deciso di non farli entrare nel procedimento in esame.

Con riferimento alla quarta prescrizione indicata dalla Soprintendenza "• *provvedere alla piantumazione degli alberi in egual o maggior numero rispetto a quelli presenti prima del fortunale con particolare attenzione agli esemplari del foglio 54 mappale 608".*
KME precisa di non ritenere opportuno procedere ad incrementare il verde nell'area indicata in quanto KME ha già previsto un piano di espansione del verde in altre aree.

Il Comune di Barga per quanto riguarda la proposta di estensione volontaria delle piantumazione presentata dal Proponente, condivide le considerazioni del Settore Paesaggio e della Soprintendenza, ritiene la proposta congrua al fine di mitigare gli impatti derivanti dall'attività unitamente alla necessaria manutenzione e tutela delle alberature esistenti. Auspica l'estensione delle piantumazioni come indicato nella Tav. 3 e nelle considerazioni sopra citate.

Il Comune di Barga riguardo agli edifici conferma quanto detto nelle precedenti sedute e cioè che prima della dismissione dovrà essere valutata la possibilità di demolirli in quanto ad oggi, sussistendo vincolo da PSI che li identifica quali edifici identitari di impianto storico e anche alla luce di quanto espresso dalla Soprintendenza, non possono essere demoliti.

Pisani non concorda sul vincolo e precisa che in relazione alla datazione delle cartografie riportate nel PSI è in corso una verifica richiesta da KME, sulle fonti impiegate per la datazione degli edifici.

L'Ing. Francesconi riguardo ai criteri escludenti ricorda che vi è anche la presenza di uno stoccaggio ricadente all'interno di area classificata come invariante strutturale con valenza ambientale,
considerato che KME spa è autorizzata a svolgere attività di recupero di rifiuti costituiti da rottami in rame, vista l'integrazione prodotta dal Proponente in data 12.01.2022,

preso atto che la Società dichiara che si tratta di rottami di rame, non pericolosi, non infiammabili e non polverulenti, tali da non determinare pregiudizio per la qualità dell'ambiente e la salute della popolazione insediata nelle vicinanze dello stabilimento, stoccati su superfici pavimentate e dotate di reti di raccolta delle acque meteoriche incidenti;
considerato inoltre che l'area interessata da questo stoccaggio occupa una parte marginale dell'area classificata come 'invariante strutturale con valenza ambientale" non soggetta a vincolo paesaggistico e che la proposta di piantumazione presentata dalla ditta prevede l'integrazione della vegetazione esistente tra la recinzione e l'alveo del fiume Serchio andando così a mitigarne l'impatto,
il Comune non ravvede significative criticità al mantenimento delle localizzazioni individuata nella cartografia presentata del 12.01.2012 per la tipologia di rifiuto attualmente trattato, auspicando comunque, se tecnicamente possibile, una ricollocazione degli stoccaggi conformemente alle disposizioni del PRB.

Picozzi precisa che la invariante strutturale con valenza ambientale è stata smentita dalla sentenza del Tar toscana 1124/2020 e dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6202 del 2021.

L'Ing. Francesconi fa presente che il Comune di Barga non condivide la lettura delle Sentenze fatta da KME e ricorda che è il Comune soggetto competente all'inserimento delle Invarianti, che la medesima è riconosciuta da una propria delibera di Consiglio Comunale. Precisa infine che, in ogni caso, la sua presenza non osta all'attività di stoccaggio rifiuti esistente.

i presenti per il Settore VIA procedono ad informare i presenti dei contributi istruttori pervenuti successivamente alla riunione della Conferenza dei servizi del 10/12/2021 e di seguito in sintesi riportati:

il Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale, con nota del 27/12/2021 ha confermato il precedente contributo nel quale non ha rilevato elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

il Settore Forestazione Agroambiente, nel proprio contributo del 10/01/2022, conferma i precedenti contributi nei quali rileva che il progetto in questione, così come presentato dal Proponente, non attiene materie di propria competenza;

il Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento Bonifiche, nel proprio contributo del 11/01/2022 ha specificato quanto segue:
"*Come indicato nella premessa dell'allegato 4 al Prb i criteri localizzativi, identificati quali escludenti o penalizzanti, sono finalizzati a garantire la corretta collocazione degli impianti di gestione rifiuti nel contesto territoriale e ambientale di riferimento, tenuto conto delle specifiche tipologie di attività e dei loro possibili impatti. Il Piano introduce elementi di salvaguardia che attengono all'uso del territorio e delle sue risorse, finalizzati a garantire un più congruo inserimento degli impianti in relazione al contesto territoriale ed ambientale di riferimento.*
Secondo le previsioni contenute della legge regionale n.10/2010 (art. 43 comma 6) la procedura di VIA postuma, è finalizzata all'individuazione di eventuali criticità ed adottare misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tale procedura riguarda
l'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, come nel caso dell'impianto in esame.
Risulta pertanto evidente che nell'ambito della VIA postuma debbano essere presi in considerazione tutti i piani e i programmi che abbiano attinenza con l'inserimento ambientale dell'impianto e i suoi impatti, e non si possa pertanto prescindere dalla valutazione di criteri contenuti in un piano settoriale, come il Prb, riguardante proprio la gestione dei rifiuti.
In tale ipotesi la verifica della localizzazione è finalizzata a rilevare eventuali criticità presenti sull'area (criteri penalizzanti) e, ove necessario, mettere in atto le necessarie azioni di mitigazione/compensazione.
Nella fattispecie la società KME s.p.a., attualmente autorizzata in procedura ordinaria (ex art. 208 del decreto legislativo n.152/2006) a svolgere attività di recupero di rifiuti costituiti da rottami di rame, si è limitata a fornire un chiarimento in merito alle operazioni svolte, senza tuttavia produrre
un'analisi puntuale e documentata di uno screening dei criteri ricadenti sull'area; tale condizione risulta motivata in quanto, a suo dire, i criteri di localizzazione definiti dal Prb riguardano i nuovi impianti.
Alla luce di quanto sopra si conferma quindi la necessità della verifica dei criteri di localizzazione, in

quanto necessaria a garantire il rispetto delle finalità del Prb, come sopracitate, in coerenza con gli obiettivi della VIA postuma.
Si richiede pertanto la presentazione da parte del proponente della verifica dell'area interessata in rapporto ai criteri di localizzazione definiti al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Prb, ai fini della valutazione delle mitigazioni sopraindicate.
Tale verifica dovrà essere accompagnata da idonea cartografia tecnica, per ogni criterio preso in esame, a supporto dell'analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità dovessero emergere e, se necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti.
In assenza della predetta documentazione non sarà possibile per il Settore scrivente esprimere un parere sullo specifico aspetto.";

il Settore Miniere ed Autorizzazioni in materia di geotermia, Bonifiche, nel proprio contributo del 12/01/2022 "*riguardo a quanto emerso in sede di CdS del 10/12/2021, relativamente al procedimento di bonifica del sito LU-1183 (area pirogassificatore) ed in particolare riguardo alla possibilità di applicare retroattivamente l'art. 3 del D.L. 2/2012 convertito in L. 28/2012 "interpretazione autentica dell'art. 185 del D.lgs 152/06 disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti" nella nuova formulazione introdotta dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, si fa presente, preliminarmente, che riguardo all'applicabilità retroattiva della norma il Settore scrivente non ha le competenze giuridiche per pronunciarsi.*
Verificati comunque gli atti e i documenti presenti in atti si rileva che con l'approvazione dell'analisi di rischio - DD 614 del 10/05/2021 Comune di Barga "Approvazione documento Analisi di Rischio relativa all'area di progetto del nuovo gassificatore ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152 /06 - KME Italy S.p.A stabilimento di Fornaci di Barga":
• il sito è risultato non contaminato ai sensi dell'art. 242 comma 5 rispetto agli scenari presi a riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sito specifica;
• l'analisi di rischio sito specifica corrisponde allo scenario rispetto al quale la stessa è stata elaborata e, pertanto, qualora intervenissero in futuro dei fattori che modifichino le caratteristiche dello scenario scelto, dovrà essere redatta una nuova AdR;
• è prescritto che il materiale di riporto non conforme al test di cessione secondo quanto previsto dal DM 05/02/98 con riferimento ai limiti individuati dalla tabella 2 All. 5 Parte 4a del Dlgs 152/06 costituisce fonte di contaminazione (art. 3 del DL 2/2012 convertito con L. 28/2012) e come tale deve essere rimosso o sottoposto a messa in sicurezza permanente o reso conforme mediante trattamento, indipendentemente dalla realizzazione o meno del pirogassificatore;
Dato atto che il soggetto obbligato KME ha presentato in data 09/07/2021 prot RT n. 286198 il progetto di Messa in sicurezza permanente (MISP) delle porzioni del sito interessato dalla presenza di materiale di riporto non conforme al test di cessione e che detto progetto non risulta ancora approvato anche per l'intervenuta modifica normativa dell' art. 3 del DL 2/2012 convertito con L. 28/2012 apportata dalla L 108/2021 (entrata in vigore il 30 /07/2021), in relazione alla quale il soggetto obbligato ha richiesto la rimodulazione del progetto di MISP con nota acquisita al prot. reg. n. 0400511 del 15/10/2021 In considerazione di quanto sopra indicato si ritiene, in linea tecnica, che la rimodulazione dell'analisi di rischio, approvata dal Comune di Barga con DD n. 614/2021, alla luce delle modifiche introdotte all'art. 3 del DL 2/2012 possa essere condotta , considerando quindi anche le matrici materiali di riporto non conformi al test di cessione, così come indicato al comma 3 del richiamato art. 3 DL 2/2012 che stabilisce "Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.
Resta inteso che debbano comunque sussistere le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL n. 2/2012 rispetto alle quali i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del D.lgs 152/06 , si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto "costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito , e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.";

KME ed ARPAT con riferimento al *procedimento per il sito LU1183* concordano con la presentazione da parte di KME di un unico documento per la revisione dell'analisi di rischio e per la MISP.

Riguardo agli altri procedimenti di bonifica per cui ARPAT aveva richiesto chiarimento e indicato *le seguenti prescrizioni:*

• *per il sito LU213 la Ditta deve relazionare annualmente i controlli relativi agli interventi di MISO del sito inerenti sia la pavimentazione che le acque superficiali;*
• *per il sito LU214 si ritiene che il Comune debba dire quali sono le CSC da applicare all'area e conseguentemente, se necessario, emetta un atto formale di approvazione del progetto di bonifica;*
• *per il sito "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" siano chiariti i limiti di accettabilità (CSC o CSR);*
• *per il sito LU071A, discarica di inerti, siano inviati gli atti dell'avvenuto ripristino ambientale.*

Il Comune di Barga riferisce di aver condotto delle ricerche e che riguardo al sito LU071A, informa che è stato ritrovato il fascicolo e procederà ad inviare il provvedimento ad ARPAT.

Per il sito "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" e in relazione al sito LU2014, ARPAT ed il Comune concordano nella convocazione di un tavolo tecnico per concludere i procedimenti mediante atti formali.

L'Ing. Decanini conferma il parere favorevole alla conclusione del procedimento per quanto di competenza.

Il Dott. Loprieno conferma il parere favorevole alla conclusione del procedimento per quanto di competenza.

Conclusi gli interventi, alle ore 12:20 KME lascia la seduta.

Preliminarmente alle valutazioni sulle singole matrici ambientali e alla luce della discussione fin qui svolta, i componenti della Conferenza divengono alle seguenti considerazioni.

Occorre innanzitutto chiarire che il procedimento in corso è un procedimento di VIA postuma e le valutazioni da esprimere si devono limitare alla valutazione degli impatti dell'impianto esistente nell'attuale configurazione al fine di individuare eventuali misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti. Non è pertanto pertinente al procedimento la valutazione di interventi futuri quali demolizioni, ricostruzioni ed altro.

Riguardo al parere rimesso dalla Soprintendenza circa il tema delle demolizioni in fase di dismissione dello stabilimento, occorre ricordare che in tale ipotesi dovranno essere effettuate le verifiche ed applicate le norme vigenti al momento (vedi si ricorda nel quadro prescrittivo).

Riguardo alla prescrizione suggerita dalla Soprintendenza di *prevedere la realizzazione di un manufatto come "simbolo" della Casa Buglia, sul suo sedime, da concordarsi con la Soprintendenza*, la Conferenza condivide circa il valore storico documentale del manufatto così come evidenziato dalla Soprintendenza e sull'opportunità di inserire una prescrizione al riguardo. Tuttavia ritiene di dover rimettere al confronto tra il Proponente e la Soprintendenza l'esatta identificazione della tipologia di manufatto e la sua collocazione.
La Conferenza ritiene quindi di dover formulare specifica prescrizione in merito (vedi quadro prescrittivo):

Riguardo alla prescrizione suggerita dalla Soprintendenza di *ripristinare gli altri edifici,* la Conferenza condivide l'obiettivo della Soprintendenza di tendere ad una riqualificazione del patrimonio esistente su quell'area ma ritiene che l'inserimento di una prescrizione di questo tipo non sia del tutto pertinente al procedimento di valutazione postuma anche in considerazione dell'impegno economico che tale operazione comporterebbe.
Comunque, riconoscendo ai manufatti un valore storico identitario, stante anche la collocazione di alcuni di essi nell'ambito di un'area vincolata ai sensi della lettera c dell'art. 142 del D. Lgs 42/04, la Conferenza ritiene opportuno raccomandare al Proponente un'attenzione specifica sugli edifici in questione ai fini del mantenimento degli stessi e, al fine di preservare il loro valore storico identitario, anche per la stessa tradizione storica della KME, di dover prescrivere uno specifico monitoraggio sul loro stato di conservazione. (vedi quadro prescrittivo e raccomandazioni)

Per quanto alle richieste della Soprintendenza di *provvedere alla piantumazione degli alberi in egual o maggior numero rispetto a quelli presenti prima del fortunale con particolare attenzione agli esemplari del*

foglio 54 mappale 608, la Conferenza, considerato che dovrà essere meglio definita la proposta di estensione della piantumazione volontaria indicata in Tav. 3 (documentazione depositata da KME il 12/01/2022), ritiene di poter demandare detto approfondimento alla fase di rinnovo dell'AIA e, in tale occasione, la progettazione dovrà tener conto anche delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza e dal Settore regionale Paesaggio. La Conferenza ritiene di dover formulare specifica prescrizione in merito. (vedi quadro prescrittivo)

In relazione a quanto dichiarato dal Proponente riguardo alla non rilevata interferenza tra i criteri di localizzazione del PRB del criterio riferito alla "Invariante strutturale con valenza ambientale", la Conferenza, alla luce del parere espresso dal Comune, rileva che la presenza o meno dell'invariante strutturale con valenza ambientale, non incide ai fini della compatibilità delle aree di deposito rifiuti per l'attività di recupero rifiuti esistente, stante la tipologia di rifiuti trattati.
Dall'istruttoria svolta e da quanto riportato in Conferenza dalla Dott.ssa Lenzi e da Ing. Francesconi, preso atto di tutti i criteri escludenti e penalizzanti, compresa la "invariante strutturale con valenza ambientale", non si evidenziano pericoli e non si richiedono ulteriori mitigazioni.

I presenti procedono quindi a svolgere le valutazioni riguardo alla compatibilità ambientale dell'installazione in esame, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore VIA, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti, alle osservazioni del pubblico, nonché a quanto emerso nel corso dell'odierna riunione.

Aspetti programmatici
In riferimento al PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, la porzione dello stabilimento KME Italy occupata dagli edifici ricade al di fuori delle aree a pericolosità da alluvione. Non risulta pertanto necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale.
In riferimento al PAI, l'area in esame ricade prevalentemente in *zona G – "Aree di fondovalle e/o pianeggianti",* disciplinate dall'art. 15 delle norme di piano; l'edificabilità è condizionata ai vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico. Non risulta necessaria l'espressione del parere dell'Autorità di Bacino distrettuale. Solo il margine meridionale dell'area di proprietà interessa parzialmente una fascia definita dal PAI come *"Area al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collassi o frane" (C6)* inclusa tra le aree a pericolosità di frana molto elevata (P4), disciplinate dall'art. 12 delle norme di piano.
In riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici che interessano l'area in esame sono i seguenti:
- corpo idrico superficiale "Fiume Serchio Medio Superiore", classificato in stato ecologico SUFFICIENTE ed in stato chimico BUONO.
- corpo idrico sotterraneo denominato "Corpo idrico dell'alta e media valle del Serchio", classificato in stato quantitativo BUONO e stato chimico NON BUONO.
La normativa del PGA non prevede l'espressione di parere da parte dell'Autorità di Bacino che comunque, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, indica che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità .

In riferimento al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB) approvato con deliberazione del n. 94 Consiglio regionale del 18 novembre 2014, e in particolare all'allegato 4, i criteri localizzativi, identificati quali escludenti o penalizzanti, sono finalizzati a garantire la corretta collocazione degli impianti di gestione rifiuti nel contesto territoriale e ambientale di riferimento, tenuto conto delle specifiche tipologie di attività e dei loro possibili impatti. Il Piano introduce elementi di salvaguardia che attengono all'uso del territorio e delle sue risorse, finalizzati a garantire un più congruo inserimento degli impianti in relazione al contesto territoriale ed ambientale di riferimento.
Secondo le previsioni contenute della legge regionale n.10/2010 (art. 43 comma 6) la procedura di VIA postuma, è finalizzata all'individuazione di eventuali criticità ed adottare misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tale procedura riguarda l'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, come nel caso dell'impianto in esame.
Risulta pertanto evidente che nell'ambito della VIA postuma debbano essere presi in considerazione tutti i

piani e i programmi che abbiano attinenza con l'inserimento ambientale dell'impianto e i suoi impatti, e non si possa pertanto prescindere dalla valutazione di criteri contenuti in un piano settoriale, come il Prb, riguardante proprio la gestione dei rifiuti.
In tale ipotesi la verifica della localizzazione è finalizzata a rilevare eventuali criticità presenti sull'area (criteri penalizzanti) e, ove necessario, mettere in atto le necessarie azioni di mitigazione/compensazione.
Nella fattispecie la società KME s.p.a., attualmente autorizzata in procedura ordinaria (ex art. 208 del decreto legislativo n.152/2006) a svolgere attività di recupero di rifiuti costituiti da rottami di rame, si è limitata a fornire un chiarimento in merito alle operazioni svolte, senza tuttavia produrre
un'analisi puntuale e documentata di uno screening dei criteri ricadenti sull'area; tale condizione risulta motivata in quanto, a suo dire, i criteri di localizzazione definiti dal Prb riguardano i nuovi impianti.
Alla luce di quanto sopra il Settore regionale SPLEIB ha richiesto a KME la verifica dei criteri di localizzazione, in quanto necessaria a garantire il rispetto delle finalità del Prb, come sopracitate, in coerenza con gli obiettivi della VIA postuma.
KME ha presentato la documentazione richiesta dalla quale emerge che, come si legge più dettagliatamente nelle premesse, sussistono due criteri escludenti, due penalizzanti e alcuni criteri preferenziali.
Dalla discussione è emerso altresì che il Proponente non ha rilevato interferenza con il criterio escludente del PRB riferito alla "Invariante strutturale con valenza ambientale" (punto 2 "2.Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005" paragrafo (Paragrafo 3.5, Allegato 4 alla Parte Prima del PRB).

La Conferenza, alla luce del parere espresso dal Comune, ha rilevato che la sussistenza o meno dell'invariante strutturale con valenza ambientale, non incide ai fini della compatibilità delle aree di deposito rifiuti per l'attività di recupero rifiuti esistente, stante la tipologia di rifiuti trattati.

In relazione alla rilevata interferenza con i suddetti criteri escludenti e penalizzanti, la Conferenza ha preso atto del parere espresso dal Settore SPLEIB nel corso dell'odierna riunione, rilevando che tutti i Soggetti competenti per materia (compresi il Settore Sismica e RFI) sono stati coinvolti nel procedimento di VIA postuma senza evidenziare elementi di criticità né la necessità di misure di mitigazione. Non si rileva quindi la necessità di impartire ulteriori prescrizioni al riguardo.

Secondo la Deliberazione GRT n.421 del 26/05/2014 con cui la Regione Toscana ha approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale, relativo all'Allegato 1 (elenco dei comuni) e all'Allegato 2 (mappa) della Deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 2012, il territorio comunale di Barga rientra in zona sismica 2, caratterizzata da media sismicità, coerentemente con quanto riportato dalla classificazione sismica da O.P.C.M n.3274/03 aggiornata a marzo 2015;

Per quanto concerne il Sistema regionale delle aree protette e Rete Natura 2000 l'area dello stabilimento non è ubicata all'interno né nelle vicinanze di ZSC e ZPS, né di aree protette e dista circa 850 metri dal SIR B 06 IT 5120104 Monte Palodina, ricadente all'interno del Parco Regionale Alpi Apuane e 200 metri dall'area contigua del suddetto Parco.
Il proponente nella documentazione relativa al procedimento di VIA postuma, inserisce anche il documento Studio aggiornato di Valutazione di Incidenza, e precisamente "VINCA Postuma sul sito SIR"Monte Palodina" - Valutazione Appropriata.
Il Proponente ha presentato lo Studio di incidenza per valutare i possibili impatti sul SIR B 06 IT 5120104 Monte Palodina, ricadente all'interno del Parco Regionale Alpi Apuanee che distante circa 850 metri ed ha effettuato approfondite indagini di campo eseguite nell'autunno 2020 e nella primavera 2021 circa la vegetazione e gli habitat di interesse comunitario, l'avifauna e la chirotterofauna presenti all'interno dell'area dell'impianto e e nel corridoio fluviale del Fiume Serchio;
Nel contributo del 22/09/2021 (368620) il Settore regionale competente in materia di Valutazione di incidenza ha fatto presente che, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II – 28 maggio 2021, n. 4135, da cui si evince "l'effetto g*eneral-preventivo della disciplina della valutazione di incidenza, generato proprio dalla previsione della natura prioritaria inderogabile della VINCA rispetto all'approvazione del piano o del progetto, combinata con l'impossibilità di convalide ex post; meccanismi coerenti con il valore della conservazione, che postulerebbero controlli efficienti ed efficaci, i soli a poter prevenire che si operino trasformazioni degli habitat protetti senza valutazione di incidenza",* non sussistono le condizioni per il rilascio di un provvedimento di VINCA "postuma.

l'area dello stabilimento prossima al fiume Serchio è coperta in parte dal vincolo paesaggistico di cui all'art.

142 lett. c del D.lgs.42/04; all'interno dell'area dello stabilimento sono inoltre presenti tre aree denominate Area A – zona Colonia, Area B – scarpata compresa tra recinzione ovest di stabilimento e l'alveo del fiume Serchio e Area C – zona fonderia rame soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lett. g del D.lgs.42/04;

con riferimento ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Barga l'area dello stabilimento ricade per il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) all'interno dell'U.T.O.E. n. 14 Fondovalle Comune di Barga Ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico lo stabilimento interessa la zona D7 art. 42.8 delle norme tecniche di attuazione.
;-

In base al Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) vigente del Comune di Barga, l'area di proprietà della KME è situata in gran parte in classe VI e per il resto in classe V con piccole porzioni in classe IV. Le aree esterne di maggiore influenza acustica delle attività in progetto sono situate in classe IV ed in classe III con la presenza di un ricettore scolastico in classe I nell'abitato di Fornaci.

L'area su cui sorge lo stabilimento è attraversata in direzione NW-SE dalla ferrovia Lucca – Aulla e relativa fascia di rispetto di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale (art. 49 del DPR 11 luglio 980 n. 753)

Aspetti progettuali

Il procedimento di VIA postuma è relativo alla installazione esistente, senza previsione di modifiche.
Nell'ambito dell'istruttoria svolta, è tuttavia emerso che ai fini del rispetto dell'Allegato 2 del PRQA è necessario procedere all'innalzamento dei camini E22 ed E85 fino a 25 m dal suolo. Pertanto in relazione a detti interventi si richiamano le norme e le procedure indicate da ENAV nella nota prot. 0334189 del 24/08/2021 dal Settore regionale sismica nella nota 0346575 del 06/09/2021 per le nuove realizzazioni e si ritiene di doverne raccomandare l'applicazione.

Aspetti ambientali

componente atmosfera
Con la dgr n. 964/2015 è stata effettuata la zonizzazione del territorio e con la successiva dgr n. 1182/2015 e n. 814/2016 sono state identificate le "Aree di superamento" che ricomprendono i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e che, per tale motivo tenuti all'elaborazione dei Piani di Azione Comunale (PAC); con deliberazione 18 luglio 2018 n. 72, pubblicata sul BURT del 01.08.2018, il Consiglio regionale ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) previsto dalla L.R.9/2010. Nell'ottica di un mantenimento della qualità dell'aria nella zone non critiche il PRQA ha individuato, nello specifico Allegato 2, valori limite da applicare alle emissioni in atmosfera degli stabilimenti;

Nell'ambito della AIA dovranno essere applicati i valori limite di emissione previsti dalle BATc di settore, qualora presenti. In assenza BATc si dovrà fare riferimento ai valori limite previsti nello specifico Allegato 2 del PRQA; allo stesso documento dovrà essere fatto riferimento anche qualora le BATc non prevedano valori specifici per inquinanti emessi dallo stabilimento;

Il comune di Barga non è ricompreso in nessuna delle Aree di Superamento identificate dalla dgr 814/2016;

Il provvedimento n. 1182 del 9/12/2015 della Giunta Regionale della Toscana inserisce tra le aree di superamento quella denominata "Area di superamento Media Valle del Serchio", comprendente i comuni di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano per i quali l'adozione del PAC è obbligatoria.

Il PSI (art. 14 punto f) lett. c) estende l'applicazione delle misure predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area (PAC), per la tutela della qualità dell'aria relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, a tutti i comuni che fanno parte della Media Valle del Serchio, tra cui Barga dove è localizzato lo stabilimento KME.
Il PAC prevede numerose misure di mitigazione delle emissioni di inquinanti in atmosfera finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria locale. Dette misure riguardano specificatamente tre campi

d'intervento:
• il settore della mobilità;
• il settore del condizionamento degli edifici e del risparmio energetico;
• l'educazione ambientale e l'informazione al pubblico.
Come richiesta dal medesimo Comune di Barga, KME ha verificato la rispondenza a tali misure concludendo che, nel PAC non sono espressamente definite azioni specifiche per il settore industriale/produttivo, e che lo stabilimento KME ed in particolare il suo quadro emissivo, a valle del previsto riesame AIA in conformità alle BAT-Conclusions di settore, risponderà in pieno agli obiettivi principali del PAC.

Lo stato attuale della componente Atmosfera e qualità dell'aria è riportato nell'Annesso 1.2A/3 e contiene una valutazione dei potenziali impatti indotti dallo stabilimento mediante una modellazione delle emissioni convogliate di stabilimento e delle emissioni generate dal traffico veicolare indotto.
All'interno di tale allegato è verificata anche la conformità delle emissioni di stabilimento rispetto al PRQA

Al fine di stimare le ricadute (in termini di concentrazioni in aria e deposizioni al suolo) indotte dalle emissioni in atmosfera convogliate nell'assetto attuale dello stabilimento, sono state condotte simulazioni per gli inquinanti per i quali la normativa vigente in materia di qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.) definisce valori limite e/o obiettivo, ovvero: polveri (espresse come PM 10), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (espressi come NO2), Cadmio, Nichel, Piombo. È stato inoltre preso come riferimento per la valutazione della qualità dell'aria il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) della regione Toscana emanato nel luglio 2018 che si presenta in linea con i contenuti e i valori limite e/o obiettivo imposti dalla suddetta normativa vigente. Sono state inoltre stimate le concentrazioni in aria delle diossine e furani (PCDD/F), Rame, Stagno e Cromo per i quali seppure la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria non definisce dei valori limite per la qualità dell'aria, sono disponibili, in letteratura, alcuni valori di riferimento.
L'analisi modellistica è stata condotta con la suite di calcolo CALPUFF ed è stata effettuata confrontando i risultati delle stime condotte, espressi in termini di concentrazioni aero-disperse, con i limiti di qualità dell'aria imposti dalla normativa vigente e i valori soglia indicati dalla bibliografia disponibile. In aggiunta per le diossine e furani (PCDD/F) e i metalli pesanti a comportamento prevalentemente corpuscolare: Cadmio, Cromo, Nichel, Rame e Piombo sono state stimate anche le deposizioni al suolo.
Lo studio ha interessato un dominio di calcolo – centrato sullo stabilimento – di dimensioni 8 km x 8 km costituito da una griglia di punti spaziati di 0,1 km. Tale ampiezza è stata adottata in relazione alle caratteristiche geometriche ed emissive delle sorgenti convogliate del sito KME, e risulta appropriata a stimare con adeguata significatività gli impatti attesi nel territorio circostante. All'interno del dominio sono quindi stati selezionati un significativo numero di recettori sensibili (localizzati nei comuni di Barga e le sue frazioni "Fornaci di Barga" e "Bolognana", Gallicano e Coreglia Antelminelli (frazione "Ghivizzano") per i quali sono stati calcolati i valori di concentrazione delle sostanze emesse dal sito KME. I recettori sono stati individuati con il criterio principale di localizzare i punti "sensibili" (abitazioni, scuole, case di cura, etc.) mappando l'intero dominio di simulazione.

ARPAT nel proprio contributo del 31/01/2020 (ARPAT prot. 0007095, Regione Toscana prot. 0041061 del 03/02/2020), esaminata la documentazione integrativa depositata dal proponente in data 08/11/2019 fa presente che "*Gli aspetti relativi alla componente atmosfera vengono trattati nell'elaborato "SIA Postumo – Stato attuale QA e modellazione della dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate" (All_01.2A_Ann_1.2A_03) in cui vengono presentate le scelte metodologiche e le specifiche tecniche adottate nelle simulazioni sviluppate per valutare l'impatto in atmosfera relativo all'attuale stabilimento produttivo di KME. Nello specifico sono state effettuate due applicazioni del modello di dispersione CALPUFF: la prima relativa allo scenario emissivo corrispondente allo stato attuale di attività dello stabilimento, la seconda allo scenario emissivo attualmente autorizzato.*
Sono inoltre presentate le simulazioni effettuate per valutare l'apporto alla qualità dell'aria dovuto alle emissioni del traffico di mezzi di trasporto associato all'attuale attività produttiva dello stabilimento (simulazioni eseguite con il modello CALINE). Infine i livelli di emissione attuali (autorizzati) e le altezze fisiche dei punti di emissione (in particolare per i camini indicati come E22 ed E85) sono analizzati in riferimento alle indicazioni contenute nella Parte Prima dell'Allegato 2 al Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Toscana (come espressamente richiesto ai punti 3.1 e 3.3 della richiesta di integrazioni della Regione Toscana).
L'elaborato "SIA Postumo - Stato attuale QA e modellazione della dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate" risponde alla richiesta di valutazione dell'attuale configurazione dello stabilimento (sia

rispetto ai livelli di attività effettivamente svolti, sia rispetto a quelli autorizzati). Nello stesso elaborato (capitolo 4) vengono anche valutate le altezze dei punti di emissione rispetto a quanto indicato nell'Allegato 2 al PRQA; di conseguenza per i camini E22 ed E85 il proponente ne ipotizza un deciso innalzamento fino a 25 m dal suolo.";

Nel successivo contributo del 07/12/2021, elaborato dal Settore specialistico di modellistica previsionale, relativamente agli impatti sulla componente atmosfera, ARPAT sviluppa le seguenti osservazioni e considerazioni riportate in sintesi:

- per quanto riguarda l'adeguamento alle BAT-C della configurazione emissiva ricorda che per le emissioni di microinquinanti organici l'adeguamento comporta una concentrazione limite di PCDD/F alle emissioni (E1, E2, E8 ed E9) pari a 0.1 ngTE/Nm³. Pertanto i livelli di impatto associati a tali inquinanti per la configurazione autorizzata (emissioni ai valori limite) risulteranno ridotti al 35% di quanto stimato dalle simulazioni presentate nello "Studio VIA postuma" (ovvero ridotti del 65% passando ad un valore complessivo del flusso di massa da 0.2 gTE/anno a circa 0.07 gTE/anno);
- relativamente al monitoraggio richiesto dalla Azienda USL (*"In merito alle emissioni dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili per al loro riduzione con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine. Si ritiene inoltre necessario che siano messi in campo sistemi di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili, e conseguentemente i modelli di diffusione basati prevalentemente su stime.")*su cui il proponente ha fornito una serie di indicazioni è rilevato che:
  - per quanto riguarda le posizioni di massima e minima ricaduta indicate dal proponente ARPAT ricorda i limiti e le incertezze segnalate nei precedenti contributi circa l'attendibilità delle distribuzioni dei venti utilizzate nelle simulazioni;
  - osserva che viene ipotizzato un monitoraggio delle concentrazioni in aria ambiente mentre i livelli di impatto più rilevanti appaiono associati alle deposizioni al suolo; sarebbe pertanto necessario affiancare al monitoraggio proposto quello delle deposizioni. Ciò consentirebbe anche di soddisfare le richieste presenti nella osservazione pervenuta;
- effettuata un confronto dettagliato tra le posizioni riportate nell'osservazione pervenuta e le controdeduzioni del proponente in merito ai livelli di dose accettabile (TDI) di PCDD/F (e PCB-DL) indicati dall'EFSA come riferimento per la deposizione al suolo; considerando che non si tratta di valori limite di legge o standard di qualità dell'aria ed anche che - nel caso specifico - si riferiscono principalmente ad una situazione potenziale (configurazione emissiva di autorizzazione) che può essere anche molto diversa da quella reale, in mancanza di nuove indicazioni e valutazioni può essere opportuno attestarsi su una richiesta finalizzata a soddisfare i valori di soglia minimi attualmente definiti: cioè livelli dell'ordine di 3.4 pgTE/m²/day per la deposizione di PCDD/F e di 4 pgTE/m²/day per la somma di PCDD/F e PCB-DL. Ritiene infine di osservare che l'impiego di soglie di accettabilità per le concentrazioni e deposizioni dei vari inquinanti è sostanzialmente una semplificazione: se correttamente eseguita infatti (almeno per questa tipologia di sostanze) l'analisi del rischio sanitario può fornire le necessarie indicazioni sulla compatibilità o meno dei livelli di emissione;
- per quanto attiene gli interventi migliorativi previsti nel PAUR anche per le emissioni E8 ed E9 (tra i quali ad esempio l'innalzamento a 25 m dal suolo) ARPAT ritiene che possano essere richiesti al proponente in presenza di criticità ambientali e qualora ne possano costituire un'attenuazione o risoluzione;
- ricorda che nel precedente contributo del 31/01/2020 relativamente alla documentazione per la VIA postuma era stato evidenziato che i risultati relativi allo scenario attuale autorizzato tendono ad indicare la presenza di impatti potenzialmente rilevanti almeno per alcuni inquinanti specifici dell'attività metallurgica:
  - relativamente a PCDD/F concludeva: «*L'impatto potenziale evidenziato per PCDD/F dovrebbe essere sostanzialmente moderato entro il 2021 con l'adeguamento alle BAT Conclusions di settore*». Anche alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene di evidenziare che riducendo del 65% le emissioni massime complessive di PCDD/F solo sul recettore R3 si manterrebbero delle stime di deposizione al suolo superiori a 3.4 pgTE/m²/day. Conseguentemente con emissioni reali (in genere piuttosto inferiori ai valori limite) non dovrebbero presentarsi condizioni di criticità. In ogni caso concorda con la Azienda USL nel ritenere necessario un monitoraggio che tenga sotto controllo l'immissione sul territorio di tali inquinanti;
  - per rimuovere invece le criticità riscontrate per i metalli sono richieste riduzioni anche significative delle emissioni dei vari inquinanti rispetto ai ratei impiegati nelle simulazioni dello scenario autorizzato; per riportare le deposizioni al suolo dei vari metalli entro i livelli di riferimento occorre che il rateo di emissione di stabilimento venga ridotto di un fattore circa 2.7 per il Cadmio, di un fattore 3.6 per Nichel, di un fattore 2.7 per il Piombo e di un fattore 1.9 per il Rame; nessuna riduzione risulta invece necessaria per

il Cromo. Di conseguenza per assicurare questo obiettivo appare necessario che il gestore individui per ciascuna emissione dei valori soglia o livelli di attenzione da non superare (con relativa procedura di intervento/gestione dei casi) per ciascuno degli inquinanti sopra indicati.

In relazione alle deposizioni al suolo, ARPAT nel contributo istruttorio del 07/12/2021 rimesso sul documento "Osservazioni del Comitato" rileva che:

◦ *è stato preso atto delle informazioni presentate sui livelli tollerabili di assunzione dei PCDD/F e della loro eventuale incidenza sui valori di riferimento per le deposizioni al suolo, in genere suggeriti da ARPAT; sull'accettabilità o meno dei livelli di impatto stimati dalle applicazioni modellistiche si ritiene pertanto necessario che sia l'Autorità sanitaria ad esprimersi. In assenza di tale valutazione e/o in attesa che siano disponibili valutazioni aggiornate da parte degli Enti preposti (ISS e/o ISPRA) si suggerisce di attestare i livelli di accettabilità derivanti dalle applicazioni modellistiche sulle soglie più cautelative attualmente disponibili, ovvero 3.4 pgTE/m²/day per PCDD/F e 4 pgTE/m²/day per PCDD/F+PCB-DL;*

◦ *con tale posizione si rileva che l'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dalle BAT-C produce livelli di impatto per lo stabilimento KME che dovrebbero rientrare sostanzialmente entro tali soglie. Tuttavia le criticità (ad esempio la presenza di aree abitate in prossimità dello stabilimento) ed incertezze sopra evidenziate (sia sullo studio di dispersione con strumenti modellistici depositato da KME, sia sulle soglia di valutazione per le deposizioni di PCDD/F e PCB-DL) fanno ritenere opportuno che la presenza di questi inquinanti nell'area sia adeguatamente monitorata;*

◦ *si ritiene che in tale situazione i miglioramenti impiantistici e tecnologici precedentemente prospettati nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR riferiti ai camini E8 ed E9 (oggetto dell'osservazione 3 del Comitato) contribuirebbero a ridurre e rendere maggiormente affidabili i livelli di impatto stimati.*

• *Come indicato dalla AUSL, come richiesto dal Comitato e come emerge da quanto precedentemente riportato, si ritiene opportuno che sia approntato un adeguato livello di monitoraggio sull'area riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo.*";

A tal fine si ritiene di prescrivere al Proponente la definizione in accordo con ASL e ARPAT di un piano di monitoraggio riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo.

La Conferenza alla luce della istruttoria svolta ritiene di inserire prescrizioni ai fini del riesame dell'AIA come indicate da ARPAT relative: alla riduzione delle emissioni potenziali di Nichel, alla determinazione delle soglia/attenzione per Cd, Ni, Pb e Cu con le corrispondenti procedure di controllo, all'assunzione di livelli di accettabilità più cautelativi per diossine e furani, alla valutazione dell'opportunità di prevedere *miglioramenti impiantistici e tecnologici per i camini E8 ed E9, al monitoraggio delle deposizioni al suolo di* metalli e PCDD/F aerodispersi.

Componente ambiente idrico

Lo stabilimento KME, situato tra l'abitato di Fornaci di Barga e il Fiume Serchio, è dotato di una rete di raccolta delle acque. Gli scarichi civili sono addotti a fosse biologiche, mentre tutte le acque reflue trattate e non trattate vengono scaricate nel Fiume Serchio.

Consumo risorsa idrica

Negli anni di esercizio in regime AIA si è osservata una costante diminuzione di emungimento e di consumo specifico per tonnellata di produzione. Tali riduzioni sono avvenute soprattutto perché con l'AIA è stato dato un forte input in tal senso e quindi la ditta si è attivata per migliorare la rete di raccolta delle acque di produzione, la raccolta delle AMD contaminate ed implementare tecniche di depurazione più efficaci.

Impatto sull'ambiente idrico derivante dagli scarichi industriali

I controlli periodici agli scarichi per quanto relazionato dal proponente, nel SIA e nelle relazioni annuali, non hanno causato alterazione dell'ambiente idrico del corpo recettore: Fiume Serchio.

I controlli del Dipartimento di Lucca agli scarichi dello stabilimento dal 2014 al 2017 sono stati eseguiti con frequenza annuale. Non sono mai stati rilevati superamenti dei valori limite autorizzati. E' sempre stata rispettata la riduzione annuale in flusso di massa della quantità di Rame e Zinco, rispettivamente del 10% e 25%, scaricato dall'impianto Hager.

ARPAT nel corso dell'istruttoria ha richiesto al proponente la presentazione di un piano finalizzato a:

• migliorare (attraverso l'inserimento di altri punti di misura dei consumi idrici) la conoscenza dei volumi di acqua utilizzati nei vari reparti/attività;

• pianificare interventi per la progressiva riduzione e ottimizzazione dei consumi idrici, ad esempio prendendo in esame altri punti della BAT14 e integrandoli con interventi aggiuntivi come quelli già messi in atto nel 2015, laddove possibile;
• individuare indici di consumo idrico specifici, più rispondenti alle diverse fasi o attività produttive svolte nell'installazione;

Il proponente ha fornito alcune informazioni sulla rete di distribuzione dell'acqua nello stabilimento. La rete di distribuzione dell'acqua industriale dello stabilimento ha una configurazione ad anello. Ciascun reparto preleva l'acqua negli stacchi più prossimi all'attrezzatura nella quale viene utilizzata. Il proponente dichiara che non è possibile misurare i consumi idrici per singolo reparto ma sono stati comunque individuati dieci singoli impianti che costituiscono i maggiori utilizzatori di acque industriali ai fini di processo e raffreddamento.

La Ditta ha preso in esame ciascun punto della BAT 14, ritenendo che alcuni non sono applicabili; non esamina la BAT 14e che prevede il riutilizzo delle acque di dilavamento superficiali. Per la BAT 14f precisa che è già applicata nei seguenti impianti, che installano un sistema a circuito chiuso con torri di raffreddamento, limitando i consumi idrici al solo reintegro:
- Laminatoio: Duo a caldo (acque di contatto), Electric Furnace, Laminatoio IV, Laminatoio Tandem, Forni statici;
- Fonderia: LOMA1, LOMA2 e LOMA 3 (nell'assetto futuro).
Ulteriori interventi di riduzione saranno valutati alla luce dell'analisi dei consumi dei nuovi contatori volumetrici che saranno installati.
Per la BAT14 l'Azienda propone l'installazione di 10 contatori volumetrici per la misurazione dei volumi di acque in ingresso ad altrettanti impianti; tale intervento viene proposto nell'ambito di un Piano di Miglioramento da inserire nella nuova AIA.
La Conferenza ritiene di dover inserire una raccomandazione a tal fine.

In relazione all'impatto sull'ambiente idrico derivante dagli scarichi industriali, benché non siano mai stati rilevati superamenti ai valori limite autorizzati, si raccomanda di attenersi alla BAT 15: «Al fine di evitare la contaminazione dell'acqua e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare le acque reflue non contaminate dai flussi di acque reflue che devono essere trattate».

La Conferenza a tal fine ritiene di prescrivere che in sede di riesame AIA venga valutata l'applicabilità anche delle BAT 15.
Il Settore Genio Civile Toscana Nord, nell'ambito dell'istruttoria, con riferimento agli scarichi esistenti nel Fiume Serchio ha segnalato la necessità che il proponente attivi il procedimento di concessione idraulica ai sensi della L.R.80/2015 e informa che le modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o concessione sono disciplinate dal regolamento 60R approvato con DGRT n°812 del 01/08/2016.
A tal fine viene inserita specifica prescrizione nel quadro prescrittivo riportato di seguito.

La Conferenza sulla base dell'istruttoria svolta ritiene che siano stati adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, fermo restando per quanto attiene la conclusione dei siti in bonifica. Alla luce di quanto comunicato dall'Autorità di Bacino ritiene di dover ricordare al Proponente che, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

componente Rifiuti
Nello stabilimento sono svolte attività di stoccaggio e recupero (R13/R4) di rottami di rame classificati come rifiuti autorizzate (ex art. 208 del D.Lgs 152/2006) nell'ambito dell'AIA vigente che riguardano i codici CER 120103, 170401, 170404, 191002 e 191203; il commercio e l'utilizzo dei rottami di rame avviene principalmente in accordo alla norma UNI EN 12861 che definisce i requisiti per le caratteristiche qualitative, lo stato fisico, la composizione chimica, il contenuto metallico, la resa metallica, le procedure di prova delle materie prime e secondarie utilizzabili per la fusione diretta. In tale contesto è di prassi che la medesima categoria di rottame ai fini della norma UNI EN 12861, venga spedito in stabilimento come rifiuto, sottoprodotto o End of Waste. L'attribuzione di stato giuridico spetta a chi spedisce il rottame, come previsto dalla normativa. Ogni tipologia di materiale in ingresso (rottami, torniture, etc.), indipendentemente dalla natura giuridica con la quale viene ricevuto nello stabilimento, viene destinata, prima della fusione, allo

stesso tipo di operazione finalizzata all'utilizzo nel processo produttivo: controllo radiometrico; controllo visivo; cernita e controllo qualitativo (con modalità diverse a seconda delle classi EN del rottame); "*paccottatura*" (solo per alcune tipologie di classi EN del rottame). Nello stabilimento di Fornaci di Barga, solo una quota dei rottami di rame in ingresso allo stabilimento KME (pari a circa il 30%) è classificata come rifiuto. Si tratta principalmente di rottame che viaggia da altri paesi europei con procedura di trasporto transfrontaliero in lista verde;

Nei controlli AIA effettuati da ARPAT Dipartimento di Lucca non sono state rilevate irregolarità sostanziali nella gestione dei rifiuti in ingresso "Conto terzi" per cui la ditta fa attività di recupero R13-R4 "fusione", né dei rifiuti prodotti.
Nello stabilimento sono presenti aree attrezzate opportunamente per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e dei rifiuti in "conto terzi".

Componente suolo e sottosuolo e Bonifiche

La matrice suolo all'interno dello stabilimento presenta una contaminazione derivante dall'attività produttiva esercita. Nell'area dello stabilimento sono presenti diversi siti oggetto di bonifica. Rispetto a quanto riportato nello SIA, sono risultati necessari chiarimenti, in quanto ad ARPAT risultava una situazione diversa da quella rappresentata, per i motivi che seguono:
• *procedimento per il sito LU1021: è ancora da concludere in quanto nei piezometri interni risulta superato il VL del parametro Cadmio;*
• *procedimento per il sito LU213: non risultano agli atti i report relativi ad attività di monitoraggio e controllo;*
• *procedimento per il sito LU214: ARPAT non è a conoscenza dell'esecuzione del Progetto di bonifica approvato; inoltre per il nuovo procedimento, all'interno del sito LU214, indicato con "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" deve essere revisionata da parte della Ditta l'Analisi di Rischio (del nov. 2013), mai approvata perché necessitava di indagini integrative (poi presentate a sett. 2015);*
• *procedimento per il sito LU1183: con l'approvazione dell'AdR il sito è risultato non contaminato chiudendosi il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 c. 5 DLgs 152/06. Gli interventi che devono essere effettuati sul materiale di riporto non conforme al test di cessione e sui rifiuti sono al di fuori del procedimento di bonifica. Vista l'attuale situazione normativa (il DL 77/2021 convertito con L. 108 del 29/07/2021 modifica l'approccio sul materiale di riporto non conforme al test di cessione), la questione procedurale dovrà essere risolta dagli organi competenti in sede di specifico procedimento.*";

A seguito dell'istruttoria condotta e della documentazione integrativa depositata dal proponente, la Conferenza infine concorda con la sintesi riportata nella documentazione depositata in ultimo dal proponente per quanto riguarda i procedimenti di bonifica che prevede:

Tabella 5a Quadro sinottico dei procedimenti più rilevanti

Sito	Denominazione	Anagrafe SISBON	Stato SISBON attuale	Rif. Norma	Note
LU071A	Discarica 2a	SI	ATTIVO	ANTE 471/99	Procedimento da chiudere In accordo all'atto Unico N. 1314 del 10.04.2014 - Sito A emesso da Comune di Barga.
LU071B	Sito B- Suolo	SI	CHIUSO	471/99	Il procedimento è chiuso. Si veda Allegato 5B - Determina Comune di Barga di rilascio della fidelussione a conclusione del procedimento.
LU-1021	Sito B- Acque sotterranee	SI	ATTIVO	152/06	Progetto MISO in svolgimento
LU-1183	Area di progetto del nuovo gassificatore	NO	CHIUSO	152/06	Il procedimento è chiuso. Non necessita di intervento a seguito AdR.
LU213*	Impianto elettrolisi rame-tine	SI	ATTIVO	152/06	Procedimento da chiudere. Il progetto di MISO senza obbligo di monitoraggio è stato concluso (Rif. Atto Unico del Comune di Barga n° 35/16).
LU214*	Aree esterne Via Bugli	SI	ATTIVO	152/06	Procedimento da chiudere. Le indagini di caratterizzazione eseguite dimostravano la conformità alle CSC di colonna B in conformità alla destinazione d'uso attuale dell'area
LU217*	Impianto 200 (Incluso rottura tubo 01/09/2008)	NO	CHIUSO	152/06	Procedimento chiuso
LU240*	Impianto 600 sversamento sol. acquosa acido cromico	NO	CHIUSO	152/06	Procedimento chiuso

ARPAT ha indicato *le seguenti prescrizioni per i rispettivi procedimenti di bonifica*

- *per il sito LU213 la Ditta deve relazionare annualmente i controlli relativi agli interventi di MISO del sito inerenti sia la pavimentazione che le acque superficiali;*
- *per il sito LU214 si ritiene che il Comune debba dire quali sono le CSC da applicare all'area e conseguentemente, se necessario, emetta un atto formale di approvazione del progetto di bonifica;*
- *per il sito "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" siano chiariti i limiti di accettabilità (CSC o CSR);*
- *per il sito LU1183 area pirogassificatore sia chiarito se su un procedimento concluso in cui era già stata presentata una relazione ed un cronoprogramma dei lavori necessari al raggiungimento di quanto prescritto sul materiale di riporto non conforme al test di cessione, è possibile applicare retroattivamente il DL 77/2021 (convertito con L. 108 del 29/07/2021) e quindi riaprire il procedimento di bonifica;*
- *per il sito LU071A, discarica di inerti, siano inviati gli atti dell'avvenuto ripristino ambientale.*

Con riferimento a quanto richiesto per il sito LU1183, con nota prot 0498372 del 23/12/2021 il Settore VIA ha richiesto, così cose come stabilito nel corso della riunione della Conferenza di servizi del 10/12/2021, un parere al settore competente per le Bonifiche (Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e bonifiche) per interpretazione normativa sulla applicazione retroattiva della L.108/2021.

Nel merito il Settore Miniere si è espresso con nota del 12/01/2022 e in linea tecnica, ritiene che "*che la rimodulazione dell'analisi di rischio, approvata dal Comune di Barga con DD n. 614/2021, alla luce delle modifiche introdotte all'art. 3 del DL 2/2012 possa essere condotta , considerando quindi anche le matrici materiali di riporto non conformi al test di cessione, così come indicato al comma 3 del richiamato art. 3 DL 2/2012 che stabilisce "Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente Resta inteso che debbano comunque sussistere le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL n. 2/2012 rispetto alle quali i riferimenti al "suolo" contenuti*

all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del D.lgs 152/06 , si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto "costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito , e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri."

KME ed ARPAT con riferimento al *procedimento per il sito LU1183* concordano con la presentazione da parte di KME di un unico documento per la revisione dell'analisi di rischio e per la MISP.

Riguardo agli altri procedimenti di bonifica per cui ARPAT aveva richiesto chiarimento e indicato *le seguenti prescrizioni:*

- *per il sito LU213 la Ditta deve relazionare annualmente i controlli relativi agli interventi di MISO del sito inerenti sia la pavimentazione che le acque superficiali;*
- *per il sito LU214 si ritiene che il Comune debba dire quali sono le CSC da applicare all'area e conseguentemente, se necessario, emetta un atto formale di approvazione del progetto di bonifica;*
- *per il sito "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" siano chiariti i limiti di accettabilità (CSC o CSR);*
- *per il sito LU071A, discarica di inerti, siano inviati gli atti dell'avvenuto ripristino ambientale.*

Il Comune di Barga riferisce di aver condotto delle ricerche e che riguardo al sito LU071A, discarica di inerti, informa che è stato ritrovato il fascicolo e procederà ad inviare il provvedimento ad ARPAT.

Per il sito "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" e in relazione al sito LU2014, ARPAT ed il Comune concordano nella convocazione di un tavolo tecnico per concludere i procedimenti mediante atti formali.

Il proponente, nell'ambito della documentazione presentata per rispondere alla richiesta di «*una valutazione del livello di contaminazione presente nelle acque sotterranee e nel suolo dell'area KME nel suo complesso, allo scopo di proporre interventi di mitigazione*» formulata da ARPAT, ha presentato il "Piano di caratterizzazione suolo e sottosuolo" (Annesso 1.2A/8) contenente la descrizione di tutti i siti con procedimenti di bonifica attivati in passato (e chiusi) ed i procedimenti ancora aperti.
ARPAT (contributo prot. reg. 0041061 del 03/02/2020) osserva che il piano presentato non prevede punti di campionamento in alcune aree che invece si ritiene debbano essere oggetto di verifica, quali ad esempio le aree produttive, esistenti e dismesse (ad esempio Area Semiconduttori [chiusa, vicino alla zona Rifiuti 1, si veda la Planimetria allegata al presente contributo], Fonderia Ottone, area Bossoli [chiusa], area Lingottiere, Area Laminatoi, Area cavi ad isolamento minerale, Aree delle Frese), e tutte le aree che - in base alle attività attuali o pregresse - possano presentare criticità ambientali.
Pertanto ARPAT ha chiesto di ripensare la disposizione dei punti di indagine, concordando la medesima con la stessa ARPAT, e di definire un cronoprogramma, in cui fossero riportate le tempistiche e le priorità delle operazioni descritte nella documentazione depositata.

Nel proprio contributo del 08/07/2020 ARPAT rileva che il piano di indagine è stato opportunamente integrato, rispondendo alle richieste ed osservazioni avanzate, prevedendo 111 sondaggi invece degli iniziali 90 ed è stato presentato un cronoprogramma per la realizzazione delle indagini della durata prevista di 12 mesi a partire dall'approvazione del provvedimento di riesame dell'AIA. ARPAT ha altresì richiesto di essere tempestivamente informata dell'avvio delle attività contenute nel cronoprogramma. Al riguardo è stata inserita una specifica prescrizione nel successivo quadro prescrittivo.

Inoltre a seguito di un esposto pervenuto al Dipartimento ARPAT di Lucca in data 17/06/2020 (prot n. 2020/0040269) inerente una segnalazione della presenza di bombole di gas di natura ignota all'interno dello stabilimento, ARPAT ha richiesto una spiegazione ed un approfondimento di indagine.
L'Ing. Saccone dei Vigili del Fuoco nella riunione di CdS del'08/07/2020, informa che si tratta di 5 bombole murate. E' stato effettuato un intervento nel 2016 in conclusione del quale è stato escluso pericolo da parte del Comando Forze di Difesa nord del Ministero della Difesa. Al termine dell'intervento la Prefettura aveva invitato il proponente alla definitiva rimozione. Si rende disponibile a trasmettere ad ARPAT, qualora richiesto, il fascicolo relativo alla questione. La questione non è stata ritenuta ostativa al procedimento.
KME conferma la ricostruzione fatta dall'Ing. Saccone in merito al rinvenimento di un agglomerato

cementizio contenente 5 bombole di gas di natura ignota, Conferma inoltre che a seguito dei sopralluoghi effettuati dai vigili del fuoco, del Centro Logistico Interforze NBC di Civitavecchia e dei Carabinieri di Fornaci di Barga, la Prefettura di Lucca ha comunicato l'assenza di rischi per persone e cose e ha auspicato che la Società provvedesse a contattare ditte specializzate per la relativa rimozione.

Amianto

In merito al rischio amianto, la documentazione inviata appare parziale, in quanto limitata alle coperture in cemento-amianto; non vi è cenno sulla presenza di materiali contenenti amianto friabile - quali ad esempio le coibentazioni - che potrebbero trovarsi sia all'interno che all'esterno degli edifici e che, se non opportunamente gestiti, possono dar luogo a impatti tutt'altro che trascurabili. Le misure di mitigazione del rischio amianto benché di carattere generale e descritte in forma sintetica sono sostanzialmente corrette, ma non sono riportate informazioni su un eventuale monitoraggio all'esterno delle fibre di amianto in aria, che quindi si presume non sia previsto.

Il proponente con la documentazione integrativa e chiarimento del 22/06/2020 ha fatto presente che è stato avviato da un decennio un programma di rimozione di copertura in materiale contenente amianto che ha portato al completo allontanamento di tale materiale dallo stabilimento;

La società ha inoltre comunicato di avere rimosso tutto ciò che era presente nell'area di intervento, e pertanto non risultano attualmente necessarie misure di mitigazione dell'impatto ambientale delle fibre aerodisperse durante i lavori. La proposta di ARPAT di attuare un monitoraggio delle fibre di amianto in aria (con analisi in microscopia elettronica) nell'area dell'impianto, al fine di tenere sotto controllo l'impatto delle rimozioni e dei lavori di demolizione non risulta pertanto più pertinente.

componente rumore e vibrazioni

L'area dello stabilimento è, dal punto di vista altimetrico, piuttosto uniforme con avvallamenti dovuti al letto del Fiume Serchio e comprende l'abitato di Fornaci di Barga a nord dell'insediamento e l'abitato di Bolognana a sud-est. Vi sono altri ricettori sparsi di tipo sia residenziale sia produttivo agricolo.

In base al Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) vigente del Comune di Barga, l'area di proprietà della KME è situata in gran parte in classe VI e per il resto in classe V con piccole porzioni in classe IV. Le aree esterne di maggiore influenza acustica delle attività in progetto sono situate in classe IV ed in classe III con la presenza di un ricettore scolastico in classe I nell'abitato di Fornaci.

Dall'analisi della documentazione progettuale e relativa agli esiti dei piani di monitoraggio e controllo, allo stato attuale, non risultano criticità acustiche. Vengono tuttavia dichiarate dai tecnici incaricati dalla ditta situazioni di potenziale criticità.

In merito alle analisi svolte sull'impatto acustico nello stato attuale di esercizio, basate in massima parte su una campagna di misura strumentale del rumore ambientale e residuo presso una serie di ricettori rappresentativi situati nelle aree urbanizzate di Fornaci di Barga e Bolognana (frazione del Comune di Gallicano), le osservazioni avanzate da ARPAT nel marzo 2019 riguardavano essenzialmente i seguenti aspetti:

1. la mancanza di una planimetria di lay-out dello stabilimento attuale con la disposizione di tutte le sorgenti significative di rumore in esercizio;
2. il calcolo dei livelli di emissione presso alcuni ricettori eseguito sulla base dei livelli ambientale e residuo misurati strumentalmente (calcolo svolto utilizzando i valori approssimati a 0,5 dB(A) piuttosto che a 0,1 dB(A));
3. la mancanza di documentazione e certificazione attestante l'applicabilità al caso in esame di quanto disposto dall'art.3, comma 1, del DM 11/12/1996, relativo all'applicabilità del criterio differenziale agli impianti a ciclo continuo esistenti

ARPAT nel proprio contributo del 31/01/2020 (ARPAT prot. 0007095, Regione Toscana prot. 0041061 del 03/02/2020), esaminata la documentazione integrativa depositata dal proponente in data 08/11/2019 rileva che questa risponde in modo esaustivo a tutte le osservazioni richieste fornendo tutte le informazioni richieste ed eseguendo i calcoli nel modo indicato. In base a ciò si deduce che, nello stato attuale, i limiti di emissione ed immissione assoluti risultano rispettati presso tutti i ricettori considerati e che lo stabilimento KME rientra all'interno della definizione riportata alla lettera b), art. 2 del D.M. 11/12/1996, cioè può essere considerato «impianto a ciclo produttivo continuo esistente». Conseguentemente, tutte le sorgenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del D.M. 11/12/1996 non sono soggette al limite d'immissione differenziale ed il loro contributo può essere inglobato nel rumore residuo ai fini della verifica del criterio differenziale delle restanti sorgenti installate successivamente. In particolare, sono da considerare esistenti tutte le sorgenti attuali dell'impianto ad eccezione dei forni LOMA1, LOMA2 e Properzi, installati successivamente

all'entrata in vigore del decreto e quindi da considerare nella verifica del rispetto del limite differenziale. Dalle valutazioni effettuate risulta anche il rispetto del limite di immissione differenziale per lo stato attuale di esercizio.

Radioattività

Lo stabilimento KME Italy S.p.A. di Fornaci di Barga è soggetto all'obbligo del controllo della radioattività dei carichi in ingresso, poiché accetta rottame di rame e altri materiali metallici da sottoporre a fusione per produrre semilavorati metallici. Al riguardo l'azienda dichiara di effettuare il controllo della radioattività dei carichi in ingresso per quanto riguarda i materiali/rottami destinati alla fonderia (secondo quanto previsto dall'art.157 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

La prima documentazione presentata non conteneva gli elementi necessari per una valutazione della conformità dell'attività alle norme applicabili a tali aspetti, con particolare riferimento alla norma tecnica UNI 10897:2016.

Successivamente, il Proponente ha prodotto la procedura di sorveglianza radiometrica (EHS-FB-PR- 024, rev. 3 del 07/05/2019) e le relative istruzioni operative, dal cui esame è scaturita una valutazione sostanzialmente positiva, condizionata all'adozione di una serie di modifiche e integrazioni, dettagliate nel contributo istruttorio emesso da ARPAT in data 13/01/2020.

La società successivamente ha presentato ulteriori integrazioni alla documentazione (EHS-FB-PR-024, rev. 5 del 05/03/2020) che, hanno portato il 06/07/2020 all'emissione di un altro contributo da parte della UO RAAM di ARPAT, nel quale si dà atto della risoluzione di tutte le questioni oggetto di osservazione nel parere del 13/01/2020, fatta eccezione per due punti in relazione alla quale la società ha prodotto ulteriore documentazione integrativa che è stata esaminata da parte della UORAAM, la quale ha concluso con la richiesta di fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

• *aggiornamento di tutta la documentazione a quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020;*
• *chiarimento di come viene verificato il mantenimento dei requisiti di sensibilità del portale, previsti dalla norma UNI 10897:2016, in sede di verifica annuale effettuata a cura del fornitore del portale stesso;*
• *modifica della modalità di gestione dei NORM, in modo da chiarire come si distingue la presenza nel carico di radio-226 di provenienza industriale/artificiale (sorgenti, vernici radio-luminescenti, etc), rispetto allo stesso radioisotopo naturalmente contenuto in materie naturali (refrattari, terreno, altro), anche in riferimento a quanto previsto all'Allegato II del D.Lgs. 101/20 riguardo l'allontanamento;*
• *fornitura di indicazioni operative agli operatori per distinguere il caso di falso allarme dovuto a disomogeneità del carico.*

Inoltre, è stata ravvisata la necessità di modificare e integrare la documentazione come segue:

• l*a documentazione deve essere integrata con la definizione di "falso positivo", così come compare nella norma UNI 10897:2016, prevedendone la registrazione;*
• *modifica della procedura affinché l'allarme radiometrico segnalato dal portale durante il primo passag io del mezzo attraverso lo stesso sia ritenuto confermato secondo il criterio di almeno 2 allarmi segnalati dal portale radiometrico su un totale di 3 passaggi effettuati dal carico attraverso lo stesso portale;*
• *aggiunta dell'indicazione che i materiali radioattivi rinvenuti siano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo a una anomalia radiometrica;*
• *sia previsto che, in presenza di materiali radioattivi di origine non medicale, si provveda a realizzare numerose e dettagliate fotografie dell'intervento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell'oggetto che ha determinato l'anomalia e che l'allontanamento dei materiali radioattivi isolati sia preceduta dalla comunicazione prevista dall'art. 204, comma 5, del D.Lgs. 101/2020.*

Dall'esame del documento (EHS-FB-PR-024, rev. 7 del 18/10/2021), modificata alla luce dei rilievi sollevati si osserva che:

• *i documenti sono stati modificati per tenere conto dell'entrata in vigore del D.Lgs.101/2020;*
• *il mantenimento delle prestazioni del portale viene demandato a verifica da parte della ditta installatrice in occasione della manutenzione annuale;*
• *vengono date alcune indicazioni su come gestire i casi di ritrovamento dei NORM;*
• *viene previsto un criterio di verifica della adeguatezza della soglia impostata per l'anomalia radiometrica, attraverso il criterio di almeno 0.1% di falsi positivi;*
• *viene modificata la modalità di conferma della anomalia radiometrica secondo il criterio di almeno 2 allarmi segnalati dal portale radiometrico su un totale di 3 passaggi effettuati dal carico attraverso lo stesso portale;*
• *è stata aggiunta l'indicazione che i materiali radioattivi rinvenuti vengano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo a una anomalia*

radiometrica;
• in caso di falso allarme, dovuto a disomogeneità del carico, viene comunque previsto un controllo anche con strumento portatile;
• è stato prevista la realizzazione di adeguata documentazione descrittiva delle attività di isolamento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell'oggetto che ha determinato l'anomalia, oltre alla previsione della comunicazione di cui all'art. 204, comma 5, del D.Lgs. 101/2020.
Gran parte delle osservazioni presentate nella richiesta di integrazione, sono state recepite e correttamente integrate nella nuova procedura del 18/10/2021. Tuttavia resta da osservare quanto segue:
➢ la definizione di falso allarme, necessaria per l'attuazione del criterio di adeguatezza della soglia di anomalia radiometrica (almeno 0.1% di falsi positivi) non viene riportata con chiarezza, ma unita assieme alla definizione di falso allarme, mescolando così due aspetti che sono profondamente differenti e impedendo quindi la verifica della soglia di anomalia;
➢ la differenziazione tra presenza di NORM nei carichi piuttosto che da materiali contenenti gli stessi radionuclidi ma di origine industriale viene effettuata verificando se il livello di sorgente è almeno il doppio del fondo ambientale, oppure se il punto di emissione risulta localizzato. Entrambi i criteri sono valutati sulla base dei tracciati prodotti dal portale mentre, data la criticità della questione, sarebbe comunque opportuno anche una verifica con strumento portatile.

Pertanto le integrazioni pervenute hanno recepito gli aspetti osservati con il precedente esame della procedura, anche se la nuova documentazione prodotta contiene un' ambiguità riguardo ai falsi positivi e falsi allarmi. Arpat precisa che le definizioni corrette di falso positivo e falso allarme sono riportate nella norma tecnica UNI 10897:2016 al par. 3.2. A tal riguardo è stato ritenuto opportuno ricordare tale aspetto al proponente.

componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi

Con riferimento all'individuazione di eventuali effetti negativi determinati dal progetto sulla coerenza rispetto alla rete ecologica, ai fini dell'art. 75 della L.R. 30/2015, si riscontra che l'area di progetto ricade all'interno di area urbanizzata, ricompresa all'interno di un corridoio fluviale rappresentato dal fiume Serchio che nel tratto in esame costituisce un'area critica per processi di artificializzazione".
Dall'analisi della documentazione trasmessa, in particolare del quadro conoscitivo contenuto nella Vinca, si rileva che sono state analizzate le informazioni disponibili circa il limitrofo SIR B06 "Monte Palodina" e la rete ecologica e sono state presentate le informazioni raccolte attraverso approfondite indagini di campo eseguite nell'autunno 2020 e nella primavera 2021 circa la vegetazione e gli habitat di interesse comunitario, l'avifauna e la chirotterofauna presenti nel sito e nel corridoio fluviale del Fiume Serchio.
In particolare è stata realizzata una mappa della vegetazione a coprire la maggior variabilità ambientale ed ecologica possibile nell'area di studio, nonché una cartografia in cui sono evidenziate le aree occupate da ciascun habitat di interesse comunitario, con l'indicazione delle superfici occupate, sia in termini assoluti che percentuali.
Per quanto riguarda gli impatti generati dalle attività in essere, trattandosi di un sito industriale già presente sul territorio dai primi del '900, si esplicano essenzialmente a livello sito specifico, all'interno del perimetro e del sedime produttivo industriale esistente. In tal senso, non si configurano impatti "diretti" quali consumo di suolo, interferenza con flussi-reti ecologiche, perdita di comunità vegetazionali e/o popolamenti faunistici, variazioni dei livelli idrici/idrologici del fiume posto in prossimità del sito.
Gli impatti "indiretti" sono relativi in particolare alle ricadute delle emissioni gassose in atmosfera e delle emissioni acustiche, in relazione alle componenti vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, considerando come principale livello di indagine l'Area Vasta comprendente il SIR B06 "Monte Palodina", un'ampia porzione del corridoio ecologico fluviale rappresentato dal Fiume Serchio, oltre alla "area contigua", del Parco Regionale delle Alpi Apuane che garantisce un collegamento ecologico-funzionale tra il fiume Serchio e il summenzionato Sito.
In dettaglio, in merito alle interferenze sulla componente flora, fauna ed ecosistemi:
- consumo di suolo: lo stabilimento non interessa il SIR e elementi della rete ecologica, dato che si colloca su un terrazzo fluviale elevato sul greto del Fiume Serchio. Pertanto non sono ravvisabili interferenze.
- ambiente idrico: sono valutati sia in termini di potenziali alterazioni delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque superficiali e sotterranee presenti nell'intorno dell'area di Stabilimento, sia come possibile alterazione del deflusso naturale delle acque. In particolare, visto che lo Stabilimento utilizza, nei limiti di concessione, le acque derivate dalla Polla Gangheri (comune Fabbriche di Vergemoli) esterna al perimetro dell'area SIR Monte Palodina, non sono ravvisabili interferenze nei confronti del limitrofo Fiume Serchio e

in particolare sul SIR Monte Palodina .
- componente Aria: e stata effettuata un'analisi delle ricadute degli inquinanti emessi dallo stabilimento (NO2) mediante modelli di simulazione, sulla base dei quali è stata rilevata un'interferenza nulla.
- componente rumore: il rumore costituisce il principale impatto generato dallo stabilimento KME sulle specie faunistiche presenti nell'ambiente. Le emissioni sonore durante la fase di esercizio sono tali da garantire il rispetto di tutti i limiti normativi vigenti in materia di acustica ambientale. Le emissioni sonore sono comunque inferiori a 50 dB(A) (valore di attenzione piu restrittivo di Reijnen (1995) e ISPRA (2011) per l'ornitofauna) sia in periodo diurno che notturno.
Si sottolinea comunque che il corridoio ecologico del Serchio, nel tratto prospiciente all'area KME, e già oggetto di disturbo acustico anche per la presenza di aree urbanizzate, viabilità stradale (SP 20) e altre aree produttive, oltre che oggetto ad altri impatti antropici (es. scarichi, movimenti terra in alveo, ecc.) che limitano in modo più significativo l'avifauna presente, rispetto alle attività di KME.
- inquinamento luminoso: lo stabilimento presenta un sistema di illuminazione principalmente finalizzato alla funzione di sicurezza degli addetti. I corpi luminosi esterni sono normalmente puntati sul suolo esclusivamente all'interno delle aree di Stabilimento. Per tale motivo non sono ravvisabili interferenze significative .

Si dà atto che il proponente ha recepito quanto richiesto dal Settore Tutela della Natura e del Mare nella nota prot. n. 368620 del 22/9/2021, in particolare in merito alla prescrizione relativa alla messa in opera di fasce vegetazionali lungo il perimetro dello stabilimento e alla messa a dimora, laddove possibile, di specie autoctone tipiche del luogo che dovranno con gradualità andare a sostituire le specie alloctone presenti.
Con la documentazione integrativa del 03/11/2021 è stato presentato un progetto di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area dello stabilimento; sono state individuate 3 distinte aree soggette a Vincolo Paesaggistico dove sono previsti interventi di introduzione/reintroduzione di alberature al fine di contribuire al miglioramento delle loro funzionalità ecosistemiche e precisamente:
- Zona A Colonia: superficie di circa 1 ha, localizzata nell'angolo nord ovest dello stabilimento in prossimità di località Il Chitarrino, dove è localizzato l'ingresso allo Stabilimento.
- Zona B: scarpata compresa tra recinzione ovest di stabilimento e l'alveo del Fiume Serchio.
- Zona C: Zona fonderia rame.
Il proponente precisa che le piante saranno acquistate presso vivai specializzati ed autorizzati e nel primo anno di impianto e, se necessario anche negli anni a seguire, saranno garantite le cure culturali, oltre al taglio della vegetazione infestante.

Il Settore Tutela della Natura e del mare fa altresì presente che dal momento che la Strategia Nazionale per la Biodiversità riconosce tra le principali criticità per la conservazione della biodiversità forestale l'espansione di alcuni tipi forestali di specie alloctone invasive, quali ad esempio la *Robinia pseudoacacia*, a scapito di boschi di origine naturale, ritiene necessario che siano adottate le dovute precauzioni al fine di impedire l'ingressione della robinia nei popolamenti boschivi contermini, dove tra l'altro è presente il corridoio fluviale rappresentato dal Fiume Serchio. A tal fine pone prescrizioni e raccomandazioni che sono state recepite nel quadro prescrittivo.
Ripropone anche prescrizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per l'installazione di batbox.

componente paesaggio e beni culturali

L'esistente impianto di proprietà della KME Italy S.p.a., è situato in località Fornaci di Barga (LU), in area di fondovalle originata dal Fiume Serchio, stretta tra i rilievi collinari e montani, ai piedi dell'abitato di Barga. L'impianto è localizzato tra S.R. n. 445 della Garfagnana, la linea ferroviaria Lucca-Aulla, che divide l'impianto, e la riva sinistra del Fiume Serchio a Sud.
L'impianto, che occupa un'area recintata di circa 440.300 mq, è attivo nella "Produzione di rame e leghe sottoforma di Semilavorati" e si è sviluppato a partire dal 1916 a Fornaci di Barga, borgo a sviluppo lineare cresciuto lungo direttrici fondative, dove storicamente erano attive fornaci per la produzione di laterizi.
Localizzato il primo impianto tra la ferrovia e il fiume, la fabbrica è andata sviluppandosi tra la ferrovia e la SR 445 ed insieme si è rafforzato il sistema insediativo, con residenze per gli addetti ed edifici pubblici.

Dagli elaborati del PIT/PPR risulta che l'intervento, è pertinente alla Scheda d'ambito n.3 -Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima e tra le criticità indicate per l'ambito di paesaggio si segnala:

(…) Presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e in posizione tale da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire la continuità ambientale tra la valle del Serchio e la valli secondarie. (…).
La Scheda d'ambito analizza la struttura del paesaggio attraverso lo studio delle sue componenti, declinate attraverso le Invarianti strutturali, così come descritto nella cartografia del PIT-PPR.
Per la Prima Invariante strutturale, I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, l'impianto della KME viene individuato nel sistema morfogenetico di Alta Pianura (ALP) per la gran parte ed in misura minore all'interno del *Fondovalle (FON)*.
Si richiamano le Indicazioni per le azioni per l'Alta Pianura (Abaco delle Invarianti):
limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.
La Seconda Invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, individuano l'impianto all'interno di un'area urbanizzata. La parte a sud, in prossimità del fiume Serchio del suo affluente di sinistra, Rio della Giuviccola, è caratterizzato dalla presenza del corridoio ripariale. La collina sopra la riva
opposta è individuata come nodo forestale primario, mentre quella al di sopra dell'abitato di Fornaci di Barga è caratterizzata come matrice forestale di connettività.
La valle del Serchio si trova all'interno di un'area critica per processi di artificializzazione, con la seguente indicazione per le azioni:
Alla individuazione delle aree critiche sono associati obiettivi di riqualificazione degli ambienti alterati e di riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia. La finalità delle aree critiche è anche quella di evitare la realizzazione di interventi in grado di aggravare le criticità individuate. Per le aree critiche legate a processi di artificializzazione l'obiettivo è la riduzione/contenimento delle dinamiche di consumo di suolo, la mitigazione degli impatti ambientali, la riqualificazione delle aree degradate e il recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità.
Per il corridoio ripariale, tra le indicazioni per le azioni, l'Abaco delle invarianti riporta le seguenti:
- Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua.
- Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale.
- Miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica, delle opere per lo sfruttamento idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde.
- Miglioramento della qualità delle acque.
La Terza Invariante strutturale, Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e nfrastrutturali, individua per la zona in oggetto il morfotipo insediativo lineare di fondovalle (6.2), iconoscendo la seguente criticità specifica:
- Presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e in posizione tale da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire la continuità ambientale tra la valle del Serchio e la valli secondarie. Sia in Garfagnana che nella Media Valle si trovano due grossi complessi industriali, la Europa Metalli - S.M.I. di Fornaci di Barga (industria metallurgica) e la I.C.L. di Fornoli (Bagni di Lucca) (industria per l'estrazione del tannino), oltre a una decina di cartiere di notevoli dimensione e ad altri insediamenti di dimensioni artigianali e medie, di tipologie eterogenee, quali: lavorazione di inerti e marmo, lavorazione artistica di metalli, tessile, oggettistica, officine meccaniche, aziende agricole, fonderie;
(...)
Si ricorda infine il seguente obiettivo (disciplina d'uso della Scheda d'ambito n. 03):
Obiettivo 4
Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della loro rete fluviale tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado in atto.
Con le seguenti direttive correlate:
4.1 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare" contenendo i carichi insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti.
4.2. - riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti insediamento-fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree agricole perifluviali residue.
Con il seguente orientamento:
- riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul Serchio (Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa del medio corso del fiume

(Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, Borgo a Mozzano-Socciglia) e valorizzare il ruolo connettivo del fiume Serchio con forme di fruizione sostenibile della via d'acqua e delle sue riviere;(...)

Beni Paesaggistici

Dall'esame della cartografia del PIT/PPR consultabile con Geoscopio, l'area di intervento ricade in un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Il proponente ha eseguito in questa fase, la ricognizione per il riconoscimento della linea di sponda, generatrice del buffer di pertinenza dell'area vincolata, redatta secondo i criteri indicati nell'allegato 7B, riportata

nell'allegato 01.2A_07 Paesaggio. Si ricorda che le fasce sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini(art.4.2 dell'Elaborato 7B) ed il fatto che l'area di pertinenza dello stabilimento sia all'interno di un terrazzamento artificiale, non esclude la cogenza del vincolo relativo al buffer fluviale, così come la presenza di falesie non interrompe la fascia di vincolo costiero.

Di seguito si riportano le relative prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR:

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

(…)

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

(...)

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5:

- gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
- impianti per la produzione di energia;
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.

h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Per quello che riguarda l'interferenza dell'impianto con le aree boscate ex art. 142, comma 1, lettera g) del DLgs 42/2004, I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice), che la cartografia localizza nell'area sud dell'impianto, come parte della fascia di verde ripariale, e nella parte nord-ovest, in corrispondenza e relazione con il Rio della Giuvicchia, che definisce il margine ovest dell'impianto.
La cartografia del PIT/PPR individua la formazione boschiva ripariale e quella segnalata a nord-ovest all'interno del sito, come bosco planiziale, riconoscendo una valenza di complessità vegetazionale da salvaguardare.
Lo Studio di Impatto Ambientale (4.2.8.2.2 Ricognizione aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., pag. 123 e segg.), a seguito di sopralluogo di verifica viene riportato che:
Relativamente all'individuazione delle aree assimilabili a bosco, va evidenziato che: le aree perimetrate nella cartografia del PIT come boscate non posseggono le caratteristiche in relazione a superficie minima, continuità e densità di vegetazione forestale per essere assimilabili a bosco (L.R. 39/2000 art.3.4 e d.p.g.r. 48/r/2003 art.2) anzi, risultano addirittura quasi prive di vegetazione come si evince dalla documentazione fotografica allegata (si veda Annesso 1.2A/6 – documentazione fotografica).
Si fa presente che le verifiche sulla sussistenza e consistenza del vincolo boscato non estinguono la permanenza del vincolo, ma tale studio sarà comunque da acquisire da parte degli Enti preposti al rilascio di Autorizzazione paesaggistica e dovrà essere corredato da una relazione a firma di un agronomo forestale.
Da verifica effettuata attraverso la 'macchina temporale' della cartografia del PIT/PPR, si vede peraltro che la riduzione dell'area boscata nell'area di nord-ovest del sito, è stata originata da un'attività antropica tra il 2013 e il 2016 (confronto tra foto aeree).

Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio con nota Prot. 0367779 del 22/09/2021 ha espresso un parere favorevole alla conclusione della VIA postuma osservando che " *Trattandosi di un impianto produttivo esistente, consolidato all'interno di un tessuto urbano, riconosciuto come identitario di un modello di insediamento antropico ('città-fabbrica'), non si ravvisa un contrasto con i contenuti del PIT-PPR, purché il sito migliori l'integrazione tra abitato e funzionalità ecosistemiche, sulla scorta delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici interessati (art. 142, comma 1, lettera c) (fiumi) e lettera g) aree boscate, del DLgs 42/2004) e delle indicazioni scaturite dall'analisi dei contenuti del PIT/PPR per l'ambito di paesaggio n.03- Garfagnana-Valle del Serchio, richiamati nel contributo, con l'obiettivo di riqualificazione dei contesti fluviali.*
Si chiede pertanto di migliorare le dotazioni vegetali all'interno dell'area, che possano contribuire al miglioramento di funzionalità ecosistemiche, in special modo lungo il margine sud verso il Fiume Serchio, e verso il Rio della Giuvicchia, affluente, con specie idoenee e autoctone (dallo studio proposto sulle caratteristiche vegetazionali dell'area, emerge la prevalenza di specie invasive di robinie e ailanto, ma anche di querce, olmi, pioppi e salici)."

In risposta alle richieste del Settore Paesaggio, KME in data 03/11/2021 ha presentato una proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area.
All'interno della proprietà KME Italy di Fornaci di Barga sono state individuate 3 distinte aree soggette a Vincolo Paesaggistico dove si rendono necessari interventi di introduzione/reintroduzione di alberature al fine di contribuire al miglioramento delle loro funzionalità ecosistemiche.
Le tre aree sono denominate:
Area A – zona Colonia;
Area B – scarpata compresa tra recinzione ovest di stabilimento e l'alveo del fiume Serchio;
Area C – zona fonderia rame.
La proposta progettuale prevede:
• Zona A-1: vista la facile accessibilità e le buone caratteristiche agronomiche del terreno si prevede un impianto di piante appartenenti a specie autoctone quali Quercus Robur (farnia) eQuercus Cerris (cerro). Al fine di migliorare la biodiversità della neo formazione boschiva, nonché il suo impatto paesaggistico, si prevede l'introduzione (in misura del 10%) di piante appartenenti alla specie Prunus Avium (ciliegio selvatico). Tutto il materiale vegetale (costituito di piante da seme di almeno 2 anni di età) dovrà essere acquistato da vivai specializzati e autorizzati alla propagazione di specie forestali. I sesti d'impianto previsti sono 3x3 metri; si prevederà, per ciascuna pianta, l'impiego di tutori in legno e shelter di altezza 30- 40 cm per proteggere le giovani piantine da danni dovuti alla pulizia e a possibili danneggiamenti da animali. Nel primo anno d'impianto, e se necessario anche negli anni a seguire, oltre il taglio della vegetazione infestante

e il ripristino delle fallanze, saranno previste irrigazioni di soccorso, qualora l'andamento stagionale ne richieda la necessità.
• Zona A-2: qui non si prevedono interventi di piantumazione, ma semplicemente verrà favorito lo sviluppo vegetativo delle piante di Robinia esistenti. Solamente nella parte bassa in vicinanza del fabbricato di distribuzione del metano, verrà mantenuta, per motivi di sicurezza,un'area sgombra da vegetazione arborea.

Area B – scarpata compresa tra recinzione ovest di stabilimento e l'alveo del fiume Serchio.
La proposta progettuale prevede, nelle aree aperte lungo la viabilità parallela alla recinzione, la piantumazione di piante appartenenti alla specie Populus Alba di età 4-5 anni (altezza 3-4 metri) sorrette da tutori in legno e opportunamente protette da shelter di 1,5 m di altezza a protezione deidanni da ungulati.

Area C-1 (compatibilmente a quanto previsto dalla Legge forestale toscana), un intervento di diradamento delle piante di alto fusto esistenti andando a eliminare quelle appartenenti alla specie Robinia in modo di favorire lo sviluppo delle specie autoctone presenti. Nell'area C-2 si provvederà a un nuovo impianto utilizzando le specie Populus Alba (pioppo) e Alnus Glutinosa (ontano nero). Il materiale vegetale (costituito di piante da seme di almeno 2 anni di età) dovrà essere acquistato da vivai specializzati e autorizzati alla propagazione di specie forestali. I sesti d'impianto previsti sono 3x3 metri; si prevederà, per ciascuna pianta, l'impiego di tutori in legno e shelter di altezza 30-40 cm per proteggere le giovani piantine da danni dovuti alla pulizia e a possibili danneggiamenti da animali. Anche in questa area nell'anno di impianto ed eventualmente nei successisi saranno previsti sfalci delle infestanti e irrigazioni di soccorso, se necessarie. Nella parte est di questa area sarà lasciato un cono visuale libero per consentire le attività di videosorveglianza sugli immobili presenti necessarie per la sicurezza dello stabilimento.

Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio con successiva nota prot. 0458974 del 25/11/2021 fa presente che *in risposta a tali quesiti, l'analisi sull'evoluzione e la consistenza delle aree boscate riportate nell'elaborato disposto a chiarimento e le misure di mitigazione proposte, ottemperano alla richiesta di miglioramento delle funzionalità ecosistemiche, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 142, comma 1, lettere c) e g) del Codice e dei contenuti del PIT-PPR e si ritiene pertanto che tali misure riducano l'impatto paesaggistico.*

In data 12/01/2021 KME ha trasmesso l'ulteriore proposta di piantumazione volontaria ad integrazione della proposta di miglioramento delle dotazioni vegetazionali all'interno dell'area già presentata nel documento prot. 0434902 del 09/11/2021 (capitolo 2.5 - Formulazione di una proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area), corredata da n. 3 tavole grafiche che rappresentano:
01- stato attuale delle dotazioni vegetali,
02- proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali,
03- ipotesi di ulteriore estensione volontaria delle piantumazioni.
nella tavola 01- stato attuale delle dotazioni vegetali sono campite le aree soggette a vincolo paesaggistico per la presenza della lettera g dell'art. 142 del d. Lgs. 42/04.
nella tavola 02 - proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali, sono rappresentate in verde le aree dove è prevista la piantumazione di specifiche essenze.
nella tavola 03 - ipotesi di ulteriore estensione volontaria delle piantumazioni. Si tratta di una proposta volontaria da sottoporre a studio di fattibilità tecnico economica da parte della Società al fine di pianificarne tempi e modi di realizzazione.

Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nella nota Prot. 0010668 del 13/01/2022, sull'ultima documentazione in conclusione fa presente che "*In considerazione che la nuova proposta indicata in Tav. 03 risponde all'obiettivo di riqualificazione delle aree produttive indicate dalla Terza Invariante strutturale del PIT-PPR (morfotipo T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive-commerciali–direzionali, nella tipologia del tessuto della città produttiva), alle indicazioni per le aree critiche per processi di artificializzazione indicate dalla Seconda Invariante strutturale, ed alla valorizzazione di un sito produttivo consolidato all'interno di un tessuto urbano, riconosciuto come identitario di un modello di insediamento antropico ('città-fabbrica'), si auspica un successivo approfondimento progettuale che ne dia attuazione, impiegando, se previste implementazioni del verde esistente, specie vegetali autoctone.*
Per gli interventi già definiti nelle aree A-B-C, rispondendo alla salvaguardia e valorizzazione di aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c.1 lettere c) e g) del Codice, si conferma il parere favorevole precedentemente espresso."

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara nell'ultimo parere del 12/01/2022 nel quale *"In conclusione, considerato che conservare la memoria è un dovere civile così come lasciarne testimonianza nel Paesaggio, che risulta altresì doveroso preservare l'area della KME da interventi che possano comprometterne il valore testimoniale nonché limitare danni ulteriori, e proteggere quanto rimasto dell'originario valore paesaggistico, questa Soprintendenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni*
• Escludere, al fine di evitare equivoci, il punto relativo alla demolizione di edifici da eseguirsi al momento della dismissione dello stabilimento;
• prevedere la realizzazione di un manufatto come "simbolo" della Casa Buglia, sul suo sedime, da concordarsi con la Soprintendenza.
• ripristinare gli altri edifici;
• provvedere alla piantumazione degli alberi in egual o maggior numero rispetto a quelli presenti prima del fortunale con particolare attenzione agli esemplari del foglio 54 mappale 608.
In merito alla Proposta di estensione volontaria delle piantumazioni, documentazione pervenuta dalla KME con PEC del 10/01/2022 prot. 2 MM/SF — assunta agli atti con prot. n 483 del 11/01/2022, questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza esprime sulla compatibilità paesaggistica parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica e autorizza quanto indicato nella Tav 3 ipotesi estensione piantumazioni.
Quanto sopra in applicazione delle leggi vigenti in materia di Tutela Paesaggistica, delle sovraordinate esigenze di tutela espressamente richiamate nel D.Lgs. 42/2004 incardinato nell'Art. 9 della Costituzione."

Il Comune di Barga in relazione alla proposta di estensione volontaria delle piantumazione presentata dal Proponente, nel corso dell'odierna riunione ha dichiarato di condividere le considerazioni del Settore Paesaggio e della Soprintendenza, ritenendo la proposta congrua al fine di mitigare gli impatti derivanti dall'attività unitamente alla necessaria manutenzione e tutela delle alberature esistenti. Ha altresì auspicato l'estensione delle piantumazioni come indicato nella Tav. 3 e nelle considerazioni sopra citate.

In relazione alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza nel parere, si richiamano le considerazioni svolte dalla Conferenza dei Servizi nel corso dell'odierna riunione e sopra dettagliatamente riportate.

La Conferenza ha fatto presente che la valutazione di interventi futuri quali demolizioni, ricostruzioni ed altro non è pertanto pertinente al procedimento di VIA postuma volto alla valutazione degli impatti dell'impianto esistente nell'attuale configurazione ed all'individuazione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti.

Riguardo alle medesime è stato ritenuto di ricordare che in tale ipotesi dovranno essere effettuate le verifiche ed applicate le norme vigenti al momento (vedi si ricorda nel quadro prescrittivo).

Riguardo alla prescrizione suggerita dalla Soprintendenza di *prevedere la realizzazione di un manufatto come "simbolo" della Casa Buglia, sul suo sedime, da concordarsi con la Soprintendenza*, la Conferenza condivide circa il valore storico documentale del manufatto così come evidenziato dalla Soprintendenza e sull'opportunità di inserire una prescrizione al riguardo. Tuttavia ritiene di dover rimettere al confronto tra il Proponente e la Soprintendenza l'esatta identificazione della tipologia di manufatto e la sua collocazione.
La Conferenza ritiene quindi di dover formulare specifica prescrizione in merito (vedi quadro prescrittivo);

Riguardo alla prescrizione suggerita dalla Soprintendenza di *ripristinare gli altri edifici,* la Conferenza condivide l'obiettivo della Soprintendenza di tendere ad una riqualificazione del patrimonio esistente su quell'area ma ritiene che l'inserimento di una prescrizione di questo tipo non sia del tutto pertinente al procedimento di valutazione postuma anche in considerazione dell'impegno economico che tale operazione comporterebbe.
Comunque, riconoscendo ai manufatti un valore storico identitario, stante anche la collocazione di alcuni di essi nell'ambito di un'area vincolata ai sensi della lettera c dell'art. 142 del D. Lgs 42/04, la Conferenza ritiene opportuno raccomandare al Proponente un'attenzione specifica sugli edifici in questione ai fini del mantenimento degli stessi e, al fine di preservare il loro valore storico identitario, anche per la stessa tradizione storica della KME, di dover prescrivere uno specifico monitoraggio sul loro stato di conservazione. (vedi quadro prescrittivo e raccomandazioni)

Per quanto alle richieste della Soprintendenza di *provvedere alla piantumazione degli alberi in egual o maggior numero rispetto a quelli presenti prima del fortunale con particolare attenzione agli esemplari del foglio 54 mappale 608,* la Conferenza, considerato che dovrà essere meglio definita la proposta di estensione della piantumazione volontaria indicata in Tav. 3 (documentazione depositata da KME il 12/01/2022), ritiene di poter demandare detto approfondimento alla fase di rinnovo dell'AIA e, in tale occasione, la progettazione dovrà tener conto anche delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza e dal Settore regionale Paesaggio. La Conferenza ritiene di dover formulare specifica prescrizione in merito. (vedi quadro prescrittivo).

componente aspetti socio economici

Il proponente ha svolto un'analisi delle ricadute socioeconomiche derivanti dall'esercizio dello Stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga (LU) riferendo quanto segue.

Nello stabilimento operano in stretta sinergia due unità produttive, KME Italy S.p.A ed EM Moulds S.p.A. controllate rispettivamente da KME SE e da KME Germany GmbH. Contano 531 dipendenti diretti. • 475 di KME Italy SpA • 56 di EM Moulds SpA . Di questi 429, sono operai, di cui 1 donna, 97 sono impiegati, di cui 17 donne e 5 Dirigenti.

Il totale della produzione complessiva annua ammonta a circa 55.000 tonnellate di prodotti venduti.

Nella scelta dei fornitori di beni e servizi, al netto della fornitura delle materie prime, KME Italy predilige fornitori locali (44 % in Toscana) contribuendo anche in questo modo allo sviluppo dell'economia del proprio territorio. Nel 2019 i fornitori sono stati 711 per un valore complessivo di più di 20 milioni di euro di fornitura.

Il difficile scenario macroeconomico degli ultimi anni, ed in particolare del 2020, ha portato le imprese del settore a rafforzare l'efficienza operativa e la flessibilità organizzativa e a sviluppare un piano strategico volto a concentrare il proprio portafoglio prodotti su crescita sostenibile a lungo termine.

In questo contesto KME Group ha realizzato un programma di integrazione volto alla specializzazione dei siti e a promuovere il miglior utilizzo delle sue unità produttive.

Nel 2020 il fatturato è stato di 263,2 milioni di euro.

Il valore aggiunto di 33,2 milioni di euro.

Il risultato netto di 5,2 milioni di euro.

Il valore economico distribuito al capitale umano, preponderante nel corso degli anni, nel 2020 è stato di 22.602.050 euro, una quota che corrisponde al 70,5% del valore aggiunto distribuito.

Il 12,2% del valore è stato distribuito a remunerazione al capitale finanziario.

KME negli ultimi anni ha integrato il proprio bilancio con il bilancio di sostenibilità ambientale di circolarità come atto volontario di trasparenza e responsabilità sociale.

Trattandosi di un procedimento di VIA postuma senza apportare modifiche in termini di capacità produttiva ma con adeguamenti alle BAT di settore e agli indirizzi del PRQA, il rinnovo dell'AIA avrà essenzialmente una finalità difensiva degli attuali livelli occupazionali.

componente salute pubblica

E' stato valutato il documento *"Approfondimenti sulla salute della popolazione di Barga e Gallicano e della Valle del Serchio per il sito di KME Fornaci di Barga, Versione 24 giugno 2021"* del Prof. Paolo Boffetta.

Nel merito ASL nella nota 0378350 del 30/09/2021 rileva quanto segue:

1. In merito alla premessa metodologica, la proposta avanzata nel parere ASL del 07/07/2020 in ambito di PAUR, di un approccio coerente con i principi enunciati dal DM 24/04/2013, è stata solo parzialmente accolta dal proponente. Di fatto nell'ambito di tale metodologia viene messo in campo una valutazione delle condizioni esistenti relativamente ad indici ambientali e sanitari nel cui contesto opera ed ha operato nel tempo l'impianto sottoposto a VIA postuma. Nell'elaborato vengono commentati e stimati solo alcuni indici sanitari con particolare riferimento all'emissioni in atmosfera dell'impianto ed alla campagna di rilevazione di ARPAT del 2018, nonché vengono stimati gli stessi indici sulla base del quadro emissivo futuro in accordo ai livelli presunti e normativi;

2. La scelta di considerare i tassi di mortalità ed ospedalizzazione per alcune patologie come indicatori dello stato di salute e della eventuale nocività delle emissioni, non comprende altre affezioni considerate per il sito in questione rilevanti quali ad esempio le malattie croniche dell'apparato urinario. Egualmente la scelta della sola via di esposizione inalatoria condizionata dall'assenza di linee interpretative e metodologiche, è forse riduttiva rispetto al contesto analizzato;

La relazione conclude che: " I livelli emissivi stimati dello stabilimento sono molto bassi (generalmente gli effetti sanitari si riescono a quantificare a partire da livelli emissivi di qualche decina di microgrammo per metro cubo di aria con riferimento ai principali inquinanti dell'aria che sono NOx e PM10 mentre i valori medi emessi di questi inquinanti sono tutti inferiori a 1.5 microgrammo per metro cubo di aria) e non

consentono una quantificazione apprezzabile dei possibili effetti sanitari: questo ha comportato l'applicazione di una serie di assunzioni conservative in modo da massimizzare i possibili effetti che evidentemente risultano sovrastimati. Tenendo conto di questo fatto, i risultati ottenuti dall'analisi delle emissioni attuali indicano degli effetti molto modesti sugli indicatori sanitari scelti, in particolare in considerazione del fatto che, come discusso in dettaglio sopra, questi rappresentano verosimilmente una sovrastima dei dati reali."

Valutazione

La valutazione di VIA postuma della KME è relativa ad un impianto industriale che ha operato all'interno di un territorio in condizioni estremamente diverse per alcuni decenni e rappresenta un quesito molto complesso in termini ambientali ed ancora di più in termini sanitari.

Le maggiori difficoltà derivano dall'incompletezza dei dati a disposizione e dalla loro rappresentatività numerica, che non permettono analisi approfondite nel tempo (es. serie storiche di analisi delle emissioni) e confronti adeguati (es. limiti di confidenza e tassi dei dati sanitari).

Nel caso in oggetto tali limiti sono particolarmente evidenti e le conclusioni che si possono ottenere possono divergere a seconda dei parametri e dei metodi utilizzati.

Vi sono però degli elementi che non possono essere trascurati:

1 Il testo del documento del Por. Paolo Boffetta citato nella relazione viene evidenziato in corsivo

1) Lo stabilimento ha iniziato la produzione nei primi anni del secolo scorso e quindi ha immesso nell'ambiente inquinanti in concentrazioni diverse sino ai limiti attualmente vigenti. La prossimità dell'abitato di Fornaci di Barga e dei comuni di Barga e Gallicano, ha fatto sì che la popolazione di tali zone siano state esposte alla loro azione nel tempo;

2) Ad oggi i segni ambientali di tale situazione sono presenti nel suolo dell'area dell'impianto, testimoniati dai livelli di contaminati nel terreno, ma per quanto riguarda l'esterno sono solo al momento indicativi di una diffusione storica più ampia, vicina ai limiti consentiti dalla normativa vigente;

3) Da un punto di vista sanitario vi sono comunque delle indicazioni che non possono essere ignorate quali gli incrementi per alcune patologie già a suo tempo menzionati, quali:

a) Per quanto riguarda Barga si hanno eccessi

i) per mortalità cardiologica ambosessi.

b) Per quanto riguarda Gallicano

i) per tutte le cause di morte;

ii) per tutti i tumori:

iii) per il tumore del polmone uomini e donne

iv) per malattie dell'apparato respiratorio

4) Le numerosità osservate sono maggiori relativamente a quelle della Regione Toscana, del ASL Toscana Nord Ovest e della zona Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana assieme) e questo incrementa la peculiarità di tali indici considerato che alcuni fattori di confondimento potrebbero pesare in egual modo negli stessi ambiti territoriali (es. abitudine al fumo comune in tutta la Valle del Serchio) ed essere meno rilevanti.

L'insieme di queste considerazioni non può che spingere verso la massima attenzione così come esplicitato dal Principio di Prevenzione, ovvero in presenza di una condizione di vulnerabilità della salute pubblica in un contesto legata direttamente e/o indirettamente ad una causa specifica, devono essere messi in campo tutti quelli interventi tesi a minimizzare il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla popolazione interessata.

Conclusioni

Si ritiene che la KME possa continuare la propria attività solo adottando le migliori tecnologie disponibili per migliorare la propria sostenibilità ambientale.

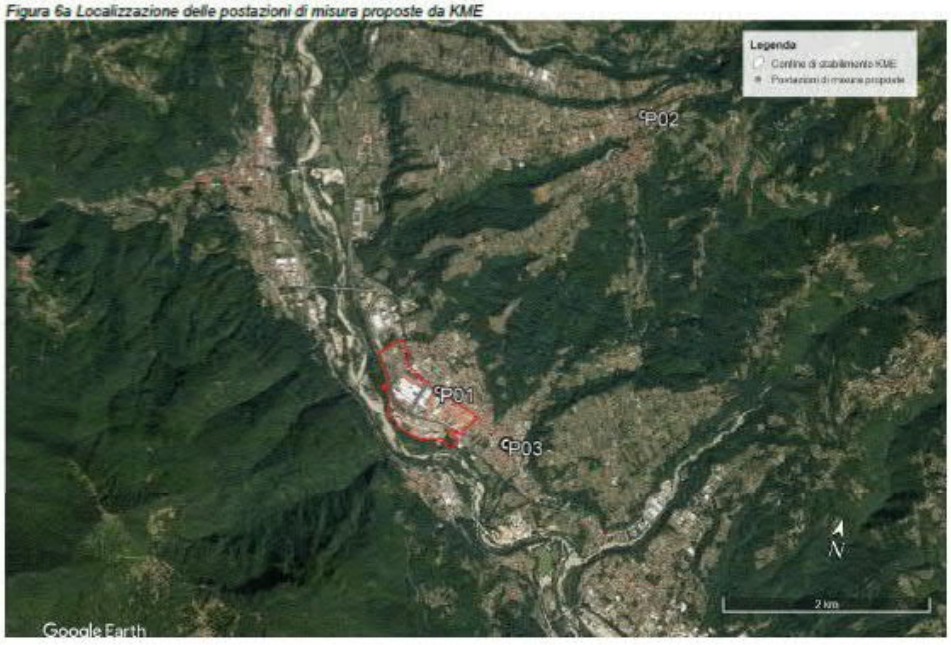
In merito alle emissioni dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili per al loro riduzione con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine.

Si ritiene inoltre necessario che siano messi in campo sistemi di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili, e conseguentemente i modelli di diffusione basati prevalentemente su stime.

In risposta alla richiesta di presentazione di una proposta di misurazione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera avanzata dalla USL Toscana nord-ovest, il Proponente in data 03/11/2021 ha proposto un monitoraggio che avrà lo scopo di aumentare la quantità e la qualità dei dati ambientali disponibili all'esterno dello stabilimento e di quantificare il contributo sulla qualità dell'aria indotto dallo stabilimento KME, secondo questi elementi:

•Parametri da misurare nella concentrazione in aria: Diossine e Metalli Pesanti, in particolare quelli emessi dallo stabilimento: Rame, Piombo, Cromo, Stagno, Cadmio e Nichel.
•Durata e Frequenza di campionamento: la singola campagna di monitoraggio avrà una durata di circa 2 settimane. KME propone di effettuare campagne di monitoraggio in periodi dell'anno differenti (estate e inverno) sia durante periodi di normale esercizio dell'impianto che di fermo dello stesso (fermata di agosto e dicembre). In questo modo sarà possibile quantificare il contributo dello stabilimento di KME sulla qualità dell'aria locale in diverse condizioni meteoclimatiche determinate dalla stagionalità e quantificare anche il contributo dovuto ad altre sorgenti emissive, nel caso di stabilimento fermo. Si propongono quindi 4 campagne annuali così distribuite:
- Una campagna di monitoraggio a stabilimento in marcia nel periodo estivo, ovvero tra i mesi giugno-agosto
- Una campagna di monitoraggio a stabilimento fermo in corrispondenza della fermata estiva di agosto
- Una campagna di monitoraggio a stabilimento in marcia nel periodo invernale, ovvero tra i mesi gennaio-marzo
- Una campagna di monitoraggio a stabilimento fermo in corrispondenza della fermata invernale di dicembre
•Postazioni di misura: USL richiede di verificare i punti di minima e massima ricaduta delle emissioni in atmosfera a seguito dello studio modellistico facente parte della documentazione di VIA postuma. A tal fine KME propone di effettuare le misure presso le seguenti tre postazioni mobili localizzate:
- Postazione 01 (P01 nella figura seguente) localizzata sul confine nord dello stabilimento nei pressi dell'ingresso dello stesso su Via della Repubblica. Tale postazione rappresenta le aree di massima ricaduta dei metalli pesanti e delle diossine.
Si precisa che, il punto di massima ricaduta per il Rame e il Cromo è localizzato presso il confine sud di stabilimento in prossimità del fiume Serchio a circa 600 m dal centro abitato. Visto lo scopo del monitoraggio e considerato che i limiti di qualità dell'aria normati si riferiscono alla protezione della salute umana, si è ritenuto di escludere tale punto dal piano di monitoraggio e misurare il livello di concentrazione in aria di Rame e Cromo nello stesso punto degli altri inquinanti.
- Postazione 02(P02 nella figura seguente) localizzata a nord-est dello stabilimento ad una distanza di circa 3,3 km dallo stesso nei pressi di Viale Cesare Biondi. Tale punto ricade in una delle aree di minima ricaduta dei Metalli Pesanti e Diossine e fornirà indicazioni circa la qualità dell'aria di una porzione di territorio più distante dallo stabilimento e di conseguenza meno influenzata dalle emissioni in atmosfera del suddetto.
- Postazione 03 (P03 nella figura seguente) localizzata nei pressi del Ricettore R10 dello studio modellistico (corrispondente al cinema Puccini di Fornaci di Barga) ad est dello stabilimento, in prossimità dello svincolo stradale della Strada Provinciale 7 (SP7). Si ritiene che tale punto di misura possa fornire utili informazioni riguardo il contributo del traffico veicolare sulla qualità dell'aria locale, anche in particolare nei periodi di non esercizio dello stabilimento KME.

Figura 6a Localizzazione delle postazioni di misura proposte da KME



Aspetti e dettagli di interesse per la definizione di un piano di monitoraggio completo quali ad esempio gli strumenti da utilizzare, le metodiche di riferimento, la logistica dell'installazione della strumentazione nelle postazioni di misura, i valori limite di riferimento per i parametri misurati e non normati saranno definiti, concordati e condivisi con gli attori coinvolti e in particolar modo con ARPA Toscana.

Al proposito ARPAT nel proprio contributo del 07/12/2021 dopo un'attenta analisi conclude come segue:
• riprendendo quanto già espresso nei precedenti contributi istruttori del Settore Modellistica previsionale (5/3/2019 e 29/1/2020) relativamente agli impatti associati alle condizioni emissive di autorizzazione (considerate aggiornate a quanto richiesto dalle BAT-C di settore) ritiene che:
◦ sia necessario limitare le emissioni potenziali di Ni dello stabilimento imponendo alle varie sorgenti valori limite specifici da aggiungere a quelli eventualmente presenti relativi ai gruppi di metalli. Il livello ammesso di emissioni di Ni derivante da questi limiti non può essere superiore al rateo emissivo di Ni impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.25;
◦ per i metalli Cd, Ni, Pb e Cu, si suggerisce che venga richiesto al gestore nell'ambito del procedimento per il rilascio/rinnovo dell'AIA di definire e proporre all'Autorità competente e all'Ente di controllo:
1. per ciascuna sorgente emissiva livelli di soglia/attenzione da non superare, tali da garantire che il rateo emissivo d'impianto risulti inferiore a quello impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.7 per Cd, 3.6 per Ni, 2.7 per Pb e 1.9 per Cu;
2. le corrispondenti procedure di controllo e di verifica di tali livelli e quelle di intervento qualora si verifichi il loro superamento"

In relazione alle <u>deposizioni al suolo</u>, rileva che:
◦ *è stato preso atto delle informazioni presentate sui livelli tollerabili di assunzione dei PCDD/F e della loro eventuale incidenza sui valori di riferimento per le deposizioni al suolo, in genere suggeriti da ARPAT; sull'accettabilità o meno dei livelli di impatto stimati dalle applicazioni modellistiche si ritiene pertanto necessario che sia l'Autorità sanitaria ad esprimersi. In assenza di tale valutazione e/o in attesa che siano disponibili valutazioni aggiornate da parte degli Enti preposti (ISS e/o ISPRA) si suggerisce di attestare i livelli di accettabilità derivanti dalle applicazioni modellistiche sulle soglie più cautelative attualmente disponibili, ovvero 3.4 pgTE/m²/day per PCDD/F e 4 pgTE/m²/day per PCDD/F+PCB-DL;*
◦ *con tale posizione si rileva che l'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dalle BAT-C produce livelli di impatto per lo stabilimento KME che dovrebbero rientrare sostanzialmente entro tali soglie. Tuttavia le criticità (ad esempio la presenza di aree abitate in prossimità dello stabilimento) ed incertezze sopra evidenziate (sia sullo studio di dispersione con strumenti modellistici depositato da KME, sia sulle soglia di valutazione per le deposizioni di PCDD/F e PCB-DL) fanno ritenere opportuno che la presenza di questi inquinanti nell'area sia adeguatamente monitorata;*
◦ *si ritiene che in tale situazione i miglioramenti impiantistici e tecnologici precedentemente prospettati nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR riferiti ai camini E8 ed E9 (oggetto dell'osservazione 3 del Comitato) contribuirebbero a ridurre e rendere maggiormente affidabili i livelli di impatto stimati.*
• *Come indicato dalla AUSL, come richiesto dal Comitato e come emerge da quanto precedentemente riportato, si ritiene opportuno che sia approntato un adeguato livello di monitoraggio sull'area riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo.*";
A tal fine si ritiene di prescrivere al Proponente la definizione in accordo con ASL e ARPAT di un piano di monitoraggio riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo che preveda anche le misure nei punti di massima ricaduta, la proposta dovrà essere presentata ad ARPAT e ASL per il riesame dell'AIA.

Circa la garanzia dell'assenza di rilevanti impatti sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento all'esercizio delle attività agricole ed alla salubrità e qualità e dei prodotti agroalimentari, il settore regionale competente rinvia alle valutazioni delle Autorità Ambientali e Sanitarie a tale riguardo. In merito a tale osservazione l'Azienda sanitaria conferma che da tempo ha una massima attenzione sui possibili effetti delle ricadute degli inquinanti emessi dall'impianto in oggetto e che il monitoraggio che la conferenza ha deciso di inserire in riferimento a metalli e PCDD/F fornirà ulteriori elementi in merito.

<u>Traffico indotto</u>

Il proponente ha effettuato una valutazione sul traffico indotto dall'attività dello stabilimento nel quale evidenzia che i mezzi diretti allo stabilimento provengono principalmente dalla SP 20 Via Lodovica (direzione Castelnuovo Garfagnana) e attraverso lo svincolo per la zona del Chitarrino accedono alla zona industriale di Fornaci di Barga e allo stabilimento. Considerando una portata media dei mezzi pesanti pari a circa 16,7 t/mezzo (calcolata sulla base dei dati 2017), sono stati stimati i flussi di traffico indotti dallo stabilimento metallurgico alla capacità produttiva, così come definita nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. In tale configurazione (150.900 t/anno di prodotto/materia prima, pari al 60% della capacità di fusione autorizzata in AIA) i mezzi pesanti originati dallo stabilimento metallurgico risultano essere 21.696 all'anno, considerati in modo bidirezionale (10.848 in ingresso e 10.848 in uscita), corrispondenti a 84 mezzi/giorno. Tale quantitativo giornaliero di mezzi, distribuito in 10 ore operative (8:00 – 18:00), equivale a circa 9 mezzi in media all'ora, quantità che non determina variazioni significative sui flussi attuali di punta registrati sugli attuali livelli di servizio dell'infrastruttura. Le analisi di traffico condotte hanno permesso di evidenziare che il traffico generato dello stabilimento non costituisce un elemento di criticità per la rete stradale della valle. L'analisi dei dati di traffico disponibili, sebbene non recenti, hanno permesso di evidenziare che nemmeno nel passato, quando la produzione dello stabilimento era maggiore di oggi, il traffico attivato dallo stabilimento, prossimo alla massima capacità produttiva, costituiva un aggravio delle condizioni di servizio delle infrastrutture stradali;

Osservazioni del pubblico

Dato atto che presso il Settore VIA della Regione Toscana sono pervenute complessivamente due osservazioni da parte del pubblico con specifico riferimento al procedimento di sola VIA postuma: un'osservazione da parte del Comitato Insieme per La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021) ed una pervenuta a seguito dell'avviso della CdS del 10/12/2021 da parte del Comitato Insieme per La Libellula in data 09/12/2021 che conferma quanto riportato nella precedente osservazione del 17/09/2021

L'osservazione del Comitato Insieme per La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021) richiama le precedenti osservazioni depositate nel procedimento di PAUR :

- La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 73061 del 25/02/2019);
- Coldiretti Lucca (prot. 105780 del 06/03/19);
- Libellula e Medicina Democratica (prot. 119324 del 15/03/2019);

Le principali tematiche affrontate sono: emissioni in atmosfera e qualità dell'aria, impatti sanitari;

Osservazione 1: (rif. Annesso 1.2A/3 all'Allegato 1.2A - SIA Postumo "Stato attuale della qualità dell'aria e modellazione della dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate")

Gli osservanti sostengono che il proponente continua ad ignorare l'aggiornamento EFSA di novembre 2018 confondendo, il valore di deposizione al suolo (14 pg TEQ/m^2) con la dose assumibile dall'uomo (14 pg TEQ/kg bw). Sottolineano che per rientrare nella linea guida di assunzione settimanale (ovvero 2 pg TEQ/kg bw al giorno), la deposizione al suolo deve essere inferiore a circa 6,8 pg TEQ/m^2; se si considera il nuovo valore guida settimanale deposizione al suolo deve essere inferiore a circa 0,95 pg TEQ/m^2. Come evidenziato dalla simulazione presentata dal proponente, l'area in cui i valori di deposizione superano il limite di 0,95 pg TEQ/m2 comprendono, di fatto, tutto l'abitato di Fornaci di Barga.

Osservazione 2: (rif. Documento di riferimento: 0271929_30062_ALLEGATO3_Impatti sanitari Giugno 2021))

Gli osservanti ritengono che, contrariamente a quanto affermato dal proponente, il documento presentato non risponda esaurientemente a quanto richiesto dall'Azienda USL.

Osservazione 3: (Rif. Sintesi non tecnica SIA Postumo All_01.2B_SNT_SIA Postumo_R010 1667080PPI V01).

Gli osservanti riportano che nel PAUR era prevista come miglioramento per l'impianto esistente l'ottimizzazione della produzione degli impianti di fusione elettrica LOMA1 e LOMA2 esistenti ed autorizzati con contestuale riduzione delle emissioni in atmosfera (camini E8 e E9), raggiunte attraverso l'efficientamento dei processi produttivi e miglioramento delle linee di trattamento fumi installate.

Gli osservanti, a seguito di quanto già espresso nell'osservazione 1 ed alla luce di quanto riportato nell'osservazione 3 ritiene che gli adeguamenti ai camini E8 ed E9 previsti nell'istanza di PAUR, siano imprescindibili. Chiedono pertanto che il rinnovo dell'AIA sia subordinato all'esecuzione di tali interventi.

Sempre in virtù di quanto emerso dalle precedenti 3 osservazioni, richiedono che il piano di monitoraggio e controllo sia implementato e preveda una misurazione effettiva della deposizione al suolo di diossine da effettuarsi in punti di campionamento analoghi a quelli individuati dal proponente per le simulazioni presentate

Dato altresì atto che
il proponente ha formulato le proprie controdeduzioni all'osservazione del Comitato Insieme per La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021) nel Capitolo 7 del documento di "Chiarimenti"
Riguardo all'Osservazione 1: il documento di KME presenta prima un richiamo degli scenari oggetto della modellazione della dispersione delle emissioni in atmosfera presenti nella documentazione e dei relativi risultati; sottolineando anche che «*i valori stimati sono risultati abbondantemente inferiori ai valori misurati in aria ambiente da ARPAT, nell'anno 2018, durante i monitoraggi svolti nell'area abitata di Fornaci di Barga*». Quindi precisa che per le deposizioni di PCDD/F non esistono valori limite fissati né dalla norme italiane né da quelle internazionali. Riprendendo le considerazioni conclusive dello studio di dispersione KME afferma inoltre che i risultati delle simulazioni modellistiche indicano per le deposizioni di PCDD/F ePCB-DL il rispetto del livello di 14 pgTE/m²day (soglia alta indicata dall'Agenzia dell'ambiente delle Fiandre); inoltre prendendo in considerazione la soglia più bassa (3.4 pgTE/m²day) questa risulterebbe superata in un'area estremamente ristretta del dominio di calcolo, posta nelle immediate vicinanze del confine Nord del sito KME. Prendendo quindi in considerazione il documento di EFSA, KME ripete che questo non contiene indicazioni relative alla deposizione; comunque presenta una stima della dose massima di tali sostanze che potrebbe essere assunta per ingestione diretta del suolo considerando i valori stimati di deposizione;
riguardo all' Osservazione 2: il documento KME riprende il contributo del Dott. Loprieno datato 30/9/2021 citando la frase «*Si ritiene che la KME possa continuare la propria attività solo adottando le migliori tecnologie disponibili per migliorare la propria sostenibilità ambientale*», indicando al riguardo il documento di "Gap Analysis" nel quale è discussa e chiarita l'applicazione delle BAT-C allo stabilimento attuale;
riguardo all' Osservazione 3: KME invita a limitare la discussione alla documentazione di VIA postuma, da distinguere con quanto presente nel procedimento per il lascio del PAUR. Segnala infine che relativamente alla richiesta del Comitato di attivare un piano di monitoraggio e controllo relativo alle deposizioni al suolo di diossine nel documento è stato presentato una proposta in tale senso

Dato inoltre atto che a seguito dell'avviso della CdS del 10/12/2021 il Comitato Insieme per La Libellula in data 09/12/2021 ha presentato una osservazione che conferma quanto riportato nella precedente osservazione del 17/09/2021;

Considerato quanto segue in merito alle osservazioni del pubblico ed alle controdeduzioni del proponente come riportato nel contributo ARPAT del 07/12/2021 "*In relazione ai contenuti del documento di "Chiarimenti" per quanto riguarda il Capitolo 7 si osserva che le controdeduzioni presentate non sembra affrontino nel merito le "Osservazioni del Comitato". Su queste si ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni:*
• l'osservazione 1 relativa ai livelli di dose accettabile (TDI) di PCDD/F (e PCB-DL) indicati dall'EFSA chiama in causa direttamente ARPAT in quanto può incidere sulle soglie di rilevanza suggerite da ARPAT (su indicazione dell'ISS) come riferimento per la deposizione al suolo. Al riguardo non si può tuttavia concordare con varie affermazioni contenute nelle "Osservazioni del Comitato: la lettura della tabella 2 dell'articolo come mera associazione tra dose assorbita "tolerable daily intake" (TDI) di PCDD/F e livello di deposizione al suolo di PCDD/F appare semplicistica e anche fuorviante: «Poichè anche il proponente cita lo studio dell'Agenzia di tutela ambientale delle Fiandre, dovrebbe aver chiaro ormai che tale ente non ha proposto valori soglia, ha semplicemente mostrato una relazione matematica tra deposizione al suolo e dose di assunzione giornaliera (TDI). Se si assume autorevole tale lavoro, si deve necessariamente convenire che, anche per valori non inizialmente esplicitati in tabella, sia possibile attraverso interpolazione lineare, calcolare con un sufficiente margine di approssimazione, anche valori emersi successivamente (come quello proposto da EFSA).»
Innanzitutto i livelli di deposizione riportati nella tabella sono effettivamente delle soglie di rilevanza e azione (valori guida) aventi l'obiettivo di limitare l'assunzione umana di questi composti; la loro determinazione è ottenuta a valle di un processo di stima non banale nel quale sono considerati vari modelli: oltre a quello che stima le deposizioni vi è un modello di trasferimento nel suolo e nei vegetali, un modello per determinare il passaggio nella carne e nel latte, quindi un modello di esposizione che tiene conto di tutte le vie di assorbimento umano: «A chain model was used to establish the relationship between TDI and guide values for deposition (Cornelis et al., 1998). The chain model includes tree submodels: an atmospheric model for the calculation of the wet and dry deposition, a model for the calculation of the concentrations in soil and grass and finally and cow model describing the transfert to milk and meat. Taking into account all pathways of human exposure, the model was applied to derive total human intake by highly

exposed population subgroups near sources». Nel documento del Comitato viene quindi effettuata (e data per scontata) un'estrapolazione dei valori di soglia considerando una dose ammissibile di 0.28 pgTE/kg(BW)/day (corrispondente al valore di 2 pgTE/kg(BW)/week indicato da EFSA) per derivare un livello di riferimento della deposizione al suolo pari a 0.95 pgTE/m²/day. Tale operazione richiede almeno che tutti i modelli impiegati siano lineari rispetto alla quantità di PCDD/F immessa e che tale linearità valga anche ben al di sotto della soglia minima indicata (3.4 pgTE/m²/day riferiti a 1 pgTE/kg(BW)/day).
Questa ipotesi è plausibile, tuttavia non certa. In ogni caso, stante la complessità del percorso di determinazione dell'associazione tra dose e deposizione al suolo, non può essere ARPAT a derivare i livelli di deposizione di PCDD/F e PCB-DL associabili alla dose tollerabile indicata da EFSA7
Ciononostante, si prende atto del pronunciamento di EFSA: pertanto sull'effettiva accettabilità dei livelli di deposizione di PCDD/F e PCB-DL previsti sembra necessaria una valutazione da parte dell'Autorità sanitaria. Al riguardo sono stati informalmente presi dei contatti con l'Istituto Superiore di Sanità , dai quali è emerso che per determinare un livello di soglia analogo e corrispondente al TDI indicato da EFSA occorre effettuare una nuova e completa valutazione modellistica, secondo l'approccio già adottato dall'Agenzia dell'ambiente delle Fiandre. Ciò tenendo anche conto che può essere necessario aggiornare significativamente i modelli, in particolare quelli di esposizione, in quanto proprio l'attività di controllo e normazione effettuata negli ultimi decenni - soprattutto sugli alimenti - potrebbe avere variato il bilancio di assunzione di PCDD/F e PCB-DL tra inalazione e ingestione.
Considerando che non si tratta di valori limite di legge o standard di qualità dell'aria ed anche che - nel caso specifico - si riferiscono principalmente ad una situazione potenziale (configurazione emissiva di autorizzazione) che può essere anche molto diversa da quella reale, in mancanza di nuove indicazioni e valutazioni può essere opportuno attestarsi su una richiesta finalizzata a soddisfare i valori di soglia minimi attualmente definiti: cioè livelli dell'ordine di 3.4 pgTE/mÂ²/day per la deposizione di PCDD/F e di 4 pgTE/mÂ²/day per la somma di PCDD/F e PCB-DL8.
Si ritiene infine di osservare che l'impiego di soglie di accettabilità per le concentrazioni e deposizioni dei vari inquinanti è sostanzialmente una semplificazione: se correttamente eseguita infatti (almeno per questa tipologia di sostanze) l'analisi del rischio sanitario può fornire le necessarie indicazioni sulla compatibilità o meno dei livelli di emissione;
• relativamente all'osservazione 2 si ritiene di segnalare (pur non avendo esaminato la nuova valutazione degli impatti sanitari) come la valutazione del rischio sanitario richieda di considerare tutte le sostanze ed inquinanti ritenuti incidenti sulla salute umana e quindi sicuramente i PCDD/F e PCB-DL ed i metalli (si veda quanto a suo tempo già espresso nel "Contributo SMp 2020");
• infine relativamente all'osservazione 3 si fa presente che effettivamente nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR erano previsti esplicitamente degli interventi migliorativi anche per le emissioni E8 ed E9 (tra i quali ad esempio l'innalzamento a 25 m dal suolo) mentre nell'attuale procedimento è previsto il solo adeguamento alle BAT-C. Si ritiene che tali interventi possano essere richiesti a KME in presenza di criticità ambientali e qualora ne possano costituire un'attenuazione o risoluzione; altrimenti è ovvia facoltà del gestore la loro messa in opera qualora non risultino necessari agli adempimenti di legge (adeguamento BAT-C).
Al di là di quanto segnalato nel documento "Osservazioni del Comitato", si ritiene di ricordare che nel precedente contributo di questo Settore (datato 29/1/2020) relativamente alla documentazione per la VIA postuma era stato evidenziato che:
• «i risultati relativi allo scenario attuale autorizzato tendono ad indicare la presenza di impatti potenzialmente rilevanti almeno per alcuni inquinanti specifici dell'attività metallurgica. In termini di concentrazioni in aria ambiente soltanto le stime relative al Ni risultano superiori al valore di riferimento per il punto di massimo impatto sul territorio (su cui viene stimata una media annua più che doppia rispetto al valore obiettivo di 20 ng/m³ fissato dall'Allegato XIII al D.Lgs. 155/2010) ed in due recettori del gruppo (R2 ed R3). In coerenza, anche i valori delle deposizioni cumulate medie giornaliere di Ni risultano superiori per il punto di massimo assoluto ed in vari recettori (R1, R2, R3, R4, R5, R7 e R8) ad alcuni dei valori di riferimento indicati (15 µg/md di Croazia e Germania; risultano invece inferiori a 110 µg/m²d fissato dal Regno Unito). Per le deposizioni cumulate medie giornaliere anche per gli inquinanti Cd, Pb e Cu le stime per il massimo assoluto sul territorio e su vari recettori risultano superiori ad alcuni dei riferimenti indicati»;
• mentre relativamente a PCDD/F si concludeva: «L'impatto potenziale evidenziato per PCDD/F dovrebbe essere sostanzialmente moderato entro il 2021 con l'adeguamento alle BAT Conclusions di settore». Anche alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene di evidenziare che riducendo del 65% le emissioni massime complessive di PCDD/F solo sul recettore R3 si manterrebbero delle stime di deposizione al suolo superiori a 3.4 pgTE/m/day.

Conseguentemente con emissioni reali (in genere piuttosto inferiori ai valori limite) non dovrebbero presentarsi condizioni di criticità . In ogni caso si concorda con la AUSL nel ritenere necessario un monitoraggio che tenga sotto controllo l'immissione sul territorio di tali inquinanti;

• per rimuovere invece le criticità evidenziate per i metalli sono richieste riduzioni anche significative delle emissioni dei vari inquinanti rispetto ai ratei impiegati nelle simulazioni dello scenario autorizzato. Nello specifico:

◦ è indiscutibile la necessità di portare la massima concentrazione annua stimata per il Ni al di sotto del valore obiettivo di 20 ng/m³ fissato dal D.Lgs. 155/2010; ciò comporta in prima approssimazione una riduzione del flusso di massa complessivo di impianto di un fattore 2.25. Tale obiettivo può essere ottenuto in vario modo intervenendo sulle concentrazioni/ratei in emissione delle varie sorgenti (E1, E2, E8 ed E9); in ogni caso si ritiene che debba essere inserito uno specifico limite di emissione per il Ni che garantisca questo risultato;

◦ analogamente si segnala che le deposizioni medie giornaliere stimate su vari recettori (a partire dai valori di accumulo trentennale riportati nella tabella 17 di pag. 43 dello "Studio VIA postuma") risultano ampiamente superiori ai valori di riferimento disponibili (già indicati nel "Contributo SMp 2020" e riportati nel riferimento indicato nella nota 8).

Come evidenziato dall'ultima riga della Tabella A per riportare le deposizioni al suolo dei vari metalli entro i livelli di riferimento indicati (prima riga) occorre che il rateo di emissione di stabilimento venga ridotto di un fattore circa 2.7 per il Cadmio, di un fattore 3.6 per Nichel, di un fattore 2.7 per il Piombo e di un fattore 1.9 per il Rame; nessuna riduzione risulta invece necessaria per il Cromo.

Di conseguenza per assicurare questo obiettivo appare necessario che il gestore individui per ciascuna emissione dei valori soglia o livelli di attenzione da non superare (con relativa procedura di intervento/gestione dei casi) per ciascuno degli inquinanti sopra indicati.

Tabella A: stime della deposizione media giornaliera sui recettori

Sintesi conclusiva

Le precedenti osservazioni e considerazioni possono essere così sintetizzate:

• riprendendo quanto già espresso nei precedenti contributi istruttori del Settore Modellistica previsionale (5/3/2019 e 29/1/2020) relativamente agli impatti associati alle condizioni emissive di autorizzazione (considerate aggiornate a quanto richiesto dalle BAT-C di settore) si ritiene che:

◦ sia necessario limitare le emissioni potenziali di Ni dello stabilimento imponendo alle varie sorgenti valori limite specifici da aggiungere a quelli eventualmente presenti relativi ai gruppi di metalli. Il livello ammesso di emissioni di Ni derivante da questi limiti non può essere superiore al rateo emissivo di Ni impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.25;

◦ per i metalli Cd, Ni, Pb e Cu, si suggerisce che venga richiesto al gestore nell'ambito del procedimento per il rilascio/rinnovo dell'AIA di definire e proporre all'Autorità competente e all'Ente di controllo:

1. per ciascuna sorgente emissiva livelli di soglia/attenzione da non superare, tali da garantire che il rateo emissivo d'impianto risulti inferiore a quello impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.7 per Cd, 3.6 per Ni, 2.7 per Pb e 1.9 per Cu;

2. le corrispondenti procedure di controllo e di verifica di tali livelli e quelle di intervento qualora si verifichi il loro superamento.

• Quanto al documento "Osservazioni del Comitato":

◦ è stato preso atto delle informazioni presentate sui livelli tollerabili di assunzione dei PCDD/F e della loro eventuale incidenza sui valori di riferimento per le deposizioni al suolo, in genere suggeriti da ARPAT; sull'accettabilità o meno dei livelli di impatto stimati dalle applicazioni modellistiche si ritiene pertanto necessario che sia l'Autorità sanitaria ad esprimersi. In assenza di tale valutazione e/o in attesa che siano disponibili valutazioni aggiornate da parte degli Enti preposti (ISS e/o ISPRA) si suggerisce di attestare i livelli di accettabilità derivanti dalle applicazioni modellistiche sulle soglie più cautelative attualmente disponibili, ovvero 3.4 pgTE/m²/day per PCDD/F e 4 pgTE/m²/day per PCDD/F+PCB-DL;

◦ con tale posizione si rileva che l'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dalle BAT-C produce livelli di impatto per lo stabilimento KME che dovrebbero rientrare sostanzialmente entro tali soglie. Tuttavia le criticità (ad esempio la presenza di aree abitate in prossimità dello stabilimento) ed incertezze sopra evidenziate (sia sullo studio di dispersione con strumenti modellistici depositato da KME, sia sulle soglia di valutazione per le deposizioni di PCDD/F e PCB-DL) fanno ritenere opportuno che la presenza di questi inquinanti nell'area sia adeguatamente monitorata;

◦ si ritiene che in tale situazione i miglioramenti impiantistici e tecnologici precedentemente prospettati nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR riferiti ai camini E8 ed E9 (oggetto dell'osservazione 3 del Comitato) contribuirebbero a ridurre e rendere maggiormente affidabili i livelli di impatto stimati.

Come indicato dalla AUSL, come richiesto dal Comitato e come emerge da quanto precedentemente

riportato, si ritiene opportuno che sia approntato un adeguato livello di monitoraggio sull'area riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo.";

Il Proponente non ha presentato le proprie controdeduzioni sull'ultima osservazione pervenuta ritenendo esaustivo il chiarimento formulato da ARPAT.

La Conferenza di Servizi ritiene di dover recepire nel quadro prescrittivo quanto formulato da ARPAT *circa la definizione dei livelli di accettabilità dei livelli tollerabili di assunzione dei PCDD/F e della loro eventuale incidenza sui valori di riferimento per le deposizioni al suolo* in fase di riesame dell'AIA;(vedi quadro prescrittivo)

La Conferenza ritiene che le osservazioni presentate siano state adeguatamente controdedotte e delle medesime sia stato tenuto conto nella valutazione svolta e nella formulazione del successivo quadro prescrittivo.

VISTO quanto emerso nel corso dell'istruttoria che non ha evidenziato alla luce del quadro prescrittivo formulato particolari criticità connesse con l'esercizio dell'impianto.

DATO ATTO che sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, i pareri e contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè le osservazioni del pubblico; è stato preso in considerazione e discusso ogni aspetto dell'installazione in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti al suo esercizio e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio.

VALUTATO che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato assicurino la compatibilità dell'impianto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati;

CONSIDERATO che, trattasi di un procedimento di valutazione di impatto ambientale postuma in applicazione dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, con le sole modifiche conseguenti all'adeguamento dell'impianto esistente al PRQA;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE
di proporre alla Giunta Regionale

A) **di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU) proposto da KME Italy S.p.A (cod. fisc. e P.Iva IT04528110481, sede legale in Firenze (FI), via Giorgio Saviane 6), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di seguito indicate, fermo restando che:
- il proponente nelle successive fasi dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- l'esercizio dell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Prescrizioni:

1) Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA postuma il Proponente dovrà riattivare il procedimento di riesame dell'AIA, ad oggi sospeso, trasmettendo la documentazione aggiornata a quanto ivi previsto.
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali*)

2) Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURT della pronuncia di VIA postuma, il Proponente dovrà presentare alla competente Soprintendenza ed al Comune una proposta progettuale per la realizzazione di un manufatto come "simbolo" della Casa Buglia, così come da parere della medesima Soprintendenza del

12/01/2022; l'esatta identificazione della tipologia del manufatto e la relativa collocazione dovranno essere concordati con la Soprintendenza stessa. Il manufatto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di autorizzazione da parte delle Amministrazioni competenti (Comune e Soprintendenza), fatta salva l'eventuale motivata richiesta di proroga da trasmettere al Settore VIA della Regione Toscana.
(*Soggetto competente al controllo: Comune di Barga)*

3) In considerazione del valore storico identitario di alcuni degli edifici presenti sull'area, il proponente dovrà presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA postuma, una schedatura corredata da documentazione fotografica degli edifici ricadenti nella particella 608 Foglio 54 per la definizione del loro stato attuale. Il Proponente dovrà altresì effettuare, con cadenza annuale, uno specifico monitoraggio del loro stato di conservazione, i cui esiti dovranno essere trasmessi al Comune ed alla Soprintendenza territorialmente competente, al fine di una loro eventuale attivazione in caso di insorgenza di problematiche di particolare degrado e/o sicurezza.
(*Soggetto competente al controllo: Comune di Barga e Soprintendenza competente*)

4) In sede di rinnovo dell'AIA il proponente dovrà approfondire la proposta progettuale di estensione della piantumazione volontaria indicata in Tav. 3 (di cui alla documentazione depositata da KME in data 12/01/2022), tenendo conto anche delle indicazioni fornite al riguardo dalla Soprintendenza e dal Settore regionale Paesaggio.
(*Soggetto competente al controllo: Comune di Barga e Soprintendenza competente*)

5) In relazione al Piano di indagine presentato dal Proponente finalizzato alla valutazione del livello di contaminazione presente nelle acque sotterranee e nel suolo dell'area KME nel suo complesso, che prevede 111 sondaggi, dovrà essere comunicata con congruo anticipo (30 gg) ad ARPAT la data di inizio delle operazioni previste dal relativo cronoprogramma.
(*Soggetto competente al controllo: ARPAT*)

Ai fini del riesame dell'AIA

6) dovranno essere applicati i valori limite di emissione previsti dalle BATc di settore, qualora presenti. In assenza BATc si dovrà fare riferimento ai valori limite previsti nello specifico Allegato 2 del PRQA; allo stesso documento dovrà essere fatto riferimento anche qualora le BATc non prevedano valori specifici per inquinanti emessi dallo stabilimento;
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali con il supporto di ARPAT*)

7) dovranno essere limitate le emissioni potenziali di Ni dello stabilimento imponendo alle varie sorgenti valori limite specifici da aggiungere a quelli eventualmente presenti relativi ai gruppi di metalli. Il livello ammesso di emissioni di Ni derivante da questi limiti non può essere superiore al rateo emissivo di Ni impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.25;
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali con il supporto di ARPAT*)

8) per i metalli Cd, Ni, Pb e Cu, il gestore deve definire e proporre all'Autorità competente e all'Ente di controllo:
a. per ciascuna sorgente emissiva, livelli di soglia/attenzione da non superare, tali da garantire che il rateo emissivo d'impianto risulti inferiore a quello impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.7 per Cd, 3.6 per Ni, 2.7 per Pb e 1.9 per Cu;
b. le corrispondenti procedure di controllo e di verifica di tali livelli e quelle di intervento qualora si verifichi il loro superamento;
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali con il supporto di ARPAT*)

9) ai fini della definizione dei livelli di accettabilità dei livelli tollerabili di assunzione dei PCDD/F e della loro eventuale incidenza sui valori di riferimento per le deposizioni al suolo, in assenza di valutazione di ASL e/o in attesa che siano disponibili valutazioni aggiornate da parte degli Enti preposti (ISS e/o ISPRA), i livelli di accettabilità derivanti dalle applicazioni modellistiche si dovranno attestare sulle soglie più cautelative attualmente disponibili, ovvero 3.4 pgTE/m^2/day per PCDD/F e 4 pgTE/m^2/day per PCDD/F+PCB-DL;
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali con il supporto di ARPAT*)

10) dovrà essere definito in accordo con ASL e ARPAT un piano di monitoraggio riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo che preveda anche le misure nei punti di massima ricaduta, la proposta dovrà essere presentata ad ARPAT e ASL per il riesame dell'AIA.
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali con il supporto di ARPAT e ASL*)

11) dovrà essere verificata l'effettiva efficacia di ulteriori interventi migliorativi anche per le emissioni E8 ed E9 (tra i quali ad esempio l'innalzamento a 25 m dal suolo);
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali con il supporto di ARPAT*)

12) dovrà essere verificata l'applicabilità anche della BAT 15 «Al fine di evitare la contaminazione dell'acqua e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare le acque reflue non contaminate dai flussi di acque reflue che devono essere trattate».
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali con il supporto di ARPAT*)

13) in relazione agli scarichi esistenti nel Fiume Serchio il Proponente dovrà acquisire la concessione idraulica ai sensi della L.R.80/2015 come indicato dal competente settore Genio Civile Toscana nord, nel contributo istruttorio del 01/09/2021.
(*Soggetto competente al controllo: Settore autorizzazioni ambientali e Settore Genio Civile Toscana Nord*)

Raccomandazioni

Si raccomanda l'adozione delle buone pratiche per la tutela della natura indicate dal competente Settore regionale nei contributi istruttori di competenza (prot. 0368620 del 22/09/2021 e 0467397 del 01/12/2021).

Alla luce di quanto comunicato dall'Autorità di Bacino si raccomanda che, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, il proponente adotti tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si raccomanda al Proponente di provvedere alla manutenzione e ripristino degli edifici ricadenti nella particella 608 Foglio 54 al fine di preservare il loro valore storico identitario, anche per la stessa tradizione storica della KME.

Ai fini del del riesame AIA si raccomanda al Gestore di presentare il Piano di Miglioramento proposto in relazione alla BAT 14.

Ritenuto inoltre opportuno **ricordare** al proponente quanto segue, come emerso in sede istruttoria in merito alle pertinenti norme ed alle pertinenti disposizioni di piano relative al progetto in esame:

In tema di radioattività le definizioni corrette di falso positivo e falso allarme sono riportate nella norma tecnica UNI 10897:2016 al par. 3.2..

Le eventuali future demolizioni potranno essere eseguite solo a seguito dell'ottenimento degli atti autorizzativi necessari secondo la normativa in vigore al momento.

In caso di interventi strutturali, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositato, attraverso il portale web regionale PORTOS, il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche.

In caso di nuove installazioni (es: edifici, pali antenne, linee elettriche ecc.) dovrà essere seguita la procedura disciplinante l'iter valutativo dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea così come da indicazioni contenute nel contributo di ENAV del (prot. 0334189 del 24/08/2021)

B) **di individuare** quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente lettera A) il Soggetti indicati in ciascuna prescrizione. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente.

C) **di dare atto** che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile

prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Del presente verbale viene data lettura da parte dell'Arch. Chiodini ai presenti che lo confermano e viene inviato tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 16:30.

Rappresentante	**Firma**
Ing. Francesca Francesconi	*Firmato digitalmente*
Dott. ssa Maria Letizia Franchi	*Firmato digitalmente*
Dott. Gregorio Loprieno	*Firmato digitalmente*
Ing. Edoardo Decanini	*Firmato digitalmente*
Arch. Teresa Ferraro	*Firmato digitalmente*

La Presidente,
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

Firenze, 13/01/2022

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emettitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624